This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Ital 700.890

Harvard College Library

BOUGHT FROM THE BEQUEST OF

CHARLES SUMNER, LL.D.,

OF BOSTON.

(Class of 1830.)

"For Books relating to Politics and Fine Arts."

F. MANCARDI

REMINISCENZE STORICHE

EDITE ED INEDITE

DOCUMENTATE

VOLUME SECONDO

PARTE PRIMA

EDITORI

L. ROUX E C.

TORINO - ROMA

F. MANCARDI

REMINISCENZE STORICHE

EDITE ED INEDITE

DOCUMENTATE

VOLUME SECONDO

PARTE PRIMA

1892

L. ROUX E C. - EDITORI

TORINO - ROMA

~~Ital 717.3~~
Ital 700.890

PROPRIETÀ LETTERARIA

A S. E. DOMENICO BERTI

DEPUTATO AL PARLAMENTO NAZIONALE
PRIMO SEGRETARIO DI S. M. IL RE
PER IL GRAN MAGISTERO DELL'ORDINE MAURIZIANO
CANCELLIERE DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

A TE ILLUSTRE DOMENICO BERTI
CHE SEI STATO COSTANTE E TENACE FAUTORE
DELL'INDIPENDENZA ITALIANA
CHE LA PATRIA ILLUSTRASTI
NELLA STORIA NELLA FILOSOFIA NELLA POLITICA
E GIÀ MIO COLLEGA IN PARLAMENTO
E AMICO INTIMO
DEDICO IN SEGNO DI PARTICOLARE AFFETTO
ED ALTA STIMA
QUESTO SECONDO VOLUME PARTE PRIMA
DELLE MIE REMINISCENZE STORICHE
IN CUI SI RICORDA
L'ISTITUZIONE ECCEZIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO
DECRETATA DA VITTORIO EMANUELE I
PER I SUOI STATI DI TERRAFERMA
E COME LA STORIA DELL'AUGUSTA CASA DI SAVOIA
ABBIA ATTINTO PARTE DELLA SUA FORZA
PER L'ITALICO RISORGIMENTO
DALLE VICENDE DEL PUBBLICO DEBITO

AVVERTENZA

Nel 1876 *ho stampato alcuni cenni storici su tre importanti amministrazioni dello Stato, quali il Debito pubblico, la Cassa ecclesiastica e la Cassa dei depositi e dei prestiti.*

In volume a parte ho stampato altri cenni storici sulla Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia per la quale il conte di Cavour ebbe ad inviarmi a Parigi per studiarne l'ordinamento presso la Cassa francese « des dépots et des consignations » sotto gli auspicii del suo amico Maria Luigi Esquirou De Parieu, vice-presidente del Consiglio di Stato e presidente della Commissione di vigilanza della Cassa delle rendite vitalizie. Il conte di Cavour volea anch'esso trapiantare in Italia tale filantropica istituzione.

E disposizioni legislative, regolamentari e tecniche si erano già prediposte, ma la guerra di indipendenza del 1859, *e i successivi politici avvenimenti non lasciarono campo ad occuparsi dell'ordinamento dell'importante e benefica istituzione.*

Quei cenni storici, compresi in quattro volumi, furono offerti al Parlamento Nazionale, e ne feci quindi omaggio con

apposito indirizzo a stampa, in data del settembre di quell'anno 1876, *alla Maestà del Re Vittorio Emanuele, che si degnò farne dimostrare il suo gradimento dal conte Aghemo, capo del suo gabinetto particolare, con lettera del* 6 *ottobre dello stesso anno, facendovi aggiungere, in contrassegno di tale Alto suo gradimento, il dono d'un gioiello fregiato colle sue Auguste iniziali.*

Lo scopo della pubblicazione di que' cenni storici essendo però diretto, essenzialmente, a giustificare l'amministrazione decennale delle tre grandi istituzioni governative del Debito pubblico, della Cassa dei depositi e prestiti e quella parziale della Cassa ecclesiastica, nel 1878, *deputato al Parlamento e membro relatore della Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Debito pubblico per la gestione dell'anno* 1877, *raccolsi in un'appendice di* 500 *pagine la parte esclusivamente storica dei cenni stampati nel* 1876, *aggiungendovi non poche note storiche e prospetti statistici, compilati dalla Direzione generale del Debito pubblico per gli esercizi dal* 1861 *a tutto il* 1877.

La relazione per l'anno 1877 *colla suddetta appendice fu presentata alla Camera dal ministro delle finanze, Agostino Magliani, in tornata del* 16 *gennaio* 1879.

Senonchè la relazione, colla pedissequa appendice, essendo stampata nel formato degli atti parlamentari, e così meno atta ad esser posta a servizio del pubblico, pensai di profittare degli ozi della mia missione orientale, dalla quale mi son ritirato dopo un periodo decennale, e riveduti i cenni storici del 1876 *e l'appendice parlamentare del* 1878, *farne una terza ed ultima edizione colla semplice e modesta intitolazione di* Reminiscenze storiche.

Il primo volume, distinto in due parti, fu già pubblicato sin dall'anno scorso. La prima parte del secondo esce alla

luce con non poco ritardo per causa delle febbri che m'incolsero con non poca veemenza a Costantinopoli, lasciadomene un lungo strascico.

Durante la mia permanenza orientale, qualche altra pubblicazione si è fatta in materia di Debito pubblico vecchio e nuovo dell'Italia, e in ispecie l'importante monografia edita da Emanuele Greppi sulle risultanze dei dati storici predisposti dall'uffiziale degli archivi di Stato lombardi, A. Vietti, di cui credetti potermi valere a miglior chiarimento e complemento di qualcuna delle mie reminiscenze, come mi valsi di qualche dato statistico contenuto nella storia del Debito pubblico in Francia edita da A. Vührer, antico funzionario di quel ministero delle finanze.

Queste mie reminiscenze, che, assieme alle altre pubblicazioni sulla stessa materia, serviranno di parziale elemento per chi imprenderà a scrivere, come il Vührer in Francia, la storia finanziaria della risorta Italia, dimostreranno come nel suo risorgimento la generazione che ne ebbe la missione nella parte più modesta, ma non meno importante, all'infuori della politica e della guerra, non abbia pur essa sempre trovato, nell'arduo suo cammino, la strada sparsa di gigli e rose e i sacrifizi non abbiano pur mancato.

E qui mi fo dovere ancora d'avvertire che nel proemio al primo volume si era ripartita l'opera in cinque volumi.

Il primo dovea ricordare le diverse missioni sostenute a Parigi e a Roma; nel volume secondo s'avea a ricordare le fasi del Debito pubblico, nell'Italia, vecchio e nuovo. Il terzo dovea essere la riproduzione dei cenni storici contenuti nel secondo volume stampato nel 1876. *Il quarto avea a far cenno di qualche episodio parlamentare e col quinto s'avea a chiudere la serie delle reminiscenze coll'ultima missione sostenuta in Oriente.*

Ora, siccome non si scrive la storia, ma si tratta di semplici reminiscenze storiche, più o meno personali, ho distinto in due parti il primo volume in cui si son ricordate le missioni di Parigi e Roma, il secondo volume che viene pure distinto in due parti, comprende in ordine cronologico quanto dovea far argomento dei volumi secondo, terzo e quarto. Il terzo volume che ricorderà la missione orientale, chiuderà sempre la serie delle storiche reminiscenze.

PREFAZIONE

Il Debito pubblico, sullo scorcio del secolo XVIII, era ancora rappresentato nei vecchi Stati d'Italia, ad eccezione delle provincie meridionali al di qua del Faro, dai così detti *monti*, istituzione ideale, presso a poco come quella del gran libro, ma più concreta per la speciale intitolazione che vi si dava. Quindi i *monti* erano registri speciali di iscrizione.

Ora quando ad un governo occorreva d'avere a fare un imprestito, per una ragione qualunque, ne determinava il capitale, e fissava la ragion d'interesse la cui somma complessiva si costituiva in rendita, e quindi si frazionava, secondo i casi, per essere rappresentata in commercio da corrispondenti titoli. Le frazioni della rendita costituita erano dette *luoghi*, continuandosi nel senso figurato. Quindi *luoghi di monti* le frazioni della rendita e *montisti* i titolari iscritti.

L'amministrazione delle rendite iscritte sui *monti*, di regola, era affidata al Municipio o ad una congregazione municipale.

Pel servizio semestrale dei luoghi il governo assegnava all'ente amministratore una parte determinata dei proventi dello Stato che si riscuotevano in modo privilegiato.

Ogni costituzione di nuova rendita, in corrispondenza al capitale mutuando, era dichiarata colla designazione sempre figurata di nuova erezione di *monte*, per cui il Debito pubblico dello Stato rappresentato coi *monti*, si componea, d'ordinario, di tanti *monti* quante erano state le erezioni e le rendite costituite in corrispondenza ai relativi capitali.

Queste rendite godevano, di regola, del privilegio dell'immunità, dell'insequestrabilità e di altre prerogative. Il pagamento semestrale delle medesime non dovea mai essere ritardato per qualunque causa o necessità dello Stato. E questi privilegi e vantaggi si assicuravano nei decreti di erezione.

I *luoghi di monte* erano poi fissi o vacabili. I luoghi fissi rappresentavano la rendita perpetua. I luoghi vacabili le rendite che si costituivano a vita.

I luoghi fissi d'un determinato *monte* si estinguevano dal governo o mediante rimborso del capitale, o mediante conversione dei medesimi in *luoghi* d'altro *monte* a minor saggio d'interesse.

Gli ultimi *monti*, che erano ancora in vita nel regno sardo sullo scorcio del secolo XVIII, erano, il *monte di San Giovanni Battista*, creato con regio editto del 22 aprile 1681, e il *monte del Beato Angelo*, creato col regio editto del 24 dicembre 1745.

Nel 1798 fu ancora creato un monte con regie patenti del 13 ottobre per il rinvestimento del prezzo ricavando dall'alienazione dei beni delle commende di Malta, del clero, delle comunità religiose, delle abazie e delle commende dei santi Maurizio e Lazzaro.

Quando fu istituito il *monte di San Giovanni Battista*, furono in esso, per modo di conversione, trascritti i luoghi di altri monti più antichi, quale il *monte della Santissima Annunziata* e il *monte di fede*.

Ebbero anche, in via eccezionale, a costituirsi dei *monti* sul provento ossia fitto d'uno stabile, d'una tenuta, ripartito in *luoghi*, ossia in azioni alienabili.

Indipendentemente dall'erezione dei monti, nel 1745, con regio editto del 26 settembre, si autorizzò una prima emissione di biglietti di credito verso le finanze coll'aggio del 3 % all'anno, e nel settembre 1749 ne fu autorizzata una seconda coll'aggio del 2 %.

Con regio editto del 22 aprile 1794 fu poi eretto un banco sotto la intitolazione di San Secondo per ritirare i biglietti di credito che si erano emessi dalle finanze e cambiarli con cartelle del capitale di L. 500 o 1000, ciascuna fruttanti l'interesse del 4 ½ p. %.

L'amministrazione del banco era affidata alla città di Torino e governata da una particolare congregazione, separata e indipendente dal *monte di San Giovanni Battista*, che era pure affidato al municipio di Torino. Il municipio di Cuneo amministrava il monte del Beato Angelo.

I *biglietti di credito*, oltre l'aggio del 2 e del 4 %, erano stati emessi fruttiferi a diversi saggi, secondo l'epoca d'emissione e il valore capitale dei medesimi. Essi avevano dovuto cominciare da un minimo di lire 25 ed essere ricevuti come denaro sonante.

Oltre all'erezione dei monti e ai biglietti di credito, il governo sardo addiveniva talvolta, come nelle provincie meridionali, all'alienazione pura e semplice di redditi demaniali, quali il tributo diretto sotto nome di *tasso* o i tributi indiretti della gabella. Il capitale da pagarsi in cor-

rispettivo del prezzo d'alienazione si ragguagliava colla rendita in base al saggio convenuto. L'acquisitore aveva non di rado la facoltà d'avere l'assegnazione della rendita sulla città, comune, corpo o terra che avesse prescelto; da siffatte alienazioni derivarono le annualità sul regio tasso, alle quali erano assicurati privilegi e prerogative diverse. Esse erano trasferibili, come le altre rendite sullo Stato.

La designazione di *regio tasso*, data al tributo diretto nelle provincie sarde, si rileva da un ordine del duca Emanuele Filiberto di Savoia del 28 dicembre 1561.

Molte alienazioni del *regio tasso* furono fatte sotto la designazione di infeudazioni.

Nello Stato pontificio si adottò da secoli il sistema de' *monti* coi rispettivi *luoghi* e si moltiplicarono in guisa che ai tempi di Sisto V se ne contarono undici, per cui ne risultava che pressochè tutte le rendite dello Stato e della Chiesa erano vendute od ipotecate. Fra questi *monti* vi erano il *monte Farina*, il *monte Sisto e Archini*, il *monte Pace* e il *monte Novennale*. Alcuni di questi *monti* si estinsero nel 1583, altri nel 1588 e 1589. Le erezioni di questi monti furono fatte con forme diverse.

Nell'anno 1670 il capitale dei *monti* era di 52 milioni di scudi. Sotto il pontificato di Innocenzo X e di Innocenzo XI se ne ridussero i frutti dal 5 al 4 %, e quindi dal 4 al 3 %.

Oltre alla erezione dei monti si ebbe pure, onde far fronte alle esigenze della finanza, a far ricorso alla emissione di cartelle monetate.

Nel 1801 il Debito pubblico, tra *luoghi di monte* e altre passività accollate dai Municipii, era di 74 milioni di scudi.

Nella Toscana vi era il *monte comune* che era il pernio sul quale si aggiravano tutte le operazioni della finanza

dello Stato, e il ministro Baldasseroni ne dava un sunto storico nella sua relazione del 30 ottobre 1852 colla quale egli proponeva la nuova istituzione d'un Debito pubblico per le provincie del granducato.

Anche i ducati di Parma e di Modena avevano avuto i loro monti per costituzione di rendite in amministrazione municipale.

Il banco di San Giorgio nella repubblica di Genova, che aveva surrogato le così dette compere di San Giorgio, aveva un ordinamento tutto speciale, tutto eccezionale, ma aveva pure i suoi luoghi che si costituivano con un sistema pressochè identico a quello dei monti e dei banchi nelle provincie sarde del continente. Per sopperire alle esigenze ordinarie e straordinarie della pubblica amministrazione, o si alienava una parte della pubblica rendita, o si aprivano prestiti per contributo o per sottoscrizione. La rendita alienata si iscriveva in apposito registro detto *cartulario*, e si frazionava, come per i *monti*, in azioni che si designavano collo stesso nome di luoghi.

La Lombardia da più secoli addietro ebbe pure i suoi *monti* e *banchi* di *San Carlo*, di *San Francesco* e di *Sant'Ambrogio;* i due primi in amministrazione dei privati, il terzo dipendente dalla congregazione di Milano.

Oberati i due primi *monti*, i debiti dei medesimi furono assunti dal *banco di Sant'Ambrogio* che fu organizzato con decreto del 14 settembre 1593 del contestabile imperiale e governatore di Milano, Juan de Velasco, per sua maestà Carlo V, e posto sotto la tutela imperiale.

Dopo le guerre che turbarono il regno dell'imperatrice Maria Teresa, onde provvedere al pagamento dei creditori della regia camera ducale, con decreto del 29 giugno 1753 si ordinò l'erezione d'un monte camerale sotto l'immediata

amministrazione e direzione dello Stato, perchè avesse a compenetrare in sè i debiti delle provincie austriache in Italia, dandosi alle cartelle del monte i più estesi privilegi.

E così i debiti del *monte di Sant'Ambrogio*, che aveva raccolti quelli dei *monti* di *San Carlo* e di *San Francesco*, furono trasportati ed iscritti a carico del nuovo *monte* che assunse il nome di *Santa Teresa* da quello dell'imperatrice che lo aveva fondato.

A carico del monte di *Santa Teresa* furono in seguito mandati iscriversi diversi prestiti ordinati dalla Camera aulica di Vienna, per una somma, in complesso, di 9,000,000 di fiorini.

Nella Venezia si trova fatta menzione nelle sue leggi del secolo XIII d'un *monte nuovo* e d'un *monte nuovissimo* i quali, a guarentigia dei loro creditori, possedevano terre e feudi.

Successivamente, come portava l'indole mercantile di quella repubblica, furono aperti diversi *banchi di deposito*, ove si ricevevano capitali e si emettevano obbligazioni girabili come denaro. Ma i ripetuti fallimenti di quei *banchi* indussero la repubblica veneta ad aprire nel 1584 un *banco* pubblico, ove depositò la somma di 100,000 ducati, pari a milanesi L. 800,000, la quale aveva a costituire il fondo di deposito, e le somme sovrabbondanti venivano assunte dalla repubblica per servizio dello Stato.

Cresciuti però col tempo i debiti della repubblica pei capitali da essa ricevuti dal banco giro, essa ordinò la coniazione nella zecca di apposita moneta a valore alterato con cui soddisfece i suoi debiti verso il banco.

Non bastando però una tal misura si aprirono, presso la zecca a favore dei depositanti del *banco giro*, delle partite speciali di credito per le quali furono emesse delle cedole col nome di quaderni di zecca.

Tali depositi furono dichiarati perpetui, e fu loro accordato l'interesse annuo *perpetuo* del 7 %, o vitalizio, in testa del creditore, del 14 %.

E questo era il modo vario e multiforme col quale gli Stati della vecchia Italia ebbero rispettivamente a contrarre i loro pubblici debiti. Ad eccezione delle provincie meridionali al di qua del Faro e delle due isole della Sicilia e della Sardegna, la forma era pressochè identica, e i prestiti si contraevano o ipotecariamente con pegno in mano o con delegazioni sui proventi della gabella e delle altre imposte e tasse. Nelle provincie meridionali si potea differire nella forma, ma nella sostanza si era in accordo. L'azione del pubblico credito era ancora un'incognita per gli Stati e doveva prevalere quella dei privati e dei corpi morali.

Ma dovea sopraggiungere il 1789 colla rivoluzione francese, perchè fosse dichiarata guerra alle vecchie istituzioni, e il secolare sistema dei debiti pubblici, che era pur molteplice e multiforme nei vecchi Stati di Francia, prendesse miglior forma ed assetto, e si predisponesse alle future evoluzioni della scienza economica e del mercato internazionale, fondandosi esclusivamente sull'azione del pubblico credito.

E così con legge 24 agosto 1793 si creò in Francia l'ente astratto che fu detto *gran libro*, nel quale avevano a iscriversi in rendita con principii, norme e regole uniformi tutte le passività che sotto forma di Debito pubblico od altrimenti doveano rimanere a carico dello Stato in seguito ad apposite liquidazioni (1).

(1) Il relatore Cambon distingueva il debito che doveva iscriversi nel nuovo *gran libro* come appresso:

La dette publique *non viagère* se divise en quatre classes: *Dette*

Il relatore Cambon nel suo rapporto alla convenzione nazionale del 15 agosto 1793, discorrendo sul modo col quale si pagavano le rendite del Debito pubblico costituito, avea soggiunto:

« Vous êtes sans doute étonnés de cette forme bizarre de paiement, qui ne sert qu'à entretenir les anciennes injustices, les anciens abus, à multiplier à l'infini les formalités qu'entraînent tous les enregistrements et visas de quittance, et embarasser la comptabilité.

« Une longue nomenclature des diverses natures des rentes n'est pas moins étonnante et n'a aussi d'autre utilité que de rappeler, d'une manière honteuse, les abus de l'ancien régime.

« La diversité des titres est telle que c'est une science de les connaître à l'inspection et de pouvoir les classer; ce qui augmente encore les embarras, c'est qu'une même nature de rente, un même emprunt est partagé pour le paiement en vingt ou trente

---

constituée; Dette exigible à terme fixe; Dette exigible provenant de la liquidation; Dette provenant des diverses créations d'assignats.

La dette constituée se subdivise en deux parties: La première partie dont le montant est parfaitement connu, provient des anciennes dettes constituées et payées par les payeurs de l'Hôtel-de-Ville de Paris; elle repose sur des anciens contrats souscrits au nom des rois.

La seconde partie se compose des dettes des anciens pays d'États, des dettes passives de toutes les compagnies de judicature, des rentes dues par les communautés religieuses et corps particuliers du clergé, des dettes des communautés d'arts et métiers.

La *dette exigible à terme* provient des divers emprunts remboursables, contractés sous le gouvernement de Louis XVI: la majeure partie de cette dette est constatée par des annuités, quittances de finance ou effets au porteur; *c'est cette dette qui a donné naissance à cet agiotage que vous voulez détruire: c'est elle qui l'alimente tous les jours par les facilités des négociations et par l'espoir de participer aux chances promises.*

La *dette exigible provenant de la liquidation* n'est devenue remboursable que par les effets de la révolution. L'ancien régime n'avait rien négligé pour se procurer de l'argent; il avait mis en vente le

payeurs; et que si l'on a besoin d'un renseignement, il faut s'adresser à quarante payeurs, réunir et comparer les divers relevés qu'ils fournissent pour en former un tout ».

Parlando quindi della nuova istituzione del gran libro, Cambon osservava:

« La principale base du projet de votre Commission pour annuler promptement tous les anciens titres de créances, pour simplifier les mutations, les oppositions et la comptabilité, et pour faciliter le paiement annuel dans les anciens chefs-lieux de district, consiste à former un livre, que l'on appelera grand livre de la Dette publique; il sera composé d'un ou de plusieurs volumes; on y inscrira toute la dette non viagère; chaque créancier y sera crédité en un seul et même article, et sous un même numéro du produit net, sans déduction de la contribution foncière, des rentes provenantes de la dette constituée et des intérêts annuels qui sont dûs.

---

droit de rendre la justice, le droit de noblesse, celui de vexer les peuples par les impôts indirects; enfin le droit de mettre à profit ses talents et son industrie. La révolution a détruit tous ces privilèges et vexations; mais elle a respecté les propriétés.

La nation s'est engagée à rembourser les offices de judicature, de finance, jurandes, maitrises et autres; c'est cet engagement qui forme la troisième partie de la Dette publique; il importe à la révolution de faire disparaître cette masse d'anciens titres, en hâtant leur liquidation, qui fera oublier l'ancienne vénalité des charges et qui portera la consolation dans l'âme d'une multitude de citoyens honnêtes.

La *quatrième partie* de la Dette publique a été créée par la révolution; elle fait le service de monnaie, l'objet de toutes les spéculations; elle est la cause de tous les agiotages et accaparements; enfin après avoir rendu des services à la révolution elle pourrait servir les projets des contre-révolutionnaires; elle provient des diverses créations des assignats.

Il importe essentiellement à la cause de la liberté de diminuer la masse des assignats en circulation, puisque leur trop grande quantité ne sert qu'à augmenter la valeur de toutes les matières et denrées.

« Toute le dette publique reposera sur un titre unique, et on verra disparaître dè suite tous les parchemins et paperasses de l'ancien régime.

« *Toute la science des finances pour connaître la dette publique consistera dans l'addition du grand livre.*

« Cette idée n'est pas nouvelle ; elle a été employée utilement en Angleterre lorsqu'on consolida les 3 et 4 pour cent, ou qu'on créa l'*Omnium.*

« Nous avons cru que l'inscription sur le *grand livre* ne devait pas rappeler les capitaux, et qu'on ne devait y porter que le net produit des rentes ou des intérêts, afin de faire disparaître ces capitaux fictifs au denier cent, au denier quarante, etc.

« *En ne faisant pas mention du capital, la nation aura toujours dans sa main le taux du crédit publique.*

« Comme le grand livre sera le titre unique de tous les créanciers, pour leur sureté, il en sera fait deux copies; une sera déposée aux archives de la trésorerie, l'autre restera entre les mains du payeur principal de la dette publique ».

Col nuovo gran libro istituito colla legge francese del 24 agosto 1793, non si istituì che l'iscrizione nominativa.

L'iscrizione al portatore in Francia non dovea prender forma che nel 1831, quando, cioè, l'azione del pubblico credito cominciò gradatamente ad affermarsi.

L'istituzione del nuovo gran libro del Debito pubblico francese, più o meno modificata nella forma e ne' suoi principii costitutivi, servì di regola, di norma per le consimili istituzioni che si crearono in Italia durante il primo impero francese, e dopo di esso, in seguito, specialmente a conformi operazioni di liquidazione e a riforma dei vecchi sistemi.

Per le operazioni del gran libro di Francia erasi disposto quanto appresso:

« Aucune inscription ne peut être effectuée sur le grand livre

pour transferts et mutations *sans le concours de deux agents comptables, assujettis à un cautionnement et justiciables de la Cour des comptes*, et sans que l'agent comptable des transferts et mutations n'ait admis sous sa responsabilité les titres de la partie, et que celui du grand livre n'ait procédé à la nouvelle immatricule.

« Tout extrait d'inscription de rente est enregistré contradictoirement sur un double du grand livre de la dette ; il est signé par les deux agents comptables et par le directeur de la dette inscrite.

« Cet extrait, pour former titre valable sur le trésor, doit être revêtu du contrôle.

« La Cour des comptes ne prononce la libération des agents comptables de la dette inscrite, en ce qui concerne les accroissements résultant de nouvelles inscriptions de rentes, qu'après avoir reconnu:

1° Qu'elles n'excèdent pas les crédits législatifs sur lesquels elles ont été imputées;

2° Que les dites inscriptions ont eu lieu sur pièces régulières.

« Le directeur de la dette inscrite n'intervient dans les opérations des inscriptions, transferts et mutations que pour en reconnaître la régularité; mais il ne prend aucune initiative d'exécution dans un service protégé en même temps par la sollicitude de deux intérêts personnels directement engagés et par l'exactitude du contrôle central dont l'action s'étend aux deux agents comptables des transferts et du grand livre, qui d'ailleurs sont justiciables de la Cour des comptes.

Così nel regno di Napoli, per le provincie al di qua del Faro, dopo d'essersi per legge del 25 giugno 1806 richiamato alla finanza i così detti *arrendamenti*, cioè la riscossione delle privative dello Stato, che erano state cedute, locate od alienate, si decretò per disposizione sovrana del 20 marzo 1807, l'istituzione d'un gran libro di Debito pubblico, per iscrivervi principalmente i crediti liquidati e convertiti in rendita a favore dei creditori dello Stato.

L'istituzione s'informò pressochè alli stessi principii costitutivi del gran libro francese, e coll'adozione delle stesse norme amministrative e contabili che ne regolavano il servizio.

Nella Repubblica cisalpina del 1802, che quindi nel 1805 si convertì in regno italico, si cominciò per legge del 26 gennaio di quell'anno a dichiarare crediti nazionali i debiti delle provincie aggregate; quindi si aprì un uffizio di liquidazione e classificazione del pubblico debito e si dichiararono con esso cessate le funzioni delle diverse commissioni che già si erano istituite per un identico oggetto. Fu stabilito un termine perentorio di tre mesi per la presentazione dei titoli di credito che in seguito per leggi del 6 giugno e 12 dicembre 1803 fu prorogato a tutto aprile 1804.

Il nuovo uffizio di liquidazione fu distinto in quattro sezioni: rendite perpetue; rendite vitalizie e pensioni; capitali fruttiferi; crediti di vario genere.

L'uffizio di liquidazione e classificazione del pubblico debito fu istituito per decreto del 31 marzo 1802, e quindi per legge del 22 settembre dello stesso anno si determinò che nessun credito dovesse essere ammissibile se non liquidato dal detto uffizio.

Nel 1803 con decreto dell'8 febbraio si dichiararono nazionali i monti che si erano eretti e i banchi che si erano aperti nelle provincie di aggregazione del nuovo Stato, e fra essi il monte di Santa Teresa; il banco di Sant'Ambrogio di Milano, — quest'ultimo per le partite di privato investimento — e i monti e i banchi di Ferrara e di Modena.

Furono chiamati in liquidazione i prestiti fatti dal governo austriaco prima del 1796, che non si erano assunti

dal monte di Santa Teresa; quelli fatti dalla stessa repubblica cisalpina e dai governi anteriori con diverse leggi, nonchè i prestiti ultimamente imposti dal governo austriaco nel 1799, dopo la rioccupazione delle provincie italiane, e quelli successivamente decretati dal governo francese.

Compiuta questa prima liquidazione per una somma in complesso di 216,822,588, con legge del 21 marzo 1804 si decretò che i crediti dichiarati ammissibili, procedenti da cause perpetue, dovessero per la metà consolidarsi in credito fruttifero verso lo Stato, di regola, alla ragione del 3 $^1/_2$ $^0/_0$ e per l'altra metà avessero a essere soddisfatti con titoli, che si chiamarono *rescrizioni*, infruttiferi, erogabili pel loro capitale nominale in acquisto di beni nazionali.

Le *rescrizioni* doveano essere convertibili nel prezzo di acquisto dei beni nazionali a tutto gennaio 1806; trascorso il qual termine, se non erogate, doveano convertirsi in consolidato fruttifero al saggio o del 2 $^0/_0$ o del 2 $^1/_2$ $^0/_0$, secondo la data dell'emissione.

Questa disposizione che limitava la convertibilità delle rescrizioni a tutto gennaio 1806, non ebbe però effetto, perchè essendosi annesse allo Stato italiano, prima del 1806, le provincie ex-venete oltre l'Adige, dappoi nel 1808 le Marche e nel 1810 il Tirolo meridionale, e conseguenza di queste nuove aggregazioni essendo un vistoso accrescimento nella massa dei beni nazionali, ne derivò che si lasciarono in corso le rescrizioni applicandole segnatamente nel prezzo dei beni domanializzati nelle Marche.

Al decreto del 21 marzo 1804 tenne dietro la legge del 20 successivo maggio colla quale fu disposto che i creditori dello Stato avessero ad essere rappresentati da un sol

corpo da denominarsi Amministrazione dei fondi del Debito pubblico, avente uno speciale ordinamento (1).

Le operazioni relative al pagamento dei creditori dello Stato, alla gestione e conversione dei fondi di consolidazione e di ammortamento doveano essere affidate alla nuova amministrazione.

Costituito sullo scorcio del 1804 il primo impero napoleonico e tramutata in marzo del 1805 la repubblica cisalpina in regno italico, che più tardi lo storico Cesare Cantù dovea proclamare *nobilissima creazione di Napoleone*, comunque mancante di quell'unità e grandezza che dall'ineluttabile sua volontà si sperava, con legge di finanza del 17 luglio dello stesso anno, in omaggio al primo re del nuovo regno, l'amministrazione dei fondi per la consolidazione e ammortizzazione del pubblico debito fu denominata *monte Napoleone*.

---

(1) L'Amministrazione dei fondi del Debito pubblico dovea comporsi d'un prefetto, di due luogotenenti-prefetti, e di un Consiglio d'amministrazione.

Il prefetto dovea esser preso fra i membri del Consiglio legislativo. Esso avea a vegliare per la esecuzione delle leggi e dei regolamenti; doveva intervenire direttamente presso il Governo in tutte le occorrenze concernenti l'interesse dei creditori dello Stato.

Il primo luogotenente-prefetto doveva supplire il prefetto in caso di assenza o di impedimento, ordinare e regolare le operazioni di ammortizzazione, dei trasporti e delle annotazioni.

Il secondo luogotenente-prefetto era incaricato del movimento interno dell'amministrazione, della vigilanza sulla cassa e della contabilità.

Il Consiglio d'amministrazione doveva essere composto di cinque individui scelti dal Governo fra i creditori delle diverse grandi frazioni della repubblica. Esso aveva a riunirsi in comitato generale col prefetto e coi luogotenenti-prefetti, non meno di una volta ogni tre mesi.

Ciascuno dei luogotenenti-prefetti doveva render conto degli af-

Con questa legge fu determinato che i fondi pel pagamento delle rendite del monte avessero a costituire sempre la prima parte del conto preventivo d'ogni anno.

Il credito dei ministri non avrebbe potuto esser saldato se non dopo assicurato tale pagamento.

La competenza annua per tale pagamento non avrebbe però potuto eccedere il servizio di cinque milioni.

Colla stessa legge si istituì la cassa d'ammortizzazione, e se ne affidò la gestione alla stessa amministrazione del monte.

La legge di finanza del 17 luglio 1805, fatta base dell'organizzazione del monte, implicitamente ne distinse il servizio in tre rami o casse: *cassa di garanzia; cassa delle pensioni; cassa d'ammortizzazione.*

Questi tre rami ebbero assetto legale colla legge di finanza del 1810.

---

fari e della situazione dell'amministrazione nella parte che concerneva le rispettive attribuzioni.

Il Consiglio poteva farsi presentare o far riconoscere da uno dei suoi membri i registri e lo stato di cassa. Esponeva il suo voto e quando a questo fosse stato conforme il voto d'uno almeno fra i tre membri dell'amministrazione, esso era eseguito.

In caso contrario il prefetto aveva a farne rapporto al Governo, perchè provvedesse.

Il conto e gli stati annuali dovevano essere esaminati dal Consiglio. Questo esame aveva a farsi in comitato particolare a cui non doveva assistere alcun membro dell'amministrazione.

Doveva intervenire a tale comitato il presidente della commissione legale.

Il voto del Consiglio doveva essere trasmesso direttamente al ministro delle finanze.

Il presidente della Commissione legale doveva essere consultato dall'Amministrazione nei punti misti di diritto; invitato dal prefetto poteva intervenire ai comitati generali.

Il presidente della Commissione legale, intervenendo ai comitati tanto generali che particolari, vi aveva voto consultivo.

La cassa di garanzia era il ramo dell'amministrazione che avea il servizio del pagamento semestrale delle rendite. La cassa delle pensioni avea il servizio del debito vitalizio. La cassa d'ammortizzazione era il ramo al quale erano state fatte diverse assegnazioni in beni stabili crediti ed altri proventi pel riscatto della rendita e per altri servizi.

I fondi per il servizio semestrale del debito consolidato e per quello delle pensioni erano somministrati direttamente dal tesoro dello Stato.

L'aggregazione allo Stato italiano dei paesi oltre Adige aumentò la massa del debito consolidato di L. 1,500,000 per effetto del decreto del 28 luglio 1806, che chiamò in liquidazione i capitali iscritti nella zecca e sul banco-giro della Venezia. Una parte di questo debito, sino alla concorrenza di 25 milioni, fu scontato in rescrizioni: il rimanente si mandò iscrivere sul monte coll'interesse provvisionale dell'1 $^1/_2$ per mille.

Gli altri crediti di privati o corpi morali delle provincie venete che furono chiamati a liquidazione pei decreti del 2 maggio e 23 dicembre 1807, o restarono non liquidati, o furono liquidati colle norme generali.

I crediti liquidati furono quelli procedenti specialmente da crediti verso le corporazioni concentrate negli Stati veneti, e quelli verso l'antica repubblica di Venezia, i cui interessi erano stati in corso di pagamento fino all'epoca del trattato di Presburgo.

La legge di finanza dell'11 marzo 1810 portò un altro aumento al Debito pubblico del primo regno italico col prescrivere che tutti i crediti, procedenti da somministrazioni militari fatte nel corso dell'anno 1809, fossero ammessi ad essere iscritti sul monte, metà coll'interesse del 3 $^1/_2$ % e metà col 2 $^1/_2$ %, retrotraendo il comincia-

mento della decorrenza di questi al semestre successivo a quello dell'effettiva liquidazione; ragione per la quale si ammise la consolidazione della metà del capitale che dovea essere rescritta coll'interesse del 2 $^1/_2$ $^0/_0$, e ciò per effetto della legge 20 maggio 1804, che avea ordinata la consolidazione delle rescrizioni emesse dopo il 1806 con detta norma d'interesse; disposizione che non ebbe esecuzione che in questo caso speciale e in quello della liquidazione dei crediti procedenti dal dipartimento dell'alto Adige chiamati in seguito ad esser liquidati.

Fu anche disposto che i creditori verso le mani-morte nei dipartimenti del Metauro, Musone e Tronto, i cui beni erano stati avocati al demanio; i pesaresi per i prestiti ed azioni imposte nel tempo che facevano parte dello Stato cisalpino; gli acquirenti dei beni nazionali per il compenso che non avessero conseguito a termini degli editti dell'antico governo romano del 24 ottobre 1801 e 6 dicembre 1802; i creditori dei comuni posti nei suddetti tre dipartimenti che non fossero stati rimborsati in conseguenza degli editti del detto governo del 19 marzo 1801, 14 luglio 1803 e 1° luglio 1807, avessero a presentare le loro domande e titoli giustificativi alla direzione generale di liquidazione il 1° luglio 1810. La direzione avea a pronunziarsi prima del 1° gennaio 1811.

Per la totalità del credito aveano a darsi delle rescrizioni, le quali non doveano essere ammissibili che nello acquisto dei beni posti negli stessi dipartimenti del Metauro, Musone e Tronto.

Nella stessa legge davasi forma legale alla cassa di garanzia e a quella di ammortizzazione, e determinavasi che la rendita iscrivibile sul monte fosse portata da 5 a 10 milioni. Questo aumento era però fatto per sostenere il

pagamento delle dotazioni costituite al Senato, alle dignità della Corona, all'ordine della Corona ferrea, e ai benemeriti militari francesi e italiani.

Nel caso in cui dovessero aver luogo delle iscrizioni al di là di 10 milioni, ciò non poteva avvenire senza l'applicazione contemporanea d'un fondo speciale capace d'estinguere il soprappiù in 15 anni.

La cassa d'ammortizzazione, oltre la ricómpra della rendita, era incaricata di corrispondere l'interesse sui depositi, gli assegni di culto ai monasteri di prima classe, alle mense vescovili, ai capitoli, ai seminari ed altri stabilimenti di culto (1).

Una Commissione di consiglieri di Stato era incaricata di verificare i risparmi che potessero farsi sulle spese di culto, poste a carico della cassa d'ammortizzazione, e i mezzi di supplire con beni ecclesiastici a quelle che aveano a conservarsi (2).

---

(1) I primi depositi furono versati al monte in esecuzione del decreto del 5 giugno 1805.

(2) Il fondo assegnato alla cassa d'ammortizzazione del monte Napoleone doveva consistere:

1° Nei beni camerali dei cessati Stati che avevano formata la repubblica cisalpina e quindi formavano colle nuove aggregazioni il regno italico;

2° Nei beni componenti l'asse d'istruzione e religione;

3° Nella dotazione dei cessati monti e banchi;

4° Nei beni delle corporazioni religiose ed altri enti morali soppressi.

Si erano inoltre assegnati alla cassa altri prodotti eventuali, quali: le trattenute del 5 % sugli stipendi degli impiegati; le rendite dei benefizi vacanti; i frutti delle mense vescovili vacanti; le somme di cui fosse prescritto il deposito e quelle che a termine di legge si dovevano versare o in numerario o in rendita per affrancazioni di annualità perpetue dovute agli stabilimenti di culto, beneficenza, istruzione ed altri.

La cassa d'ammortizzazione ebbe pure il servizio dei *buoni* di credito dello Stato emessi per decreti del 30 marzo e 26 aprile 1806 e 29 marzo 1809, che non si erano estinti o surrogati, e di quelli da emettersi in virtù della legge 11 marzo 1810 e in forza del decreto 28 febbraio 1813 (1).

Con legge di finanza del 19 maggio 1811 si decretò che col 1° gennaio 1812 l'uffizio di liquidazione avesse a chiudersi. Disposizione che per alcune classi di debiti fu prorogata a tutto il mese d'aprile.

Le funzioni del monte Napoleone cessarono col 20 aprile 1814 allo sciogliersi del governo italico.

Decretata nel 1802, con Senato-consulto dell'11 settembre, l'annessione delle provincie del Piemonte alla Francia, con decreto del 28 settembre 1804 (6 vendemmiale, anno 13) si disponeva che il debito pubblico del re di Sardegna, perpetuo, e iscritto sui diversi monti, fosse interamente liquidato e pagato dal tesoro francese. La repubblica italiana avesse però, per la parte proporzionale ai paesi situati fra la Sesia e il Ticino, che le si erano annessi, a pagare al tesoro francese stesso 15 milioni di lire tornesi.

---

(1) Alcune categorie di *buoni* erano assegnate sopra determinati capitali esigibili e distribuiti per dipartimento.

Quindi i possessori dei *buoni* erano in diritto di domandare che venissero loro assegnati o ceduti i capitali fissati a loro garanzia contro altrettanti *buoni*.

In ogni caso però, quando i capitali ceduti non avessero potuto essere riscossi, la cassa d'ammortizzazione restava obbligata verso il possessore dei *buoni* per l'estinzione dei medesimi alla rispettiva scadenza.

Nell'acquisto di beni o nell'affrancazione di livelli od altre annualità di cui la cassa fosse divenuta proprietaria, i buoni della cassa d'ammortizzazione dovevano essere valutati come denaro.

Il pagamento di questa somma dovea effettuarsi entro il periodo di 10 anni o meno se fosse stato possibile, e fino a che fosse compiuto l'integrale pagamento, la repubblica italiana doveva corrispondere un interesse nella ragione del 5 %. Questo interesse doveva decorrere dal 7 settembre 1800 (20 fruttidoro anno 8) giorno dell'annessione dei paesi, oltre Sesia, allo Stato italiano.

Collo stesso decreto fu disposto che le pensioni, sia militari che civili, e le rendite vitalizie delle persone native dei paesi posti tra la Sesia e il Ticino, dovessero esser pagate dallo Stato italiano, e quelle degli abitanti del Piemonte dalla Francia.

In seguito alla legge di finanza del nuovo regno del 17 luglio 1805, si determinò che la somma di 15 milioni di lire tornesi, a cui era stata valutata idealmente la quota proporzionale ai paesi tra la Sesia e il Ticino, la quale avrebbe dovuto pagarsi entro il periodo di 10 anni, fosse senz'altro portata sul nuovo monte per esservi iscritta per un'annualità di 600,000 lire milanesi, che poi si convertirono in italiane lire 460,511, le quali iscritte al tesoro, furono in seguito per decreto del ministro delle finanze del 18 settembre stesso anno 1805, e in esecuzione di precedente decreto governativo del 28 preceduto maggio, trasferite in favore dell'ordine della legion d'onore di Francia (1).

---

(1) Questa rendita diede luogo nel 1859 ad un reclamo per parte della Francia verso la Sardegna.

Il governo imperiale ebbe ad osservare che all'epoca dell'annessione del Piemonte alla Francia, abbenchè le provincie poste fra la Sesia ed il Ticino e già formanti il dipartimento dell'Agogna, fossero state annesse alla repubblica italiana, il tesoro francese avesse pagato la somma totale del Debito pubblico del Piemonte, divenendo così creditore dello Stato italiano per quella parte del

Il Debito pubblico del Piemonte, annesso alla Francia, per atto del Senato francese dell'11 settembre 1802, fu accertato nel *budget* del 1809 in una rendita in complesso di lire . . . . . L. 1,090,000

E fu accertato ad un tempo quello della Liguria in seguito ad altro atto d'annessione del 4 ottobre 1805 in . . . . . » 727,000

Insieme in una rendita di L. 1,817,000

Quindi con legge di finanza del 15 gennaio 1810 si ordinò che le rendite perpetue del Piemonte, provenienti dal *monte del Beato Angelo di Cuneo*, da quello di *San Giovanni Battista di Torino* e dal *banco di San Secondo*, non che quelle della Liguria provenienti dalla *banca*

Debito pubblico piemontese che era proporzionale alle provincie aggregate alla Lombardia. Ora, finchè avea durato il primo regno italico, il monte Napoleone aveva corrisposto per tale titolo l'annua rendita di lire 460,511; ma essa aveva cessato d'essere pagata quando aveva cessato di esistere il primo regno italico.

Per cui la Francia restava creditrice del capitale di lire 9,510,220.

Ma era erronea l'asserzione del governo francese d'avere pagato il capitale del Debito pubblico del Piemonte. Egli aveva dovuto soltanto servirne gli interessi fino al 1814, per cui aveva difatto ricevuto dal monte Napoleone un'annualità di lire 460,511 in compenso degli interessi di quella parte del Debito pubblico piemontese che era proporzionale alle provincie comprese fra la Sesia ed il Ticino ed aggregate al regno d'Italia. Quell'annualità aveva però dovuto cessare d'essere pagata dopo il 1814, poichè in quell'epoca il Piemonte, avendo riacquistato colla propria autonomia, anche le sue antiche provincie fino al Ticino, aveva assunto di nuovo tutto l'antico suo Debito pubblico, e così tanto il debito relativo al territorio annesso alla Francia, quanto quello relativo al territorio aggregato al regno d'Italia.

E con tale dimostrazione il reclamo del governo francese non ebbe più seguito.

di San Giorgio di Genova, accertate insieme nella rendita di lire 1,817,000, fossero per metà consolidate nel gran libro di Francia, e per l'altra metà estinte, mediante rescrizioni, ammissibili in pagamento del prezzo d'acquisto dei beni nazionali situati al di qua delle Alpi.

Successivamente con decreto del 3 febbraio dello stesso anno 1810, portante regolamento per la liquidazione del Debito pubblico del Piemonte ed altri, in esecuzione della legge del 15 preceduto gennaio, fu disposto che il Consiglio di liquidazione dovesse inoltre eliminare nella revisione del debito le rendite create a titolo di appanaggio, e quelle appartenenti sia a gente di manomorta, sia a creditori che avessero abbandonato il proprio paese, prima e dopo l'annessione di esso alla Francia, e che risiedessero all'estero senza esserne debitamente autorizzati.

In dipendenza di tali disposizioni la rendita del Debito pubblico del Piemonte e della Liguria, che, per la parte da trascrivere nel gran libro di Francia avrebbe dovuto rilevare a lire 908,500, non fu negli Stati particolareggiati di liquidazione portata che per lire 719,860.

Intanto dopo la disastrosa campagna toccata alle armi francesi in Russia nel 1812, e la guerra continuata pur disastrosamente negli anni 1813 e 1814, per riparare possibilmente a quel grande disastro, indusse le potenze alleate contro la Francia ad invadere il territorio francese. Il 30 marzo 1814 le armate coalizzate entrarono in Parigi e il Senato francese proclamò il 2 aprile la decadenza dell'impero.

Napoleone non si perdè d'animo e pensò di reagire; ma non troppo secondato fu forzato di abdicare, e abdicando fare la seguente dichiarazione:

« Les puissances alliées ayant déclaré que l'empereur

Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à ses serments, déclare qu'il renonce pour lui et ses héritiers aux trônes de France et d'Italie, parce qu'il n'est aucun sacrifice personnel, même celui de la vie qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêt de la France » (1).

Napoleone accetta l'isola d'Elba che gli offrono le potenze alleate in proprietà per sè e per la sua famiglia con un competente assegno annuo. Egli firma su tali basi l'11 aprile il trattato d'abdicazione; il giorno 20 parte da Fontainebleau e il 4 maggio sbarca a Portoferraio nell'isola d'Elba (2).

Partito Napoleone il 20 aprile da Fontainebleau per l'isola d'Elba, le potenze alleate s'affrettarono precipitosa-

---

(1) Il principe di Talleyrand ha scritto nelle sue memorie:

1° Que jusqu'au 15 mars 1814, les puissances coalisées étaient bien fermement décidées à traiter avec Napoléon, et par conséquent à conclure avec lui un traité sur les bases du maintien de son gouvernement;

2° Que c'est Napoléon seul, qui, par son obstination, et par suite des vaines espérances dont il se berçait, a amené sa propre ruine et exposé la France au malheur de devoir traiter de son existence et de son salut avec un ennemi vainqueur et triomphant partout;

3° Enfin que les souverains alliés en entrant dans Paris n'avaient encore aucun parti pris sur le choix du gouvernement qu'ils imposeraient à la France ou qu'ils lui laisseraient opter.

(2) Adolfo Thiers nella sua *Storia del consolato e dell'impero*, ha scritto pur esso:

« Il fut convenu que Napoléon posséderait cette île en toute souveraineté en conservant pendant sa vie le titre dont le monde était habitué à le qualifier, celui d'Empereur. Il fut convenu en outre qu'il pourrait se faire accompagner de sept à huit cents hommes de sa vieille garde, lesquels lui serviraient d'escorte d'honneur et de sureté.

mente a dare una prima ricostituzione agli sconvolti Stati d'Europa, e il 30 maggio si stipulò e si sottoscrisse a Parigi un trattato di pace fra il Re di Francia e l'Imperatore d'Austria coi suoi alleati, con dichiarazione all'art. 32 del trattato, che fra due mesi tutte le potenze, che si trovarono impegnate nella passata guerra, avessero ad inviare a Vienna dei plenipotenziari per regolare in un generale Congresso gli accomodamenti che doveano completare le disposizioni del trattato.

Le prime disposizioni di questo trattato furono un nuovo assetto territoriale politico a darsi agli Stati ricostituendi. Il regno di Francia dovea, fra gli altri, conservare l'integrità de' suoi limiti, quali esistevano al 1° gennaio 1792; avea inoltre a ricevere determinati aumenti. Nel dipartimento del Monte Bianco la Francia acquistava la sottoprefettura di Ciamberì e la sottoprefettura d'Annecy.

L'Italia, fuori dei limiti dei paesi che aveano a ritornare all'Austria, avea a comporsi di Stati indipendenti.

Il governo francese si incaricava di far liquidare e pagare le somme dovute dalla Francia nei paesi fuori del suo territorio, in virtù di contratti passati con individui e stabilimenti particolari, e le somme versate nelle casse francesi, a titolo di deposito, cauzione od altro.

I debiti specialmente ipotecati nella loro origine sui paesi che cessavano di appartenere alla Francia o contratti per l'interna amministrazione dei medesimi, dovevano restare a carico dei paesi stessi. Dovea tenersi conto pel governo francese, a datare dal 22 dicembre 1813, di quelli di tali debiti che fossero stati convertiti in iscrizioni sul gran libro del Debito pubblico di Francia. I titoli preparati per le iscrizioni delle rendite, ma non ancora operate, aveano a rimettersi ai governi dei rispettivi paesi. Gli stati

di queste rendite aveano a formarsi da una Commissione mista.

Le alte potenze contrattanti doveano nominare, rispettivamente, subito dopo lo scambio delle ratifiche del trattato, dei commissari per regolare e dirigere l'esecuzione delle disposizioni di detto trattato, per ricevere i reclami, liquidare le somme reclamate e convenire sul modo del pagamento. Aveano ad incaricarsi della consegna dei titoli, obblighi e documenti relativi ai crediti, ai quali le alte parti contraenti farebbero reciproca rinunzia (1).

Nel mese di marzo 1815 i plenipotenziari nominati in conformità del disposto dell'art. 32 del trattato 30 maggio 1814, per regolare, in Congresso generale, gli accomodamenti che doveano completare le disposizioni del trattato stesso, stavano ancora congregati, quando ad un tratto ebbero la notizia dell'evasione di Napoleone dall'isola d'Elba, del suo viaggio trionfale per la Francia sino a Parigi e della ricostituzione dell'impero.

Napoleone era stato avvertito che le potenze alleate convenute a Vienna, prima di separarsi, avrebbero voluto trasportare in altri mari il relegato dell'isola d'Elba; egli pensò di prevenirli con un colpo ardito. Quindi il 26 febbraio parte dall'isola d'Elba, giunge trionfalmente a Parigi, si ricostituisce l'impero, e i cento giorni spaventano le potenze alleate e perturbano le deliberazioni del Congresso.

Le potenze alleate vedendosi nuovamente minacciate dalla rinascente rivoluzione francese, pubblicano il 13 marzo una dichiarazione colla quale Napoleone è posto fuori delle leggi delle nazioni. Quindi il giorno 25 dello stesso mese

(1) Documento n. 1.

rinnovano l'alleanza e, precipitate le deliberazioni del Congresso, si armano per una nuova invasione del territorio francese, che non tarda a finire col disastro di Waterloo, con una nuova abdicazione di Napoleone e la sua relegazione all'isola di Sant'Elena.

L'Europa era stanca di guerre interminabili e volea la pace e le defezioni la procurarono (1).

Il disastro di Waterloo avvenne il 18 giugno 1815. Dopo di esso, Napoleone si ritira all'Eliseo, e il giorno 22 abdica per la seconda volta. Il giorno 25 va a la Malmaison dove trova la regina Ortensia. Riparte il giorno 29 e il 3 luglio entra in Rochefort di dove il giorno 15 rivolge una lettera al principe reggente d'Inghilterra credendo di trovarvi la generosità d'un Artaserse che avea trovato in Persia il profugo Temistocle.

Egli vi trovò le catene destinate a un prigioniero di guerra.

L'atto finale del Congresso di Vienna fu sottoscritto il

---

(1) « Le 25 mars 1815 (ha ricordato il principe di Talleyrand nelle sue memorie) à la nouvelle de l'arrivée de Napoléon à Paris, l'Angleterre, l'Autriche, la Russie et la Prusse renouèrent leur alliance. Tous les autres États de l'Europe accédèrent à ce traité. En même temps les puissances lançaient la déclaration suivante:

« En rompant ainsi la convention qui l'avait établi à l'île d'Elbe, Buonaparte détruit le seul titre légal auquel son existence se trouvait attachée. En reparaissant en France avec des projets de trouble de boulversement, il s'est privé lui même de la protection des lois, et a manifesté à la face de l'univers, qu'il ne saurait y avoir ni paix ni trève avec lui...

Les puissances déclarent en conséquence que Napoléon Buonaparte s'est placé hors des relations civiles et sociales, et que, comme ennemi et perturbateur du repos du monde, il s'est livré à la vindicte publique (*a*).

(*a*) Documento n. 2.

9 giugno e con esso si continuò, a capriccio delle potenze alleate, l'assetto politico territoriale dell'Europa.

Per gli Stati sardi i limiti verso la Francia doveano essere quali esistevano il 1° gennaio 1792, ad eccezione dei cambiamenti portati dal trattato del 30 maggio 1814.

Verso l'Austria egualmente quali esitevano il 1° gennaio 1792. Gli Stati di Genova si univano al regno sardo. I limiti territoriali per gli stati di Genova dovean pur esser quelli del 1° gennaio 1792 (1).

All'articolo 97 dell'atto finale fu poi disposto che le potenze interessate, avessero, entro tre mesi dalla fine del Congresso, a nominare dei commissari per intendersi coi commissari austriaci in Milano sul riparto delle passività del monte Napoleone (2).

Ricostituito una seconda volta il regno di Francia colla dinastia dei Borboni, si nominarono, in senso dell'art. 32

(1) Documento n. 3.

(2) Art. 97. Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de *mont Napoléon à Milan* les moyens de remplir ses engagements envers ses créanciers, il est convenu que les biens fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différents princes d'Italie, de même que les capitaux appartenant au dit établissement, et placés dans ses différents pays, resteront affectés à la même destination.

Les redevances du mont Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges, ou de toute autre accroissement, seront reparties sur les territoires dont se composaient le ci-devant royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains des dits pays nommeront dans le terme de trois mois, à dater de la fin du congrès, des commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet. Cette Commission se réunira à Milan.

del trattato 30 maggio 1814, i plenipotenziari che doveano convenire a Vienna per regolare in un Congresso generale gli accomodamenti che doveano completare le disposizioni del trattato.

Si aveano quindi a nominare i commissari, in senso dell'articolo 20 dello stesso trattato, immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche per regolarne e dirigerne le conseguenti operazioni. Una Commissione mista dovea essere designata per preparare gli stati delle rendite, le cui iscrizioni erano predisposte pel gran libro di Francia, ma che aveano a ritornare ai paesi d'origine.

Gli avvenimenti politici del 1815 avendo però nuovamente sconvolto il restaurato regno di Francia, si dovette ritardare l'esecuzione delle disposizioni del trattato del 30 maggio 1814 e quelle recenti dell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, per esser quindi modificate con nuovo trattato del 20 successivo novembre.

Le prime modificazioni furono per la territorialità politica della Francia.

Le sue frontiere non doveano più essere quelle del 1792, ma quelle del 1790, salvo le modificazioni che si proponevano. Dalle frontiere del cantone di Ginevra fino al Mediterraneo la linea di demarcazione nelle Alpi dovea esser quella che nel 1790 separava la Francia dalla Savoia e dalla contea di Nizza. Si era relegato Napoleone a Sant'Elena, si dovea restringere i limiti della Francia in guisa da essere possibilmente meno libera nelle politiche sue evoluzioni.

Il nuovo trattato decretò inoltre all'art. 4 un'indennità di guerra di settecento milioni di franchi e l'occupazione temporanea delle principali fortezze per parte d'un corpo d'armata a tutto carico della Francia.

Il trattato di Parigi del 30 maggio 1814 e l'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 erano confermati, ed erano mantenute tutte le disposizioni che non erano state modificate colle clausole del nuovo trattato (1).

Al nuovo trattato 20 novembre 1815 tenne dietro una convenzione, conchiusa in conformità della disposizione dell'art. 9 del trattato principale e relativa ai reclami derivanti dal fatto della non seguìta esecuzione degli articoli 19 e seguenti del trattato del 30 maggio 1814.

Con questa convenzione il governo francese si obbligava, a far liquidare nelle forme che si determinavano, tutte le somme di cui la Francia era debitrice nei paesi fuori del suo territorio, come erasi stabilito nel trattato annesso alla convenzione e in virtù dell'art. 19 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814, sia verso individui, sia verso Comuni, sia verso stabilimenti particolari i cui redditi non fossero alla disposizione dei governi.

Immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche della convenzione, la Francia e le altre alte parti contrattanti o interessate all'oggetto, aveano a nominare dei commissari liquidatori e dei commissari giudici con residenza a Parigi.

I commissari liquidatori doveano esser nominati da tutte le parti interessate, che volessero delegarne, in quel numero che ciascuna di esse fosse per ritener opportuno. Dovea esser libero a ciascun commissario di riunire nella stessa Commissione tutti i commissari dei diversi Governi per esaminare con essi i reclami del suo governo, o di trattare separatamente col governo francese.

I commissari giudici aveano a pronunziare definitiva-

(1) Documento n. 4.

mente e in ultimo grado di giurisdizione su tutti gli affari sui quali vi fosse stato disaccordo.

I commissari giudici doveano prestar giuramento nelle mani del ministro francese guardasigilli, e in presenza dei ministri delle altre alte parti contrattanti residenti a Parigi.

Doveano istituirsi Commissioni d'arbitraggio per procedere nei casi di disaccordo fra i commissari liquidatori.

I governi che aveano dei reclami a fare per conto dei loro sudditi doveano farli presentare entro un anno a datare dallo scambio delle ratifiche della convenzione, scaduto il qual termine cessava ogni diritto a reclamare.

Dovea iscriversi nel gran libro di Francia come fondo di garanzia una rendita di 3,500,000 franchi di rendita, con godimento dal 22 marzo 1816 al nome di due, di quattro o di sei commissari, scelti, metà fra i sudditi francesi e metà fra quelli delle potenze alleate.

Nel caso i tre milioni cinquecentomila lire di rendita fossero insufficienti, sarebbero rimesse ai commissari delle altre iscrizioni di rendite per la concorrente necessaria per pagare i debiti previsti nella convenzione.

I sovrani attuali dei paesi, che aveano cessato di appartenere alla Francia, doveano rinnovare l'impegno che aveano contratto col governo francese coll'articolo 21 del trattato 30 maggio 1814, di tener conto al governo francese, a partire dal 22 dicembre 1813, dei debiti dei detti paesi che erano stati convertiti in iscrizioni del gran libro del Debito pubblico francese.

Le disposizioni tutte sancite colla convenzione in favore dei creditori verso la Francia, furono dichiarate applicabili ai creditori francesi verso i paesi staccati dalla Francia.

Scambiate le ratifiche, la Francia e le alte parti con-

traenti nominarono i loro commissari liquidatori e i commissari giudici, che stabilirono la loro residenza a Parigi ed avviarono la laboriosa liquidazione.

Il governo francese avea distinto in due classi i crediti a cui dovea provvedere: *crediti inglesi e crediti continentali.*

La convenzione del 20 novembre 1815 s'occupò più specialmente dei crediti continentali pei quali si era iscritta una rendita per fondo di garanzia di 3,500,000 lire che dovette però ben tosto accrescersi sopra un fondo supplementare di 2 milioni.

Questo aumento di fondi non essendo però ancora sufficiente di fronte ai reclami che andavano sempre crescendo, il governo francese se ne impensierì, e fece ricorso alle diverse potenze estere, le quali fecero risposte evasive, finchè coll'efficace intervento dell'imperatore Alessandro di Russia, si ottenne la nomina d'una Commissione speciale la quale dopo molte conferenze ridusse le somme reclamate, che si erano elevate a non meno di 1500 milioni, a 320,800,000 franchi (1).

Il 25 aprile furono sottoscritte due convenzioni su tali basi l'una con l'Inghilterra e con assegno di una rendita di fr. 3,000,000, l'altra di fr. 12,040,000 da ripartirsi fra le

(1) Les prétentions et les exigences qui allaient surgir de toutes les parties d'Europe prirent des proportions fabuleuses; on ne se borna pas à produire des créances ayant leur origine dans les premières guerres de la révolution, on nous portait en compte jusqu'à des dettes remontant à plusieurs siècles et que l'ancienne monarchie n'avait jamais voulu reconnaître.

Un exemple donnera la mesure de l'insolence de ces réclamations. Le duc d'Anstalt-Bernbourg réclamait le prix et la solde, pendant une année, de 4000 reîtres levés par le chef de sa branche pour venir au secours de Henri IV dans ses luttes contre les ligueurs. (VOULABELLA, *Histoire de la Restauration*).

potenze continentali, ed una terza per convenzione segreta del 28 marzo 1818, di fr. 1,000,000 colla Spagna, oltre la rendita di fr. 850,000, già compresa nella rendita complessiva di fr. 12,040,000 da ripartirsi colle altre potenze.

Gli Stati compartecipanti alla rendita di L. 12,040,000 erano in numero di 48. La Sardegna vi partecipò per lire 1,250,000; gli Stati romani per L. 250,000; Parma per L. 50,000; la Toscana per L. 225,000.

In conseguenza di questa nuova convenzione, le Commissioni miste istituite dall'art. 5 della convenzione 20 novembre 1815, dovettero cessare dalle loro operazioni di liquidazione e si stabilirono le norme complementari dipendenti dalla nuova condizione delle cose.

Le quaranta e più potenze, tra grandi e piccole, che si trovano noverate nella transazione del 25 aprile 1818 per concorrere pei loro sudditi, come creditrici verso la Francia, nel riparto della transatta somma di rendita di Debito pubblico di dodici milioni quarantamila franchi con godimento dal 22 marzo 1818, rappresentante un capitale di duecentoquaranta milioni ottocentomila franchi per soddisfare i restanti crediti verso la Francia, dimostrano quanta estensione territoriale avesse raggiunto quel primo impero napoleonico.

Con questa transazione la Francia fu sollevata d'un peso enorme che già saliva a non meno di 1500 milioni di franchi sui quali ebbe una riduzione di 179,200,000; ma a tutto carico dei creditori ritardatari che dovettero contentarsi di quel tanto per cento che fu commisurato fra la massa restante dei crediti e la parte disponibile dell'assegno (1).

(1) Nel solo regno di Sardegna i reclami già presentati e valutati si erano accertati nella somma complessiva di L. 85,805,594. Da

Intanto un risultato utile se ne ebbe da questa grandiosa opera di liquidazione, e si terminò con essa di abolire, per la restante Italia, le forme antiquate di Debito pubblico, che già si erano abolite sotto un regime francese nelle provincie meridionali al di qua del Faro, e preparare in seguito il terreno per l'istituzione del gran libro nella ricostituita Italia.

---

questa somma deducendo i reclami già soddisfatti o abbandonati o respinti per sentenza definitiva per L. 8,725,536, si avea un residuo di L. 77,080,058 14, da cui deducendo ancora la somma di L. 13,546,601 69 per oggetti pei quali si era trovato opportuno che si avessero a trattare separatamente fra i due governi, in ragione della loro natura, la somma residua che si presentò per servir di base alla transazione fu di L. 63,533,456 45, per la quale colla convenzione del 25 aprile 1818 si ebbe l'assegno di L. 1,040,000.

Oltre poi i crediti già valutati, restavano altre otto categorie di crediti indeterminate e sei categorie accessorie (*a*).

(*a*) Documento n. 5.

COMMISSIONE DIPLOMATICA

in senso del disposto dell'art. 97 dell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815

Designatasi una Commissione diplomatica in senso del disposto dell'art. 97 dell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, con sede in Milano, composta dei rappresentanti le potenze, fra le quali si era diviso il territorio che avea formato il regno italico, cioè l'Austria, la S. Sede, il regno di Sardegna, e i ducati di Modena e Parma, il principe di Metternich, primo ministro dell'impero austriaco, che continuava nella sua preponderanza, e preminenza, diresse nell'aprile del 1816 al presidente di essa Commissione un dispaccio con dettagliate istruzioni (1).

Il primo quesito, che si scioglieva con quel dispaccio, era

(1) La Commissione diplomatica si componeva:

Per l'Austria, dei delegati Bazzetta, Quirini-Stampaglia, Dordi, Giulini e Ghislieri; per la S. Sede, dei delegati Alborghetti e Verzaglia; per la Sardegna, dei delegati Tarsis e Bonamiro; per Modena, del delegato Poli; per Parma, del delegato Bertani.

Il consigliere Bazzetta, capo dei delegati austriaci, fu presidente della Commissione, spettandogli l'incarico di convocare i colleghi e di stabilire l'ordine delle discussioni.

la conservazione del monte Napoleone come istituto comune. Ma il trattato di Vienna non lo imponea; esigea soltanto che non fossero diminuite le garanzie assicurate ai creditori. Si riteneva quindi, in primo luogo: doversi pagare quelle sole annualità della Cassa di garanzia, che, a seconda delle norme di diritto pubblico internazionale, si trasmettono da uno Stato ad un altro; aversi perciò a mantenere integralmente gli interessi del debito consolidato ed aggiungervisi quelle partite la cui iscrizione era già ordinata, ma non compiuta; il che specialmente riguardava i comuni pel compenso de' beni espropriati e venduti a sensi del decreto del 22 ottobre 1813; escludersi invece tutti gli assegni attinenti all'organizzazione politica del regno italico e dell'impero francese, quali le dotazioni dell'Ordine della Corona di ferro, dei grandi feudatari francesi, dei benemeriti militari francesi, del Senato consulente e dei grandi ufficiali della Corona, nessuna di queste dotazioni potendosi ritenere irrevocabilmente passata in proprietà dei donatari, inquantochè la Cassa di garanzia non avea beni suoi propri, ma soltanto un determinato assegno in bilancio, per cui anche i donatari non poteano vantare che una promessa d'assegno revocabile in seguito all'estinzione del regno.

Intendevasi poi aversi ad annullare anche le due annualità dovute al demanio straordinario francese, e da questo cedute ai benemeriti militari francesi e alla Legion d'onore. Tale annullamento giustificarsi anche colle disposizioni dell'art. 16 del Trattato di Parigi, che aveano spente tutte le reciproche ragioni di credito e debito fra il Governo italiano ed il francese.

Siccome però l'art. 21 dello stesso Trattato stabiliva, che: « I debiti specialmente ipotecati nella loro origine « sui paesi che cessano d'appartenere alla Francia reste-

« ranno a carico di questi medesimi paesi »; così doversi riservare alla S. Sede e al Piemonte il diritto ad un indennizzo corrispondente ad una quota proporzionale del debito che sarebbe loro caricato dalla Francia.

Una sola dotazione di carattere politico aver voluto il principe di Metternich fosse mantenuta, quella cioè ai bemeriti militari italiani, poichè « non avendo gli individui provveduti di tale dotazione, come militari, potuto influire menomamente nelle misure politiche del governo, le imprese da loro fatte in vantaggio e servizio della loro patria, e premiate con tali dotazioni, devono venir considerate come azioni benemerite verso gli Stati dei Governi rispettivi, che tanto più equivalgono a diritti acquistati a titolo oneroso, inquantochè la maggior parte di tali individui è diventata in servizio fisicamente imperfetta ».

Aggiungeva anche: « Il riflesso politico, che nel fermento di mente che tuttora domina, devesi considerare come cosa importante di non spogliare dei vantaggi già conceduti ed acquistati a caro prezzo, persone che per le antiche loro relazioni e per servigi resi allo Stato, hanno tuttora qualche influenza nello spirito pubblico, onde non estendere o non conservare veruna reazione ». D'altronde il Governo austriaco fu studiosissimo d'affezionarsi in ogni modo i gloriosi avanzi dell'esercito italiano, avendo conosciuto sui campi di battaglia, quanta forza potessero prestare a coloro che sapessero usarne.

Circa alle pensioni il principe di Metternich stabiliva, che quelle regolarmente in corso dovessero esser mantenute e ripartite, e che fossero parimenti liquidate agli impiegati tuttora in servizio, quando, a norma di legge, aveano già acquistato il diritto a pensione o a gratificazione, e che si determinassero anche in favore di quei funzionari

superiori pei quali le leggi italiche non aveano positive disposizioni, ma riservavano al Sovrano di provvedere secondo le circostanze.

I debiti della Cassa d'ammortizzazione, il principe di Metternich, li volea tutti riconosciuti, compreso i boni da lei emessi, e intendeva fossero convertiti alla pari in cartelle del Debito pubblico al 5 %, senza escludere i boni che si fossero trovati nelle pubbliche casse.

Desiderava poi il principe di Metternich che le proprietà immobili di questa Cassa fossero trasferite al Sovrano territoriale senza stima o conguaglio, e che, analogamente, ciascun Sovrano si caricasse, senza pareggio di conti, di tutti gli assegni e pensioni ecclesiastiche che si corrispondevano a istituzioni esistenti nei singoli Stati o a membri di corporazioni soppresse ivi originariamente esistenti.

Terminava il principe di Metternich col tracciare le norme che avrebbero dovuto presiedere alla liquidazione del debito estraneo al monte e ordinava di riconoscerlo: 1° Quando fosse anteriore a un giorno dal quale si potesse far datare la dissoluzione del regno, per esempio dall'ingresso delle truppe austriache nella capitale; 2° Se fosse fondato in contratto fatto regolarmente dal cessato governo; 3° Quando derivasse da una somministrazione di denaro fatta per fini determinati al cessato governo e non compresa nell'obbligo d'imposta; 4° Se si appoggiasse a somministrazioni per le quali, secondo le leggi del passato governo, era dovuto un compenso in denaro.

La Commissione diplomatica si riunì in Milano il 1° maggio 1816. Ma fin dalle prime discussioni essendosi riconosciuta la difficoltà d'un accordo pronto e leale, sollevandosi persin questione di precedenza, il principe di Metternich ne tolse pretesto, otto giorni dopo l'apertura delle sedute della Com-

missione, per sospenderne le riunioni plenarie, e disporre che si avesse a trattare per separate convenzioni con ciascuna potenza.

I primi negoziati furono intrapresi dall'Austria colla S. Sede, che dopo di essa era la maggior interessata, e presto si giunse ad un accordo che fu sottoscritto il 1° giugno. Il 18 agosto si sottoscrisse quello di Parma, e con Modena le trattative si protrassero sino al 22 marzo 1817.

L'ultima fu la Sardegna che sottoscrisse la sua convenzione l'11 aprile 1818.

In tutte le convenzioni si stabilirono le norme per la ricognizione e il riparto del debito, salvo a riunire nuovamente la Commissione plenaria per la liquidazione; ma esse riescirono difformi fra loro, essendosi da tutti e in varia guisa modificate le proposte austriache.

Come base del riparto fu d'accordo sostituito l'estimo al reddito, perchè la sua valutazione era troppo difficile; onde per fissare le quote rispettive di ciascun Stato fu presa la media fra i due coefficienti dell'estimo fondiario e della popolazione; dalla qual media si ricavò che sopra 100,000 parti, all'Austria ne toccavano 69,124, alla S. Sede 21,436; alla Sardegna 4690; a Modena 4360; a Parma 390.

Per i boni fu viva controversia circa l'ammissione delle pretese austriache, del cui fondamento dubitava la sua stessa Commissione, osservando che se le leggi di guerra autorizzano la preda dei beni mobili dello Stato nemico, potevasi sostenere che i crediti non sono beni mobili, ma formano classe a parte, essendo inefficaci, in materia di diritto pubblico, le disposizioni positive di qualche legislazione che li comprende fra i mobili.

Conchiuse le convenzioni era necessario renderle note al pubblico; ma la disformità e complicazione delle medesime

fece preferire la pubblicazione d'uno speciale proclama in data 21 settembre 1819, che annunciò quali categorie del debito fossero state riconosciute, e quali provvedimenti fossero stati adottati per il pagamento dei *boni* e delle *rescrizioni*, e se ne ordinava l'insinuazione sino a tutto marzo 1820. Si prometteva un sollecito riparto e soddisfacimento di tutte le passività liquide e certe, nonchè ulteriori combinazioni per quei crediti illiquidi e incerti, che, a termini delle convenzioni, avrebbero potuto riconoscersi qualificati per una liquidazione addizionale.

Prima d'eseguire il promesso riparto bisognava ridurre tutte le convenzioni in un atto solo e completo, che a tutto provvedesse con norme chiare ed esatte.

A tale scopo fu riconvocata la Commissione in seduta plenaria nel giugno 1820, e ad essa il presidente, scambiate alcune intelligenze, comunicò il 1° agosto un disegno d'atto definitivo.

Quest'atto incontrò non poche obbiezioni. Ad ogni modo, definite le più importanti questioni, la Commissione diplomatica annunziò con un proclama del 14 aprile 1821 il riparto delle ditte e partite che ciascuna sovranità assumeva nei rami: consolidato; assegni a benemeriti militari italiani; passività della Cassa d'ammortizzazione per causa di culto e deposito; pagamento delle pensioni dalle casse presso le quali erano in corso (1).

Si aggiungeva un riassunto delle altre massime concordate e si avvertiva che gli arretrati erano a carico del debitore principale dal 1° gennaio 1814 per le rendite, dal 31 marzo per le pensioni, e dal 20 aprile per gli altri crediti, salvo posteriori provvedimenti per precedenti arretrati.

(1) Documento n. 7.

Il 26 giugno 1822 con altro proclama si chiamava a notifica entro l'anno corrente, sette altre categorie di creditori, avvertendosi che i crediti per arretrati sarebbero soddisfatti in rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1820, e che gli indennizzi per indebite avocazioni al Demanio sarebbero stati oggetto d'ulteriori provvedimenti.

Con nuovo proclama del 19 luglio 1826 si dichiararono assunti e ripartiti fra le sovranità, gli arretrati delle donazioni e dotazioni francesi, salvo alcuni rimessi ad una successiva liquidazione.

Con proclama del 22 agosto 1828 si annunziò la ripartizione della maggior parte dei boni, delle rescrizioni e delle rendite perpetue soggette a cambio, degli arretrati ai decorati della Corona ferrea e ai dotatari francesi non ancora soddisfatti.

Con proclama del 19 agosto 1831 annunziavasi terminata la liquidazione delle pensioni agli impiegati che erano ancora in servizio alla cessazione del regno italico, e quella degli arretrati anteriori al 1814 sulle cartelle del consolidato.

Finalmente con proclami del 28 settembre 1835 e 11 luglio 1845 compivansi alcune altre liquidazioni riguardanti tutte le anzidette categorie. La Commissione non fece altri riparti, sebbene continuassero i lavori preparatorii per le partite non ancora intieramente giustificate.

Le divergenze di massima, insorte fin da principio, fra i rappresentanti delle diverse potenze, ha scritto E. Greppi, gli equivoci e le riserve studiosamente introdotte nell'atto di riparto del 15 agosto 1820 contribuirono a procrastinare i lavori della Commissione, sicchè si sciolse a mandato incompleto. Quindi non solo fu abbandonato il pensiero di regolare in comune il debito estraneo al Monte, ma anche questo subì varie sospensioni che si risolvettero in un positivo diniego di giustizia.

Fra le categorie ingiustamente colpite si trova notato:

1° I crediti per beni avocati dal governo italico, pei quali il proclama del 26 luglio, avea fatta la promessa non mantenuta di ulteriori provvedimenti;

2° I danni cagionati da distruzioni, fortificazioni e requisizioni nel 1809, il cui soddisfacimento in iscrizioni di consolidato era stato ammesso da disposizioni del governo italico;

3° I debiti dell'ammistrazione corrente della Cassa di ammortizzazione, gli indennizzi da lei dovuti per contratti non eseguiti, e le obbligazioni incontrate dalla medesima per depositi fatti nelle casse di finanza, negli ultimi giorni del regno, con assicurazione che ne risponderebbe il fondo d'ammortizzazione;

4° Gli arretrati sugli assegni fissi di culto e sugli interessi dei depositi anteriori al 1° gennaio 1814; nonchè ogni altro arretrato anteriore al 1° gennaio 1810;

5° Finalmente tutti quei crediti pei quali era dubbia l'applicazione del Decreto 8 febbraio 1812, che chiuse la direzione generale di liquidazione, e dell'altro del 1811 relativo alla riduzione delle rendite, ed assegni di culto.

I più maltrattati furono i creditori della Cassa d'ammortizzazione, sebbene potessero credere di possedere le migliori garanzie, avendo contratto colla rappresentanza di un patrimonio assai ricco e più specialmente protetto dalla lettera del Trattato di Vienna.

Il commissario conte Giulini ha presentato alla Commissione diplomatica un suo molto dettagliato rapporto del quale se ne offre un sunto sotto la rubrica — Debito pubblico nel Regno italico.

DEBITO PUBBLICO NEL REGNO ITALICO

articolo 97 dell'atto finale
del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815

Il Debito pubblico del regno italico, ha scritto il conte Giulini nel suo rapporto alla Commissione diplomatica istituita in senso del disposto dell'art. 97 dell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, tiene la sua origine da due grandi fonti; in parte non è che la metamorfosi delle passività che erano a carico degli Stati e delle provincie tolte dai Francesi ai legittimi loro sovrani, rimasti sempre sudditi al conquistatore; in parte dalle aggregazioni politiche esistenti sotto diverse forme e con diverse legislazioni, le quali infine costituirono il regno di Italia (1).

Nel Debito pubblico italiano infatti si fusero le passività gravanti i monti pubblici costituiti nelle diverse sovranità, le pensioni accordate e poste in corso dai principi ai quali il governo italiano succedeva, i debiti già cadenti a carico delle provincie, le passive restanze di amministrazione dei

---

(1) Il rapporto del conte Giulini di cui si offre un sunto, pervenne alla Commissione superiore sarda di liquidazione in Torino, con dispaccio dei Commissari sardi in Milano, in data del 17 maggio 1816 e fu depositato negli archivi generali del Regno.

governi antecessori, sia in linea di contratto, sia per qualunque altra causa.

Un'altra parte del debito stesso proviene dalle passività contratte o dalle singole aggregazioni che in seguito costituirono il regno italiano, avanti della loro complessiva unione, o dal regno stesso, dopo che fu costituito, successivamente sempre all'occupazione dei singoli Stati per parte delle armi francesi.

Questo secondo elemento del Debito pubblico va pur distinto in due differenti categorie; considerabil parte di esso deriva dal compenso dovuto ed accordato ai corpi morali od agli individui che dalle leggi del nuovo governo furono spogliati di rendite o di diritti dei quali trovavansi in legittimo dominio o possesso, ovvero che con roba o con denaro dovettero saziare i bisogni sempre rinascenti di una amministrazione costituita in continue angustie della guerra sempre rinascente.

La soppressione di molti diritti di privata ragione, e i sacrifizi pecuniari esatti dai privati furono causa, non piccola, d'incremento del Debito pubblico, che a dismisura aumentossi per le pensioni che si dovettero accordare agli individui addetti alle religiose corporazioni che si andavano rapidamente sopprimendo. Questi individui avendo un diritto all'alimentazione sui beni propri del loro istituto, diritto acquistato col fatto della emessa professione, non poteano dal governo sopprimente, che a suo vantaggio convertiva i beni medesimi, essere abbandonati. Se a queste cause si aggiungono le pensioni accordate agli impiegati civili e militari, che, o resi inabili, sia per età, sia per salute mal ferma, sia per ferite riportate in servizio, ovvero che congedati per riforme amministrative, dalla qual causa si deve ripetere la parte maggiore del peso in questa

materia, ottennero quel trattamento di quiescenza, che dalla legge era loro accordato; se queste pensioni alle altre cause passive succennate si aggiungono, si avranno gli elementi tutti, che costituiscono questa parte di Debito pubblico, nato dopo l'occupazione francese, la quale in rapporto ai creditori può dirsi proveniente da titolo oneroso, e per riguardo al governo creata sopra titolo di esatta giustizia.

La seconda frazione del Debito pubblico nato dopo l'occupazione francese riconosce il principio suo in una causa gratuita.

Appartengono a questa frazione le dotazioni accordate al Senato consulente, all'ordine della corona ferrea, ai duchi del regno, ai grandi uffiziali della corona.

La Francia trattando il regno italico come sua conquista l'obbligò ad assumere parte dei pesi coi quali un sovrano conquistatore aggrava l'erario per gratificare ed attaccarsi i suoi pretoriani. Da qui la causa del pagamento d'annue L. 1,200,000 posto a carico del monte italiano a titolo di corrisponsione ai benemeriti soldati francesi, oltre le somme con miglior consiglio impiegate a riconoscere in via straordinaria i benemeriti soldati italiani. In fine si caricarono al monte le dotazioni d'alcuni stabilimenti eretti dal governo e segnatamente quello del collegio delle fanciulle fondato in Milano e destinato all'educazione delle figlie dei benemeriti impiegati civili e militari, dotazione concertata in annue L. 20,000.

E queste sono le cause principali che diedero vita al Debito pubblico. Poche cose dirò sugli elementi applicati a sostenerne il peso.

Nel primo triennio furono soppresse le corporazioni religiose le più ricche e i loro beni avocati al demanio dello Stato. La legge 5 nevoso, anno 5° fu la prima che parlò di beni nazionali da dedursi dalla soppressione dei regolari, e si invitarono i creditori verso lo Stato a notificare i loro titoli assicurandone il compenso con quei beni.

La legge 28 fruttidoro stesso anno chiamò al demanio i beni delle commende dell'ordine gerosolimitano, ritenendo poterne dall'alienazione ricavar la somma di 5,000,000, locchè non effettuandosi, per legge del 28 brumaio anno 6° si determinò che per $^2/_3$ di detta somma si assegnassero beni di regolari, quindi con legge 3 nevoso si soppressero altre fra le più ricche corporazioni, e con altra legge 2 piovoso, si ordinò la vendita dei beni delle soppresse corporazioni, ammettendo in pagamento del prezzo, fino alla concorrente della metà di esso, carte di credito verso lo Stato.

Finalmente con legge 17 pratile, anno 7°, si autorizzò l'avocazione a pubblica utilità di tanti beni di ecclesiastica proprietà sino a raggiungere una concorrente di 24,400,000 di lire. E si fu in esecuzione di questa legge che emanarono i decreti 16 germile, 8, 22, 24 e 27 pratile, 2, 8, 11, 22 e 28 messidoro e 14 fruttidoro anno 7° mediante i quali si soppressero a centinaia le case religiose.

Nel primo triennio dell'occupazione francese esistette un fondo diretto all'ammortizzazione del pubblico debito. Esso era composto:

1° Dai beni camerali già propri delle sovranità alle quali il conquistatore avea tolti gli Stati;

2° Dai beni componenti l'asse di religione e di pubblica istruzione;

3° Dalle dotazioni dei monti e banchi anteriormente a detta occupazione costituiti nei diversi Stati; dai beni delle corporazioni religiose che si andavano sopprimendo. La vendita dei beni medesimi, in parte eseguita in quell'epoca, estinse una frazione assai vistosa dei debiti contratti dall'amministrazione francese e cisalpina, debiti che, se allora non fossero stati ammortizzati, graverebbero enormemente la massa di debito ora esistente.

Intanto con leggi 5 e 6 nevoso anno 9° si autorizzò il potere esecutivo alla soppressione delle collegiate e di molte corporazioni regolari nei dipartimenti dell'Agogna di recente aggregazione. Nel tempo stesso, ora a titolo di spese di guerra, ora sotto nome di bisogni urgenti dell'erario si proseguirono le vendite dei beni nazionali, istituendosi pressochè ad un tempo una direzione centrale per l'amministrazione di quei beni.

Coll'erezione poi della repubblica italiana si istituì per disposizioni del 31 marzo 1802 un ufficio di liquidazione e classificazione del Debito pubblico, dichiarandosi cessate le incumbenze affidate a qualunque altro pubblico funzionario per la liquidazione di rami parziali di credito, sia verso lo Stato, sia verso le provincie che lo componevano, i debiti delle quali erano stati dichiarati nazionali dall'articolo 125 della costituzione di Lione.

Il termine di tre mesi fu accordato ai creditori per l'insinuazione dei loro titoli all'ufficio predetto. Questo termine fu prorogato, prima per alcuni mesi dai decreti 18 giugno e 28 agosto, quindi a tutto il 1802, dalla legge 14 settembre dell'anno stesso, e in ultimo a tutto aprile 1804 dalle leggi 6 giugno e 12 dicembre 1803.

L'ufficio come sovra creato si distinse in quattro sezioni: rendite perpetue, — rendite vitalizie e pensioni, — capitali

fruttiferi e l'ultima per comprendere tutti i crediti che non potessero entrare nelle tre prime categorie.

Inutile però sarebbe stata la liquidazione del debito, se non si fosse verificata la forza delle attività che a quello si doveano contrapporre; quindi si ordinò in virtù della stessa legge 22 settembre 1802 la verificazione dei fondi nazionali tuttora inalienati, obbligando chiunque fosse detentore di beni di provenienza nazionale, ad esibire i titoli sui quali era fondato il relativo dominio o possesso.

Il decreto 8 febbraio 1803 riconobbe formalmente in creditori verso la nazione i possessori delle cartelle di credito verso i monti e banchi esistenti a carico delle sovranità che aveano preceduto l'occupazione francese.

Nel 1804 il Debito pubblico assunse quella forma d'amministrazione che con poche variazioni ha poi sempre conservata.

La legge 21 marzo dell'anno suddetto stabilì le norme di liquidazione, ridotte ad intelligenza più diffusa dal regolamento annesso alla legge 20 maggio 1804.

Si definì in quella legge che i crediti dichiarati ammissibili alla liquidazione, procedenti da cause perpetue, dovessero liquidarsi, consolidandoli per la metà a valore in credito fruttifero verso lo Stato nella ragione del 3 $^1/_2$ $^0/_0$ e per l'altra metà in rescrizioni infruttifere erogabili in acquisto di beni nazionali.

Dette rescrizioni erano poi convertibili in detti acquisti sino a tutto gennaio 1806, scorso il qual termine, se non erogate, doveano convertirsi in consolidato fruttifero al 2 $^0/_0$ sul valore nominale della rescrizione, se questa era di emissione anteriore a quell'epoca; quelle poi che fossero rilasciate posteriormente ad essa, doveano consolidarsi in ragione del 2 $^1/_4$ $^0/_0$.

Questa disposizione, che limitava la convertibilità delle rescrizioni in acquisto di beni nazionali a tutto gennaio 1806, non ebbe effetto, perchè essendo aggiunte allo Stato italiano prima del 1806 le provincie ex-venete oltre Adige, poi nel 1808 le Marche ed infine nel 1810 il Tirolo meridionale, e conseguenza di queste aggregazioni essendo stato un vistoso accrescimento nella massa dei beni nazionali, da ciò ne venne che si lasciarono in corso le rescrizioni applicandole segnatamente al pagamento del prezzo dei beni demanizzati nelle Marche.

La legge 20 maggio 1804 stabilì che il corpo dei creditori verso lo Stato, debitamente riconosciuto, fosse rappresentato da un'amministrazione del Debito pubblico composta d'un prefetto, di due luogotenenti prefetti e di un Consiglio d'amministrazione, composto di cinque membri tolti dal corpo dei creditori, scelti però e nominati dal governo. A questa magistratura venne affidato quanto era relativo all'amministrazione, consolidazione ed ammortizzazione del debito.

Nell'anno successivo, in occasione della legge di finanza del 17 luglio, la nuova amministrazione dei fondi per la consolidazione, servizio e ammortizzazione del Debito pubblico si intitolò *monte Napoleone*. Questa legge divenuta la base dell'organizzazione del monte, vi operò implicitamente la distinzione di esso in tre differenti rami, ossia — casse di garanzia, — delle pensioni e di ammortizzazione, distinzione che durò sino allo scioglimento d'essa amministrazione.

Dei tre elementi costituenti il monte, uno solo era da ritenersi quale realmente esistente come quello che era dotato di fondi, e di fondi eccedenti le proprie passività. E questa era la cassa d'ammortizzazione.

Gli altri due rami, la cassa di garanzia e quella delle pensioni non erano da considerarsi, che come emanazioni subalterne dell'erario dello Stato, perchè, spoglie affatto di beni propri, doveano far fronte agli impegni rispettivi cogli assegni annui allogati nei bilanci dello Stato.

La cassa di garanzia avea dovuto quindi sempre esistere insin dall'anno 1802. Ebbe però vita legale nella legge di finanza del 1810 che creandola, la onorò del titolo di amministrazione del Debito pubblico.

La legge del 31 marzo 1802 provvedendo alla liquidazione e classificazione del Debito pubblico l'avea già distinto in quattro categorie, e l'ufficio liquidatore avea ad iscrivere i crediti in altrettante tabelle, le cui iscrizioni doveano essere il titolo fondamentale del credito e dar diritto alla riscossione degli interessi semestrali che aveano a decorrere dal 1° gennaio 1804. Gli interessi furono pagati a tutto il 1813.

Per il servizio semestrale del debito la legge 17 luglio 1805 avea stabilito un *maximum* d'assegno annuo preventivo di 5 milioni, da iscriversi in bilancio, sospendendo ogni ulteriore liquidazione che portasse eccedenza.

Le rendite minori di L. 30 milanesi non erano iscrivibili, se non riunite ad altre. Questo *minimum* fu in seguito fissato a L. 24 italiane per decreto 13 maggio 1810. Gli arretrati dal 1804 doveano consolidarsi in rendita.

Il decreto 12 gennaio 1807 soppresse la distinzione delle categorie nell'iscrizione delle rendite, e decretò che gli estratti non avessero più a far menzione che della rendita liquidata.

L'aggregazione allo Stato italiano dei paesi ex-veneti oltre Adige aumentò la massa del debito consolidato. Una parte di questo debito, sino alla concorrenza di 25 mi-

lioni, dovea pagarsi in rescrizioni e il rimanente iscriversi sul monte.

I creditori percepirono pel pagamento d'$^1/_4$ del loro credito le rescrizioni sino alla concorrenza della predetta somma; gli altri $^3/_4$ del capitale furono consolidati coll'interesse provvisionale dell'1 $^1/_2$ per mille.

Gli altri crediti dei privati o corpi morali dei dipartimenti ex-veneti, che furono specialmente chiamati a liquidazione, o rimasero liquidati o lo furono colle solite norme. I liquidati furono specialmente quelli procedenti da crediti verso le corporazioni concentrate negli Stati veneti e quelli verso l'antica repubblica di Venezia, i cui interessi fossero stati in corso sino all'epoca del trattato di Presburgo.

Un altro accrescimento del Debito pubblico consolidato ebbe luogo in conseguenza della legge di finanza dell'11 marzo 1810, la quale prescrisse che tutti i crediti procedenti da somministrazioni militari fatte nel corso dell'anno 1809 fossero ammessi ad essere iscritti sul monte, metà coll'interesse del 3 $^1/_2$ $^0/_0$ e metà con quello del 2 $^0/_0$, retrotraendo il cominciamento della decorrenza di questo al semestre successivo a quello dell'effettuata liquidazione. Ragione per la quale si ammise la consolidazione della metà del capitale che dovea essere rescritto coll'interesse del 2 $^1/_4$ $^0/_0$, era da ripetersi dalla legge 20 maggio 1804, che avea ordinata la consolidazione delle rescrizioni emesse dopo il 1806 colla detta norma d'interesse, disposizione che non ebbe luogo che in quest'ultimo caso speciale, e in quello della liquidazione dei crediti procedenti dal dipartimento dell'alto Adige chiamati dopo ad essere liquidati.

Questa disposizione sarebbe stata applicata a tutti i

crediti che si sarebbero liquidati dopo tale epoca, eccettuati quelli provenienti dai dipartimenti del Metauro, Musone e Tronto, uniti al regno italiano, per decreto 2 aprile 1808, ed i quali furono liquidati in pure rescrizioni all'oggetto di obbligare i creditori ad applicarle all'acquisto dei beni demaniali esistenti in gran quantità in quelle provincie.

Quindi questo nuovo metodo potea soltanto essere applicato ai creditori provenienti dal dipartimento dell'alto Adige riunito al regno in forza del decreto 28 maggio 1810, i crediti fruttiferi del quale dipartimento furono chiamati a liquidazione dal decreto 14 agosto dello stesso anno.

La legge di finanza 11 marzo 1810 eresse di fatto la cassa di garanzia, portando il credito aperto a sostegno della sua passività nel bilancio annuo a L. 10 milioni. Non era però da credersi che questo aumento di dotazione dai 5 ai 10 milioni fosse per dar maggior campo alla liquidazione dei debiti dello Stato; esso fu solo fatto per porre in grado la cassa di garanzia di sostenere il pagamento delle dotazioni costituite al Senato, alle dignità della corona, all'ordine della corona ferrea e gli assegnamenti ai militari francesi ed italiani.

Il vero debito consolidato in qualunque senso si prenda non eccedette mai di molto in annualità passiva la somma di sei milioni di lire.

La legge di finanza 19 maggio 1811 ordinò che col 1° gennaio 1812, si avesse a chiudere l'ufficio di liquidazione; disposizione che per alcune classi di debiti fu prorogata sino a tutto aprile dell'anno medesimo. La causa di questa misura fu che essendo coperta dalle annualità consolidate e dalle dotazioni iscritte, l'annua dotazione della

cassa di garanzia stabilita definitivamente in L. 10 milioni, inutile rendevasi il più oltre liquidare.

Il decreto 18 febbraio 1812 esonerò la cassa di garanzia del pagamento, che non era iscritto a suo carico, a favore di stabilimenti francesi.

Le passività della cassa di garanzia provengono intanto da tre differenti origini:

1° Sono a suo carico i così detti crediti consolidati. A questa partita si devono pure cumulare le somme recentemente reclamate e che per qualche parte devono essere iscritte a favore dei comuni che soffrirono distrazioni di beni in conseguenza del decreto 22 ottobre 1813;

2° Dalle diverse dotazioni stabilite dal cessato governo a favore del Senato consulente, dei grandi ufficiali della corona, dei duchi del regno, dell'ordine della corona ferrea, dei militari francesi ed italiani e del collegio delle fanciulle.

3° Dalle somme d'annuo pagamento adossato da Napoleone al monte italiano a favore del tesoro francese e della legion d'onore di Francia a titolo di quota attribuita allo Stato italiano, qual successore in parte degli Stati tolti al re di Sardegna ed a Sua Santità, quota calcolata sopra dati noti solo al conquistatore.

A questa classe si deve aggiungere il pagamento annuo di L. 100,000 verso il tesoro francese procedente da un reliquato di due milioni sull'annuo tributo di 30 milioni che dal regno d'Italia pagavansi alla Francia sul conto dell'anno 1811, il quale debito fu iscritto sul monte in capitale producente frutto in ragione del 5 %.

La quantità di ciascuna partita di debito si è constatata all'epoca del giorno 20 aprile 1814 come segue:

1. Annue rendite perpetue consolidate, comprese le cartelle di cui era proprietaria la cassa d'ammortizzazione .		L.	4,982,656 82
2. Iscrizioni eseguite o da eseguire, comechè liquidate all'epoca del 20 aprile 1814		»	220,571 78
Totale delle passività della cassa di garanzia per la prima delle suindicate cause al 20 aprile 1814		L.	5,203,228 60
Passività procedenti dalla seconda causa.			
1. Dotazione dell'ordine della corona ferrea. . . . . L.	507,007 40		
2. Dotazione dei ducati del regno »	800,000 »		
3. Militari francesi benemeriti, decreto 30 marzo 1806 . . . »	1,200,000 »	»	3,637,530 06
4. Senato consulente del regno »	1,000,000 »		
5. Commende ai quattro grandi ufficiali del regno . . . . . »	110,522 66		
6. Collegio delle fanciulle . . »	20,000 »		
		L.	8,840,758 66
Procedenti dalla terza causa.			
1. Quota del debito proveniente dai monti pubblici di Roma in conseguenza dell'unione al regno d'Italia del dipartimento delle Marche . . . . . »	765,000 »		
2. Legion d'onore di Francia per la quota di debito assegnata allo Stato italiano, proveniente dal monte di S. Giovanni Battista di Torino in conseguenza dell'unione a quello dei paesi tra Sesia, Ticino e Po . . . . »	460,511 11	»	1,325,511 11
3. Tesoro di Francia pel capitale di di L. 2 milioni residuo del contributo di 30 milioni pel 1811, ridotto a rendita perpetua fruttifera al 5 % . . . . . «	100,000 »		
Totale delle passività a carico della cassa di garanzia al 20 aprile 1814, ed alle quali si facea fronte coll'assegno sui redditi ordinari dello Stato nel bilancio annuale		L.	10,166,269 77

Nel complesso delle partite costituenti il totale del credito consolidato in L. 4,982,656 82 è compresa la somma di L. 84,000 di annualità iscritta a favore del demanio francese. È questo un reliquato dell'assegno iscritto a favore del demanio medesimo di L. 200,000 d'annua rendita ordinata dal decreto 27 giugno 1811 in corrispettivo della cessione fatta da quello alla Cassa d'ammortizzazione dei beni demaniali del dipartimento dell'alto Adige. Sopra questa somma di L. 200,000, per volontà sovrana, L. 116,000 furono tolte al demanio ed iscritte a favore di benemeriti soldati italiani, trovandosi così la causa delle iscrizioni e cangiandosi la persona iscritta. Le residue L. 84,000 erano tuttora iscritte al demanio francese. Rimaneva pure da iscrivere una somma portante l'annua rendita di circa L. 45,000 verso diversi privati, la quale liquidata da gran tempo dovea essere ancora iscritta, perchè pendevano alcuni schiarimenti in punto degli interessi arretrati sulla somma stessa.

Cassa delle pensioni. — La cassa delle pensioni si distingue in sette categorie:

1ª Rendite vitalizie; 2ª Pensioni ecclesiastiche; 3ª Assegni di culto temporari; 4ª Pensioni ad impiegati civili, vedove e figli; 5ª Pensioni militari, vedove e figli; 6ª Pensioni degli Stati ex-veneti; 7ª Pensioni dell'alto Adige.

Le rendite vitalizie procedenti da capitali non ripetibili, sovvenuti alle soppresse corporazioni religiose pagavansi dal demanio amministratore dei beni ad esso avocati. Il decreto del 21 ottobre 1805 le portò sul monte, a cui carico furono pur portate le rendite vitalizie dovute a individui nativi dei paesi posti tra Ticino e Sesia, trasferite dai monti del Piemonte, in forza del decreto 6 vendem-

miaio anno 8°. L'ammontare delle rendite vitalizie il 20 aprile 1814 fu accertato in lire 60,599.

La seconda categoria è quella delle pensioni ecclesiastiche che, avanti il 1805, si pagavano dal demanio, e, che per decreto del 21 ottobre 1805 si portarono a carico del monte dal principio del 1806. Le pensioni in corso a quest'epoca diconsi antiche e derivano dalle soppressioni fatte dai governi antecessori alla dominazione francese e italiana, e da quelle derivanti dalla soppressione e concentrazione ordinate col decreto 8 giugno 1805.

Nell'anno 1805 e col 1° maggio cessarono d'essere a carico del monte le pensioni decretate a favore d'individui appartenenti alle corporazioni soppresse nei territori di Massa, Carrara e Castelnuovo di Garfagnana in conseguenza del distacco di questo paese dal regno italico, operato per decreto del 30 marzo 1806. Per egual principio cessarono d'esser a carico del monte le pensioni gravitanti l'eredità della duchessa di Modena e Reggio, Maria Teresa Cybo d'Este.

Nel 1807 vennero iscritte sul monte le pensioni procedenti dall'aggregazione dell'ex-veneto oltre Adige, ove tosto si applicò il decreto 8 giugno 1805 per le soppressioni e concentrazioni. L'aggregazione del principato di Guastalla fatta per decreto 30 marzo 1806 portò col principio del 1807 a carico del monte le pensioni dovute ai regolari già addetti a corporazioni soppresse di quello Stato. Il decreto 16 ottobre 1807 volle che tutte queste pensioni cadessero a carico del monte dal 1° gennaio dell'anno stesso.

Nel 1809 il monte fu aggravato delle pensioni dette *nuove*, perchè non state poste a carico del demanio, quali quelle assegnate per decreto 28 maggio 1808 agli ex-religiosi dei dipartimenti delle Marche uniti al regno per

decreto 28 maggio 1808, ove tosto si applicarono le disposizioni del decreto 8 giugno 1805, distruggitore delle corporazioni religiose.

Nel 1809 il monte fu sollevato del carico delle pensioni del dipartimento dell'Istria, perchè aggregato alle provincie illiriche.

Nel 1810 il decreto 25 aprile, che tolse l'esistenza alle poche corporazioni religiose che eransi salvate dalle precedenti abolizioni, aggravò il monte d'annue lire 3,400,000 per le pensioni accordate agli ex-religiosi soppressi, compreso l'aumento della pensione accordato alle ex-monache converse per decreto 22 settembre 1810. La cassa d'ammortizzazione sopportò questo peso per l'anno 1810. Esso passò a carico della cassa pensioni coll'anno 1811, ciò che avvenne anche per le pensioni agli ex-regolari del dipartimento dell'alto Adige unito al regno nel 1810, e per le pensioni degli ex-gesuiti spagnuoli che dapprima si pagavano dal loro governo, e così per decreto del 28 marzo 1812.

Da ultimo il peso del monte per le pensioni s'accrebbe per quelle accordate ai regolari esteri, già affigliati ai conventi dello Stato, i quali o per decrepitezza o per infermità fossero impossibilitati a rimpatriare, non che a favore di ex-regolari nazionali venienti dall'estero, e già ammessi a pensione nello Stato; e così in forza dei decreti 15 settembre 1805, 8 aprile 1807, 23 giugno e 22 ottobre 1810.

Le pensioni ecclesiastiche a carico del monte si accertarono al 20 aprile 1814 in annue lire 11,934,447, calcolati tutti li dipartimenti del regno.

La terza categoria sarebbe quella degli assegni temporari di culto, pei quali il decreto 11 novembre 1808 fissò una somma annua di lire 800,000. Di quest'assegno lire 600,000 destinate alle cause perpetue furono poste a ca-

rico della cassa d'ammortizzazione. Le restanti lire 200,000 applicate alle cause temporarie furono poste a peso della cassa pensioni.

Nel giorno 20 aprile 1814 gli assegni temporari si residuavano a lire 156,100.

La quarta e la quinta delle categorie comprendono le pensioni decretate a favore degli impiegati civili e militari, loro vedove e figli, sia in virtù di legge, sia in via di grazia. Esse sono o antiche procedenti dai governi anteriori al francese e all'italiano, o procedenti da questi e segnatamente stabilite per decreto 12 febbraio 1806. L'unione al regno dei dipartimenti ex-veneti e delle Marche portò un notabile aumento in questo ramo di servizio. Le pensioni militari furono accollate al monte per decreto 10 marzo 1810. Il giorno 20 aprile 1814 si pagavano per pensioni civili e militari annue lire 1,035,388.

La sesta categoria comprende le pensioni degli ex-Stati veneti, che, fondate sulle leggi e costituzioni dell'estinta veneta repubblica, erano in corso di pagamento al cessare della municipalità provvisoria di Venezia. Esse furono poste a carico del tesoro italiano col decreto 25 luglio 1806 e accollate al monte col decreto 21 gennaio 1807, a far tempo dal giorno 1° dello stesso mese, con un assegno annuo di lire 800,000. Al 20 aprile 1814 il pagamento per le pensioni venete importava lire 668,300.

La settima ed ultima categoria dei pesi della cassa è quella delle pensioni civili, ecclesiastiche e militari ex-tirolesi, e procedenti da titoli verificati anteriormente all'epoca della riunione del Tirolo al regno italico. Al 20 aprile 1814 questo ramo di spesa si accertava in lire 126,468.

E la spesa in massa delle 7 categorie risultò di lire 13,981,303.

Cassa d'ammortizzazione. — La cassa d'ammortizzazione costituiva il ramo il più grande e il più importante del Debito pubblico del regno italico, e si potea quasi ritenere che costituisse esso solo l'istituzione del *monte Napoleone.* Essa però non fu formalmente costituita che per legge di finanza dell'11 marzo 1810.

La Prefettura del monte istituita per legge di finanza del 17 luglio 1805 indistintamente e cumulativamente concentrava in sè tutte le attribuzioni d'amministrazione attiva e passiva del Debito pubblico. La gestione pratica e di dettaglio era affidata alle direzioni demaniali che agivano come subalterne del monte per le funzioni di conservazione e di alienazione dei beni stabili. La legge 11 marzo 1810 tolse al demanio dello Stato l'amministrazione dei beni nazionali ancora esistenti, e che non erano stati applicati ad altri rami di pubblico servizio e la conferì alla cassa d'ammortizzazione costituita di fatto.

Passate quindi in rassegna le ragioni attive e passive dalla cassa d'ammortizzazione, il relatore Giulini presumeva al 20 aprile 1814 un residuo nella parte attiva di lire 92,335,095. Il qual capitale valore potea presuntivamente tenersi produttivo nella ragione del 5 $^0/_0$, di un'annua rendita di lire 4,616,754, fondandosi sulla stima attribuita ai beni-fondi in amministrazione.

E questo era lo stato attivo della cassa d'ammortizzazione dipendentemente dai beni nazionali ad essa applicati in via di proprietà. La sua attività in via di rendita non si limitava però al detto prodotto; ma concorrevano ad aumentarlo altre cause produttive a suo favore.

E queste erano permanenti o precarie.

La sola causa produttiva permanente, che avesse la cassa,

oltre i prodotti dei beni demaniali, stava nelle rendite perpetue iscritte a suo favore sul Debito pubblico.

Le cause precarie consistevano specialmente:

1° Nella ritenuta del 2 % sul soldo degli impiegati;

2° Nel prodotto delle mense vescovili vacanti, e dei benefizi pure vacanti conferibili e non conferibili.

Le rendite perpetue iscritte alla cassa alla data del 20 aprile 1814 erano calcolabili in lire 150,675 libere, e in lire 3,279 affette a vitalizio.

Succedendo il fondo d'ammortizzazione in tutte le attività demaniali delle soppresse corporazioni divennero sua proprietà le rendite iscritte a favore dei corpi soppressi.

Questa massa di crediti venne impinguata d'altre rendite perpetue cedute in prezzo di beni, e in estinzione di crediti verso gli acquirenti dei beni stessi. Queste ed altre cause riunite aveano messo insieme una rendita di lire 456,444, la quale fu fino alla concorrenza di lire 305,768, distratta, sia in conseguenza dell'assegno di lire 200,000 fatta al demanio francese in virtù di decreto 27 giugno 11, sia in corrispettivo della cessione fatta alla cassa dei beni demaniali del dipartimento dell'alto Adige, sia per concambio fattone con *boni* in iscadenza da riscattarsi, e sia per alienazione contro contratti a prezzo di borsa per far fronte alle urgenze della cassa d'ammortizzazione.

Con decreto 27 marzo 1807 si era stabilito che la ritenuta del 2 % da farsi sullo stipendio degli impiegati si avesse a percepire dalla cassa d'ammortizzazione, e il relativo prodotto s'avesse ad investire in rendita consolidata a favore del fondo per le pensioni. Il prodotto di queste ritenute dal 1806 a tutto il 1813 risultò nella somma in complesso di lire 2,596,997 ridotte a lire 2,585,260 in seguito a retrodazioni per riscossioni indebite. Questo fondo

non fu investito in rendita consolidata, coma era prescritto che per lire 28,318, ridotto poscia a lire 10,743 per alienazione seguìta della rimanente rendita per far fronte ai bisogni urgenti della cassa.

I medesimi urgenti bisogni fecero rivolgere a tutt'altra destinazione il residuo del fondo incassato.

Il secondo ramo di rendita in via precaria a favore dalla cassa d'ammortizzazione dipendea dal decreto 29 ottobre 1807, che la costitui depositaria delle rendite dei benefizi vacanti di qualunque natura, come pure dei frutti delle mense vescovili pure vacanti.

Nei sette anni che trascorsero dal 1807 a tutto il 1813 questo ramo d'attività avea portato alla cassa un prodotto netto di lire 1,638,326.

Alle attività della cassa d'ammortizzazione tengono dietro le corrispondenti passività, le quali derivano da tre grandi e differenti cause.

La prima dai depositi fatti alla cassa o che erano da farsi per prescrizione di legge, e questi sia in via di capitali, sia in via di rendite;

La seconda dagli assegni in via permanente che la cassa ha dovuto fare sulla proprietà acquistata de' beni già ecclesiastici;

La terza dalle passività da essa incontrate in conseguenza delle operazioni di credito, che il governo intraprese a suo peso all'oggetto di soccorrere nelle sue urgenze il pubblico erario.

La cassa d'ammortizzazione fu dal cessato governo resa depositaria universale di tutte le somme in assicurazione che la legge volea garanti del pubblico e del privato interesse, in conseguenza d'esercizio d'impieghi e di quel denaro che era chiamato a deposito da decreto di pubblica

autorità sebbene di ragione privata. Ciò procurò alla cassa vistosi introiti che convertendosi a suo debito, formarono una parte assai rilevante delle sue passività:

1° Il decreto 5 giugno 1805 fu il primo che dirigesse depositi al monte. Esso obbligò le persone che volevano emettere professione religiosa come monache, a depositare al monte a titolo di dote per alcuni istituti la somma di lire 8000, e per altri quella di lire 4000. Le somme depositate per questa causa ascesero a tutto il 1810, epoca della quasi totale soppressione de' regolari dell'uno e dell'altro sesso, a lire 66,092. Questa somma fu ammortizzata in conseguenza delle soppressioni stesse fino alla concorrenza di lire 40,732. Il capitale residuo di lire 25,360 era fruttifero al 5 %;

2° I decreti 4 dicembre 1806 e 23 dicembre 1807 vollero che i depositi dipendenti dall'esercizio degli impieghi di usciere, patrocinatore, cancelliere presso de' Tribunali, come quelli relativi all'esercizio del notariato si dovessero eseguire alla cassa d'ammortizzazione.

Nessuno veniva ammesso all'esercizio d'una di queste professioni se prima non facea constatare d'aver eseguito il versamento della somma di deposito stabilita dalla legge; le somme depositate erano fruttifere al 5 %.

Le somme depositate per dette cause dal 1807 a tutto il 1810, rilevarono a lire 3,833,171 sulla quale somma essendosi restituito per morte o per cessazione di funzioni lire 276,281, residuava un debito per la cassa in capitale di lire 3,556,889, e in rendita di lire 177,844.

Il prodotto dei depositi fu nell'anno 1810, sino alla concorrente di lire 1,700,000, versato al tesoro dello Stato in sussidio delle sue angustie;

3° Con decreto 4 agosto 1807, per facilitare l'incasso

di 40,000,000 da ricavarsi dalla vendita dei beni nazionali in esecuzione dei decreti 30 marzo e 26 aprile 1806, si era ordinato che i capitali dovuti a stabilimenti di culto, di beneficenza e istruzione pubblica, si dovessero investire sul monte, come pure che si dovessero impiegare presso il medesimo tutte le somme da mettersi a frutto dietro ordine di pubblica autorità. Il decreto medesimo autorizzava lo svincolo, mediante pagamento al monte dell'analogo capitale di tutte le annualità perpetue dovute agli stabilimenti di culto, beneficenza ed istruzione ed a benefizi di patronato, salvo l'usufrutto a favore dell'attuale provvisto.

E siccome queste redenzioni eseguivansi versando in parte del corrispettivo titoli di pubblico credito, così grande incentivo si dava ai debitori, perchè si prevalessero della facilitazione loro accordata dalla legge;

4° Sopra proposta del Ministero della guerra del 4 marzo 1812 la cassa fu abilitata dal ministro delle finanze a ricevere in deposito il prodotto della vendita degli effetti appartenenti ai militari morti negli ospedali del regno.

Le predette quattro classi comprendevano tutte le passività della cassa di ammortizzazione in causa di depositi.

Segue il secondo ramo dei debiti derivanti dagli assegni fatti in conseguenza delle proprietà da essa acquistate sui beni provenienti dalle corporazioni ecclesiastiche soppresse:

1° Il decreto 5 giugno 1805 mise in corso a carico della cassa a favore delle mense vescovili deficienti di rendite, e di vari stabilimenti di culto, diversi assegni rilevanti alla somma di lire 739,617;

2° Il decreto 21 dicembre 1807 stabilì che il monte avrebbe supplito all'aumento di congrua fino a lire 500

pei parroci che non fossero investiti di beneficio producente reddito eguale a detta somma.

A sollevare il monte di detto peso il decreto stesso impose una tassa sui benefizi, la quale rimase senza effetto. Il decreto 25 aprile 1810 conservò il detto supplemento di congrua. A seguito di questa disposizione si eseguirono i seguenti pagamenti: lire 200,000 nel 1809; 415,000 nel 1812; 250,000 nel 1813.

Nel 1808 per decisione del ministro delle finanze del 13 agosto il demanio appose il sequestro alle mense vescovili dei dipartimenti delle Marche. Il prodotto dei beni propri di queste mense dovea esser versato alla cassa d'ammortizzazione coll'obbligo a questa di pagare ai vescovi titolari di ciascuna mensa lire 3000 annue, riservandosi il governo di disporre degli avanzi a favore della Chiesa e delle Opere pie.

L'amministrazione delle mense fu affidata alla Prefettura del monte, che successe in essa di fatto al demanio col 1° gennaio 1811. Questo ramo cominciò a produrre nel 1810, e da quest'anno a tutto il 1813 si incassarono lire 1,309,960, che dedotte lire 861,877 per spese d'amministrazione si ridussero a lire 448,082;

3° Il decreto 11 novembre 1808 destinò in sussidio al culto un annuo assegno di lire 800,000 a carico del monte. Questo assegno fu diviso in due categorie: in assegni temporari e in assegni perpetui. Gli assegni temporari andarono a carico della cassa-pensioni; gli assegni perpetui restarono a carico della cassa d'ammortizzazione. La quantità degli asssegni perpetui fu stabilita in lire 600,000;

4° Il decreto 25 aprile 1810 sospese tutte le corpozioni religiose che si erano sottratte alle antecedenti pro-

scrizioni. Si ordinò però che le prestazioni ed i pesi dei quali fossero affetti i beni avocati a favore di stabilimenti od oggetti di pubblica utilità, e dei quali si conoscesse necessariamente la continuazione a carico dello Stato, si dovessero trasferire a spese del monte, cassa d'ammortizzazione;

5° Agli assegnamenti per causa di culto si riferisce quanto col decreto 20 febbraio 1810 venne fatto a vantaggio della fabbrica del duomo di Milano, coll'assegno di lire 200,000, che prima fu fissato in beni stabili e poi convertito in pagamento pecuniario. Esaminando la forza dei pagamenti effettuati dalla cassa d'ammortizzazione per dedurre il residuo credito della fabbrica all'epoca del 20 aprile 1814, si rileva che il ricavo dei beni stabili venduti sarebbe stato di . . . . . L. 850,000
Con decreto 18 febbraio 1812, si assegnarono » 500,000
Con decreto 5 gennaio 1813, » » 600,000

Insieme L. 1,950,000

Ma siccome a favore della fabbrica maturavano ogni anno i frutti delle somme assegnate e non ancora pagate, mentre essendo l'assegno originario fissato in stabili fruttiferi calcolati in valor capitale, fondato sul dato di rendita del 5 %, ragione volea che un egual frutto si accordasse sul capitale pecuniario sostituito ai fondi da essa fabbrica retrocessi, frutti ascendenti in quantità al 20 aprile 1814 a lire 381,606 la qual somma unita al capitale facea ascendere la forza del credito totale della fabbrica a lire 2,381,606.

Quindi ne veniva che deduzione fatta dei complessivi pagamenti rimanesse in detta epoca creditrice la fabbrica verso la cassa d'ammortizzazione di lire 431,606.

Il 3° ramo delle passività della cassa d'ammortizzazione

ne comprende due classi. La prima consiste nella creazione di *boni* fruttiferi e rimborsabili dalla cassa emittente a diverse epoche; la seconda alle annualità da corrispondersi alla cassa di garanzia per servizio delle iscrizioni eseguite a favore di Comuni, i cui beni furono in parte distrutti in seguito al decreto 22 ottobre 1813.

I *boni* della cassa d'ammortizzazione furono emessi in quattro diverse epoche a diversa scadenza e a diversa ragione d'interesse.

La prima emissione fu fatta per decreti 30 marzo e 26 aprile 1806. Il primo di detti decreti aggregando al regno italico le provincie ex-venete oltre Adige, volle che il 15° delle rendite delle provincie stesse fosse costituito in fondo a favore degli individui da nominarsi dal Sovrano.

Più esso riservò alla Francia la disposizione di beni nazionali sino ad un valore di 30 milioni.

Il decreto 26 aprile derogò ad entrambe queste disposizioni. La riserva del 15° de' redditi fu cambiata in un assegno di lire 800,000 annue, prima a carico del tesoro, poi della cassa d'ammortizzazione. La disponibilità a favore della Francia di beni nazionali sino ad un valore di 30 milioni fu commutata nel versamento al tesoro francese di n. 300 *boni* della cassa d'ammortizzazione, ciascuno per la somma di lire 100,000 fruttiferi al 5 % a determinata scadenza. Per mettere la cassa d'ammortizzazione in grado di sostenere questo aggravio, furono messi a sua disposizione beni nazionali in dette Provincie pel valore di 40 milioni. Intanto il tesoro anticipò 12 milioni pel pagamento di *boni* che andavano scadendo. Ma la vendita di beni nazionali in quelle Provincie ebbe un esito tanto infelice in quei tempi, che il ricavo non arrivò a coprire la metà dell'anticipazione fatta dal tesoro; cosicchè inestinti rimasero i residui

18 milioni di *boni*, dei quali restava creditrice l'Amministrazione francese. Ad entrambi gli oggetti provvidero il Decreto 29 marzo 1809 e la legge di finanza 1810, in modo che questi *boni* furono ammortizzati da quelli di più recente creazione.

La seconda creazione di *boni* fu quella operata per decreto 29 marzo 1809, che ne tassò la somma a 20 milioni fruttiferi al 6 % e scadenti in rate di quadrimestre dal gennaio 1814 al maggio 1820.

La legge di finanza del 1810 annullò i *boni* di questa creazione chè, all'epoca della sua promulgazione non fossero già stati posti in circolazione, ciò che ne tassò la quantità circolante a lire 3,651,000. Per 3 milioni, i *boni* di questa creazione andarono in sussidio del tesoro per l'esercizio dell'anno 1809, e le residue lire 651,000 furono cedute al tesoro stesso in conto del suo credito per la somma di lire 12 milioni da esso anticipata per estinguere i *boni* scaduti della creazione del 1806.

Siccome poi questi *boni* furono dichiarati accettabili come denaro in conto del prezzo dei beni nazionali, che si andavano vendendo, così essi furono in gran parte ammortizzati negli anni scorsi dal 1809 a tutto il 1813, e fino alla concorrenza di lire 3,604,000, ciò che fece che all'epoca del 20 aprile 1814 non rimanessero in circolazione *boni* di questa natura che per sole lire 47,000, somma riducibile a lire 18,000 in giornata, attese alcune accettazioni di *boni* fatte dalla cassa posteriormente al perfezionamento d'alcuni contratti in corso.

La legge di finanza del 1810, che fece passare in proprietà della cassa le residue proprietà demaniali, gravò la cassa medesima dell'emissione di 33 milioni di *boni*.

Lo scopo di questa creazione fu l'estinzione di *boni* emessi in virtù del decreto 26 aprile 1806 che rimanevano senza credito, e scoperti; di saldare i debiti per rendite arretrate procedenti dagli Stati ex-pontifici; per rimborsare a saldo il tesoro dell'anticipazione dei 12 milioni e per sussidiare questo per gli esercizi degli anni 1810 e 1811. I *boni* di questa creazione furono quindi distinti in due classi; altri da versarsi al tesoro francese in estinzione dei 18 milioni di *boni* della creazione del 1806, dei quali era ancora detentore, e dei relativi interessi, e per le rendite degli Stati ex-pontifici; altri furono ceduti al tesoro italico.

L'emissione totale dei *boni* dati al tesoro francese fu di lire 22,361,250. E questi *boni* si diedero, per 18 milioni per estinzione dei *boni* da esso detenuti della creazione del 1806 che così si sopprimevano; per 3,150,000 per interessi sui *boni* medesimi dal 1° luglio 1806 a tutto dicembre 1809; per 1,211,250, per importo delle rendite decorse dal 1° giugno 1808 a tutto dicembre 1809 pel debito costituito degli ex-Stati pontifici.

Al tesoro italico si diedero *boni* per lire 6,138,500 in soddisfazione del residuo suo credito in causa dell'anticipazione dei 12 milioni fatta pei *boni* in scadenza; per lire 4,500,000 in sussidio degli esercizi 1810 e 1811, per cui la somma totale dei *boni* emessi fu di lire 32,999,750.

I *boni* di questa creazione erano all'interesse del 5 % ed erano rimborsabili, per quelli emessi a favore del tesoro francese dall'anno 1811 sino al 1818, per i *boni* applicati al tesoro italico dal 1811 al 1815.

I *boni* passati al tesoro francese dal 1810 a tutto il 1813 si erano estinti per lire 9,761,250, per cui ne restavano da pagarsi al 20 aprile 1814 per lire 12,600,000; a questa somma aggiungendo quella di lire 1,550,000 rappresen-

tante il residuo dei *boni* emessi pel tesoro italico, si ha il totale di lire 14,150,000, rappresentante i *boni* dell'emissione rimasti in circolazione a dett'epoca.

Con decreto 28 febbraio 1813 si ordinò la creazione di *boni* a favore del pubblico erario per 12 milioni di lire al frutto del 5 %, e scadenze semestrali diverse. Questi *boni* potevano esser convertiti, come quelli della creazione del 1810, in rendite perpetue sul monte a peso della cassa d'ammortizzazione, nell'acquisto di beni nazionali e nel pagamento delle imposte dirette. I *boni* di questa creazione, estinti nei modi accennati a tutto il 1813, rilevarono a lire 5,382,250 per cui ne restarono in circolazione al 1° gennaio 1814 per lire 6,617,750.

Con decreto 22 ottobre 1813 si fece un'altra emissione di *boni* per altri 12 milioni all'interesse del 5 % e coi privilegi accordati alla precedente emissione. La scadenza di questi *boni* fu fissata in 5 anni e per rate semestrali, la prima al 31 dicembre 1814 e l'ultima al 31 dicembre 1818.

Dall'epoca dell'emissione di questi *boni* fino al 1° gennaio 1814 si versarono in prezzo di beni, *boni* per un valore nominale di lire 578,000, per cui a detto giorno ne restarono in circolazione per un capitale di lire 11,422,000.

I *boni* rimasti in circolazione sulle quattro emissioni al 1° gennaio 1814 rappresentavano un valor nominale di lire 32,236,750; distintamente come segue: per lire 47,000 sull'emissione del 1809; 14,150,000 emissione del 1810; 6,617,750 emissione del 1813; 11,422, sulla seconda emissione del 1813. Sui *boni* in circolazione al 1° gennaio 1814 ne esistevano per lire 12,600,000 presso il tesoro francese.

La somma residua dei *boni* in circolazione al 1° gennaio 1814 dovea poi esser ridotta per 4,890,145 per i *boni* versati alla cassa d'ammortizzazione in conto prezzo di acquisto dei beni nazionali dal 1° gennaio al luglio 1814. E così senza tener conto dei *boni* versati nelle casse provinciali e ancora in pendenza di conto.

Il secondo ramo delle passività della cassa d'ammortizzazione in dipendenza dei debiti che essa dovette incontrare in soccorso delle angustie del pubblico erario, consiste nell'onere ad essa incombente di tener rilevata la cassa di garanzia delle rendite perpetue iscritte a peso di questa a favore dei Comuni, parte dei beni dei quali fu alienata in conseguenza delle disposizioni dei decreti 22 ottobre e 16 novembre 1813. Il primo di questi decreti pose in vendita proprietà stabili ed autorizzò le affrancazioni dei capitali ripetibili e di annualità perpetue di ragione comunale fin alla concorrenza d'introito di 12 milioni.

I Comuni erano compensati del sofferto esproprio, mediante emissione di cartelle d'annua rendita, calcolato il frutto al 5 % sul capitale ricavato dall'alienazione.

Siccome poi questa distrazione di proprietà comunali non rappresentava che un'alienazione di beni dell'asse della cassa d'ammortizzazione, beni divenuti pel momento indisponibili, attesa l'occupazione della maggior parte dello Stato per parte delle armi alleate, così era giusta cosa che il peso dell'annualità, dovesse cadere a carico della cassa d'ammortizzazione, e questa dovesse tener rilevata quella di garanzia per le emesse cartelle e le conseguenti rendite.

In dipendenza di quest'operazione la cassa d'ammortizzazione trovavasi gravata d'un'annua passività di lire 220,571 78

comprese le rendite liquidate e non per anco inscritte, non ascendenti a gran somma.

Il decreto 16 novembre 1813 impose un prestito di 3 milioni sui possidenti e commercianti milanesi, loro accordando in compenso o beni comunali compresi nel decreto 22 ottobre 1813, o ammettendoli a ricevere cartelle di rendita perpetua sul monte, o *boni* dell'ultima creazione, o abilitandoli a versare le bollette di prestito come denaro, nelle ultime rate dell'imposta prediale dell'anno 1814.

Quantunque il prestito fosse aperto per 3 milioni, nullameno li versamenti non coprirono che l'importo di lire 2,811,613.

Le bollette di prestito furono estinte per 2,037,169; cioè per 2,026,169 in conto prezzo di proprietà stabili; per lire 6000 contro emissione di *boni;* per lire 5000 in pagamento delle dirette.

Restavano bollette di prestito in circolazione per lire 774,444.

Era però da ritenersi che di bollette di prestito non ne rimanessero presso i privati, attesochè una vistosa quantità giacesse presso le direzioni demaniali, in ispecie presso quella della Agogna per versamenti fatti in conto prezzo di beni nazionali.

Prima di finire l'esame della cassa d'ammortizzazione, ha scritto il conte Giulini, restami che vi presenti la situazione del debito rescritto al 20 aprile 1814.

A dett'epoca restavano in circolazione rescrizioni per un capitale nominale di lire 13,329,203. Da questa somma è da dedursi un capitale nominale di lire 6,172,893, cioè per 2,213,705, le rescrizioni di cui è proprietaria la cassa di

ammortizzazione; per 3,959,188, quelle che dovrebbero essere state versate nei dipartimenti delle Marche a saldo vendite a tutto il 1813, per cui le rescrizioni che resterebbero in circolazione rileverebbero ad un capitale nominale di lire 7,156,309.

Di queste rimangono giacenti presso il monte per la somma di lire 4,494,417, che sono di proprietà privata, sebbene portanti vincolo.

Avanti di terminare il presente rapporto, ha conchiuso il conte Giulini, mi si permetta di fare due brevi riflessioni:

1° Nell'esporvi lo stato del Debito pubblico costituente il monte Napoleone all'epoca della cessazione del regno italico, io non mi son permesso di eliminare nessuna quantità in conseguenza dei dati che potrebbero somministrare i recenti trattati. La mia incumbenza era quella soltanto di presentare la situazione del Debito pubblico dipendentemente dai rami del monte a quell'epoca, ed avrei anticipato sulle vostre deliberazioni se mi fossi avanzato oltre questo limite;

2° Era mio istituto di presentarvi il quadro di detto Debito pubblico, all'atto dello scioglimento del regno d'Italia.

Quindi io non potei fermarmi che sulle partite liquidate ed in corso di pagamento. Se avessi oltrepassato questo confine ed avessi accennato i debiti che hanno diritto di esser posti in liquidazione e pagati in dipendenza della cessata Amministrazione italiana, sarei sortito dall'argomento propostomi ed avrei pure anticipato sulle deliberazioni vostre.

REGNO DELLE DUE SICILIE

Debito pubblico nelle provincie continentali (1).

Dopo gli avvenimenti politici che ebbero luogo in Italia sullo scorcio del passato secolo e sul principio di quello in corso, il re Ferdinando, all'avvicinarsi dell'esercito francese che accampava nelle provincie meridionali, abbandonava la capitale del suo regno e si ritirava in Sicilia.

(1) Dappoichè il congresso di Vienna, per la guerra d'Italia mossa da Gioacchino Murat, dichiarò ristabilita sul trono di Napoli la vecchia dinastia dei Borboni, re Ferdinando preparò dalla Sicilia un naviglio ed eserciti e pubblicò proclami coi quali prometteva ai napoletani pace ed oblio del passato, confermati i codici in vigore e gli ordinamenti di pubblica economia, mantenuti gli uffici civili e militari, sicurtà di leggi fondamentali dello Stato e civile libertà.

Il vascello inglese sul quale era imbarcata Carolina Murat, spettacolo e spettatrice di casa sua, uscendo dal porto incontravasi con altro sul quale arrivava re Ferdinando, ed accresceva a costui la gioia del trionfo.

Addì 6 di giugno, nel palazzo di Portici, ei ricevette gli omaggi dei generali murattiani e borboniani. Il re, dopo tre giorni, fece pubblico e solenne ingresso nella città, con piccolo corteggio e disadorne vesti; il volgo, avvezzo a veder Gioacchino bello, splendido e fastoso, del vecchio Ferdinando ridea e dicealo re contadino, come l'altro avea detto re da scena, il francese di sfarzo, il borbone di grettezza accusando. (La Farina, *Storia d'Italia*, vol. 1°, pag. 101).

L'esercito francese entrava in Napoli il 15 febbraio 1806 e Giuseppe Bonaparte, come supremo capitano delle armi e luogotenente dell'imperatore Napoleone, suo fratello, prendeva le redini del governo. Nel successivo mese di maggio egli era proclamato re indipendente.

Si era però appena insediato il nuovo governo che ebbe tosto a riconoscersi essere affatto indispensabile una generale riforma della pubblica amministrazione di quel regno, specialmente in quanto riguardava la finanza.

« Debiti antichissimi, avrebbe scritto Lodovico Bianchini, uniti a ben altri di recente data ed oppressivi, senza che se ne conoscesse la quantità; modo disordinato e talora forzato, onde si erano contratti; natura diversa d'una parte de' prestiti; interesse vario nella sua ragione; e del debito la più parte perpetuo, gli interessi del quale erano in ritardo; altro a tempo esigibile, senza che vi fosse denaro per pagarlo; gran parte de' dazi erano assegnati a creditori dello Stato, o gravati da altri pesi, e un'altra branca di essi amministrati per conto di private persone. Privilegi innumerevoli, esenzioni, disuguaglianze moltissime eran pure nella ripartizione di tutti i tributi, e tra questi la maggior parte non più s'affacea all'andamento del secolo ed allo stato delle persone, delle proprietà e dell'industria. Altri tributi imposti di fresco, allorchè il governo era stato stretto da urgenti bisogni, non più potevano sopportarsi, sicchè dappertutto dovea esser tale la riforma, da costituire poi una nuova finanza. E per venirne a capo, era mestieri innanzi tratto, conoscere del Debito pubblico.

« Ma il chiarimento della quantità di tal debito, ed il modo e gli spedienti di soddisfarlo non furono allora opera di studiato disegno, ma a mano a mano si andarono praticando diversi spedienti per giungere al fine. E furono emanate sul proposito ben novanta speciali leggi ed infinite disposizioni particolari del ministro delle finanze, ed immensi atti di Commissioni ed altri uffici furono fatti » (1).

(1) Lodovico Bianchini, *Storia della finanza del regno di Napoli.*

Quindi il nuovo governo cominciò per legge del 25 giugno dell'anno in corso 1806 ad avocare a sè la riscossione dei così detti *arrendamenti* da qualsiasi amministrazione si facessero, a far tempo dal giorno 1° del successivo luglio, disponendo ad un tempo che i creditori dei medesimi, conosciuti sotto la denominazione di *assegnatari*, *consegnatari*, *subassegnatari* fossero iscritti pel pagamento dalla tesoreria in un pubblico registro per annualità da calcolarsi in media sul prodotto ricavato nell'ultimo decennio, cioè dal 1° gennaio 1796 a tutto dicembre del 1805 e da pagarsi trimestralmente (1).

Con successive disposizioni fu fatto sospendere il pagamento delle annualità de' *fiscali*, delle *adoe*, delle *carte bancali*, e si riunirono al demanio pubblico i beni del banco dei particolari e delle case religiose soppresse.

Si abolì la feudalità con tutte le sue attribuzioni e si ordinò l'incameramento delle dogane, delle piazze privilegiate e degli altri simili diritti che si percepivano da privati in virtù di convenzioni passate col governo a seguito di prestiti fatti al medesimo (2).

Un Consiglio detto di liquidazione del Debito pubblico fu istituito con decreto del 27 stesso mese di giugno 1806

---

(1) Gli *arrendamenti* erano i diritti proibitivi, altrimenti privative, che si riscuotevano dai creditori dello Stato, a cui erano stati ceduti o dati in affitto a soddisfazione dei loro crediti. Si dissero arrendamenti dal vocabolo non italiano *arrendare* in uso presso la finanza napoletana, in luogo di affittare. Così arrendatore era il cessionario o il fittaiuolo del dazio; *arrendamento* il prodotto o il fitto. Il dazio stesso dicevasi talvolta arrendamento. *Consegnatari* o *assegnatari*; subassegnatari i creditori dei creditori.

(2) *Fiscali* era la tassa personale che si pagava per sale e fuoco da ciascuna famiglia. Questa tassa era pur detta *funzione fiscale* dal latino *functio* che si riteneva per sinonimo di pagamento. *Adoa*

e con altre disposizioni sovrane si designarono i crediti verso lo Stato, che erano chiamati alla liquidazione. Si esclusero i luoghi pii di qualunque natura e i banchi. Si fece eccezione per gli stabilimenti di beneficenza dichiarati tali con speciali decreti, per i quali il governo si riservava di provvedere secondo i casi.

« In questo mentre, ha ricordato il Bianchini, è uopo conoscere che il governo, sentendo bisogno estremo di denaro, erasi giovato di due spedienti; l'uno de' quali fu di ordinare nel 12 luglio di quello stesso anno 1806 un forzato imprestito di ducati 1,200,000, il quale venne imposto ad un numero ragguardevole di persone della città di Napoli, e per soddisfarlo si pose in vendita una quantità di beni dello Stato pertinenti all'azienda gesuitica. Il ministro delle finanze dava delle cedole in riconoscimento di ciascuna porzione del prestito che si ammettevano come moneta nell'acquisto di quei beni. Coloro che non voleano in tal modo esser pagati poteano presentare le cedole al ministro delle finanze, il quale dal 1° d'agosto 1807 avrebbe tornato loro il capitale e gli interessi in ragione del 5 % (1) ».

« L'altro spediente, che riputar puoi come violenza, consistette nel comandare a diversi negozianti, dopo due giorni che si era ordinato il forzato imprestito, di restituire ducati 200,000, che ricevuti aveano da re Ferdinando. Intorno al qual proposito uopo è ricordare, che la finanza, da antico tempo, soccorreva la città di Napoli ne' suoi bisogni d'annona. Or nel 1799 vari negozianti le avean fornito grano ed erano creditori del prezzo, laonde il sovrano nel 1805 giudicò conveniente per lo stesso bisogno anticipare ducati 200,000 ad altri negozianti, ricevendo i primi per sicurezza del loro credito assegnamenti sopra costoro ».

---

era la prestazione in denaro che i feudatari doveano pagare in luogo del servizio militare al quale erano personalmente tenuti. *Carte bancali* erano le *fedi di credito* (biglietti all'ordine) che si erano emesse sui diversi banchi, perchè il governo potesse procurarsi denaro nelle pressanti esigenze della pubblica amministrazione.

(1) Il ducato si ragguagliò a L. it. 4 25.

Istituito il Consiglio di liquidazione, con decreto del 27 giugno 1806, allo scopo di facilitarne le operazioni e agevolare i pagamenti ai creditori dello Stato, fu con legge del 24 agosto successivo disposto che operata la liquidazione di ciascun credito la tesoreria avesse a rilasciare ad ogni creditore, per la quantità del capitale rispettivamente liquidato, delle cedole da emettersi in tagli di ducati 25, 50, 100, 500, 1000 per ciascuna. Le differenze a saldo aveansi a scontare in contanti.

Fu inoltre disposto colla stessa legge che tutti i beni demaniali, esclusi quelli destinati al pubblico servizio, fossero posti in vendita a benefizio e soddisfazione dei creditori dello Stato, e il prezzo dei medesimi scontato in cedole, dapprima per una concorrente di $^3/_4$ e il resto in contanti, quindi per la integralità d'esso prezzo. I creditori però che non volessero impiegar le cedole in acquisto de' beni nazionali erano ammessi a chiederne la inversione in rendita da iscriversi in apposito registro nella ragione del 5 $^0/_0$. Questo registro fu denominato *gran libro* del Debito pubblico e ne fu ordinata la solenne apertura con decreto del 20 marzo 1807. Le iscrizioni di questo gran libro non dovean esser soggette a sequestro.

Perchè poi le rendite iscritte nel gran libro fossero soddisfatte regolarmente alla loro scadenza, venne disposto al 14 di settembre del 1807, che il banco di Corte avesse a farne il servizio con una speciale cassa che si disse *cassa delle rendite*, alla quale si fece con decreto del 20 maggio 1808 un assegno di ducati 700,000.

Nel frattempo in dipendenza di nuovi avvenimenti politici, l'imperatore Napoleone, nella sua distribuzione dei regni, trasferiva a quello di Spagna il suo fratello Giuseppe e

il 15 luglio 1808 dava il regno delle due Sicilie a Gioacchino Murat, duca di Berg e di Cleves e grande ammiraglio dell'impero che lo ritenne finchè il Congresso di Vienna del 1815 lo dichiarò decaduto dal trono e vi ristabilì la dinastia dei Borboni.

Il re Gioacchino Murat prendeva le redini dello Stato nel mese di settembre. Egli trovava la finanza affidata al francese Roederer, distinto economista che ne avea assunto il portafoglio il 23 novembre 1806, e avea dovuto durante la sua amministrazione, far contrattare, dopo il prestito forzato, un altro prestito in Olanda di tre milioni di fiorini pari a ducati 1,470,000 pagabili in sei anni a rate uguali coll'interesse del 6 %.

Il Roederer poco amico di Gioacchino Murat, al suo avvenimento al trono, abbandonava il ministero della finanza e gli succedeva Giuseppe Pignatelli di Cerchiara che reggeva il banco delle due Sicilie.

Il Pignatelli s'avvisò, secondo il Bianchini, essersi data grande estensione ad ammettere col decreto del 5 novembre 1808 a soddisfazione i crediti contro lo Stato, e però credette che non vi fossero mezzi sufficienti a pagarli. Laonde dopo sette giorni, cioè a 12 di quel mese stesso, contro ogni fede e ragione, facea emanare una legge per la quale si venne a fare una sforzata riduzione del debito iscritto nel gran libro, talchè dal 1° gennaio 1809 non più fosse pagato al 5, bensì al 3 % ed a tal ragione si iscrissero per lo tratto successivo i crediti liquidati (1).

(1) Con decreto del 5 novembre 1808 si erano ammessi alla liquidazione in concorrenza coi creditori per arrendamenti, adoe, fiscali e carte bancali i creditori istrumentari pel ramo degli allodiali incorporati al demanio dello Stato; i creditori istrumentari del banco dei particolari; i creditori istrumentari della città di Napoli per approvigionamenti fatti nel 1804; i creditori istrumentari dei monasteri soppressi; i creditori istromentari per argenti dati allo Stato; i creditori per carte bancali non ancora intestate perchè controver-

Al Pignatelli promosso segretario di Stato succedeva Agar conte di Mosbourg, anche francese di nazione, il quale trovando lo Stato in gran penuria di denaro facea per R. decreto dichiarare che i creditori per appalti o per altre somministrazioni fatte pei bisogni dello Stato dopo il 15 maggio 1806, e che avrebbero avuto diritto ad esser pagati in denaro, potessero reclamare il pagamento in beni demaniali fra' quali quelli confiscati a napoletani che aveano seguito re Ferdinando in Sicilia.

« Intanto, ricorda il Bianchini, essendosi per lo spazio di oltre tre anni, messa in circolazione, per tanti e diversi debiti, una straordinaria quantità di cedole le quali il popolo e il governo ignoravano a quanto sommassero, e se fosse soddisfatto il pubblico debito, surse il timore che quella moneta di carta si volesse perpetuare, e che il gran libro diventasse uno spediente del quale il governo se ne valesse in ogni occasione per far debiti. Questo timore che in gran parte traea origine dal disordinato modo onde la pubblicazione del pubblico debito erasi fatta, avrebbe menato a sinistra conseguenza il credito della finanza, se non vi si fosse accorso con la memorabil *legge del* 4 *maggio del* 1810 la quale fece noto che il debito iscritto nel gran libro rimaneva fermato ad annui ducati 2,000,000, cioè 1,040,000 per rendita propriamente detta *perpetua*; 900,000 ducati per pensioni e rendite a vita, e da ultimo ducati 60.000 per spese di liquidazione e di amministrazione del Debito pubblico e della cassa delle rendite.

« In tale occasione prescriveasi che sin dalla pubblicazione di quella legge non si sarebbe fatta alcuna iscrizione nel gran libro

tite e depositate nei tribunali o pubblici banchi; gli assegnatari sulla decima per denaro di cui il precedente governo avea disposto; i creditori delle dogane baronali, piazze, uffizi vendibili ed altri simili diritti incorporati al regio erario, i creditori pei diritti feudali aboliti; i creditori per l'abolito diritto di passo; i creditori pel residuo del prestito forzato ordinato con decreto 12 luglio 1806; e da ultimo tutti quei crediti che sarebbero stati inviati alla Commissione di liquidazione del Debito pubblico con particolare decreto.

per qualunque motivo, se non in forza di sovrano decreto, e quando il denaro necessario al pagamento delle rendite fosse assicurato.

« Intanto rimanea in circolazione una grossa quantità di cedole per debiti liquidati, ma non iscritti nel gran libro; un'altra quantità andava subito a destinarsi per debiti che continuavano a liquidarsi, e tutte queste cedole essendosi supposto che ascendessero a 40,000,000 di ducati avrebbero potuto mettere il credito pubblico a forte cimento, perocchè i fondi che restavano al demanio non si credevano d'un valore uguale, e d'altronde le vendite loro sarebbero state lente ad eseguirsi, nè potea iscriversi nel gran libro ad un tratto tutto il debito, non potendo la finanza prontamente somministrare assegni annuali.

« Laonde con quella stessa legge, e con altri decreti che la seguitarono, venne prescritto che le cedole, oltre di tutti gli usi che se ne facevano, potessero impiegarsi non solo in acquisti di molti beni che all'uopo vennero designati, ma eziandio in ricompre od affrancazioni di censi, rendite costituite, canoni, crediti esigibili della real casa e delle varie amministrazioni dello Stato non solo, ma ancora di pubblici stabilimenti di beneficenza, d'istruzione, e di vescovadi, di badie, e corpi religiosi ed altre pie istituzioni ».

« Quante furono le cedole messe in corso dal 1806 al 1814 e quanto debito pubblico avessero soddisfatto, come altresì il numero di coloro i quali non fecero uso di esse, o non liquidarono i loro crediti è impossibile cosa conoscere con certezza, dice il Bianchini, sicchè invano ho durato lunghe ed incredibili fatiche ne' nostri archivi. L'opera della liquidazione e della soddisfazione de' nostri debiti venne eseguita, quasichè il governo avesse sempre temuto di voler conoscere di per se stesso, nonchè di farlo noto al popolo, quanto effettivamente fosse la quantità di esso ».

Conchiude il Bianchini con dire: « Soddisfatta una gran parte di tanto debito con la vendita de' beni dello Stato, vietate le liquidazioni d'un'altra parte di esso, non rimase al fine a carico della finanza (nel 1815) che il solo debito perpetuo iscritto sul gran libro per l'annua rendita dal 5 al 3 % di ducati 840,000 ».

Il decreto 4 maggio 1810 avea fermato il debito perpetuo iscritto nel gran libro a ducati 1,040,000. Ma in questa somma essendosi compresi ducati 100,000 di patrimonio per l'ordine cavalleresco delle due Sicilie, di cui fu in seguito prescritto l'annullamento, il debito perpetuo iscritto sul gran libro rimase ridotto a ducati 940,000, di cui ducati 840,000 rappresentanti le rendite già iscritte e ducati 100,000 le rendite da iscriversi.

Successivamente il debito perpetuo per decreti del 23 gennaio e 6 maggio 1816 e 6 gennaio 1818 fu dapprima portato a ducati 1,200,000 quindi a ducati 1,420,000.

E quest'ultima cifra fu il capo saldo sul quale si portarono tutti i successivi aumenti di rendita mandata regolarmente iscriversi per cause diverse per una rendita in complesso di ducati 5,540,850.

Istituito con legge 24 agosto 1806 il gran libro del Debito pubblico, con legge del 14 settembre 1807, istituivasi una cassa detta d'ammortizzazione con un assegno speciale annuo di ducati 250,000 da prelevarsi sul prodotto de' censi ed altre rendite sui beni demaniali, per la progressiva estinzione del debito (1).

Con decreti del 20 maggio e 5 ottobre 1808 il fondo

(1) Il capitale della nuova cassa d'ammortizzazione dovea costituirsi col fondo delle pensioni ecclesiastiche per ducati 600,000 che per morte dei possessori doveano man mano esserle devolute; con tutte le somme in denaro, in rendite, in crediti, in beni stabili e con quanto altro formava il capitale certo e non litigioso dell'antica cassa.

Era poi obbligo della medesima di provvedere:

1° Al riscatto del debito iscritto;

2° Al pagamento del residuo prestito contratto in Olanda;

di ducati 250,000 fu ridotto a ducati 164,525 e furono fatti altri assegni eventuali.

Oltre al riscatto del debito consolidato, la cassa d'ammortizzazione era tenuta ad estinguere l'imprestito di tre milioni di fiorini, pari a ducati 1,470,000 che erasi contratto in Olanda nel 1807 e dovea rimborsarsi in sei anni.

Dopo gli avvenimenti politici del 1814 e del 1815 ritornati i Borboni in Napoli il re Ferdinando fu sollecito di richiamare senza più il suo antico ministro, il cav. de Medici al reggimento della finanza. E qui il Bianchini dopo d'aver discorsa la questione tributaria e le novazioni in progetto, soggiunge:

« La rendita del nostro Debito pubblico, che niuna opinione avea goduto insino al 1815, cominciò ad avere non poco pregio per le cure del ministro delle finanze, cav. Luigi de Medici. I pagamenti del debito si fecero con esattezza e per chi volle anche con anticipazione. Aumentate le cauzioni dello Stato venne disposto che si dessero in rendite iscritte sul gran libro. I fondi, i censi, le rendite di pubblici stabilimenti e di amministrazioni pubbliche si ordinò che potessero acquistarsi, trasferendo ad essi in pagamento di prezzo le stesse rendite per le quantità e i modi dalle leggi determinati. E perchè le nostre rendite circolassero anche in stranieri paesi, vennero istituite due particolari aziende,

---

3° Al rimborso delle cauzioni in numerario dei ragionieri coi relativi interessi;

4° Al compenso per censi e rendite affrancate;

5° Al pagamento dei debiti dell'antica cassa.

La nuova cassa assumeva inoltre la gestione dei depositi giudiziari, e amministrativi, quella dei così detti valori sospesi, delle eredità giacenti ed i beni vacanti, del fondo di sovvenzione degli impiegati dei tribunali e altre incumbenze.

che per esse dessero fuori quelle scritte che si appellano *certificati* di rendite e *cuponi* d'interesse ».

La cassa d'ammortizzazione istituita colla legge del 14 settembre 1807, avendo però in progresso deviato dalla sua principale istituzione, fu con decreto del 27 maggio 1816 nominata una Commissione di stralcio per la medesima, e con decreto del 1° gennaio 1817, fu abolita l'antica cassa e ne fu istituita altra su nuove basi e con nuovi assegni di dotazione per operare l'estinzione del debito.

La nuova cassa riscattò nei tre anni successivi al suo riordinamento una rendita di ducati 155,776 di consolidato che fu nuovamente alienata dopo le vicende politiche del 6 luglio 1820, assieme ad altra di ducati 130,000 di spettanza de' pubblici stabilimenti, la quale dovette nel seguito essere reintegrata dalla cassa stessa.

Con regio decreto del 15 dicembre 1826, considerandosi che i fondi assegnati alla cassa d'ammortizzazione col regio decreto del 1° gennaio 1817 erano divenuti insufficienti per l'accrescimento del debito e per le rendite che le erano state distratte, determinavasi che il fondo originario d'ammortizzazione fosse fissato in ragione dell'1 % del capitale nominale della rendita iscritta, ossia d'un ducato di capitale per ogni cinque di rendita, con accrescimento delle rate semestrali della rendita riscattata.

Molti però dei fondi destinati all'ammortizzazione, sino alla ragione dell'1 % del capitale nominale della rendita iscritta, non essendosi verificati nella quantità presunta, e quindi gravoso riuscendo il carico del tesoro, con decreto regio del 18 agosto 1833 il fondo per l'estinzione fu ridotto a ducati 700,000, e se ne determinò l'impiego sino alla concorrenza di ducati 500,000 nel riscatto del conso-

lidato, e ducati 200,000 nell'estinzione d'un prestito di due milioni e mezzo di lire sterline, che erasi contratto con scrittura del 23 febbraio 1824, per provvedere ai bisogni della tesoreria.

Gli acquisti della rendita non doveano eseguirsi, quando il corso della medesima era superiore alla pari. In tal caso l'ammortizzazione dovea rimanere sospesa sino a nuove sovrane determinazioni.

In dipendenza di questa disposizione il riscatto del consolidato cessò coll'anno 1836 e le ammortizzazioni seguenti fino all'anno 1844 furono eseguite per il solo prestito dei due milioni e mezzo di lire sterline che era stato, come sopra, contrattato dalla tesoreria.

Nel 1834 il corso della rendita continuando ad esser superiore alla pari, con regio decreto del 7 febbraio fu disposto che il rimborso delle rendite commerciabili avesse luogo alla pari per via di sorteggio da eseguirsi due volte l'anno.

Le iscrizioni doveano sorteggiarsi nella loro integralità sino a mille ducati di rendita. Le rendite superiori a mille ducati doveano frazionarsi per l'effetto dell'estrazione in altrettante da mille, e nelle risultanti frazioni di migliaia.

Collo stesso regio decreto fu stabilito che i possessori delle rendite estratte, i quali invece del rimborso alla pari preferissero restar iscritti nel gran libro, dovessero dichiararlo entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del sorteggio. In tal caso la rendita estratta sarebbe reiscritta in apposito separato registro in ragione del 4 % con garanzia che non sarebbe rimborsata nei dieci anni successivi (1).

(1) La nuova assegnazione fatta alla cassa d'ammortizzazione in ragione dell'1 % del capitale nominale della rendita iscritta, dovea

Il sorteggio ebbe luogo per sei semestri e l'ultima estrazione seguì al 20 giugno 1847. Da quest'epoca non si operò altro riscatto di rendita in estinzione del debito.

La rendita riscattata per acquisti al valore del corso dal 1° gennaio 1827 a tutto dicembre del 1836 e che fu definitivamente annullata nel consolidato 5 % a termini del regio decreto 8 agosto 1833 rilevò a . . . . D. 575,871
Quella estinta per estrazione semestrale e rimborsata nel suo valor integrale o reiscritta al 4 % a termini del decreto 7 febbraio a 1844 » 350,067

Insieme D. 925,938
Ora dal montare delle iscrizioni eseguite a tutto dicembre 1860 in . . . . . D. 6,960,850
deducendo la rendita ammortizzata o reiscritta, come sopra per . . . . . » 925,938

Si ha la rendita residua di D. 6,034,912 pari ad it. L. 25,648,376 che fu riconosciuta colla legge 4 agosto 1861 e mandata iscrivere nel gran libro del regno d'Italia al consolidato 5 %.

La rendita consolidata 5 % che fu sorteggiata nelle estrazioni semestrali che ebbero luogo dal dicembre 1844 al 30 giugno 1847 e di cui si chiese la reiscrizione in

formarsi della dote del monte moltiplico, istituito nella cassa stessa, e composto delle pensioni ecclesiastiche trasferite e di quelle da trasferirsi per morte dei possessori delle rendite possedute e fruttanti all'estinzione; del fondo fisso dell'1 % sul prestito dei due milioni e mezzo di lire sterline; dell'estinzione delle pensioni di grazia; dell'estinzione degli assegnamenti portati sui così detti ruoli provvisori delle tesorerie; dei superi della tesoreria e d'una somma fissa di ducati 500,000.

rendita 4 % in luogo d'averne il rimborso integrale del capitale ascese a . . . . . D. 73,590

A questa rendita aggiungendo quella che fu creata con rescritto del 6 giugno 1845 e fu mandata iscriversi a favore della cassa di ammortizzazione . . . . . » 10,000

Si ha il totale del consolidato 4 % in D. 83,590 pari ad it. L. 355,257 50 somma riconosciuta colla legge 4 agosto 1851 e mandata iscriversi al consolidato 5 % 3 % secondo la domanda del presentatore dei certificati di iscrizione.

Insieme consolidato 5 %	L.	25,648,376 —
Consolidato 4 %	»	355,257 50
Totale	L.	26,003,633 50

REGNO DELLE DUE SICILIE

Debito pubblico nelle provincie insulari.

Il Debito pubblico per le provincie dell'isola di Sicilia, che era tenuto in amministrazione speciale in Palermo, si divideva in debito antico e in debito nuovo.

L'antico debito perpetuo dell'isola di Sicilia traeva la sua prima origine dai così detti *donativi*, che i parlamenti concedevano al re per sopperire ai bisogni dello Stato e dalle tasse che si imponevano per lo stesso oggetto. Questi donativi e queste tasse si distribuivano a carico delle varie classi dei privati e dei corpi morali, a ciascuna delle quali assegnavasi la propria rata di contribuzione pagabile a determinate scadenze annuali che denominavansi tande (1).

Il Governo intanto, per aver più prontamente denaro, costituiva delle rendite, dette *soggiogazioni*, con privilegio sulle tande dei *donativi* e sugli introiti delle tasse a favore dei privati e dei corpi morali che somministravano i

(1) I *donativi* erano tributi che si imponevano nelle provincie della Sicilia in circostanze straordinarie.

« Il Bianchini riferisce nella sua storia della finanza del regno di Napoli, che nel 1736 per la felice venuta di re Carlo fu imposto il donativo di un milione di ducati. Un altro milione di ducati si sarebbe imposto nel 1738 pel matrimonio del re, ed altri ducati 25,000 per le spese delle feste. Nel 1747 si decretarono ducati 500,000 per la nascita della real principessa Maria Elisabetta e ducati 25,000 per le feste. Nello stesso anno 1747, per la conse-

capitali. Si alienava anche il diritto di esigere alcune tasse e gli uffici dei percettori delle medesime, non che altri uffizi e finanziari e giudiziari.

Allorchè negli anni dal 1794 al 1806 gli avvenimenti politici allontanarono i Borboni dalle provincie del continente, il parlamento siciliano concedette al re donativi straordinari, tra quali quelli di due milioni di ducati, per cui assegnavasi rendita; come assegnavasi pure rendita pel valore degli argenti delle chiese che eransi nella stessa epoca convertiti in moneta.

Successivamente il parlamento siciliano decretava nel 1810 l'abolizione dei *donativi* e delle tasse in vigore, e vi surrogava una tassa stabile sulla proprietà e sulle rendite ed altra sulla macinatura dei grani. Aboliva gli uffizi pubblici che erano divenuti proprietà privata e ne disponeva il relativo compenso.

Le rendite così assegnate, come quelle costituite a favore dei corpi morali in surrogazione dei loro beni che si erano venduti per le esigenze dell'erario pubblico, furono riconosciute come debito perpetuo dello Stato, e ne fu accertata la consistenza nel bilancio del 1815, approvato dal parlamento nazionale, collo stanziamento, per servizio del medesimo, della somma di oncie 167,397;10,9, pari a ducati 502,192 14 e a italiane L. 2,134,316 59 (1).

---

guita grazia dell'abolizione del tribunale dell'inquisizione si pagò un donativo di 300,000 ducati, e nell'anno appresso si aggiunsero altri ducati 700,000 per la nascita del principe don Filippo ».

« Successivamente non furono riscossi più donativi e sembrava che il Governo avesse voluto abbandonare affatto un tal modo di levar tributi, ma nel 1786 venne novellamente messo in uso, e fu imposto un donativo di ducati 1,200,000 per soccorrere ai gravi disastri cagionati alla Calabria dal terremoto ».

(1) L'oncia corrispondea a 3 ducati e così a italiane L. 17 75.

Questa somma non subì variazioni per qualche anno, e nel 1818 la tesoreria, la quale aveva il servizio del Debito pubblico perpetuo, fu autorizzata a soddisfarne gli arretrati insieme ad altre passività per via di *viglietti* che si dissero di prima emissione e dovevano estinguersi in 9 anni.

Nel 1822 fu con regio decreto del 7 gennaio approvato un contratto di prestito d'un milione d'oncie, pari a 3 milioni di ducati che erasi inteso colla casa bancaria Viollier e compagni, da restituirsi in 18 anni cogli interessi scalari del 10 per cento.

E in fine, nel 1824, con regio decreto del 30 novembre, fu ordinato il pagamento per mezzo di *viglietti*, che si dissero di seconda emissione, degli arretrati del Debito pubblico che eransi accumulati a tutto agosto dell'anno in corso. Questi *viglietti* dovevano estinguersi in quattro anni, a principiare dal 1827, epoca nella quale doveva esser compiuta l'estinzione dei *viglietti* di prima emissione.

Nel 1828 fu con regio decreto del 31 luglio stabilita la consolidazione al 4 %, in aggiunta al debito perpetuo, degli arretrati della rendita e dei *viglietti* di prima emissione che non erano stati estinti fino al 1827.

In dipendenza di questa disposizione la somma del debito perpetuo venne nello *stato discusso*, approvato con altro decreto dell'anno stesso, accertata in oncie 195,251, pari ducati 585,753 e a italiane L. 2,489,450 25.

Nel 1834 si decretò la istituzione d'un gran libro pel Debito pubblico della Sicilia, e si determinò la somma da iscriversi a favore delle varie classi dei creditori, non che il fondo di ammortizzazione.

Fu ad un tempo creata una Commissione di liquidazione

per verificare i titoli del debito perpetuo, e per accertare la somma degli interessi scaduti e non pagati a tutto il 1833.

Queste disposizioni non essendosi però attuate, con regio rescritto del 23 novembre 1840 si ordinò che il debito di tesoreria generale della Sicilia, sì *perpetuo* che *quantitativo*, si pagasse in via d'ammortamento con annuo sorteggio, e fu ad un tale oggetto stabilito un fondo annuo di ducati 120,000 da accrescersi per effetto dell'estinzione stessa delle rate semestrali delle rendite che verrebbero progressivamente riscattate.

Il rescritto del 23 novembre 1840 era confermato con ordine sovrano dell'8 dicembre 1841, col quale ebbesi a prescrivere:

1° Che liquidato l'intiero debito verso i corpi morali e i particolari, si rilasciassero a favore di questi ultimi corrispondenti certificati, commerciabili, *per via di girata in dorso;*

2° Che la rendita rappresentata da tali certificati, eccettuate le frazioni minori di 5 ducati di rendita, che sarebbero state da estinguersi in una volta col rimborso del rispettivo capitale, si rimborsasse per via di sorteggio, mercè l'assegnazione del fondo annuo di ducati 120,000, da accrescersi colle rate semestrali delle rendite riscattate;

3° Che liquidato il debito *quantitativo* a tutto il 1833, depurato dai crediti compensabili, che potesse l'erario avere verso i titolari, si estinguesse il credito dei corpi morali e dei particolari, assegnando ai primi una rendita al 2 % in aggiunta alla rendita primitiva, e si pagasse ai secondi il credito per via di *buoni* da sorteggiarsi sopra un fondo annuo di ducati 80,000, da stanziarsi nello stato discusso;

4° Che infine conosciuta la quantità degli arretrati dipendenti da compensi per uffizi e diritti aboliti, si pagassero sullo stesso fondo di ducati 80,000, dopo la cessazione del credito dei particolari a tutto il 1833.

In eseguimento di tale ordine sovrano il debito quantitativo venne liquidato nella somma di ducati 1,157,789 49 e si rilasciarono per tale somma buoni della tesoreria da pagarsi sull'assegnamento annuo dei ducati 80,000.

Il debito perpetuo a favore dei corpi morali fu liquidato nella somma di ducati 333,972 78 cioè, ducati 309,602 86 per le rendite primitive; ducati 11,738 62 per la consolidazione al 2 % degli arretrati a tutto il 1833 e ducati 12,631, 30 per compenso di uffizi e diritti aboliti.

Il debito perpetuo a favore dei particolari fu liquidato per ducati 125,246 67 cioè: ducati 99,338 47 per le rendite primitive; ducati 4101 07 per consolidazione di arretrati loro ceduti da corpi morali e ducati 21,807 13 per compenso di uffizi e diritti aboliti. Il riscatto della rendita ebbe luogo per la parte iscritta soltanto a favore dei particolari e si eseguì dall'anno 1843 al 1847 per una

rendita di	D. 27,535	»
a questa somma aggiungendo	» 3,681	67
rappresentanti le frazioni che erano da rimborsarsi in una sola volta; quindi	» 2,835	»
rappresentanti rendite annullate per espropriazione di cauzioni di contabili e per altre cause,		
Insieme	D. 34,051	67

la rendita iscritta a favore dei particolari da duc. 125,246 67 si residuò al 1° gennaio 1848 a ducati 91,195.

La rendita dei corpi morali non soggetta a riscatto per

sorteggio restò anch'essa modificata per la situazione al 1° gennaio 1847 in una somma di ducati 1342 75, che erano stati rimborsati per effetto di speciali sovrane disposizioni: cosicchè essa si residuò a detto giorno a ducati 332,630 03.

Sopravvenuti intanto gli avvenimenti politici del 1848, si sospese il pagamento della rendita e quello delle rate degli arretrati rappresentate da buoni del tesoro.

Fu imposto un prestito forzato per la somma di tre milioni di ducati, e si abilitarono i particolari alla compera degli argenti delle chiese, e all'affrancazione dei canoni e pesi verso i corpi morali, versandone il capitale nella cassa della tesoreria, che si costituì debitrice delle corrispondenti rendite.

Da ultimo fu messa in circolazione carta-moneta pel valore di ducati 5,106,273.

Nel maggio del 1849, restauratosi il governo borbonico, dichiararonsi nulli tutti gli atti del governo nazionale e si disconobbero i debiti che il medesimo avea contratti. Si ammise il debito preesistente alla rivoluzione ordinandosi la consolidazione degli arretrati che non erano stati pagati negli anni 1848 e 1849, e vi si aggiunsero le rate in quarto dei pesi comuni alle due tesorerie di Napoli e di Sicilia, non pagate da quest'ultima in quel periodo, oltre alle spese di guerra ed altre partite pretese dal tesoro napoletano.

Si aggiunsero inoltre le somme che nel gennaio 1848 trovavansi nella cassa della Tesoreria della Sicilia per depositi giudiziari, per cauzione di contabili dello Stato, per *fedi di credito e polizze* dei banchi di Palermo e di Mes-

sina, non che il credito del banco delle Due Sicilie per pagamenti fatti in Napoli ai possessori di *carte bancali* dei suddetti due banchi. Si impose finalmente a carico della Sicilia l'annua rendita di ducati 12,000 per la quale si costituì un maggiorasco al principe di Satriano Carlo Filangieri, in premio, come si disse, della riconquista dell'isola.

Questi debiti si calcolarono, tra liquidati e da liquidare, nella somma approssimativa di 20 milioni di ducati, e con decreto regio del 18 dicembre 1849 se ne determinò la consolidazione in rendita 5 per cento alla pari. Si istituì un gran libro per l'iscrizione della medesima nella somma di un milione di ducati, pari a italiane L. 4,250,000, con un assegno annuo per l'ammortizzazione in ragione dell'1 % del valore nominale della rendita commerciabile.

Le rate semestrali delle rendite riscattate doveano accrescere al fondo di estinzione.

Pel pagamento delle competenze semestrali sulla rendita di un milione di ducati e pel fondo d'ammortizzazione calcolato, come sovra, e determinato nella cifra di ducati 188,000 pari a italiane L. 799,000, venne fatto il corrispondente assegno sul tributo fondiario.

Il riscatto della rendita dovea aver luogo per acquisti al valore del corso, finchè il medesimo non superasse la pari. In questo caso l'assegno annuo potea esser convertito in ammortamento di altri debiti, con preferenza a quelli verso i corpi morali. Le disposizioni per il riscatto della rendita furono date con regio decreto del 30 settembre 1856.

Nessuna rendita fu acquistata al valore del corso, comecchè superiore sempre alla pari, nè fu eseguito il riscatto del debito verso i corpi morali.

Nella liquidazione del debito della tesoreria generale

della Sicilia le sole rendite a favore dei particolari furono trascritte nel gran libro.

Le rendite dei corpi morali, rilevanti a ducati 332,630 03, rimasero a peso della tesoreria di Sicilia. Furono solo consolidati nel gran libro gli arretrati non soddisfatti negli anni 1848 e 1849. Le rendite che ne risultarono, furono dichiarate commerciabili, perchè rappresentanti l'usufrutto, il godimento che spettava ai titolari (1).

Nel 1856 per sovrano rescritto del 14 gennaio fu ordinato che delle rendite dei corpi morali rimaste a peso della tesoreria ne fossero riscattate le partite infra i ducati 5 annui, che in totale sommavano a ducati 1599 01. La tesoreria coi fondi propri acquistò al corso e trasferì in seguito ai corpi morali una rendita sul gran libro di ducati 1296, corrispondente al totale delle partite suscettive di consolidazione, restando a peso della tesoreria quelle il di cui capitale non giungeva al minimo di ducati 20 e che sommavano a ducati 303 01 annui, salvo a farne la consolidazione, tostochè da parte de' corpi morali creditori si sarebbe supplito il capitale occorrente per iscriverle nel gran libro.

Rimasero pertanto a peso della tesoreria di Sicilia ducati 331,693 27, a favore dei corpi morali, provenienti per ducati 331,334 03 dall'antica rendita, dedotta quella riscattata, come sovra, e da una nuova partita mandata iscriversi posteriormente a tutto il 1861.

Nel 1860, sopraggiunti i nuovi avvenimenti politici, fu per decreto dittatoriale del 27 agosto dell'anno stesso, creata

(1) La liquidazione definitiva del debito della tesoreria generale della Sicilia, per essere consolidato, fu eseguita da una Commissione apposita.

una nuova rendita di ducati 800,000 in virtù del regio decreto 18 dicembre 1849.

Il segretario di Stato per le finanze fu autorizzato a procurare l'alienazione della nuova rendita sia nell'interno dell'isola, che nelle altre provincie d'Italia, ed anche all'estero, conchiudendo uno o più prestiti nei modi e alle condizioni che avesse giudicato più convenienti. L'alienazione della rendita potea anche aver luogo in tutto od in parte per pubblica sottoscrizione.

Con altro decreto del giorno stesso fu aperta la pubblica sottoscrizione per l'alienazione di ducati 600,000 di rendita e furono abilitati i possessori dei titoli dei debiti nazionali del Governo libero del 1848 e 1849, per mutuo forzato, per affrancazione di canoni, per vendita di beni nazionali, per pignorazione d'argenti ed altri, a versarli alla pari del loro valor nominale fino a concorrenza del terzo delle rispettive sottoscrizioni.

Fu stabilito il premio dell'1 % sul capitale nominale pei sottoscrittori d'una rendita di ducati 10,000 sino a 50,000, e del 2 % pei sottoscrittori di ducati 50,000 sino a 100,000.

Il prezzo d'alienazione fu con ordinanza del segretario di Stato delle finanze fissato a ducati 95 per ogni 5 di rendita.

La rendita di ducati 600,000 fu mandata iscrivere in nome della tesoreria generale di Sicilia, per essere quindi trasferita a favore dei sottoscrittori del prestito.

La somma della rendita trasferita a favore dei possessori dei titoli del 1848 e 1849 ascese a ducati 216,789.

Con decreto del luogotenente generale del re in data 29 dicembre 1860 fu permessa la consolidazione al 5 % di tutti i valori del 1848 e 1849, che non erano stati impiegati in acquisto della rendita.

Con altro decreto del 31 dello stesso mese nel prescriversi le norme per tale consolidazione, si determinò che il termine utile per la presentazione dei rispettivi titoli scadesse col 30 aprile 1861, decorso il quale dovessero intendersi estinti e soddisfatti tutti i debiti nazionali del 1848 e 1849 (1).

La rendita trasferita in dipendenza del decreto del 29 dicembre 1860 rilevò a ducati 74,609, pari a italiane lire 317,088 25.

La rendita di ducati 800,000 creata col decreto dittatoriale del 27 agosto 1860 non essendo stata alienata che per i primi ducati 600,000 il Debito pubblico costituito della Sicilia restò accertato nella somma di ducati 1,600,000 pari ad italiane L. 6,800,000, cioè:

Debito antico ducati 1,000,000 pari ad italiane lire 4,250,000;

Debito nuovo ducati 600,000, pari ad italiane lire 2,550,000.

La rendita di italiane L. 6,800,000, è la rendita rico-

(1) Per disposizione del luogotenente generale del re in data del 28 giugno 1861, fu stabilito che coloro i quali avessero dichiarato lo smarrimento dei titoli originali 1848 e 1849, fossero abilitati a presentare le giustificazioni comprovanti il versamento fatto nelle casse dello Stato delle rispettive quote.

Le rendite che si rilasciarono in seguito a tali dichiarazioni vennero vincolate per un trentennio a favore dei legittimi possessori dei titoli. Si prescrisse inoltre la garanzia di cinque annate della rendita attribuita, restando a scelta dei dichiaranti o di vincolare a favore della tesoreria una rendita il cui capitale alla pari uguagliasse la somma del quinquennio della rendita ottenuta, o di consentire che i primi dieci semestri della medesima fossero versati alla tesoreria a titolo di cauzione da restituirsi dopo il trentennio.

nosciuta colla legge 4 agosto 1861 e mandata a trascriversi in nuova rendita consolidata 5 %.

La rendita siciliana, a differenza della rendita consolidata napoletana, era rappresentata in parte da iscrizioni nominative e in parte da iscrizioni al portatore.

A carico della tesoreria è rimasto il servizio pel debito perpetuo a nome dei corpi morali e quello dei Comuni che insieme rilevano come dal bilancio del 1879 a lire 2,472,921 38.

DEBITO PUBBLICO DELLO STATO PONTIFICIO

Costituito nella massima parte d'antichi luoghi di monti, il Debito pubblico pontificio venne sotto la dominazione francese estinto in parte colla soppressione delle corporazioni religiose, che ne erano le principali creditrici, e in parte mandato liquidarsi e trascriversi, per metà in nuove iscrizioni di rendita, e per l'altra metà nelle così dette *rescrizioni*, titoli di rendita infruttifera, da valere pel loro importo in capitale nell'acquisto dei beni stabili incamerati allo Stato.

Restaurati nel 1814 gli antichi governi d'Italia, si istituirono apposite Commissioni internazionali, in esecuzione delle disposizioni contenute nei trattati sottoscritti a Parigi fra le potenze alleate il 30 maggio 1814 ed il 20 novembre 1815, per accertare e liquidare i crediti verso la Francia, esistenti nelle provincie che avevano fatto parte dell'impero francese.

Per disposizione poi dell'art. 97 dell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, si era designata una Commissione diplomatica, con residenza in Milano, per intendersi sull'accertamento e riparto sui territori, che avean formato il regno italico, delle attività e passività del monte

Napoleone, e di quelle della preesistita amministrazione italica (1).

Con *motu proprio* del 6 luglio 1816 istituivasi ad un tempo dal Governo pontificio una Commissione speciale per il riconoscimento e la liquidazione del debito originario a carico dello Stato, non estinto durante gli anni 1810 al 1814, quale i luoghi di monti non liquidati nè rimborsati durante il regime francese; i compensi ai luoghi pii per i beni alienati; i compensi agli acquisitori di locali religiosi alienati e richiamati alla prima loro destinazione in forza di notificanza del 15 agosto 1814; i censi, i canoni imposti sui fondi venduti liberi, in dimissione dei luoghi dei monti vacabili ed altre passività e debiti a vari titoli tanto

(1) Fra gli antichi principi ritornati in Italia, dappoichè le sorti dell'impero francese decaddero, fu primo il pontefice. Napoleone dopo le sventure di Russia, aveva mandato Fallot de Beaumont, vescovo di Piacenza, a Fontainebleau offrendo pace a Pio VII, che era quivi sostenuto; ed il papa avea risposto non entrerebbe in quelle pratiche se prima non fosse rimesso in libertà, e ne' suoi dominii restaurato. Ritornava il vescovo a Fontainebleau nel mese di gennaio dell'anno 1814, offrendogli in nome dell'imperatore la restituzione dei due dipartimenti, allora francesi, di Roma e del Trasimeno; ma in quel mentre, avvicinandosi a Parigi gli eserciti dei re collegati, Napoleone fece condurre Pio VII a Savona, e addì 10 marzo (avendo saputo la lega di Murat con Austria e Inghilterra) decretò la liberazione del Pontefice e la restituzione di quei due dipartimenti.

Ed allora Pio VII, attraversato l'esercito di Gioachino, che non osò fargli impedimento alcuno, per la via di Parma, Modena e Bologna, venne a Cesena, da' popoli plaudito e festeggiato.

Dappertutto egli era ricevuto con molto onore e gran dignità e con rami d'ulivo.

Pio VII giunse a Roma e vi entrò solennemente addì 24 maggio. Furono grandi le feste, i tripudii e le speranze. Notavansi fra i numerosi spettatori Carlo VII di Spagna, Carlo Emanuele IV di Sardegna e Maria Luisa già regina d'Etruria (La Farina, *Storia d'Italia*, vol. I, pag. 109).

preesistenti, quanto nati posteriormente alla dominazione francese.

Per il compenso del valore dei locali ritornati in possesso degli antichi proprietari dovea stabilirsi una media proporzionale, il *minimo* della quale dovea essere il prezzo medio delle *rescrizioni* corrente al tempo dell'acquisto, e il *massimo* il prezzo nominale dell'acquisto stesso.

Con editto del 29 marzo 1817 fu poi determinato, che la media proporzionale dell'indennizzo dovuto agli acquisitori dei locali richiamati alla prima destinazione, fosse stabilita in ragione di due terzi del valore nominale delle *rescrizioni* impiegate nell'acquisto, salve le ragioni pei miglioramenti e pei deterioramenti.

Rispetto ai possessori delle *rescrizioni* non impiegate nell'acquisto dei beni nazionali e ammesse alla liquidazione, l'indennizzo fu stabilito in ragione di $^2/_5$ del valore nominale delle medesime.

La stessa ragione fu stabilita per gli acquirenti che avessero pagato una porzione o un acconto del prezzo dei beni comprati dei quali non fossero stati messi in possesso per non aver depositato in tempo il prezzo residuale.

Anche pei crediti provenienti da luoghi di monti o da altra causa che fossero stati respinti, perchè non presentati in tempo utile alla prima liquidazione, fu stabilita la stessa misura di $^2/_5$, in rapporto al corrispondente capitale liquidabile.

Dovean poi esser anche liquidati e entrare a far parte del pubblico debito:

1° I frutti dei luoghi di monti decorsi e non pagati dopo il ripristinamento del Governo, decorrenti a tutto dicembre 1816 in ragione del fruttato di $^2/_5$;

2° I frutti dei censi e canoni non pagati, decorrenti come sopra;

3° I frutti compensativi del capitale d'indennizzo, liquidati a favore degli acquisitori dei locali de' quali furono privati, dal giorno in cui dovettero restituirli.

Successivamente con speciali rescritti e chirografi sovrani si mandarono liquidare altre partite di rendita per soddisfazione di crediti e per compenso di perduti diritti, e si mandarono eseguire le deliberazioni della Commissione diplomatica di Milano contenute nelle relative notificanze per le contabilità del monte Napoleone, e per quelle dell'amministrazione del preesistito regno italico.

Col *motu proprio* del 6 luglio 1816, dopo essersi disposto dal governo pontificio pel riconoscimento e la liquidazione dei crediti verso lo Stato, enumerandosene i diversi rami, se ne ordinò l'iscrizione in rendita al frutto del 5 °/₀, decorribile dal 1° gennaio 1817, pagabile trimestralmente e rappresentata da corrispondenti cartelle. L'iscrizione della rendita avea a farsi in *apposito generale registro di debito pubblico* — Gran libro.

Accennavasi ad un tempo nella stessa disposizione legislativa del 6 luglio 1816 alla istituzione d'una cassa di ammortizzazione, alla quale aveano ad applicarsi fondi speciali per estinguere gradatamente i capitali del pubblico debito.

Con notificanza del tesoriere generale della Camera apostolica si pubblicò il regolamento sul Debito pubblico dello Stato approvato dal sovrano Pontefice col solo oracolo della sua voce.

Seguì quindi la pubblicazione dei proclami della Commissione diplomatica di Milano.

E così in data del 21 settembre 1819 si pubblicò la notificanza della Commissione diplomatica concernente la li-

quidazione dei boni e delle rescrizioni della cassa d'ammortizzazione del monte Napoleone;

In data del 14 aprile 1821, la notificanza della Commissione diplomatica contenente, in suo proclama del 21 settembre 1819, l'atto di riparto delle passività risultate iscritte al 20 aprile 1814 sul monte Napoleone, e degli altri debiti assunti colle speciali convenzioni;

In data del 16 luglio 1822 il proclama della Commissione diplomatica del 26 giugno relativo alla liquidazione del debito del monte Napoleone non iscritto nè iscrivibile:

In data del 29 aprile 1829 si pubblicò il proclama del 23 agosto 1828 concernente il secondo riparto delle passività del monte Napoleone non risultate iscritte al 20 aprile 1814;

In data 16 novembre 1831 seguì la pubblicazione del proclama della Commissione diplomatica del 19 agosto contenente un altro atto di riparto;

Ed infine ebbe luogo la pubblicazione del proclama della Commissione diplomatica concernente l'assunzione e pagamento delle passività del monte Napoleone non risultato iscritto al 20 aprile 1814.

Nel 1831 con sovrano *motu proprio* dell'11 giugno si istituì di fatto la cassa d'ammortizzazione per la progressiva estinzione del debito dello Stato, già annunciata nel *motu proprio* del 6 luglio 1816 e dotata dei fondi enunciati nella notificazione del tesoriere generale del 24 gennaio 1825. Una particolare congregazione composta dei principali creditori dello Stato dovea assieme al direttore generale del Debito pubblico aver l'amministrazione della cassa.

Il tesoriere generale veniva ad un tempo autorizzato ad emettere altrettante cartelle o certificati di rendita consolidata al frutto del 5 % per un capitale di scudi 500,000 e così per una rendita di scudi 25 mila da dividersi in dieci classi eguali, suddivise in dodici serie subalterne.

Il capitale costituito col nuovo consolidato dovea estinguersi in dieci anni in rate eguali con un fondo annuo di scudi 50 mila, assicurato sul prodotto della Regalia dei sali e dei tabacchi. L'ammortamento del nuovo consolidato avea a farsi per sorteggio annuo.

Coll'occasione dell'ammortamento del nuovo consolidato, si dispose che anche il consolidato attuale iscritto, purchè libero da vincoli od ipoteche, avesse a dividersi in dieci classi d'egual somma da sorteggiarsi e rimborsarsi coi fondi della cassa d'ammortizzazione, da accrescersi dopo il decennio coi fondi assegnati all'ammortamento del nuovo consolidato.

Dopo il decennio, estinto il nuovo consolidato, l'operazione di ammortamento del consolidato attuale dovea aver luogo in ogni anno in quella somma maggiore, che fosse per risultare, tanto dalla rendita degli stabili appartenenti alla cassa d'ammortizzazione, quanto dal prodotto degli annui scudi 50 mila stabiliti sul prodotto della Regìa dei sali e tabacchi.

Le disposizioni del *motu proprio* dell'11 giugno 1831 ebbero l'immediata loro esecuzione, e nel corso dell'anno 1832 furono rimborsati alla pari i certificati estratti nel novembre dell'anno precedente.

Senonchè considerando il Governo pontificio che il rimborso alla pari col metodo del sorteggio annuale, mentre riesciva troppo oneroso allo Stato, influiva poco efficace-

mente sul corso degli effetti pubblici, i quali nelle attuali circostanze aveano un movimento continuo, e che il prodotto netto de' beni stabili destinati all'ammortizzazione, non era in proporzione col totale del vecchio debito consolidato da ammortizzarsi; ritenendo quindi che l'acquisto fatto, all'opportunità, al prezzo di commercio, secondo il sistema generalmente adottato dagli altri Governi d'Europa, riesciva di maggior vantaggio ai possessori stessi, perchè, redimendosene in tal guisa una quantità maggiore, se ne diminuiva la massa commerciale, e ne diveniva però più facile la vendita; avuto in vista il gradimento esternato da alcuni de' primari creditori, ed interpellato il parere della congregazione della cassa d'ammortizzazione; si autorizzò fin dallo scorso settembre la congregazione medesima ad effettuarne, come di fatti questa ne ha effettuato l'acquisto nel modo indicato, impiegandovi quelle somme che avrebbero dovuto servire per l'estrazione; il che ha prodotto che il valore dei pubblici effetti, in mezzo a circostanze ben dure, siasi sostenuto.

Quindi in data del 21 novembre 1832 si ordinò che la estinzione della vecchia rendita consolidata avesse ad operarsi per acquisti al valore di borsa, e che la nuova rendita avesse a continuare ad ammortirsi per sorteggio sino alla completa sua estinzione.

Compiute le annessioni al regno Sardo, e quindi al regno d'Italia, delle provincie delle Romagne, delle Marche, dell'Umbria e di Benevento, si determinò per decreto del governatore generale delle Romagne in data 16 settembre 1859, e successivamente per decreti reali 21 febbraio 1861 e 21 aprile 1862, il riconoscimento del debito permanente nominativo che, alla scadenza del 1° semestre 1859, per le

Romagne, e di quella del 1° semestre 1860, per le altre provincie, trovavasi allibrato pel pagamento semestrale, trimestrale, mensile nei registri delle rispettive casse camerali, e se ne dispose il pagamento.

Nell'operazione di riconoscimento lo scudo romano fu ragguagliato a lire 5 32 in base della tariffa che era stata approvata con regio decreto del 17 luglio 1861, e in tale misura furono eseguiti i pagamenti semestrali a tutto dicembre 1866.

Procedutosi intanto alla stipulazione della Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866, in esecuzione della Convenzione del 15 settembre 1864, pel riparto proporzionale del Debito pubblico pontificio, la parte afferente alle provincie annesse risultò di lire 18,627,773 33, cioè:

Debito permanente . . .	L.	7,892,984 78.
Debito redimibile	»	10,734,788 55.

Il riparto del debito fu fatto in ragione di popolazione. Lo scudo romano che erasi ragguagliato a lire 5 32, secondo la tariffa approvata col decreto 17 luglio 1861, fu portata a lire 5 35.

Il servizio effettivo del debito fu assunto a cominciare dal 1° semestre 1867, salvo il compenso al governo pontificio per le rate semestrali decorse e pagate dal giorno delle annessioni a tutto il 1866.

Con protocollo finale sottoscritto a Firenze il 31 luglio 1868 furono determinate le iscrizioni di rendita che per i vari debiti dovevano passare sul gran libro italiano, e fu ad un tempo ridotta a lire 7,333,308 89 la somma del debito permanente che nella Convenzione del 7 dicembre 1866 erasi determinata in lire 7,892,984 78.

Annessa da ultimo nel 1870 al regno d'Italia la provincia di Roma, il governo italiano ebbe ad assumere il carico della quota parte del debito che era rimasta a peso del governo pontificio e le addizioni avvenute posteriormente al riparto.

La somma del debito permanente che dovea rimanere a carico del governo pontificio all'epoca della sottoscrizione della Convenzione del 1866 era di lire 2,431,355 14. Alla data del 1° gennaio 1867 e secondo le nuove liquidazioni essa risultò di lire 8,372,732 36. All'epoca dell'annessione della provincia di Roma, secondo la situazione del debito al 1° ottobre fu di lire 17,063,433 36.

Le due prime somme erano però in base del ragguaglio dello scudo a lire 5 35. L'ultima somma trovata iscritta nel gran libro pontificio rappresentava il ragguaglio dello scudo a lire 5,375.

Questo ragguaglio era stato stabilito dal governo pontificio con editto del 18 giugno 1866.

Il ragguaglio che erasi adottato dal governo italiano col regio decreto del 17 luglio 1861 non era che la valutazione facoltativa d'una moneta coniata in uno Stato estero al disotto del suo valore intrinseco per tutelare la legale moneta dello Stato; il ragguaglio di lire 5 35, adottato nel 1866 pei calcoli di riparto, erasi proposto dal governo francese in riguardo al succennato principio di valutazione di una moneta estera, e per avere anche esso fissato il valore legale dello scudo romano nel proprio Stato a ragione di lire 5 35, comunque in esso si rinvenisse tanto argento puro da equivalere a lire italiane e francesi 5,375.

Per queste ragioni nel presentarsi al Parlamento nazionale il progetto di legge per unificazione dell'intiero De-

bito pubblico pontificio, si propose di portare anche a lire 5,375 il ragguaglio dello scudo per la parte di rendita che già erasi assunta dal governo italiano in base del protocollo finale del 31 luglio 1868, per cui la quota di rendita di lire 7,333,308 89 sarebbesi elevata a lire 7,367,376 70, che aggiunta alla rendita trovata iscritta al 1° ottobre 1870 in lire 17,063,433 36, dava un totale in rendita permanente di lire 24,431,010 06 che distinguevasi per lire 22,459,518 58 in rendita consolidata e per lire 1,971,491 48 in assegni per culto, beneficenza, istruzione ed altro.

Il debito consolidato pontificio, riconosciuto dopo l'annessione della provincia di Roma al regno d'Italia colla legge 29 giugno 1871, e mandato trascriversi in rendita consolidata italiana 5 % risultò di lire 22,459,518 50, cioè:

L. 7,415,036 68, rendita già assunta per effetto della Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866 e del protocollo finale del 31 luglio 1868;

» 15,344,481 90, rendita trovata iscritta nel gran libro pontificio al 1° ottobre 1870.

La differenza apparente fra le risultanze del protocollo finale e quelle che si riscontrano nello stato annesso alla legge deriva: in primo luogo dal ragguaglio dello scudo romano, che invece di lire 5 35 si ebbe ad elevare a lire 5,375, quale era stato fissato dal governo pontificio con editto del 18 giugno 1866 ed applicato nella conversione della rendita consolidata, dallo scudo in lire italiane; in secondo luogo dagli assegni di culto ed altri che non rappresentando vera rendita consolidata, si stralciarono per essere assunti in contabilità speciale.

Oltre il debito permanente il protocollo finale comprendeva tre altre categorie di debito redimibile, cioè il prestito Parodi 20 gennaio 1846, il prestito Rothschild 10 agosto 1857 e il prestito 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864.

Colla legge del 29 giugno 1871 furono riconosciute due nuove categorie di debito redimibile, il prestito 28 gennaio 1863 e quello 11 aprile 1866.

Nel 1846 regnando il papa Gregorio XVI, il governo pontificio volendo porre in equilibrio le finanze non poco dissestate, a causa specialmente dei moti rivoluzionari che avvenivano nel regno, e provvedere a stringenti esigenze del tesoro, con atto del 20 gennaio alienava alla casa bancaria Torlonia e Comp. un capitale nominale di due milioni di piastre romane, corrispondenti, al cambio di lire 5 40 per ogni piastra, a lire italiane 10,800,000, costituendo al 5 % una rendita di piastre 100 mila corrispondenti a lire italiane 540,000 in obbligazioni al portatore di lire 1000, ossia piastre romane 185 $^{10}/_{54}$ per ciascuna.

Il prestito fu negoziato colla casa Torlonia e Comp., con facoltà alla casa bancaria di cederlo a piacimento.

A questo prestito si accordarono tutte le garanzie e i privilegi di cui godeva la rendita iscritta sul gran libro.

Per l'estinzione del prestito fu assegnato un fondo annuo nella misura dell'1 % sul capitale nominale della rendita, con aumento semestrale degli interessi delle obbligazioni riscattate.

Il pagamento degli interessi semestrali e il riscatto delle obbligazioni dovea aver luogo in Genova ed esclusivamente per l'opera della casa bancaria Bartolomeo Parodi, che ne era incaricato dalla casa Torlonia e Comp. di Roma.

Il riscatto per ricompra alla Borsa non dovea però aver

luogo se non quando il valore in corso delle obbligazioni fosse al di sotto della pari; in caso diverso l'ammortizzazione che nei primi cinque mesi del semestre non avesse potuto aver luogo al disotto della pari, avrebbe dovuto operarsi per sorteggio in Genova alla presenza d'un rappresentante del governo pontificio, del rappresentante la casa Parodi, come incaricata dalla casa Torlonia e di un agente di cambio.

I numeri delle obbligazioni estratte avrebbero dovuto pubblicarsi nei giornali di Genova e di Roma. Il rimborso dei capitali dovea pure aver luogo presso la casa Parodi di Genova.

Le obbligazioni riscattate nell'uno e nell'altro modo doveano essere annullate in presenza d'un rappresentante del governo pontificio, quindi tagliate in due parti, una delle quali avea a trasmettersi al governo pontificio, e l'altra parte dovea essere distrutta, in presenza dei rappresentanti stessi, i quali doveano redigerne processo verbale.

Il governo pontificio erasi riservata la facoltà quando fosse per possedere delle obbligazioni estratte o da ammortizzarsi, di presentarle al rimborso ed al riscatto, imputandone senz'altro l'importare del capitale sull'assegno annuo, e salvo però sempre la provvigione pattuita per la intera operazione, e sempre quando l'ammortamento dovesse aver luogo per ricompra al valore del corso alla Borsa di Genova, e non per sorteggio.

Il prestito fu negoziato al prezzo di scudi 95 per ogni cento scudi di capitale nominale. Fu però abbuonato un premio di commissione del 2 %, onde tener luogo di compenso per ogni spesa di stampa, di corrieri, di perdita di cambio ed altre.

Questo debito è passato a carico del governo italiano per una rendita di lire 412,500.

La rendita riconosciuta colla legge 29 giugno 1871 per lire 379,100 presentava la situazione del debito al 1° ottobre 1870. Esso fu mandato includersi separatamente nel gran libro.

Succeduto a Gregorio XVI il papa riformatore, il governo pontificio sotto la sua ispirazione pensò di riformare possibilmente anche il debito pubblico; quindi dopo d'aver ricondotto il sistema del pagamento trimestrale della rendita, non poco complicato per la cresciuta consistenza del debito, al sistema semestrale e surrogata la lira italiana allo scudo romano nei diversi tagli della rendita, avvisò aversi ad adottare un sistema uniforme per l'ammortamento dei prestiti che si erano contratti in Francia dall'anno 1831 al 1857, e unificarsene ad un tempo le diverse emissioni. Determinavasi ciò stante che si avesse a far il cambio dei titoli corrispondenti che trovavansi ancora in circolazione al 1° dicembre 1857 contro i titoli nuovi di natura identica e alle stesse condizioni d'ammortamento e di garanzia intese nei rispettivi contratti di prestito. A tal effetto stipulavasi in data del 10 agosto 1857 apposita convenzione colla casa bancaria De Rothschild di Parigi per l'occorrente operazione.

La confezione de' nuovi titoli e il cambio con quelli di antica creazione dovevano eseguirsi esclusivamente per cura di detta casa bancaria.

Le nuove obbligazioni del valor nominale di lire 1000 per ciascuna, corrispondenti al ragguaglio di 5 40 per ogni piastra, a 185 piastre e $^{10}/_{54}$, furono emesse nel quantitativo di n. 142,425 corrispondenti ad un capitale nominale di lire 142,425,000, e in piastre romane 26,375,000, in rendita lire 7,121,250.

Le 142,425 nuove obbligazioni doveano però servire al cambio dei vecchi titoli solo per una concorrente di 123,250.

Le restanti 19,175 dovevano esser alienate per esserne quindi impiegato il prodotto a far fronte:

a) Al ritiro e surrogazione risoluta dal governo pontificio della sua moneta di rame in pezzi di cinque baiocchi che trovavasi in circolazione per una quantità di chilogrammi 1,900,000;

b) Al pagamento di 1,500,000 lire da farsi alla casa De Rothschild per l' operazione del cambio dei vecchi titoli;

c) Ad altre esigenze di servizio dello Stato, e del monte di pietà di Roma.

Il servizio d'ammortamento per queste nuove obbligazioni fu disposto come per le obbligazioni del prestito Torlonia-Parodi.

Con un articolo addizionale al 1° contratto 10 agosto 1857, erasi dichiarato che in caso di contestazione od altro, quando si fosse dovuto continuare per una parte o per tutte le vecchie obbligazioni nel sistema d'ammortamento sul piede antico, il governo pontificio non sarebbe stato obbligato che al pagamento semestrale della somma di lire 4,272,750 per interessi ed ammortamento, e la casa bancaria De Rothschild sarebbe stata tenuta ad operare l'ammortamento eccedente la somma fissata coll'alienazione di altrettante obbligazioni, quante ne occorressero per l'ammortamento delle vecchie, oltre la detta somma.

La vendita delle obbligazioni dovea farsi a tutto rischio e pericolo della casa bancaria De Rothschild.

Questo debito fu assunto col protocollo finale del 31 luglio 1868 per una rendita di lire 6,952,700. Esso fu riconosciuto colla legge 29 giugno 1871 per lire 6,636,100,

situazione del debito al 1° ottobre 1870, e fu mandato includersi separatamente nel gran libro.

Nella creazione di questo debito 6000 delle obbligazioni furono emesse per conto del monte di pietà di Roma, per cui esso era tenuto corrispondere allo Stato, fino all'estinzione del prestito, un'annualità di lire 360,000, cioè lire 300,000 in conto interessi e lire 60,000 in conto ammortamento, in base dell'1 % del capitale corrispondente di 6,000,000 di lire.

Si era però appena avviata la ricompra delle vecchie obbligazioni intesa nell'atto del 10 agosto 1857, che si dovette nel 1860 sospenderne non solo la continuazione, ma aver nuovamente ricorso al credito con nuove creazioni di rendita ed emissione di titoli per riempiere i nuovi voti della finanza e sopperire alle spese straordinarie che dopo la guerra del 1859, il movimento politico che si accentuava sempre più in tutta Italia, imponeva alla politica conservatrice del Vaticano.

Quindi si cominciò nel 1860 ad autorizzare con chirografo del 18 aprile, l'apertura alla pubblica sottoscrizione nell'interno e all'estero, d'un prestito fruttifero, mediante emissione d'una rendita consolidata d'annui scudi romani 465,000 al 5 %, i quali alla valuta di franchi 5,37,634 per ogni scudo, formavano annue lire 2,500,000.

Ad eccezione di Roma e Napoli nessun'altra città d'Italia era chiamata a sottoscrivere al prestito *così detto cattolico*. Quindi questo prestito dovendo essere una specie di protesta del mondo cattolico contro certe velleità nazionali, si dichiarò pagabile semestralmente in Roma, Na-

poli, Parigi, Brusselles, Amsterdam, Londra, Dublino, Vienna, Francoforte sul Meno, Monaco, Berlino, Lucerna, Madrid e Lisbona.

Il prezzo d'acquisto veniva determinato in ragione di scudi romani 100 per ogni scudi cinque di rendita, e così di lire 100 per ogni 5 di rendita. Nel caso di eccedenza nella sottoscrizione, il di più dovea essere erogato nel riacquisto della rendita preesistente.

La rendita dovea essere rappresentata da titoli al portatore distinti in tre serie. Essendosi però rappresentato, come varie istituzioni pie e ecclesiastiche avrebbero potuto prender parte al prestito, ma che le somme ad esse spettanti essendo soggette ad obbligatorio reinvestimento, ed erano state depositate con tal vincolo, per cui avrebbe fatto ostacolo l'iscrizione al portatore, per disposizione sovrana del 12 dicembre stesso anno 1860, si autorizzò, in via di eccezione, anche l'iscrizione nominativa a favore dei corpi ed enti morali ammessi alla sottoscrizione del prestito.

Nel 1864 continuando le angustie del tesoro non ostante il capitale raccolto colla sottoscrizione autorizzata col chirografo sovrano del 18 aprile 1860, con chirografo sovrano del 26 marzo si autorizzò un'ulteriore emissione di rendita consolidata per altri scudi romani 465,000 pari a lire 2,500,000, in aggiunta alla precedente autorizzata col chirografo del 18 aprile 1860.

Per la negoziazione della nuova rendita non si fissò più la ragione pari del capitale colla rendita, ossia il valore nominale, ma si diede facoltà al ministro delle finanze di farla a quel saggio, e ancora in quel modo che avesse stimato più conveniente pel pubblico erario.

Ora siccome la rendita redimibile a scadenza fissa godeva di maggior favore sul pubblico mercato interno ed estero, di fronte alla rendita solo eventualmente ammortizzabile, così il ministro delle finanze, valendosi delle conferitegli facoltà, invece di titoli al portatore di debito consolidato, determinò di emettere delle speciali obbligazioni ammortizzabili, distinte in tre serie, e tanto per la prima che per la seconda creazione di rendita, comprendendole in una sola emissione continuativa.

Le serie delle obbligazioni dovevano essere di lire 100.500 e 1000. Si stabilì che l'ammortizzazione avesse a farsi per sorteggio annuo in Roma, alla presenza del ministro delle finanze, e con intervento del commissario generale della Camera apostolica e del direttore generale del Debito pubblico.

Il fondo annuo d'ammortamento assegnato nella misura dell'1 % del capitale nominale della rendita, accresciuto semestralmente degli interessi delle obbligazioni riscattate, dovea esser diviso in tre parti in proporzione del capitale nominale di ciascuna delle tre serie.

Le obbligazioni assunte in carico dall'Italia per effetto della Convenzione internazionale di Parigi del 7 dicembre 1866, e in base al protocollo finale del 31 luglio 1868 furono in numero di 58,210 per un valore nominale di lire 66,476,000 corrispondentemente ad una rendita di lire 3,323,800.

La rendita riconosciuta colla legge 29 giugno 1871 e mandata includersi separatamente nel gran libro fu di lire 3,263,265, cioè:

di lire 3,167,780, situazione delle obbligazioni al portatore al 1° ottobre 1870;

di lire 35,485, situazione allo stesso giorno delle obbligazioni nominative.

Il governo pontificio per esonerare i possessori delle obbligazioni al portatore passate a carico del governo italiano dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, avea autorizzato con sovrana disposizione del 26 agosto 1868 il ritiro delle medesime contro il rilascio di certificati del consolidato speciale.

Ogni certificato avea a portare il numero dell'obbligazione che rappresentava e dava diritto in caso d'estrazione al rimborso del capitale. Il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile dovea di tal guisa essere sopportata dal governo pontificio.

Coll'art. 7 della legge 29 giugno 1871 fu disposto che i certificati al portatore rappresentanti le obbligazioni create coi chirografi pontifici 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 avessero a chiederne il cambio colle obbligazioni attuali corrispondenti, entro sei mesi dalla promulgazione della legge.

Non si era ancora deliberata la conversione del consolidato creato col chirografo del 18 aprile 1860 in obbligazioni ammortizzabili, che con editto del 28 gennaio 1863 si autorizzava un prestito, che si dichiarava non coattivo, ma transitorio, di quattro milioni di scudi mediante la emissione di certificati del tesoro di scudi 100 l'uno, fruttiferi al 5 % e da ammortizzarsi alla pari al termine di 15 anni mediante sorteggio annuo.

I certificati doveano essere rilasciati al prezzo di scudi 85 per ognuno a chi ne avesse fatto acquisto non oltre il 31 marzo: di scudi 90 a chi li avesse acquistati non più tardi del marzo; di scudi 95 per gli acquisti a tutto luglio.

I certificati aveano da rilasciarsi al portatore od al nome,

secondo la richiesta. Quelli al nome potevano esser vincolati o liberi.

Gli interessi sui certificati doveano esser pagati trimestralmente.

I certificati al portatore od al nome, liberi, doveano aver annessi 64 rincontri semestrali per la riscossione degli interessi. I certificati al nome vincolati doveano esser pagati per mandatelli.

Le estrazioni semestrali doveano esser fatte pubblicamente. Per i certificati al nome liberi e per quelli al portatore, dovea esser tenuto vero e legittimo possessore o creditore chiunque esibisse i rincontri pel pagamento degli interessi trimestrali o il rimborso del capitale per i certificati estratti.

La rendita di questo prestito in prima creazione fu di lire 1,075,000. Quella risultata al 1° ottobre 1870 e riconosciuta colla legge 29 giugno 1871 fu di lire 609,171 60.

Nel 1866, mentre una Commissione franco-italiana stava per riunirsi in Parigi per dar esecuzione all'art. 4 della Convenzione del 15 settembre 1864 per il riparto proporzionale del debito pubblico pontificio ed era imminente la guerra coll'Austria per la redenzione della Venezia, il governo della Santa Sede credette opportuno, per ogni possibile evenienza, di rinsanguare le sempre esauste vene del suo tesoro con un nuovo prestito di 60 milioni di franchi da contrarsi all'estero, e ne commetteva l'operazione alla casa bancaria di Edoardo Blount e compagni con Convenzione del 12 aprile, giorno stesso nel quale Napoleone III stipulava una Convenzione segreta col Pontefice mediante la quale si garantiva modificato il potere temporale. La

Convenzione era autorizzata per sovrano rescritto del giorno precedente 11 aprile.

Il prestito avea a farsi per pubblica sottoscrizione e mediante l'emissione di obbligazioni al portatore di lire 500 per ciascuna al frutto del 5 %, a decorrere dal 1° ottobre 1866, e pagabile in Parigi presso la casa bancaria Blount e compagni, di semestre in semestre al 1° aprile e 1° ottobre d'ogni anno.

Era fatta facoltà ai sottoscrittori del prestito di poter ottenere il frazionamento delle obbligazioni in quattro parti con uno stesso numero d'iscrizione distinto per lettere. Il prezzo dell'apertura del prestito non potea essere inferiore al 66 %.

Il fondo d'ammortamento per questo prestito fu determinato come per i prestiti Parodi e Rothschild. Il riscatto non dovea però incominciare che dall'anno 1870 ed eseguirsi per ricompra in Borsa al valore del corso, finchè il medesimo non fosse superiore alla pari, nel qual caso si dovea procedere a sorteggio.

Il rimborso alla pari dovea aver luogo in Parigi presso la casa Blount e Compagni.

Il prestito fu riconosciuto colla legge 29 giugno 1871 nella sua rendita integrale di 3,000,000.

Questo sarebbe il Debito pubblico pontificio che fu riconosciuto colla legge 29 giugno 1871. Siccome però il governo italiano avea già assunto in antecedenza una quota proporzionale del Debito pubblico in esecuzione della Convenzione italo-franca del 7 dicembre 1866, e ne avea continuato l'ammortamento per la parte redimibile, la situazione dei debiti effettivamente assunti dal governo italiano sarebbe la seguente:

Prestito Parodi, 20 gennaio 1846 .	L.	412,500	»
Prestito Rothschild, 10 agosto 1857	»	6,952,700	»
Debito, 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864	»	3,419,285	»
Prestito Blount, 11 aprile 1866 .	»	3,000,000	»
Debito, 28 gennaio 1863	»	609,175	60
	L.	14,393,660	60

E così con una differenza in più di lire 506,020 che rappresenta la rendita ricomprata nel frattempo.

Il debito consolidato che fu riconosciuto in una rendita di lire 22,459,518 58 fu mandato trascriversi in nuovo consolidato italiano 5 % per una rendita di lire 22,459,132 74 con una differenza in meno di lire 385 84.

La rendita totale del debito pontificio, quale fu riconosciuto colla legge 29 giugno 1871 era di L. 36,347,159 18, cioè:

Debito consolidato			»	22,459,518	58
Prestito Parodi, 20 gennaio 1846	L.	379,100	»		
Prestito Rothschild, 10 agosto 1859	»	6,636,100	»		
Debito 28 gennaio 1863 .	»	609,175	60	13,887,640	60
Debito 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 . . .	»	3,263,265	»		
Prestito Blount, 11 aprile 1866	»	3,000,000	»		
Insieme consolidato e redimibile			L.	36,347,159	18

DEBITO PUBBLICO DEL GRAN DUCATO DI TOSCANA [1]

Come rilevasi dalla relazione ministeriale che precede il decreto del 3 novembre 1852, col quale si istituì il Debito pubblico del granducato, « la Toscana avrebbe già avuto, da epoca ben remota, un'istituzione presso a poco consimile, e il comune di Firenze sarebbe stato il primo a dar l'esempio di tale istituzione ».

« Difatti, continua la relazione ministeriale, il così detto *monte comune* avrebbe avuto vita nel 1343, e fra lo avvicendarsi delle

(1) La ristaurazione toscana non può in nessun modo esser paragonata alla piemontese, alla romana, alla napolitana; oltrechè fra gli ordinamenti leopoldini rimessi in osservanza, ed i francesi aboliti, non era così eccessiva la differenza da metter tutto sossopra.

Il granduca Ferdinando III rientrò in Firenze addì 7 di settembre, dopo quindici anni di lontananza. Scostossi per breve tempo all'appressarsi dell'esercito murattiano nella primavera dell'anno 15: ritornato dappoichè re Gioacchino fu vinto, volse il pensiero, non a ricercare e punire i colpevoli, ma a continuare l'opera del padre.

Ferdinando non avea nè l'ingegno nè l'ardire di Pietro Leopoldo, ma il cuore avea migliore di lui; buon principe egli era per i tempi tristissimi che correvano, e non potendo amare la libertà, avea almeno la virtù di tollerarla. Governo mite fu il suo, e le tribolazioni italiane sono state sì gravi da meritare altissima lode ogni governo che non sia tirannide feroce, da parer soave ogni giogo che insopportabile non sia. (La FARINA, *Storia d'Italia*, vol. I, pagina 152).

sorti, alle quali andò la Toscana soggetta prima di riunirsi sotto il governo monarchico, e di far poscia passaggio dalla dinastia Medicea alla Lorenese, quel monte avrebbe assorbito sotto vari titoli ed in vari modi, somme considerabilissime e prese proporzioni colossali, se voglia aversi riguardo alla ristrettezza territoriale, ed alla scarsa popolazione dello Stato a cui apparteneva ».

« Nell'anno 1737, con il quale ebbe fine il governo della casa Medici, il Debito pubblico toscano costituito sopra vari monti, rappresentato in modi differenti, ammontava alla somma di scudi 14,250,300, pari a L. 99,752,100.

« L'istituzione del *monte comune* era la base della pubblica e privata economia del paese. Una gran parte della fortuna delle famiglie, legata a vincoli di primogeniture o fidecommissi, avea in quello radice; e dirimpetto al governo medesimo il *monte comune* costituiva quel pernio sul quale si raggiravano tutte le operazioni della finanza dello Stato.

« Sotto la reggenza Lorenese sarebbesi procurato di diminuire la massa del debito coll'alienazione d'una parte dei beni medicei, e con altri mezzi che tutti erano rivolti a estinguere il credito dei montisti forestieri, con la preordinata veduta di rendere il debito veramente nazionale. Così nell'anno 1765 il Debito pubblico toscano era ridotto a scudi 12,512,845, pari a L. 87,589,915.

« Nel 1788 con sovrano *motu proprio* del 7 marzo si determinò di provvedere allo scioglimento del Debito pubblico mediante la contemporanea affrancazione della così detta *tassa di redenzione*, la quale era oppignorata a garantia e servizio del *monte comune*.

« In dipendenza delle disposizioni contenute in detto *motu proprio*, ciascun possidente avrebbe dovuto accollarsi una quota del Debito pubblico corrispondente alla *tassa di redenzione* che gli formava carico, affrancandosi mediante questo accollo del pagamento della tassa predetta, la quale non era altro che la tassa territoriale.

« L'esecuzione di siffatto piano sarebbesi incominciata, ma non finita. Alla riuscita di esso si sarebbero frapposte difficoltà, le quali in parte erano intrinseche all'operazione stessa, in parte derivarono, dapprima dal diverso giudizio degli uomini e quindi dalle vicende politiche dei tempi.

« In altro *motu proprio* del 27 settembre 1794 non solo si an-

nullava il decretato scioglimento del Debito pubblico, ma si volle anche stornata quella parte d'operazione che era già stata portata ad effetto. Quindi il Debito sarebbe tornato a rivivere in tutta la sua prima estensione, e a figurare sul gran libro del *monte comune* nella quantità di scudi 12,530,000. Questa somma fu, ad oggetto di provvedere al carico di molte spese militari per gli anni 1798 al 1800, accresciuta, con *motu proprio* dell'11 gennaio di quest'ultimo anno, di scudi 2,918,650.

« Allorchè poi dopo la riunione della Toscana all'impero francese, con decreto del 9 aprile 1809 si soppresse il *monte comune* e si ordinò lo scioglimento del pubblico debito si trovò che questo ascendeva a L. 121,702,000.

« Parte di questo debito sarebbesi estinto, perchè rappresentava crediti dell'amministrazione pubblica o di corporazioni religiose che si sopprimevano. Parte sarebbe stato compensato mediante assegnazione di rendite demaniali, e parte sarebbe stato pagato col retratto dell'alienazione dei beni provenienti dalle corporazioni predette. L'ammontare delle due ultime categorie del debito fu accertato in L. 70,295,266.

« Non tutti però i creditori del *monte comune* sarebbero stati compresi nella liquidazione francese. Alcuni ne sarebbero stati trascurati, altri affatto esclusi a norma delle leggi in vigore.

« Restaurato il governo toscano, fu ordinata la revisione delle partite di credito trascurate o respinte e portate a carico dello Stato. Vi si aggiunsero i crediti delle chiese ed opere ecclesiastiche per gli argenti requisiti nell'anno 1798, quelli di particolari sformati in occasione dell'assedio di Portoferraio ed altri di consimile privilegiata natura.

« Il debito dello Stato s'accrebbe successivamente pel ripristinamento delle corporazioni religiose, pel pagamento delle indennità dovute alla famiglia de' principi Boncompagni, conseguentemente all'acquisto del principato di Piombino, per lavori di buonificamento della Maremma, per l'ingrandimento del porto franco di Livorno, per la formazione del catasto, e per le spese incontrate in occasione di pubbliche calamità, nonchè per gli avvenimenti politici del 1848, dopo dei quali la Toscana dovette oltre altri carichi, sottostare a quello straordinario del *mantenimento delle truppe ausiliarie austriache.*

« Ogni debito della Toscana dovea iscriversi sui registri della regia depositeria ».

E questa in riassunto sarebbe la notizia storica data nel 1852 dal ministro del granducato in occasione del nuovo ordinamento del Debito pubblico della Toscana.

Intanto nel 1847 il duca di Lucca, per estinguere le non poche passività che stavano a carico del ducato, creava un debito in capitale di scudi lucchesi 600,000 pari a toscane lire 4 milioni e a it. L. 3,360,000, mediante emissione di obbligazioni al portatore, fruttanti l'interesse al 5 % e corrispondenti in complesso ad una rendita di italiane L. 168,000 (1).

Le obbligazioni furono emesse in numero di 3,000 distinte in 3 serie di L. 1000 per ciascuna.

Questo debito riconoscevasi ed assicuravasi dal governo della Toscana con *motu proprio* del granduca del 7 giugno dello stesso anno, in considerazione delle disposizioni di riversibilità contenute nell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 (2).

---

(1) Lo scudo lucchese corrispondeva a lire tosc. 6 13 4 e a lire it. 5 60.

(2) « Le duché de Lucques sera réversible au grand duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devînt vacant par la mort de S. M. l'infante Marie Louise ou de son fils don Carlos et de leurs descendants mâles et directs, soit dans celui que l'infante Marie Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement, ou succedassent à une autre branche de leur dynastie.

« Toutefois, le cas de réversion échéant, le grand duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la principauté de Lucques, au duc de Modène les territoires suivants:

« 1° Les districts toscans de Fivizzano, Pietrasanta et Barga;

« 2° Les districts lucquois de Castiglione et Gallicano enclavés dans les États de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte-Ignoso, contigus au pays de Massa ».

Per l'estinzione del debito fu fatta un'assegnazione annua di scudi lucchesi 15,000 pari ad italiane L. 84,000 con accrescimento progressivo degli interessi semestrali delle obbligazioni estinte.

L'ammortamento dovea aver luogo per sorteggio semestrale al 4 maggio e 4 luglio d'ogni anno.

Oltre l'ammortamento per sorteggio fu successivamente autorizzato il riscatto del debito mediante ricompra delle obbligazioni al valor del corso da farsi coll'alienazione di parte della rendita 3 % creata col decreto 3 novembre 1852, o mediante conversione delle medesime nella rendita stessa.

Dalla rendita creata, corrispondente a it. L. 168,000 deducendo la rendita ammortita per sorteggio, per ricompra e per conversione, in complesso it. L. 151,096, si ha la rendita residua di L. 15,904 che fu riconosciuta colla legge 4 agosto 1861.

Nel 1849 il governo della Toscana volendo procedere al ritiro dei così detti *buoni ipotecarii* del tesoro, circolanti per un valore di 6 milioni di lire toscane con carattere distintivo di *carta monetata;* liberare l'amministrazione dello Stato da particolari sue debiture e coprire ad un tempo il disavanzo risultante per le gestioni ordinarie degli esercizi finanziari degli anni 1848, 1849 e 1850, autorizzava il ministro della finanza, con decreto del 31 ottobre, a procurare al tesoro dello Stato l'incasso d'una somma di 30 milioni di lire toscane, pari ad it. lire 25,200,000, mediante emissione ed alienazione di 30 mila obbligazioni di L. 1000 ciascuna, pari ad it. L. 840 fruttanti l'interesse del 5 %.

L'alienazione delle obbligazioni dovea eseguirsi col mezzo

dell'asta pubblica, fatta però facoltà al ministro della finanza di ricevere le offerte private che gli fossero presentate.

Le obbligazioni furono alienate negli anni 1850 al 1853 al corso medio di it. L. 76 62 nel 1850; 78 12 nel 1851; 82 32 nel 1852 e 86 52 nel 1853.

Per l'ammortamento del debito fu fatto un assegno annuo di it. L. 504,000, in ragione del 2 % del capitale nominale della rendita creata con accrescimento delle rate semestrali delle obbligazioni ammortite in guisa da potersi estinguere l'integralità del debito entro il periodo di 26 anni a cominciare dal 1850.

L'ammortamento dovea aver luogo per sorteggio annuo.

Oltre il rimborso integrale del capitale erasi assegnato per ogni obbligazione sorteggiata, un premio in ragione del 10 % del capitale ammortito.

Indipendentemente poi dall'ammortamento per sorteggio annuo, una parte delle obbligazioni sarebbesi ammortita per ricompra e per conversione in altra rendita dello Stato.

La rendita ammortita a tutto il 1860 rilevò a it. lire 440,496 che dedotta dalla rendita creata per it. L. 1,260,000 lasciò un residuo di it. L. 819,504 che è la rendita che fu riconosciuta colla legge 4 agosto 1861.

Coll'emissione delle obbligazioni create col decreto 31 ottobre 1849 si era provveduto al ritiro dei *buoni ipotecarii* del tesoro che erano in circolazione per un capitale di 6 milioni di lire, aventi corso di carta-monetata, e si era possibilmente anche procurato di pareggiare gli esercizi finanziari degli anni 1848, 1449 e 1850; ma restava a provvedersi alla spesa straordinaria del *mantenimento delle truppe austriache* che si erano accampate nel territorio

del granducato dopo gli avvenimenti politici degli ultimi anni.

Quindi per poter sopperire a tale straordinaria spesa il ministro delle finanze fu autorizzato, con decreto del 13 giugno 1851, a ricevere per mezzo della casa bancaria, Michelangelo Bastogi e figlio di Livorno, e a titolo di imprestito, la somma di 12 milioni di lire toscane, pari a it. lire 10,080,000 da guarentirsi con ipoteca speciale sulle regie miniere del ferro dell'isola dell'Elba, e sugli stabilimenti metallurgici delle regie fonderie di Follonica, Valpiana e Cecina.

Il capitale procurato dalla banca Bastogi dovea esser versato alla R. depositeria fino alla concorrente del 90 % in effettivo contante a determinate epoche. La differenza del 10 % fra la somma pagabile e il capitale del prestito avea da prelevarsi a favore del governo sugli utili delle miniere e fonderie, a norma di quanto erasi stabilito nel decreto e successivamente in contratto stipulato il 16 ottobre 1858.

In rappresentanza del capitale del prestito, la finanza fu autorizzata ad emettere 12 mila obbligazioni al portatore di tosc. L. 1000 per ciascuna, pari ad it. L. 840 col frutto del 5 %, pagabile coi proventi delle miniere e fonderie anzidette a tal effetto specialmente ipotecate.

Oltre alle cedole per gli interessi semestrali furono emesse 12 mila azioni di godimento per la metà degli utili che fossero per verificarsi nella gestione delle miniere e fonderie, dopo il pagamento degli interessi e dopo le altre prelevazioni stabilite nel decreto di creazione.

L'altra metà degli utili rappresentata da altrettante cartelle di godimento, dovea spettare al Governo per essere erogata nella totale e parziale estinzione del debito, per la quale non fu fatta altra assegnazione, ma obbligavasi il Governo

di compierla integralmente al fine del mese di giugno del l'anno 1881, e così 30 anni dopo l'emissione delle obbligazioni.

Collo stesso decreto determinavasi che l'amministrazione delle miniere del ferro dell'isola dell'Elba, e delle fonderie di Follonica, Valpiana e Cecina restasse per il periodo di 30 anni, affidata al banchiere Pietro Bastogi, sotto la sorveglianza d'un commissario governativo e sotto le norme e condizioni stabilite nel decreto (1).

Nel 1859 essendosi cogli avanzi che eransi verificati, dopo pagati gli interessi semestrali sulle obbligazioni e tutte le altre spese d'amministrazione, non meno che la metà degli utili netti spettanti ai possessori delle obbliga-

(1) L'amministrazione delle miniere del ferro dell'isola dell'Elba e delle fonderie di Follonica, Valpiana e Cecina affidata al banchiere Pietro Bastogi con decreto regio del 13 giugno 1851, dovea comprendere le miniere del ferro esistenti nell'isola dell'Elba, fossero o no in quel momento coltivate dal governo, e in correlazione ai diritti di regale privativa in tal rapporto competenti nell'isola al governo medesimo, non meno che i forni fusorii ed altri edifizi lavorativi che costituivano gli stabilimenti industriali concessi, con tutte le loro pertinenze, esclusi però i boschi e le terre lavorate, incolte o private che ancora dipendessero dall'amministrazione delle miniere e fonderie.

La finanza dovea somministrare secondo il bisogno che le fosse giustificato e fino a due milioni di lire, la somma occorrente a corredar l'impresa del necessario capitale circolante e dare insieme all'industria del ferro in Toscana quel maggior sviluppo che potesse esser ancora suscettibile.

Nella somma di due milioni dovea imputarsi il prezzo del minerale escavato, del ferro e degli altri generi in essere, che fossero per essere consegnati dalla vecchia alla nuova amministrazione, la quale sulla totalità del capitale posto in tal modo a di lei disposizione era tenuta di corrispondere il frutto del 5 %, deducibile annualmente, come spesa generale, prodotti dell'amministrazione.

Quando poi la nuova amministrazione non fosse stata condotta

zioni, acquistate dal governo 161 obbligazioni, si era ritenuto che la rendita corrispondente dovesse considerarsi estinta, quando invece le obbligazioni riscattate, doveano, a termini della Convenzione continuare a fruttare a favore dell'estinzione. Quindi la rendita riconosciuta colla legge 4 agosto 1861 per sole it. L. 497,238, dovette considerarsi vigente nella sua integralità di it. L. 504,000, come di fatto ebbe a praticarsi per le assegnazioni fatte nei bilanci annui del ministero delle finanze pel servizio del debito.

Come si è ricordato, nel 1847 con sovrano *motu proprio* del 7 giugno si riconobbe e si assunse in servizio il prestito lucchese che erasi creato con decreto del 29 maggio dello stesso anno; quindi con decreti 31 ottobre 1849 e 13 giugno 1851 si erano autorizzati altri due prestiti uno di 30 milioni e l'altro di 12 milioni di lire toscane.

---

regolarmente e provvidamente, era in facoltà del governo di cangiarne l'amministratore, determinando fin d'allora, che dovesse costituir criterio per conoscere se l'amministrazione fosse buona e retta, quando a fronte d'ogni diligenza per il maggior sviluppo dell'industria, si ottenesse nel primo biennio una rendita netta corrispondente almeno a quella fino allora percetta dalla finanza, e fosse per aversi negli anni successivi un prodotto superiore almeno d'un dieci per cento.

Nel caso in cui l'amministratore fosse per essere cambiato dovea restare al banchiere Pietro Bastogi l'ufficio di sorvegliare le operazioni del successore, con facoltà di conservar la cassa dell'impresa, tenuta ferma la data garanzia.

E quando per ultimo il gestore Pietro Bastogi non potesse o volesse altrimenti continuare nell'assunta amministrazione, era riservata la nomina in qualunque tempo d'un nuovo amministratore al governo, il quale per l'interesse de' portatori delle obbligazioni e delle azioni di godimento avrebbe in tal caso dovuto ricercar la Camera di commercio di Firenze o quella di Livorno, perchè deputasse chi ne sorvegliasse le operazioni e la regolare erogazione degli incassi.

Questi tre prestiti erano rappresentati da obbligazioni dello Stato al portatore e si servivano presso la regia depositeria.

Nel 1852, volendosi però, ad esempio di quanto praticavasi negli altri Stati d'Italia, dare un ordinamento particolare all'importante servizio del Debito pubblico, se ne costituì, con sovrano decreto del 3 novembre, la particolare amministrazione, distinguendola dagli altri rami di servizio dello Stato.

Collo stesso R. decreto si creò, ad un tempo, una rendita di tre milioni di lire toscane, pari ad it. L. 2,520,000 al saggio del 3 % autorizzandosene l'alienazione sino a concorrenza di un milione di lire toscane.

La nuova rendita dovea formare il tipo della rendita iscritta per altre future possibili creazioni e rappresentarsi da iscrizioni nominative e da iscrizioni al portatore convertibili nell'una e nell'altra forma.

Il retratto della rendita del primo milione dovea servire per far fronte alle spese di lavori di pubblica utilità, già approvati, e per soddisfare ad altre presenti e prossime esigenze della finanza.

Il restante della rendita, fino al compimento di tre milioni di lire toscane, dovea successivamente erogarsi nella dimissione dei debiti fruttiferi a vari saggi che stavano a carico dello Stato e che trovavansi accesi nei libri della depositeria, sia procurando i capitali necessari ad estinguerli alle rispettive scadenze, sia mediante la conversione de' loro titoli in altri rappresentativi della rendita medesima.

Oltre ai succennati motivi che aveano dato luogo alla creazione della rendita di tre milioni di lire toscane, vi era quello della scadenza del pagamento di quattro milioni

di lire toscane, che era da farsi al governo austriaco, pel saldo del mantenimento delle sue truppe, dal maggio 1849 al giugno 1850, e il bisogno di provvedere pel seguito al mantenimento delle truppe stesse.

L'alienazione della rendita fino alla concorrenza d'un primo milione fu, per ordinanze del ministro delle finanze de' 5 e 21 novembre e 5 dicembre 1852, susseguite da atto in data 21 febbraio 1853, affidata alla casa bancaria dei fratelli De Rothschild di Parigi, a determinati patti e condizioni, e colla commissione del 2 %, oltre ad altri lucri eventuali.

Collo stesso atto la casa bancaria De Rothschild di Parigi, e la casa bancaria Bastogi di Livorno furono incaricate di operare la conversione nella nuova rendita 3 % dei titoli del prestito lucchese 29 maggio 1847, e di quelli del prestito 31 ottobre 1849. La conversione di questi titoli non potea però esser fatta senza che si ottenesse un beneficio almeno del 2 % nella differenza fra il prezzo di acquisto dei vecchi titoli e la vendita dei nuovi. Quale differenza dovea essere ripartita fra il governo e le case bancarie anzidette. Questo incarico non dovea durare che a tutto l'anno 1855.

Quando occorresse d'alienar rendita per far fronte al rimborso delle obbligazioni estratte nel triennio, il governo avea, per patto espresso, il diritto di darne anche incarico alla casa stessa De Rothschild di Parigi a determinate condizioni; e così pure quando si avessero a dimettere debiti ipotecari ed altri facienti carico al tesoro dello Stato, per rimborso di capitali, a vece di convertirli nella rendita 3 %.

L'iscrizione della rendita seguì parzialmente nel corso degli anni 1853 al 1859.

Per l'estinzione del debito erasi fatta un'assegnazione annua di tosc. L. 500,000, pari ad it. L. 420,000 a principiare dal 1° gennaio 1856. Oltre all'assegno annuo erano destinati a fondo d'estinzione altri proventi eventuali.

L'estinzione della rendita dovea effettuarsi per acquisti al valore di borsa, finchè il medesimo non fosse superiore alla pari, da eseguirsi nello Stato e in Parigi per mezzo della casa bancaria dei fratelli De Rothschild.

La rendita acquistata col fondo annuo assegnato all'estinzione dovea essere definitivamente annullata. Nessun acquisto essendosi però fatto a tutto il 1859, il governo della Toscana, con decreto del 7 gennaio 1860, ordinava che una somma di it. L. 2,100,000, pari a toscane lire 2,500,000, ed equivalente alle cinque annualità decorse a contare dal 1856, del fondo assegnato per l'estinzione, fosse impiegata nel riscatto della rendita. Questa somma dovea inoltre essere aumentata dei frutti decorsi negli anni durante i quali l'estinzione non era stata eseguita, e dei mezzi indicati all'art. 24 del decreto del 3 novembre 1852.

Il fondo da impiegarsi all'estinzione della rendita erasi determinato nella somma di it. L. 4,833,261 53, ed erasi per tale concorrente iscritto nel bilancio presuntivo dell'anno 1860.

A seguito di tale disposizione, si era intesa convenzione in data 6 dicembre 1860, fra il nuovo governo toscano e la casa bancaria Bastogi di Livorno, per l'acquisto d'un tanto di rendita 3 % sino a concorrenza di tre milioni effettivi di lire italiane di capitale (1).

---

(1) Queste disposizioni faceansi in Toscana dopo i plebisciti di annessione al nuovo regno, e mentre il Governo sardo avea per

L'effetto del disposto del decreto toscano del 7 gennaio 1860 fu successivamente sospeso col R. decreto del 6 gennaio 1861.

La rendita acquistata in dipendenza della mentovata convenzione del 6 dicembre 1860 fu di it. L. 71,164 80.

Colla legge 4 agosto 1861 il debito fu riconosciuto nella sua integralità di L. 2,520,000. Deducendo la rendita riscattata in it. L. 71,164 80 e quella residuata dalle affrancazioni toscane in L. 227 20 insieme it. L. 71,392 si ha la rendita residua che fu mandata iscriversi nel gran libro del nuovo regno d'Italia al consolidato 3 % in lire 2,448,608 (1).

Nel 1859 il nuovo governo della Toscana, costituitosi sotto il regno di Vittorio Emanuele, considerando, come

---

essa guarentito con decreto 20 novembre 1859 un prestito, coll'emissione d'una rendita 3 % di it. L. 1,500,000, e mentre lo stesso governo sardo avea da tempo sospeso ogni riscatto di rendita al valore del corso per poter sopperire alle ingenti spese incontrate e da incontrarsi durante la guerra dell'indipendenza dell'Italia.

(1) Con decreto del governo toscano del 15 marzo 1860 erasi permessa l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre responsioni verso le mani morte, mediante cessione e risegna di tanta rendita nominativa 3 % del Debito pubblico toscano, quanta corrispondesse al canone annuo dovuto sul fondo da affrancare.

Con successivo decreto del 4 maggio dell'anno stesso, determinate le norme d'iscrizione per le diverse categorie di rendita 3 % disponevasi, che allorquando non esistessero in circolazione titoli esattamente corrispondenti alle rendite da affrancarsi, fosse in facoltà dell'affrancante di versare nella cassa dell'uffizio del Debito pubblico di Firenze, la somma che al saggio da stabilirsi dall'uffizio stesso fosse per occorrere all'acquisto della porzione della rendita, di cui non si trovasse in circolazione il titolo corrispondente. In tal caso l'uffizio del Debito pubblico aggiungeva quel più che fosse stato necessario per l'acquisto dei titoli al portatore occorrenti alla iscrizione.

nulla potesse più facilmente conferire al bonificamento delle maremme, d'una strada ferrata che mettesse in comunicazione Grosseto con la rete delle strade ferrate toscane, con decreto del 19 novembre ordinava la costruzione d'una strada ferrata che da Asciano tendesse a Grosseto, con incarico dell'esecuzione, al consiglio di costruzione e di amministrazione della strada ferrata centrale toscana costituitosi in apposito comitato.

Il governo dovea, entro i limiti fissati dall'art. 8 dello stesso decreto, fornire i capitali occorrenti all'impresa, mediante l'emissione d'uno speciale consolidato 3 %, da alienarsi di mano in mano che ne ricorresse il bisogno, e sotto le prescrizioni da decretarsi volta per volta per disposizioni del ministro delle finanze.

Il prodotto dell'alienazione dei titoli di rendita dovea versarsi nella depositeria generale per essere gradatamente erogato nella costruzione della strada.

Il debito dovea estinguersi entro 200 anni con fondi da assegnarsi. A seguito di tale disposizione fu mandata iscriversi in apposito separato registro una rendita 3 % di L. 188,730 che per ordinanza ministeriale del 17 febbraio 1861 erasi alienata a favore del consiglio di costruzione ed amministrazione della strada ferrata centrale toscana per una concorrente di L. 86,640 al saggio del 5 % del valor nominale con godimento dal 1° febbraio 1861, e con facoltà di ritirarne i titoli in più volte e di pagarne il prezzo nel periodo di 4 anni.

La rendita di L. 188,730 è la rendita riconosciuta colla legge 4 agosto 1861.

Mentre però, colla legge del 21 luglio 1861, approvavasi la convenzione in data del 19 preceduto giugno, in-

tesa fra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, e il rappresentante la Società anonima della strada ferrata centrale toscana, per la concessione a proprio interesse del diritto di costruire ed esercitare a proprie spese, e nel proprio interesse, le sezioni della ferrovia da Chiusi per le vallate del Paglia e del Tevere, fino all'incontro colla strada ferrata da Ancona a Roma, facevasi facoltà al governo di ritirare i titoli 3 % che erano stati emessi per la costruzione della strada ferrata da Asciano a Grosseto, conformemente alle prescrizioni del decreto del governo della Toscana del 19 novembre 1859.

A sostituzione dei titoli 3 % creati e non emessi, e a provvedere all'eventuale riscatto di quelli già emessi, autorizzavasi colla stessa legge la emissioni di speciali obbligazioni.

Con successive disposizioni emanate nel 1863 e 1864 si regolò l'emissione delle obbligazioni e la conversione del consolidato 3 % emesso in virtù del decreto del 19 novembre 1859.

Nello stesso anno 1859 il governo della Toscana, indipendentemente dalla spesa straordinaria per le ferrovie, dovendo far ricorso al credito anche per provvedere ad altre esigenze straordinarie della pubblica amministrazione, il governo del re di Sardegna con reale decreto 20 novembre se ne facea mallevadore, e con tale malleveria il ministro toscano della finanza era autorizzato per altro decreto del 20 gennaio 1860 a contrarre un prestito mediante alienazione di rendita 3 % da iscriversi in separato registro del Debito pubblico della Toscana per annue it. L. 1,500,000.

L'alienazione dovea aver luogo alle condizioni e nei modi che il ministro toscano della finanza avrebbe giudicato convenienti. Per l'ammortamento del prestito fu fatto l'assegno

annuo di L. 250,000. Esso dovea cominciare coll'anno 1861, ed effettuarsi per via di ricompre al valore del corso, finchè il medesimo non fosse per superare la pari. La rendita ricomprata avea ad annullarsi a benefizio del tesoro. Nessuna ricompra essendosi operata, il prestito fu riconosciuto colla legge 4 agosto nella somma della rendita creata. Essendosi però annullata un'iscrizione di L. 320 che erasi acquistata pel servizio delle affrancazioni dei censi, canoni ed altre prestazioni, la rendita mandata trascriversi nel nuovo gran libro del regno d'Italia si residuò a L. 1,499,680.

Nello stesso anno 1859 veniva sciolto per decreto del 29 dicembre, per causa di pubblica necessità, come si disse, l'appalto della regalia del tabacco, che era stato concesso per un novennio al cav. priore Emanuele Fenzi, in virtù di risoluzione del cessato governo toscano del 19 luglio 1858 e del conseguente contratto del 14 luglio 1859, riservate le indennità di ragione.

Con successivo decreto del 18 febbraio 1860 stabilivasi che per le indennità dovute ai portatori delle 4000 azioni di tosc. L. 1000 l'una, pari ad it. L. 840, che erano state emesse dal cav. Fenzi pel detto appalto, si rilasciassero dall'uffizio del Debito pubblico 4000 cartelle al portatore di it. L. 1680 per ciascuna, pari a tosc. L. 2000, fruttanti l'interesse del 5 % da cambiarsi colle azioni stesse, e col pagamento inoltre di it. L. 21, pari a toscane L. 25 per ognuna delle 4000 azioni.

Le nuove cartelle si guarentivano sulla regalia del tabacco, e se ne ordinava il rimborso alla pari in nove anni, per rate eguali, di estrazione.

I portatori delle azioni che, dentro un mese dalla pubblicazione del decreto, avessero ricusato il benefizio della

convenuta sistemazione, non avrebbero più avuto diritto che all'imborso dell'intrinseco capitale di it. L. 840, pari a tosc. L. 1000 per ogni azione in contanti, salvo a ciascun azionista l'esperimento dei diritti che credesse di avere.

Per indennità all'appaltatore cav. Fenzi, doveano emettersi 100 delle stesse cartelle d'ital. L. 1680 pari a tosc. L. 2000, e farsegli inoltre abbandono degli utili dell'appalto pel trimestre d'esercizio dall'ottobre a tutto dicembre della precedente annata 1859, su' quali nessuna pretesa avrebbe potuto elevarsi dagli azionisti disinteressati nel modo sopra espresso.

Doveano però far debito all'appaltatore verso il governo italiano it. L. 3,444,000 pari a tosc. L. 4,100,000 da rappresentarsi con tanto in essere, da valori al medesimo refettibili, sia per tabacchi, macchine, utensili, mobili, aumenti, miglioramenti di fabbriche, ecc., sia pel deposito di L. 504,000 pari a toscane L. 600,000 eseguito a garanzia del contratto.

Quando i valori sovrindicati aumentassero nel loro insieme, compreso il deposito delle it. L. 504,000, a una somma maggiore di it. L. 3,444,000, pari a toscane lire 4,100,000, la differenza in più avrebbe dovuto pagarsi dal governo al cav. Fenzi, sino a it. L. 420,000, pari a toscane L. 500,000 in contanti il 31 marzo prossimo, e per ogni eccedenza al di là delle it. L. 420,000 in cartelle pel loro valor nominale.

Dato all'inverso che i valori succennati, compreso il deposito delle it. L. 504,000, non giungessero a ital. lire 3,444,000, pari a tosc. L. 4,100,000, avrebbe dovuto consegnarsi all'appaltatore per altrettanta somma tante meno cartelle di quelle stategli assegnate, come anche egli avrebbe dovuto rifare ogni ulteriore differenza in contanti o in cartelle da retrocedere al governo.

In dipendenza delle sovra espresse disposizioni fu proceduto ad apposita liquidazione, e si addivenne quindi all'occorrente contratto di transazione, convenzione, pagamento e quietanza in data 2 aprile 1860.

La quantità delle cartelle da emettersi dal governo fu in detto contratto determinata in numero di 4345, di cui 1000 per essere cambiate colle azioni sociali; 100 per essere consegnate al cav. Fenzi in corrispettivo ed a saldo dell'indennità per staglio e stralcio a suo favore; 245 per consegnarsi al medesimo in pagamento di porzione del di lui credito riconosciuto per la concorrente somma di toscane L. 490,000 pari ad it. L. 411,600.

La rendita corrispondente alle 4345 obbligazioni emesse rilevò a L. 364,980. La rendita estinta nell'anno 1860 fu di L. 40,572 per cui la rendita riconosciuta colla legge 4 agosto 1861 vigente al 1° maggio fu di L. 324,408.

Nel 1860 con R. decreto dell'8 marzo si ordinò la costruzione d'una strada ferrata, che partendo da Livorno e passando per Luciana, il fitto di Cecina, San Vincenzo, Follonica, Grosseto e il lido conducente ad Orbetello, giungesse al confine toscano-pontificio del Chiarone, per esser quindi messa in comunicazione colla strada ferrata centrale toscana.

All'effetto di raccogliere i capitali occorrenti alla costruzione della strada ferrata da Livorno al confine pontificio, nonchè del braccio dal fitto di Cecina alle Moie, il regio governo fu collo stesso R. decreto autorizzato a contrarre un prestito rappresentato da obbligazioni al portatore di it. L. 500 per ciascuna, fruttanti il 5 %, e rimborsabili alla pari mediante estrazione a sorte da farsi annualmente.

Tanto il pagamento de' frutti, quanto il rimborso alla

pari doveano essere assicurati con speciale garanzia sulla rendita della strada, e con ipoteca sulla strada stessa, oltre alla garanzia sulle entrate generali dello Stato.

Insieme alle obbligazioni aveano a consegnarsi cartelle di godimento sulla metà degli utili che si sarebbero verificati nell'esercizio della strada ferrata per tutta la durata della Società, la quale fu determinata in anni 100 dal giorno dell'intiera attivazione della medesima.

Il godimento degli utili avea a continuare anche per le obbligazioni estratte. L'altra metà degli utili netti dovea cedere allo Stato.

Il fondo pel pagamento dei frutti e per il rimborso del capitale delle obbligazioni era da prelevarsi sull'incasso lordo dell'impresa.

Le obbligazioni da emettersi doveano essere in numero da poter dare un capitale di 33 milioni di lire italiane.

Con R. decreto dell'8 luglio 1860, in conformità del decreto dell'8 preceduto marzo, fu autorizzata l'emissione di 84,000 obbligazioni del valor nominale d'it. L. 500, fruttanti il 5 %, e fu approvata la tabella della relativa estinzione.

Il numero delle obbligazioni fu quindi, in considerazione della variata condizione del commercio, per convenzione del 9 gennaio 1861, intesa fra il ministro delle finanze e i promotori della strada ferrata, portato a 89,100, e ne fu determinato il prezzo minimo a it. L. 75 90 % colla facoltà di accordare ai compratori di notevole quantità di obbligazioni, la provvisione dell'1 50 % sul valor nominale.

Successivamente il ministro delle finanze, con atto del 14 dello stesso mese, alienava ai sigg. M. A. Bastogi e figlio, banchieri in Livorno, e al sig. D. Balduino, nella sua qualità d'amministratore della cassa del commercio e dell'industria, credito mobiliare, stabilita in Torino, numero

22,200 di dette obbligazioni, mediante il prezzo di L. 75 50 per ogni L. 5 di rendita, e così mediante L. 377 50 per ciascun'obbligazione, e mediante inoltre la concessione a loro favore d'una provvisione, ossia premio dell'1 e $^1/_2$ % sul valore nominale, per cui il prezzo riducevasi a L. 74 per ogni L. 5 di rendita, e a L. 370 per ogni obbligazione.

Il pagamento delle 22,000 obbligazioni fu convenuto eseguirsi per decimi entro nove mesi successivi.

L'emissione delle 89,100 obbligazioni fu quindi autorizzata con R. decreto del 10 febbraio 1861; ne fu stabilita la forma e fu rinnovata la tabella per gli interessi e per l'estinzione. Fu pure stabilita la forma per le cartelle di godimento, da emettersi egualmente in n. di 89,100.

Con altro R. decreto del 2 maggio 1861 fu stabilito che le cartelle di godimento degli utili, da verificarsi nell'esercizio della strada ferrata maremmana, dovessero emettersi dalla Società anonima della strada stessa, presso la quale avrebbero dovuto essere pagabili. Le 22,200 obbligazioni furono emesse con godimento dal 1° gennaio 1861.

Finalmente con R. decreto del 19 febbraio 1862, considerandosi che non eransi ancora alienate che 22,200 obbligazioni mentre l'inoltrato avanzamento dei lavori di costruzione della strada rendeva necessaria la pronta alienazione delle rimanenti 66,900, per cui sembrava conveniente di potersi anche rivolgere al mercato inglese, determinavasi che le restanti obbligazioni fossero stampate nelle due lingue inglese ed italiana, e portassero l'indicazione tanto del capitale nominale, quanto degli interessi semestrali, in moneta inglese al cambio di L. 25 per ogni lira sterlina.

Le obbligazioni, oltre le firme ordinate dall'art. 14 del R. decreto 10 febbraio 1861, dovessero esser rivestite del

visto della casa C. I. Hambro di Londra, che era incaricata dell'alienazione.

Le cartelle di godimento, che, a forma del decreto 8 marzo 1860, doveano emettersi contemporaneamente alle obbligazioni, avessero ad essere egualmente e connessamente stampate nelle due lingue italiana e inglese.

Le 66,900 obbligazioni furono emesse col godimento dal 1° gennaio 1862.

Collo stesso decreto 19 febbraio 1862 fu fatta facoltà ai portatori delle 22,200 obbligazioni, che già erano state alienate, di poterle cambiare colle obbligazioni di nuova forma a testo inglese ed italiano, e di poter così ottenere il pagamento degli interessi, e il rimborso del capitale, sia nel regno che in Londra dalla casa C. I. Hambro come per le altre.

L'estinzione avea a continuare ad aver luogo secondo le risultanze della tabella annessa al R. decreto 10 febbraio 1865 e operarsi per estrazione annua.

La rendita corrispondente alle 89,100 obbligazioni risultò di L. 2,227,500.

Il Debito pubblico della Toscana riconosciuto colla legge 4 agosto 1861 risultò di lire italiane 8,093,284, distinto come segue:

Debito	5 %	29 maggio 1847 . .	L. 15,904	8,093,284
»	5 %	31 ottobre 1849 . .	» 819,504	
»	5 %	13 giugno 1851 . .	» 497,238	
»	3 %	3 novembre 1852 .	» 2,520,000	
»	3 %	19 novembre 1859 .	» 188,730	
»	3 %	25 gennaio 1860 . .	» 1,500,000	
»	5 %	18 febbraio 1860 .	» 324,408	
»	5 %	3 luglio 1860 e 10 febbraio 1861	» 2,227,500	

La rendita di L. 2,227,500, come non ancora iscritta alla data del 4 agosto 1801 fu solo riconosciuta per semplice annotazione e per una rendita di L. 2,245,000.

La rendita in complesso di L. 8,093,284 dovea essere ridotta di L. 71,392 per altrettante portate in riduzione al debito di creazione 3 novembre 1852.

DEBITO PUBBLICO DEL DUCATO DI MODENA [1]

Restaurato nel 1814 il ducato di Modena, con sovrano editto del 28 agosto, si ordinò a favore delle famiglie nobili dello Stato la restituzione di tutti i beni feudali, di cui erano state investite in corrispettivo di somme sborsate nelle esigenze del pubblico erario, o in benemerenze di servigi prestati, e ne erano state successivamente spogliate

(1) Ercole Rinaldo d'Este, duca di Modena, era morto nell'anno 1803, e con lui si era estinta la linea agnatizia di Casa d'Este.

Gli fu erede la figliuola Beatrice maritata all'arciduca Ferdinando d'Austria; e morto costui nel 1806, i diritti sul ducato di Modena vennero in mano del duca Francesco IV suo figliuolo, il quale accogliendo nelle sue vene il sangue degli estensi e degli Habsbourg, ne ereditò i vizi e li accrebbe. Francesco IV è degno di odio, non di disprezzo; se impero più grande, la sorte a' popoli nemica, gli avesse conceduto, sarebbe stato il Tiberio de' tempi nostri, e della ferità delle sue opere la storia avrebbe serbato memoria sempiterna.

Fortissima era l'anima sua, non volgare la mente, vasti i concetti; maestro nell'arte di simulare e dissimulare; clemenza, misericordia, pietà, amore non sentiva; e l'odio era in lui implacabile, la vendetta un bisogno.

Addì 16 di luglio dell'anno 1814 si prese possesso dello Stato, e addì 20 agosto si ristabilì il codice estense del 1791, e tutti gli ordini e le leggi anteriori al 1797; del nuovo non rimase che il sistema ipotecario; del vecchio furono solo esclusi i fidecommessi e la tortura (La Farina, *Storia d'Italia*, vol. I, pag. 157).

nel succedersi dei politici avvenimenti; e così quando tali beni si trovassero tuttora invenduti e in possesso del demanio dello Stato.

Quindi con sovrano decreto del 3 ottobre 1825, fu determinato che per le famiglie, che non avevano potuto conseguire la restituzione dei beni di precedente investitura, se ne liquidassero dall'apposita Commissione istituita presso il Ministero della pubblica economia i rispettivi diritti, e si accordasse loro il possesso di tanti fondi stabili, quanti corrispondessero al capitale del loro credito ritenuto fruttifero nella misura del 3 %.

I fondi assegnati, inalienabili di loro natura e non suscettibili d'essere gravati d'iscrizioni ipotecarie, dovevano essere goduti a modo di fidecommesso, ed erano trasmissibili di maschio in maschio, legittimo e naturale per ordine di primogenitura. All'estinzione delle famiglie, i beni assegnati doveano per reversione devolversi allo Stato.

Il benefizio della disposizione dell'indennizzo in beni stabili, dovea però essere solo applicabile alle famiglie che avessero il loro permanente domicilio negli Stati estensi. A quelle che fossero domiciliate all'estero, in luogo di beni stabili dovea assegnarsi un'annua rendita in ragione del 3 % sul capitale liquidato.

Avvenendo il caso che per diritto di successione, o per cambiamento di domicilio, le terre date in compenso di rendite feudali fossero per passare in dominio di persone abitanti fuori degli Stati estensi, e che esse non vi si stabilissero entro il termine d'un anno, le terre stesse doveano essere richiamate allo Stato e surrogate con corrispondenti iscrizioni di rendita.

Fu pure determinato che anche alle famiglie abitanti nello Stato, per le quali dovesse farsi luogo all'assegno

dell'indennizzo in possedimento fondiario, si rilasciasse per intanto un'iscrizione di rendita corrispondente, da annullarsi all'atto della consegna dei beni stabili.

Le rendite erano anch'esse, come i beni stabili, dichiarate reversibili allo Stato.

La rendita assegnata fu mandata iscriversi in apposito registro del debito pubblico e rilevò a L. 47,833 73, che fu in seguito ridotta a L. 33,808 30.

La rendita residua di L. 14,025 43 è la rendita che fu riconosciuta colla legge 4 agosto 1861 alla data del 1° maggio e mandata includersi separatamente nel nuovo gran libro del regno d'Italia.

Dopo gli avvenimenti politici degli anni 1814 e 1815, e i trattati di pace del 30 maggio 1814 e 20 novembre 1815, nominata una Commissione diplomatica con residenza in Milano per l'esecuzione dell'art. 97 dell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, si sottoscrisse in data del 28 marzo 1817, una convenzione per la quota parte contributiva del restaurato ducato di Modena nelle passività del Monte Napoleone e del cessato regno italico.

Quindi con disposizione ministeriale del 5 gennaio 1818, si ordinò il pagamento delle annualità portate a carico dello Stato estense, e s'invitarono i possessori dei diversi titoli di credito a presentarli all'ufficio di ragioneria del Debito pubblico, per la iscrizione della corrispondente rendita in consolidato nominativo e pel concambio dei titoli del Monte Napoleone.

Con successive disposizioni si chiamarono in liquidazione altri crediti, che si mandarono pure iscrivere nello stesso consolidato.

La rendita consolidata mandata iscriversi nel consolidato

nominativo a tutto il 1859, rilevò a L. 467,383 04, e provenne:

1° per L. 124,199 56 dalla quota parte delle passività del cessato Monte Napoleone;

2° dai crediti liquidati per requisizioni, a causa del *mantenimento ed alloggio delle truppe austriache* dall'epoca del 1796 al 1802, e nel 1814;

3° da crediti liquidati in contemplazione di prestiti fatti nel 1796 al magistrato degli alloggi in Modena; per censi contro il Banco della Comunità; per ragioni di credito a favore degli acquisitori dei beni nazionali e di argenterie di chiese; per crediti contro corporazioni religiose soppresse, ed altri;

4° da crediti liquidati per indennità d'espropriazioni in occasione della costruzione delle fortificazioni di Brescello;

5° da assegni per l'Opera pia annonaria perpetua eretta nello Stato;

6° da liquidazione per spese di culto, prebende ecclesiastiche e per dotazioni di commende;

7° da trascrizione di rendite del consolidato irredimibile al portatore e di altri debiti passati al consolidato nominativo.

Nel 1850 con chirografo del 7 aprile fu istituita una Cassa d'ammortizzazione e le fu assegnato un fondo annuo di L. 150,000, da impiegarsi nell'estinzione dei prestiti forzosi e nel riscatto di titoli del consolidato, sempre quando per questi ultimi si presentasse la convenienza dell'acquisto.

Estinti i prestiti forzosi, il fondo d'amortizzazione doveva ridursi a L. 100,000. A questo fondo eransi aggiunti altri assegni eventuali. L'ammortizzazione del consolidato non essendo però prescritta in modo determinato, essa non do-

veva eseguirsi ad epoche fisse, e le cartelle riscattate potevano esser rimesse in corso.

La Cassa d'ammortizzazione, occorrendo, dovea inoltre sussidiare la finanza e sospendere, in tal caso, ogni altra sua operazione.

La rendita consolidata ricomprata col fondo d'ammortizzazione, a tutto il 1860 rilevò a L. 17,494 94 che fu definitivamente annullata, per cui la rendita riconosciuta con la legge 4 agosto 1861 e mandata trascriversi nel nuovo gran libro italiano, si residuò a L. 467,383 04.

Nel 1849, dopo qualche avvenimento politico, essendo cresciute le esigenze dello Stato, con decreto del 9 marzo si ordinò un prestito obbligatorio di 2 milioni di lire al frutto del 5 %. Il prestito fu ripartito in determinata proporzione fra le varie classi dei sudditi dello Stato.

Esso fu rappresentato da cartelle del capitale di L. 1500 e da certificati di L. 125 emessi ai termini di nota del Ministero delle finanze del 14 luglio 1850.

L'ammortamento del debito dovea eseguirsi per sorteggio annuo da cominciare, al più tardi, dall'anno 1855 e fu a tale effetto assegnato un fondo annuo di L. 90,000.

Oltre all'estinzione per sorteggio, fu stabilito nel decreto di creazione che il prestito potesse anche ammortirsi colla conversione de' relativi titoli in cartelle di consolidato irredimibile.

La somma introitata non fu però che di L. 1,662,500, attesa la ordinata riduzione del prestito sino a concorrenza approssimativamente di $^1/_6$.

La rendita corrispondente alla somma introitata avrebbe dovuto essere di L. 83,125. Ma essendosi in pendenza dell'iscrizione ridotta per stralcio la frazione di L. 2625, la

rendita mandata iscriversi risultò di L. 80,500 che ridotta di L. 27,950, per altrettanta passata al consolidato, e di altre L. 17,768 75 sorteggiata, lasciò un residuo di L. 34,781 25 che è la rendita che fu ricosciuta colla legge 4 agosto 1861.

Nel 1852, volendosi indennizzare quelli delle provincie cispennine che avessero patito danno per gli avvenimenti politici del 1848, con notificanza del ministro delle finanze del 21 gennaio, si determinò che i danni accertati in somma non maggiore di L. 100 fossero rimborsati in contanti; quelli per somme maggiori di L. 100 fossero soddisfatti col rilascio di certificati d'iscrizione sui registri del Debito pubblico al portatore per un valore nominale, e fruttiferi in ragione del 4, del 3 $^1/_2$ e del 3 $^0/_0$, secondo le rispettive classi appositamente determinate a norma del danno sofferto.

Questa nuova categoria di debito fu distinta col nome di consolidato al portatore.

Con rescritto del 3 novembre si autorizzò successivamente l'emissione di 600 cartelle di L. 50 ciascuna con iscrizione sullo stesso debito a favore della Cassa d'ammortizzazione, le quali furono alienate alla ditta Allegra e David Guastalla di Modena per sopperire al disavanzo verificatosi nelle spese d'amministrazione dello Stato.

La rendita iscritta su cotesta categoria di debito rilevò a L. 36,924 57 che, ridotta della rendita di L. 8579 87 trascritta al consolidato, lasciò un residuo di L. 28,344 70, che è la rendita riconosciuta colla legge 4 agosto 1861 e mandata trascriversi nel nuovo gran libro del regno d'Italia al consolidato 5 $^0/_0$.

Avvenuta intanto nel 1859 la guerra di Lombardia colla pace di Villafranca, le conferenze di Zurigo, la proclamata decadenza delle vecchie signorie regnanti, e il moto insur-

rezionale delle altre provincie dell'Italia, l'Assemblea dei rappresentanti del popolo delle provincie modenesi, onde provvedere all'armamento delle truppe paesane, nella previsione di possibili avvenimenti politici, deliberò la contrattazione d'un prestito di cinque milioni di lire.

In dipendenza di tale deliberazione il dittatore delle provincie modenesi e parmensi, che teneva le redini del governo con pieni poteri, mandò, con decreto del 3 ottobre, iscriversi in apposito separato registro del debito, una rendita corrispondente al saggio del 5 % di L. 250,000, da alienarsi al prezzo di ital. L. 83 per ogni L. 5 di rendita.

Il prestito dovea in modo speciale essere guarentito sui beni patrimoniali delle provincie modenesi.

Per l'ammortamento di questo debito erasi fatta l'assegnazione annua di L. 50,000, in ragione dell'1 % del capitale nominale della rendita. L'ammortamento dovea operarsi per acquisti al valore del corso, finchè il medesimo non fosse per superare la pari, nel qual caso il fondo annuo assegnato doveva devolversi al Tesoro dello Stato.

Nessun acquisto di rendita fu fatto. La rendita di L. 250,000, riconosciuta colla legge 4 agosto 1861 e mandata trascriversi nel gran libro del regno d'Italia, è la rendita creata.

Il debito totale riconosciuto per le provincie modenesi, colla legge 4 agosto 1861, fu per una rendita di L. 794,534 42, cioè:

debito	5 gennaio 1818	. . . .	L. 467,383 04
»	5 ottobre 1825	. . . .	» 14,025 43
»	9 maggio 1849	. . . .	» 34,781 25
»	24 gennaio 1852	. . . .	» 28,344 70
»	3 ottobre 1859	. . . .	» 250,000 —
		Totale	L. 794,534 42

DEBITO PUBBLICO DEL DUCATO DI PARMA [1]

Dopo gli avvenimenti politici del 1814 e 1815, e i trattati di pace del 30 maggio 1814 e 20 novembre 1815, restaurato anche il ducato di Parma, si sottoscrisse il 18 agosto 1816 colla Commissione diplomatica, istituita in senso dell'art. 97 dell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 con incarico di accertare e ripartire le attività e passività del Monte Napoleone, una convenzione particolare per la parte proporzionale delle passività sud-

(1) Fin dal 6 giugno dell'anno 1814, il generale austriaco Nugent aveva creato in Parma, in nome di Maria Luisa, una reggenza della quale fu presidente il conte Ventura.

Il conte Strassoldo, delegato del maresciallo Bellegarde pubblicò un regolamento di governo, nel quale, fra le altre cose, dicevasi vi rimarrebbero in vigore i codici pubblicati sotto il dominio francese, tolte le sole disposizioni che risguardavano il divorzio.

L'imperatore Francesco deputava a governare lo Stato il conte Marescalchi, e poco dopo, soppressa la reggenza, nominava rettore dei dominii parmensi e piacentini il conte Magwly Cerati, finchè l'imperatrice sua figliuola non vi si recasse a prenderne possesso.

Dopo il trattato di Parigi del dì 10 giugno del 1817, l'austriaca Maria Luisa venne a Parma, mentre andava a Lucca la spagnuola Maria Luisa, figliuola di Carlo IV re di Spagna, maritata a don Lodovico Borbone, primogenito del duca di Parma. (La Farina, *Storia d'Italia*, vol. I, pag. 155).

dette che doveano ricadere sul territorio del ducato che avea fatto parte del regno italico.

Quindi con decreto del 2 luglio 1819 si mandarono iscrivere le rendite provenienti dagli antichi luoghi di Monti liquidate e ripartite dalla Commissione diplomatica. La rendita iscritta sui registri del debito fu di L. 77,303 51 e prese nome di consolidato del 1816.

Nel 1821 volendosi in seguito provvedere alla spesa straordinaria del pagamento dei carichi assunti dallo Stato per debiti di somministranze diverse, per requisizioni ed altro, nonchè per la formazione d'un catasto territoriale, con decreto del 28 maggio si autorizzò l'iscrizione d'una rendita redimibile di L. 90,000 da alienarsi per mezzo della ditta Mirabau e Comp., banchieri in Milano, al prezzo di L. 60 per ogni L. 5 di rendita.

L'ammortamento della rendita dovea effettuarsi annualmente sino a concorrenza d'annue L. 3500, a cominciare dall'anno 1824 ed eseguirsi per acquisti al valore del corso. Le rendite acquistate erano da annullarsi a favore dello Stato.

Nel 1823 essendosi riconosciuto non potersi coi mezzi ordinari e con quelli straordinari già ottenuti, compiere la estinzione dei *Boni* che eransi dati in pagamento delle somministrazioni diverse delle requisizioni ed altro, nonchè importando sommamente di poter proseguire le opere di pubblica utilità già intraprese e provvedere all'ammortamento del prestito autorizzato col decreto 28 maggio 1821, con decreto del 12 maggio si autorizzò il ministro delle finanze ad iscrivere in apposito separato registro una nuova rendita redimibile al 5 % di L. 160,000 che si alienò per

decreto del giorno 14 alla stessa ditta Mirabeau e Comp. pel prezzo in uno di L. 2,050,000.

Nel 1827 con decreti del 15 e 16 giugno, ad oggetto di ripartire i carichi dello Stato sopra un periodo d'anni più esteso, fu creata ed iscritta in altro apposito separato registro un'altra rendita 5 % di L. 284,000.

Questa rendita a seguito di convenzione stipulata a Vienna il 4 febbraio, fu alienata alle Case bancarie De Rothschild di detta città e Mirabeau e Comp. di Milano, pel prezzo di L. 75 per ogni L. 5 di rendita, coll'abbuono di L. 240,000 per le spese di viaggio dei rappresentanti le Case concessionarie, ed altri proventi eventuali e provvisioni.

Fu poi nella convenzione stabilito:

1° che per quindici anni successivi non potesse essere creato altro debito a carico dello Stato parmense;

2° che dalla data del 31 dicembre 1828 dovesse per ogni anno assegnarsi una somma di L. 170,000 per riscatto della rendita consolidata 5 %, proveniente sia dalle ultime creazioni, sia dal prestito stipulato nel 1823, e dall'antico debito consolidato, e che detta somma fosse portata a L. 240,000, quando il riscatto della rendita 5 % creata nel 1821, fosse ultimato.

Collo stesso decreto 15 giugno 1827, fu creata una Cassa d'ammortizzazione con incarico di procedere all'estinzione del debito e al pagamento semestrale della rendita, e fu stabilito che le ditte De Rothschild e Mirabeau e Comp. avessero ad intervenire, o farsi rappresentare presso la medesima, onde coadiuvare al suo regolare andamento, e firmare i processi verbali d'ammortizzazione e di abbruciamento dei titoli riscattati.

La dotazione della Cassa erasi stabilita in L. 840,000, cioè L. 600,000 pel servizio semestrale della rendita, e L. 240,000 pel fondo d'estinzione.

Il fondo d'estinzione doveva impiegarsi: per L. 70,000 nel riscatto del debito consolidato del 1821; per L. 170,000 nel riscatto degli altri debiti.

L'ammortamento dovea eseguirsi per acquisti al valore del corso, finchè il medesimo non superasse la pari. Le rendite riscattate erano da annullarsi a favore dello Stato.

Nel 1852 il consolidato del 1816 e quelli creati nel 1823 trovandosi compiutamente estinti, l'assegno delle L. 240,000 dovette devolversi intieramente a benefizio dell'estinzione del debito 15-16 giugno 1827.

La rendita estinta su questo debito a tutto l'anno 1860 essendo di L. 146,582 53, la rendita vigente al 1° gennaio 1861, che fu riconosciuta colla legge 4 agosto, era di L. 137,417 47.

Nel 1849 importando di rimettere in corso il servizio del Debito pubblico, interrotto per gli ultimi politici avvenimenti, di reintegrare le somme appartenenti alla Cassa dei depositi che si erano sottratte, nonchè di provvedere ai bisogni urgenti della finanza specialmente per le spese straordinarie di guerra, con decreto dell'8 luglio del governatore supremo civile e militare delle provincie di Parma e Piacenza, si ordinò un prestito obbligatorio da rappresentarsi con rendita al 5 % da iscriversi in altro apposito separato registro.

La rendita mandata iscriversi, in corrispondenza alle partite di prestito scontate a norma delle fatte prescrizioni, fu in uno di L. 134,150 62.

Questa nuova categoria di debito fu successivamente accresciuta per effetto di altre successive disposizioni, come segue:

1° con rescritti del 30 settembre 1854 e 3 agosto 1855, il ministro delle finanze fu autorizzato ad iscrivere una rendita di L. 50,000 ad oggetto di soddisfare le molte passività, sia dello Stato, sia della real Casa, incontrate sotto il regno del duca Carlo III, e rimaste insolute a tutto marzo 1854, mediante remissione di cartelle alla pari;

2° con decreto del 30 dicembre 1856, si autorizzò la iscrizione d'altra rendita di L. 12,000 da ripartirsi fra i membri della reggenza del governo provvisorio di Parma del 1858, in ragione di quanto era stato riscosso dallo Stato a carico dei medesimi, per la multa loro inflitta col sovrano *motu proprio* del 7 marzo 1850;

3° per altro decreto del 29 settembre 1857, fu autorizzata l'alienazione della rendita di L. 3000, per essere assegnata ai Comuni in conto dei loro crediti per le spese del colera del 1855;

4° finalmente con rescritto sovrano del 7 nov. 1857, fu autorizzata l'iscrizione e l'alienazione d'una rendita di L. 25,000 per servire al pagamento ed estinzione d'un debito della Casa reale anteriore al marzo 1854.

La rendita effettivamente iscritta in dipendenza delle menzionate disposizioni, fu di L. 89,746 53 che, sommata colle L. 134,150 52, dà un totale di L. 223,897 15.

Per questo debito, siccome dichiarato irredimibile, non fu fatto assegno per l'ammortamento. Furono però date le seguenti disposizioni:

1° per decreto del 25 maggio 1852 fu fatta facoltà a debitori di censi, livelli e fitti perpetui verso lo Stato, di affrancarli nel termine stabilito a tutto il 1853 con car-

telle di rendita del prestito 1849; facoltà che fu poi prorogata d'un anno con altro decreto del 6 dicembre;

2° con avviso ministeriale del 13 dicembre 1854, furono dichiarate estinguibili all'80 % le rendite non superiori a L. 5;

3° con altra disposizione ministeriale del 23 genn. 1855, gli esattori vennero autorizzati ad estinguere a tutto il 1° semestre di quell'anno, e al prezzo di L. 80 per ogni L. 5 di rendita, le cartelle di qualunque somma che loro venissero offerte;

4° per decreto del 2 dicembre 1856 venne ordinata l'ammortizzazione alla pari delle cartelle superiori a L. 3 di rendita. Quelle di dette cartelle che non fossero estinte o fuse con altre di rendita non inferiore a L. 10, a termini dello stesso decreto, dovevano cessare d'essere fruttifere alla fine di febbraio 1857;

5° per ultimo con decreto del 14 febbraio 1859, mantenuto il disposto del decreto 2 dicembre 1856, fu determinato che le cartelle emesse, e tuttora in corso per rendite inferiori a L. 10 dovessero estinguersi alla pari, cessando di fruttare col giorno 1° del luglio dell'anno stesso.

La rendita riscattata in dipendenza di dette disposizioni a tutto il 1860 risultò di L. 49,710 67, per cui la rendita vigente al 1° gennaio 1861 era di L. 174,186 48, corrispondente a quella riconosciuta colla legge 4 agosto 1861 e mandata trascriversi nel gran libro del regno d'Italia al consolidato 5 %.

Nel 1854 onde provvedere d'urgenza alle dissestate condizioni economiche dello Stato, fu, con decreto del 5 aprile, autorizzato il ministro delle finanze a contrarre un prestito di L. 2,400,000, da effettuarsi coll'emissione di car-

telle al presentatore di L. 500 e di L. 1000, al frutto del 5 % ed ammortizzabili entro quattro anni dalla data della sottoscrizione, mediante assegno d'annue L. 600,000.

Il prezzo d'alienazione fu stabilito: per le cartelle a scadenza d'un anno in L. 98 %; per le cartelle a scadenza di due anni al 96; per le cartelle a scadenza di tre anni al 94, e per quelle scadenti al termine di quattro anni al 92 %.

Le cartelle furono perciò distinte in quattro serie, secondo la speciale scadenza. Esse non corrisposero parzialmente alla misura dell'assegno annuo per la estinzione, attesa la maggior sottoscrizione per le cartelle di 3ª e 4ª serie.

La somma alienata fu di L. 2,418,500, corrispondente ad una rendita di L. 120,925.

Con decreto 3 aprile 1855 fu nel seguito disposto che i portatori delle cartelle, i quali alla scadenza del pagamento preferissero di rinnovare l'impiego per altri quattro anni, avrebbero ottenuto in denaro effettivo un premio di L. 40 per ogni L. 1000.

La rinnovazione fatta in dipendenza di tale decreto fu per un capitale di L. 1,180,000 corrispondente in rendita a L. 59,000.

La rendita riconosciuta colla legge 4 agosto 1861 fu di L. 48,850. Essa non era però vigente che per L. 48,425 corrispondente ad un capitale di L. 968,500.

Nel 1859 dopo i politici avvenimenti, la pace di Villafranca e le conferenze di Zurigo, l'assemblea dei rappresentanti del popolo delle provincie parmensi, deliberò anche essa, come l'assemblea delle provincie modenesi, in adunanza del 15 settembre, un prestito di cinque milioni di lire per provvedere all'armamento delle truppe del paese.

In dipendenza di tale deliberazione fu con decreto del dittatore delle provincie parmensi e modenesi del 3 successivo ottobre mandato iscriversi in apposito separato registro del Debito pubblico di Parma una rendita 5 % di L. 250,000 per essere alienata egualmente al prezzo di L. 83 per ogni L. 5 di rendita.

Il prestito dovea essere pur esso guarentito in modo speciale sui beni patrimoniali delle provincie parmensi.

Per l'ammortamento del debito fu fatto l'assegno annuo di L. 50,000 in ragione dell' 1 % del capitale nominale della rendita. L'ammortamento dovea operarsi per acquisti al valore del corso finchè non fosse per superare la pari, nel qual caso gli acquisti dovevano cessare e il fondo assegnato devolversi al tesoro dello Stato.

Nessun acquisto di rendita fu fatto. La rendita di L. 250,000 riconosciuta colla legge 4 agosto e mandata trascriversi nel gran libro del regno d'Italia, è la rendita creata.

La somma complessiva del Debito pubblico del ducato di Parma riconosciuta colla legge 4 agosto 1861, risultò di L. 610,453 95, cioè:

debito	15-16 giugno 1827	L.	137,417 47
»	8 luglio 1849	»	174,186 48
»	5-6 aprile 1854	»	48,850 —
»	3 ottobre 1859	»	250,000 —
	Totale	L.	610,453 95

DEBITO PUBBLICO DELLE ROMAGNE

Attratte nel movimento insurrezionale dell'Italia, mentre si era bandita la guerra per l'indipendenza delle provincie lombardo-venete, le provincie delle Romagne, sgombre dai rettori interni ed esteri, si costituirono nel 1859 un governo provvisorio il quale, per provvedere alle spese della pubblica amministrazione civile e militare, con suo decreto del 25 luglio, autorizzò un prestito mediante l'emissione di *boni* fruttiferi al 5 40 %, per un capitale di sei milioni di lire, pari a scudi romani 1,280,000, con garanzia speciale delle provincie romagnole e dei comuni oltre a quella del Governo.

I boni da emettersi doveano distinguersi in quattro serie, cioè da lire 100, 250, 500 e 1000.

Questo debito fu detto *Prestito nazionale delle Romagne.*

L'emissione dei boni dovea per intanto limitarsi al capitale di tre milioni di lire. L'alienazione dei medesimi dovea farsi per pubblica sottoscrizione al prezzo di lire 85 per ogni lire 5 di rendita, con assegno di parte di essi ad ogni comune delle quattro provincie romagnole per una somma proporzionale alla quota del rispettivo tributo. Il comune avea diritto di preferenza all' acquisto dei *boni*

sino al giorno 4 del successivo agosto, chiamando a parte i contribuenti nella proporzione del loro contributo.

Per l'ammortamento del prestito fu determinato che esso avesse a compiersi in 4 anni per mezzo di semestrali estrazioni a sorte da aver luogo il 1° marzo e 1° settembre di ciascun anno, e così per 12°, e fu assegnata una somma annua pel servizio degli interessi e per quello dell'estinzione.

Si istituì una cassa speciale pel deposito dei fondi destinati alla ammortizzazione del prestito, e con decreto del 24 settembre dello stesso anno, fu designata una Commissione apposita amministratrice.

Successivamente, con decreto del governatore delle provincie dell'Emilia del 23 gennaio 1860, ritenuto che dopo la riunione delle provincie delle Romagne, a quelle di Modena e Parma sotto il Governo unico dell'Emilia, l'emissione dei prestiti provinciali, oltre a quelli già riconosciuti e in corso, non si conciliava col sistema più semplice d'un sol debito pubblico, il prestito nazionale delle Romagne fu dichiarato chiuso colla emissione dei *boni* già eseguita pel capitale di tre milioni di lire.

In dipendenza di tale disposizione fu ridotto il fondo assegnato pel servizio degli interessi e per quello dell'estinzione.

La rendita corrispondente al capitale di tre milioni di lire risultò di lire 162,000.

Questa rendita fu riconosciuta colla legge 4 agosto 1861 in lire 121,500.

Aggiungendo ad essa la rendita estratta nel 1860 e 1861, insieme lire 40,500, si ha la rendita creata in lire 162,000.

Il prestito fu mandato includere nel gran libro del regno d'Italia colle condizioni proprie d'origine.

Il debito pubblico delle provincie dell'Emilia riconosciuto

colla legge 4 agosto 1861, risultò in complesso di lire 1,526,488. 37, cioè:

Provincie del ducato di Parma	L. 610,453 95	1,526,488 37
» » Modena	» 794,534 42	
» romagnole . . .	» 121,500 »	

Alla somma del debito pubblico delle provincie dell'Emilia si dovrebbe ancora aggiungere una rendita di lire 500,000, che fu creata con decreto del governatore Farini del 20 gennaio 1860, e fu alienata per contratto del giorno 26 dello stesso mese alle case bancarie Giulio Bellinzaghi di Milano, Raffaele Rizzoli e Comp. di Bologna e David Pietro Adami di Livorno, sotto la garanzia del Governo sardo assicurata con regio decreto del 20 novembre 1859.

Ma essendosi con decreto regio del 18 marzo di quell'anno dichiarate le provincie dell'Emilia far parte integrante dello Stato Sardo, con altro regio decreto del giorno 28 dello stesso mese la rendita di lire 500,000 fu senza altro mandata iscrivere sul debito pubblico del regno in aumento alla rendita di creazione 7 settembre 1848.

DEBITO PUBBLICO DEL REGNO LOMBARDO-VENETO [1]

Di seguito agli avvenimenti politici del 1814, discioltosi col giorno 20 aprile il regno italico, il governo austriaco prese possesso delle provincie che lo componevano, assumendone la provvisoria amministrazione; quindi in dipendenza delle disposizioni contenute nel trattato del 30 maggio 1814, nell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, e nel trattato del 20 successivo novembre si ordinò dapprima con sovrana patente del 12 febbraio 1816, che si avesse a riprendere l'interrotto servizio semestrale delle

(1) Ai popoli della Lombardia e della Venezia che avean tutto perduto, parve acquistar molto recuperando il nome e qualità di italiani.

Il regno italico avea posseduto un ordinamento completo. Napoleone imperatore in Francia, era quivi re e la pienezza dell'autorità sovrana esercitava nello Stato chi in suo nome lo reggeva. Avea il regno, Senato, Corpo legislativo, Consiglio di Stato, ministri, Corte dei conti, e niuno di questi uffici e collegi dipendevano dalla Francia. Il regno stava da sè; il suo vassallaggio politico non dalle leggi, ma dagli uomini e dalle supreme necessità della guerra derivava. Così speravano i lombardi starebbe il nuovo regno: vassallo dell'Austria, non servo; dipendente da Vienna ne' gravi negozi della pace, della guerra, delle alleanze ed amistà, ma padrone di sè nei suoi ordini interni e nella amministrazione del suo denaro: e pare così la intendesse l'arciduca Antonio, stato innalzato dall'imperatore

rendite iscritte sul monte Napoleone, le quali avessero a restare in carico alle provincie del Lombardo-Veneto, a favore dei creditori nei quali concorressero le due qualità di sudditi e di aventi domicilio ordinario negli Stati austriaci; quindi con notificanza del 1° marzo si mandò pubblicare la Convenzione addizionale al trattato 20 novembre 1815, conchiusa a Parigi il giorno stesso, relativa all'esame e alla liquidazione dei reclami a carico del Governo francese, ad oggetto di togliere le difficoltà insorte sulla esecuzione di diversi articoli del trattato del 30 maggio 1814.

Riunivasi intanto a Milano la Commissione diplomatica designata in senso dell'art. 97 dell'atto finale del Congresso

---

alla dignità di vicerè, se è vero come narrano che egli chiedesse di esercitare in Italia la medesima autorità già dall'arciduca Ferdinando esercitata. Ma all'imperatore parea aver troppo conceduto, concedendo un nome; e quale fosse l'autorità del vicerè giammai non si seppe per l'appunto che le leggi che la regolavano e definivano furono tenute segrete come arcano di Stato, seppur leggi vi furono.

Il codice dei delitti e gravi trasgressioni politiche, che fin dal 1804 era in vigore in Austria, fu esteso al regno lombardo-veneto; se non che fu esclusa la pena del bastone: il codice civile austriaco prendendo il luogo del francese fece rinascere i fedecommessi ed altri ordini di feudalità; il sistema ipotecario fu confermato. Il Governo di Milano fu diviso in nove provincie, come quello di Venezia lo era stato in sette; ciascuna provincia ebbe un pretore urbano ed un tribunale di prima istanza; Milano e Venezia un tribunale di appello per le cause criminali; Verona un Senato o Suprema corte di giustizia per tutto il regno.

Ricomparvero monaci e frati; i benefizi ecclesiastici ridivennero sorgente di ricchezza e quindi di gare, d'invidia, di fasto e di corruzione; il clero riebbe privilegi ed esenzioni, sicchè parve ritornare non a' tempi di Giuseppe II o di Maria Teresa, ma a quelli della dominazione spagnuola. L'antica nobiltà fu rimessa in pregio, non veramente come parte alcuna di pubblica autorità, ma come decoro

di Vienna col mandato di conservare allo stabilimento, conosciuto sotto il nome di monte Napoleone, i mezzi onde poter soddisfare agli impegni assunti, e procedere ad un tempo al riparto delle passività di esso monte e di quelle del preesistente Stato fra le potenze che ne aveano condiviso il territorio.

La prima adunanza della Commissione diplomatica, tenuta il 1° maggio 1816, essendo riescita non poco burrascosa, il Governo austriaco, che aveva ripresa la sua preponderanza e la sua preminenza, pensò di profittare del disaccordo per prenderlo a pretesto, e 7 giorni dopo la apertura delle conferenze ne ordinò la chiusura, e stabilì che si avesse a procedere separatamente con ciascuna

---

della maestà imperiale, e freno a desideri di egualità. Il regno non ebbe milizie proprie, nè altra bandiera che l'austriaca, sotto la quale fu obbligata coscriversi la gioventù della Lombardia e della Venezia e militare oltre le Alpi in terre lontane e forestiere.

I magistrati dei comuni, dei distretti, delle provincie e dei governi furono dipendenti in tutto da Vienna; il Senato di Verona fu considerato come parte del supremo tribunale austriaco. Fu istituito severo ufficio di censura per la stampa; tutti i giornali soppressi, perchè solo si udisse la voce della *Gazzetta di Milano* per la quale parlava la polizia. Nè mutaronsi le cose allorquando nel 1818 venne qual vicerè del Lombardo-Veneto l'arciduca Ranieri. Unico catasto fu ordinato per tutte le provincie italiane e le austriache, ed i possessori dei beni fondi dovettero esibire i loro titoli, prestare l'omaggio e pagare i diritti d'investitura.

Salva la differenza dei tempi e dei modi, la conquista del Lombardo-Veneto ebbe il carattere delle antiche guerre delle genti settentrionali. L'Austria non si contentò di comandarlo, ma volle possederlo e farlo parte di sè a dispetto de' costumi, dell'indole, della lingua e delle storiche tradizioni. Non fu certo la sua un'invasione feudale, non ammazzò i ricchi abitatori, non tolse loro le terre e le robe; il secolo non più lo consentiva; ma fu un'invasione governativa, meno atroce e più corruttrice dell'altra (La Farina, *Storia d'Italia*, vol. I, pag. 159).

delle potenze e stipularsi distinte convenzioni con ognuna di esse.

Dopo la chiusura delle conferenze essendo intanto trascorso oltre un anno senza che ancora si fosse potuto convenire in un comune accordo, il Governo austriaco determinò di non ritardare più oltre l'ordinamento della parte del debito del cessato regno italico, che ricader dovea a carico delle provincie lombardo-venete, e con patente 19 agosto 1818 istituì una Commissione liquidatrice, con facoltà di tribunale nel decretare l'ammissione o la reiezione delle istanze, salvo nei casi dubbi il ricorso alla Camera aulica, o ai dicasteri competenti, e salvo sempre la sovrana approvazione, quando si trattasse di quesito non risolto dalle istruzioni del Ministero delle finanze.

La Commissione liquidatrice tenne una prima adunanza il 27 gennaio 1819, e in essa le fu data conoscenza degli atti direttivi già emanati dal Governo, e le fu comunicato un progetto di regolamento, perchè se ne avesse a far studio e riferirsene.

In quell'adunanza la Commissione liquidatrice si riservava di procedere alla liquidazione dei crediti verso il monte Napoleone per quando la Commissione diplomatica avesse precisate le quote e i singoli crediti che fossero per risultare a carico dell'Austria.

Completato il regolamento, l'imperatore approvò le fatte proposte, e con risoluzione del 20 novembre 1819 sancì le istruzioni che doveano servir di norma alla Commissione liquidatrice. Con dette istruzioni fu deferito l'incarico alla Commissione di occuparsi del debito pubblico derivante dal monte Napoleone e di quello non dipendente dal monte,

ma procedente da arretrati delle amministrazioni centrali del regno italico, entro i limiti di quanto avrebbe potuto spettare all'Austria in base delle Convenzioni conchiuse cogli altri Stati.

Per entrambi questi debiti, appena approvatane la liquidazione si sarebbero emesse delle obbligazioni fruttanti l'interesse del 5 % sull'importare del credito. Queste obbligazioni avrebbero dovuto essere d'una rendita non minore di austriache lire 30, fermo il limite fissato dal cessato Governo per quelle già iscritte sul monte. Per crediti minori di fiorini 10 si avevano da emettere certificati col frutto del 5 %, convertibili in rendita mediante l'accumulo degli interessi, l'aggiunta di denaro o di altre partite sino a raggiungere il *minimum* stabilito per l'iscrizione in rendita.

Il godimento delle rendite avea a decorrere dal 1° maggio 1820, senza riguardo al tempo in cui fosse seguita la liquidazione o l'iscrizione, consolidandosi i frutti arretrati col capitale da convertirsi in rendita.

Stabilite col regolamento della Commissione liquidatrice e colle istruzioni del 20 novembre 1819, le massime e le norme da seguirsi nelle operazioni di liquidazione, con sovrana patente del 27 agosto 1820 si ordinò l'erezione in Milano d'un nuovo istituto che denominavasi *Monte del regno lombardo-veneto*, la cui direzione affidavasi ad una particolare amministrazione sotto il nome di Prefettura del monte, presso la quale sarebbesi concentrato tutto il debito pubblico riguardante il regno lombardo-veneto.

Le iscrizioni delle rendite sul nuovo monte, doveano farsi in seguito alla liquidazione dei crediti da operarsi

dalla Commissione liquidatrice; per le rendite perpetue iscritte sul monte Napoleone, la trascrizione delle medesime sul nuovo monte dovea seguire senza alcun previo esame, salvo soltanto la regolare verificazione degli arretrati.

Colla nuova istituzione si pose definitivamente in azione la Commissione liquidatrice, la quale potè così aprire il suo protocollo e ricevere le notifiche dei crediti direttamente ed anche per mezzo delle delegazioni provinciali. Il termine utile fu stabilito a tutto giugno 1821; esso fu in seguito prorogato fino al 31 dicembre 1845.

La patente del 27 agosto 1820 era divisa in due titoli: l'uno relativo alle partite già iscritte sul monte Napoleone, per le quali non occorreva alcun previo esame, salvo la regolare verificazione degli arretrati che doveano convertirsi in rendita alla ragione del 5 %, e di regola aggiungersi alla rendita principale per formarne una sola iscrizione; l'altro ai debiti arretrati dell'Amministrazione italiana, per cui stabilivasi in principio, che i debiti ammessi dalle leggi italiche, fossero di diritto caricati al monte lombardo-veneto, non appena ne fosse riconosciuta la regolarità; che gli altri invece dovessero aspettare particolari provvedimenti.

Il nuovo monte lombardo-veneto dovea così comprendere:

a) La quota del monte Napoleone, che in forza dei trattati dovea assumersi dal Governo austriaco, cioè una parte proporzionale:

1° Delle cartelle di rendita iscritta;

2° Degli assegni agli stabilimenti di culto già a carico della cassa d'ammortizzazione del regno italico;

3° Dei depositi notarili, giudiziari e temporanei investiti sul monte Napoleone;

4° Delle rescrizioni;

5° Dei boni del tesoro.

b) Dei debiti della cessata amministrazione italica regolarmente contratti, riconosciuti ed assunti dal cessato governo, dietro le verificazioni e liquidazioni della Commissione liquidatrice, tanto per le partite da lei ammesse a debito dello Stato, quanto per quelle che venissero assegnate all'Austria dalla Commissione diplomatica.

Con sovrana patente del 24 maggio 1822 si approvò il regolamento per la nuova amministrazione, e si stabilì con esso che le rendite fossero rappresentate esclusivamente da iscrizioni nominative, le cui cartelle fossero girabili per semplice dichiarazione fatta a tergo delle medesime dal titolare dell'iscrizione.

Colla stessa patente si costituì un fondo d'ammortizzazione che avea a comporsi:

1° Coi beni e colle rendite della cessata cassa italica esistenti nel Lombardo-Veneto;

2° Coi beni e colle rendite della Corona, tranne i palazzi e i giardini riservati alla Corte o ai dicasteri;

3° Colle rendite perpetue che si sarebbero acquistate co' propri mezzi del fondo stesso.

Gli stabili assegnati al fondo d'ammortizzazione doveano vendersi, e i capitali ricavati convertirsi in rendita. I frutti della rendita ed altri doveano parimenti servire a nuovi acquisti di rendita. Le cartelle iscritte al fondo d'ammortizzazione doveano essere inalienabili. Il sovrano si riservava d'ordinarne l'annullamento. Una speciale Commissione dovea vigilare all'esatta osservanza delle disposizioni della patente, sia relativamente al monte che alla cassa d'ammortizzazione.

Le operazioni di questo fondo sino al 1848, ha scritto Emanuele Greppi, nella sua pubblicazione sul Debito pubblico del 1° regno italico, si possono così riassumere:

« Vendette per più di 9 milioni di fiorini di proprietà stabili; riscosse qual prodotto di questi beni oltre a 5 milioni di fiorini e quasi 10 per frutti di pubblici effetti; cosicchè in complesso introitò 24 milioni di fiorini che convertì in acquistare effetti pubblici, dei quali furono abbruciati circa 13 milioni e il rimanente rimasto a un dipresso invariato sino al 1859 fu in quell'anno accertato in circa 24 milioni di lire italiane.

« Con decreto del 5 luglio 1822 si volea istituire un fondo di religione coi beni di provenienza ecclesiastica, ma non fu mai praticato. Furono invece stralciati i depositi per effetto delle leggi austriache che ne dispensavano o li prescrivevano con norme diverse, e così per sovrana disposizione 23 marzo 1819 i depositi giudiziari e le cauzioni dei cancellieri, uscieri, patrocinatori ed altri furono restituiti in quattro eguali rate annuali; ma sentita in seguito l'utilità d'una cassa generale di depositi fu ricostituita con decreto 22 dicembre 1826 e regolamento 3 luglio 1828, rimanendo però eccettuate molte categorie che continuarono presso le casse di finanza.

« Con patente del 12 gennaio 1835 si stabilirono altre norme per l'ammissione o reiezione di partite di credito. Ma mentre il re di Sardegna ristabiliva l'assegno a quei monti, che il governo francese avea esclusi dalla liquidazione, e stabiliva fondi sufficienti pel pagamento almeno parziale di tutti gli altri debiti che le leggi francesi aveano annullati; anche il duca di Modena soddisfacea con nuova rendita i prestiti fatti nel 1796 al magistrato degli alloggi e i censi verso il Banco del Comune; indennizzava alcune categorie di crediti per requisizioni, nonchè sotto certe condizioni, i possessori di beni feudali confiscati dalla repubblica, e restituiva in tempo i creditori verso le soppresse corporazioni religiose; il governo pontificio riammetteva a liquidazione i crediti provenienti da luoghi di monte che fossero stati respinti, perchè non presentati in tempo utile, compensando loro due quinti della somma originaria e prendeva, per altri titoli, disposizioni più favorevoli, *l'Austria, sotto la sembianza di principii più*

liberali, ricusò di rivenire sopra qualsiasi atto dell'Amministrazione italiana.

« La Commissione liquidatrice fu in piena attività fino al 1848. Gli affari si trattavano collegialmente e a maggioranza di voti si operavano le liquidazioni e le reiezioni, salvo sempre la superiore sanzione.

« Annessa la Lombardia al Piemonte, il nuovo Governo fu informato dello stato delle operazioni della Commissione con appositi elenchi dimostranti le partite ammesse, quelle escluse e le altre per le quali si attendevano le superiori decisioni. Fu poi ritenuto poco leale il mantenere un ufficio quando si era stabilito di non ammettere nuove domande.

« Per quanto rifletteva i crediti dei quali era in massima deciso il pagamento, le operazioni erano pressochè esaurite, ad eccezione di alcune pretese, quali le passività della cassa d'ammortizzazione, quelle procedenti da concambio di cartelle del monte Napoleone, che furono liquidate dalla Commissione nel febbraio 1859, ma non ammesse definitivamente in causa dei rivolgimenti politici ».

A dare una più esatta idea dei lavori della Commissione liquidatrice, e dell'importanza dei crediti da lei riconosciuti od esclusi, l'E. Greppi, ha riprodotto in appendice al suo scritto sulle operazioni della Commissione liquidatrice tre prospetti; il primo dei quali dà la distribuzione per materia delle varie domande; il secondo espone le liquidazioni fatte; il terzo dà notizia di tutti i crediti che non vennero liquidati, perchè posti sotto le riserve contenute nella patente del 27 agosto 1820, ed escluse in quella del 1835.

Intanto, mentre il monte lombardo-veneto stava iscrivendo le rendite che andavano liquidandosi e trascriveva dai registi dell'ex-monte Napoleone quelle che vi erano iscritte e che doveano restar in carico al governo austriaco, questi, ritenuto che il corso della rendita stava al disopra

della pari, deliberò di tentarne la conversione nell'interesse dello Stato.

Quindi nell'aprile del 1830 con sovrana risoluzione pubblicata con governativa notificanza, si decretò la parziale estinzione del debito creato colla patente del 27 agosto 1820, mediante diffidazione di tanta rendita da sorteggiarsi e da rimborsarsi a valor integrale, o surrogarsi, a scelta dei creditori, in obbligazioni al 4 % di fiorini 100, 500 e 1000 in ragione di fiorini 104 per ogni 100 di capitale.

Per gli importi delle cartelle diffidate, che non fossero divisibili per tagli di fiorini 100, s'aveano a rilasciare assegni rappresentanti il capitale con frutto del 4 %, pagabile però solo quando più assegni riuniti insieme potessero convertirsi in obbligazioni di fiorini 100.

In dipendenza di tale sovrana determinazione ebbero luogo quattro estrazioni a sorte nel corso dell'anno 1830 e si sorteggiò una rendita di fiorini m. di c. 256,997 20.

Si era però quasi appena sorteggiata questa rendita, che qualche avvenimento politico avendo d'un tratto fatto precipitare i valori circolanti, e i possessori delle cartelle sgomentati preferendo, ciò stante, il rimborso dei capitali alle nuove obbligazioni, si fece senza più sospendere le ulteriori estrazioni, ordinandosi però ad un tempo, dietro decreti emanati dalla Camera aulica di Vienna, l'emissione di nuove obbligazioni in corrispondenza ad assegni rilasciati dalla cassa universale di Vienna per un capitale di fiorini 240,000 corrispondenti ad una rendita 4 % di fiorini 9600, onde poter far fronte al rimborso delle rendite sorteggiate.

In aggiunta a questo nuovo debito furono successivamente emesse a favore della città e territorio di Como, per

crediti liquidati, altre obbligazioni per un capitale di fiorini 801,300.

Quindi queste obbligazioni, che doveano servire per la conversione del debito 27 agosto 1820, dovettero emettersi per provvedere al rimborso delle cartelle sorteggiate, ad eccezione delle cartelle emesse a favore della città e territorio di Como per conversione fatta d'ufficio della rendita liquidata.

La rendita mandata a iscriversi per questo debito in prima iscrizione fu di fiorini m. di c. 120,239 22, rettificata in seguito a fiorini m. di c. 85,510 06.

Nel riparto del debito fatto colla convenzione internazionale del 9 settembre 1860, in esecuzione dell'art. 7 del trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, la rendita di fiorini m. di c. 85,510 06 nuovamente rettificata per fiorini 85,506 06 fu attribuita per f. 69,350 93 alla Sardegna e per f. 16,155 33 all'Austria.

La quota attribuita alla Sardegna in f. 69,350 93 corrispondenti a italiane lire 179,797 72 fu riconosciuta colla legge 4 agosto 1861 e mandata iscriversi nel gran libro al consolidato 5 % o 3 % a piacimento dei possessori dei titoli.

La rendita di lire 179,797 72 fu in seguito diminuita di lire 87 37 e ridotta a lire 179,710 35.

Negli anni 1831 al 1841 essendosi dal governo austriaco contratti dei prestiti con diversi banchieri contro rilascio di assegni sulla cassa universale del debito dello Stato in Vienna, fu in ammortamento dei medesimi con ordinanze della Camera aulica generale del 20 luglio 1831 e 25 ottobre 1841 disposta l'emissione di obbligazioni di Stato, le

quali per la parte posta a carico del monte lombardo-veneto doveano rappresentare un capitale di f. 2,784,000.

Queste obbligazioni furono emesse per tagli di f. 100, 500 e 1000, e se ne operò il riscatto coi fondi assegnati alla cassa d'ammortizzazione del monte lombardo-veneto per un importo di fiorini 1,675,000.

Le restanti obbligazioni corrispondenti ad un capitale di 1,109,000 furono riconosciute per un eguale importo nella convenzione del 9 settembre 1860 e attribuite intieramente all'Austria.

Nella quota parte del debito del monte Napoleone assegnata a carico del governo austriaco, in dipendenza del disposto dell'art. 97 dell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, si era compreso il ramo dei depositi per le cauzioni che i notari aveano dovuto somministrare, ai termini dell'art. 27 del regolamento sul notariato del 17 giugno 1806; i quali depositi erano rappresentati da cartelle di rendita.

Questo debito nel passare a carico del monte lombardo-veneto, avea continuato ad esser rappresentato dai titoli emessi dal monte Napoleone, come anche ebbe a continuarsi nel passare a carico del tesoro italiano dopo l'emanazione della legge del 4 agosto 1861, non trattandosi più che di poche iscrizioni di rendita, che doveano andar man mano annullandosi.

L'estinzione di questo debito dovea operarsi col rimborso integrale dei capitale nominale.

Secondo le norme contenute nella disposizione del magistrato camerale aulico del 3 gennaio 1844, alla morte o cessazione dell'esercizio dei notari, da notificarsi all'amministrazione del Debito pubblico, dalla Camera notarile, do-

veano diffidarsi gli interessati a ritirare il capitale rappresentato dalle cartelle di deposito entro sei mesi dalla data della fatta notificazione, dovendo alla scadenza di tale termine cessare ogni ulteriore godimento d'interessi.

Secondo la legislazione dell'antico regno italico, contenuta nei decreti 17 giugno e 4 dicembre 1806, 9 ottobre 1807, e 23 dicembre 1808, il godimento dei frutti cessava tre mesi dopo la morte dell'esercente.

Questo debito che era da ripartirsi a norma dell'art. 7 del trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, fu nella convenzione del 9 settembre 1860 accertato in fiorini, m. di c., 36,149, attribuito all'Austria per f. 13,380; e alla Sardegna per f. 22,769 pari a lire italiane 59,030 80 corrispondenti nella ragione del 5 %, alla rendita di italiane lire 2,951 54.

A questa rendita aggiungendo la rendita di lire 34 64 oblita e dalla somma in complesso di lire 2,986 18, detraendo quella diffidata a tutto dicembre, si ha la rendita residua di lire 1848 36, che fu riconosciuta colla legge 4 agosto 1861, e che si estinse integralmente coll'anno 1870.

Restaurato, dopo la guerra sardo-austriaca del 1848, il Governo austriaco nelle provincie lombardo-venete, l'amministrazione delle medesime fu affidata ad un commissario imperiale plenipotenziario, il quale ad oggetto di provvedere alle esigenze straordinarie del regno, e sopperire al pagamento delle annualità del debito pubblico, con notificazione del 22 aprile 1849, mise in circolazione dei viglietti del tesoro, detti lombardo-veneti, fruttanti il 3 % per una somma di 70 milioni di lire austriache, con affidamento che verrebbero ritirati dalla circolazione mediante

una sovrimposta da pagarsi in viglietti i quali sarebbero stati periodicamente abbruciati.

Il deprezzamento in cui cadde ben presto questa carta monetata costrinse il Governo ad ordinarne il corso forzato, il che fu mandato eseguirsi con notificazione del 4 agosto 1849.

Ma tale spediente non corrispondendo troppo allo scopo, e le casse pubbliche venendo esse stesse pregiudicate, inquantochè, mentre erano tenute a ricevere viglietti al valor nominale, doveano rimetterli in circolazione per prezzo di contro-valori, o pagamento di prestazioni, che si aumentavano d'un terzo del valor normale, con notificanza del 16 aprile 1850, si determinò di convertire il nuovo debito fluttuante in debito consolidato mediante l'assunzione d'un prestito.

Siccome però erano diminuiti gli introiti dello Stato per effetto del deprezzamento dei viglietti del tesoro, e importava ad un tempo di ritirare la carta comunale di Venezia, cambiandola con viglietti del tesoro, nonchè di provvedere anche i mezzi onde assumere le strade ferrate lombardo-venete e portarle a compimento, fu stabilito che l'ammontare del prestito non corrispondesse solo al valore nominale dei viglietti emessi, che era di 70 milioni di lire austriache, ma sibbene a 120 milioni estensibili a 150.

Il prestito fu aperto per sottoscrizione pubblica con divisamento che, ove la medesima non fosse per presentare i desiderati risultamenti, si sarebbe disposto per un prestito forzato.

I viglietti del tesoro erano ammessi pel loro valore nominale sino a concorrenza della metà dell'importo della sottoscrizione

Ai sottoscrittori per un importo almeno di austriache lire 75,000, era assegnata una provvisione d'$^1/_4$ $^0/_0$; per le sottoscrizioni di lire austriache 500,000 ed oltre d'$^1/_2$ $^0/_0$. Quando poi il versamento avesse avuto luogo in solo denaro sonante, si avrebbe avuto il benefizio del 5 $^0/_0$ sull'intiera somma versata.

Il prestito dovea esser rappresentato da obbligazioni fruttanti l'interesse del 5 $^0/_0$, e distinte in 25 serie per essere estinte in 25 anni, mediante sorteggio d'una serie per ciascun anno.

Ove la sottoscrizione volontaria fosse per coprire l'importo totale del prestito, dovea immediatamente cessare il corso forzato dei viglietti del tesoro e l'impiego dei medesimi non dovea aver più luogo che pei versamenti in conto del prestito.

I viglietti del tesoro non incassati nelle vie del prestito doveano essere convertiti, dopo la cessazione del loro corso obbligatorio e secondo il loro intero valor nominale, in cartelle del monte lombardo-veneto al 5 $^0/_0$.

Il risultato della sottoscrizione volontaria non giungendo però che ad austriache L. 12,825,900, cioè, ad austriache L. 6,421,000 in denaro ed il resto in viglietti del tesoro, fu, con avviso del 9 settembre 1850, ritentata la prova dell'alienazione del prestito, mediante pubblica trattativa in via di offerta da farsi il giorno 18 del successivo ottobre.

Ma anche quest'altro mezzo essendo riuscito inefficace, con notificanza del 25 novembre dell'anno stesso fu ordinato un imprestito forzato in denaro sonante d'austriache L. 60,000,000, lasciando ad un tempo aperta la sottoscri-

zione volontaria sino a 128 milioni di lire, non compresa la sottoscrizione del 16 aprile.

L'importo totale di questi due prestiti fu di austriache L. 110,378,000 17 pari ad italiane L. 95,388,305, 06; cioè:

di austriache L. 66,337,549 37 per versamenti in denaro sonante;

di austriache L. 27,705,511 34 per versamenti in viglietti del tesoro;

di austriache L. 8,334,939 46 in rappresentanza dell'importo dei benifici;

di austriache L. 8,000,000 per obbligazioni disposte direttamente dalle finanze.

Il prestito risultò iscritto per austriache L. 110,097,174, pari ad ital. L. 95,145,705 81 e fu diviso in 25 serie (1).

Le serie estratte, all'epoca dell'accertamento del debito eseguitosi colla convenzione del 9 settembre 1860 erano in numero di otto e corrispondevano insieme a un capitale di austr. lire 34,998,500, pari ad it. L. 30,245,617 28.

Su questo capitale erano da rimborsarsi a. L. 8,806,900, pari ad it. L. 7,610,901 22, le quali nella convenzione del 9 settembre 1860 furono attribuite per austr. L. 4,636,900, pari ad it. L. 4,007,197 53 all'Austria e per austr. lire 4,170,000, pari ad it. L. 3,603,703 69 alla Sardegna.

Le restanti 17 serie, corrispondenti ad un capitale di austr. L. 75,003,900, pari ad it. L. 64,818,185 17, furono attribuite per capitale di austr. L. 28,875,400, pari ad it. L. 24,954,049 37 all'Austria e pel capitale d'austriache L. 46,128,500, pari ad it. L. 39,864,135 81 alla Sardegna.

(1) La lira austriaca corrisponde approssimativamente a italiane L. 0,86,41,97.

I certificati di credito corrispondenti al capitale di austriache L. 56,046, pari ad it. L. 48,434 81 furono attribuite per austr. L. 34,438, pari ad it. L. 29,761 23 all'Austria, e per austr. L. 21,608 pari ad it. L. 18,673 58 alla Sardegna.

I certificati provvisori corrispondenti al capitale di austr. L. 38,728, pari ad it. L. 33,468 34, furono attribuiti per austr. L. 15,491, pari ad it. L. 13,387 28 all'Austria; e per austr. L. 23,237, pari ad it. L. 20,081 36 alla Sardegna.

La rendita attribuita alla Sardegna colla convenzione del 9 settembre 1860 fu di L. 1,995,183 42; quella riconosciuta colla legge 4 agosto 1861 di L. 1,995,143 75; la differenza in meno di L. 39 67 sarebbe il risultato d'altre due differenze in più e in meno verificatesi dopo la convenzione del 9 settembre 1860 (1).

Nel 1851 con notificanze dell'11 e 18 aprile disponevasi la cessazione del corso obbligatorio dei viglietti del tesoro che erano stati emessi in dipendenza della notificanza del 22 aprile 1849, a norma di quanto già erasi disposto nella notificanza del 25 novembre 1850, e si determinava la conversione in cartelle od obbligazioni 5 %, da iscriversi in apposito separato registro dei viglietti che non erano stati compresi nei versamenti in conto del prestito 16 aprile e 25 novembre 1850.

A questa categoria di debito furono aggiunti:

1° i capitali convertiti in rendita per crediti liquidati

(1) Nella ripartizione del debito fatta colla convenzione del 9 settembre 1860 le serie delle obbligazioni dovettero scomporsi nella loro unità. Esse furono ricomposte dopo il trattato del 3 ottobre 1866 e in conformità del R. decreto 20 ottobre 1868, emanato per l'esecuzione della legge 3 settembre.

per espropriazione di stabili occupati per lavori fortilizi negli anni 1848 e 1849, a termini della notificanza del governo lombardo-veneto del 7 dicembre 1853;

2° i compensi liquidati in rendita 5 %, a norma del dispaccio ministeriale del 9 maggio 1855 a favore dei danneggiati per effetto della guerra nel Lombardo-Veneto e nel Tirolo.

La rendita iscritta in seguito delle fatte conversioni e liquidazioni rilevò alla somma di fiorini m. di c. 614,412, corrispondente in capitale a fior. m. di c. 12,288,269 pari ad it. L. 31,858,475 18. Essa era rappresentata per fior. m. di c. 151,799, pari in capitale a f. m. di c. 3,035,991 da cartelle; per f. m. di c. 462,296, pari in cap. a f. m. c. 9,245,933 da obbligazioni al portatore; per f. m. di c. 317 pari in capitale a f. m. di c. 6345 da certificati.

Questo debito fu nella convenzione internazionale del 9 settembre 1860 accertato nella somma capitale, come sopra, di fiorini m. di c. 12,288,269, pari ad ital. L. 31,858,475 18, e attribuito per f. m. di c. 1,535,059, pari ad italiane L. 3,979,782 60 alla Sardegna e per f. m. di c. 10,753,210, pari ad ital. L. 27,878,692 59 all'Austria.

La rendita corrispondente al capitale di italiane lire 3,979,782 60, cioè L. 198,989 13 fu modificata a tutto aprile 1861 per differenza in più di L. 816 73, per cui la rendita riconosciuta colla legge del 4 agosto risultò di L. 199,805 91.

Intanto dopo la guerra franco-sardo-austriaca, la pace di Villafranca e i trattati di Zurigo del 10 settembre, si istituì in Milano la nuova Commissione internazionale franco-sardo-austriaca per procedere alla liquidazione e riparto fra la Sardegna e l'Austria, dei debiti e crediti del monte lombardo-veneto.

La ripartizione dovea aver luogo, ai termini dei trattati di Zurigo, in ragione di $^3/_5$ per la Sardegna e di $^2/_5$ per l'Austria. Il nuovo governo della Lombardia dovea inoltre assumere una quota del prestito nazionale austriaco del 1854 che si fissò in 40 milioni di fiorini, moneta di convenzione *pari a 125 milioni di franchi.*

L'accertamento dell'attivo e del passivo del monte e il conseguente riparto, ebbero luogo per la convenzione del 9 settembre 1860 approvata per R. decreto del 10 successivo novembre.

Per operare la liquidazione e il riparto si prese per base la situazione attiva e passiva del monte alla data del 4 giugno 1859, giorno in cui era cessata di fatto l'amministrazione austriaca nelle provincie lombarde.

Ora alla data del 4 giugno 1859, le rendite mandate iscriversi nella categoria del debito 27 agosto 1820, per trascrizione dai registri del monte Napoleone, per operazioni di liquidazione in senso della patente 19 agosto 1818 e per particolari disposizioni governative rilevavano alla

somma di	fior. m. di c.	3,467,550 31
Da questa rendita iscritta deducendo quella estinta a tutto il 3 giugno	id.	685,628 22
Si ha la rendita vigente il giorno 4 in	fior. m. di c.	2,781,922 09

corrispondente in capitale a f. 55,638,443 che è la somma riconosciuta colla convenzione del 9 settembre 1860.

Nella rendita di f. m. di c. 3,467,550 31 mandata iscriversi a tutto il 3 giugno 1859 si comprendevano le se-

guenti partite mandate iscriversi con disposizioni speciali della R. I. Camera di Vienna, cioè:

1° F. v. a. 228,896 32 boni della cassa d'ammortizzazione del monte Napoleone, liquidati a favore dell'erario austriaco, a' termini del proclama della Commissione diplomatica di Milano del 23 aprile 1825;

2° F. v. a. 175,000 per compenso del capitale delle rendite 27 agosto 1820 estratte e diffidate a termini della notificanza del 20 aprile 1830;

3° F. v. a. 40,800 per indennizzo al governo svizzero, pattuito in compenso dei danni derivati al Cantone dei Grigioni, a causa della confisca avvenuta nella Valtellina nel 1797 di cui in decreto del 19 giugno 1802;

4° F. v. a. 547,310 in causa del prestito contratto dal governo austriaco nel 14 luglio 1841, come da dispaccio 28 ottobre 1841 della Camera aulica di Vienna.

L'ammortamento della rendita 27 agosto 1820 per la concorrente di f. m. di c. 685,628 22 si effettuò:

per f. 360,971 20	per rendita riscattata col fondo assegnato per l'ammortizzazione del debito, e mandata annullarsi con disposizioni governative negli anni 1840-1843, 1854 e 1857;
» 53,788	per rendita derivante dal riparto del debito del monte Napoleone, portata a carico dell'Austria, quindi girata al governo pontificio a conguaglio di altre partite assunte dal governo austriaco, come in notificanza del 9 genn. 1829;
f. 414,759 20	*a riportarsi*

f. 414,759 20 *riporto*

» 256,997 20 per rendita estratta e mandata rimborsare o riescriversi in rendita al 4 % conformemente alla notificanza governativa del 20 aprile 1830;

» 4,788 20 per rendita già assegnata in dotazione per maggioraschi, istituiti colle leggi 17 agosto e 5 maggio 1810, con riversibilità allo Stato, alla estinzione delle famiglie assegnatarie, ed annullate;

» 9,083 22 per rendite diverse mandate annullarsi in dipendenza di disposizioni speciali legislative e governative.

f. 685,628 22

La rendita attribuita all'Austria colla convenzione internazionale del 9 settembre 1860 in ragione di $^2/_5$, fu di f. m. di c. 793,734 09.

Quella portata a carico della Sardegna nella ragione di $^3/_5$ di f. m. di c. 1,988,188, corrispondente a italiane L. 5,154,561 49.

Questa rendita dopo la convenzione 9 settembre 1860 si modificò per L. 8184 68, differenza fra aumenti e diminuzioni per cui la rendita riconosciuta colla legge 4 agosto 1861 risultò di L. 5,154,589 79.

A questa rendita aggiungendo la rendita corrispondente agli arretrati verificati solo fruttiferi e non riconosciuti in rendita colla legge 4 agosto 1861 per L. 8156 38, si ha l'ammontare del debito che trovavasi iscritto al 1° maggio 1861 in L. 5,162,746 17.

Il debito lombardo-veneto passato a carico della Sardegna per effetto del trattato di Zurigo del 10 novembre 1859 e della successiva convenzione del 9 settembre 1860, fu riconosciuto colla legge 4 agosto 1861 per una rendita in complesso di L. 7,531,185 53, cioè:

Debito 27 agosto 1820	L. 5,154,589 79		
» 20 aprile 1830	» 179,797 72		
» 28 gennaio 1844	» 1,848 36	7,531,185 53	
» 26 aprile 1850	» 1,995,148 75		
» 18 aprile 1851	» 199,805 91		

E così indipendentemente dal capitale di f. m. di c. 40 milioni ragguagliati a lire italiane 102 milioni 500,000 per quota parte delle provincie lombarde nel prestito generale austriaco.

DEBITO PUBBLICO DELLE PROVINCIE VENETE

Il Debito pubblico del monte veneto era solo una creazione nuova in quanto all'istituto che doveva amministrarlo, attesochè esso non rappresentava che la quota proporzionale in ragione di due quinti del debito del monte lombardo-veneto assunta in carico dall'Austria in esecuzione del trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, e in base alla convenzione internazionale conchiusa a Milano il 9 settembre 1860, ad eccezione del debito di creazione del 14 maggio 1859.

L'articolo 6 del trattato del 3 ottobre 1866 era concepito come appresso:

Le Gouvernement italien prendra à sa charge:

1° La partie du monte lombardo-veneto, qui est restée à l'Autriche en vertu de la convention conclue à Milan en 1860 pour l'exécution de l'article 7 du traité de Zurich;

2° Les dettes ajoutées au monte lombardo-veneto depuis le 4 juin 1859 jusqu'au jour de la conclusion du présent traité;

3° Une somme de trente-cinq millions de florins, valeur autrichienne, argent effectif, pour la partie de l'emprunt de 1854 afférent à la Vénétie et pour le prix du matériel de guerre non transportable.

Le mode de paiement de cette somme de trente-cinq millions de florins, valeur autrichienne, argent effectif, sera conformément au précédent traité de Zurich, déterminé dans un article additionnel.

Nell'articolo addizionale si conveniva che il Governo italiano avrebbe pagato al Governo austriaco la somma di 35 milioni di fiorini, valore austriaco, corrispondente a lire italiane 87,500,000, per una concorrente di sette milioni in effettivo mediante sette mandati o buoni del tesoro all'ordine del Governo austriaco, ciascuno d'un milione di fiorini, pagabili a Parigi al domicilio d'uno dei primi banchieri o d'uno stabilimento di credito di primo ordine, senza interessi alla scadenza del terzo mese a datare dal giorno della sottoscrizione del trattato; i quali buoni del tesoro dovevano essere rimessi al plenipotenziario di S. M. imperiale e reale apostolica in occasione dello scambio delle ratifiche.

Il pagamento dei restanti 28 milioni di fiorini doveva eseguirsi a Vienna in effettivo mediante dieci mandati o buoni del tesoro all'ordine del Governo austriaco, pagabili a Parigi in ragione di 2,800,000, fiorini, valore austriaco, per ciascuno alla scadenza di due in due mesi successivi.

Il primo di tali mandati o buoni del tesoro doveva essere pagabile due mesi dopo il pagamento dei primi sette milioni. E su questi ultimi effetti doveva essere corrisposto l'interesse del 5 %, pagabile a Parigi alla scadenza d'ognuno di essi.

Il debito di nuova creazione 5 % proveniva dal prestito ordinato dal governo austriaco con sua notificazione del 14 maggio 1859 per una somma di settantacinque milioni di fiorini, valuta austriaca.

Avvenuta l'annessione delle provincie lombarde al regno di Sardegna per effetto del trattato sottoscritto a Zurigo il 10 novembre 1859, con avviso del 29 ottobre dello stesso anno il prestito fu ridotto alla somma di 30 milioni di fiorini, valuta austriaca.

Il prestito fu emesso per obbligazioni distinte in 25 serie, ognuna dell'importo di fiorini, valuta austriaca, 120,000, pari a italiane L. 148,148 15 da ammortirsi per sorteggio annuo.

La rendita riconosciuta colla legge del 3 settembre 1868 e mandata includersi separatamente nel gran libro, fu di it. L. 2,814,814 81.

Il totale della rendita del debito del monte veneto che fu riconosciuta colla legge del 3 settembre 1868, risultò di lire italiane 7,412,460; cioè:

Debito	27 agosto 1820	L.	2,267,502 27	7,412,460
»	20 luglio 1831	»	143,759 25	
»	11 e 18 aprile	»	1,436,998 62	
»	20 aprile 1830	»	41,909 »	
»	23 gennaio 1844 . . .	»	975 94	
»	16 aprile 1850	»	706,500 11	
»	14 maggio 1859 . . .	»	2,814,814 81	

Il debito 27 agosto 1820 riconosciuto per L. 2,267,502 27 dovette nel seguito essere accresciuto di L. 3086 42 per rettifica di errore occorso nella riduzione in lire italiane di una rendita di fiorini, valuta austriaca, e di L. 250,000 rendita iscritta al governo francese in corrispondenza ad un capitale fissato in cinque milioni di franchi per compenso della parte assunta da Napoleone III nella cessione

della Venezia all'Italia. La rendita dovea esser esente dall'imposta di ricchezza mobile.

Il debito redimibile 16 aprile 1850 che era stato spezzato nelle sue categorie in occasione del riparto in esecuzione del trattato di Zurigo, fu ricomposto nella prima sua economia. Esso dovea estinguersi integralmente coll'anno 1877.

DEBITO PUBBLICO DELL'ISOLA DI SARDEGNA

Il debito pubblico particolare all'isola di Sardegna fu istituito con regio editto del 25 agosto 1825.

« Volendo il re Vittorio Emanuele, mio amatissimo fratello, di sempre gloriosa memoria, disse il re Carlo Felice nel preambolo al Regio Editto, provvedere intorno al debito arretrato della Sardegna, ha con i suoi editti del 19 giugno 1807 e del 16 maggio 1809 incaricato il *monte di riscatto* del pagamento delle somme dovute dalle finanze dell'isola sopra gli anni anteriori al 1809; quindi per gli altri debiti rimasti da estinguersi, e relativi ai susseguenti esercizi sino a tutto l'anno 1817, creò nello stesso regno una delegazione, alla quale con carte reali del 29 novembre 1816 e 25 febbraio 1818 venne appoggiato l'accertamento dei medesimi, affine di potere poi anche adottare i mezzi opportuni per la loro estinzione, senza omettere frattanto quelli tendenti ad assicurare in progresso il servizio corrente con un perfetto equilibrio tra i fondi e le spese (1).

(1) Il *monte di riscatto* nell'isola di Sardegna era una specie di cassa di ammortizzazione. Esso fu istituito con un breve pontificio del 28 aprile 1807 e fu attuato con regio editto del 19 giugno dello stesso anno.

La concessione fu limitata a 25 anni e venne in seguito prorogata ad altri 25 da decorrere dalla scadenza del primo venticinquennio.

L'oggetto della istituzione del *monte di riscatto* fu di provvedere,

« Al conseguimento di questo doppio scopo così vantaggioso ed importante dovevano però precedere alcune operazioni dirette a migliorare vari rami di amministrazione economica, non meno che a stabilire una maggiore esattezza, facilità ed ordine tanto

---

nelle gravi strettezze finanziarie dell'isola, all'esdebitazione dello Stato, anche coi redditi della Chiesa.

Quindi a dotazione del monte si assegnarono:

1° Alcune pensioni che si erano imposte su diverse prebende;

2° Le rendite di tutte le prebende a misura che si fossero rese vacanti per un biennio immediato alla vacanza coi pesi annessi;

3° L'eccedenza del reddito di scudi sardi 1000, pari a L. 4800, su tutti i benefizi provveduti di prebenda.

Inoltre furono applicati al monte, con carta reale del 12 marzo 1808, gli avanzi dell'antico patrimonio ex-gesuitico; alcuni diritti sull'esportazione delle merci, i quali nel seguito furono ridotti in somma fissa e il diritto di soldi 7 $^1/_2$, pari a centesimi 72, su tutti gli atti soggetti alla formalità del registro. E questi ultimi assegni erano specialmente destinati all'estinzione della carta monetata che sotto la denominazione di biglietti di credito verso le regie finanze circolavano nell'isola, e si erano creati con regi editti del 29 settembre 1780, 11 settembre 1781 e 23 aprile 1793 per le esigenze dello Stato e per le spese di guerra.

Il monte di riscatto avea anche il godimento di qualche stabile posto in provincia di Cagliari e qualche altro provento di provenienza feudale.

Allorchè nel 1825 con regio editto del 25 agosto si istituì il Debito pubblico dell'isola colla creazione d'una rendita di lire sarde 60,000, se ne unì l'amministrazione a quella del monte di riscatto. Per il servizio della nuova rendita e per quello della sua estinzione, non che per le spese di amministrazione si assegnarono:

1° Annue lire sarde 62,500 sul monte di riscatto, che dall'amministrazione del medesimo avevano a versarsi per semestri, quindici giorni prima della scadenza del debito, nella cassa del Debito pubblico;

2° Annue lire sarde 31,250 che erano da prelevarsi sul *donativo* ordinario riscosso dalle finanze della Sardegna, le quali aveano a versarsi in due rate eguali per semestre dalla tesoreria generale del regno alla cassa del Debito pubblico.

La seconda assegnazione di lire 31,250 dovea però solo aver

nella riscossione dei redditi dello Stato, quanto nel soddisfarne le annue spese (1).

« In piena osservanza trovandosi ora le leggi, i regolamenti e le istruzioni, che ad un tal fine emanarono, nè potendosi più rivocare in dubbio attualmente, che coll'efficace concorso degl'Intendenti testè deputati nelle provincie del regno le nuove istituzioni siano per produrre gli utili effetti, che si ebbero in mira, rivolsimo pertanto le nostre sollecitudini all'oggetto essenzialissimo del debito arretrato che ancora resta da estinguere.

« Datesi già da noi sin dall'anno 1822 le occorrenti disposizioni per fare, senza ulteriore indugio, pagare in modo particolare, ed a sollievo dei nostri sudditi di Sardegna, sull'erario nostro di terraferma, la porzione di detto debito che rifletteva diversi corpi militari, li quali stanziarono in quel regno, ed a cui non potevansi per causa del cambiamento delle loro guarnigioni e per

---

luogo per il periodo di anni 14, e così a tutto il 1839. Quindi ne avvenne che il monte di riscatto avendo esso solo a far il servizio del debito, dovette limitare a lire 2400 il fondo da applicarsi al ritiro dei biglietti di credito della finanza, provvedendo al cambio materiale dei biglietti logori.

Intanto, dopo l'emanazione dello Statuto del Regno, essendosi unificata l'amministrazione pubblica nelle diverse provincie dello Stato, si soppresse, con legge 10 marzo 1853, l'amministrazione del Debito pubblico dell'isola e con essa l'amministrazione del monte riscatto; le attribuzioni della prima si concentrarono nell'amministrazione del Debito pubblico delle provincie continentali, e le attribuzioni, competenze e carichi del monte di riscatto passarono al Ministero delle finanze.

(1) In Sardegna come in Sicilia vi era pure il tributo designato sotto il nome di *donativo* che era ordinario e straordinario.

Il principale tributo che pagava la Sardegna, ha scritto Nicomede Bianchi, consisteva nel *donativo* il quale facevasi separatamente da ogni stamento.

Oltre al *donativo* ordinario, la Sardegna era obbligata a un *donativo* straordinario al cominciare d'ogni nuovo regno, ad ogni matrimonio di principi reali, alla nascita del re e per la difesa dello Stato. Strano tributo era quello proveniente dalla bolla delle crociate che si continuò ad esigere nella Sardegna per tutto il secolo XVIII.

altri degni motivi, ritardare maggiormente i loro averi, ed essendosi inoltre presi con la Santa Sede gli opportuni concerti per la liberazione di alcuni debiti verso le Mitre, venne così scemata notabilmente la massa totale delle somme dovute, ed agevolato ad un tempo il mezzo alla Sardegna di estinguere il rimanente.

« Fra i progetti, che a quest'uopo furono d'ordine nostro esaminati e discussi, essendosi riconosciuto meritevole di preferenza quello di stabilire pure in Sardegna, come si eseguì con felice successo pei nostri Stati di terraferma, un Debito pubblico, il quale producese subitamente ai rispettivi creditori un'annua rendita sul capitale dovuto, offrisse loro eziandio la facoltà di farne delle contrattazioni, e permettesse d'altronde al nostro erario di redimere in breve periodo di tempo le cedole emesse, noi ci siamo determinati a creare un simile stabilimento nel modo più vantaggioso a quei nostri amatissimi sudditi.

« Constandoci finalmente che il totale debito arretrato sarebbe per approssimazione calcolato ad una somma non maggiore di un milione duecentomila lire sarde, dovemmo persuaderci che l'assegnamento d'un'annua somma di lire sarde novantamila sarebbe più che sufficiente ad assicurare il fondo necessario, e sempre intangibile, per il puntuale pagamento delle rendite iscritte, e per la progressiva loro estinzione al valore integrale, mediante estrazione a sorte ».

E così fu istituito il Debito pubblico particolare all'isola di Sardegna, il quale avea a comporsi:

1° Dei debiti non ancora estinti e relativi agli esercizi del 1809 a tutto il 1817, che erano stati verificati ed accertati dalla Delegazione creata con carta reale del 29 novembre 1816;

2° Delle somme che restavano tuttora dovute dalle finanze della Sardegna, e che sebbene non relative ai nove anni suddetti, erano state tuttavia verificate ed accertate, in forza di speciali provvedimenti dalla stessa delegazione anteriormente all'anno 1817;

La rendita creata fu di lire sarde 60,000 e ad essa

venne assegnato un fondo d'estinzione di lire 30,000 da accrescersi per effetto dell'estinzione stessa, e per altri cespiti.

L'iscrizione delle rendite avea a farsi in base agli elenchi di liquidazione, spediti dalla regia delegazione ed approvati dal vice-re.

I creditori aveano a presentare i loro certificati di liquidazione all'amministrazione del Debito pubblico almeno entro sei mesi dalla data dell'avutane consegna, a pena di perdere gli interessi anteriori al semestre in cui fosse per seguire la presentazione.

Le iscrizioni non poteano essere di somma minore di lire sarde 10.

I crediti importanti un'annuità inferiore a lire 10 sarde non poteano essere inscritti, salvo riuniti ad altre partite formanti insieme un'iscrizione almeno di lire 10. Non erano però passibili della perdita degli interessi.

Le altre disposizioni del regio editto 25 agosto 1825 relative all'iscrizione delle rendite, alla tenuta e conservazione del registro generale delle medesime, alle operazioni di traslazione, di vincolo e svincolo, alle opposizioni, al pagamento semestrale e all'estinzione del debito, erano conformi alle norme e ai principii stabiliti col regio editto 24 dicembre 1819 pel Debito pubblico delle provincie continentali.

La rendita di lire sarde 60,000 corrispondente ad italiane lire 115,200, fu integralmente estinta nell'anno 1853, in conformità di quanto fu disposto all'art. 4 della legge 10 marzo 1853.

Successivamente alla creazione della rendita di lire sarde 60,000 mandata iscriversi per l'estinzione del vecchio debito dell'isola, furono create tre altre categorie di debito

che vennero iscritte in registri separati da quello istituito col regio editto 25 agosto 1825.

Il primo di questi debiti fu creato con regio editto del 21 agosto 1838 per una rendita di lire sarde 250,000, pari ad italiane lire 480,000, che in seguito fu accresciuta di altre lire sarde 50,000, pari ad italiane lire 96,000, per cui il debito risultò di lire sarde 350,000, pari ad italiane lire 576,900.

Il secondo fu creato con regio editto 1841, senza determinata creazione di rendita.

Il terzo fu creato con regio editto dell'11 gennaio 1844 per una rendita di italiane lire 200,000.

Il debito 21 agosto 1838 fu creato pel riscatto nell'isola dei feudi e delle prestazioni feudali (1).

Per l'estinzione di questo debito fu fatta l'assegnazione annua in ragione dell'1 % del capitale nominale della rendita iscritta, con aumento delle somme delle rate semestrali delle rendite riscattate. Il riscatto doveva aver luogo per sorteggio delle iscrizioni.

La rendita mandata iscrivere a tutto il 1860 fu di italiane	L.	544,860 86
Aggiungendo a questa rendita l'ultima iscrizione di	»	8,000 »
Autorizzata con legge 25 luglio 1862, per l'ultimo riscatto che fu operato, si ha il totale della rendita mandata iscrivere in senso del regio editto 21 agosto 1838 in italiane (2)	L.	552,860 86

(1) Documento n. 8.

(2) Il riscatto dei feudi dell'isola di Sardegna fu intieramente compiuto con quello dei feudi di Senis e Posada. — La signora Ma-

Deducendo dalla rendita iscritta a tutto il 1860, la rendita riscattata a detto giorno in L. 179,407 64, si ha la rendita riconosciuta colla legge 4 agosto 1861, e mandata includere separatamente nel gran libro, in L. 365,453 22.

Questo debito s'estinse completamente coll'anno 1877.

Il debito creato col regio editto 13 febbraio 1841 non era che una emanazione del debito redimibile feudale del 21 agosto 1838. Esso fu istituito per la reiscrizione pura e semplice delle rendite del debito del 1838 che sortite

---

rianna Nin Dattilas, duchessa di Soto-Mayor, residente a Madrid, la quale era investita di detti feudi, non riputando corrispondente al loro valore la rendita di L. 6111 32 che le si era offerta, sebbene eguale alla rendita di quei feudi, stata accertata per sentenze del Consiglio supremo di Sardegna del 5 gennaio e 13 febbraio 1841, ed essendo facoltativa e non obbligatoria la cessione, ne declinò sempre l'accettazione, a meno che venisse portata ad una rendita di lire 13,522 75 secondo la liquidazione da essa prodotta e che però da ultimo riduceva a lire 10,242.

Ma morta intanto la duchessa di Soto-Mayor il 10 gennaio 1847, e assimilatasi nel 1848 la Sardegna alle altre provincie continentali del regno, in ordine alle istituzioni civili, politiche ed amministrative, per compiere tale assimilazione, furono con legge 9 aprile 1851 soppresse tutte le prestazioni dovute dai comuni per l'uso dei beni feudali allo Stato, quale cessionario dei medesimi e venne in sostituzione introdotta la contribuzione prediale sovra un catasto provvisorio.

La nuova contribuzione prediale essendo stata applicata anche ai terreni dei nove comuni che componevano i feudi di Senis e Posada, tuttochè non per anco riscattati, e i comunisti riputandosi perciò esenti dal pagare ulteriormente agli eredi della duchessa di Soto-Mayor le consuete prestazioni feudali per il godimento di quelle terre, comechè non tenuti a pagare per le stesse terre due tributi, uno all'erario e l'altro al feudatario, ne seguì una lite fra taluno di detti comuni, gli eredi della duchessa di Soto-Mayor e il Demanio, la quale ebbe per risultamento finale la ricognizione del diritto che aveano tuttavia i feudatari delle baronie non riscattate

nelle estrazioni non potevano, ai termini dell'articolo 2 dell'editto costitutivo, essere rimborsate perchè ancora vincolate all'ordine di successione.

Quindi il tesoro dello Stato, quando erane richiesto, a vece di pagare il capitale integrale corrispondente alla rendita estratta, mandava reiscriverne la stessa quantità a favore del titolare nel nuovo debito che era dichiarato perpetuo, facendo trasportare sulla nuova iscrizione l'annotazione di vincolo esistente sulla iscrizione estratta.

Questa eccezionale disposizione era stata fatta, sia in

---

di Senis e Posada di esigere le consuete prestazioni feudali, e l'assoluzione di questi dalle domande del Demanio per la nuova contribuzione feudale.

Considerate le lunghe e difficili questioni che da tale sentenza poteano insorgere, e ritenuto che il feudalismo tuttora vigente in quelle comunità non era più compatibile col nuovo ordine di cose, stato introdotto in Sardegna dopo il 1848, il Ministero sarebbesi indotto a promuovere per legge la soppressione dei residui vincoli feudali, tanto in vista di parità di trattamento, quanto nello scopo di sottoporre a leggi uniformi le proprietà stabili anche in detti comuni.

Prima però di ricorrere a tale misura si credette opportuno di aprire nuove trattative per il riscatto in questione e in seguito alle medesime si conchiuse un atto di transazione in data 25 maggio 1860, approvato con decreto ministeriale in data 9 settembre stesso anno, per la quale le finanze dello Stato per correspettivo di tutte le ragioni inerenti ai feudi di Senis e Posada si obbligarono di pagare ai cedenti la somma di L. 29,409 39 in compenso delle prestazioni feudali che avrebbero avuto diritto di esigere nei detti comuni, e di consegnare agli aventi diritto una rendita di L. 8000 in cartelle di Debito pubblico redimile 5 % in conformità delle disposizioni dell'editto 21 agosto 1838.

La rendita fu per decreto reale dell'11 settembre 1860, convalidato per legge del 25 luglio 1864, mandata iscrivere nel debito redimile 21 agosto 1838 con prelevazione sulla rendita di L. 31,139 01, residuo della rendita di L. 576,000 creata pel riscatto dei feudi dell'isola di Sardegna.

(Relazione alla Camera del 26 giugno 1862).

considerazione delle difficoltà, in cui versavano i titolari di trovar rendite commerciabili nell'isola di Sardegna da acquistare pel rinvestimento dei capitali, sia perchè il corso essendo di non poco superiore alla pari, il rinvestimento non poteva effettuarsi senza notevole discapito.

Tali due condizioni di cose potendo però venir meno colla istituzione del gran libro italiano, la somma della rendita iscritta si mandò senz'altro trascriversi in rendita consolidata del gran libro e si lasciò il carico ai titolari delle rendite estratte del debito 21 agosto 1838, di provvedersi nei modi ordinari per l'eventuale reimpiego del capitale in altra consimile rendita consolidata.

Questo debito, tuttochè dichiarato perpetuo per la sua natura speciale potea, ai termini dell'editto creativo essere riscattato dallo Stato.

La rendita mandata iscriversi in questo debito a tutto il 1860 risultò di L. 25,514 56, che sarebbe la quantità della rendita riconosciuta dalla legge 4 agosto 1861 e mandata trascriversi nella nuova rendita consolidata 5 %.

Però essendosi con decreto regio del 16 maggio 1861 ancora autorizzata l'iscrizione nello stesso debito di una rendita di L. 862 40 proveniente da tre distinte rendite che erano state comprese nella estrazione del 28 settembre 1860, ed erano vincolate all'ordine di successione, la rendita da trascriversi nel gran libro risultò di L. 26,376 96.

Nel 1844 dovendosi provvedere all'estinzione d'un residuo debito stradale dell'isola, all'acquisto di macchine per navi a vapore e alla costruzione di strade provinciali, a cui non si poteva sopperire coi fondi d'ordinaria amministrazione, si pensò di ricorrere al credito per un prestito di quattro milioni di lire italiane, mediante l'emissione di

obbligazioni di L. 1000 per ciascuna, fruttanti l'interesse annuo del 5 % e corrispondenti in complesso ad una rendita annua di L. 200,000. L'emissione delle obbligazioni fu autorizzata per regio editto 11 gennaio 1844.

Il denaro ricavato fu erogato per L. 1,081,538 40 in saldo dell'antico debito stradale: per L. 155,000 nell'acquisto delle macchine a vapore e il rimanente nella costruzione delle strade provinciali.

Per l'estinzione del debito erasi fatto un assegno annuo in ragione del 2 % del capitale nominale della rendita con aumento degli interessi delle obbligazioni estinte.

La rendita estinta a tutto l'anno 1860 essendo di lire 115,500, la legge del 4 agosto 1861 non ebbe più a riconoscere che un residuo di L. 84,500 che fu mandato includersi separatamente nel gran libro e quindi si estinse integralmente coll'anno 1867.

Il Debito pubblico speciale per l'isola di Sardegna fu riconosciuto colla legge 4 agosto 1861 in una rendita in complesso di italiane L. 475,467 78, cioè:

Debito 21 agosto 1838	L.	365,453 22
» 13 febbraio 1841	»	25,514 56
» 11 gennaio 1844	»	84,500 »
	L.	475,467 78

DEBITO PUBBLICO DEL REGNO DI SARDEGNA

PROVINCIE CONTINENTALI.

PRIMO PERIODO.

Discioltosi nel 1814 il primo impero francese coll'abdicazione dell'imperatore Napoleone del 6 aprile, confermata con trattato del giorno 11, il maresciallo principe di Schwarzenberg, comandante in capo degli eserciti delle potenze alleate, annunziava da Parigi agli abitanti di terra ferma del regno di Sardegna, al di là delle Alpi e del contado di Nizza, con proclama del 25 aprile 1814, che l'armata austriaca occupava il loro paese per condurre sul trono il loro legittimo re Vittorio Emanuele I.

« I vostri desiderii sono appagati, proclamò il maresciallo, non meno che quelli di tutta l'Europa. Vittorie prodigiose hanno coronato gli sforzi nobili e costanti delle alte potenze alleate. La divina provvidenza ha benedette le loro generose intenzioni, e l'Europa è ristabilita in quell'ordine politico che le è naturale.

« Buoni e fedeli sudditi del re di Sardegna, voi vi troverete di nuovo sotto il dominio di quei principi amati, che hanno fatto la vostra felicità, e la vostra gloria per tanti secoli. Voi rivedrete fra voi quell'augusta famiglia, che ha sostenuto col coraggio e colla fermezza, che le è propria, le sventure di questi ultimi anni.

« In seguito d'una convenzione colla Francia, le armate austriache occupano il vostro paese. Esse ne prenderanno possesso in nome del vostro re legittimo, Vittorio Emanuele.

« Un governatore militare avrà cura della difesa e della sicurezza del paese, ed un governatore civile, con un consiglio di reggenza, l'amministrerà provvisionalmente per il re in suo nome e per l'autorità delle alte potenze, fino all'arrivo di S. M.

« Insino a quell'epoca nulla sarà cangiato nell'ordine attuale amministrativo e giudiziario.

« I pubblici impiegati sono invitati a continuare nell'esercizio dei loro impieghi. I depositari delle rendite pubbliche dello Stato sono dichiarati responsabili delle somme che devono trovarsi nelle loro casse.

« I soldati si comporteranno come amici ed alleati. Abitanti, riceveteli come fratelli, e confermate col vostro contegno la riputazione che voi avete in tutta Europa, d'un attaccamento inalterabile ai vostri doveri, ed ai vostri legittimi sovrani.

« La memoria delle cose passate non deve ispirarvi verun timore, veruna inquietudine; tutto è dimenticato. L'Europa sa che gli Stati del re di Sardegna sono stati uniti alla Francia da una forza maggiore, e non può se non che lodare gli individui, i quali, avendo servito il passato governo tanto nella carriera militare, quanto nella civile, hanno conservata la riputazione di valore e di probità che la vostra nazione ha sempre meritato ».

Il 14 maggio il re Vittorio Emanuele proclamava da Genova ai suoi popoli:

« Atterrate sono finalmente le abbominevoli barriere, che ci tenevano da voi disgiunti; la divina provvidenza ha riuniti in una volontà sola, e ad un solo scopo il cuore e la volontà delle potenze alleate; e benedicendo le nobili e generose loro imprese, ha guidate le valorose loro armate di vittoria in vittoria ai più prosperi ed inaspettati successi. L'Europa è libera, e le popolazioni hanno riacquistato, insieme ai legittimi loro Sovrani, il rango distinto, che prima occupavano fra le nazioni. La loro tranquillità e felicità è stabilita sovra basi solide ed inalterabili; questa formerà sempre l'unica nostra mira ».

Il giorno 20 dello stesso mese di maggio il re Vittorio Emanuele faceva il suo ingresso nella capitale del regno

fra il plauso e la non poca esultanza dei cittadini. Plauso ed esultanza che dovettero però spegnersi nel giorno seguente, quando il governo appena costituito si affrettò a richiamare in osservanza, con regio editto 21 maggio 1814, le leggi antiquate del regno, le costituzioni regie del 1770 e le altre provvidenze emanate sino al 23 giugno 1800 (1).

« La pace che per grazia speciale di Dio, *ha proclamato il re Vittorio Emanuele nel preambolo al regio editto*, mercè i magna-

(1) Ha scritto La Farina nella sua storia d'Italia:

« Era il Piemonte occupato dalle schiere austriache e la Liguria dalle inglesi, quando il re Vittorio Emanuele approdava in Genova.

« Figliuolo secondogenito di Vittorio Amedeo, marito di Maria Teresa d'Austria, nella giovinezza avea meritato lode di prode combattendo contro i repubblicani di Francia; per la morte del padre e l'abdicazione del fratello, divenuto re, era vissuto poveramente in Sardegna, reggendo l'isola con animo mite ed umano.

« Or correvano ad incontrarlo ed a fargli ossequio, conti, marchesi e baroni, fregiati il petto di larghe nappe azzurre, colore della casa di Savoia, co' capelli incipriati, colle cappe sugli omeri, cagione di meraviglia e di riso al popolo che quelle antiche fogge avea obliate.

« Affollavansi intorno a lui tutti gli avidi di preminenze e di premii; vantavano costanza di fedeltà, persecuzioni sofferte, servigi antichi e nuovi a reali di Savoia prestati; ed il re prodigava loro uffici, onori e stipendi.

« Splendide furono le feste, grandissimi i popolari tripudii delle città, de' borghi e de' villaggi pe' quali passava; ma sorpassò tutti Torino, ove egli giunse addì 20 di maggio del 1814. Immensa era la folla, ricchissimi gli apparati, fragorose le acclamazioni; un nembo di fiori cadeva innanzi a' passi del suo cavallo; uomini e donne accalcavansi e faceano ressa per stringergli la mano, baciargli il ginocchio, toccare il lembo delle sue vesti, ed egli dopo sedici anni d'esiglio, cogli occhi umidi di lagrime, riponea il piede nel palagio de' padri suoi.

« Fra gli accorsi a rendere omaggio al sovrano era il conte Cerruti, uomo dotto nella scienza delle leggi, odiatore delle cose nuove,

nimi e generosi sforzi delle potenze alleate, fu ridonata all'Italia ed all'Europa intiera, avendoci posti nel caso di riassumere in questi nostri Stati di terraferma, l'esercizio della sovrana nostra autorità, abbiamo tosto rivolto le prime paterne nostre sollecitudini ad occuparci di quei mezzi che, dopo un totale sconvolgimento di cose nell'ordine politico, economico e civile, possono ravvisarsi i più propri per ricondurvi quella felicità che è l'unico scopo delle sovrane nostre intenzioni, e che tanto ci ha amareggiato il veder per sì lungo tempo sbandita da queste nostre desolate contrade.

« Abbiamo a quest'oggetto considerato che il sistema già stabilito dai reali nostri predecessori nelle pubbliche amministrazioni e nei dicasteri sì politici e militari, che economici e giuridici, si è quello che l'esperienza delle cose nel corso di più secoli ha dimostrato il più proprio e confacente alla costituzione del paese, ai costumi, alle consuetudini degli abitanti, ed al bene generale dello Stato, ed abbiamo perciò determinato di tosto ristabilirlo sul piede, intanto, in cui era prima dell'epoca della rivoluzione, riservandoci

---

vissuto nel tempo della dominazione francese nella solitudine della campagna, e da tutti diviso quasi ne temesse il contagio. *Egli ebbe, in quel medesimo dì, l'ufficio di primo segretario di Stato per gli affari interni.*

« L'indomani il re pubblicava per editto: il sistema di governo dei suoi predecessori essere il più adatto alle condizioni del paese, ai costumi de' popoli, al bene dello Stato; si ristabilisse tal quale trovavasi pria della rivoluzione; ritornassero in osservanza le costituzioni del 1770 ed i provvedimenti emanati fino addì 23 giugno del 1800; i posteriori si annullassero; *solo le leggi di finanza si conservassero.*

« Così rinascevano primogeniture, fidecommessi, conventi, decime, commende, privilegi, giurisdizioni eccezionali, inquisizioni segrete, tutti gli errori, le follie, le iniquità dei tempi barbari, non esclusa la tortura, la ruota, le tenaglie arroventate. Così tutto l'edifizio della nuova civiltà, rovinava in un giorno; che dico? in un istante, imperocchè l'editto voleasi osservato dalla sua data.

« Enormità legislativa che costernò e sgomentò un regno ove ancora echeggiavano i plausi prodigati al ritornato principe, ove fumavano ancora i doppieri della festiva luminaria ».

poi di farvi quelle variazioni, che dopo un più maturo esame ci risulteranno adattate ai tempi e alle circostanze.

L'attuazione del radicale concetto di ristaurazione della amministrazione del regno, del quale l'editto 21 maggio ne prescriveva in modo reciso le basi, venne affidato al conte Cerruti che lo avea proposto. Nominato capo del governo, sua prima cura fu di chiamare a pubblici uffizi quelli che trovandosi ascritti nel numero degli impiegati nell'almanacco del novantotto avrebbero raggiunto per anzianità il posto che loro nel quattordici si dava. E così fu riordinata l'amministrazione del restaurato regno sardo.

Nel mentre però si restauravano le antiche provincie del regno sardo entro i limiti territoriali fissati nel trattato 30 maggio 1814, il re Vittorio Emanuele pensò alla nuova aggregazione del territorio della repubblica di Genova.

« L'unione del territorio, *egli disse*, componente la già repubblica di Genova agli antichi Stati nostri, ci impone il dovere sacro insieme e caro al nostro cuore di prontamente rivolgere le nostre cure alla maggiore felicità dei nuovi nostri sudditi, acciocchè venendo essi a formar parte di quella famiglia di cui la divina provvidenza ci ha affidato il governo, non tardino a risentire gli effetti delle paterne nostre sollecitudini.

« A quest'oggetto, mentre abbiamo determinato di destinare un commissario plenipotenziario, il quale prendendo possesso in nome nostro di questi nuovi Stati, abbia a rappresentarvi la nostra persona e ad eseguire gli ordini che emaneranno da noi, ci siamo altresì disposti a creare una delegazione presieduta dallo stesso commissario plenipotenziario e composta di soggetti che pei loro lumi, per la loro saviezza, esperienza, e per la cognizione anche delle circostanze varie del paese possono meritarsene la confidenza.

« Dovrà questa occuparsi degli interessi e dei bisogni dei nostri nuovi sudditi e proporci le misure che saranno più adatte a pro-

muovere i loro vantaggi, onde possiamo noi regolare e dirigere ad un tale scopo le ulteriori nostre provvidenze che parteciperemo al mentovato commissario nostro, incaricato delle conseguenti disposizioni per la loro esecuzione.

. . . . . .

« Vogliamo però, che alla sola riserva del governo provvisorio, cessato necessariamente in virtù della riunione di questi Stati al nostro dominio, ogni autorità civile, giudiziaria e militare continui ad esercitare sotto la direzione del nostro commissario plenipotenziario tutte le funzioni ed attribuzioni che esercita attualmente, e che nulla parimenti s'innovi, in rapporto alle leggi ed ai regolamenti che sono ora in osservanza, finchè con piena e matura cognizione possiamo deliberare sulle variazioni e modificazioni, che crederemo opportuno di dover adottare.

« Intanto vogliamo che siano noti i privilegi che il nostro paterno cuore ci avea suggeriti che colle presenti ci compiacciamo di confermare ».

Quindi con regie patenti del 30 dicembre 1814 si creava una regia delegazione sotto la presidenza del commissario plenipotenziario, e si segnalavano i privilegi che si accordavano e la continuazione delle attuali leggi.

Ora nel 1815, mentre si era già in ritardo per dar esecuzione all'art. 20 del trattato del 30 maggio 1814 per la liquidazione dei crediti verso la Francia, pei creditori che aveano cessato d'esser sudditi francesi, e i plenipotenziari delle diverse potenze, nominati, ai termini dell'art. 32 dello stesso trattato, stavano riuniti a Vienna per completare le disposizioni del ripetuto trattato, l'evasione dell'imperatore Napoleone dall'isola d'Elba, e la ricostituzione dell'impero francese, costrinsero il ricostituito regno sardo, a ripreparsi alla guerra, e ordinare dei prestiti con regio editto del 29 marzo, per sostenerne le spese, finchè l'ultimo disastro di Waterloo, la nuova abdicazione di Napoleone e

la sua relegazione all'isola di Sant'Elena nell'Oceano Atlantico, pose fine alle interminabili guerre napoleoniche (1).

Sottoscritto il 9 giugno 1815 dai plenipotenziari designati ai termini dell'art. 32 del trattato 30 maggio 1814 l'atto finale del congresso di Vienna, e stipulato e sottoscritto il 20 novembre un nuovo trattato di pace, si con-

(1) Nell'ordinare col R. editto 29 marzo 1815 i diversi prestiti da farsi alle finanze dello Stato il re Vittorio Emanuele proclamava:

« L'inopinato avvenimento, che nell'epoca troppo felice di vedere coi più fermi e stretti vincoli rassodata la pace sì prodigiosamente ridonata all'Europa, ha dovuto eccitare la vigilanza e l'inalterabile fermezza delle Potenze riunite nel Congresso di Vienna ad emanare la solenne dichiarazione del 13 corrente mese di marzo, obbliga pure noi a prendervi dal canto nostro tutta quella parte che la difesa de' nostri Stati, la nostra indipendenza, la sicurezza e la tranquillità de' fedeli nostri sudditi possono richiedere dalle sovrane nostre cure e paterne sollecitudini.

« Uopo è a questo fine di affrettare e compiere senza ritardo le necessarie provvisioni d'armi e di munizioni da guerra, di fornire le fortezze e porle in istato di difesa, e di portare al loro compimento i diversi corpi delle regie nostre truppe sì provinciali che d'ordinanza, onde porci in grado d'una ferma e valida resistenza in ogni possibile evento, persuasi come siamo dalle già tante volte sperimentate prove dateci in ogni tempo, e nelle più difficili circostanze di guerra, dai militari nostri sudditi, di natìo valore, di amor della patria, e di attaccamento alla reale nostra persona, ed a Sovrani nostri predecessori, che eglino ci somministreranno il più sincero ed efficace mezzo, onde riempiere l'importantissimo oggetto che ci proponiamo.

« Ma poichè nel disordine e rovesciamento di cose, cagionato dalle passate vicende esauste affatto rimasero le R. casse, intieramente sprovvisti li magazzini e spogliati gli arsenali di militari attrezzi, cosicchè per la necessità in cui fummo di provvedere a tanti urgenti bisogni, non poterono in alcun modo, infino ad ora farsi risparmi sulle nostre entrate, atti a far fronte alle straordinarie spese che ora occorrono, siamo, nostro malgrado, costretti di adottare que' mezzi anche straordinari che le circostanze richiedono, ai quali

fermarono con esso le disposizioni del trattato del 1814 e quelle dell'atto finale del Congresso di Vienna, per quanto non erano state modificate col trattato del 20 novembre.

Colla stessa data del 20 novembre fu approvata una convenzione in conformità dell'art. 9 del trattato principale e relativo ai reclami derivanti dal fatto della non esecuzione degli art. 19 e seguenti del trattato 30 maggio 1814.

Nel 1816 con regie patenti del 13 febbraio si cominciò a ristabilire, nella forma portata dagli editti, i luoghi de' monti di S. Giovanni Battista sulla città di Torino, le cedole del Banco di San Secondo, e i luoghi di monti del Beat'Angelo sulla città di Cuneo, tuttora spettanti a pubblici stabilimenti, ai corpi amministrati, alle corporazioni religiose ed opere pie, e che dal cessato governo erano stati esclusi dalla liquidazione.

---

però vogliamo che si addivenga senza aggravio dei nostri sudditi meno facoltosi.

« All'oggetto poi di poter più facilmente e senza indugio, portare al suo compimento la nostra armata, abbiamo giudicato che il mezzo meno gravoso ai nostri popoli, sia quello di non aver per questa straordinaria e premurosa circostanza alcun riguardo ai privilegi ed esenzioni, bensì di chiamare alla gloria ed all'onore della difesa dello Stato tutti indistintamente li sudditi nostri, al fine di compiere li diversi reggimenti, con quelle modificazioni però, e distinzioni che ci parvero più proprie e convenienti per dar ad essi un attestato del particolare nostro gradimento dei loro servizi.

« Siamo intimamente persuasi che le persone d'ogni ceto e condizione, ravvisando l'indispensabile necessità di questa nostra provvidenza, saranno vieppiù animate a darci sempre maggiori dimostrazioni di fedeltà e di attaccamento, e si faranno perciò un vivo impegno di secondare le nostre intenzioni dirette al bene dello Stato, e al particolare loro vantaggio.

A tal effetto si richiamarono in osservanza, l'editto del 22 aprile 1681, ed i capitoli relativi allo stabilimento ed erezione del monte di S. Giovanni Battista; l'editto del 24 dicembre 1745 riguardante la creazione del monte del Beat'Angelo; l'editto del 22 aprile 1794, portante lo stabilimento del banco di S. Secondo, come pure tutti gli altri editti di nuove erezioni, coi provvedimenti concernenti la cautela e sicurezza del pagamento dei proventi di detti monti, e delle cedole del banco di S. Secondo.

Questi pagamenti doveano essere operati dalle città di Torino e di Cuneo.

Si richiamarono egualmente a pagamento, per parte delle finanze dello Stato, le annualità sul tasso dovute agli stabilimenti, ai corpi morali ed alle opere pie, escluse pure dalla liquidazione francese; s'incaricò il magistrato della Camera dei conti di far procedere all'accertamento e verificazione dei proventi e delle annualità pel rilascio delle corrispondenti cedole.

Riguardo ai proventi spettanti alle corporazioni religiose soppresse dal governo francese, si autorizzò il regio economato a promuoverne l'accertamento ed esigerli per essere convertiti nelle cause da determinarsi.

Volendo intanto il re Vittorio Emanuele, mentre, si stava trattando della liquidazione dei crediti verso la Francia, da farsi ai termini dei trattati, dare una prova delle paterne sue sollecitudini a favore dei nuovi sudditi genovesi, deliberò di creare in Genova, con suo regio biglietto del 22 marzo 1816 una commissione che riunisse tutti i richiami degli individui, pii stabilimenti, vescovadi, capitoli, abbazie, corporazioni religiose e pie lascite, obliati nella liquidazione

francese od esclusi dalla stessa, come mani morte, facienti parte del debito pubblico. Questa commissione avea a verificarne i titoli e presentarne un quadro ragionato per ottenere quelle regie provvidenze che le circostanze dei tempi e la natura dei loro crediti avessero consigliato di prendere a loro riguardo.

Quindi con altro regio biglietto del giorno 23, dopo di essersi nominati i commissari che a termini dei trattati doveano recarsi a Parigi all'oggetto di sistemare gli interessi dello Stato colla Francia, e date tutte le altre disposizioni, atte a condurre a termine una così importante operazione, si istituì in Torino una Commissione incaricata della superiore direzione di tale liquidazione.

Questa Commissione avea a sovrintendere alla verificazione, separazione ed invio a Parigi delle carte relative alla liquidazione, e dare tutti gli ordini e le istruzioni opportune ai commissari delegati; avea in seguito a raccogliere dai commissari inviati a Parigi il risultato delle loro operazioni a misura dell'inoltro del lavoro e rassegnare le loro osservazioni per le occorrenti regie disposizioni.

Il 30 marzo la Commissione di Genova pubblicava le norme a seguirsi nella presentazione e documentazione dei reclami.

Il 17 maggio s'incaricava la Commissione, designata col regio biglietto 23 marzo per la superiore direzione delle operazioni di liquidazione dei crediti verso la Francia, ad assumere la stessa superiore direzione per la liquidazione col governo lombardo-veneto.

Con regie patenti del 28 maggio si provvide per la liquidazione interna delle somministranze fatte alle truppe

dai particolari, in seguito a requisizioni, ordini, imprese ed appalti, emanati e stipulati dalle città, terre e luoghi dei regi Stati di qua dai monti dal 1792 a tutto il 1815.

Si esclusero dalla liquidazione interna tutti indistintamente i crediti per somministranze fatte alle truppe, i quali ai termini dei trattati doveano esser compresi nella liquidazione fuori di Stato, colla riserva però, quando esclusi, di poter promuovere le opportune azioni contro le città, terre, luoghi cui avessero fatto le somministranze.

Con notificanza dell'8 luglio si avverte che tutti i particolari rimasti creditori verso le corporazioni religiose all'epoca della loro soppressione, seguìta sotto il cessato Governo, i quali non avessero chiesto la liquidazione de' loro crediti, alla Direzione generale del debito pubblico, stabilita in Parigi, giusta il prescritto dal decreto della già amministrazione generale del Piemonte, delli 12 piovoso anno 11 (1° febbraio 1803), sia perchè ignari delle disposizioni date col detto decreto, sia perchè mancanti delle cognizioni necessarie per eseguirle, che avrebbero ancora potuto profittare della dilazione accordata a tutto il corrente mese di luglio, onde, come contemplati altresì nella classe generale de' crediti da sottomettersi alla liquidazione in Parigi, avessero a presentare i titoli autentici e giustificativi di tali crediti.

Con regio biglietto del 25 ottobre si incaricò la Commissione superiore di liquidazione della direzione superiore delle operazioni di liquidazione delle contabilità che doveano rispettivamente ricadere a carico dei governi dei diversi paesi anticamente componenti il dipartimento del Lemano, ai termini del Trattato conchiuso il 26 marzo colla repub-

blica di Ginevra, per cui si aveano a nominare i commissari che doveano esserne incaricati.

Con regie patenti del 29 ottobre si stabilì una Giunta provvisoria per la classificazione e liquidazione del debito e credito dello Stato, con incarico agli insinuatori dell'esazione delle somme e de' redditi dovuti al regio demanio, tanto correnti che arretrati.

Nello stabilire questa Giunta provvisoria di classificazione e liquidazione del debito e credito dello Stato il *re Vittorio Emanuele proclama nel preambolo alle sue R. patenti:*

« Il debito dello Stato, per la massima parte contratto per difesa e conservazione de' nostri dominii, o per altre importanti viste di pubblica utilità, venne dai reali nostri predecessori solennemente assicurato con abbondanti speciali cautele, oltre il giusto compenso nella corrispondenza degli annui frutti al denaro sovvenuto.

« In ogni anche più difficile circostanza si gloriarono i nostri avi di sostenere con somma esattezza gli impegni contratti coi creditori dello Stato.

« Pregiandoci noi pure di seguitare sì lodevoli esempi, già divisato abbiamo di conoscere ed accertare l'ammontare del debito dello Stato nelle trascorse vicende, con gravissimo danno anche de' legittimi creditori in molte parti dai cessati governi, trascurato ed escluso.

« Nè sin qui abbiamo differito a rivolgere su questo importante ramo di pubblica amministrazione le nostre sollecitudini, se non a motivo degli impreveduti politici avvenimenti, che quasi tutte le richiamarono alla sicurezza de' nostri amatissimi sudditi e dello Stato, e per dover attendere necessariamente l'esito delle successive politiche convenzioni, che nel ridonare la pace all'Europa, determinarono altresì la natura delle diverse passività, che a carico de' rispettivi governi doveansi reciprocamente sostenere.

« Dalla esatta e giusta sistemazione del debito dello Stato, dee riprendere anche vigore la confidenza de' nostri sudditi, dal van-

taggio de' quali non può andar disgiunto il decoro e l'interesse d'un giusto Governo.

« La Giunta è particolarmente incaricata di accertare la situazione dei debiti dello Stato, di esistenza anteriore alle epoche rispettive in cui successivamente rientrammo in possesso degli antichi nostri dominii, ed a quelle in cui vennero ampliati coll'aggiunta di nuovi Stati, e di formarne un quadro generale diviso in quelle categorie che stimerà più conveniente alla chiarezza e sviluppo loro, e che saranno suggerite dalla natura ed epoca dei crediti che si proporranno verso lo Stato.

« Compiuto l'accertamento e la classificazione del debito suddetto, nel modo e colle norme sovraccennate, la Giunta si occuperà di stendere un progetto d'estinzione del medesimo, che dal primo segretario di finanze ci verrà sottoposto per le successive nostre deliberazioni.

« I creditori tutti dello Stato per titoli anteriori alle epoche fissate, sono tenuti ad esibire i loro titoli originali alla Giunta prima dello scadere del mese di giugno del prossimo anno 1817.

« Trascorso detto termine senza essersi dal creditore eseguita la dovuta presentazione del titolo, verrà il credito considerato come estinto o prescritto.

« Non intendiamo però di derogare al disposto delle nostre patenti del 13 febbraio scorso, relative al debito per monti a favore de' pubblici stabilimenti, corpi amministrati, corporazioni religiose ed opere pie.

« Nè al disposto del regio biglietto del 22 marzo 1816, con cui è stabilita in Genova una Commissione incaricata di accertare il debito pubblico del nostro ducato di Genova, non compreso nella liquidazione francese ».

Il 28 novembre si notifica che il termine perentorio fissato dal trattato e dalla Convenzione di Parigi, alla produzione dei titoli di credito d'ogni natura verso la Francia scadendo il 31 dicembre, le domande e le carte relative doveano esser presentate alla Commissione superiore di liquidazione con tutto il giorno 15 del mese stesso di dicembre.

Con regio editto del 3 dicembre si apre un prestito di sei milioni di lire per essere impiegate nella compra di grani dall'estero, e nella confezione di lavori pubblici, per sollievo dell'indigenza, creando ad un tempo una Società annonaria.

Con manifesto del 13 dicembre della regia Giunta di classificazione e liquidazione del debito e credito dello Stato, si danno norme per la divisione dei crediti, e si prescrive il modo della presentazione dei titoli. Si dichiara inoltre che le domande per liquidazione al fuori Stato, presentate alla Commissione superiore e non ammesse alla liquidazione francese, ancorchè debitamante giustificate, sarebbero ricevute dalla regia Giunta senza obbligo ai particolari creditori d'alcun'altra diligenza.

Con regie patenti del 23 dicembre 1817 sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1818 le attribuzioni della Giunta provvisoria di liquidazione creata con patenti del 29 ottobre 1816 e si danno varie altre provvidenze relative alla liquidazione del debito dello Stato.

« Per accertare gli antichi crediti degli amatissimi nostri sudditi verso le regie finanze, *disse il re Vittorio Emanuele nel preambolo alle regie patenti*, come altresì le contabilità contratte colle medesime, abbiamo date nell'anno scorso le disposizioni che ci parvero convenienti alla liquidazione del debito e credito dello Stato.

« Il seguito delle operazioni, dirette a questo scopo, dipendendo in gran parte dalla riunione loro in un punto centrale, dallo stabilimento di principii e di regole uniformi e dal risultato delle liquidazioni all'estero non ancora terminate, abbiamo ravvisato necessario di prorogare ed estendere, relativamente alla liquidazione di detti crediti, le incumbenze conferite con patenti nostre del 29 ottobre passato anno, alla Giunta per tale oggetto stabilita, con dispensare la medesima, al fine di accelerarne le opera-

zioni, dall'esercizio della giurisdizione contenziosa, statale con dette patenti affidata, mantenendo però quella di prima istanza, di cui si è in pratica riconosciuta l'utilità ».

Nel 1818 le Corti d'Austria, della Gran Brettagna, della Prussia e della Russia, firmatarie del Trattato del 20 novembre 1815, riconoscono che la liquidazione dei reclami dei crediti particolari a carico della Francia, fondata sulla convenzione conchiusa in conformità dell'art. 9 del detto trattato per regolare l'esecuzione degli articoli 19 e seguenti del trattato 30 maggio 1814, esser divenuta per l'incertezza della sua durata e del suo risultato, una causa d'inquietudine sempre crescente per la nazione francese; dividendo in conseguenza, con S. M. cristianissima, il desiderio di metter un termine a tale incertitudine, con una transazione destinata a estinguere tutti i reclami mediante una somma determinata, convengono con atto di transazione del 25 aprile 1818, che all'effetto di operare l'estinzione totale dei debiti contratti dalla Francia fuori dell'attuale suo territorio, verso individui, comunità o stabilimenti particolari qualunque, il cui pagamento è reclamato in virtù dei trattati 30 maggio 1814 e 20 novembre 1815, il governo francese s'impegnasse a far iscrivere sul gran libro del suo debito pubblico, con godimento dal 22 marzo 1818, una rendita di 12,040,000 franchi, rappresentante un capitale di 240,800,000 franchi.

Le somme da rimborsarsi al governo francese in virtù dell'art. 21 del trattato 30 maggio 1814 e degli articoli 6, 7 e 22 della convenzione del 20 novembre 1815, aveano da servire a completare i mezzi d'estinzione dei debiti della Francia verso i sudditi delle potenze al cui carico era il rimborso di tali somme.

La rendita fu iscritta e ripartita fra le potenze creditrici nell'atto di transazione 25 aprile 1818.

Con patenti del 10 agosto 1818 si danno nuove provvidenze relative alla Giunta provvisoria incaricata della classificazione e liquidazione dell' antico debito dello Stato, come altresì rispetto all'accertamento e alla liquidazione delle somministranze militari fatte, tanto dalle comunità, quanto dai particolari, commettendo ad una Commissione provinciale la risoluzione d'ogni contestazione che potesse insorgere a tale riguardo tra i particolari e le amministrazioni dei pubblici.

Nel mentre poi il re Vittorio Emanuele si preoccupava di soddisfare il debito materiale dello Stato, egli volle soddisfarne uno morale, a cui potea non esser tenuto, con un assegno di rendita di lire 400,000 sulle regie finanze, fatto con regio editto 22 settembre 1818, in favore di quelli dei suoi sudditi del ducato di Savoia e del contado di Nizza, che erano stati colpiti dalle leggi francesi sull'emigrazione colla perdita della totalità o di una parte dei loro beni.

« Sin dai primi istanti, *disse Vittorio Emanuele nel preambolo al suo regio editto*, che ritornammo nei nostri Stati, noi avremmo voluto accordare un'adeguata indennità a quelli fra i nostri amati sudditi del ducato di Savoia e del contado di Nizza, i quali, e colla perdita delle loro sostanze e coll'esporsi a tutti i disagi d'un ingiusto esilio, diedero sì nobile esempio di attaccamento al loro sovrano, ed alle leggi dell'onore e del dovere.

« Ma se il bisogno di ridonare la pace all'Europa, ed il timore di non riparare il male fuorchè con altri mali, ci indussero allora, d'accordo coi nostri potenti alleati, ad impedire dal canto degli antichi proprietari qualunque istanza contro gli acquisitori dei loro beni, il nostro paterno cuore non rimase che più viva-

mente commosso dallo stato di privazione, in cui essi trovavansi immersi per aver fedelmente seguìto le loro bandiere, ove era il vero loro domicilio, o per essersi unicamente rifuggiti nella loro sventura, sotto l'egida del trono de' loro padri, mentrechè nissuna parte de' nostri Stati poteva essere per que' fedeli sudditi una terra straniera.

« Noi eravamo tanto più disposti di venire al loro sollievo, inquantochè, siffatta provvidenza non può che rammentare ai nostri popoli quella fedeltà e quell'antica e religiosa probità che distinsero ognora i nostri ed i loro avi.

« Egli è giusto pur anco, che la ricordanza di questo memorabile atto della reale nostra beneficenza si trasmetta, ed accenni ai posteri che i principii tutelari, sui quali è poggiata la stabilità dell'ordine legittimo, proteggono egualmente la conservazione de' patrimonii delle famiglie, e li difendono dai tristi effetti di quella insaziabile cupidigia, che accompagna necessariamente, e rende così funesto ogni politico sconvolgimento.

« Onde soddisfare ai sentimenti della giusta nostra propensione verso una sì interessante classe di sudditi, per quanto il permette lo stato delle nostre finanze, ci siamo determinati, di accordar loro a titolo d'indennità una rendita di lire quattrocento mila, la quale, a norma degli stati che ci vennero rassegnati, corrisponde, meno un sesto incirca, al provento degli stabili e capitali da essi perduti in quell'epoca disgraziata, di cui giova cotanto, che scomparisca ogni memoria; e noi non dubitiamo, che tutti i nostri sudditi ravviseranno in quest'atto di giusta liberalità e nelle diverse disposizioni che contiene la ferma intenzione in cui siamo, di ristabilire fra d'essi quello spirito di famiglia, e quell'unione leale e costante che formarono per tanti secoli la felicità de' nostri popoli sotto il paterno reggimento degli augusti nostri predecessori ».

La rendita avea a decorrere dal 1° gennaio 1819 e dovea distribuirsi fra gli emigrati e le loro famiglie nel modo che si indicava. Si stabilì in ciascuna delle città di Ciamberì e Nizza una Commissione incaricata di liquidare le somme a cui rilevavano le perdite effettive. Nella capitale del regno si creò una delegazione centrale incaricata di stabilire defi-

nitivamente l'ammontare delle perdite e di fissare l'indennità da accordarsi coll'approvazione sovrana.

Con regie patenti 31 dicembre 1818 si prorogano a tutto dicembre 1819 le attribuzioni della Giunta di liquidazione e si accorda a vari creditori un nuovo termine a tutto marzo prossimo per presentare i loro documenti.

Con regie patenti 20 febbraio 1819 si dichiarano a carico delle finanze dello Stato i debiti legittimi del ducato d'Aosta non liquidati dall'ultimo Governo cogli interessi esigibili dal 1° gennaio 1814, mediante il qual carico imposto alle finanze, il ducato d'Aosta fu libero d'ogni obbligo. I creditori aveano a presentare alla Giunta di liquidazione a tutto il mese di maggio i titoli giustificanti i loro crediti e determinanti la loro classificazione nel debito pubblico dello Stato.

Il 25 marzo 1819 fu sottoscritta a Parigi una Convenzione fra la Sardegna e la Francia, per regolare il compenso di una rendita di lire 40,910, rappresentante rendite fondiarie, dovute a 20 ospizi civili francesi, che si cedevano alla Sardegna mediante prelevazione a compenso di detta rendita sù quella maggiore di lire 306,345 iscritta sul gran libro di Francia, che restava così ridotta alla rendita di lire 265,435 con godimento dal 22 marzo 1819.

Gli arretrati sulla rendita di lire 306,345, che a contare dal semestre del 22 settembre 1813 non erano stati serviti dal tesoro francese, rilevanti a lire 1,684,897 50 furono pagati al commissario sardo mediante prelevo di lire 204,350 ammontare di 10 semestri sulla rendita di lire 40,910 in compenso degli arretrati dovuti agli ospizi civili francesi sulle rendite cedute al governo sardo.

Con regie patenti 26 marzo 1819 si ordina che si riapra a tutto maggio il pagamento de' crediti, i di cui titoli furono presentati nel termine prescritto dalle patenti 31 dicembre 1818 e di quelli che appartenevano ad individui domiciliati in Savoia, e si proroga l'ammissione dei crediti, quanto a' creditori domiciliati nel ducato di Savoia, sino a tutto il mese d'aprile.

Con regie patenti 31 agosto 1819 si provvede alla definitiva liquidazione e pagamento dei debiti a carico della Francia.

« Dacchè per i trattati di Parigi del 30 maggio 1814 e 20 novembre 1815, e più precisamonte per la convenzione di quest'ultimo giorno, *ha detto nel suo preambolo al regio editto il re Vittorio Emanuele*, furono fissati i principii e le norme da seguirsi nella liquidazione e pagamento dei crediti rimasti nei nostri Stati di terraferma a carico della Francia, non si mancò di ordine nostro di promuovere con sollecito e vivo impegno quell'importante operazione affidata alla Commissione mista, creata dagli stessi concordati in Parigi, e non furono le nostre cure senza buon successo, poichè già si ottennero a pro de' nostri sudditi molti pagamenti, ne' modi convenuti, fino alla somma capitale di 7,944,460 franchi, oltre gli interessi dovuti di ragione ai creditori.

« Colla transazione quindi, cui, d'accordo coi nostri potenti alleati, acconsentimmo nel 25 aprile 1818, toccò a noi per i proposti crediti una rendita di 1,250,000 franchi, corrispondenti in ragione del 5 % al capitale di 25 milioni.

« Nella medesima convenzione fu pure stabilito, che le somme dovute in rimborso al governo francese, giusta l'art. 21 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814, e gli articoli 6, 7 e 22 della convenzione del 20 novembre 1815, invece di essere pagate a quel governo, servirebbero all'estinzione dei debiti della Francia verso i sudditi delle potenze estere stesse debitrici di quelle somme; abbiamo perciò voluto esattamente conoscerne il totale importare,

e ci è risultato che il compenso da noi dovuto alla Francia ascende in totale di capitali e frutti decorsi dal 22 dicembre 1813 sino al 22 marzo 1818 a lire 13,773,671, valore nominale in iscrizioni.

« Siffatto capitale debito essendo porzione de' diversi antichi debiti di questo dominio, che per disposizione dei trattati fu mantenuta sul gran libro di Francia, dove già trovavasi trasportata, abbiamo determitato che sia compreso in somma esattamente eguale nel Debito pubblico degli Stati nostri, cui per natura sua appartiene, e che quanto prima verrà da noi costituito in iscrizioni coll'annua rendita del 5 %.

« Il capitale destinato al pagamento dei crediti verso la Francia dalla transazione del 25 aprile 1818 resta così determinato a franchi o lire 38,773,671, di cui 25 milioni in capitale di rendite del Debito pubblico francese, e il rimanente in capitale di rendite del Debito pubblico degli Stati nostri; i detti capitali ambidue fruttanti 5 % all'anno dal giorno 22 marzo 1818.

« Abbiamo considerato che tali somme sono di assoluta proprietà dei creditori, e loro debbono essere distribuite secondo i generali principii e norme stabilite dai trattati e dalle convenzioni, e nel modo stesso che già passarono in loro mani i suddivisati 7,944,460 franchi, senza che al nostro Governo da questi pagamenti ne torni profitto o danno di sorte alcuna.

« Ma non bastando il divisato capitale all'intero pagamento di tutti i crediti proposti, abbiamo dovuto riflettere, che prima della transazione alcune classi di crediti godeano senza dubbio d'una sicura esigibilità di fatto; altre all'opposto erano allora di fatto assolutamente inesigibili. Contro alla liquidazione delle prime non faceasi dal governo debitore veruna obbiezione generale, le partite liquidate erano soddisfatte senza difficoltà, mentre alla liquidazione delle altre sempre sostenute dal commissario nostro, sempre si erano opposti i commissari francesi.

« Quindi è che nel procedere alla definitiva sistemazione e compimento di questa grandiosa liquidazione, abbiamo avuto costantemente in mira che la perdita prodotta dalla transazione non risulti a danno delle prime classi; ma rimanga solamente a carico delle seconde; perocchè sole figurarono come pregiudicate negli stati che servirono di base alla suddetta finale transazione del 25 aprile 1818 ».

Ciò stante i crediti proposti contro la Francia, secondo le norme fissate nelle diverse notificanze della commissione superiore di liquidazione, non che i prodotti d'ufficio a favore d'individui, o altrimenti salvati dalla caducità per le massime adottate dalla commissione mista, stabilita in Parigi prima della transazione del 25 aprile 1818, aveano a seguitare ad essere liquidati a mente della convenzione del 20 novembre 1815 e trattati anteriori.

Si stabiliva a tal uopo una Commissione residente in Torino composta d'un presidente e due consiglieri, la quale avea a liquidare preparatoriamente tutti i detti crediti e trasmettere le liquidazioni alla Commissione superiore per la sua approvazione mediante la quale divenivano definitive.

La Commissione superiore avea a stabilire la forma a darsi ai certificati di liquidazione e il modo della loro esecuzione pel pagamento.

Un commissario regio avea a rimanere in Parigi per le comunicazioni coi ministeri e amministrazioni francesi all'effetto di procurarsi i documenti e notizie necessarie, e di operare i trapassi delle iscrizioni a favore dei creditori liquidati.

Aveano a rimaner separati dalla definitiva liquidazione i crediti speciali rimandati a discussioni particolari, separatamente intraprese, od anche già terminate, sia col governo francese pel Debito pubblico di quello Stato, e per altri titoli, sia con alcune di quelle generali pubbliche amministrazioni.

I crediti, che proposti avanti la Commissione mista appartenessero evidentemente alla liquidazione interna, aveano a rimandarsi davanti la giunta di liquidazione stabilita colle regie patenti del 29 ottobre 1816. I decreti di rinvio

doveano essere sottoposti al giudizio della Commissione superiore.

I crediti reclamati dal regio commissario, che per anticipazioni fatte ai titolari, o altrimenti appartenessero alle finanze dello Stato, erano da liquidarsi e pagarsi colle stesse norme fissate per i particolari.

Aveano a rimaner in tutta la loro efficacia le caducità ed abolizioni qualunque di crediti che, legalmente ed espressamente comminate, fossero state irreparabilmente incorse, e parimente ogni decreto o decisione qualunque legalmente emanata sulla definitiva reiezione delle domande di liquidazione a pagamento, tanto del Consiglio generale di Parigi, chiuso nel 1810, quanto da ogni altra autorità competente.

Non doveano sottoporsi a liquidazione, ma ammettersi ad immediato pagamento, i crediti le cui liquidazioni fossero già state concordate e firmate dai commissari rispettivi in Parigi.

I rimanenti crediti aveano a dividersi in due classi: quelli della prima doveano ammettersi ad intiero pagamento subito dopo la liquidazione di ciascuna partita; quelli della seconda doveano ammettersi al riparto dei fondi sopravanzanti dalla prima.

Doveano appartenere alla prima classe i crediti delle categorie che non fossero pregiudicati da leggi o decreti del cessato governo, come anteriori all'anno 9° o per altre cause. E le categorie si designarono in numero di ventiquattro. I crediti delle stesse categorie, quando fossero pregiudicati doveano passare alla seconda classe.

I crediti della prima classe aveano per la maggior parte a scontarsi in contanti. Gli altri pagamenti aveano a farsi

con iscrizioni alla pari del Debito pubblico di Francia con guarentigia del corso del 60 %.

I crediti della seconda classe, e quelli salvati, per le massime adottate dalla Commissione mista, dalle incorse caducità, doveano pagarsi in rendite del Debito pubblico del regno, ed in quelle quote, che secondo la diversa condizione e natura dei crediti sarebbesi stabilito, e quando si fosse potuto, con sufficiente approssimazione, sapere il presunto avanzo della prima classe.

Affinchè poi fosse conservata intiera la regola del pagamento in rendite francesi per i creditori della prima classe, ed in rendite del Debito pubblico dello Stato sardo per i creditori della seconda, si determinò che in caso d'avanzo di rendite francesi, dopo soddisfatta la prima classe, si avessero a vendere ed il prezzo convertirsi in acquisto di rendite dello Stato sardo a favore della seconda; e viceversa venendo a mancare di rendite francesi alla compiuta soddisfazione dei creditori della prima classe, doversi riempire il *deficit* comprandone quanto bastasse con vendita di quelle assegnate alla seconda.

E così fu definita, per la Sardegna, quella grande e laboriosa operazione di liquidazione di crediti contratti verso la Francia durante il primo impero napoleonico, ai quali, essa, nel 1818, si dichiarò incapace di poter completamente, soddisfare, mentre mezzo secolo dopo dovette oltre alla perdita di due grandi provincie, sottostare a ben più grandi sacrifizi.

Con regie patenti 13 settembre si stabilisce a tutto dicembre il termine in cui i creditori di somministranze militari, fatte in conto dei pubblici, avrebbero potuto presentare i loro reclami alle Commissioni provinciali istituite con patenti del 10 agosto 1818.

Con notificanza del 4 ottobre, la Commissione superiore di liquidazione pubblicava le disposizioni del 21 settembre combinate dai commissari plenipotenziari riuniti in Milano, per l'esecuzione dell'art. 97 dell'atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815, colle quali si fissava un termine perentorio a tutto il mese di marzo 1820 per la presentazione delle rescrizioni e dei boni emessi dal monte Napoleone; e si dichiarava che trascorso il detto termine utile per le insinuazioni, non ne sarebbero più ricevute, e le rescrizioni e i boni si avrebbero avuti per estinti.

I boni dichiarati estinti nelle convenzioni, e che non erano ammessi ad insinuazione, erano quelli emessi a favore del tesoro del cessato impero francese, in forza della legge di finanza 11 marzo 1810, e tutti indistintamente quelli versati in tempo abile dai compratori di beni nazionali nelle pubbliche casse in causa di prezzo pagabile con detti effetti.

Così pure erano da aversi per estinte e non ammissibili ad insinuazione le rescrizioni versate in tempo abile in conto-prezzo beni nazionali, e tutte le giacenti per ragione pubblica in qualunque pubblica cassa od ufficio.

Intanto le liquidazioni pel debito interno e quelle pel debito estero essendo già portate a buon porto, il re Vittorio Emanuele costituiva con suo regio editto del 24 dicembre 1819 un Debito pubblico che dividea in due classi: debito fisso e debito vitalizio.

Il debito fisso avea a suddividersi in debito redimibile e in debito perpetuo patrimoniale non godente del benefizio dell'estinzione.

Questi due debiti di diversa natura doveano comporsi delle passività a ciascuno di essi assegnate. Essi doveano

mantenersi sempre distinti tuttochè posti sotto la stessa amministrazione.

Il debito vitalizio aveva a continuare a restar a carico delle finanze.

Quindi con suo preambolo dichiarava il re Vittorio Emanuele:

« Restituiti appena dalla mano di Dio agli antichi nostri dominii, ed all'amore dei fedelissimi nostri sudditi, infiniti e ben giusti reclami d'ogni parte ci pervennero *sulle variforme rinnovate liquidazioni* dei crediti verso lo Stato, che *tolto o scemato*, o per sì lungo tempo ritardato, ne avevano i pagamenti ai legittimi creditori.

« A tanti reclami non era a noi possibile di adeguatamente soddisfare, e per le urgentissime spese necessarie al generale riordinamento delle cose militari e civili del regno, e più per l'alienazione seguìta nel passato governo della gran massa di beni demaniali che la costante sollecitudine dei reali nostri predecessori *aveva offerto ad* ipoteca a quei crediti: alienazione che distrusse la guarentigia d'una gran parte della pubblica e privata fortuna.

« Epperciò intenti noi a rintracciarne e ricomporne le diverse parti sì nell'interno dello Stato che all'estero, all'assicurazione prima ci volgemmo dei crediti dei nostri sudditi, tanto verso il governo francese, che verso il cessato regno d'Italia, e sulla scorta delle convenzioni componenti il pubblico diritto d'Europa in questi ultimi tempi, ordinammo che con pari sollecitudine fossero diretti e spinti i lavori di quelle liquidazioni.

« Dissipate le perturbazioni del 1815 (1), provvedemmo alla interna liquidazione dei debiti dello Stato colla creazione della Giunta stabilita in virtù di patenti nostre del 29 ottobre 1816.

« Al felice progredire di queste operazioni già dobbiamo cospicue somme ottenute e versate nelle mani dei nostri sudditi in seguito a primi lavori della liquidazione di Parigi.

(1) L'evasione dell'imperatore Napoleone dall'isola d'Elba e la ricostituzione dell'impero.

« Per la transazione poi stipulata colla Francia il 25 aprile 1818 una nuova massa di rendite francesi per 25 milioni di capitale e venuta a ripienare in parte le sofferte perdite; e nelle nostre patenti 31 agosto prossimo passato già fecimo presentare il prospetto dei fondi e delle passività di questa grandiosa liquidazione, in cui si è toccato il più vantaggioso termine che sperar si potesse nel grande e preponderante concorso di tanti interessati.

« Una simile trattazione assicurò pure la sorte dei crediti, che nello scioglimento del regno d'Italia pose a carico delle potenze condividenti, e finalmente l'interna liquidazione in cui verranno a riunirsi tutte le giuste ragioni di credito respinte o rilasciate dalle convenzioni a peso degli antichi governi, toglierà dall'incertezza molti creditori rimasti sinora, ben nostro malgrado, in forse della più o meno prossima riscossione dei loro averi.

« Ma nell'antivedere il non lontano termine di queste diverse operazioni, ragione voleva che da noi si pensasse a stabilire pei crediti liquidati un modo d'estinzione equo insieme e sicuro, ed alle finanze dello Stato men gravoso.

« Propizio e naturale mezzo si è a noi presentato nella costituzione di un Debito pubblico, fatta ad esempio degli altri governi e che assicurerà a tutti i creditori il beneficio d'un pagamento inalterabilmente guarentito in pubbliche rendite, e a noi presterà il mezzo *d'ordinare ad un tratto l'intiero debito dello Stato in una maniera semplice ed uniforme, e di procederne alla relativa estinzione per tutte quelle partite che di natura loro ne sono suscettibili.*

« Del qual Debito pubblico, conosciuti che siano per questo editto la massa, gli assegnamenti, il sistema d'amministrazione ed *il fondo d'estinzione ognor crescente e sempre intangibile*, ciascuno potrà valutarne la solidità ed apprezzare i sentimenti che ci hanno guidati in questa grandiosa operazione.

« Nè dubbio vi rimane che dalla cognizione stessa dei pesi e dalla religiosa esattezza nello adempirvi abbia bentosto ad avvivarsi sia nell'interno dello Stato, sia verso le estere nazioni, il nostro pubblico credito, prima sorgente di confidenza fra il sovrano ed i sudditi, tra il regno e le potenze straniere, e primo sostegno della monarchia restaurata.

« Pell'aggregazione poi specialmente dei nuovi dominii, più che

ai prodotti del suolo, appropriati a quelli dell'industria civile e commerciale, non esitammo a prescegliere fra i vari mezzi propostici pel pagamento dell'intiero Debito pubblico, non destinato di natura sua a rimanere perpetuo, quello di una corrispondente emissione di rendite redimibili, prescrivendo pel più agevole trapasso delle antiche proprietà nelle nuove iscrizioni, senza ledere le ipoteche, i vincoli e le condizioni preesistenti, le opportune regole adattate alle esigenze del quotidiano commercio e più proprie a favorirne le contrattazioni. Per tal modo il proprietario trovar potrà in questi recapiti un sicuro impiego dei fondi, e il negoziante il comodo di una temporaria speculazione.

» Dal pagamento infine di tutti i debiti delle nostre finanze, dall'ordine fisso ed invariabile che ne risulterà nell'amministrazione delle medesime, dallo stabilimento stesso d'un Debito pubblico fermamente cautelato, ed attivamente redimibile, portiamo ferma speranza che i nostri amatissimi sudditi saranno a grado a grado sollevati dagli straordinari pesi, tristo retaggio dei passati tempi da cui troppo è grave al paterno nostro cuore il non aver potuto finora maggiormente alleviarli ».

Il Debito pubblico redimibile dovea comporsi:

1° Del capitale ed interessi dovuti in rimborso alla Francia per debiti anticamente ipotecati sopra gli Stati sardi, rimasti iscritti sul gran libro del Debito pubblico di quello Stato in forza dell'art. 21 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814, e rifusi a carico dello Stato sardo per servire alla soddisfazione dei creditori della Francia coll'art. 2 della transazione 25 aprile 1818, nel modo prescritto dalle patenti 31 agosto 1818, ascendenti detto capitale ed interessi in totale a L. 13,773,671.

E similmente delle passività ricadenti a carico del Debito pubblico dello Stato per le altre disposizioni delle precitate patenti in quelle somme che sarebbero per risultare dalla definitiva liquidazione dei debiti a carico della Francia, dalle stesse patenti ordinata.

2° Di quella parte d'annue rendite provenienti dalla banca di San Giorgio di Genova, e già iscritte sul gran libro del Debito pubblico di Francia, che invece di esserne rimborsato il capitale, era stata eliminata dal detto gran libro con processo verbale della commissione mista del 30 giugno 1816, per essere trasportata a carico delle finanze sarde, ascendente ad un'annuità di L. 125,927.

3° Della quota parte del debito del monte di Milano, e di quello che avrebbe potuto risultare dalla liquidazione de' crediti a carico della cessata amministrazione del regno d'Italia dipendentemente dal ritorno allo Stato delle provincie oltre Sesia.

4° Dal debito che fosse per risultare a carico dello Stato in conseguenza delle operazioni della liquidazione interna, commessa alla giunta di liquidazione colle patenti del 29 ottobre 1816, 23 dicembre 1817 e 10 agosto 1818, senza pregiudizio però dei pagamenti ordinati con declaratorie camerali, e transazioni stipulate col procuratore generale del re, relativamente agli oggetti contemplati nell'art. 4 delle patenti del 10 agosto 1818, e prima della pubblicazione delle medesime.

Come pure d'ogni indennità dovuta a particolari, o stabilimenti, o comuni per causa di soppressione ordinata di diritti, od uffizi a loro rispettivamente spettanti.

5° Delle indennità accordate, fino alla concorrente di annue L. 400,000, con editto del 22 settembre 1818 ai sudditi di Savoia e Nizza, colpiti dalle leggi francesi sull'emigrazione.

Il debito dovea essere iscritto in rendite 5 % del capitale liquidato. Le annualità perpetue fissate anche ad un'altra ragione doveano essere iscritte nel preciso loro annuo

ammontare, come sarebbe risultato dalla liquidazione indipendentemente dal capitale originario.

Le rendite doveano essere esenti da ogni legge d'ubena, ritenzione, confisca ed imposizione, sì in tempo di pace che di guerra, e il pagamento non dovea mai esserne ritardato per qualunque causa anche di pubblica utilità o necessità dello Stato e della Corona.

A tale effetto si creava una rendita di tre milioni di lire da iscriversi sopra il registro generale del Debito pubblico ripartitamente in nome ed a profitto de' creditori, o degli aventi causa da loro; dovea inoltre destinarsi un fondo annuo di 600 mila lire alla successiva estinzione del debito.

Quest'ultimo fondo dovea continuamente accrescersi colle somme che per effetto dell'estinzione stessa fossero divenute disponibili sui tre milioni destinati al pagamento delle rendite.

Per la dotazione di dette rendite e del fondo d'estinzione dovea farsi dal 1° gennaio 1820 un'assegnazione annua di tre milioni 600,000 lire sul tributo fondiario, mediante la formale delegazione all'amministrazione del Debito pubblico di egual somma, da prelevarsi sempre preferibilmente nella maniera la più privilegiata, sui fondi delle tesorerie provinciali, a certe fissate scadenze, dichiarandosi che i rispettivi tesorieri per le somme sovra ciascun di loro assegnate, *non poteano esser liberati validamente, se non mediante la quitanza dell'amministrazione del Debito pubblico.*

Le assegnazioni sulle tesorerie provinciali non poteano in alcun modo esser minorate, nè sotto verun pretesto divertite fino alla totale estinzione del debito.

Non potea impiegarsi la rendita di tre milioni, nè il de-

stinato fondo addizionale salvo in soddisfazione dei crediti delle categorie contemplate nell'Editto, nè le iscrizioni avrebbero dovuto eccedere l'ammontare della rendita corrispondente.

L'emissione delle rendite, col fondo d'estinzione corrispondente, avea ad ordinarsi con apposite patenti a misura che la liquidazione e le altre cause accennate nell'Editto fossero per rendere tali emissioni necessarie.

Le rendite però aveano a decorrere uniformemente dal 1° gennaio 1820 a favore di tutti i creditori iscritti senza riguardo alla data dell'iscrizione.

I creditori dello Stato aveano da iscriversi su d'un libro che dovea chiamarsi: *Registro generale del Debito pubblico.*

L'iscrizione dovea esprimere unicameute il valore della rendita senza menzione alcuna dell'origine, nè del capitale della medesima.

Il registro generale dovea esser conservato presso l'amministrazione del Debito pubblico e depositarsene il doppio, presso la Camera de' conti.

Ognuno de' creditori avea a ricevere una cedola d'iscrizione perfettamente corrispondente all'originale matrice accesa sul registro generale. Le cedole (certificati d'iscrizione) aveano a portare il visto d'un auditore camerale.

I creditori aveano a presentare i loro recapiti di liquidazione all'amministrazione del Debito pubblico, almeno entro sei mesi dall'avutane consegna, sotto pena di perdere gli interessi anteriori al semestre in cui sarebbe seguìta la detta presentazione

Le iscrizioni non poteano essere di somma minore di L. 25 nè maggiore di L. 500.

I crediti importanti un'annuità inferiore a L. 25 non doveano iscriversi, salvo riuniti ad altre partite formanti

insieme un'iscrizione almeno di detta rendita, e non dovea per conseguenza aver luogo per causa di ritardo la perdita degli arretrati.

Le annuità prescritte doveano passare al fondo d'estinzione. Le iscrizioni non doveano esser fatte che a nome d'una sola persona, ovvero d'uno stabilimento o di una comunità.

Nel caso vi fossero più aventi diritto in comune, avea sempre a precedere fra loro la divisione o la designazione d'una persona sola titolare dirimpetto all'amministrazione del Debito pubblico, per assenso delle parti o per decisione del giudice.

Le iscrizioni provenienti dal gran libro di Francia per crediti del banco di San Giorgio, o dal monte Napoleone di Milano aveano a trasportarsi nel registro generale del debito, anche d'ufficio sulla norma degli stati autentici correlativi, salvo a regolarsi in seguito colle opportune pubblicazioni il cambio dei recapiti contro le nuove cedole d'iscrizione. Nessun trapasso però potea farsene senza uniformarsi alle nuove disposizioni.

Nel caso di persona in istato di fallimento, o sui beni della quale fosse istituito giudizio di concorso, e finchè fosse per durare un tale stato di cose, l'iscrizione potea esser fatta in favore della massa dei creditori, o di chi legittimamente li rappresentasse.

Le iscrizioni a nome di pupilli, minori od altri amministrati doveano portar la menzione di tale qualità dei titolari e il nome de' tutori, curatori od altri legittimi rappresentanti, della persona o del patrimonio. Tale menzione per gli effetti di ragione potea farsi risultare con una semplice annotazione aggiunta tanto sul registro che sulla cedola d'iscrizione, e dovea esser a carico dei tutori, cu-

ratori od altri amministratori di far seguire senza ritardo la necessaria annotazione sotto pena di dover stare ai danni che potessero risultare dalla loro negligenza.

L'amministrazione del Debito pubblico non dovea riconoscere in proprietario delle rendite che l'individuo iscritto nel suo registro, salvo solo la questione d'identità della persona.

Le controversie che avessero potuto insorgere circa la pertinenza del primitivo titolo convertito in iscrizione o dell'iscrizione precedente a quella accesa sul registro, ed ogni altra questione di proprietà, finchè non fossero decise dai tribunali competenti, non poteano in alcun caso vulnerare l'esercizio dei diritti del titolare; ma solo dar luogo alle altre maniere d'indennità a termini di ragione, salvo i casi d'opposizione.

Distinto il debito fisso in debito redimibile commerciabile e in debito perpetuo patrimoniale; determinata la composizione del debito redimibile, la sua iscrizione in rendite 5 %, le formalità dell'iscrizione e il registro generale in cui le singole iscrizioni aveano a radicarsi, il regio editto disponea per i diversi casi di passaggio e di cessione della proprietà delle rendite. La cessione della rendita avea a farsi per dichiarazione del titolare o del suo procuratore speciale fatta e sottoscritta su apposito registro dell'amministrazione, colla certifica dell'identità della persona fatta da agente di cambio accreditato presso l'amministrazione. Tale dichiarazione in modo più spiccio potea farsi a tergo della cedola d'iscrizione con indicazione del cessionario e firma autenticata dall'agente di cambio accreditato, o da notaro certificatore fuori della capitale del Regno.

Nei casi di successione testamentaria s'avea a produrre l'atto d'ultima volontà; in caso di successione intestata,

un'attestazione giudiziale, e i documenti occorrenti per la giustificazione dei diritti successorii.

Nei casi di fallimento, di giudizio di concorso, secondo l'antica legislazione, come in ogni altro caso di contestazione s'avea da adire il giudice.

Le iscrizioni spettanti a persone o corpi amministrati non doveano trasferirsi, salvo osservate le formalità prescritte dalle leggi per l'alienazione dei capitali spettanti a tali persone.

Le iscrizioni delle rendite redimibili, tuttochè contemplate fra i beni mobili, si dichiararono suscettibili d'ipoteca speciale e convenzionale stipulata per atto pubblico. Essa però non dovea aver effetto finchè non fosse radicata sull'iscrizione e annotata sulla cedola. Una medesima iscrizione non poteva essere assoggettata a più d'un'ipoteca, nè portar più d'un'annotazione. L'ipoteca annotata non dovea impedire i trapassi fermo stante coll'annotazione sulla nuova iscrizione il diritto del creditore, salvo a lui il diritto d'opposizione. Dovea esser lecito a qualsiasi titolare d'un'iscrizione, di disporne condizionatamente e di separarne l'usufrutto dalla proprietà, sia a favore d'una o più persone, purchè congiuntamente durante la loro vita, sia a favore d'una persona, corporazione o stabilimento, e aventi causa da essi per un tempo non eccedente venticinque anni.

Quanto alle iscrizioni procedenti dal gran libro di Francia o dal monte Napoleone, trovandovisi ipoteche o vincoli radicati e risultanti dalle rispettive intestazioni, doveano conservarsi provvisoriamente le intestazioni stesse o quelle in favore degli attuali aventi diritto colle opportune annotazioni delle ipoteche e dei vincoli.

Rispetto alle ipoteche e vincoli qualunque già radicati

sugli altri crediti da iscriversi, gli aventi interesse doveano provvedersi presso le autorità competenti per ottenere la menzione dell'ipoteca o di altro vincolo nel recapito di liquidazione.

Le iscrizioni non doveano esser soggette ad opposizioni di sorta alcuna, se non relativamente all'identità della persona del titolare iscritto; nel caso di smarrimento o derubamento della cedola d'iscrizione denunziato dal titolare o dal suo procuratore speciale o avente ragione; nel caso di morte di esso titolare; nel caso di fallimento o giudizio di concorso.

Dovea esser punito colla pena del carcere, estensiva sino a dieci anni, secondo le circostanze, chiunque avendo consentita l'alienazione od ipoteca d'una cedola, sorprendesse dolosamente la spedizione d'una iscrizione nuova, sulla quale l'alienazione o l'ipoteca acconsentite più non potessero aver effetto.

Il creditore del titolare d'un'iscrizione di rendita, non annotata d'ipoteca in suo favore, non potea ottenerne la espropriazione anche per autorità di giudice.

Le ipoteche debitamente annotate doveano dar diritto al creditore di conseguire per autorità di giudice il pagamento del credito alla convenuta scadenza ed ogni accessorio sulla rendita ipotecata in qualunque mano ed a qualunque nome fosse la medesima trapassata col vincolo, mediante la vendita da farsene in tutto od in parte, salvo fosse per trattarsi di somma inferiore ai semestri scaduti.

Durante il giudizio di spropriazione in virtù d'ipoteca il creditore potea ottener dal giudice la permissione d'op-

porsi all'esazione delle annuità, ed anche, occorrendo, al trapasso dell'iscrizione, e molto più ad ogni rimborso o a questi ultimi atti soltanto, secondo le circostanze, per la più facile conservazione de' suoi diritti.

Il pagamento delle annuità delle rendite iscritte avea da farsi per semestri al 1° aprile e al 1° ottobre di ciascun anno in Torino in oro od in argento al valore di tariffa. Il pagamento avea a farsi validamente al portatore della cedola d'iscrizione, ed annotarsi a tergo della medesima, salvo il caso d'opposizione.

Le annuità non reclamate entro cinque anni aveano a prescriversi; quando non fossero reclamate durante 25 anni, avea a prescriversi la rendita stessa ed annullarsene la relativa iscrizione.

L'estinzione del debito pubblico redimibile dovea seguire in parte per valore integrale delle iscrizioni e per sorteggio, e in parte per acquisti al valore del corso.

Il rimborso integrale dovea operarsi tostochè l'iscrizione di tutti i creditori potesse ritenersi possibilmente chiusa; non potea però in alcun caso protrarsi oltre l'anno 1822.

L'estinzione al corso dovea cominciare tostochè l'amministrazione potesse darvi moto nell'ordine delle sue operazioni.

All'oggetto dell'estinzione, oltre l'annuo assegno, doveano pure impiegarsi annualmente all'estinzione tutte le somme che per effetto dell'estinzione stessa o per qualunque altra causa rimanessero disponibili sui fondi annui destinati al pagamento delle rendite iscritte.

In conseguenza aveano da impiegarsi a tale scopo:

1° Tutte le somme destinate al pagamento delle rendite che venissero estinte mediante il pagamento integrale del loro valore;

2° Quelle assegnate per le rendite che fossero da acquistarsi al valore del corso, e quindi annullate;

3° Le annuità delle rendite caducate, per non avere i titolari o gli aventi diritto presentati in tempo utile i loro recapiti di liquidazione;

4° Le annuità prescritte per non essere state reclamate durante cinque anni, e così pure le rendite stesse parimenti prescritte pel corso di 25 anni.

Ogni anno la metà dell'annuo permanente assegno di lire 600,000 o della somma a cui verrebbe ridotto in proporzione del debito definitivamente iscritto, dovea annualmente, di semestre in semestre, impiegarsi nel pagamento integrale, e alla ragione del $^{100}/_{5}$, di altrettante rendite da estrarsi a sorte.

Ogni anno similmente, dopo che si fosse provvisto al pagamento annuale delle rendite iscritte, e da iscriversi in forza dell'editto, e dopo essersi disposto del fondo destinato ogni semestre al pagamento integrale d'una porzione del debito, tutto il fondo che fosse per rimaner disponibile dovea essere impiegato nell'acquisto di tante iscrizioni al valore del corso.

Le iscrizioni riscattate nei due modi doveano essere in fin d'ogni semestre annullate nel registro del debito, e le corrispondenti cedole abbruciate coll'intervento al verbale del deputato della Camera.

L'estinzione per sorteggio dovea sempre aver luogo alle epoche stabilite per tutte le iscrizioni, ancorchè condizionate, ipotecate, vincolate; ma per queste non si avea ad operarsene il rimborso al titolare, ed il denaro avea a restare in deposito alla cassa dell'amministrazione fino al reinvestimento della somma necessaria in altre iscrizioni di pari

rendita da assoggettarsi alle stesse condizioni, vincoli ed ipoteche delle iscrizioni estinte, ed ove non si presentasse il titolare fra due mesi dopo la sorte, a far seguire tale reinvestimento, potesse l'amministrazione, sull'istanza dei creditori o aventi diritto annotati, farla operare per mezzo di agente di cambio, e il benefizio che fosse per sopravanzare dal pagamento integrale avesse a rimaner in deposito nella suddetta cassa per conto di chi di ragione.

Lo stesso avea da osservarsi per parte del commissario regio per le iscrizioni spettanti agli amministrati, acciò non fosse per cessare a loro danno il corso delle annuità.

Nelle città di Torino e Genova aveano da nominarsi agenti di cambio specialmente accreditati ed aventi la fede pubblica per la negoziazione delle rendite, per la certificazione dei trapassi e per lo stabilimento del corso giornaliero.

Questi agenti di cambio non aveano però a negoziare per loro conto, nè palesamente, nè in maniera palliata, rendite sullo Stato, sotto pena d'immediata destituzione e senza pregiudizio delle altre ragioni dei particolari e del fisco.

Il debito perpetuo avea da comprendere tutte le rendite dovute a mani morte, comunità, opere pie ed ogni altra avente causa perpetua a carico delle finanze dello Stato.

Queste rendite avevano da iscriversi secondo il risultato delle liquidazioni commesse alla Camera dei conti, alla Giunta, o alla Commissione creata con patenti del 31 agosto dell'anno in corso, e per tutte quelle non soggette alle dette liquidazioni secondo gli stati da trasmettersi all'amministrazione dal ministero delle finanze.

A misura delle liquidazioni e trasmissioni di detti stati di rendite, dovea esser fatto con patenti, un annuo assegno sulla Tesorería generale corrispondente a ciascuna emissione.

Le somme assegnate doveano esser versate nella cassa dell'amministrazione del Debito pubblico, e da essa convertite esclusivamente nella soddisfazione delle rendite procedenti dalle suddette cause alle epoche da stabilirsi.

L'assegno pel debito perpetuo non dovea eccedere i due milioni annui; quando però, dopo soddisfatte le categorie enunciate vi fosse un sopravanzo sopra i tre milioni assegnati al debito redimibile, sarebbesi potuto fino all'esaurimento dei tre milioni, stornarsi dal debito perpetuo e portarsi al redimibile quelle partite spettanti alle mani morte ed altri amministrati che si fosse stimato di autorizzare con particolari patenti secondo la natura dei crediti e in circostanze straordinarie dei creditori (1).

Disposto il servizio ordinario del debito pubblico per la parte redimibile, il re Vittorio Emanuele ne costituiva l'amministrazione come segue:

« Stabiliamo per l'amministrazione del Debito pubblico:
Un Consiglio generale di quaranta soggetti;
Un Consiglio ordinario di nove membri;
Un direttore generale con due vice-direttori.

« Il direttore generale è incaricato di tutto ciò che riflette l'ordinaria amministrazione corrente del Debito pubblico, e così di ogni cosa concernente la fedele conservazione del registro generale del debito, le operazioni necessarie a stabilirvi i trapassi, le ipoteche ed altre pratiche relative alle iscrizioni, e l'incasso e rego-

(1) Con regie patenti 29 giugno 1820 fu disposto l'ordinamento del servizio pel debito perpetuo.

lare impiego dei fondi assegnati, tanto per il pagamento delle rendite che per l'estinzione, in conformità del presente editto.

« Egli potrà riferire a noi direttamente, e di regola una volta ogni semestre, gli oggetti più importanti dell'amministrazione.

« Il direttore generale sarà, in caso d'infermità o di legittimo impedimento, validamente surrogato da quello dei vice-direttori che egli stimerà di delegare.

« Tanto questi, che il direttore generale saranno da noi nominati.

« Il Consiglio ordinario si radunerà almeno una volta al mese, e semprechè il direttore generale giudicherà di convocarlo; sarà da lui presieduto, ed egli dovrà riferire in esso e trattare con sua partecipazione gli affari più interessanti dell'amministrazione, e specialmente rendergli un conto mensuale de' fondi entrati ed usciti, tanto relativamente al pagamento delle rendite che all'ammortizzazione.

« Le spese d'amministrazione saranno annualmente deliberate a pluralità di voti in detto Consiglio, ed approvate da noi sulla relazione del nostro primo segretario delle finanze.

« I membri di detto Consiglio ordinario saranno per la prima volta nominati da noi fra quelli del Consiglio generale. Saranno in seguito scelti dallo stesso Consiglio generale nell'annuale sua fissa adunanza, in cui indicherà sempre due supplenti.

« I membri che ne usciranno non saranno rieleggibili prima d'un triennio. Esso potrà deliberare in numero di sei, oltre il direttore e i vice-direttori che faranno parte dello stesso Consiglio. I suoi membri non godranno di stipendio.

« Il Consiglio generale si radunerà regolarmente il 15 di febbraio di ciascun anno, e ogni volta che sarà da noi ordinato sulle istanze del direttore generale, e sulle rappresentanze del nostro primo segretario di finanze. Le sue riunioni non potranno durare oltre quindici giorni.

« Esso potrà validamente deliberare in numero di venti soggetti, non compresi il direttore generale e i vice-direttori che ne faranno parte.

« Il Consiglio generale stabilirà su tutti gli oggetti di massima e di regolamento generale dell'amministrazione; farà procedere all'esame dei conti, ne sentirà la relazione e darà a tal riguardo tutte le provvidenze che stimerà opportune, particolarmente acciò

i fondi assegnati, pel pagamento delle rendite e per l'estinzione del debito, non siano, sotto alcun pretesto, divertiti ad altro uso.

« Egli farà per tal oggetto ogni rappresentanza anche a noi. Il Consiglio generale sarà di regola presieduto dal direttore generale che dovrà però ritirarsi egualmente che i vice-direttori, quando si esamineranno i conti dell'amministrazione.

« Il direttore, sarà in tale circostanza, surrogato da un membro da noi designato.

« I membri del Consiglio generale, le funzioni dei quali saranno esercite gratuitamente, verranno da noi nominati e scelti fra le persone che per moralità, per cognizioni in queste materie e per possidenza di distinti patrimonii, sieno più in grado d'ispirare a noi ed ai nostri sudditi la maggior confidenza.

« All'eccezione della prima nomina, tutte le altre si faranno sopra una lista di tre soggetti per ogni posto vacante, che ci sarà presentata dal Consiglio generale.

« Il Consiglio generale si rinnoverà ogni anno per un quinto. La rinnovazione dei quattro primi anni si farà a sorte; dopo esciranno sempre i più anziani in ordine di tabella.

« I morti o dimissionari, o altrimenti cessati dalle loro funzioni si surrogheranno pure con altri soggetti all'annuale epoca delle rinnovazioni, ma ciascuno dei consiglieri surroganti starà in carica soltanto pel tempo per cui dovea ancora stare il consigliere surrogato.

« I membri che esciranno, saranno sempre rieleggibili.

« Vi sarà presso l'amministrazione del Debito pubblico un nostro commissario sotto gli ordini del primo segretario di finanze che potrà intervenire a tutte le sedute dei Consigli e interloquire consultivamente in ogni discussione. Egli starà in giorno, conforme lo crederà spediente, di tutte le operazioni risultanti dai registri e carte dell'amministrazione, ed il direttore generale dovrà somministrargli tutti gli schiarimenti ed informazioni che fosse nel caso di domandare. Questo commissario sarà da noi nominato. Egli adempierà tutte le funzioni affidategli dal presente editto, ed invigilerà particolarmente a che i Consigli dell'amministrazione del Debito pubblico non si allontanino nelle discussioni dalle precise incumbenze loro affidate. Le di lui osservazioni ed istanze, ove lo chieda, dovranno inserirsi nei registri delle deliberazioni.

« Il regolamento generale stabilirà con più precisione gli oggetti che dovranno trattarsi esclusivamente nel Consiglio generale, e i rapporti necessari del direttore generale col Consiglio ordinario.

« Il direttore generale e i due vice-direttori e il commissario nostro godranno di quello stipendio che sarà da noi determinato.

« Entro i primi tre mesi d'ogni anno dovrà essere compilato un esatto e preciso conto dell'amministrazione del Debito pubblico dell'anno precedente, dal quale risulti:

1° Il numero e l'entità delle iscrizioni esistenti, di quelle aumentate, in forza delle sopravvenute liquidazioni e di quelle che in esecuzione delle disposizioni del presente, saranno state annullate ed estinte;

2° I fondi esistenti al principio dell'anno, quelli incassati durante il medesimo, tutti i pagamenti seguiti secondo i diversi rami di spesa, e tutti i fondi avanzati in fine dell'anno, distinguendo quelli derivanti da rendite inesatte, da quelli che saranno rimasti disponibili.

« Il conto in tal modo compilato verrà trasmesso unitamente alla deliberazione dell'Amministrazione, ed alle particolari osservazioni del nostro commissario, alla Camera dei conti, la quale nel modo che reputerà più opportuno, o coll'assistenza del nostro procuratore generale, ne farà verificare l'esattezza e la regolarità, e quindi lo approverà o lo rimanderà all'amministrazione del Debito pubblico perchè sia rettificato.

« I conti definitivamente approvati verranno stampati e pubblicati entro il semestre immediatamente successivo all'anno a cui sono relativi. Gli originali saranno conservati negli archivi camerali.

» Venendo a scoprirsi nell'esame dei conti, od in qualunque altro modo, qualche malversazione, dovrà il nostro commissario presso l'amministrazione, fare le più pronte ed efficaci diligenze ed informare il nostro procuratore generale, acciò sia proceduto dalla Camera, contro i delinquenti, secondo il rigor delle leggi.

« Le controversie tutte tra privati, che riflettano la proprietà delle iscrizioni, i loro trapassi e le annotazioni da farvisi, sia che riguardino la pertinenza delle cedole tanto per la rendita che per le annuità, saranno di cognizione dei tribunali ordinari.

« Quelle però che nascessero in seguito alle operazioni dell'am-

ministrazione del Debito pubblico, od involvessero questioni sull'intelligenza del presente editto e regolamento correlativo, saranno, di cognizione della Camera dei conti, la quale conoscerà esclusivamente di ogni azione che venisse a dirigersi civilmente da chiunque, contro gli impiegati dell'amministrazione suddetta, per fatti dipendenti dalle loro funzioni.

« La competenza criminale è intieramente riservata alla Camera nostra dei conti ».

Con regie patenti del 29 giugno 1820 il re Vittorio Emanuele nel dare speciali provvedimenti pel debito perpetuo, dichiarava quanto appresso:

« La nostra Camera de' conti ha liquidate molte partite già comprese nell'antico debito dello Stato in luoghi di monti di Torino e Cuneo, in cedole di San Secondo e in tassi spettanti a vescovadi, seminari, parrocchie, ospedali, congregazioni di carità, monti di pietà ed altre opere di pubblica beneficenza; e stassi tuttora occupando il medesimo magistrato nelle rimanenti liquidazioni di tal genere, tutte da portarsi in quella classe del debito pubblico che abbiamo qualificata colla denominazione di debito perpetuo, derivanti dalle liquidazioni interne, da quelle di Francia e dal monte di Milano, contemplate all'art. 70 del nostro editto 24 dicembre 1819.

« La religione, la giustizia, il ben pubblico vuole da noi che siano eseguite a pro della Chiesa, degli utili istituti, e de' fedeli nostri comuni le disposizioni dei progenitori nostri e degli altri benefattori.

« Siamo perciò venuti in determinazione di dare intorno al debito perpetuo gli speciali provvedimenti d'esecuzione riservati dall'art. 2 del citato editto ».

Quindi disponeasi colle patenti del 29 giugno, che la Camera dei conti avesse a seguitare, nell'ordine e coi metodi già praticati, la liquidazione de' luoghi de' monti di Torino e di Cuneo, delle cedole di S. Secondo, e de' tassi da porsi a carico dello Stato nel debito perpetuo.

Lo stesso avea a farsi dalla Giunta e dalla Commissione creata colle regie patenti 31 agosto 1819 per tutte le altre partite da collocarsi nella medesima classe del debito pubblico.

I proventi anteriori all'anno in corso, o fossero essi portati dalle patenti del 13 febbraio 1816, i quali avevano cominciato a correre dal 1° aprile dell'anno medesimo, o fossero per altro titolo e per qualunque tempo dovuti, dovean essere liquidati dalla Camera dei conti, dalla Giunta e dalle altre autorità incaricate della liquidazione e portati a capitale fruttante il 5 %.

Da tale disposizione doveano però esser esclusi i proventi delle rendite derivanti dal monte di Milano, e quelli dei crediti verso la Francia dovuti dal 22 marzo 1818 in poi, i quali per la loro natura doveano esser pagati in numerario.

Le declaratorie camerali di liquidazione, le liquidazioni operate col regio viglietto del 22 marzo 1816, per li crediti non iscritti nella già banca di San Giorgio di Genova, e le passività aventi causa perpetua che già gravitavano sulle regie finanze, doveano dalla Giunta di liquidazione essere portate, unitamente al risultato delle diverse liquidazioni da esse operate, e che stavano operandosi, su altrettanti stati parziali, onde, ottenuta l'approvazione della Commissione superiore, potersi far luogo alla trasmissione degli elenchi da trasmettersi tanto alla Giunta per la spedizione dei certificati, che all'amministrazione del Debito pubblico per l'opportuna iscrizione.

Le rendite del debito perpetuo aveano a decorrere uniformemente dal 1° gennaio 1820 a favore dei singoli creditori iscritti senza riguardo alla data dell'iscrizione.

Per le iscrizioni del debito perpetuo dovea aprirsi un

registro speciale distinto da quello per le rendite redimibili. Le formalità delle iscrizioni del debito perpetuo doveano essere le stesse di quelle del debito redimibile. I titoli rappresentanti le iscrizioni aveano a designarsi col nome di cartelle.

Le rendite del debito perpetuo spettanti a corpi amministrati ed a persone morali non doveano essere soggette ad alcuna prescrizione.

Venendo per qualunque causa ad estinguersi un'iscrizione del debito perpetuo, l'amministrazione avea a farla annullare nel registro, richiamando allo stesso oggetto la corrispondente cartella.

Le iscrizioni del debito perpetuo non poteano alienarsi nè ipotecarsi, salvo colle forme prescritte dalle leggi per l'alienazione de' beni stabili, o riputati a guisa di stabili, e l'amministrazione non potea fare nel suo registro alcun trapasso, se non fosse per risultarne l'alienazione per atto pubblico notarile o per decreto di Tribunale competente.

Niun trapasso dovea aver luogo prima di un anno dal dì della consegna della cartella al titolare, pendente il quale anno i creditori ipotecari, che fossero per ottenere l'annotazione aveano a conservarne il diritto risultante dalla data del loro titolo: passato l'anno non dovea esservi tra loro altra anteriorità che quella della data dell'annotazione.

Le iscrizioni del debito perpetuo poteano essere soggette ad opposizione ed esecuzione tanto pel capitale che per i proventi, al pari d'ogni altra proprietà.

Le ipoteche aveano effetto colla sola annotazione sul registro del debito perpetuo, e le opposizioni colla intimazione dell'atto relativo, fattane al segretario generale dell'amministrazione.

Il versamento del danaro da farsi dalla tesoreria gene-

rale alla cassa dall'amministrazione del Debito pubblico pel pagamento delle rendite, dovea essere eseguito 15 giorni prima della scadenza semestrale.

Il pagamento delle rendite avea a farsi dal cassiere alle scadenze semestrali del 30 giugno e 31 dicembre d'ogni anno sopra mandati rilasciati dall'amministrazione a favore dei titolari o di legittimi rappresentanti riconosciuti dall'amministrazione.

Le prescrizioni dell'editto 24 dicembre 1819 e del relativo regolamento pel debito redimibile doveano essere applicabili al debito perpetuo nelle parti analoghe, in quanto non si fosse altrimenti disposto.

Il regio commissario presso l'amministrazione del Debito pubblico, oltre all'esercitare, quanto al debito perpetuo, gli stessi uffizi affidategli dall'editto rispetto al debito redimibile, restava pure come rappresentante il governo, incaricato d'una più particolare ispezione, in rapporto all'interesse delle opere amministrate e delle persone morali, sottoposte alla pubblica tutela, e dovea in tale parte eseguire gli ordini che gli venissero dati dal primo segretario di Stato per gli affari interni.

Con R. biglietto del 21 gennaio 1820 diretto alla città di Torino il re Vittorio Emanuele nella circostanza dello stabilimento d'un nuovo regime pel Debito pubblico, si degnava esprimere come appresso, i suoi sentimenti di soddisfazione al corpo decurionale pei distinti servigi che avea reso allo Stato nell'amministrazione avuta per lungo tempo d'una considerevole parte dello stesso debito.

« Già sin dall'epoca, in cui piacque alla Provvidenza Divina di richiamarci fra questi nostri amati sudditi fu nostro costante pen-

siero di soddisfare alle giuste reclamazioni de' legittimi creditori dello Stato, e dovemmo sopportare con grave rincrescimento gli ostacoli che il riordinamento delle cose, e le sopravvenute impensate vicende frapposero a questo nostro ardente desiderio. Ci riescì ora di mandarlo ad esecuzione; già è stabilita la forma d'amministrazione del Debito pubblico, già destinati, a misura delle successive emissioni, i sufficienti assegni di sicurissimi fondi e già riposa sopra solide basi la sostanza de' creditori.

« Ma nel creare questo nuovo stabilimento in modo analogo alle circostanze ed alla comune opinione, non obliammo che una non piccola parte di questo debito fu lungamente da voi amministrata nel modo il più commendevole e il più degno della riputazione vostra di lealtà, d'interessamento pel pubblico bene e di verace divozione per i vostri sovrani.

« L'amministrazione del monte di San Giovanni Battista che fin dall'anno 1681 vi fu affidata, sarà un perenne monumento, che attesterà ai posteri e la confidenza che i nostri predecessori hanno in voi sì degnamente riposta e il diritto che vi siete acquistato alla pubblica riconoscenza. Partecipi dei sentimenti degli avi nostri a vostro riguardo, e penetrati dell'importanza dei servizi che per voi furono resi allo Stato, col mantenere ed accrescere per quanto in voi stette, il pubblico credito, ci è dolce di manifestarvene il nostro gradimento, nella circostanza che sta per cessare la direzione dell'azienda del monte; ci compiacciamo di unire le espressioni della nostra soddisfazione a quella che il pubblico vi ha così giustamente e costantemente manifestato nel lungo periodo della vostra amministrazione, e di assicurarvi ad un tempo, della maggior nostra inclinazione a tutto ciò che tenda a contrassegnarvi l'affezione nostra particolare e la reale nostra protezione, sicuri che voi corrisponderete mai sempre a questi nostri sentimenti. Noi preghiamo il Signore che vi conservi ».

Con regie patenti del 6 marzo si ordina che dalla Giunta di liquidazione e da ogni altra Commissione od autorità siano spediti alla Commissione superiore gli elenchi delle liquidazioni e gli stati delle iscrizioni provenienti dal gran libro di Francia pei crediti della banca di San Giorgio e

dal monte di Milano, prima che vengano spediti li certificati ed altri recapiti ai creditori; che approvate dalla Commissione superiore le liquidazioni, questa trasmetta una copia di cadun elenco all'amministrazione del Debito pubblico per le opportune iscrizioni, e si autorizza l'apertura dei pagamenti sugli stati e sui certificati di liquidazione.

Con regie patenti del 3 dicembre 1819 si era autorizzato la Commissione stabilita colle patenti del 31 agosto stesso anno a risiedere a Parigi fino a tutto il mese di marzo 1820, e di adempiervi tutte le incumbenze ad essa affidate colle patenti. Ora li stessi motivi che indussero ad autorizzare la continuazione della permanenza in Parigi d'essa Commissione a tutto marzo corrente, sussistendo specialmente ad oggetto di non ritardare la spedizione dei certificati, e pagamenti che stavano per aprirsi sui diversi stati delle liquidazioni trasmessi alla Commissione superiore, e da questa approvati, con regie patenti del 24 marzo 1820, si autorizzò la Commissione a risiedere in Parigi a tutto il prossimo giugno.

Con regie patenti del 22 aprile si approva il regolamento per l'amministrazione del Debito pubblico a tenore del regio editto 24 dicembre 1819.

Vi si segnalarono le tesorerie provinciali per l'assegnazione ripartitamente dei tre milioni pel servizio semestrale della rendita e per quella delle 600 mila lire per l'estinzione.

Si stabilì che le patenti d'emissione delle rendite avessero ad indicar sempre le tesorerie provinciali delegate a far fronte al relativo servizio.

Con regie patenti del 26 giugno si ordina che la liquidazione delle somministranze militari fatte dai pubblici del

ducato di Savoia negli anni 1814 e 1815, sia fatta dalla Commissione provinciale di Carouge.

Con regie patenti del 30 giugno nello emanare alcuni provvedimenti relativamente alle partite di rendita del Debito pubblico spettanti a corpi amministrati ed altre persone morali, si stabilì che la parte creditrice avesse a dividersi in cinque masse distinte coi nomi: *monte di Chiesa, monte di Carità, monte de' Santi Maurizio e Lazzaro, monte di Studi, monte de' Comuni.*

Sul monte di chiesa dovea aver ispezione il R. economo generale; sul monte di carità il sopraintendente generale agli istituti di tal sorta; il monte de' Santi Maurizio e Lazzaro, doveva esser amministrato come gli altri beni dell'ordine religioso e militare.

Sul monte studi avea a vegliare il primo segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Così pure sul monte de' Comuni, lo stesso ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Nel monte de' Comuni oltre le partite spettanti alle città e comunità, si poteano comprendere quelle spettanti a qualunque altra persona morale non compresa negli altri monti.

Negli stessi monti, oltre le partite di debito perpetuo avrebbero potuto incorporarsi anche quelle del debito redimibile.

Intanto il re Vittorio Emanuele, dopo d'aver provveduto alla liquidazione del debito esterno e del debito interno per la parte che dovea iscriversi in pubblica rendita, costituì, come si è già esposto, un Debito pubblico per le provincie continentali del Regno che distinse in due classi:

debito redimibile, commerciabile, e debito perpetuo, patrimoniale, e ne affidò il servizio alla stessa amministrazione, ma con regole, norme e principii diversi contenuti, pel debito redimibile nel regio editto 24 dicembre 1819, e per il debito perpetuo nelle regie patenti del 29 giugno 1820.

Con legge del 24 agosto 1792 si era creato in Francia l'ente astratto che fu detto gran libro ed era il registro generale, nel quale aveano ad iscriversi, convertite in rendita, con principii, norme e regole uniformi, tutte le passività che sotto forma di Debito pubblico od altrimenti doveano rimanere a carico delle finanze dello Stato in seguito alle apposite liquidazioni.

Il gran libro dovea essere, per ogni sua iscrizione, il titolo unico di credito per tutti i creditori iscritti, e per loro sicurezza dovea esser fatto in due esemplari, l'uno per rimanere in deposito negli archivi della tesoreria, l'altro per restar nelle mani del pagatore principale del Debito pubblico.

Le iscrizioni doveano essere tutte al nome dei creditori.

Nel regno di Napoli per le provincie al di qua del Faro, dopo di essersi, per legge 25 giugno 1806, richiamato alla finanza i così detti arrendamenti, cioè la riscossione delle privative dello Stato che erano state cedute od alienate, si decretò per disposizione sovrana l'istituzione d'un gran libro del Debito pubblico, informandolo pressochè alli stessi principii costitutivi del gran libro francese e colle stesse norme amministrative e contabili che ne regolavano il servizio per iscrivervi, convertite in rendita, le passività dello Stato.

Con legge del 20 maggio 1804 erasi disposto che i creditori della repubblica cisalpina, — che nel 1805 si con-

vertì in Regno italico, — avessero ad essere rappresentati da un solo istituto da denominarsi Amministrazione dei fondi del Debito pubblico, e avesse uno speciale ordinamento. Quindi le operazioni, relative al pagamento dei creditori dello Stato, alla gestione e conversione dei fondi di consolidazione ed ammortamento, doveano essere affidate alla nuova amministrazione, la quale con legge di finanza del 17 luglio 1805, in omaggio al primo re del nuovo regno, fu denominata monte Napoleone.

Colla stessa legge fu determinato che i fondi pel pagamento delle rendite del monte avessero a costituire sempre la prima parte del conto preventivo d'ogni anno. Il credito dei ministri non avrebbe potuto esser saldato se non dopo assicurato tale pagamento. La competenza annua pel Debito pubblico non potea però eccedere la rendita di cinque milioni di lire.

Per l'amministrazione del monte erasi approvato il seguente speciale ordinamento.

« L'amministrazione dei fondi del Debito pubblico, si compone d'un prefetto, di due luogotenenti-prefetti, e di un Consiglio d'amministrazione.

« Il prefetto deve esser preso fra i membri del Consiglio legislativo. Esso deve vegliare per la esecuzione delle leggi e dei regolamenti; deve intervenire direttamente presso il governo in tutte le occorrenze concernenti l'interesse dei creditori dello Stato.

« Il primo luogotenente-prefetto supplisce il prefetto in caso di assenza o di impedimento, ordina e regola le operazioni d'ammortizzazione, dei trasporti e delle annotazioni.

« Il secondo luogotenente-prefetto è incaricato del movimento interno dell'amministrazione, della vigilanza sulla cassa e della contabilità.

« Il Consiglio d'amministrazione è composto di cinque individui

scelti dal governo fra i creditori delle diverse grandi frazioni della Repubblica. Esso si riunisce in Comitato generale col prefetto e coi luogotenenti-prefetti, non meno di una volta ogni tre mesi.

« Ciascuno dei luogotenenti-prefetti deve render conto degli affari e della situazione dell'amministrazione nella parte che concerne le rispettive attribuzioni.

« Il Consiglio può farsi presentare, o far riconoscere da uno dei suoi membri, i registri e lo stato di cassa. Espone il suo voto e quando a questo sia conforme il voto d'uno almeno fra i tre membri dell'amministrazione, esso è eseguito.

« In caso contrario, il prefetto deve farne rapporto al governo, perchè provveda.

« Il conto e gli stati annuali devono essere esaminati dal Consiglio. Questo esame deve farsi in comitato particolare a cui non deve assistere alcun membro dell'amministrazione.

« Deve intervenire a tale comitato il presidente della Commissione legale.

« Il voto del Consiglio deve essere trasmesso direttamente al ministro delle finanze.

« Il presidente della Commissione legale deve essere consultato dall'amministrazione nei punti misti di diritto; invitato dal prefetto può intervenire ai comitati generali.

« Il presidente della Commissione legale, intervenendo ai comitati tanto generali che particolari, vi ha voto consultivo.

In presenza di quest'ultimo ordinamento il re Vittorio Emanuele, dopo d'aver col suo regio editto del 24 dicembre 1819 disposto che il servizio della rendita redimibile fosse assicurato con particolari assegni privilegiati sui proventi dello Stato, in riscossione presso le tesorerie provinciali del Regno, da delegarsi ad ogni emissione di rendite, ordinò collo stesso editto che la nuova istituzione di pubblico credito fosse affidata, con piena autonomia, e distinta dalle altre amministrazioni dello Stato, ad una specie di rappresentanza nazionale, con diretti rapporti col capo supremo dello Stato.

Si trattava di dar vita al credito pubblico dello Stato, e il re Vittorio Emanuele I volle avere il concorso d'una parte ragguardevole dei suoi sudditi che potessero esservi maggiormente interessati.

Quindi la nuova amministrazione dovea avere un direttore generale con due vice-direttori e l'assistenza d'un Consiglio generale di quaranta membri e un Consiglio ordinario di nove membri.

Il direttore generale potea riferire al re direttamente e di regola una volta ogni semestre sugli oggetti più importanti dell'amministrazione.

I membri del Consiglio generale le cui funzioni doveano essere esercite gratuitamente, doveano essere nominati dal re e scelti fra le persone che per moralità, per cognizioni nella materia e per possidenza di distinti patrimonii fossero più in grado d'ispirare al re ed a' suoi sudditi la maggior confidenza.

Il Consiglio generale avea a radunarsi regolarmente il 15 febbraio di ciascun anno, ed ogni qualvolta fosse ordinato dal re sulle istanze del direttore generale e sulle rappresentanze del primo segretario delle finanze.

Le riunioni del Consiglio generale non poteano durare oltre quindici giorni. Potea deliberare validamente in numero di venti soggetti non compresi il direttore generale e i vice-direttori.

Il Consiglio generale avea di regola a stabilire su tutti gli oggetti di massima, di regolamento generale dell'amministrazione, far procedere all'esame dei conti, sentirne la relazione e dare a tal riguardo tutte le provvidenze che fosse per stimar opportune, particolarmente acciò i fondi assegnati non fossero sotto alcun pretesto divertiti ad altro uso. Egli avea a fare a tal oggetto ogni rappresentanza al re.

Il Consiglio generale, di regola, dovea esser presieduto dal direttore generale il quale però dovea ritirarsi assieme ai vice-direttori quando si procedea all'esame dei conti. In tal circostanza dovea esser surrogato da un membro delegato dal re.

Il Consiglio ordinario, emanazione del Consiglio generale, avea a radunarsi almeno una volta al mese, e sempre quando il direttore generale giudicasse di convocarlo.

Dovea essere da lui presieduto ed egli dovea riferire in esso e trattar con sua partecipazione gli affari più interessanti dell'amministrazione, e specialmente rendergli un conto mensuale dei fondi entrati ed usciti tanto relativamente al pagamento della rendita, che all'ammortizzazione.

Il Consiglio ordinario potea deliberare in numero di sei oltre il direttore generale e il vice-direttore.

Presso l'amministrazione dovea poi esservi un regio commissario sotto gli ordini del primo segretario delle finanze il quale potea intervenire a tutte le sedute del Consiglio e interloquire consultivamente in ogni discussione. Egli dovea star a giorno, conforme fosse per crederlo spediente, di tutte le operazioni risultanti dai registri e carte dell'amministrazione e il direttore generale dovea somministrargli tutti gli schiarimenti e informazioni che fosse nel caso di domandare.

Il regio commissario dovea specialmente invigilare a che i consigli non fossero per allontanarsi nelle discussioni dalle precise incumbenze loro affidate. Le di lui osservazioni ed istanze, ove fosse per chiederlo, doveano inserirsi nei registri delle deliberazioni.

E così disponeasi per l'amministrazione del debito redimibile ad oggetto di stabilirne il credito, e guarentirlo, as-

sieme alle altre disposizioni e privilegi speciali assicurati coll'editto. Nè pare che il governo si fosse illuso nelle sue speranze, perchè il corso della rendita apertosi al 60 %, non tardò ad oltrepassare la pari. Quindi, mentre nelle prime estrazioni semestrali le iscrizioni sorteggiate si dichiaravano favorite dalla sorte, si dovette modificare i termini usati e dichiarare le rendite sorteggiate colpite dalla sorte.

In quanto alle rendite perpetue, patrimoniali, spettanti ai diversi istituti, corpi ed enti morali enunziati nelle regie patenti del 30 giugno, il governo del re avrebbe voluto ritenerle nella sua paterna tutela, riunendole in cinque masse creditrici, applicando ad esse l'antiquato vocabolo di monti che avea in addietro avuto tutt'altro significato.

Questo concentramento in gruppi delle rendite dei corpi morali colla designazione speciale di monti pare non abbia incontrato l'approvazione degli amministratori degli enti morali e corpi amministrati, poichè le patenti del 30 giugno 1820, restarono affatto come lettera morta ed ebbero solo vita transitoria, quando mezzo secolo dopo si rivendicarono dalla Francia, nel 1863, le diverse rendite perpetue che si erano assegnate agli stabilimenti di chiesa nella Savoia e nel circondario di Nizza dal governo sardo, in esecuzione del breve pontificio del 14 maggio 1828.

Le diverse iscrizioni di rendita si erano trascritte in un sol titolo nominativo in favore del monte Chiesa per farne quindi applicazione alle parrocchie del Regno, le cui congrue non aveano ancora raggiunto il minimo dell'assegno stabilito per legge.

Quest'applicazione però non potè aver luogo, perchè per decreto regio del 13 luglio 1864 la rendita rivendicata dovette essere applicata alle esigenze del tesoro.

Con regie patenti del 22 settembre si ordinò una prima emissione di rendite redimibili in base agli elenchi di crediti trasmessi dalla Commissione superiore di liquidazione, onde essere iscritti sul registro del Debito pubblico redimibile per l'annua somma di lire 323,386 51. Si assegnò il relativo fondo pel servizio semestrale, e lire 32,308 65 importare della quota proporzionale per servire all'estinzione al corso, con riserva quanto alla somma pel rimborso integrale, di ordinarne il pagamento tostochè si sarebbe fatto luogo al sorteggio ai termini dell'art. 44 dell'editto 24 dicembre.

La tesoreria provinciale di Torino dovea fornire per semestre e alle epoche del 25 marzo e 15 settembre l'annua somma di lire 323,386 51 per l'ammontare delle corrispondenti rendite.

La tesoreria provinciale d'Asti avea a fornire la somma delle lire 32,308 65 pel rimborso al valore del corso.

E così ai termini dell'art. 7 del regio editto.

Trasferita a Torino, dopo la transazione approvata colla Convenzione diplomatica del 25 aprile 1818, la Commissione creata con regie patenti del 31 agosto 1819, con altre regie patenti del 26 settembre 1820, si soppresse la Giunta di liquidazione stabilita colle patenti del 29 ottobre 1816 e le funzioni della medesima si mandarono disimpegnare dalla predetta Commissione creata colle regie patenti 31 agosto 1819, secondo le regole delle patenti del 29 ottobre 1816 e delle altre posteriori provvidenze prescritte.

Con regio biglietto del 2 novembre si regolano i casi in cui le pensioni ecclesiastiche possono essere cumulate colle congrue o supplementi di congrua, pagate dalle regie fi-

nanze, e si ordina che nelle circostanze, dove la cumulazione è vietata, si corrisponda la congrua o il supplemento di congrua, e si sospenda la pensione.

Con regie patenti del 6 novembre si ordina che la liquidazione delle somministranze militari fatte da 201 pubblico delle provincie di Savoia propria, Moriana, Tarantasia ed alta Savoia nel 1814 e 1815 sia operata dalla Commissione provinciale di Savoia propria, derogando in quanto occorre alle patenti 10 agosto 1818.

Coll'art. 71 del regio editto 24 dicembre 1819 essendosi stabilito che a misura delle liquidazioni e trasmissioni di stati all'Amministrazione del debito pubblico pei crediti da comprendersi nel debito perpetuo dello Stato, con regie patenti del 27 novembre fu fatto un primo assegno di lire 664,491 63 in corrispondenza a sedici elenchi di rendite iscrivibili sul debito perpetuo, trasmessi dalla Commissione superiore di liquidazione all'amministrazione del Debito pubblico.

Gli avvenimenti politici del 1821 sopraggiunsero intanto a turbare non poco l'animo pacato del re Vittorio Emanuele, e a scompigliare ed interrompere il corso delle sue buone disposizioni.

Egli avea emanate tutte le migliori possibili provvidenze per la liquidazione dei crediti verso l'estero e di quelli a carico dello Stato; avea costituito un debito pubblico con ordine mirabile e lo avea posto sotto una specie di rappresentanza nazionale.

Ma si era nel 1812 proclamato a Cadice uno Statuto costituzionale, e popolo e armata si collegarono per ottenerne la proclamazione anche in Piemonte.

Si riunì il Consiglio dei ministri presso S. M. il re Vittorio Emanuele I e varie furono le proposte, fra le quali quella di adottare la carta francese, a fine di rompere i disegni dei rivoltosi che volevano la costituzione. Vittorio Emanuele fu irremovibile.

La santa alleanza avea restaurato l'antico regno, restituendo al re Vittorio Emanuele l'intiero ducato di Savoia che eragli stato frazionato col trattato del 30 maggio 1814. In più avea conseguita l'annessione del territorio dell'antica Repubblica di Genova. Quindi egli avea dovuto impegnarsi colle potenze alleate di non fare alcun mutamento nell'ordine politico dello Stato.

Ciò stante il 12 marzo 1821 dichiarava con manifesto al pubblico:

« Dal dì che è piaciuto a Dio di richiamarci al governo di questi Stati di terraferma, noi abbiamo in tutte cose cercato di mostrare ai nostri sudditi gli effetti del nostro cuore paterno. E singolarmente noi ci siamo adoperati in ciò di mantenere fra di loro gli spiriti dell'unione e della concordia e di rimuovere ogni occasione di odii e rancori di parte.

« A questi sensi hanno corrisposto i nostri sudditi, ed è stato vanto di essi e di noi ed ammirazione d'Europa, che in mezzo a tante turbolenze straniere, mai non ci è stata sin qui turbata la tranquillità di queste fedeli provincie. E sin dal principio ancora noi ci siamo compiaciuti nel distinguere con singolari dimostrazioni di affetto i nostri sudditi militari. E da questa parte dei nostri sudditi avemmo pure, e tuttodì abbiamo, non dubbie prove di valore e di fedeltà. Ma oggi mentre sta per ferma la devozione delle provincie e del nostro esercito, persistono nel contegno dell'aperta disobbedienza, hanno abbandonato i loro capi e si sono rinchiusi nella cittadella di Alessandria, alcuni drappelli di militari cui non ha valuto a ritrarre da così colpevole disegno il primo nostro amorevole invito.

« Noi vediamo con indicibil dolore il pericolo a cui la colpevole

ostinazione di pochi trae la tranquillità non solo, ma la sorte istessa e la indipendenza della patria.

« Nell'atto perciò che rimettiamo tutto noi e la causa nostra al sostegno della Provvidenza divina, e la causa nostra raccomandiamo alla fermezza de' nostri sudditi fedeli; noi a tutti generalmente mossi e da coscienza e da affetto paterno, qui dichiariamo:

« Che recentissima, schietta ed unanime deliberazione delle grandi potenze, nostre alleate, ha fisso che, mai per nessun caso non verrà da niuna di esse approvato e tanto meno appoggiato atto che tenda a sovvertire i legittimi ordini politici esistenti in Europa;

« Che anzi a mano armata le tre potenze, austriaca, russa e prussiana si faranno vindici d'ogni attentato contrario alla conservazione degli ordini medesimi.

« In questa condizione di cose, deliberati per nostra parte e fermamente risoluti come siamo, a non permettere, riconoscere, e tanto meno operare cosa da cui possa nascere occasione d'invasione straniera; costanti nel proposito d'usare ogni mezzo che non si sparga sangue de' nostri amati sudditi, noi qui diamo questo sfogo al nostro oppresso paterno animo, facendo noto a tutti in faccia all'Europa, che tutta sarebbe la colpa dei sovvertitori degli ordini legittimi, se mai altra armata che la nostra, venisse a mostrarsi dentro il confine del nostro Stato; ciò che inorridiamo a pensare, la discordia civile venisse a flagellare questi popoli, che abbiamo tenuto sempre e che non cesseremo mai di tenere come parte amatissima della nostra famiglia ».

Questa dichiarazione, come una precedente, avendo prodotto l'effetto contrario da quello sperato da Vittorio Emanuele, con atto del giorno seguente 13 marzo nominava reggente de'suoi Stati il principe di Savoia-Carignano, rinunziando nello stesso tempo alla Corona e ad ogni ragione di sovranità.

« Fra le disastrose vicende per le quali si è andata consumando gran parte della nostra vita passata, e per cui sono venuti, via via, mancando la fermezza e il vigore della nostra salute, più volte ci siamo consigliati a dismettere le alte cure del Regno.

« In questo pensiero, non mai stato da noi dismesso, sono venuti a confermarci ne' giorni correnti, la considerazione della sempre crescente difficoltà dei tempi e delle cose pubbliche, nonchè il nostro sempre costante desiderio di provvedere per tutto ciò che possa essere del meglio de' nostri amati popoli.

« Noi perciò deliberati di mandar oggi ad effetto senza più il detto nostro disegno, ci siamo anzi tutto disposti ad eleggere e nominare come qui di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, eleggiamo e nominiamo reggente de' nostri Stati il principe Carlo Amedeo Alberto di Savoia, principe di Carignano, nostro amatissimo cugino, conferendogli perciò ogni nostra autorità, per l'efficacia di questa nostra elezione e nomina di sua persona.

« E con questo stesso atto, di nostra regia e libera volontà, e avuto il parere del nostro Consiglio dichiariamo:

« Che dal 13 marzo corrente rinunciamo irrevocabilmente alla Corona e così, all'esercizio e ad ogni ragione di sovranità a noi competente, tanto sugli Stati da noi attualmente posseduti, quanto su quelli che per ragion dei trattati, o altrimenti, ci potesse spettar dritto di successione ».

Il 13 marzo Vittorio Emanuele partiva per Nizza, con seguito di venti carrozze e un distaccamento di Savoia cavalleria.

L'abdicazione di Vittorio Emanuele fu ritenuta come una sventura pel Piemonte. Il duca di Genova, Carlo Felice, non era amato dal popolo, e non stimato dall'esercito.

Il 16 marzo il duca del Genevese, Carlo Felice, mandava da Modena pubblicarsi la seguente dichiarazione:

« Dichiariamo col presente che, in virtù dell'atto di abdicazione alla Corona, emanato in data del 13 marzo 1821 da S. M. il re Vittorio Emanuele di Sardegna, nostro amatissimo fratello e da esso a noi comunicato, abbiamo assunto l'esercizio di tutta l'autorità e di tutto il potere reale che nelle attuali circostanze a noi compete; ma sospendiamo di assumere il titolo di re, finchè S. M.

il nostro amatissimo fratello, legittimamente posto in istato affatto libero, ci faccia conoscere esser questa la sua volontà.

« Dichiariamo inoltre che ben lungi dall'acconsentire a qualunque cambiamento nella forma di Governo preesistente alla detta abdicazione del re nostro amatissimo fratello, considereremo sempre come ribelli tutti coloro dei reali sudditi i quali avranno aderito o aderiranno ai sediziosi, od i quali si saranno arrogati o si arrogheranno di proclamare una costituzione, oppure di commettere qualunque altra innovazione portante offesa alla pienezza della reale autorità, e dichiariamo nullo qualunque atto di sovrana competenza che possa essere stato fatto o farsi ancora dopo la detta abdicazione, quando non emani da noi, o non sia da noi sanzionato espressamente.

« Nel tempo stesso animiamo tutti i reali sudditi o appartenenti alla armata, o di qualunque altra classe essi siano, che si sono conservati fedeli, a perseverare in questi loro sentimenti di fedeltà, ad opporsi attivamente al piccol numero di ribelli ed a stare pronti ad ubbidire a qualunque nostro comando o chiamata per ristabilire l'ordine legittimo, mentre noi metteremo tutto in opera per portar loro pronto soccorso.

« Confidando pienamente nella grazia ed assistenza di Dio, che sempre protegge la causa della giustizia, e persuasi che gli augusti nostri alleati saranno per venire prontamente con tutte le loro forze al nostro soccorso nell'unica generosa intenzione da essi sempre manifestata, di sostenere la legittimità dei troni, la pienezza del reale potere e l'integrità degli Stati, speriamo di essere in breve tempo in grado di ristabilire l'ordine e la tranquillità, e di premiare quelli che nelle presenti circostanze si saranno resi particolarmente meritevoli della nostra grazia ».

Dopo una tale dichiarazione il reggente principe Carlo Alberto di Savoia-Carignano, che dal terrazzo del suo palazzo, dopo chiamati a consiglio gli antichi ministri del re e il governatore di Torino, avea annunziato al popolo affollato, la proclamazione dello Statuto di Spagna, proclamato a Cadice il 18 marzo 1812, e aveva pubblicato un'amnistia piena ed intera per ogni partecipazione o adesione

agli avvenuti atti politici, il 23 marzo pubblicava da Novara l'atto suo di rinunzia alle funzioni di principe reggente.

Nel giorno stesso 23 marzo Carlo Felice mandava pubblicarsi una notificanza colla quale stabiliva provvisoriamente tre governatori generali per la Savoia, per Genova e per gli altri Stati di terraferma.

E il 3 aprile pubblicava nuovamente da Modena un manifesto col quale proclamava:

« Per togliere ogni pretesto d'ignoranza della mia volontà e del modo con cui riguardo la ribellione avvenuta nel Piemonte e nel ducato di Genova, dichiaro ribelli tutti coloro de' reali sudditi i quali in qualunque modo avessero osato insorgere contro il re Vittorio Emanuele, o avessero tentato d'immutare la forma del governo dopo l'atto d'abdicazione. E così chiunque dopo il proclama del 16 marzo non avesse prestato la dovuta obbedienza ai governatori generali che si erano istituiti, nonchè tutta quella parte di truppa reale, la quale seguendo il partito dei sediziosi, si fosse riunita ai loro corpi d'armata.

« Giudichiamo poi necessario che la parte dell'armata reale che è rimasta fedele, sia sostenuta nella rioccupazione dei paesi sconvolti dalla rivoluzione, dalle armate dei nostri augusti alleati, epperciò abbiamo invocato il loro concorso del quale siamo stati da essi assicurati coll'unico generoso scopo di assisterci nel ristabilimento del legittimo governo ovunque la sedizione ha osato sconvolgerlo. Quindi ordiniamo che ogni buon suddito risguardi dette truppe come amiche ed alleate ».

Il 19 aprile 1821 il re Vittorio Emanuele ratifica l'atto d'abdicazione del 13 marzo.

SECONDO PERIODO.

Con regie patenti 22 giugno, sottoscritte a Modena, il re Carlo Felice manda iscriversi sul debito redimibile dello Stato un'annua rendita di lire 156,250 per la soddisfazione

d'un imprestito di due milioni di lire stipulato in Milano coi banchieri Mirabau e C. e Robaglia.

Tale rendita avea da stralciarsi dalla maggior rendita iscritta sul debito perpetuo all'Università di Torino per essere trascritta sul debito redimibile ai termini dell'articolo 72 del regio editto 24 dicembre 1819.

Il prestito di due milioni di lire doveva servire per coprire le spese d'armamento delle truppe nei mesi di marzo e aprile.

Con regie patenti 19 luglio s'incarica l'amministrazione del Debito pubblico di eseguire coi fondi da somministrarsi dall'azienda generale di finanze il pagamento dell'annata 1819 della rendita di lire 400,000 accordata con regio editto del 22 settembre 1818 ai sudditi del ducato di Savoia e della contea di Nizza, colpiti dalle leggi del governo francese sull'emigrazione.

Con altre regie patenti del 19 luglio si proroga a tutto il 31 agosto il termine accordato colle regie patenti del 19 febbraio ai creditori dei prestiti ordinati coll'editto 29 marzo 1815 ed a quelli di semestri di rendite sulla Banca di San Giorgio, scaduti il 31 dicembre 1819 per presentare i loro titoli.

Con regie patenti del 20 luglio si regolarizza sul debito redimibile e sul debito perpetuo l'operazione di stralcio della rendita di lire 156,250 dalla maggior rendita iscritta all'Università di Torino, autorizzata colle patenti del 22 giugno e si fanno gli occorrenti assegni, pel servizio delle rendite e per quello dell'estinzione.

Il 13 ottobre 1821 il re Carlo Felice in occasione del suo ingresso ne' regi Stati, facea il seguente proclama:

« Per la costante rinuncia dell'ottimo re, mio augusto fratello, noi pigliamo le redini del nostro regno fra gravissimi turbamenti.

« Epoca è quella che chiameremmo infaustissima per i misfatti che la precedettero, e per li terribili esempi che giustizia prescrisse, se quell'epoca stessa, in mezzo allo sconvolgimento di alcune provincie non rappresentasse ferme e costanti tutte le altre, leale e divota a noi la massima parte de' sudditi nostri, e se ad un tempo ella non additasse alla storia il più pronto e il più completo trionfo dei buoni, sugli audaci attentati d'una proscritta fazione.

« Lontani ci occupammo per ridonare l'ordine e la tranquillità ai nostri Stati, e senza il concorso degli eserciti, che generosamente ci offersero gli alti e potenti nostri alleati, vedemmo ristabilita la calma colla cooperazione d'un sol corpo ausiliare che non ebbe ad oltrepassare che di poco i confini del regno.

« Ci rendiamo ora ai voti dei sudditi nostri, ed ascendendo sul trono avito vi portiamo quei sentimenti stessi, coi quali la serie non interrotta degli augusti miei predecessori ha recato cotanto lustro e splendore a questi dominii, e li ha renduti per più secoli prosperi e felici.

« Sull'esempio glorioso di quelli noi invochiamo l'aiuto della Provvidenza Divina che ci confida, in difficili tempi, il governo de' nostri popoli.

« La santa nostra religione sarà sicura scorta e valorosa sostenitrice d'ogni impresa nostra, d'ogni nostro pensiero. Ci saranno compagne indivisibili giustizia, fermezza ed opportuna clemenza.

« Ministri venerandi d'Iddio, che condanna ed abbatte gli insani edifizi del filosofismo moderno, squarciate il velo, di cui questo copre l'ambiziosa sua sete dell'oro e del potere, ed insegnate a' fedeli le vie di guardarsi dalla seduzione di quelle idee fallaci, con che si cerca di sovvertire gli altari ed i troni.

« Magistrati, siate difensori dell'innocenza, ed il terrore de' rei; il povero al par del ricco trovi in voi assistenza e sostegno, e lo spirito di cupidigia e di prepotenza s'arresti e tremi al vostro aspetto.

« Pubblici amministratori, presiedano ai lavori vostri considera-

zione matura e vigilante esattezza; nè si allontani da voi il pensiero d'un severo risparmio della pubblica sostanza. Abbiano accesso a voi le doglianze de' privati, e giuste ottengano aiuto e favore.

« Guerrieri nostri fedeli, se sciagurati individui dell'esercito hanno macchiato le loro bandiere, il grido d'esecrazione, con cui li disperdeste, ha conservato alle vostre il primiero splendore, e la grazia sovrana.

« Noi ci compiaceremo nel riconoscere coloro, che nelle passate vicende più vivi mostrarono i sensi d'amore al proprio dovere, e di divozione alla persona del re mio fratello, e mia.

« Impiegati tutti del nostro Regno, noi vogliamo in voi religiosa condotta, attività e zelo nell'esatto adempimento de' vostri doveri, ed illimitato attaccamento al nostro governo, nè soffriremo che in altro modo si arrivi ad ottenere il premio del merito.

« La freddezza e l'indifferenza nell'esercizio degli impieghi non sarà da noi tollerata; i capi de' diversi dicasteri risponderanno verso di noi della condotta degli impiegati inferiori.

« Padri di famiglia, amare vicende vi dimostrano purtroppo la necessità di vegliare attentamente all'educazione, ed alla condotta de' figli vostri. La paterna autorità sarà da noi sostenuta e protetta.

« Di voi, abitanti della nostra capitale, ci è noto il contegno; se una audace fazione vi sorprese col tradimento e colla forza, se corrotti giovani ingrossarono il numero dei ribelli, la vostra tristezza in quelle scene funeste era non dubbia interprete dei vostri sentimenti e della vostra fede; e la continuazione di questi nobili sentimenti ci renderà grato il soggiornare presso di voi, e vi assicurerà la nostra sovrana benevolenza.

« Voi tutti, sudditi nostri amatissimi, riponete in Noi la vostra fiducia; le nostre cure sono intieramente rivolte ai veri vostri interessi; riunitevi concordi al mio trono, che i vostri antenati hanno sostenuto e difeso col loro amore, colle loro virtù, col loro braccio, e dal quale hanno ottenuto sicurezza, giustizia, premi, onori e protezione.

« Ritorneranno così i tempi avventurati, in cui disprezzate le ingannevoli e perverse teorie dei giorni nostri, imperava il vero principio, che la religione, i buoni costumi, l'affetto paterno del

re, l'obbedienza e la divozione dei sudditi sono le sole basi immutabili della felicità dei popoli » (1).

Con regie patenti del 7 febbraio 1822 si danno alcune provvidenze dirette a procurare una maggior facilità e sicurezza alle operazioni dell'amministrazione del Debito pubblico.

I certificati di liquidazione inferiori a L. 15 di rendita sono riputati di legittima proprietà dei possessori, e questi poteano disporne senz'altra giustificazione, quando entro sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi, il creditore titolare non avesse fatta opposizione presso l'amministrazione.

I certificati producenti rendite maggiori di L. 15, ma inferiori a L. 25 aveano a riunirsi in stati parziali, elenchi e quindi in iscrizioni collettive di L. 400 in 500 caduna da intestarsi al presidente della Commissione di liquidazione, il quale avea in seguito a staccarne tante iscrizioni

(1) Addì 18 di ottobre, riferisce G. La Farina nella sua *Storia d'Italia*, re Carlo Felice fece la sua solenne entrata in Torino: non mancarono archi di trionfo, iscrizioni, luminarie ed altre mostre di ossequio, tanto più grandi quanto il principe più crudele; mancò la gioia cittadina che non si compra coll'oro, nè co' supplizi s'infonde. Il re disse dure ed acerbe parole al Decurionato di Torino, che andatogli incontro ossequiosamente gli presentava le chiavi della città. Procedea da vincitore, ignorando che certe vittorie sono più vergognose delle sconfitte, e che se non tutti i principi son chiamati a render conto delle loro opere al tribunale dei popoli, niun può sottrarsi a quello della Storia, le cui punizioni quanto più indugiano tanto più gravano. Ei colmò di titoli, di uffizi e di onori i cortigiani fedeli, ma non riaccolse nella sua grazia quelli che infedeli alla causa della costituzione che avevano promesso servire, disertarono le bandiere della patria per seguire quelle del re; le colpe d'Alessandria e di Torino non furono espiate col pentimento di Novara: il principe di Carignano, respinto da Modena ne' modi più inurbani, si era ridotto presso il suocero in Firenze.

di lire 25 per venderle al corso e distribuirne il prezzo ai creditori.

Le iscrizioni sul debito perpetuo per somme inferiori a lire 10, ove non potessero esser riunite ad altre iscrizioni spettanti ad uno stesso titolare, doveano esser annullate sul debito perpetuo e trasportate sul debito redimibile per esser quindi alienate e distribuitone il prezzo ai creditori.

Si prorogava a tutto l'anno 1822 il termine prefisso pei crediti provenienti dal banco di San Giorgio, e dal monte di Milano iscritti sopra il registro separato, stabilito dall'art. 10 del regolamento 22 aprile 1820, per ottenere il cambio in cedole dei provvisionali certificati, i quali non aveano più valore se dentro l'anno 1822 il titolare non li avesse fatti convalidare dall'Amministrazione.

Trovandosi parecchie delle rendite su enunciate, intestate a più persone o gravate d'annotazioni in dipendenza d'antiche primogeniture, fidecommessi, sostituzioni od altri simili vincoli, compresi per la maggior parte nelle abolizioni totali e parziali pronunciate dalle leggi dei Governi intermedii dei rispettivi paesi, l'amministrazione del Debito pubblico avea a far stampare e pubblicare un elenco di dette rendite colle più esatte indicazioni risultanti dai recapiti presso la medesima depositati, diffidando i titolari a farne stabilire la rispettiva proprietà loro individuale in tutto od in parte, ed a far dichiarare tale proprietà libera dagli anzidetti vincoli con declaratoria del tribunale competente in contradittorio degli interessati.

Quelli dei titolari, che entro l'anno non giustificassero d'aver promossa la loro domanda ai suddivisati oggetti, non avrebbero potuto ottenere la prescritta convalidazione del certificato provvisionale.

Agli usufruttari di rendite a favore dei quali fosse seguita l'opportuna annotazione sul registro generale e sulla cedola rilasciata al proprietario, s'avea a rilasciare un recapito speciale per l'esazione, alle scadenze semestrali, delle annuità loro dovute.

Questo recapito avea a rinnovarsi ogni quinquennio. Trattandosi d'usufrutti vitalizi, dovea l'usufruttuario giustificare ogni semestre l'esistenza in vita con regolare certificato. Nessun pagamento dovea esser fatto sopra cedole annotate d'usufrutto.

L'usufrutto legale non annotato non dovea essere esperibile sulle iscrizioni, nè esservi annotato che in forza di ordinanza del giudice.

I trapassi non doveano aver luogo a favore del figlio per titolo di successione, donazione od altro gratuito, senza l'annotazione dell'usufrutto legale, salvo al figlio il diritto di giustificare non competere al padre tale usufrutto.

Per accertare meglio l'individualità delle iscrizioni del debito redimibile, si dovea dall'amministrazione enunciare nelle iscrizioni, oltre il nome e cognome del titolare, anche il nome del padre e il domicilio.

L'estrazione pel rimborso integrale delle rendite era fissata dal 15 al 31 marzo d'ogni anno, e avea a cessare con tutto il 31 marzo e il 30 settembre rispettivamente l'annuità sulle iscrizioni sorteggiate. Si fissava quindi la prima estrazione dal 15 al 30 settembre dell'anno in corso.

Con regie patenti 11 settembre 1822 si stabilisce il metodo a seguirsi nella estrazione pel rimborso a valor integrale delle rendite del debito pubblico redimibile, iscritte provvisionalmente nei due registri separati, e si ordina che qualora

l'ultimo estratto presentasse un'eccedenza minore di lire 25 sulla somma assegnata pel rimborso integrale, sia quella egualmente rimborsata con valersi del fondo dell'estinzione al corso. Con altre regie patenti del giorno stesso, si assegna per la prima estrazione delle rendite del debito pubblico redimibile la somma di lire 99,881 91 sulla tesoreria provinciale di Casale.

Con notificanza del giorno 14 settembre si porta a notizia del pubblico il regolamento, che fu adottato per il sorteggio delle rendite redimibili da rimborsarsi a valor integrale del $^{100}/_{5}$. Le iscrizioni sorteggiate nelle prime estrazioni si dichiararono favorite dalla sorte.

Nel seguito il corso delle rendite avendo superato la pari, le iscrizioni sorteggiate si dichiararono nei manifesti dell'Amministrazione colpite dalla sorte (1).

Il 12 ottobre 1822 con notificanza della Commissione superiore di liquidazione si avvertirono i creditori verso le amministrazioni del cessato regno italico, per l'epoca dal

(1) L'operazione del sorteggio delle iscrizioni si eseguiva dal direttore generale alla presenza del pubblico, con intervento del Consiglio ordinario e del regio commissario. Il sorteggio avea a farsi per mezzo di schede portanti le indicazioni necessarie di riferimento a ciascun'iscrizione accesa sul registro generale. Le schede erano imbussolate in ruote giranti. Un fanciullo cogli occhi bendati avea a fare l'estrazione individuale delle schede che si presentavano al direttore generale il quale proclamava ad alta voce il numero delle iscrizioni estratte. Il capo dell'ufficio delle rendite segnava in apposito registro le rendite sorteggiate, addizionandole le une dopo le altre, finchè fosse raggiunta la cifra della somma della rendita fissata pel sorteggio. Quando l'ultimo estratto eccedesse la somma prestabilita, l'eccedenza era reiscritta a favore del titolare, a meno che non fosse inferiore al minimo di lire 25 stabilito per le iscrizioni, nel qual caso si rimborsava l'intiera rendita, valendosi per la parte d'eccedenza dei fondi destinati al riacquisto delle rendite al valore del corso.

23 settembre 1800 sino allo scioglimento del Regno, perchè avessero nel termine fisso e perentorio del 31 gennaio 1823 a presentare all'Intendenza generale della divisione di Novara le loro domande con tutti i titoli e documenti giustificanti li rispettivi crediti.

Ciascuna domanda dovea comprendere un sol credito, ed in caso che un individuo avesse più crediti, dovea presentare tante domande quanti crediti avea a proporre.

Trascorso il termine perentorio come sovra stabilito, non dovea esser più ammessa veruna domanda.

Il 14 dicembre 1822 fu conchiusa fra i plenipotenziari dell'imperatore d'Austria, del re di Prussia e dell'imperatore di Russia da una parte, e del re di Sardegna dall'altra, una convenzione per la cessazione della temporaria occupazione d'una linea militare negli Stati Sardi.

Con notificanza del 18 marzo 1823 la Commissione superiore di liquidazione dichiara che, con regio biglietto

---

La prima estrazione delle rendite fu fatta con grande apparato, anche di forza militare e banda, ed ebbe luogo nel così detto palazzo Madama (castello medioevale), ove un quarto di secolo dopo dovea inaugurarsi il Parlamento sardo, e quindi servire alle adunanze del Senato.

Il direttore generale, i vice-direttori e il regio commissario doveano essere in tenuta d'uniforme ufficiale.

L'amministrazione avea quindi a render noto il risultamento della estrazione colla pubblicazione di un elenco in cui fossero descritte le cedole favorite dalla sorte, e con diffidamento ai proprietari delle medesime, che il pagamento per il rimborso del capitale integrale delle rendite sarebbesi effettuato alla scadenza del semestre in corso, insieme a quello della annuità la quale cessava collo stesso termine.

Quando le iscrizioni delle rendite sorteggiate dovettero dichiararsi colpite dalla sorte, si istituirono uffizi d'assicurazione contro il sorteggio delle rendite.

del giorno 10, si è accordata una nuova proroga a tutto il giorno 15 del mese di maggio a quei creditori verso le amministrazioni del regno italico, che per circostanze speciali non erano stati in grado di presentare le loro domande, con dichiarazione che questo nuovo termine dovea essere assolutamente perentorio e di rigore.

Con regie patenti del 23 aprile 1823 fu concesso, a tutti i creditori della banca di San Giorgio di Genova, obliti od esclusi, come mani morte, dalla liquidazione francese, un termine perentorio a presentare i loro ricorsi alla Commissione creata in Genova con regio viglietto 22 marzo 1816, esteso a sei mesi per tutti gli abitanti in Europa, e ad un anno per tutti quelli che fossero in altre parti del mondo, da decorrere dal giorno della pubblicazione delle patenti, spirato il quale aveano da intendersi decaduti di ogni loro diritto.

Con regie patenti del 16 giugno si concede un nuovo termine perentorio a tutti i possessori di certificati provvisionali spediti per iscrizioni fatte in volume a parte, perchè gravate da più opposizioni, o provenienti dall'antico banco di San Giorgio, o dal monte di Milano, e colpite da qualche vincolo od ipoteca, a presentare il ricorso prescritto dalle regie patenti 7 febbraio 1822 per stabilire la loro proprietà individuale in tutto od in parte dei certificati, e per far dichiarar libera la proprietà delle rendite.

Affinchè il regio e pubblico servizio del debito pubblico non rimanesse mai interrotto od altrimenti pregiudicato, quando per giusta e legittima causa il regio commissario presso l'Amministrazione fosse impedito di esercitare le proprie incumbenze, con regio biglietto del 18 settembre, il

primo uffiziale del ministero delle finanze fu autorizzato, in caso d'assenza, malattia od altro legittimo impedimento a surrogarlo nell'esercizio delle sue funzioni.

Con regie patenti dell'11 novembre si provvede all'accertamento dei debiti contratti dalle comunità per somministranze militari non ancora verificati dalle Commissioni provinciali, stabilite colle regie patenti del 10 agosto 1818.

Con regie patenti 15 dicembre si autorizza lo storno dal debito perpetuo al debito redimibile d'una rendita di lire quindicimila per servire all'acquisto d'una raccolta di anticaglie d'Egitto, effettuato pel maggior ornamento e utilità del Museo dell'Università degli studi di Torino.

Con regie patenti dell'8 marzo 1824 si prescrivono le formalità da praticarsi nella vendita forzata delle iscrizioni del debito redimibile degli Stati di terraferma, gravate di annotazioni per causa d'ipoteca, e si provvede inoltre circa il trapasso delle iscrizioni a pro di coloro alle cui opposizioni si fosse fatto luogo, a norma delle disposizioni del regio editto 24 dicembre 1819, e che non si trovassero in caso di presentare le cedole.

Con regie patenti 21 giugno 1824 si salvano i creditori, nella liquidazione a carico dello Stato, dall'effetto delle caducità generali comminate dalle cessate leggi francesi, e si dichiara non ostare all'ammessione dei crediti nella stessa liquidazione, il difetto di produzione dei titoli originali.

Quindi disponesi che nella liquidazione di crediti a carico dello Stato, nati sotto il governo regio e prodotti nei termini prescritti dalle patenti 29 ottobre 1816, e succes-

sivi provvedimenti, inclusivamente anche a quelli per somministranze militari fatte a dette epoche, non si abbia a tener conto delle caducità generali, comminate a creditori dalla legge francese, 2 frinaio anno 7° (29 novembre 1798) e dal decreto 17 messidoro anno 9° (6 luglio 1801), salva però sempre l'applicazione delle prescrizioni legali che si fossero incorse.

Doveano però esser mantenute ferme le caducità relative a particolari categorie di crediti, ancorchè nati nelle epoche su notate, legittimamente comminate, ed incorse giusta le varie disposizioni de' cessati governi.

Non dovea ostare alla liquidazione di crediti a carico dello Stato, prodotti in tempo utile alla medesima, il difetto di esibizione de' titoli originali richiesti dalle patenti 29 ottobre 1816, tuttavolta fosse per risultare che, per la natura del credito, que' titoli non potessero essere a mani de' creditori, o che potendolo, si fossero smarriti e distrutti negli uffizi delle liquidazioni apertesi sotto i cessati governi, e per qualunque altra ragione, che per quella della reiezione individuale del credito. Si potea quindi in tal caso ammettere i titoli e le prove equipollenti legalmente proprie della natura di ciascun credito.

Chiunque avendo già ottenuto per sè o suoi autori la liquidazione o soddisfazione d'un credito, si fosse proposto scientemente creditore una seconda volta per lo stesso titolo, sarebbe incorso in una multa eguale all'ammontare del credito proposto, la quale non potea però essere minore di lire 300, e nella pena sussidiaria del carcere estensivo da sei mesi a tre anni.

Ove poi il reclamante avesse ottenuto anche il pagamento del credito nuovamente proposto, sarebbe incorso in una multa eguale al doppio della somma domandata, la

quale però non potea esser minore di lire 600, e ad una pena sussidiaria del carcere, estensiva da un anno a cinque anni; il tutto senza pregiudizio di quelle maggiori pene che si potesse essere incorsi a termini delle leggi, da chi per carpire una nuova liquidazione, avesse falsificato dei titoli o fatto scientemente uso dei medesimi.

Con altre regie patenti della stessa data 21 giugno 1824 re Carlo Felice ordinava intraprendersi senza ritardo, e colle norme segnate dalle patenti 31 agosto 1819, la liquidazione dei crediti verso la Francia cadenti nella seconda classe, e prescrivea alcune norme estensive alla liquidazione dei crediti della liquidazione interna della stessa natura ed epoche.

Quindi re Carlo Felice dichiarava nel preambolo alle patenti:

« Allorchè con patenti del 31 agosto 1819 abbiamo fatto conoscere il risultato delle Convenzioni seguite colla Francia intorno alle liquidazioni dei crediti dei nostri amatissimi sudditi verso la medesima, indicammo pure che non essendovi fondo bastante all'intero pagamento di tutti i crediti proposti, dovea quello compartirsi in modo che i creditori i quali avevano sempre goduto di una sicura esigibilità di fatto e non soffrirono veruna obbiezione generale, venissero soddisfatti integralmente, e che all'opposto quei crediti che essendo prima della transazione 25 aprile 1818 inesigibili di fatto, e che figurarono come pregiudicati per varie cause negli stati che servirono di base alla suddetta transazione, partecipassero soltanto al riparto dei fondi sopravanzati.

« Quindi nel dividere all'art. 9 delle mentovate patenti in due classi i crediti rimasti da liquidarsi verso la Francia, abbiamo disposto che quelli spettanti alla prima fossero pagati per intiero e quei della seconda fossero pagati uniformemente in iscrizioni di rendite del nostro Debito pubblico e in quelle quote che, secondo la diversa condizione e natura degli stessi crediti, sarebbero da

noi determinate, tostochè si fosse con sufficiente approssimazione conosciuto il presumibile avanzo della 1ª classe.

« Avendo ora la Commissione superiore rassegnati gli opportuni Stati a riguardo di tale avanzo, corredati dalle sue osservazioni, abbiamo divisato di provvedere alla mentovata riserva, affinchè sia condotta a suo termine la liquidazione delle domande proposte verso la Francia.

« Epperciò colle presenti, di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. Si intraprenderà, e senza ulteriore ritardo e colle norme segnate dalle patenti 31 agosto 1819 la liquidazione dei crediti verso la Francia cadenti nella seconda classe nella misura e per le quote di pagamento stabilite negli articoli seguenti;

« Art. 2. I crediti prodotti in tempo utile a dicasteri od aziende francesi, benchè non riprodotti nelle vie della liquidazione, non potendo per questo motivo considerarsi come pregiudicati, saranno, previa liquidazione, ammessi a pagamento integrale;

« Art. 3. Le liquidazioni dei crediti giustificati da titoli in appoggio, saranno ammessi a pagamento al 70 %.

« Quelle per crediti corredati da sole liquidazioni preparatorie senza titoli all'appoggio, saranno ammesse al 40 %, salvo le eccezioni ed imputazioni che potrebbero risultare nella loro verificazione.

« I crediti non aventi all'appoggio che il certificato di fatta produzione, spedito dall'archivista della liquidazione generale in Parigi, semprechè da questo risulti della produzione dei titoli e della seguitane distruzione, e vi si indichi l'ammontare del credito proposto, otterranno un'indennità del 15 %;

« Art. 4. Le domande per crediti che non hanno alcun titolo all'appoggio, nè alcuna prova di fatta produzione nelle antiche liquidazioni, saranno esclusi da ogni liquidazione;

« Art. 5. I crediti dei Comuni e stabilimenti pubblici saranno liquidati nelle misure indicate nell'art. 3 coll'aumento del 20 % alla rispettiva quota da esso fissata per caduna delle tre indicate categorie;

« Art. 6. Ai crediti enunciati nell'art. 2 e a quei di 2ª classe ammessi a pagamento nei modi come sovra stabiliti, saranno oltre

al capitale e gli interessi determinati dagli articoli 16 e 17 delle regie patenti 31 agosto 1819, pagati eziandio gli interessi anteriori al 22 marzo 1818, qualora siano dovuti in forza delle leggi e dei titoli costitutivi;

« Art. 7. Le quote stabilite dagli articoli 3 e 5 si applicheranno anche nella liquidazione interna a tutti i crediti della stessa natura ed epoche, quando per non essersi prodotti alla liquidazione francese od altrimenti, vengano a ricadere a carico dello Stato;

« Art. 8. Le liquidazioni accettate mediante la riscossione delle somme che ne risulteranno sulle basi superiormente stabilite, si intenderanno perentoriamente estintive dei crediti, sicchè non vi sia più luogo per nessun motivo ad ulterior reclamo per supplemento o revisione;

« Art. 9. Su tutti i prodotti della liquidazione si riterrà, a termini del prescritto dell'art. 19 delle patenti 31 agosto 1819, il 2 % per servire ad indennizzare le nostre finanze delle straordinarie spese della liquidazione ».

Con regie patenti 24 gennaio 1825 si ordina che gli interessi dovuti ai creditori della seconda classe verso la Francia dal 22 marzo 1818 a tutto dicembre 1819, ai termini delle regie patenti 31 agosto 1819, e quelli precedenti che fossero dovuti in forza delle leggi e dei titoli costitutivi a tenore delle patenti del 21 giugno 1824, siano pagati dall'amministrazione del Debito pubblico coi fondi da somministrarsi dal tesoro dello Stato alla cassa del Debito pubblico, contemporaneamente alla consegna delle cedole o al soddisfacimento delle annualità decorse sulle medesime dal 1° gennaio 1820.

Con regie patenti 10 febbraio 1825, s'incarica il primo segretario di finanze di acquistare le rendite del debito perpetuo, che i Comuni e pubblici stabilimenti fossero debitamente autorizzati a vendere, onde effettuare la rintegrazione dalle regie finanze dovuta dei due milioni creati

col regio editto 24 dicembre 1819, per tutta la concorrente del concambio operatosi in forza delle regie patenti 31 agosto 1819.

« Ci è stato rappresentato, *disse il re Carlo Felice*, che diverse, comunità e pubblici stabilimenti, trovandosi nel caso di alienare le iscrizioni sul debito perpetuo ricevute in pagamento de' loro averi nella liquidazione francese ed interna, converrebbe di agevolare il trapasso di tali loro proprietà con dispensarle dalle solennità prescritte per la vendita di stabili, cui sono tali rendite dalle leggi e regolamenti sul debito pubblico pareggiate.

« Mentre però si è da noi stimato di nulla variare intorno alla natura dei due debiti redimibile e perpetuo, nè quanto alle forme stabilite per la loro contrattazione, ci siamo di buon grado determinati a facilitare l'operazione dei trapassi da Comuni e pubblici stabilimenti suddetti alle nostre finanze e viceversa, nella circostanza che queste debbono reintegrare per mezzo di compre d'iscrizioni, il debito pubblico interno di tutte quelle rimesse sopra i due milioni creati coll'editto 24 dicembre 1819, a Comuni e pubblici stabilimenti in concambio delle iscrizioni francesi, a mente delle regie patenti 31 agosto 1819 ».

Quindi si autorizzava il primo segretario delle finanze ad acquistare quelle rendite perpetue appartenenti a Comuni e pubblici stabilimenti che i medesimi fossero debitamente autorizzati a vendere, per cederle poi ad altri Comuni e pubblici stabilimenti in pagamento delle loro liquidazioni sul debito pubblico interno, fino alla concorrente, dalle regie finanze dovuta, dei due milioni creati coll'editto 24 dicembre 1819, per tutta la somma del concambio operatosi in forza delle regie patenti 31 agosto 1819.

I trapassi delle rendite perpetue doveano operarsi nel modo stabilito per quelli del debito redimibile, derogando in tale circostanza e per l'oggetto indicato alle regie patenti del 29 giugno 1820.

Con regio biglietto in data 18 agosto 1825, si istituisce presso la regia Commissione di liquidazione in Torino, un uffizio straordinario di contabilità per occuparsi esclusivamente della verificazione e liquidazione delle contabilità anteriori al 1801, non ancora arrestate.

« Mentre per una parte, *si disse nel preambolo*, è urgente che si ponga mano dalla Commissione di liquidazione in Torino alla verificazione e liquidazione delle contabilità anteriori al 1801, non ancora arrestate, sia per l'interesse del nostro erario, che per giustizia verso quei particolari creditori, le cui liquidazioni dipendono dall'assestamento delle suddette contabilità, ci preme però per l'altra che il lavoro ordinario delle liquidazioni non sia in alcun modo ritardato.

« Ad evitare questo inconveniente abbiamo divisato di stabilire presso detta Commissione un uffizio straordinario di contabilità, il quale si occupi esclusivamente di siffatta verificazione ».

Con regio editto del 25 agosto 1825 si è costituito un debito pubblico redimibile per le provincie insulari del Regno, e si è provveduto all'assegno per il pagamento dei proventi, all'estinzione e all'amministrazione del medesimo (1).

Con notificanza del primo presidente del Senato di Genova in data 30 agosto 1825, si annunzia essersi creata una delegazione per l'amministrazione delle rendite provenienti dalla banca di San Giorgio ed appartenenti alle opere pie e fidecommissarie.

« Avendo S. M., *si dice nel preambolo alla notificanza* preso in considerazione, che molte fondazioni, li di cui redditi sono stabiliti nell'antica banca di San Giorgio, ed ora mediante la liquidazione ordinatane con regio biglietto del 22 marzo 1822 sono

(1) Si vegga — Debito pubblico dell'isola di Sardegna. —

trasportati al debito pubblico, non possono sortire il loro effetto, nè per la riscossione degli annuali interessi, nè per la distribuzione dei medesimi, perchè fra le particolari amministrazioni o fidecommissarie, alle quali dai fondatori ne fu affidata l'esecuzione, molti hanno cessato di esistere per la soppressione di antiche magistrature, d'uffizi, di conventi e di monasteri, i di cui priori ed altri capi doveano far parte di dette fidecommissarie, ed altre rimasero incomplete per la morte ed assenza di qualche soggetto, o per diverso motivo, e volendo provvedere a che le benefiche disposizioni contenute nel sopracitato regiò biglietto possano ricevere la loro pronta e compiuta esecuzione, si è perciò degnata di creare una delegazione rivestita d'ogni più opportuna autorità, perchè possa definitivamente provvedere agli indicati oggetti coi mezzi i più semplici e meno dispendiosi, avuto sopratutto riguardo alle pie destinazioni di simili rendite, alla di cui cura in conseguenza è specialmente commesso ».

Le deliberazioni di questa delegazione doveano essere inappellabili, salvo il ricorso a S. M.

Con regio biglietto in data 14 dicembre 1825, diretto al vicerè di Sardegna, S. M. il re approva il regolamento per il debito pubblico di Sardegna, stabilito col regio editto 25 agosto 1825.

« Illustre conte don Giuseppe Tornielli di Vergano, cavaliere di gran croce de' santi Maurizio e Lazzaro, nostro gentiluomo di camera, vicerè, luogotenente e capitano generale del regno nostro di Sardegna.

« In eseguimento dell'art. 12 del nostro editto del 25 agosto 1825, essendoci stato presentato l'ivi enunziato Regolamento per il debito pubblico redimibile di Sardegna e dall'esame fattone risultandoci che le disposizioni contenute, nel medesimo, sono pienamente conformi ai nostri voleri, abbiamo in virtù della presente di nostra certa scienza e autorità sovrana, dopo udito il parere del nostro Consiglio, approvato siccome approviamo il detto Re-

golamento qui annesso e d'ordine nostro firmato dal ministro di Stato, primo segretario di finanze.

« Vi mandiamo pertanto di far osservare il Regolamento suddetto rendendolo noto al pubblico con un vostro pregone, tostochè sarà stato così registrato secondo il solito, e preghiamo il Signore che vi conservi ».

Con regie patenti del 16 gennaio 1826 si salvano i crediti a carico dello Stato, nati sotto il governo sardo nelle provincie di oltre la Sesia, già aggregate al cessato regno italico, dalle caducità comminate dalle leggi 14 settembre 1802, 12 dicembre 1803 e 21 maggio 1811, salva l'applicazione delle prescrizioni legali che si trovassero incorse.

Con regie patenti del 10 giugno si danno provvedimenti in ordine alle liquidazioni nella 2ª classe francese di crediti per somministranze militari, ed al pagamento di quelli liquidati a favore di corpi amministrati egualmente che per le opposizioni sovra crediti proposti a carico della Francia.

Con altre regie patenti del giorno 15, si stabilisce la decorrenza della prescrizione quinquennale pei certificati di liquidazione, e si provvede per i certificati di liquidazione nascenti da antichi biglietti di cartulario della banca di San Giorgio.

« Ci è stato rappresentato, *ha detto il re Carlo Felice nel preambolo alle R. patenti del* 15 *luglio* 1826, il dubbio insorto nel determinare l'epoca da cui debba incominciare ad avere il suo effetto la prescrizione delle annuità delle rendite sul debito pubblico, stabilita dall'art. 43 del R. editto del 24 dicembre 1819.

« Ci fu del pari reso conto delle difficoltà eccitatesi intorno alla spedizione delle cedole per le liquidazioni operate di crediti nascenti da biglietti di cartulario ed altri recapiti dell'antico governo genovese pagabili al portatore, li cui certificati di liquida-

zione furono intestati a persone diverse dagli ultimi producenti li detti recapiti nelle vie della liquidazione, senza che d'altronde consti d'una cessione di simili carte nelle forme ordinarie.

« Sul primo oggetto abbiamo noi preso a considerare, che a termini dell'art. 10 del citato editto 24 dicembre 1819, i creditori sono tenuti a presentare i loro recapiti di liquidazione all'amministrazione del Debito pubblico, almeno entro sei mesi dalla data dell'avutane consegna sotto pena di perdere gli interessi ulteriori al semestre, in cui seguirà la detta presentazione; che conseguentemente egli è giusto che da quest'epoca incominci a decorrere la comminata prescrizione, mentre è in facoltà del creditore di far iscrivere la rendita ed esigere le annuità.

« E relativamente al secondo oggetto abbiano dovuto riflettere, che stante l'indole prima dei biglietti di cartulario ed altri recapiti sopra divisati pagabili al portatore, difficile sarebbe in oggi di provarne coi mezzi ordinari la provenienza negli ultimi producenti nelle vie della liquidazione; che però a guarentigia di ogni interessato rendesi necessario di stabilire in modo analogo alle discipline dell'amministrazione del Debito pubblico le norme che dovranno in simili casi regolar la spedizione delle cedole.

« Volendo noi provvedere agli emergenti surriferiti per le presenti di nostra certa scienza e autorità sovrana, avuto il parere del nostro Consiglio dichiariamo ed ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. — Fermo stante il disposto dell'art. 43 del R. editto 24 dicembre 1819, per la prescrizione delle annuità delle rendite già iscritte, dichiariamo che il termine di cinque anni ivi stabilito per la prescrizione, non comincierà a decorrere riguardo alle annuità scadute prima dell'iscrizione della rendita, che dal giorno in cui saranno presentati all'amministrazione del Debito pubblico i certificati di liquidazione.

« Art. 2. — Quanto ai creditori che al giorno d'oggi avessero già presentati i detti certificati, ma non ancora ritirata la corrispondente cedola di iscrizione, la prescrizione comincierà a decorrere dalla data delle presenti.

« Art. 3. — I certificati di liquidazione di crediti nascenti da antichi biglietti di cartulario ed altri recapiti del governo genovese, già pagabili al portatore, sebbene siano intestati ad altre persone, potranno ciò nullameno, e senza che consti della cessione

di detti recapiti, esser convertiti in iscrizioni sul Debito pubblico a favore degli ultimi producenti de' recapiti medesimi nelle vie della liquidazione.

« Prima però d'operare le iscrizioni, l'amministrazione farà seguire, a cautela di ogni interessato, le pubblicazioni prescritte dall'art. 35 dell'editto del 24 dicembre 1819, nelle quali saranno indicati i nomi dei titolari iscritti nei certificati di liquidazione e di coloro che richiedono il rilascio delle cedole in loro capo, come ultimi producenti nelle vie della liquidazione.

« Il termine di sei mesi fissato in tale articolo è protratto ad un anno dalla data delle pubblicazioni, e questo trascorso, senza che sieno insorte opposizioni, saranno le iscrizioni operate e le cedole spedite o in capo ai suddetti ultimi producenti.

« Nel caso di opposizione si procederà nelle forme stabilite. »

Con regie patenti del 3 luglio 1826 si ordina che dalla regia Commissione di liquidazione si proceda all'accertamento e alla liquidazione dei crediti verso il cessato governo italico, nati dall'epoca del 23 settembre 1800, sino allo scioglimento del regno italico (20 aprile 1814) e che furono reclamati da sudditi sardi entro il termine perentorio stabilito dalla notificanza della Commissione superiore del 18 marzo 1823.

Con regie patenti del 28 settembre s'incarica l'amministrazione del Debito pubblico dei pagamenti da farsi coi fondi a tal uopo destinati ai corpi amministrati, a mente delle regie patenti del 10 giugno pei loro crediti di seconda classe nella liquidazione francese.

Con regie patenti del 4 maggio 1827 si è ordinato che i rimanenti crediti della liquidazione francese, prima classe, già accertati e non soddisfatti, o tuttora da accertarsi in favore dei comuni, corpi, opere pie, istituti pubblici, e mani morte di qualunque specie, avessero ad esser pagati

da allora in poi nel modo stabilito, per ogni altro creditore della stessa classe, dall'articolo 13 delle regie patenti 31 agosto 1819, e così con rendite in natura o in contanti mediante la vendita delle loro iscrizioni da operarsi in Parigi dal commissario regio delegato.

Con altre regie patenti del 12 luglio si è incaricata esclusivamente la Commissione di accertare e liquidare tutti i crediti dei particolari verso le provincie, i comuni od aggregati di comuni degli antichi Stati di terraferma al di qua de' monti e del ducato di Genova, per somministranze militari fatte in dipendenza di requisizioni ed ordini delle provincie e dei comuni, di contratti d'impresa ed altri stipulati ne' tempi anteriori alle epoche di restaurazione o di annessione delle nuove provincie.

Ad un tal effetto i creditori aveano a produrre, entro il termine perentorio di tutto il mese di febbraio 1828 alla Commissione di liquidazione i titoli e i documenti giustificanti le loro ragioni di credito, e per essere ammessi alla liquidazione bastava che facessero constare d'essersi già provveduti ne' termini utili davanti ad alcuna delle diverse autorità competenti, cioè, o davanti le delegazioni create colle regie patenti del 28 maggio 1816, o davanti le Commissioni provinciali.

Si restituivano in intiero i comuni contro ogni e qualsivoglia atto, sentenza, ordinanza, contro ogni trascorso di tempo, transazione od altro che fosse seguìto in loro pregiudizio: epperò la Commissione avea ad accertare e liquidare nuovamente i crediti, non ostante i detti atti e sentenze.

Dovea però in tutti i casi star ferma la cosa giudicata definitivamente dai Senati, come pure la cosa giudicata definitivamente dalle Commissioni provinciali.

Con regio editto 7 luglio 1828 fu aperto verso le finanze del Regno di Sardegna, provincie dell'isola, un prestito all'interesse del 5 % di lire nuove di Piemonte 3,750,000.

« Nel vivo desiderio di procacciare ai nostri amatissimi sudditi del regno di Sardegna, *disse il re Carlo Felice*, i molti ed importanti vantaggi che arrecano le aperte comunicazioni fra le varie parti dello Stato con prosperarne il commercio, e con esso l'industria e l'agricoltura pel più spedito ed esteso spaccio dei loro prodotti, già ordinammo la formazione d'una strada centrale, e ci compiacemmo in contribuirvi con cospicue largizioni del privato nostro erario, siccome anche in provvedere all'istruzione della gioventù e in promuovere l'istruzione pubblica colla creazione e dotazione di stabilimenti a ciò destinati, al fine di così maggiormente procurare pure da questa, che è tra le prime sue fonti, la prosperità del popolo sardo alle nostre paterne cure dalla divina provvidenza commesso.

« E già la grande strada, a cui da più anni si lavora, trovasi notabilmente avanzata, e già i dolci frutti cogliamo delle usate sollecitudini per l'ammaestramento pubblico; ma non lieve spesa rimane a compiere ambe queste opere ed altra non lieve pur resta, onde estendere a tutta l'isola il beneficio delle strade, acciocchè dopo essersi fra l'una e l'altra estremità del regno stabilita un'agevole comunicazione, se ne assicuri e se ne aumenti il vantaggio con stabilirla pure fra le diverse parti dell'isola.

« A queste però rilevantissime opere, così care al cuor nostro richiedendosi una cospicua straordinaria spesa, che le finanze nostre di Sardegna non sarebbero in grado di effettuare in breve spazio di tempo, quale la natura e l'urgenza delle mentovate opere richiederebbe, abbiamo determinato di aprire in favore delle finanze stesse un prestito per l'occorrente somma, sotto quelle condizioni e cautele che per una parte ne agevolino all'erario la restituzione e per l'altra l'assicurino a pro de' mutuanti.

« Laonde col presente di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. — È aperto a favore delle finanze del regno nostro un prestito all'annuo interesse del 5 % della capitale somma di

lire nuove di Piemonte 3,750,000, ricevibile ripartitamente fra sei anni, che incomincieranno dal corrente anno 1828.

« L'interesse sarà pagato a semestre maturato il 1° gennaio e 1° luglio d'ogni anno, e il capitale verrà restituito fra il termine d'anni 20, che incomincieranno dal corrente 1828 ed in altrettante annue rate, la prima delle quali scadrà col 31 dicembre di esso anno.

« Art. 2. — L'intendente generale del regno emetterà ripartitamente come sovra altrettante cedole parte da L. 1000, parte da L. 500 ciascuna, salvo quella occorrente al compimento di ognuna delle annue rate d'imprestito, la quale cedola sarà minore di L. 1000, e contemporaneamente ad ogni cedola emetterà i relativi buoni per la semestrale esazione degli interessi.

« Art. 3. — Il versamento del prestito si effettuerà nella tesoreria generale di Sardegna a diligenza e rischio dei rispettivi prestatori, mediante la semplice rimessione ai medesimi delle corrispondenti cedole e dei buoni relativi.

« Art. 4. — Nell'intendenza generale del regno si aprirà un registro a matrice per la spedizione delle cedole ed un altro per quella dei buoni.

« Sì le cedole che i buoni saranno pagabili al latore. Si spediranno giusta gli uniti modelli, e saranno sottoscritti dall' intendente generale, e muniti del visto del fungente le veci di controllore generale. In ciascuna cedola e buono si esprimerà rispettivamente il giorno fisso in cui verrà operata la restituzione del capitale nella cedola iscritto e il pagamento del relativo interesse.

« Art. 5. — Il donativo straordinario di 56,503 scudi sardi annui offertici dagli stamenti del regno in prorogazione per anni venti, cioè dal corrente 1828 a tutto il 1847, donativo che aggradendo ed accettando, autorizziamo si esiga, è interamente ed esclusivamente destinato al pagamento degli interessi di detto prestito e pel sopra più all'annua progressiva estinzione del medesimo, senza che mai si possa per qualunque causa o per qualsivoglia porzione in altro uso convertire.

« Rimarranno inoltre sussidiariamente ipotecate per la restituzione dell'accennata capitale somma e pel pagamento degli interessi della medesima, tutte le altre rendite del regno nostro di Sardegna.

« Art. 6. — Il pagamento degli interessi e la progressiva restituzione del capitale prestito si farà in Genova a diligenza e rischio della nostra finanza di Sardegna, mediante la semplice restituzione dei relativi buoni e cedole rispettivamente rivestiti, sì questi che quelle dalle apposite quitanze.

« Art. 7. — Il versamento del prestito, il pagamento degli interessi e la restituzione del prestito stesso si eseguirà secondo il disposto della tariffa delle monete, vigente negli Stati nostri di terraferma, nelle rate rispettivamente stabilite dalla qui unita tabella vista d'ordine nostro ».

Con regie patenti del 28 luglio 1828 per provvedere alla soddisfazione dei crediti delle mani morte, si ordina il trasporto dal debito perpetuo al redimibile delle partite di credito su quello inscritte per l'annua rendita di L. 501,197 71 e si autorizza l'emissione di corrispondente somma di rendite redimibili, con assegnamento di opportuno fondo pel pagamento semestrale e per l'estinzione al corso e al valor integrale.

Quindi il re Carlo Felice dichiara nel preambolo alle regie patenti:

« Per soddisfare tutti i debiti dello Stato, il re Vittorio Emanuele mio amatissimo fratello, di gloriosa memoria, costituì coll'editto del 24 dicembre 1819, un debito pubblico, e lo distinse in redimibile e perpetuo, secondo la differente natura di crediti spettanti od a particolari od a mani morte, ed aventi causa perpetua o temporaria.

« Questo mezzo d'estinzione dei debiti dello Stato, mentre pose le nostre finanze in grado di farvi fronte, riuscì per l'inviolabile guarentigia dei creditori, ad essi assai vantaggioso; e conveniente fu pure la fatta distinzione.

« Ma, nel dotare questi due debiti, non conoscendosi in quel tempo precisamente le loro rispettive passività, non si poterono assegnarvi i fondi necessari, che in ragione dell'importare approssimativo delle medesime, colla riserva però di trasportare dal

debito perpetuo, su cui già si presumeva una mancanza di fondi al redimibile, quando vi fosse su questo un'eccedenza, quelle partite di credito che si sarebbe stimato opportuno.

« Ora che la liquidazione del debito dello Stato è portata a buon termine; che meglio si potè calcolare qual sia l'ammontare dei crediti proposti in tempo utile che rimangono a liquidarsi, si ebbe a riconoscere per una parte, che le rendite iscritte sul debito perpetuo per la soddisfazione delle classi più privilegiate delle mani morte, hanno intieramente esausto il fondo di due milioni annui assegnatogli, e per l'altra parte che sulla dotazione di tre milioni fatta al debito redimibile vi sarebbe un avanzo considerevole.

« La giustizia richiedendo che si proceda ulteriormente pel pagamento già promesso ai restanti creditori inscrivibili sul debito perpetuo, divisammo per tal effetto, che senza aumentare il debito medesimo, senza imporre così un nuovo peso allo Stato, si potea, mentre l'interesse dei particolari creditori è pienamente guarentito, usare della facoltà riserbata coll'art. 72 del precitato editto 24 dicembre 1819, ed in conformità, col trasporto d'una proporzionata quantità di rendite dal debito perpetuo al redimibile, lasciare in quella una sufficiente capacità per iscrivere gli altri crediti delle mani morte.

« Epperò per le presenti, di nostra certa scienza ed autorità sovrana, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

« Le rendite del debito perpetuo ascendenti in totale all'annua somma di L. 501,197 71, spettanti alle mani morte e particolari di cui nell'annessa tabella, vista d'ordine nostro dal nostro primo segretario di finanze, saranno trasportate dal debito suddetto al redimibile a cominciare dal 1° del corrente mese di luglio; le iscrizioni di dette rendite accese sui registri del debito perpetuo saranno annullate.

« L'amministrazione del Debito pubblico è per conseguenza autorizzata ad emettere tante rendite redimibili per la somma sovraccennata di L. 501,197 71 ».

Il 16 ottobre 1828 il re Carlo Felice partecipava con regio biglietto diretto alla Camera dei conti le iscrizioni a

farsi sul Debito pubblico in favore della Chiesa a tacitazione e saldo generale d'ogni qualunque ragione di credito della stessa verso le regie finanze.

« Fra le cure del nostro Regno, *ha detto re Carlo Felice nel preambolo al suo regio biglietto*, l'una delle principali si era che fosse convenevolmente provvisto ai temporari bisogni della Chiesa, cui le trascorse vicende aveano ad angustiata condizione ridotta; pel che passate essendo le opportune comunicazioni fra la Santa Sede e noi, fu stabilito, come consta da breve pontificio del 14 maggio di quest'anno, che a tacitazione e saldo generale d'ogni qualunque ragione di credito della Chiesa verso le nostre finanze, si inscrivessero a pro delle medesime le seguenti partite:

« 1° Una rendita di L. 50,000, pel residuo credito in monti e tassi dell'asse ecclestiastico de' nostri Stati di terraferma, escluso il ducato di Genova, rilevante a L. 133,190 38.

« 2° Un'altra rendita di L. 130,000, in contemplazione sia del residuo asse ex-gesuitico de' nostri Stati di terraferma, escluso il ducato di Genova, che del saldo generale tra la Chiesa e le nostre finanze, dovendo però l'iscrizione di dette L. 130,000 rimaner sospesa per la concorrente di L. 100,000, sino a che le pensioni che dal nostro erario si pagano ai religiosi regolari siano ridotte a L. 800,000.

« 3° Un'altra rendita di L. 151,257 36, pei luoghi della cessata banca di San Giorgio di Genova, spettante all'asse ecclesiastico di quel ducato.

« 4° Un'altra rendita di L. 134,536 36 per prezzo dei fabbricati della Chiesa ritenuti dalle nostre finanze.

« 5° Un'altra rendita di L. 92,413, pel restante prezzo dei beni alienati delle abbazie di nostro patronato, la qual rendita deve essere particolarmente iscritta in capo dell'economato generale.

« Nel parteciparvi che abbiamo dati gli ordini opportuni alla Commissione superiore di liquidazione per la pronta esecuzione delle succennate disposizioni, vi diciamo che essendo mediante l'assegnazione delle rendite sovra mentovate estinta ogni e qualunque ragione di credito della Chiesa verso lo Stato, non abbiate più a procedere a veruna liquidazione di luoghi di monti e

di tassi ed altri crediti alla medesima e all'asse ex-gesuitico spettanti, e di far annullare li titoli a tali crediti relativi, ad eccezione per altro de' luoghi di monti e tassi appartenenti alle collegiate, alle parrocchie, ai benefici semplici ecclesiastici di patronato laicale ne' nostri Stati di terraferma, escluso il ducato di Genova, pei quali qualora siano stati proposti in tempo utile, spedirete le necessarie declaratorie di credito colle norme e nelle forme consuete.

« Vi mandiamo inoltre di dar corso alle declaratorie già da voi emanate pei luoghi di monti e pei tassi spettanti alla Chiesa, e che furono finora sospesi, e di far procedere ulteriormente colle stesse norme e forme alla liquidazione di tutti gli altri luoghi di monti e de' tassi proposti in tempo utile ed appartenenti ai corpi morali, alli stabilimenti, alle opere pie ed altre mani morte, meramente laicali, esistenti nei nostri Stati di terraferma, escluso il ducato di Genova ».

Con regie patenti del 22 novembre 1828 si autorizza il primo segretario di finanze a cedere alli comuni, corpi morali ed altri stabilimenti, in soddisfazione dei loro crediti, le rendite sul Debito pubblico perpetuo de' regii Stati di terraferma spettanti alle regie finanze, sia in dipendenza dell'art. 14 delle regie patenti 30 giugno 1820 (monti), sia per altre cause ed in forza di altro titolo, e si dichiara che i relativi trapassi si opereranno nel modo stabilito, per quelli delle rendite del debito redimibile, dall'art. 21 del regio editto 24 dicembre 1819.

Seguono le disposizioni fatte dalla Commissione apostolica in esecuzione del regio biglietto 16 ottobre 1828, emanato in conformità del breve pontificio del 14 maggio dello stesso anno.

Decreto della Commissione apostolica emanato in seduta 13 marzo 1829.

« Noi delegati apostolici per breve del 14 maggio 1828, da S. M. mandato eseguire;

« Vista la tabella n. 3 annessa al detto breve, che contiene la designazione individuale di tutte le cause che si debbano provvedere nel Piemonte, o di dotazione o di aumento colle rispettive somme a ciascuna di esse concedute per tale oggetto;

« Vista la nota di quelli fra i pesi gravitanti sull'economato apostolico regio, che a termini della tabella 1ª ricadono sull'asse ecclesiastico del Piemonte, di cui deve farsi la distribuzione, quali pesi per maggior chiarezza sonosi aggiunti alla detta tavola 3ª, indicandone l'ammontare in particolare colonna, non che il nome dei provvisti a cui appartengono in ciascuna diocesi, senza omettere di unire al presente una copia autentica di detta nota a servire di confronto;

« Visti li quattro stati di tutti i beni, censi e canoni posseduti dalle regie finanze, egualmente che dall'economato apostolico regio, cioè:

« 1° Stato de' beni posseduti dalle regie finanze, da dismettersi all'asse ecclesiastico del Piemonte, come nella tabella 1 ;

« 2° Stato de' censi e canoni posseduti dalle regie finanze, spettanti pure al Piemonte, come in detta tabella n. 1;

« 3° Stato dei beni amministrati dall'economato, i quali appartengono all'asse del Piemonte e, di cui in detta tabella 1ª;

« 4° Stato de' censi e canoni amministrati dall'economato e spettanti all'asse del Piemonte, come in detta tabella 1ª ;

« Ritenuto che oltre ai beni, censi e canoni designati in detti quattro stati, sono pure a distribuirsi le seguenti rendite sul Debito pubblico, cioè:

« 1° La rendita di L. 192,435 75 rappresentante il frutto dei beni venduti a seguito del breve pontificio 11 agosto 1815, di spettanza dell'asse del Piemonte, ed amministrati sin'ora dall'economato apostolico (Iscrizione n. 1946);

« 2° Alcune piccole rendite antiche per l'annua somma di L. 45,730, pure dell'asse del Piemonte, e parimenti finora amministrate dell'economato;

« 3° La rendita di L. 50,000, a cui per disposizione del breve delli 14 maggio venne ridotta la liquidazione del credito ecclesiastico del Piemonte, alla quale si è nello stesso breve aggiunta

di concerto con S. M. quella di L. 30,000, e così in tutto l'annualità di L. 80,000, sotto deduzione però di L. 60,000, che con decreto nostro delli 26 novembre 1828, abbiamo assegnato per lo stabilimento delle duecento cappellanie, in conformità della tavola 6ª a detto breve unita.

« E che verso le regie finanze, l'asse del Piemonte sarebbe creditore per prezzo de' locali rimasti a disposizione delle varie aziende, come è detto nella tavola 1ª di annue L. 70,000; in ordine a quale somma, mentre si stanno aspettando le deliberazioni della Santa Sede, per una speciale assegnazione di altrettanti beni ed effetti di egual reddito, S. M., si è degnata con suo biglietto del 25 scorso novembre, di ordinare che intanto, oltre all'annata del 1828, da distribuirsi a termini del breve sullodato ne' sussidii, *pro tantarum rerum instauratione*, il primo semestre del 1829, come anche quelli successivi, siano pagati sul bilancio delle regie finanze, categorie casuali, a coloro cui verranno da noi assegnati.

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« I beni ed effetti, censi e canoni spettanti all'asse ecclesiastico del Piemonte, ed amministrati tanto dalle regie finanze, quanto dall'economato, descritti nei suindicati quattro stati: le assegnazioni che, come sovra, saranno interinalmente pagate sul bilancio dell'azienda generale delle regie finanze, e le rendite già prima inscritte sul Debito pubblico, come pure quelle riguardanti la liquidazione dell'asse del Piemonte, ed aggiunte nel breve pontificio del 14 maggio 1828, che rimangono a ripartirsi, sono distribuite ed assegnate a ciascuna causa, corpo e stabilimento ecclesiastico delle rispettive diocesi cui appartengono ».

Decreto della Commissione apostolica emanato in seduta 27 marzo 1829.

« Noi delegati apostolici per breve del 14 maggio 1828, da S. M. mandato eseguire, vista la tabella n. 4 annessa al detto breve, che contiene la individuale designazione di tutte le cause che si debbono provvedere nel ducato di Genova o di dotazione o di aumento colle rispettive somme a ciascuna di esse concedute per tale oggetto;

« Visti i tre stati di tutti i beni, censi e canoni posseduti dalle finanze;

« Egualmente che dall'economato regio apostolico, cioè:

« 1° Stato de' beni posseduti dalle regie finanze, da dismettersi all'asse ecclesiastico del ducato di Genova, come nella tabella 1ª;

« 2° Stato de' censi e canoni posseduti dalle regie finanze, spettanti pure al ducato di Genova, come in detta tabella n. 1;

« 3° Stato de' censi e canoni amministrati dall'economo generale e spettanti all'asse del ducato di Genova, come in detta tabella 1ª.

« Ritenuto che oltre ai beni, censi e canoni designati in tre stati è pure a distribuirsi la rendita di L. 94,292 24, mandata iscriversi sul debito perpetuo, per la liquidazione del credito ecclesiastico del ducato di Genova (già sulla banca di S. Giorgio) con regio biglietto delli 16 ottobre 1828;

« E che verso le regie finanze, l'asse del ducato di Genova sarebbe creditore di annue L. 6350 88 per fitto al 4 °/₀ sul valore del monastero di Santa Maria delle Grazie, e più per prezzo dei locali rimasti a disposizione delle varie aziende, come nella tavola 1ª, di annue L. 56,547 38 in ordine a quale somma, mentre si stanno aspettando le deliberazioni della Santa Sede, per una speciale assegnazione di altrettanti beni ed effetti di egual reddito, si è S. M. degnata, con suo biglietto del 25 scorso novembre, d'ordinare che, intanto, oltre all'annata 1828, da distribuirsi a termini del breve sullodato ne' sussidii, *pro tantarum rerum instauratione*, il primo semestre 1829, come anche quelli successivi siano pagati sul bilancio delle finanze, categoria casuali, a coloro che verranno da noi assegnati.

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« I beni ed effetti, censi e canoni spettanti all'asse ecclesiastico del ducato di Genova, ed amministrati tanto dalle regie finanze, quanto dall'economato generale, descritti nei suindicati tre stati; le assegnazioni, che, come sovra saranno interinalmente pagate sul bilancio dell'azienda generale delle regie finanze, e le rendite da iscriversi sul Debito pubblico, per la liquidazione del credito dell'asse ecclesiastico del ducato di Genova, a termini del citato regio biglietto, sono distribuite ed assegnate a ciascuna causa,

corpo e stabilimento ecclesiastico delle rispettive diocesi cui appartengono come segue:

Diocesi di	Genova	L. 75,664	61
»	Albenga	» 27	44
»	Savona	» 6,665	69
«	Sarzana	» 6,982	»
»	Ventimiglia . . .	» 4,952	50
	Totale	L. 94,292	24

Decreto della Commissione apostolica in data 3 aprile 1829.

« Noi delegati apostolici per breve del 14 maggio 1828, da S. M. mandato eseguire;

« Visto il breve sullodato, dal quale risulta che il credito della Chiesa del Piemonte venne stabilito nella somma di L. 50,000 sul Debito pubblico, e che vi si aggiunsero altre L. 30,000 e così in totale fu portato a L. 80,000;

« Vista la tabella n. 1 annessa al detto breve, nella quale si trova assegnata al credito dell'asse ecclesiastico pure del Piemonte, per essere da noi distribuita, la somma di L. 192,893 05 che si corrispondeva prima dal Debito pubblico allo Economato regio apostolico (Iscrizione n. 1946);

« Ritenuto che sulla prima somma di L. 80,000 vennero con nostri decreti del 14 ottobre e 26 novembre assegnate annue lire 60,000 per lo stabilimento di duecento cappellanie, e le rimanenti L. 20,000 furono provvisionalmente intestate a favore dell'asse ecclesiastico, per esser da noi distribuite ad altre cause e pii stabilimenti;

« Che sulla seconda somma di L. 192,893 05 si sono con decreto nostro del 13 scaduto marzo distribuite soltanto L. 182,893 05, cosicchè vi rimarrebbero ancora a distribuire L. 10,000;

« E che la detta somma deve tuttora restare a disposizione degli esecutori del mentovato breve;

Abbiamo decretato e decretiamo:

« La somma di L. 10,000 sopravanzata da quella di L. 182,893 05 che si corrispondeva allo Economato regio apostolico, potrà intanto e sino a che se ne possa da noi fare la distribuzione ad altre cause, essere dall' amministrazione del Debito pubblico intestata a favore dell'asse ecclesiastico del Piemonte, per essere poi portata a credito, e pagata a quelle cause, cui verranno in seguito da noi assegnate le relative porzioni.

« Il presente decreto avrà la sua piena esecuzione senz'altra formalità, e ne verrà trasmesso un originale debitamente sottoscritto all' amministrazione del Debito pubblico, acciò abbia a rilasciare l'opportuna cartella provvisionale per detta somma di L. 10,000 a favore dell'asse ecclesiastico del Piemonte, per essere poi dagli esecutori del detto breve assegnata ripartitamente ad altre cause.

Sunto del decreto della Commissione apostolica emanato in seduta del 20 aprile 1830, per la parte che riguarda l'amministrazione del Debito pubblico circa la distribuzione degli avanzi.

« Noi delegati apostolici per breve del 14 maggio 1828 da S. M. mandato eseguire;

« Visto il sullodato pontificio breve, dal quale si determina che quanto potesse avanzare dopo compiuta la distribuzione espressamente prescritta, debba assegnarsi per gli ulteriori bisogni della Chiesa, compresi anche i pii stabilimenti;

« Viste le tabelle, nelle quali sono specificatamente descritte tutte le rendite, delle quali non fu per anco disposto;

« Viste tutte le domande dirette ad ottenere qualche annualità sui redditi rimasti disponibili;

« Fatto infine riflesso che nella tenuità dei redditi avanzati, e nella moltiplicità delle domande non potendosi provvedere a tutte, debbonsi preferire quelle che per le particolari circostanze possono meritare speciale riguardo;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Le residue rendite già prima inscritte sul Debito pubblico a

favore dell'asse ecclesiastico, di cui nella cartella n. 5391 (per la concorrente di L. 15,200) sono distribuite ed assegnate:

1.	Opera della mendicità istruita in Torino	L.	1,600
2.	Monache di Savigliano	»	500
3.	Parrocchiale di Fontanile	»	100
4.	Collegiata di S. Orso in Aosta	»	1,000
5.	Canonici regolari di Verrès	»	500
6.	Parrocchia del borgo de' Savi	»	130
7.	Padri Oblati di Pinerolo	»	850
8.	Mensa vescovile di Cuneo	»	1,500
9.	Parrochiale di Simonetto	»	200
10.	Succursale di S. Rocco di Bernezzo . . .	»	200
11.	Chiesa parrocchiale di Loano	»	30
12.	Oblati di Novara	»	800
13.	Mensa vescovile di Nizza	»	2,000
14.	Seminario di Fenestrelle	»	300
15.	Padri gesuiti	»	1,000
16.	Sacrestia della cattedrale di Fossano . .	»	140
17.	Padri Domenicani di Genova	»	1,350
18.	Padri Ministri degli infermi a Genova . .	»	3,000
	Totale	L.	15,200

Decreto della Commissione apostolica emanato in seduta del 7 maggio 1831.

« Noi delegati apostolici per breve del 14 maggio 1828 da S. M. mandato eseguire:

« Visto il sullodato breve che nella tabella IV, sotto le diocesi di Genova ai numeri 19 e 21, prescrive lo stabilimento delle monache di S. Ignazio nel locale da cedersi dai PP. Agostiniani Scalzi;

Vista la pontificia autorizzazione di ridurre a L. 3000 la rendita di L. 5000, dal breve fissata ai detti Padri, togliendo loro l'obbligo della sovra prescritta cessione, e di assegnare alle monache di S. Ignazio una rendita di L. 4000, con facoltà di alienarla per impiegarne il prodotto nell'acquisto di un altro locale;

« Visto il nostro precedente decreto in data di questo stesso giorno, con cui in virtù della suddetta pontificia autorizzazione, abbiamo sottratta la rendita di L. 2000, dalle 5000 sul debito perpetuo con decreto del 27 marzo 1829, condizionalmente assegnate ai predetti religiosi; e vista la deliberazione presa in seduta delli 20 aprile 1830, per cui venne riservata la rendita di altre L. 2000 sul debito perpetúo, per servire appunto in parte alla provvista di un altro locale per le monache di S. Ignazio, ove se ne fosse ottenuta la autorizzazione dalla S. Sede;

« Fatto riflesso che la decorrenda delle L. 2000 dedotte dall'assegnazione dei Padri Agostiniani, parte dal 1° gennaio 1829 e quella delle altre L. 2000, riservate come sovra, parte soltanto dal 1° gennaio 1830;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« 1° La rendita di L. 2000 sul debito perpetuo, con decreto di questo stesso giorno, dedotta dall'assegnazione dei Padri Agostiniani scalzi di Genova s'intesterà: *alle monache di S. Ignazio in Genova con facoltà di alienarla dietro decreto di quel monsignor arcivescovo per impiegarla nell'acquisto e riaddattamento di un locale;*

« 2° S'intesteranno alle stesse religiose e colle stesse espressioni altre L. 2000 della residua rendita ancora disponibile sul debito perpetuo;

« 3° Si pagheranno alle medesime L. 2000 sul residuo fondo di cassa, per compensare l'annata 1829, delle annue L. 2000 assegnate all'articolo precedente;

« 4° Il presente decreto sarà fatto in doppio originale, uno dei quali sarà trasmesso all'amministrazione del Debito pubblico per l'esecuzione degli articoli 1° e 2° ».

Decreto della Commissione apostolica emanata in seduta 7 maggio 1831.

« Noi delegati apostolici, per breve del 14 maggio 1828, da S. M. mandato eseguire;

« Visto il nostro decreto del 20 aprile 1830, con cui abbiamo assegnato al capitolo cattedrale d'Asti un censo d'annue L. 660

a carico dell'ospedale di Racconigi colla decorrenza del 1° gennaio 1829;

« Riconosciuto che il detto censo, compreso nell'elenco supplettivo delle rendite messe a disposizione della Commissione apostolica dall'economato generale non è altrimenti disponibile, perchè in diritto già posseduto dai Padri Missionari in virtù di sovrana concessione delli 13 febbraio 1821, e che però deesi compensare una tale annualità al suddetto capitolo;

« Fatto riflesso che sebbene per una parte potesse sembrare che a tal deficienza di L. 660 debba provvedersi dall'economato generale, attesochè per l'indisponibilità del detto censo, resterebbe incompleto il sovracitato elenco; d'altra parte però contenendo il medesimo tante rendite, il cui ammontare eccedeva di circa L. 300, il totale convenuto del supplemento, non si potrebbero da esso ripetere che annue L. 360, delle quali è disposto a caricarsi verso il precitato capitolo e quindi si dovrebbero a questi supplire le altre L. 300;

« Abbiamo decretato e decretiamo.

« 1° S'intesteranno al capitolo cattedrale d'Asti (per compimento di quanto allo stesso si cederà dall'economato generale in surrogazione di censo di L. 660 assegnatogli con decreto 20 aprile 1830, ed ora riconosciuto indispensabile) annue L. 300 sulla residua rendita del debito perpetuo della quale non si è per anco disposto, e la cui decorrenza parte dal 1° gennaio 1830;

« 2° Si pagheranno allo stesso capitolo dal residuo fondo di cassa L. 300 per compenso dell'annata 1829 della suddetta rendita;

« 3° Il presente decreto sarà fatto in doppio originale, uno dei quali verrà trasmesso all'amministrazione del Debito pubblico, per l'esecuzione dell'art. 1° ».

Decreto della Commissione apostolica emanato in seduta del 7 maggio 1831.

« Noi delegati apostolici per breve del 14 maggio 1828 da S. M. mandato eseguire;

« Visto il sullodato pontificio breve, in cui si prescrive di prov-

vedere *Aliis Ecclesiae necessitatibus* con ciò che fosse avanzato sulla stabilita liquidazione di rendite del Debito pubblico;

« Vista la domanda di monsignor vescovo di Tortona tendente ad ottenere qualche nuova assegnazione a quel seminario tuttora bisognosissimo, non avendo conseguito in virtù del precitato breve, che annue L. 1500, delle L. 4000 che avea implorate;

« Visti i precedenti decreti d'assegnazione, dai quali risulta esistere ancora disponibile sul debito perpetuo la rendita di L. 500 colla decorrenza dal 1° gennaio 1831;

« Fatto riflesso che per essere stata rimessa per equivoco al parroco di Casana una cartella di annue L. 510 sulle regie finanze, assegnata al seminario di Tortona, e sulla quale il parroco stesso dovea percevere soltanto annue L. 100, mentre ne ha il medesimo esatta la intiera rendita per tre semestri, reclamati ora dal seminario, e contestata dal parroco come esatta e consunta in buona fede.

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« 1° S'intesterà a favore del seminario di Tortona la residua rendita disponibile di L. 500 sul debito perpetuo colla decorrenza dal 1° gennaio 1831;

« 2° Mediante tale assegnazione s'intenderà estinta qualunque ragione del detto seminario contro il parroco di Casana per tre semestri dallo stesso esatti e consunti in buona fede sulla rendita di L. 510, assegnata sulle regie finanze al suddetto seminario;

« 3° Il presente decreto sarà fatto in doppio originale, uno di cui sarà trasmesso all'amministrazione del Debito pubblico per la di lui esecuzione (1) ».

---

(1) Durante il regno di Carlo Felice, *ha scritto la Farina nella sua Storia d'Italia*, era ministro per gli affari interni il cav. Roget di Cholex, non amico di liberi ordini, ma uomo intelligente, probo e amatore di giustizia e di verità. Auspice lui, lo stato legislativo del Piemonte fu con utili riforme migliorato: nuove e più savie leggi pubblicavansi pel notariato; ordinavasi il sistema ipotecario, ai nobili odioso, perchè la povertà di alcuni disvelava, e a' garburgli d'altri metteva inciampo; davansi buoni regolamenti all'amministrazione de' boschi e delle miniere; correggevasi l'editto pe-

Infermatosi intanto non poco gravemente nel marzo 1831 il re Carlo Felice, con patenti del giorno 27 conferì alla regina Maria Cristina la facoltà per deliberare e firmare le regie provvisioni relative al governo de' regii Stati.

« Non potendo nello stato attuale, di malattia, *disse Carlo Felice nel preambolo alle sue patenti*, consacrare sufficienti cure ai numerosi affari del governo de' nostri amatissimi sudditi e dei regii nostri Stati, abbiamo giudicato conveniente di autorizzare intanto la regina Maria Cristina, mia dilettissima consorte, nella quale riponiamo giustamente la piena nostra confidenza, alla spedizione di tutti gli affari di grazia é di ogni altro che il

---

nale militare e l'ordinamento dei carabinieri; surrogavasi a' giudici singolari di prima istanza, i collegi di prefettura; si sopprimevano più giurisdizioni eccezionali; si abolivano le sportule dei magistrati; miglioravansi le regole del civile e penale procedimento. Nuove e più civili leggi si ebbe l'isola di Sardegna, dove in gran parte duravan le istituzioni de' vecchi tempi feudali; incoraggiamenti e favori furono accordati alla marina mercantile, la quale in quel tempo contava 2824 legni della capacità complessiva di 144,800 tonnellate e qualche miglioramento fu apportato alla marina militare che componevasi di due vascelli, due fregate, quattro corvette, due brigantini, quattro golette e due mezze galere; colla Porta Ottomana e col Marocco firmaronsi utili e onorevoli trattati di commercio. Alle quali cose bisogna aggiungere l'Accademia delle scienze di Torino dotata d'annue L. 36,800: la filarmonica e la filodrammatica sovvenute; la reale compagnia drammatica istituita e composta coi migliori attori che allora fossero in Italia. E non chiamerò in colpa Carlo Felice per aver restituito agli ordini religiosi per il valore di 40 milioni di lire i beni tolti loro dal Governo francese, perciocchè la detta restituzione era stata promessa dal re Vittorio Emanuele.

Onorò il regno di Carlo Felice l'impresa contro Tripoli. Pretendeva il bey contraffare a' patti formati colla Sardegna nell'anno 1816, e i pirati tripolini aveano ricominciato i loro corseggi... Ma il bey sgomentato dal dimostrato ardire, per mezzo del console inglese chiedeva pace e dava piena soddisfazione all'oltraggiata bandiera di Savoia.

buon andamento del servizio potrà richiedere, con firmare in nostro nome le occorrenti provvisioni. Epperciò per le presenti di nostra certa scienza e piena autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo che durante la nostra malattia, e finchè altrimenti ci piaccia di stabilire, tutti gli affari dello Stato, ed altri qualunque esigenti le nostre determinazioni sovrane, siano sottomessi alla decisione della dilettissima mia consorte la regina Maria Cristina, e le occorrenti relative regie provvisioni qualunque ne sia il titolo, forma e denominazione da emanare in nostro nome, siano rivestite della di lei firma la quale avrà la stessa forza della nostra, conferendole a questo fine tutti i più ampii poteri ».

La reggenza della regina Maria Cristina non fu lunga, poichè il 7 aprile il governatore della divisione di Torino dovette con suo proclama annunziare il decesso del re Carlo Felice a cui succedeva il re Carlo Alberto di Savoia Carignano.

« Dopo una lunga e penosa malattia, disse il governatore della divisione, sofferta fino all'ultimo respiro colla più religiosa ed eroica fermezza, la Divina Provvidenza chiamò a sè il re Carlo Felice. L'ottimo sovrano lasciò a S. M. il re Carlo Alberto l'esempio delle sue virtù e del paterno suo affetto per i suoi popoli.

. . . . . .

« Alle nostre lagrime per l'ottimo sovrano Carlo Felice, aggiungere dobbiamo i nostri ringraziamenti pel re che Dio destinò a regnare sopra queste contrade, il di cui natìo valore spiccò brillantissimo in Ispagna, e dimandiamgli di sostenerlo col suo onnipossente braccio, come tutti i suoi sudditi sacrificheranno ove d'uopo la loro vita per la difesa del suo trono ».

TERZO PERIODO.

Grandi furono le feste, più grandi ancora le speranze colle quali si inaugurò il nuovo regno e la prima volta che Carlo Alberto uscì dalla reggia per rassegnare le mi-

lizie, gli evviva i più fragorosi e incessanti lo accompagnarono. Un nembo di fiori dai terrazzi e dalle finestre fecero cadere su di lui le donne torinesi.

Ma Carlo Alberto avea appena assunte le redini del governo che quei fiori dovettero per lui tosto convertirsi in pruni e spine. Le casse del tesoro erano letteralmente vuote. Si era dovuto dopo la rivoluzione del 1821, mantenere buon nerbo di truppe austriache dal mese d'aprile dell'anno della rivoluzione sino al mese di ottobre del 1823; mantenimento che avea costato sei annui milioni di lire, indipendentemente dalle contribuzioni in natura, per cui da tempo il ministro delle finanze, onde potere far fronte alle esigenze del Tesoro, avea già preparato un progetto di legge per un prestito da contrarsi coll'alienazione d'una rendita da iscriversi sul Debito pubblico dello Stato.

E questa fu la prima grande operazione di Stato che un mese dopo che fu salito al trono, toccò al re Carlo Alberto di compiere con suo regio editto del 30 maggio 1831.

« Nei difficili tempi in cui piacque alla Divina Provvidenza chiamarmi all'avito soglio, *dovette dire il re Carlo Alberto nel suo preambolo al regio editto*, sebbene confortati noi da sentimenti di leal devozione degli amatissimi nostri sudditi, l'animo però giustamente ci rifugge dal segnare i primi passi del nostro regno coll'imporre loro nuove gravezze.

« E perchè il pubblico erario trovasi indispensabilmente soggetto a gravissime straordinarie spese, ci siamo di preferenza attenuti alla determinazione già presa dal savissimo nostro predecessore, d'ognor preziosa memoria, il re Carlo Felice, di supplirvi con altri mezzi; nella scelta dei quali, oltre le già ordinate economie e quelle che andremo successivamente prescrivendo, ci fermammo

all'idea di aprire un prestito con emissione e vendita per pubblico concorso di una sufficiente quantità di rendite redimibili, e con un fondo d'estinzione proporzionato, mezzo questo già gradito dai capitalisti, e quindi ultimamente praticato in altri Stati, e che presenta per l'estinzione del debito il sommo vantaggio di non costringere l'erario a ruinose restituzioni di grandiosi capitali in poche e brevi rate.

« Ci determinammo poi tanto volontieri nelle mentovate gravi esigenze a tale partito che il giusto credito, del quale godono sì all'interno che all'estero le rendite di questo Debito pubblico e la inviolata fede degli antecessori nostri, in cui ci faremo un costante e religioso impegno di perseverare, lo rendono di più facile riuscita; massimamente perchè le estinzioni già operate hanno la massa dell'attuale Debito pubblico già a tale ridotto, che l'apertura d'un prestito diverrà assai meno onerosa allo Stato.

« E perciò in virtù del presente editto e di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. Sarà creata una rendita redimibile al 5 % di lire 1,250,000, da iscriversi al Debito pubblico dei nostri Stati di terraferma, sovra un registro generale separato dall'attuale e diviso in due parti, l'una per le iscrizioni nominative e l'altra per le iscrizioni al portatore.

« Si farà a detta rendita un'assegnazione annua di lire 250,000 per fondo d'estinzione.

« Art. 2. Per la dotazione della suddetta rendita e pel fondo di estinzione, sarà fatta una nuova assegnazione sul tributo fondiario, cominciando dal 1° luglio prossimo, d'annue lire 1,500,000 sulle seguenti tesorerie;

. . . . . .

« Art. 3. La suddetta rendita di lire 1,250,000 correrà dal suddetto giorno 1° luglio prossimo. La scadenza dei semestri avrà luogo con tutto giugno e tutto dicembre di ciascun anno.

« L'estrazione a sorte pel rimborso a valor integrale sarà eseguita nei mesi di febbraio e di agosto, e cesseranno con tutto il 30 giugno e il 31 dicembre successivi rispettivamente le annuità sulle iscrizioni che saranno estratte;

« Art. 4. L'estinzione al corso cesserà, quando questo venga ad

eccedere il valor integrale delle iscrizioni, ed in tal caso tutto il relativo fondo sarà impiegato in accrescimento a quello destinato all'estinzione al valor integrale;

« Art. 5. Sulla domanda dei proprietari che ne avranno la libera disponibilità, le iscrizioni potranno intestarsi e le relative cedole rilasciarsi al loro nome, ovvero *semplicemente al portatore*, e *successivamente convertirsi e riconvertirsi nell'una e nell'altra delle due forme.*

« Le cedole al portatore saranno staccate da un registro a matrice col quale sarà sempre facoltativo a qualunque portatore di confrontarle;

« Art. 6. Pel pagamento alle rispettive scadenze delle annuità delle cedole al portatore, l'amministrazione del Debito pubblico rilascierà contemporaneamente alla emissione delle medesime dei vaglia semestrali egualmente al portatore per cinque anni, cominciando dal 1° luglio 1831, e saranno anche essi staccati da un registro a matrice col quale sarà pur sempre facoltativo a qualunque portatore di confrontarli;

« La emissione di detti vaglia semestrali sarà rinnovata ogni quinquennio sulla presentazione della relativa cedola;

« Quando il proprietario d'una rendita intestata richiederà la conversione in altra al portatore, i vaglia a questa relativi saranno rilasciati pei soli semestri restanti a compimento del quinquennio incominciato, compreso il semestre corrente;

« Art. 7. Nel caso di estrazione a sorte di cedole al portatore dovranno essere riconsegnati all'amministrazione del Debito pubblico quelli di detti vaglia che non saranno ancora scaduti e in difetto per farvi fronte, la cassa ne riterrà il rilevare sul capitale delle cedole medesime estratte all'atto che ne farà il pagamento;

« Detti vaglia non ancora scaduti dovranno egualmente essere riconsegnati all'amministrazione nel caso in cui i proprietari di cedole al portatore ne domandino la conversione in cedole nominative;

« Art. 8. Le cedole nominative e quelle al portatore e i vaglia di cui agli art. 5 e 6 saranno formati giusta i modelli al presente annessi sulla carta filigranata e col bollo a secco che saranno stabiliti e fatti noti al pubblico;

« Art. 9. Questo nuovo debito godrà di tutte le guarentigie e

privilegi, e sarà sottoposto alla stessa amministrazione ed alle medesime regole stabilite dall'editto costitutivo del Debito pubblico del 24 dicembre 1819 e dal Regolamento approvato con regie patenti del 22 aprile 1820, ed alle altre disposizioni sovrane allo stesso oggetto relative, salvo le differenze risultanti dai precedenti articoli e la forma delle cedole;

« Le disposizioni dell'editto suddetto e provvidenze successive riguardanti le ipoteche e le opposizioni ed esecuzioni non avranno luogo quanto alle cedole al portatore;

« Art. 10. L'alienazione della rendita di lire 1,250,000, creata col presente editto, si farà in cinque lotti di lire 250,000 ciascuno, per pubblico concorso e deliberamento davanti al nostro primo segretario di finanze con intervento del nostro controllore generale e del nostro procuratore generale, nel giorno ed ora che saranno enunciati nell'invito da pubblicarsi dallo stesso nostro primo segretario di finanze;

« A tale concorso saranno ammessi tanto i sudditi nostri quanto gli stranieri senza distinzione;

« Art. 11. Le sottomissioni dovranno essere firmate secondo il modello, che sarà fatto noto col sumentovato invito del nostro primo segretario di finanze, e non potranno essere condizionali.

« Esse saranno presentate in piego suggellato e potranno farsi per un solo o per più lotti ed anche per la totalità;

« Sovra ciascun piego l'oblatore esprimerà per qual numero di lotti sia fatta l'inclusavi sottomissione;

« Art. 12. Prima dell'apertura delle sottomissioni il nostro primo segretario di finanza deporrà sulla tavola alla presenza degli astanti in piego suggellato la dichiarazione del *minimum* a cui potrà esser fatto il deliberamento;

« Detto piego sarà aperto soltanto nel caso in cui il *minimum* non sia coperto, od almeno eguagliato da alcuna delle sottomissioni. Queste dovranno aprirsi coll'ordine determinato all'articolo seguente;

« Tutte le sottomissioni che fossero ad un prezzo inferiore del *minimum* saranno come non avvenute;

« Art. 13. Si incomincierà l'apertura delle sottomissioni da quella fatta per maggior numero di lotti, e trovandosi eguale o superiore al *minimum* si procederà al deliberamento a favore dell'oblatore;

« Essendovi più sottomissioni, ciascuna per egual numero di lotti, si apriranno tutte e il deliberamento avrà luogo al prezzo portato dalla sottomissione più vantaggiosa;

« E accadendo che più sottomissioni fatte per egual numero di lotti, offrano un prezzo eguale, si aprirà sul momento la licitazione fra gli oblatori.

« Nello stesso ordine e giusta le stesse norme, principiando sempre da quelle fatte per maggior numero di lotti, si proseguirà l'apertura delle altre sottomissioni e il deliberamento a pro degli oblatori, sinchè tutti e cinque i lotti siano deliberati;

« Fra le sottomissioni per egual numero di lotti, quelle come sovra escluse per essere state superate da migliori oblazioni, saranno a richiesta dei sommissionari, ammesse pei restanti lotti a concorrere con le sottomissioni non ancora aperte e che esistessero per un numero eguale a quello dei lotti restanti, e in mancanza di queste, colle sottomissioni che rimarranno per un sol lotto. In difetto poi di sottomissioni colle quali possano concorrere, sarà in facoltà dell'oblatore di ottenere il deliberamento dei restanti lotti al prezzo di sua sottomissione, purchè eguagli od ecceda il *minimum*;

« Qualora la sottomissione ancora da aprirsi per riempiere il totale dei lotti, sia fatta per un numero di essi maggiore del restante a deliberarsi, s'intenderà ristretto a tale residuo, eccettochè il sommissionario preferisca di ritirarla;

« Le sottomissioni che per le fissate norme non accadrà di aprire, saranno restituite chiuse a chi le avrà presentate;

« Art. 14. Gli oblatori dovranno guarentire l'esecuzione delle loro sottomissioni col deposito, prima della presentazione di esse, della somma per ciascun lotto di lire 150,000 o in contanti o in cedole di debito pubblico redimibile al corso del giorno, od in cambiali debitamente accettate su case di Torino o di Genova di gradimento del nostro primo segretario di finanze;

« Tale deposito sarà fatto in Torino nella tesoreria generale, od in Genova nella tesoreria provinciale. Gli attestati di esse tesorerie comprovanti detto deposito, saranno consegnati al nostro primo segretario di finanze contemporaneamente alla presentazione delle sottomissioni relative;

« Art. 15. Appena seguìto il deliberamento, il suddetto deposito

sarà restituito per tutte le sottomissioni che non saranno state accettate;

« Quello poi relativo alle sottomissioni accettate sarà ritenuto a titolo di cauzione, e cederà interamente a benefizio delle nostre finanze nel caso in cui l'oblatore o gli oblatori deliberatari non facciano in aumento di essa cauzione l'ulteriore deposito di cui infra;

« Art. 16. Il deliberatario od i deliberatari dovranno fra 20 giorni dalla data del deliberamento aver depositato nella tesoreria generale suddetta una somma di lire 350,000 in contanti per ciascun lotto in aggiunta alle lire 150,000 di cui all'art. 14, e qualora questo primitivo deposito fosse stato fatto in totalità od in parte in cambiali od in cedole del debito pubblico, il deliberatario o i deliberatari dovranno nello stesso termine ritirarle contro il versamento di corrispondente somma in contanti;

« Questa somma in totale di lire 500,000 rimarrà in cauzione pel versamento del prezzo di ciascun lotto, su cui verrà poscia imputata come infra; essa sarà pure senz'altro devoluta alle nostre finanze, qualora il deliberatario o i deliberatari non compissero il versamento dell'offerto prezzo alle epoche stabilite;

« Art. 17. Il versamento del prezzo di ciascun lotto dovrà farsi nella tesoreria generale nel corso di sei mesi dalla data del deliberamento, e ciò ripartitamente in sei rate eguali mensili. Sulle due ultime rate sarà imputata per giusta metà la somma di lire 500,000 come sovra depositata in cauzione;

« Il versamento di detto prezzo, nonchè dei depositi sovraccennati, saranno fatti in monete d'oro o d'argento al corso della tariffa vigente nei nostri Stati di terraferma;

« Art. 18. Ad ogni versamento saranno rimesse al deliberatario o deliberatari le cedole corrispondenti alla somma versata. Essi godranno delle relative decorrenze dal 1° giorno del semestre in cui seguirà il deliberamento ».

Con regie patenti del 7 giugno si approvò e si mandò osservare il Regolamento prescrivente le speciali forme di esecuzione per l'editto 30 maggio circa l'alienazione della rendita da esso creata.

Con successive patenti del 9 luglio il re Carlo Alberto rinunziò al privilegio e all'ipoteca legale spettante al fisco verso i sommissionari per l'acquisto della rendita redimibile di lire 1,250,000, creata coll'editto del 30 maggio, e derogò alle disposizioni speciali dell'editto 6 luglio 1822 relativo alle ipoteche e ad ogni altra legge in contrario.

Il piccolo Piemonte, tuttochè ingrandito coll'annessione del ducato di Genova, non era però già adatto alle grandi operazioni di finanza, che d'ordinario eccedono i limiti dello Stato. Il credito pubblico nell'interno avea pur superato le previsioni stesse del Governo sul valore al corso della rendita commerciabile; ma non bastava ancora per le grandi operazioni di banca, di cui non si avea ancora istituzione nello Stato.

Quindi non essendosi ottenuto l'esito favorevole che si sperava coll'esperimento dell'asta, che si era previsto col regio editto del 30 maggio, si pensò di restringere l'operazione nell'interno, e profittare del favore, che avea ottenuto la rendita redimibile creata col regio editto 24 dicembre 1819.

Ciò stante, con regie patenti del 23 agosto, si aprì un prestito volontario contro l'alienazione d'una rendita redimibile di lire 500,000, porzione di quella di lire 1,250,000 che erasi creata col regio editto del 30 maggio, in ragione del 90 %.

« La coincidenza d'alcune circostanze, *ha osservato re Carlo Alberto*, avendo impedito che l'alienazione della rendita redimibile creata col nostro editto del 30 maggio ultimo sia stata mandata ad effetto, prendemmo a considerare, che uno dei mezzi più facili e sicuri, onde ottenere in parte l'intento proposto nell'aprire tale prestito, lo avremmo infallantemente trovato nel concorso

spontaneo degli amati e fedeli nostri sudditi, quando vi fossero da noi invitati.

« In questa persuasione abbiamo determinato di autorizzare la alienazione della rendita sino alla concorrente di lire cinquecento mila per mezzo d'un prestito volontario, e pensammo ad un tempo ad ordinarlo in modo che, mentre ciascun individuo, secondo le proprie facoltà, vi possa contribuire, venga pure a ritrarne da simile impiego di fondi un lucro sensibilmente maggiore di quello che ricaverebbe altrimenti, sia con procurargli un annuo interesse più forte del comune, sia poi con assicurargli sul capitale stesso un aumento del 10 %, ove ne voglia attendere la restituzione coll'estrazione a sorte delle relative cedole.

« Consci del sincero attaccamento e della leale devozione che gli amati nostri sudditi nutrono verso di noi, e del nostro governo, viviamo nella ferma fiducia che tutti e specialmente i personaggi insigniti di distinte cariche, gli impiegati e le persone più facoltose, in proporzione dei loro mezzi pecuniari, andranno a gara nel corrispondere all'invito che loro facciamo di concorrere allo acquisto di tale rendita, e ci proveranno quanto sia stata giusta la confidenza che noi poniamo nel loro interessamento. E perciò di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. La rendita redimibile di 1,250,000 lire, creata col nostro editto del 30 maggio ultimo, sarà alienata sino alla concorrente di lire 500,000 col mezzo d'un prestito volontario in ragione del 90 %, ossia di lire 5 di rendita per ogni 90 di capitale;

« Art. 2. Il *minimum* delle iscrizioni e delle relative cedole, stabilito coll'art. 11 del regio editto 24 dicembre 1819 in lire 25 di rendita, è ridotto a lire 10 per le iscrizioni della rendita creata col mentovato nostro editto 30 maggio ultimo;

« Art. 3. All'acquisto di tale rendita sono ammessi tutti li sudditi nostri come li stranieri;

« Le domande ossia le oblazioni si faranno alle tesorerie provinciali, e il termine per formarle è stabilito a tutto ottobre prossimo;

« Art. 4. I Comuni, corpi morali e pubblici stabilimenti qualunque, aventi fondi disponibili e senza destinazione attuale, sono autorizzati ad impiegarli concorrendo al detto prestito;

. . . . . .

« Art. 9. Il pagamento delle rendite si effettuerà anche dalle tesorerie provinciali, purchè li detentori delle cedole ne formino la domanda un mese prima della scadenza di ciascun semestre, e così entro i mesi di maggio e di novembre, sia direttamente all'amministrazione del Debito pubblico, ovvero per mezzo dei rispettivi uffizi d'intendenza colle opportune indicazioni;

« Tale domanda sarà valevole anche per i semestri successivi, a meno che intervenga una dichiarazione contraria fatta nelle stesse epoche ai sovraindicati uffizi;

. . . . . .

« Art. 11. Il nome degli acquisitori di cedole e il montare delle rendite comprate, tanto con versamenti in denaro, come per via di obbligazioni emesse, saranno regolarmente pubblicati nella *Gazzetta Piemontese*, tranne una dichiarazione contraria per parte degli interessati ».

Il 26 agosto la regia segreteria di finanze diramò delle istruzioni per l'eseguimento delle regie patenti 23 agosto, colle quali si aperse il prestito volontario per l'alienazione della rendita di lire 500,000, porzione di quella creata coll'editto 30 maggio, e tale l'alienazione in ragione del 90 %.

Il 31 agosto la regia segreteria di finanze diramò altre istruzioni in aggiunta a quelle del 26 stesso mese, per lo eseguimento delle regie patenti 23 agosto, colle quali si aperse un prestito volontario contro l'alienazione d'una rendita redimibile di lire 500,000.

Il 9 settembre si diramarono dalla regia segreteria di finanza nuove istruzioni come sopra.

Visto l'esito favorevole ottenutosi col prestito volontario apertosi colle regie patenti del 23 agosto, per la sottoscrizione di una rendita fino alla concorrenza di lire 500,000 su quella maggiore di lire 1,250,000, creata col regio editto 30 maggio, con patenti del 22 settembre, venne sotto le stesse condizioni esteso alla somma per cui fossero per

presentarsi oblazioni fra tutto il mese di ottobre, purchè non eccedenti il montare della rendita creata col regio editto.

Intanto il legislatore disse nel preambolo alle regie patenti:

« Non tanto ai ragguardevoli vantaggi che il prestito volontario apertosi per patenti del 23 scorso agosto offeriva alle varie classi dei nostri amatissimi sudditi, quanto all'affetto loro per la nostra persona e per la comune patria, avevamo con piena fiducia commesso il favorevole esito di tale provvedimento. Nè all'invito nostro poterono rispondere in miglior guisa; chè nel breve spazio di pochi giorni affollandosi d'ogni condizione, d'ogni stato a porgerne questo volontario tributo della devozione loro, non solamente versossi l'intera somma prefissa a ragione di lire 500,000 di rendita; ma le offerte eccedendola e numerose continuando, dimostrano come il campo apertosi all'affettuoso loro zelo, angusto riescà.

« E certo, assai più che il conseguimento dei fini per cui tal prestito si riserva, è oltremodo cara e preziosa al cuor nostro questa novella prova dell'amor loro che forma la gloria e la forza della nostra Corona, e il più valido pegno della prosperità dello Stato. Il perchè noi con singolare compiacimento assecondandone il nobile slancio abbiamo determinato di ordinare, siccome per le presenti di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. Il prestito volontario aperto pel termine del 31 ottobre prossimo, colle nostre patenti del 23 passato agosto per la concorrenza di una rendita redimibile di lire 500,000 al ragguaglio di lire 90 di capitale per ogni lire 5 di rendita, è esteso a quella somma per cui si presenteranno oblazioni fra il termine sovraindicato, purchè il totale non ecceda la rendita creata col nostro editto del 30 scorso maggio;

« Art. 2. Sono a tal maggior prestito applicabili tutte indistintamente le disposizioni contenute nelle citate nostre patenti ».

Il 28 novembre la regia segreteria di finanze diramò delle istruzioni pel pagamento presso le tesorerie provin-

ciali, a tenore delle regie patenti del 23 agosto, dei semestri della rendita redimibile di L. 1,250,000 che erasi creata col regio editto del 30 maggio, nominativa e al portatore, a piacimento degli acquisitori.

Per ottenere tale pagamento semestrale occorreva farne domanda all'amministrazione del Debito pubblico, o per essa alle intendenze provinciali.

L'amministrazione del Debito pubblico avea, per ogni semestre, a fare degli estratti di ruolo per ogni provincia, distintamente per le due serie d'iscrizioni nominative e al portatore.

Le iscrizioni nominative erano pagabili al portatore del relativo certificato d'iscrizione. Quelle al portatore, all'esibitore del vaglia semestrale.

Quindici giorni prima della scadenza semestrale l'amministrazione del Debito pubblico avea a trasmettere all'ispezione del regio erario uno stato collettivo, provincia per provincia, de' pagamenti da farsi da ciascuna tesoreria provinciale per gli occorrenti fondi.

Il pagamento semestrale dei vaglia delle cedole al portatore non dovea esser soggetto ad alcuna opposizione per parte di terzi.

E questa è stata la prima aggiunta che si è fatta al regio editto 24 dicembre 1819 e al regolamento 22 aprile 1820. Il prestito volontario avendo avuto luogo nello Stato, lo sconto dei vaglia non fu ancora dichiarato libero, ed era la prima volta che si emettevano titoli di Debito pubblico al portatore con carattere di privilegio per la loro circolazione.

Il 15 dicembre l'amministrazione del Debito pubblico diramò delle istruzioni speciali pel pagamento semestrale

nelle provincie, a scelta dei portatori dei titoli, delle rendite provenienti dal prestito aperto col regio editto 30 maggio 1831.

Con lettere patenti 2 febbraio 1832 si assegnò il fondo occorrente pel servizio e per l'estinzione della rendita redimibile di L. 1,250,000 creata col regio editto del 30 maggio 1831.

L'assegno privilegiato fu fatto distintamente pel servizio semestrale su tredici tesorerie, e su altre tesorerie pel servizio dell'estinzione.

Con regie patenti del 9 febbraio 1832 si ridusse da lire 1000 a L. 200 di rendita la cauzione prescritta prestarsi dagli agenti di cambio, accreditati in Torino presso l'amministrazione del Debito pubblico, e in via sussidiaria si estese alle relative operazioni la cauzione cui essi erano tenuti, come sensali ed agenti di cambio del commercio.

Si disse nel preambolo alle regie patenti, che il numero degli agenti di cambio accreditati nella capitale presso l'amministrazione del Debito pubblico, a mente dell'articolo 67 dell'editto 24 dicembre 1819, e fissato a sei colle regie patenti 22 aprile 1820, non si era mai potuto compiere, e che tale mancanza, per cui rimaneva in questa parte incagliato il servizio sì pubblico che dei privati, procedesse verosimilmente dall'onere imposto dalle citate regie patenti d'una malleveria di lire mille di rendita iscritta sul Debito pubblico.

Si ritenne però che, siccome gli agenti di cambio erano già tenuti per l'esercizio delle incumbenze commerciali, a prestare una particolare cauzione, la quale potea essere estesa alle operazioni del Debito pubblico, l'inte-

resse delle finanze e quello dei privati, sarebbe rimasto bastantemente guarentito, quando anche si riducesse la malleveria imposta somministrarsi dagli agenti di cambio ad una rendita di lire duecento.

Quindi si ordinò colle citate patenti che, la cauzione da prestarsi dagli agenti di cambio nella capitale del Regno presso l'amministrazione del Debito pubblico, fosse ridotta da L. 1000 di rendita a L. 200.

Con notificanza del 22 febbraio 1832 il direttore generale del Debito pubblico portò a conoscenza del pubblico il nuovo regolamento deliberato dal Consiglio generale in seduta del 21 corrente per il sorteggio delle rendite in surrogazione di quello del 14 settembre 1822.

Con regie patenti 31 marzo 1832 si provvide all'iscrizione dei restanti crediti iscrivibili sul debito perpetuo dello Stato.

« Fra i vari oggetti d'interesse pubblico, *disse re Carlo Alberto nel preambolo alle Regie patenti*, ai quali rivolgemmo le nostre cure, quello concernente alle liquidazioni aperte nei nostri Stati di terraferma, ha particolarmente fissata la nostra attenzione.

« Nell'occuparci di così rilevante affare, mentre diamo contemporaneamente le opportune disposizioni, onde le operazioni relative alle liquidazioni suddette, già condotte a buon segno, possano più prontamente toccare il loro termine, abbiamo riconosciuto quanto al debito dello Stato, che sebbene la dotazione dei cinque milioni di rendita fatta col regio editto del 24 dicembre 1819, per soddisfarlo sia sufficiente al pagamento integrale del medesimo, e si possa anzi con fondamento prevedere un sopravanzo, il fondo però dei due milioni di rendita destinato al pagamento del debito perpetuo non è pur anco bastevole, a malgrado lo storno già ordinato, ed eseguito in dipendenza delle lettere patenti del 28 luglio 1828.

« Considerando che la ripartizione del debito fatta col citato regio editto 24 dicembre 1819, non potè essere che dimostrativa, dietro li dati e le previsioni di quell'epoca, e non riguarda la sostanza di detta legge fondamentale, abbiamo avvisato, che il mezzo più opportuno, onde provvedere ad ogni cosa, sia quello di autorizzare la indistinta iscrizione delle rendite tanto al debito perpetuo quanto al debito redimibile, secondo la diversa natura de' crediti e giusta le norme stabilite ed osservate.

« Epperciò, colle presenti di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« 1° Fermo stante l'assegno dei cinque milioni di rendita creata coll'editto del 24 dicembre 1819, li crediti già liquidati e non ancora iscritti, e quelli da liquidarsi, *saranno iscritti indistintamente sul debito redimibile o sul debito perpetuo secondo la diversa loro natura.*

« 2° La somma corrispondente alla liquidazione dei crediti iscrivibili sul debito perpetuo, eccedente la primitiva dotazione dei due milioni di rendita, andrà in diminuzione di quella di tre milioni assegnata per dotazione al debito redimibile.

« 3° Deroghiamo colle presenti al disposto del citato regio editto 24 dicembre 1819, e ad ogni altro ordinamento in quanto li medesimi possono essere contrarii ».

E questa fu *una prima deroga fatta alla legge fondamentale,* costitutiva del Debito pubblico dello Stato, *deroga fatta senza il consenso del Consiglio generale del Debito pubblico, che dovea esser responsabile dell'esecuzione delle sue disposizioni. Deroga poi al principio della tutela governativa sugli interessi dei corpi morali e delle persone od enti amministrati le cui rendite si voleano regolate colle disposizioni di legge relative agli stabili.*

Con altre regie patenti del giorno stesso 31 marzo si danno disposizioni onde siano, colla maggior sollecitudine

recate a termine le diverse liquidazioni delle quali è incaricata la Commissione istituita colle patenti 31 agosto 1819 e 26 settembre 1820.

« Ravvisando noi convenevole, *disse re Carlo Alberto nel preambolo alle regie patenti*, e giusto, nell'interesse de' creditori, non meno che delle nostre finanze, il dare alcuni provvedimenti per cui le operazioni relative alle diverse liquidazioni delle quali è incaricata la Commissione creata colle patenti 31 agosto 1819 e 26 settembre 1820, vengano colla maggior sollecitudine, recate a compimento, abbiamo a tal fine determinato di ordinare, siccome colle presenti ordiniamo, quanto segue:

« 1° È stabilito un ultimo termine che scadrà con tutto il giorno 15 del mese di luglio prossimo per la produzione delle domande e ricorsi per liquidazione e revisione di qualunque natura che non abbia incorso la caducità a termini delle leggi esistenti, e specialmente quelle relative alle categorie: Indennità di terreni occupati — arretrati di stipendio de' membri della legion d'onore — arretrati di soldo a gente di mare — rendite spettanti a mani morte de' nostri Stati, eliminate dal monte di Milano in forza del decreto 12 febbraio 1812, e attualmente riammesse a carico della liquidazione francese — i crediti reclamati direttamente in tempo utile ai dicasteri francesi, e non riprodotti nelle vie della liquidazione.

« I ricorsi contro le reiezioni, che saranno ulteriormente pronunciate nella liquidazione interna, dovranno essere presentati entro il termine di due mesi dalla data della loro notificanza fatta agli interessati per mezzo degli uffizi d'intendenza.

« I termini prefissi sono di rigore e perentori ed importano la caducità ».

Con regio biglietto in data 29 maggio 1832, si manda iscrivere una rendita di L. 134,536 38 a favore di stabilimenti di Chiesa in corrispettivo del prezzo de' fabbricanti della chiesa ritenuti dalle regie finanze.

Con regie patenti 11 gennaio 1834 si sopprime la Com-

missione di liquidazione creata con regie patenti 31 agosto 1819 e 26 settembre 1820, e se ne affidano le incumbenze alla Commissione superiore.

Col prodotto del prestito volontario aperto per l'alienazione della rendita creata col regio editto 30 maggio 1831 e con altri provvedimenti, si era sistemata la finanza, per guisa che le rendite ordinarie ebbero a pareggiare le spese ordinarie, compreso il servizio semestrale, e il riscatto del vecchio e nuovo debito.

Ma se l'entrata e l'uscita si pareggiavano per la vita ordinaria; vi erano delle esigenze d'un ordine superiore alle quali non si potea supplire colle ordinarie risorse.

Gli avvenimenti politici che aveano travagliato l'Europa per lungo periodo d'anni, aveano dovuto consumare anche nel vecchio Piemonte tutti quei mezzi di guerra che per opera pressochè di due secoli, si erano predisposti.

Si era bensì già provveduto nel riordinamento del regno, dopo la sua restaurazione, alle spese di primo stabilimento anche per ciò che riguardava l'esercito e l'armata, ma si era ancora ben lungi d'aver potuto ricondurre le cose al segno in cui si trovavano.

Quindi, essendo necessario di provvedere con mezzi più pronti e meno gravosi, onde si potessero all'evenienza del caso sostenere le parti che comanda il decoro della corona e il bene dello Stato, e a tali straordinarie spese, non potendosi altrimenti supplire che con straordinari mezzi, re Carlo Alberto determinò far appello una seconda volta al credito, e per suo regio editto del 27 maggio 1834, autorizzò l'emissione di obbligazioni al portatore di L. 1000 per ciascuna, di valor nominale, per un capitale di 27 milioni di lire al frutto del 4 % annuo.

Ciò stante il re Carlo Alberto dichiarava nel suo preambolo al R. editto 27 maggio 1834:

« Nel salire al trono de' nostri maggiori abbiamo, creduto necessario di provvedere alla insufficienza risultante dai bilanci di finanze. Nè volendo imporre nuove gravezze, abbiamo aperto un prestito già deliberato dal re Carlo Felice di onoranda memoria, che fu compiuto in un modo, per cui ci è grato ricordare come le offerte spontanee de' sudditi d'ogni classe somministrarono il denaro necessario.

« Ora si trovano le nostre finanze nella propria loro naturale condizione, cioè, che le ordinarie rendite sono uguali alle spese ordinarie, comprendendo in queste gli interessi e il riscatto del debito pubblico, il quale così, per effetto del medesimo riscatto, già si trova assai diminuito.

« Ma gli ultimi nostri predecessori nel tornare ai loro Stati di terraferma si trovarono sforniti di quasi tutti que' mezzi di guerra, che per opera di pressochè due secoli si erano compiutamente provveduti.

« Ben tosto cominciarono per tale oggetto, come per ogni altra cura di governo, le spese di primo stabilimento, e questo, per ciò che riguarda i bisogni militari, si trova ormai portato ad un grado sufficiente di perfezione; tuttavia non è ancora condotto a quel segno, in cui già si trovava e cui desideriamo poter col tempo gradatamente portarlo.

« Ravvisando adunque necessario di provvedere sin d'ora con i mezzi più pronti e meno gravosi a che si possano, all'evenienza del caso, sostenere le parti che comanda il decoro della nostra Corona e il bene dello Stato; ed a siffatte straordinarie spese non potendosi altrimenti supplire che con straordinari mezzi, abbiamo determinato di ricorrere ad un nuovo prestito, onde procurarsi, mediante l'assegnazione per a tempo d'un'annualità sul tributo prediale, il denaro occorrente ad ogni possibile bisogno in casi straordinari ed urgenti per la sicurezza e la difesa dello Stato, ed a tal fine vogliamo che il denaro da questo prestito proveniente sia depositato in una cassa speciale di riserva, che con lettere patenti di questo stesso giorno abbiamo istituita, d'onde

non possa alcuna benchè minima somma essere estratta, se non per gli oggetti e nei casi suddivisati e colle maggiori formalità nelle stesse lettere patenti accennate.

« Quindi è che in virtù del presente editto, di nostra certa scienza e sovrana autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato, siccome ordiniamo, quanto segue:

« Art. 1. Saranno create altrettante obbligazioni al portatore di lire nuove mille ciascuna di valor nominale, per la somma di ventisette milioni di lire, da emettersi dall'amministrazione del Debito pubblico.

« Ciascuna di dette obbligazioni porterà l'annuo interesse di lire 40, oltre al diritto a premi, a termini dell'articolo seguente.

« Art. 2. Per tal debito è fatta l'assegnazione sul tributo prediale sino à totale estinzione, in ragione del 6 %, da impiegarsi per la corrente di 4 %, nel pagamento degli interessi, e del 2 % nell'estinzione delle stesse obbligazioni al loro valor nominale, ed in lotti e premi da regolarsi per mezzo dell'estrazione a sorte secondo la tabella annessa a questo editto, vista d'ordine nostro dal primo segretario di finanze e che sarà attergata a ciascuna obbligazione.

« L'assegnazione pel pagamento degli interessi, rilevante ad annue lire un milione ottantamila, correrà dal 1° giugno prossimo; quella per l'estinzione e per i premi ascendente ad annue L. 540,000, correrà dal primo luglio successivo.

« Queste assegnazioni saranno soddisfatte ripartitamente dalle tesorerie provinciali di cui infra. . . . . .

« Le somme, che per effetto dell'estinzione rimarranno progressivamente disponibili sugli interessi, saranno portate in aumento al fondo stesso di estinzione ed impiegate al riscatto della totalità delle obbligazioni.

« Art. 3. Gli interessi di dette obbligazioni incomincieranno a decorrere dal 1° del mese di giugno 1834; però i detti interessi si pagheranno per semestre al 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno dalla cassa del Debito pubblico nella città nostra di Torino.

« Art. 4. Per l'estinzione delle obbligazioni al loro valor nominale, si farà dall'amministrazione del Debito pubblico, in ciascun semestre e due mesi prima della scadenza di esso, la pubblica estrazione delle obbligazioni da rimborsarsi, e le prime obbliga-

zioni favorite dalla sorte vinceranno i premi secondo che sono stabiliti dalla tabella.

« Il numero di ciascun'obbligazione estratta a sorte e di quelle cui sarà annesso qualcuno dei premi stabiliti, sarà fatto noto al pubblico con notificanza di detta amministrazione.

« Art. 5. Queste obbligazioni saranno formate secondo i modelli al presente annessi sopra carta filigranata e con bollo a secco, che saranno stabiliti e fatti noti al pubblico.

« Saranno staccate dal registro a matrice col quale sarà sempre facoltativo a qualunque portatore di confrontarle.

« Alle obbligazioni stesse saranno annessi i vaglia semestrali pure al portatore pel pagamento di tutte le rispettive scadenze delle annuità sino all'estinzione del debito.

« Art. 6. Le annuità non reclamate nel termine di cinque anni compiuti dopo la loro scadenza saranno prescritte.

« Art. 7. Il contratto d'alienazione delle obbligazioni col presente create, che con speciale nostro brevetto del 9 maggio corrente abbiamo commesso al nostro primo segretario di finanze per esserne il relativo istrumento stipulato con intervento del controllor generale e del procuratore generale, sarà sottoposto alla nostra approvazione nelle solite forme stabilite dalle leggi in vigore.

« Art. 8. Il denaro ricavato dalla vendita delle mentovate obbligazioni sarà impiegato per la concorrente di nove milioni di lire nelle spese straordinarie fin d'ora riconosciute indispensabili d'artiglierie, fabbriche, fortificazioni e di costruzioni marittime utili anche al commercio.

« Le somme rimanenti saranno riservate ai bisogni straordinari ed urgenti per la difesa e sicurezza dello Stato, che in progresso di tempo venissero a dichiararsi.

« A questo fine saranno tutte le somme anzidette provenienti da tale alienazione versate in una particolare cassa di riserva che con nostre lettere patenti del giorno d'oggi abbiamo stabilita, nè si potrà mai toccare ai fondi in detta cassa di riserva introdotti, salvo nei predetti casi straordinari ed urgenti mediante apposite sovrane patenti per ciascuna spesa occorrente che dovrà in essa dichiararsi.

« Tali provvisioni emaneranno, previo sempre il parere del Con-

siglio di Stato in conformità di quanto è prescritto dalle patenti sovraccennate.

« Art. 9. Questo debito godrà di tutte le guarentigie e privilegi di cui gode il Debito pubblico de' nostri Stati di terraferma, e sarà sottoposto alla stessa amministrazione ».

Con regie patenti del giorno stesso 27 maggio 1834, fu istituita la cassa di riserva, e si stabilì quali fondi fossero ad introdurvisi, come pure gli usi in cui i medesimi fossero da impiegarsi.

« Le disposizioni contenute nelle lettere patenti del 6 settembre 1827, *disse il re Carlo Alberto nel preambolo alle regie patenti*, miravano alla formazione d'una cassa di riserva, la quale procurasse al nostro erario, se non tutti, almeno la più gran parte de' fondi che in straordinari eventi occorrer possono, affinchè i sudditi nostri abbiano per quanto è possibile a sentirne minori gli aggravi.

« Ma se le circostanze dei tempi impedirono sinora il conseguimento di sì provvido scopo, egli è per noi non meno vivo il desiderio di vederlo mandar ad effetto; al che ci apriamo la via col prestito di cui in nostro editto d'oggi, la cui somma vogliamo abbia a tenersi in riserva nella cassa che a tal fine abbiamo determinato d'istituire e dalla quale, una volta introitati i fondi, non potranno più venir estratti senza speciale autorizzazione nostra con forme solenni ed unicamente per le cause contemplate nell'editto medesimo.

« Epperò colle presenti di nostra certa scienza e sovrana autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato, siccome ordiniamo colle presenti, quanto segue:

« Art. 1. È istituita presso la nostra tesoreria generale negli Stati di terraferma una *cassa di riserva*, la quale avrà tre diverse chiavi, che saranno ritenute, una dal nostro primo segretario di finanze, una dal controllore generale e l'altra dal nostro tesoriere generale.

« Art. 2. Saranno introdotti e custoditi in tal cassa i fondi di di cui infra:

« 1. Le somme ricavande dall'alienazione delle *obbligazioni* create col nostro editto di questo giorno;

« 2. Tutta la somma, che per maggiori introiti conseguiti sui prodotti, e per economie ottenute sui bilanci passivi dei diversi dicasteri, risulterà disponibile in fin d'ogni anno finanziario dal relativo spoglio generale attivo e passivo;

« 3. Quegli altri fondi che giudicheremo opportuno di farvi entrare.

« Art. 3. I fondi della cassa non potranno venir impiegati se non in spese straordinarie ed urgenti per la difesa e la sicurezza dello Stato, che in progresso di tempo venissero a dichiararsi indispensabili, e non potranno venirne estratte le occorrenti somme senza speciale nostra autorizzazione colle solenni forme qui appresso stabilite.

« Art. 4. Tali spese saranno da noi preventivamente autorizzate, dopo sentito il parere del nostro Consiglio di Stato, sovra relazione del capo del dicastero cui la spesa concerne, e l'autorizzazione ne emanerà per mezzo d'una nostra patente, controsegnata dallo stesso capo di dicastero.

« Art. 5. Qualora poi fosse necessario di far una spesa maggiore di quella autorizzata, ciò non potrà eseguirsi senza la preventiva autorizzazione nostra nelle forme stabilite nel precedente articolo.

« Art. 6. I modi d'eseguimento di dette spese, e di approvazione di relativi contratti, sia che abbiano ad effettuarsi per appalto, sia che ne venga autorizzata l'esecuzione ad economia, saranno in tutto conformi al disposto delle veglianti leggi economiche.

« Art. 7. Allorchè sarà emanata e debitamente interinata la nostra patente d'autorizzazione della spesa, il nostro primo segretario di finanze ci rassegnerà il progetto d'un nostro brevetto, col quale sarà da noi ordinata l'estrazione dalla cassa di riserva e il versamento in quella corrente di tesoreria generale delle somme corrispondenti all'autorizzata spesa.

« Art. 8. L'estrazione dei fondi così ordinata sarà in seguito effettuata ripartitamente a misura dei bisogni de' pagamenti; però l'intiero fondo, corrispondente all'autorizzata spesa, dovrà venir estratto dalla cassa prima del chiudimento dell'anno finanziario in cui la spesa sarà effettuata.

« Art. 9. Se poi la spesa verrà nel suo eseguimento a risultare

minore della somma autorizzata, la estrazione del fondo per sopperirvi, già prima ordinata, rimarrà ristretta d'altrettanto, e verrà restituito alla cassa di riserva l'eccedente, qualora già per intiero il fondo fosse stato estratto.

« Art. 10. Ad ogni introduzione od estrazione di fondi dalla cassa di riserva assisteranno il nostro primo segretario di finanze e il controllore generale o chi è autorizzato a farne rispettivamente le veci.

« Art. 11. Il nostro tesoriere generale presenterà per la cassa di riserva il suo conto alla nostra camera dei conti nel termine stabito per le altre sue contabilità dalle regie patenti 20 marzo 1823.

« Art. 12. Quanto ai modi di contabilità si osserveranno le disposizioni da noi ordinate con brevetto in data di questo giorno ».

Intanto col regio editto 24 dicembre 1819 si creò la rendita esclusivamente nominativa; col regio editto 30 maggio 1831 si creò la rendita nominativa e la rendita al portatore; col regio editto 27 maggio 1834 si creò la rendita esclusivamente al portatore.

Era un sintomo di progresso morale e materiale poggiato sul credito pubblico progrediente.

Con regio brevetto del 28 marzo 1835 si autorizzano le regie finanze a dar denaro in prestito a particolari mediante l'interesse del 4 % all'anno, sovra deposito di cedole del debito pubblico o di obbligazioni dello Stato.

Con regio brevetto del 26 novembre si permette che i prestiti delle regie finanze ai particolari, autorizzati col regio brevetto del 28 marzo, sieno anche fatti contro deposito di cedole di annualità della città di Torino, emesse a tenore de' suoi manifesti del 14 settembre 1816 e del 2 marzo 1830, e si autorizzano gli stessi prestiti a favore dei corpi amministrati.

Con regio biglietto del 16 maggio 1837 si *assegna alle regie finanze la somma di sei milioni di lire nuove per essere impiegate in prestiti al commercio, sopra deposito di sete, mediante l'interesse del 4 % all'anno.*

Con regie patenti del 20 maggio 1837 si prescrivono alcune disposizioni circa i prestiti contro deposito di sete autorizzati per brevetto 16 maggio, e si fa riserva d'approvare con altro brevetto le istruzioni riguardanti ai prestiti medesimi, alla loro restituzione e alla relativa contabilità.

Con regio editto del 20 giugno 1837 si ordinò che il Codice di leggi civili sanzionato e firmato dal re Carlo Alberto avesse forza di legge nei regi Stati, dal 1° di gennaio 1838, e si prescrisse il modo col quale avesse ad eseguirsene la pubblicazione.

« Dacchè siam saliti al trono degli avi nostri, *ha proclamato il re Carlo Alberto*, una delle più sollecite nostre cure fu quella di procurare agli amati nostri sudditi il benefizio d'una legislazione unica, certa, universale, conforme ai principii della santa nostra cattolica religione, ed a quelli fondamentali della Monarchia.

« Perciò fu, d'ordine nostro, in uno, raccolta la sapienza delle antiche leggi prima variamente sparse, nè in ogni luogo uniformi; alcune antiche prescrizioni si riformarono, altre nuove si introdussero con quella maturità di consigli a sì alta impresa richiesta.

« Ed ora trovasi compiuta una delle parti più importanti dell'opera, il Codice civile, preceduto da un titolo preliminare, che a tutta la legislazione si riferisce, non vogliamo ritardare a dargli forza di legge pel maggior vantaggio dei popoli, al nostro paterno affetto ed al reggimento nostro da Dio commessi ».

Con regio biglietto 7 ottobre si proroga a tutto il mese di giugno 1838, l'autorizzazione concessa alle regie finanze

di concedere prestiti al commercio sopra deposito di sete grezze o lavorate in organzini e trame.

Con regio brevetto del 15 maggio 1838 si proroga nuovamente l'autorizzazione alla regia finanza di conceder prestiti sopra deposito di sete, ordinando che l'interesse di tali prestiti sia dal 4 % all'anno ridotto al 3 % per quelli di essi che avranno principio dal 20 maggio 1838 in poi.

Con regie patenti 9 febbraio 1839 si assegna al dicastero dell'interno sulla cassa di riserva del 1834 la somma di due milioni di lire, onde far fronte alle spese di erezione e adattamento di carceri e prigioni centrali.

Con regio biglietto del 1° ottobre si proroga indefinitamente la facoltà data alle regie finanze di conceder prestiti su deposito di cedole e di obbligazioni dello Stato e su deposito di sete.

Con regio brevetto 7 febbraio 1840 si ordina che sia ridotto dal 4 al 3 % l'annuo interesse dei prestiti che si concedono dalle regie finanze, sopra deposito di obbligazioni dello Stato e di cedole della città di Torino portanti l'annualità di lire 40 per ogni lire 1000 di capitale.

Con regio brevetto 11 aprile 1840, si istituisce presso l'Amministrazione del debito pubblico una cassa centrale sotto la denominazione di Cassa di depositi e di anticipazione per i lavori pubblici.

« Nella nostra sollecitudine pel bene de' nostri popoli, *ha detto re Carlo Alberto*, abbiamo sentito di quale vantaggio riescirebbe la istituzione d'una cassa nella quale venissero depositati i fondi disponibili delle provincie, dei comuni e degli stabilimenti pubblici

in modo che si rendessero profittevoli versandosi produttivamente nella circolazione a vece di rimanere inoperosi nelle tesorerie.

« Ma perchè l'andamento della nuova cassa si potesse con maggior regolarità sistemare, importerebbe che si avessero circa al servizio della medesima dei dati ben precisi, che la pratica sola può somministrare. Per il che prima di dare alla divisata istituzione una forma stabile e definitiva, abbiamo riconosciuta la convenienza di provvedere con interinali disposizioni, perchè durante cinque anni avvenire, si facessero esperimenti con cui si avesse modo di giustamente apprezzare li risultamenti sperabili dalla nuova istituzione.

« In tale scopo pertanto, affinchè il concentramento dei capitali fosse regolato sovra basi consentanee alla diversità dei rapporti di dipendenza dalla pubblica autorità in cui trovansi poste le provincie, i comuni e li pubblici stabilimenti, abbiamo creduto opportuno di assoggettare alla necessità del deposito li soli fondi provinciali applicati al servizio de' ponti e strade; di chiamare le comunità ad un simile deposito, nei casi solamente che i medesimi, non trovando altro impiego più vantaggioso, sarebbero tenuti a mente dei vigenti regolamenti di farne la consegna nelle tesorerie provinciali, e di provvedere che un simile versamento restasse poi meramente facoltativo per riguardo agli stabilimenti pubblici.

« Inoltre all'oggetto che la cassa potesse dare alle sue operazioni una maggior estensione, abbiamo stimato conveniente di autorizzarla a ricevere le somme che i particolari volessero affidarle, come per quelle di cui i tribunali stimassero di farvi depositare nei casi dei consegnamenti previsti dalle leggi.

« Per altra parte lo stabilimento d'una cassa centrale agevolando il sistema delle malleverie in contanti ci è sembrato atto a somministrare i mezzi con cui superare le difficoltà che incontrano gli istituti di beneficenza nel trovare agenti contabili che consentano a sottoporre il loro patrimonio ad iscrizioni ipotecarie.

« Nel medesimo tempo, affinchè la cassa per la speciale sua determinazione potesse doppiamente giovare allo sviluppo della proprietà generale, noi abbiamo voluto che essa servisse a formare un fondo comune nel quale le provincie ed i comuni trovassero, mediante un modico interesse, le somme necessarie per l'ese-

guimento delle opere di pubblica utilità che fossero già in corso di esecuzione e già approvate e per cui si fossero fatte le debite assegnazioni di fondi.

« Finalmente all'oggetto che la circospezione, la prudenza e la imparzialità delle operazioni della cassa restassero ognora guarentite in un modo corrispondente all'importanza dei capitali che fossero per depositarsi nella medesima, noi abbiamo sottoposta la concessione dei prestiti a varie condizioni e formalità atte a prevenire ogni sorta d'arbitrio, ed abbiamo affidato il maneggio dei fondi all'amministrazione del Debito pubblico, sotto l'osservanza di tutte quelle regole di verificazione, di controllo e di pubblicità che sono analoghe alla medesima.

« Per questi motivi abbiamo determinato, siccome col presente determiniamo quanto segue:

« Art. 1. È istituita presso l'amministrazione del Debito pubblico una cassa centrale sotto la denominazione di Cassa di depositi e di anticipazioni per i lavori pubblici;

« Art. 2. Dovranno depositarsi nella cassa:

« 1° I fondi disponibili delle provincie applicati al servizio dei ponti e strade, sia che provengano da disposizioni straordinarie, ovvero dalla eccedenza delle entrate sulle spese;

« 2° I fondi disponibili delle comunità, che a mente dei vigenti regolamenti si potrebbero far versare nelle tesorerie, sino a tanto che non si sia trovata per essi un utile impiego;

« 3° L'ammontare delle indennità fissate dall'autorità amministrativa, di cui si dovesse operare il deposito a termini della legge sulle spropriazioni per causa d'utilità pubblica, od in seguito al rifiuto fattone dai proprietari, ovvero perchè li medesimi non potessero ritirarle;

« 4° Le somme che le provincie nei casi del servizio indicato al n. 1 del presente articolo e quelle che i comuni dovessero rimborsare ai loro creditori, e il cui sborso non potesse effettuarsi a motivo di sequestri od opposizioni, o perchè non avessero altrimenti la libera disponibilità de' loro diritti;

« Art. 3. La cassa è autorizzata a ricevere:

« 1° Le somme che gli istituti di beneficenza ed altri pubblici stabilimenti avessero disponibili, e che provenissero tanto dal sopra più delle entrate, quanto da vendite, legati, incassi di ca-

pitali ed altre cause e delle quali i loro amministratori credessero conveniente di prescrivere il deposito;

« 2° L'ammontare delle malleverie dei tesorieri ed altri contabili autorizzati dalle leggi a prestar la loro malleveria in numerario, allorchè le amministrazioni da cui dipendono avessero consentito che ne facessero il deposito nella cassa dei depositi;

« 3° Le somme di cui l'autorità giudiziaria avesse prescritta la versione in questa cassa, nei casi di deposito e di consegnamento previsto dalle leggi in vigore ».

E queste erano le due categorie di depositi, l'una obbligatoria, l'altra facoltativa.

Per le somme non rilevanti a lire 200 la cassa non era tenuta a corrispondere interesse, salvo per le malleverie dei contabili delle opere pie.

L'interesse avea a decorrere dal 61° giorno del versamento, ed era del 2 % per i depositi volontari dei particolari, del 3 ½ % per gli altri depositi. Sui fondi provinciali non si avea a corrispondere interesse.

Sulla massa dei fondi depositati si aveano a far prestiti alle provincie e ai comuni, per l'eseguimento di opere di pubblica utilità alla ragion d'interesse da determinarsi per ogni anno.

I prestiti dovean essere autorizzati per reale decreto.

Con regolamento approvato per regio brevetto 13 agosto 1840 si segnarono le norme per l'esecuzione del brevetto dell'11 preceduto aprile.

Per i prestiti da farsi dalla cassa, fu nel 1841 con regio brevetto del 19 giugno istituita una Commissione la quale avesse ad esaminarne le domande dei Corpi morali pervenute alla cassa, e darne il rispettivo avviso.

E questa è la cassa sarda, che istituita ad esperimento quinquennale con regio brevetto 11 aprile 1840, fu sta-

bilita definitivamente nel 1850 con legge 18 novembre, riformata con legge 30 giugno 1857, e ricostituita nel 1863 con legge del nuovo regno d'Italia del 17 maggio, ha reso e rende non pochi importanti servizi allo Stato, ed ai particolari (1).

Con regio brevetto 9 luglio si modificarono le disposizioni emanate intorno ai prestiti che erano da farsi dalle regie finanze, su deposito di obbligazioni dello Stato, e su deposito di sete grezze e lavorate.

Il 26 agosto del 1841 emanarono regie patenti, colle quali si unì la regia segreteria di Stato per gli affari interni e quella di finanze in una sola col titolo di regia segreteria di Stato per gli affari dell'interno e delle finanze, conferendosi ad un tempo al Consiglio di Stato e al Controllo generale nuove attribuzioni in ordine all'amministrazione e alla contabilità provinciale.

Il legislatore rendeva ragione della disposizione col seguente preambolo alle regie patenti:

« L'interna amministrazione dello Stato legandosi per molti e stretti vincoli con quella delle finanze, massime in tutto ciò che riguarda al governo delle provincie e dei comuni, il cui progressivo miglioramento sotto ogni aspetto dipende dal buon regolamento e dal giusto impiego dei mezzi che possedono, onde soddisfare ai molteplici loro bisogni ed a quelli più considerevoli e più gravi di tutto lo Stato, ci è parso utile cosa di riunire in un solo i dicasteri dell'interno e delle finanze, introducendo nell'amministrazione particolare delle provincie gli stessi principii d'ordine e le stesse regole che già abbiamo esperimentato esser molto vantaggiose all'economico reggimento di tutte le altre parti del nostro servizio.

(1) Vedasi il volume 2° dei *Cenni storici* alla pag. 72 e seguenti.

« E in questo pensiero ci ha confermati il riflesso che all'incremento dell'agricoltura, delle arti e del commercio, giovando per l'impulso che ne possono ricevere non meno i più abbondanti mezzi di speciale tecnica istruzione, gli stabilimenti d'incoraggiamento e di perfezionamento ed i lavori pubblici di ogni maniera, quanto più ancora la giusta proporzione dei tributi, la equa distribuzione loro, e le ragionate tariffe dei dazi imposti nella introduzione degli esteri prodotti, e sulla consumazione dei prodotti interni un'istessa superior direzione coadiuvata dai pareri del nostro Consiglio di Stato, potrebbe meglio raggiungere l'unico fine che costantemente ci proponiamo, quello di procurare il maggior bene dei fedeli ed amatissimi sudditi dalla Divina Provvidenza alle nostre cure affidati.

« Considerato inoltre che primo fondamento della pubblica prosperità sia il ben essere delle popolazioni, che gradatamente insieme unite in comunità vengono a formare coll'istituzione delle provincie una più ampia aggregazione, nella quale l'interesse comune si rafforza da maggiori considerazioni di utilità generale, abbiamo pensato che un accurato esame delle spese proposte per ciascuna provincia, fatto col concorso delle autorità locali e delle persone le più distinte per lumi e per ricchezza, alle quali per legge è già affidata la discussione delle proposte per le spese stradali potrebbe riescir utile al Governo non meno che alla provincia medesima.

« Quindi fra le antiche istituzioni dovute alla sapienza dei reali nostri predecessori, avendo noi sempre riguardato con sentimento di singolar soddisfazione quella del Controllo generale cui è commesso di sopraintendere alle operazioni di tutti gli uffiziali che amministrano il nostro erario, e di vegliare all'osservanza delle nostre leggi ed ordinamenti, abbiamo giudicato conveniente di richiamare in questa stessa circostanza così grave carica all'importanza della sua primiera creazione, coll'estenderne anche la vigilanza all'amministrazione provinciale, conciliabilmente coi nuovi ordinamenti fatti negli ora scorsi anni pel governo economico dei nostri Stati, con vantaggio del nostro e del pubblico servizio.

« E per ciò per le presenti, di nostra certa scienza e regia autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso:

« Art. 1. La nostra segreteria di Stato per gli affari interni e quella delle finanze sono riunite in una sola, la quale assumerà il titolo di regia segreteria di Stato per gli affari interni e per le finanze,

« Art. 2. Essa sarà divisa in due dipartimenti, de' quali uno per gli affari dell'interno e l'altro per quello delle finanze, e per ciascuno di essi si avrà un primo uffiziale.

« I registri, le carte e le scritture di ciascuno di detti dipartimenti saranno tenute e conservate a parte, secondo l'ordine che sarà stabilito dal capo del dicastero ».

E questo in altri tempi era talvolta un mezzo termine che si adoperava ogni qualvolta un alto funzionario non riesciva più di troppo gradimento per una ragione qualunque, e non vi era altro modo dicevole di ringraziarlo de' suoi ulteriori servigi.

Intanto essendosi in via di qualche riforma amministrativa, si pensò di comprendervi qualche piccola parte anche dell'amministrazione continentale del Debito pubblico, col sopprimervi, con regio biglietto del 21 settembre, la carica di regio commissario che vi si era istituita con regio editto del 24 dicembre 1819, e se ne rendeva ragione nel breve preambolo al regio biglietto:

« Le stesse considerazioni d'ordine e di utilità del nostro e pubblico servizio, dalle quali siamo stati mossi ad estendere le attribuzioni del Controllo generale ad alcune parti di pubblica amministrazione, che non vi erano per lo addietro sottoposte, facendo riguardare siccome molto opportuno di chiamare anche la vigilanza dello stesso generale uffizio all'amministrazione del Debito pubblico:

« Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. La carica di nostro commissario presso l'amministrazione del Debito pubblico quale è costituita dal nostro editto del 24 dicembre 1819, è abolita.

« Art. 2. Tutte le incumbenze che all'anzidetta carica di nostro commissario sono affidate dall'editto succitato e dai regolamenti in vigore sono attribuite al nostro Controllore generale il quale le potrà esercitare per mezzo del primo uffiziale del Controllo generale.

« Art. 3. Ci riserviamo di dare gli ulteriori provvedimenti che giudicheremo opportuni per istabilire i rapporti occorrenti tra la regia segreteria di Stato per gli affari dell'interno e delle finanze, il Controllo generale e l'amministrazione del Debito pubblico per regolare andamento di questa parte di nuovo servizio ».

Con semplice regio biglietto si era così soppressa la carica del regio commissario presso l'amministrazione del Debito pubblico che si era istituita col regio editto 24 dicembre 1819: ma accortisi tosto della illegalità vi si suppliva con sollecite regie patenti del 28 stesso mese premettendo quanto appresso:

« Avendo noi determinato di abolire la carica di nostro commissario presso l'amministrazione del Debito pubblico nei nostri Stati di terraferma, istituita coll'art. 59 del regio editto del 24 dicembre 1819 e di affidarne le incumbenze al controllo generale, in quanto riguarda alla vigilanza da esercitarsi sopra ogni parte di esse, con appoggiare le altre al direttore generale della stessa amministrazione, ci siamo disposti di dare a tal fine le opportune disposizioni: epperciò per le presenti di nostra scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. Le incumbenze che tanto col regio editto del 24 dicembre 1819, con cui fu istituito il Debito pubblico negli Stati nostri di terraferma, quanto coi successivi provvedimenti sulla materia furono affidate al nostro commissario presso quell'amministrazione, la qual carica rimane abolita, sono appoggiate, tranne l'eccezione di cui all'art. 4, al Controllo generale che le esercita per mezzo del primo uffiziale.

« Art. 2. Spetterà al controllore generale di riferire a noi sopra tutti gli emergenti dell'amministrazione del Debito pubblico, su

cui era più specialmente chiamata la vigilanza del nostro commissario presso la detta amministrazione ed esso informerà il nostro primo segretario per gli affari dell'interno e delle finanze, sui rilievi che gli sarà occorso di fare, i quali richiedessero qualche sovrana determinazione.

« Art. 3. Al posto di verificatore alla cassa del Debito pubblico è sostituito colla stessa incumbenza un controllore dipendente dal controllo generale.

« Art. 4. Il direttore generale dell'amministrazione del Debito pubblico è incaricato della trasmissione alla nostra segreteria di Stato per gli affari dell'interno e delle finanze di tutti i lavori sì periodici che straordinari di contabilità e di tutte le comunicazioni che sinora facevansi dal nostro commissario nell'interesse di quell'amministrazione e del nostro servizio.

« Art. 5. Cominciando dal prossimo anno 1842 lo stipendio del nostro commissario sarà tolto dal bilancio e quello del controllore sarà stanziato fra le spese del controllo generale.

« Deroghiamo al regio editto del 24 dicembre 1819 ed a tutti i successivi provvedimenti in quanto sono contrari alle presenti che mandiamo alla Camera nostra dei conti di registrare, a chiunque spetti di osservare e farle osservare, volendo che sieno inserite nella raccolta degli atti del nostro governo, e alle copie stampate nella reale tipografia si presti la stessa fede che al proprio originale che tale è il voler nostro ».

Con regie patenti del 31 maggio 1842 si estese alle obbligazioni emesse dalla città di Torino, ed alle cedole emesse e da emettersi dalla città di Genova, il favore del deposito per ottenere prestiti dalle regie finanze a mente del regio brevetto del 28 marzo 1835 e dei successivi provvedimenti.

I prestiti sovra il deposito delle obbligazioni e cedole su mentovate poteano esser fatti tanto a particolari e case di commercio, quanto alle due città di Torino e Genova ed altri corpi morali nei limiti e termini stabiliti dalle vigenti discipline sulla materia. I prestiti alle città di To-

rino e Genova poteano esser fatti fino alla concorrente di un milione e duecentomila lire in capitale per ciascuna.

Il termine pel rimborso dei prestiti a farsi dalla cassa dei depositi e delle anticipazioni, che erasi limitato a cinque anni, periodo dello esperimento, fu con regio brevetto del 1° settembre prorogato a 10 anni.

Con regie patenti del 20 luglio 1843 si permise che i fondi di sopravanzo risultanti dagli annui spogli generali, già introdotti e quelli che fossero per introdursi nella cassa di riserva, potessero essere impiegati, non soltanto in ispese straordinarie ed urgenti per la difesa e la sicurezza dello Stato, ma eziandio in altre straordinarie spese, purchè di provata pubblica utilità.

Con regie patenti 16 marzo 1844 fu autorizzato nella città di Genova lo stabilimento d'una banca di sconto, di depositi e conti correnti costituita in società anonima, la cui durata fu fissata per 20 anni a cominciare dalla data delle regie patenti. La banca avea a portar il titolo di *banca di Genova*, e se ne approvarono gli statuti.

Con successivo regio brevetto dell'11 luglio si diedero i provvedimenti riconosciuti necessari, perchè la banca potesse esser costituita e il suo definitivo attivamento agevolato ed intrapreso.

Nel 1844 essendo cessate le ragioni che aveano potuto consigliare nell'interesse dello Stato, più o meno, la riunione in uno, delle due segreterie di Stato per lo interno e per le finanze, con regie patenti del 29 agosto si ristabilisce la segreteria di Stato per gli affari dell'interno, e la segreteria di Stato per le finanze, e se ne giustifica la

convenienza, come appresso, nel preambolo alle regie patenti:

« Nell'ordinare colle lettere patenti del 26 agosto 1841 la riunione della nostra segreteria di Stato per gli affari interni e di quella delle finanze in una sola col titolo di regia segreteria di Stato per gli affari dell'interno e delle finanze, è stato nostro intendimento d'introdurre una più perfetta armonia nelle numerose relazioni esistenti fra quei due dicasteri e di apportare maggior forza ed unità negli atti della pubblica amministrazione, nella circostanza massime in cui eravamo disposti a promuovere alcune istituzioni intese a migliorare il reggimento economico delle provincie e dei comuni, e ad effettuare per tal maniera nell'interesse morale e materiale dei popoli dalla divina provvidenza commessi al nostro governo, uno de' più solleciti pensieri che sin dall'epoca del nostro avvenimento al trono ci ha vivamente animati. Ma prevedendo poi che coll'andar del tempo ed allorchè fosse raggiunto lo scopo a cui erano le nostre mire rivolte, un più ampio sviluppo d'ogni ramo del pubblico servizio, e le tante e sì estese attribuzioni conferite alla detta segreteria dell'interno e delle finanze avrebbero potuto esigere il ristabilimento del primitivo stato di cose, avevamo per tal fine divisa questa segreteria in due dipartimenti e prescritto in conseguenza che i registri e le carte e le scritture rispettivamente appartenenti a ciascun dipartimento si dovessero tenere conservate e separate. Ora mercè gli ordinamenti da noi fatti e stante le istituzioni che trovansi a seconda delle sovrane nostre intenzioni avviate, avendo il sistema che ci eravamo proposto, ricevuto un sufficiente sviluppo, abbiamo perciò ravvisato opportuno di separare nuovamente i dicasteri che colle succitate lettere patenti erano stati riuniti.

« Epperciò per le presenti, di nostra certa scienza e sovrana autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. È ristabilita la nostra segreteria di Stato per gli affari interni, sì e come esisteva e colle attribuzioni che esercitava prima della sua riunione alla nostra segreteria di Stato delle finanze avvenuta per l'effetto delle lettere patenti del 26 agosto 1841.

« Art. 2. È parimenti ristabilita la nostra segreteria delle finanze con tutte le attribuzioni che erano proprie prima della sua riunione alla segreteria di Stato per gli affari dell'interno: essa assumerà d'ora in poi il titolo di regia segreteria di Stato delle finanze ».

Con regio brevetto 13 maggio 1845, la cassa dei depositi e delle anticipazioni pei lavori pubblici, istituita col regio brevetto 11 aprile 1840, fu autorizzata a far anticipazioni per il pagamento de' debiti comunali.

Con regie patenti 20 maggio si dànno nuove e spiegative disposizioni a favore della banca di Genova, specialmente in riguardo ai sequestri che fossero per intimarsi sul denaro versato, sulle dichiarazioni di smarrimento delle cartelle d'azioni, e sulle anticipazioni contro deposito di effetti pubblici.

Con regie patenti 29 maggio si provvede alla disamina, discussione e definizione di tutti i ricorsi pendenti in revisione avanti la Commissione superiore straordinaria di liquidazione, esclusa ogni ulteriore domanda e richiamo, e si determina il successivo chiudimento della liquidazione.

Con regie patenti 4 aprile 1846 si provvede ad alcuni emergenti relativi all'Amministrazione del Debito pubblico.

« Allorquando, *disse re Carlo Alberto nel preambolo alle regie patenti*, si avvicinava la possibilità del compimento della prescrizione quinquennale delle annuità delle rendite del Debito pubblico, stabilita colla prima parte dell'art. 43 del regio editto del 24 dicembre 1819, si sono date colle regie patenti del 15 giugno 1826 le disposizioni opportune, onde determinarne il punto di partenza a scanso d'ogni equivoco e pregiudizio dei creditori.

« Ora, avvicinandosi il compimento del termine dei 25 anni stabiliti colla seconda parte dello stesso articolo di legge per la

prescrizione della rendita stessa e per l'annullamento della relativa iscrizione, si riconobbe non solo la opportunità d'estendere espressamente le stesse disposizioni alla decorrenza di questa prescrizione, ma anche la convenienza di promuovere la presentazione dei certificati di liquidazione tuttora giacenti, di procurare l'appuramento delle iscrizioni provvisorie o fatte d'ufficio, per la decorrenza delle suddette prescrizioni, e di risolvere alcune dubbietà insorte nell'andamento dell'amministrazione del Debito pubblico, e che vengono più o meno a collegarsi col punto della prescrizione.

« Nel provvedere a questi emergenti abbiamo tenuto conto delle proposizioni che furono con molta maturità di esame deliberate dal Consiglio generale del Debito pubblico nelle ultime sue annuali adunanze e che ci vennero rassegnate dal nostro primo segretario di Stato per gli affari delle finanze, e siamo, d'altronde, partiti sovratutto dal principio di proteggere piuttosto largamente con ispeciali favori l'interesse dei creditori e di sovvenire altresì alla loro ignoranza o negligenza col mezzo di nuove pubblicazioni che accresceranno sempre il buon credito di cui gode la predetta amministrazione.

« Epperciò per le presenti di nostra certa scienza e sovrana autorità avuto il parere del nostro Consiglio di Stato, abbiamo stabilito e stabiliamo quanto segue:

« Art. 1. Gli stessi principii che furono sanciti colle regie patenti del 15 giugno 1826 per la decorrenza della prescrizione quinquennale delle annuità delle rendite dovranno anche osservarsi per la prescrizione dei 25 anni delle rendite stesse e per l'annullamento delle relative iscrizioni.

« Art. 2. L'amministrazione del Debito pubblico farà quanto prima pubblicare uno stato descrittivo degli articoli di credito già liquidati e portati sugli elenchi alla medesima trasmessi, pei quali non si saranno ancora ad essa presentati li corrispondenti certificati di liquidazione.

« Art. 3. Gli aventi ragione ai crediti descritti nello stato di cui nell'articolo precedente, dovranno entro il termine di sei mesi dalla sua pubblicazione presentare all'amministrazione del Debito pubblico li rispettivi certificati di liquidazione sotto pena della perdita degli interessi ulteriori comminata dall'art. 43 del regio

editto 24 dicembre 1819, e trascorso detto termine senza che abbia avuto luogo la predetta presentazione, comincierà a decorrere la prescrizione per le annuità posteriori e quella dei venticinque anni per la rendita stessa.

« Art. 4. Dall'amministrazione del Debito pubblico si farà pubblicare un altro stato descrittivo di tutti gli articoli di credito venuti a carico del Debito pubblico e rappresentati dai recapiti del gran libro di Francia e del monte Napoleone di cui nell'articolo 3 numeri 2 e 3, ed art. 15 del regio editto del 24 dicembre 1819, e pei quali non ebbe ancora luogo il prescritto cambio in rendita, sia per difetto di presentazione dei primitivi titoli, sia per causa di litispendenza.

« Art. 5. Gli aventi ragione ai crediti contemplati all'articolo precedente, dovranno entro il termine d'un anno dalla data di pubblicazione dello stato, nel medesimo menzionato, presentare all'amministrazione del Debito pubblico li rispettivi loro titoli francesi e del monte predetto, assieme ai documenti opportuni per l'iscrizione definitiva, ed in difetto di tale presentazione entro il predetto termine utile, la prescrizione quinquennale delle annuità e quella dei 25 anni per la rendita stessa ripiglierà il suo corso, facendo tempo rispettivamente per le iscrizioni provvisorie dal giorno della seguìta presentazione dei recapiti tuttora insufficienti e per le iscrizioni seguìte di uffizio dalla data di queste.

« Art. 6. Ogni qualvolta occorra all'amministrazione del Debito pubblico di annullare l'iscrizione d'una rendita colpita dalla prescrizione dei 25 anni, a termini della seconda parte del disposto dell'art. 43 del regio editto del 24 dicembre 1819, verrà da essa tenuto in serbo con apposito conto l'ultimo quinquennio delle annuità maturate per essere all'occorrenza corrisposte col rilascio di *buoni nominativi* al creditore che a tal fine fosse per presentarsi, salvo ben inteso l'applicazione della prescrizione quinquennale a ciascun semestre di tali annuità.

« Art. 7. Le prescrizioni stabilite dallo stesso art. 43 dell'editto organico sul Debito pubblico non saranno soggette ad alcuna sospensione ed interruzione in seguito ad opposizioni anche giudicialmente ordinate.

« Art. 8. Nel caso di smarrimento di qualche cedola nominanativa, debitamente denunciato all'amministrazione del Debito

pubblico, il corso delle prescrizioni menzionate nell'articolo antecedente sarà sospeso durante il tempo necessario per l'adempimento delle formalità prescritte dal predetto regio editto per conseguimento d'una nuova cedola.

« Art. 9. Ferme le immunità per cui le cedole del Debito pubblico e le obbligazioni dello Stato non possono in principio generale sequestrarsi, occorrendo tuttavia, che in occasione di procedimento criminale, venga ordinato per giustizia il sequestro di esse, quale corpo di delitto o titolo influente a prova, le prescrizioni di cui negli articoli precedenti rimarranno sospese durante il tempo dello stesso sequestro.

« Art. 10. Qualora l'esibitore d'una delle obbligazioni dello Stato, create col regio editto del 27 maggio 1834, che sia stata estratta a sorte non soddisfi all'obbligo che gli corre di restituire colla medesima tutti li relativi vaglia non pagati, dovrà l'amministrazione del Debito pubblico, nell'interesse dei ritentori dei vaglia mancanti ritenerne l'importo sul capitale dell'obbligazione.

« Le somme ritenute saranno pagate agli esibitori dei vaglia dalla cui scadenza non saranno ancora trascorsi cinque anni, ovvero all' esibitore dell' obbligazione a proporzione del trascorso dello stesso termine di cinque anni per cui si rendono persin di nessun effetto i vaglia di obbligazioni tuttora accese e vigenti ».

Il progetto di queste disposizioni preparate in seno al Consiglio ordinario, quindi presentato al Consiglio generale e da esso esaminato e discusso; in seguito rassegnato all'autorità sovrana dal segretario di Stato per le finanze e da essa sancito, riescì molto provvido nell'interesse dei creditori verso lo Stato e verso l'estero, e si sciolsero con esso le dubbiezze che erano sorte nell'esecuzione delle disposizioni del regio editto organico del Debito pubblico.

Con regio biglietto del 12 maggio si autorizzarono le regie finanze a fare una temporaria somministrazione di fondi alla banca di Genova sino alla concorrente di due milioni di lire.

Con regie patenti del 4 giugno si concede la sovrana sanzione ad alcune ampliazioni allo statuto della banca di Genova.

Con regio brevetto del 13 giugno si estende ad altri due milioni di lire le disposizioni già date in favore della banca di Genova col regio brevetto del 12 maggio.

Nel 1847, con regio brevetto del 20 maggio le regie finanze furono autorizzate a fare alla Banca di Genova tanti prestiti di lire cinquanta mila per ciascuno sino ad una concorrente, ove d'uopo, di quattro milioni di lire, sovra deposito di effetti di commercio del suo portafoglio d'un valore corrispondente e mediante l'interesse del 3 % all'anno, conteggiato pei giorni di decorrenza dalla data di ciascun prestito fino a quello della restituzione.

« La Banca di Genova, *si disse nel preambolo al regio biglietto*, dopo la restituzione che fece a debito tempo alle nostre finanze, dei prestiti che nello scorso anno abbiamo autorizzati a di lei favore, per la stagione della compra e della filatura dei bozzoli, ottenne successivamente da noi in sussidio del più intenso commercio nei cereali, un altro imprestito di due milioni sovra deposito di effetti del suo portafoglio per cui corrispose lo stesso interesse del 3 % stabilito sui prestiti che si fanno dalle nostre finanze sovra deposito di sete e di fondi pubblici dello Stato e ne fece altresì a suo tempo la puntuale restituzione.

« Ora approssimandosi nuovamente la stagione del raccolto serico, l'amministrazione della stessa Banca ci supplicò di rinnovarle un così benefico sussidio che gioverà singolarmete ai filanti del Piemonte tra mezzo alla insolita scarsezza di numerario, che si fa sentire generalmente, ci siamo disposti ancora per questa volta a siffatto straordinario mezzo di sussidio per favorire quell'istituzione, e con essa il commercio e l'agricoltura de' nostri Stati ».

Con regio brevetto del 2 settembre si modificarono le disposizioni vigenti in ordine ai prestiti delle regie finanze

in favore dei particolari sovra deposito di cedole del debito pubblico ed obbligazioni delle città di Torino e Genova, nulla innovandosi pei prestiti su depositi di sete.

E la ragione delle modificazioni è dichiarata nel preambolo al regio bigliette.

« L'esperienza di parecchi anni avendo fatto conoscere, siccome, e la modicità della ragione dell'interesse, e la estensione della durata del termine portati dai provvedimenti sin qui emanati pei prestiti, che dalle nostre finanze si concedono ai particolari ed al commercio sopra depositi di effetti pubblici, si prestino il più delle volte ad invogliare gli speculatori a profittare di quel favore pel solo lucro che possono trarre dal raggirare il numerario loro mutuato, e resti per tal modo svisato lo scopo di sovvenire ai veri bisogni propostoci con quell'istituzione, abbiamo determinato di arrecare in tal parte alcune modificazioni alle basi attualmente in vigore, mercè cui venga, per quanto possibile a diminuirsi lo ingeneratosi allettamento ».

Nel 1844, con regie patenti del 16 marzo erasi approvato lo stabilimento in Genova d'una Banca di sconto, di depositi e di conti correnti. Nel 1847 con regie patenti del 16 ottobre si autorizzò per la città di Torino lo stabilimento d'un'eguale istituzione col titolo di *Banca di Torino*, e se ne approvò il relativo statuto.

« Alcuni de' nostri principali banchieri e capitalisti della nostra città, *si disse nelle premesse alle regie patenti*, sono a noi ricorsi per mezzo della nostra segreteria di Stato delle finanze, onde ottenere l'autorizzazione di stabilire mediante società anonima, una Banca di sconto, di depositi e di conti correnti nella stessa città di Torino sulle medesime basi di quella che già trovasi così utilmente costituita nella città di Genova, e ci supplicarono di approvarne i relativi statuti, in cui furono, a luogo a luogo introdotte le ampliazioni e le modificazioni che abbiamo approvate per la Banca di Genova con varie nostre provvisioni.

« Dalle informazioni che furono prese dal nostro primo segretario di Stato per gli affari delle finanze, anche presso le Camere di commercio di Torino e Genova risultandoci che la supplicata nuova istituzione, oltre di essere di sua natura molto vantaggiosa al commercio di cui ci sta tanto a cuore l'incremento, può convenientemente aver luogo nella città di Torino, e senza scapito della Banca di Genova, nè può esservi difficoltà nell'ammettere le stesse basi e lo stesso regime che ottennero già la sanzione dell'esperienza e produssero risultamenti molto utili, ci siamo disposti ad assecondare la fattaci domanda, autorizzando il suddetto nuovo stabilimento ».

Con regie patenti del 27 novembre si approva il regolamento pel servizio degli agenti di cambio e dei sensali negli Stati di terraferma.

« Nell'importante scopo, *disse il legislatore nelle sue premesse*, di provvedere alla integrità delle commerciali transazioni, i reali nostri predecessori hanno in vari tempi stabilito parecchie cautele e discipline per l'esercizio della delicata professione degli agenti di cambio e dei sensali. Ora il maggior movimento impresso al commercio ed all'industria nazionale ci ha più vivamente ancora fatto sentire questo bisogno, e chiamò la nostra attenzione sulla convenienza d'un regolamento generale, per cui i posti di sensale e di agente di cambio sieno stabiliti in numero limitato al bisogno e mediante la prescrizione di opportune condizioni, trovinsi riservati a persone degne della pubblica fede. Non abbiamo poi tralasciato di prendere in considerazione le rappresentanze che ci vennero fatte onde, nell'ordinare sopra basi uniformi, le guarentigie occorrenti a tutela di questo servizio, si avesse riguardo alla diversa importanza delle rispettive piazze di commercio; ed in queste viste, mentre per una parte abbiamo riconosciuto equitativo di accordare una sensibile riduzione sulla cauzione e sulla finanza attuale dei mediatori di Torino e di Nizza, ravvisammo conforme alle stesse basi di giustizia distributiva, non meno che richiesto dall'interesse del pubblico erario, lo assoggettare ad una discreta annua finanza gli agenti di commercio delle altre città e piazze principali, che col presente provvedimento vengono ad

ottenere il vantaggio d'un esercizio esclusivo, al quale oggetto furono presi gli opportuni concerti tra la nostra segreteria di Stato dell'interno e quella delle finanze. Per le quali cose, dopo matura discussione della materia per mezzo anche di apposite Commissioni da noi create, ci siamo disposti a sancire siccome colle presenti di nostra certa scienza, regia autorità, e sentito il Consiglio nostro di Stato, abbiamo approvato ed approviamo il regolamento degli agenti di cambio e sensali, che, visto di nostro ordine dal primo segretario di Stato per gli affari dell'interno, resterà annesso alle presenti, derogando ogni legge e regolamento in quanto possa essere al medesimo contrario ».

L'8 febbraio 1848 il re Carlo Alberto proclama:

« I popoli, che per volere delle Divina Provvidenza governiamo da diciassette anni con amore di padre, hanno sempre compreso il nostro affetto, siccome noi cercammo di comprendere i loro bisogni; e fu sempre intendimento nostro, che il principe e la nazione fossero coi più stretti vincoli uniti pel bene della patria.

« Di questa unione ognor più salda avemmo prove ben consolanti nei sensi, con cui i sudditi nostri accolsero le recenti riforme che il desiderio della loro felicità ci aveva consigliate per migliorare i diversi rami di amministrazione ed iniziarli alla discussione dei pubblici affari.

« Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori e in mezzo alle mutazioni seguìte in Italia, non dubitiamo di dar loro la prova la più solenne che per noi si possa, della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro senno.

« Preparate nella calma, si maturano nei nostri Consigli le politiche istituzioni, che saranno il complemento delle riforme da noi fatte e varranno a consolidarne il benefizio in modo consentaneo alle condizioni del paese.

« Ma fin d'ora ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei nostri ministri e dei principali consiglieri della nostra Corona, abbiamo risoluto e determinato di adottare le basi d'uno Statuto fondamentale per stabilire nei nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo ».

Il 15 febbraio il presidente, direttore generale dell'amministrazione del Debito pubblico degli Stati di terraferma, apre la sessione del Consiglio generale per presentare i conti di gestione dell'esercizio 1847, e per procedere alla votazione per il rimpiazzo annuale dei membri sortenti del Consiglio, ai termini degli art. 57 e 58 del regio editto 24 dicembre 1819.

Quindi il conte Giovanni Regis presidente e Direttore generale inaugura la sessione col seguente discorso:

« Oggi un'èra novella fu con atto immortale del re nostro signore schiusa al maggiore incremento ancora dei vantaggi riposti nelle nostre patrie istituzioni, e così pure in quella per la cui tutela, signori, vi trovate qui riuniti.

« Felice questo regno, che alle nostre sorelle provincie italiane somministra oggi assai tipi per le nuove loro leggi; felice. dacchè i suoi codici, e tanti altri suoi ordinamenti d'ogni maniera, passando nel dominio della discussione e della pubblicità, portano con sè la impronta di tale sapienza da far chiaro al mondo, che la mente unica dalla quale emanavano, non fu mai informata che dall'idea della giustizia e del pubblico bene, quella sublime idea, che nel giorno ottavo di questo mese d'eterna ricordanza, fece largire ai sudditi col più confidente amore e con tanta magnanimità li più preziosi tesori della suprema possanza.

« A questa amata patria, resa più forte ed illuminata da diciassette anni d'instancabili sollecitudini sovrane, non mancava oramai, al paragone delle più civili nazioni, che il serto d'una libertà ragionata e ragionevole; e quel nobilissimo serto il re Carlo Alberto, che lo avea predisposto nell'alta sua mente, glielo porse nella pienezza dei tempi, coll'emanazione dello Statuto fondamentale, onorando così, in uno, e l'avita sua corona, cui accrebbe immenso splendore, ed i popoli subalpini che riconobbe meritevoli di tanto dono.

« Rammenterà sempre la nazione che ogni gemma di quel serto, dall'augusta mano del re vi fu collocata; e la nostra generazione lo tramanderà alle future glorioso e puro come essa lo ebbe.

« Rammenterà sovratutto, che colla sua grand'opra il sovrano associò i sudditi al carico di promuovere vieppiù con lui che ne sarà guida e maestro, la felicità e la prosperità della patria; che li chiamò a serbarle intemerata la gloria venutale da trentotto regnanti dell'augusta stirpe sabauda; che tanto generosamente, infine, li volle a divider seco i trionfi che la Divina Provvidenza consente ai re ed ai popoli, i quali camminando uniti e concordi nelle vie della giustizia e dell'ordine, e forti del generoso e vivificante spirito della nazionale indipendenza, se ne rendono degni al suo cospetto.

« Innalzati a sì eccelsi destini, circondiamo tutti vieppiù il re e l'augusta di lui famiglia, di fedeltà, amore, devozione e gratitudine, questo che è sacro debito nostro, sia scolpito in ogni cuore; sia fondamento al bene presente e ad un fausto avvenire, e premio condegno al grande benefattore della patria » (1).

Dichiarate l'8 febbraio le basi d'uno Statuto fondamentale, onde stabilire un sistema di governo rappresentativo, il 4 marzo, S. M. il re Carlo Alberto, lo sanziona e lo promulga qual legge fondamentale, perpetua e irrevocabile per aver il suo pieno effetto col giorno della prima riunione delle due Camere.

« Con lealtà di re, e con affetto di padre, proclama il re Carlo Alberto, noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato

(1) Il conte Giovanni Regis era succeduto al presidente conte Defornari dopo il suo passaggio al Consiglio di Stato, e il conte Defornari avea rimpiazzato il conte Giuseppe Tornielli di Vergano, dopo che fu elevato alla carica di vice-re in Sardegna.

Solo nel 1848 si cominciarono a stampare i discorsi pronunziati dal presidente del Consiglio generale nelle sessioni annue, e a voto unanime dell'Assemblea. Era una conseguenza dello Statuto.

Ed era intanto dall'amministrazione burocratica del Debito pubblico che doveano proclamarsi quei patriottici sentimenti per preludiare alla pienezza dei tempi per l'italico risorgimento. Il cammino però dovea ancora presentarsi sparso di triboli e spine.

ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi e alla dignità della nazione.

« Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala nostra corona un popolo che tante prove ci ha dato di fede, d'obbedienza e di amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre degna dell'antica fama, e *saprà meritarsi un glorioso avvenire* ».

Con regio editto della stessa data 4 marzo, si istituisce la milizia comunale per difender la monarchia e lo Statuto; mantenere l'obbedienza alle leggi, e secondare all'uopo l'esercito.

Il 18 marzo, Milano insorge contro l'Austria e si batte per le strade della città per cinque intere giornate.

Con regio brevetto 18 marzo il re Carlo Alberto sospende la facoltà data alle regie finanze di poter far prestiti su deposito di effetti pubblici;

« Dalla relazione stataci rassegnata dal nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, risultandoci della convenienza di fare alcune disposizioni in ordine ai prestiti che dalle nostre finanze si concedono ai particolari ed al commercio contro deposito di effetti pubblici, giusta i brevetti nostri del 28 marzo e 26 novembre 1835, 1° ottobre 1839, 7 marzo e 9 luglio 1840, 31 maggio 1842 e 2 settembre 1847;

« Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. La facoltà conceduta alle nostre finanze di fare pre-

stiti ai particolari ed al commercio sovra il deposito di cedole del Debito pubblico, di obbligazioni dello Stato, e di cedole ed obbligazioni della città di Torino, e di cedole della città di Genova, è revocata a far tempo dalla pubblicazione del presente;

« Art. 2. Potranno però avere il loro effetto le domande di prestiti, che all' epoca anzidetta già si trovassero in corso presso l'ispezione generale del regio erario;

« Art. 3. I mutuatari cui alla stessa epoca il termine utile per la restituzione dei ricevuti prestiti non oltrepassi i 45 giorni, potranno ottenerne la rinnovazione nei consueti modi per altri 45 giorni successivi alla scadenza del detto primo termine;

« Art. 4. Nulla è innovato quanto ai prestiti che le nostre finanze sono autorizzate a fare al commercio contro deposito di sete;

« Art. 5. Il nostro ministro segretario di Stato per le finanze è incaricato dell'esecuzione del presente ».

Il giorno 23 marzo 1848, re Carlo Alberto con suo editto apre un prestito temporario di quindici milioni di lire a favore delle regie finanze, sotto il titolo di *Prestito volontario nazionale*, contro l'emissione di vaglia del regio erario, e dichiara:

« Le straordinarie circostanze in cui si vede così evidentemente impressa la mano dell'Onnipotente, richiedendo straordinario dispendio, affine di governarle in modo che sia degno dell'antica fama della nazione e dei nuovi gloriosi destini dell'Italia, abbiamo risoluto d'indirizzarci per ora ai fedeli ed amorosi nostri popoli, aprendo un prestito volontario da rimborsarsi a breve termine, intanto che da noi e dal Parlamento congiuntamente si provvederà in modo definitivo alla creazione d'un nuovo debito pubblico, che la prospera condizione delle nostre finanze, ora nota a tutti, ci assicura di poter contrarre agevolmente a patti vantaggiosi ».

Quindi si è fatta a qualunque persona e corpo morale facoltà di concorrere nel detto prestito per qualunque somma, purchè non inferiore a lire 100, contro l'emissione di vaglia del regio erario. Le oblazioni e dichiarazioni do-

veano farsi a tutto il 20 aprile. I vaglia doveano esser rimborsabili alla scadenza dell'anno dalla data della rispettiva loro emissione.

Il giorno 22 marzo le truppe austriache avendo abbandonato Milano, il giorno 29 il re Carlo Alberto, dopo d'aver con regio decreto del giorno precedente nominato il principe Eugenio di Savoia-Carignano a suo luogotenente generale durante la sua assenza, dal quartier generale in Voghera proclamava:

« I doveri di re, gli obblighi che ci stringono ai sacri interessi d'Italia, ci impongono di portarci co' miei figli nelle pianure lombarde, ove stanno per decidersi i destini della patria italiana. L'esercito, nostra lunga cura ed amore, ci segue; un gran numero di valorosi cittadini spontáneo è accorso a dividere con noi le fatiche della guerra e i pericoli delle battaglie. Il nostro cuore esulta a sì solenne ed universale entusiasmo; bello e glorioso per noi è l'esser duce di popoli generosi alla santa impresa iniziata dal Sommo Pontefice.

« Alle milizie comunali del regno, all'affetto del popolo commettiamo con piena fiducia la guardia della mia famiglia e la custodia dell'ordine pubblico, primo fondamento d'ogni libertà.

« Fedeli Savoiardi, valorosi Liguri, alla vostra fede, al vostro onore, al poderoso vostro braccio affidiamo la difesa dei nostri confini e delle nostre spiaggie; nell'assenza dei vostri fratelli dell'esercito, sarete pacati e dignitosi guardiani delle libere istituzioni e dell'integrità della patria ».

Il 1° aprile, con decreto del luogotenente generale di S. M. si dànno alcune disposizioni in ordine ai prestiti delle finanze contro deposito di effetti pubblici e di sete.

E con altro decreto luogotenenziale del giorno 15 si proroga a tutto il 10 maggio il termine utile per le obla-

zioni e per le dichiarazioni di concorso al prestito volontario nazionale.

Con regio decreto dato dal quartier generale di Volta, addì 21 aprile, è concessa una proroga pel rimborso dei prestiti fatti dalle finanze contro deposito di effetti pubblici. E con altro regio decreto dato dallo stesso quartier generale, e nello stesso giorno è dichiarata sospesa sino a nuove disposizioni la facoltà conferta alle finanze di conceder prestiti contro deposito di sete.

Con decreto luogotenenziale del 5 maggio è conceduta la mora a tutto dicembre dell'anno in corso, per la restituzione dei prestiti contro il deposito di sete attualmente in corso, il cui termine trovasi in iscadenza prima di quell'epoca.

Collo stesso decreto è fatta facoltà ai mutuatari, che per guarentigia dei prestiti han fatto un deposito di sete grezze, di sostituirvi un deposito di corrispondenti sete in organzino e trama.

Con decreto luogotenenziale del 6 maggio, il tempo utile per le oblazioni del prestito volontario, già prorogato a tutto il 10 del mese in corso, è novellamente prorogato a tutto il giorno 5 del prossimo mese di giugno, e così il completo versamento prorogato a tutto il 5 del prossimo mese di luglio.

Con legge 18 luglio il Governo è autorizzato per via di pubblicità e concorrenza, e su partiti sigillati all'alienazione della rendita di lire 333,781 55, distinta come segue:

Lire 50,945 72 spettante alla liquidazione francese;
» 41,483 87 } spettanti allo Stato.
» 241,351 96 }

La rendita di lire 50,945 72 appartenente alla liquidazione francese, doveva essere alienata distintamente dalle altre per l'occorrente reintegrazione.

La rendita di lire 241,351 96, Dovario della Regina vedova Maria Cristina, dovea essere surrogata con assegnazione sul tributo fondiario.

Con decreto luogotenenziale del 1° agosto è riaperto a tempo indeterminato il prestito volontario nazionale, autorizzato col regio editto 23 marzo 1848.

Con legge 2 agosto il governo del re è investito, durante l'attuale guerra dell'indipendenza, di tutti i poteri legislativi ed esecutivi per poter quindi, per semplici decreti reali e sotto la responsabilità ministeriale, salve le istituzioni costituzionali, fare tutti gli átti necessari per la difesa della patria e delle istituzioni.

Con legge 3 agosto il ministro segretario di Stato delle finanze è autorizzato a contrarre un prestitito di 12 milioni di lire rimborsabili dentro un termine non maggiore d'anni 6 e coll'interesse non eccedente il 6 % all'anno, ipotecando a tal fine, i beni stabili dell'Ordine mauriziano, ed ove d'uopo ed in sussidio quella parte dei beni demaniali che fosse per essere riconosciuta sufficiente dal ministero.

Con Decreto luogotenenziale del 9 agosto 1848, stante la deserzione degli incanti per l'alienazione della rendita del Debito pubblico, propria dello Stato, che si era autorizzata con legge del 18 luglio, il ministro delle finanze fu facoltato a deliberare a partiti privati l'alienazione di tutta o parte della rendita contemplata in detta legge, a

quelle condizioni che fosse per riconoscere abbastanza convenienti nell'interesse dello Stato.

Con altro decreto del giorno stesso si dichiarò che agli oblatori del prestito volontario nazionale si sarebbe tenuto conto delle somme versate, allorquando il Governo avesse dovuto ricorrere ad un prestito obbligatorio.

Il 9 agosto 1848, dopo il disastro delle armi piemontesi, il generale Salasco sottoscrive a Milano per conto del governo sardo un armistizio, e con decreto luogotenenziale del giorno stesso si ordina la riunione della guardia nazionale di Torino per la sua mobilizzazione.

Intanto, desiderando il governo d'esperire tutti i mezzi che avessero potuto dispensare dal ricorrere a prestiti forzosi per sovvenire agli urgenti bisogni dello Stato, si ravvisò opportuno di accordare, per decreto luogotenenziale del 20 agosto, agli accorrenti al prestito volontario nazionale, riaperto il primo del corrente mese, un premio del 10 %, a somiglianza di quanto erasi altra volta operato con successo in forza delle regie patenti del 23 agosto 1831.

Ma le disposizioni del decreto del 20 agosto non avendo prodotto l'effetto che il Governo se ne era ripromesso, con decreto luogotenenziale del 7 settembre, s'impose senz'altro un prestito obbligatorio producente l'interesse annuo del 5 % sul *valore venale delle proprietà stabili, sui crediti ipotecari fruttiferi e sul commercio.*

Il prestito sulle proprietà stabili avea a colpire indistintamente le terre e i fabbricati in determinate proporzioni.

Il prestito dovea essere ragguagliato sul valore in com-

mercio degli stabili, sotto diffalco dei debiti ipotecari, portanti interessi, inscritti e non estinti.

Il prestito sui crediti ipotecari fruttiferi era imposto su tutti i capitali iscritti, sino a tutto il giorno della pubblicazione del decreto, sui registri dei conservatori delle ipoteche tuttora vigenti.

Il prestito sul commercio era dovuto dai banchieri, negozianti, armatori, commercianti e fabbricanti d'ogni sorta, nelle quote fissate per le diverse categorie.

Erano esenti dal prestito coloro che ritraevano la sussistenza dal minuto traffico d'oggetti di consumo giornaliero.

Chiunque non soggetto al prestito obbligatorio avesse fatto, a tutto il 14 ottobre, dichiarazione nella tesoreria provinciale della somma per cui avesse inteso di concorrervi e ne avesse versato contemporaneamente i due sesti, obbligandosi pel resto, avrebbe ricevuto a suo tempo una iscrizione in base dell'80 %.

Chiunque però soggetto al prestito non ne facesse la dichiarazione e il versamento nei modi e termini stabiliti non avrebbe avuto ragione che ad un'iscrizione corrispondente al 5 % del capitale sborsato.

Con ulteriore decreto aveano a stabilirsi le norme per la riscossione del prestito non spontaneamente o insufficientemente dichiarato, e aveano a determinarsi altresì le multe in cui i ritardatari fossero per incorrere.

Con un terzo decreto luogotenenziale del giorno stesso 7 settembre fu creata una nuova rendita redimibile al 5 % di lire 2,500,000, da iscriversi sul Debito pubblico degli

Stati di terraferma, sovra un registro generale separato dagli attuali e distinto in due parti: uno per le iscrizioni *nominative*, l'altro per le iscrizioni *al portatore*.

Per la dotazione della rendita e pel fondo d'estinzione fu fatta una nuova assegnazione privilegiata di tre milioni ripartitamente su venti tesorerie.

Il godimento della rendita avea a decorrere dal 1° del volgente settembre e la scadenza semestrale, dovea aver luogo con tutto febbraio e con tutto agosto d'ogni anno.

Il fondo d'estinzione d'annue lire 500,000 dovea essere impiegato esclusivamente in acquisto delle rendite al valore del corso, finchè il medesimo non fosse per eccedere il valore integrale delle medesime, nel qual caso il fondo relativo dovea esser tenuto in serbo per quell'altra destinazione che fosse ulteriormente stabilita.

Il prestito era guarentito per 10 anni contro ogni rimborso o conversione.

Il nuovo debito avea a godere di tutte le guarentigie e privilegi assicurati al Debito pubblico col regio editto 24 dicembre 1819, e sottoposto alle stesse regole e norme determinate col regio editto 30 maggio 1831.

La rendita doveva essere impiegata nella conversione delle somme versate in conto dei diversi prestiti volontari e obbligatorii nella ragione stabilita dalle rispettive disposizioni di legge e di regolamento.

All'acquisto della nuova rendita erano ammessi tanto i privati quanto i corpi morali.

Con un terzo decreto luogotenenziale della stessa data 7 settembre, la Banca di sconto di Genova fu sciolta dal-

l'obbligo del pagamento in contanti e a vista de' suoi biglietti.

I biglietti della Banca doveano esser dati e ricevuti in pagamento come contante al loro valor nominale nelle transazioni eseguibili nei regi Stati, tanto tra l'erario pubblico e i privati, e così anche in conto e saldo di tributi, quanto nelle transazioni fra i privati medesimi, non ostante qualunque contraria disposizione di legge o di contratto.

La Banca avea a dar a mutuo al pubblico erario la somma di 20,000,000 di lire, e dovea a questo fine e sino a tal concorrenza, aprire un conto corrente coll'erario.

Il mutuo dovea esser guarentito con ipoteca sui beni stabili dell'Ordine mauriziano, ed in sussidio su quelli dello Stato, serbate quanto alla valutazione, le norme stabilite dalla legge.

Per tal mutuo l'erario aveva a corrispondere alla Banca l'interesse alla ragione del 2 % all'anno, pagabile a semestri maturati.

La Banca fu ad un tempo autorizzata a fare una emissione, e porre in circolazione una quantità di biglietti in eccedenza alle proporzioni stabilite nel suo statuto, sino ad una concorrenza di 20 milioni.

Con decreto luogotenenziale del 12 settembre si prescrissero alcune norme intorno al prestito obbligatorio imposto sulle proprietà stabili, sui crediti ipotecari e sul commercio.

Con decreto del 6 ottobre 1848 si determinò che il prestito di 20 milioni consentito all'erario dalla Banca di sconto

di Genova, in conformità del decreto del 7 settembre, fosse durativo per un anno, a far tempo dal primo versamento che la Banca facesse in conto del medesimo.

La restituzione per parte dell'erario dovesse aver luogo in dieci successive semestrali rate di due milioni ciascuna.

Era però fatta facoltà al Governo d'anticipare la restituzione delle rate posteriori alla prima, scadente in capo all'anno di durata del prestito.

Allorquando il Governo avesse fatto entrare alla Banca una tale quantità di numerario, per cui la medesima potesse credersi abilitata a riprendere il cambio de' suoi biglietti, doveansi a tal uopo riprendere gli opportuni concerti tra la Banca e il Governo per rientrare nello stato normale.

Oltre alla cautela ipotecaria conceduta alla Banca per sicurezza del suo credito, essa nel caso in cui la restituzione del prestito non fosse effettuata nel termine convenuto, avrebbe avuto il diritto di vendere essa stessa a pubblici incanti, senza le formalità richieste dalla legge per l'espropriazione giudiziaria, ed a nome dell'Ordine mauriziano e del Demanio i beni ipotecati, e ciò previa la denunzia a farsene al Governo quindici giorni prima della pubblicazione dei tiletti d'incanto.

Con reale decreto del 14 ottobre 1848, si mandò pubblicare nel Ducato di Piacenza i varii provvedimenti relativi al prestito volontario ed a quello obbligatorio, per quanto fosse conciliabile colle attuali circostanze, i provvedimenti relativi alla creazione d'una rendita redimibile di lire 2,500,000 da iscriversi sul debito pubblico, e quelli relativi al mutuo di 20 milioni di lire fatto al pubblico erario per parte della Banca di Genova.

Con regio decreto del 2 novembre 1848 si approvò l'atto di consenso ad ipoteca sui beni stabili del Demanio e dell'Ordine mauriziano, stipulato in Genova il 10 ottobre a favore di quella Banca di sconto, in dipendenza del mutuo dei 20 milioni di lire portato dal decreto del 7 settembre e pel quale la Banca era autorizzata a far un'emissione e porre in circolazione una quantità di biglietti in eccedenza alle proporzioni stabilite nello statuto, sino ad una concorrente di 20 milioni di lire.

Con legge 16 novembre 1848 fu ridotto a lire 2 il *minimum* per le iscrizioni di rendita al portatore pel debito di creazione 7 settembre stabilito in lire 10 col regio editto del 30 maggio 1831. Le iscrizioni di lire 2 non poteano però riunirsi, nè convertirsi in nominative, se non quando fossero per raggiungere un *minimum* di lire 10 di rendita.

Con altra legge del 9 dicembre si prorogò a tutto lo stesso mese il termine per le dichiarazioni e i pagamenti relativi ai prestiti volontari ed obbligatorii.

Con legge del 16 dicembre si dichiarò che i poteri straordinari che si erano attribuiti al governo del re con legge del 2 agosto, doveano intendersi aver cessato d'essere in vigore dal 17 ottobre ultimo.

Il 15 febbraio 1849 il presidente, direttore generale dell'amministrazione del Debito pubblico degli Stati di terraferma, aprì la sessione annuale del Consiglio generale della medesima, per la presentazione dei conti di gestione dell'anno 1848, e per la rinnovazione di parte del Consi-

glio generale da farsi ai termini degli articoli 57 e 58 del regio editto 24 dicembre 1819 (1).

---

(1) Sunto del discorso pronunziato dal conte Giovanni Regis, presidente e direttore generale dell'amministrazione del Debito pubblico continentale, nell'aprir la sessione del Consiglio generale del 15 febbraio 1849:

« Compiesi oggi l'anno dacchè rivolgendo da questa sedia le prime mie parole a questo illustre consesso, io diceva che la molla del credito non essendo mai stata dal regio Governo tesa esuberantemente, nè inopportunamente adoperata, avea creato grandi elementi di prosperità pubblica e privata, e che l'uso discreto del credito, congiunto coll'ordine fermamente stabilito nella finanza, dava allo Stato una vigoria presaga di sorti sempre migliori.

« Signori, allora che io pronunciava tali parole, entrava la nazione, mercè lo Statuto emanato dalla sapiente giustizia del re, nella carriera della libertà ed un immenso campo aprivasi pure a grandi conati per rivendicare la conculcata indipendenza italiana. Nè guari tardò, che il credito pubblico, che è tanta parte della ricchezza di uno Stato, dovea essere chiamato a sostentare, in uno, e le nostre interne straordinarie emergenze, e gravi imprese guerresche, per cui, ove piaccia alla Divina Provvidenza di accogliere tanti giusti ardentissimi voti, e coronare tanti magnanimi sforzi per la più nobile delle cause, potrà francamente asserirsi, che una possente mano vi avrà pur prestato gli ordinamenti economici del regno, che, nel decorso di tanti anni, il pubblico credito instaurarono, accrebbero, consolidarono.

« Voi comprendete di leggieri, o signori, che chiamati qui dalla legge a sopravegliare alle sorti di questa istituzione, se ogni cosa riguardante il retto loro indirizzo, dappoi l'ultima vostra tornata, avete il diritto di scrutare, egli è pur ovvio che dal canto mio, io provi il bisogno, cui mi affido risponda il vostro desiderio, d'intrattenervi anzitutto del grande incremento, che dopo quell'epoca, ricevette quest'amministrazione per la creazione d'un quarto ramo del pubblico debito, ordinatosi col regio decreto del 7 settembre 1848, il quale come ben vi è noto, aggiunse una rendita redimibile di lire 2,500,000 alle precedenti emissioni fattesi negli anni 1819, 1831 e 1834.

« E quantunque nella presente sessione di questo Consiglio, non corra per anco all'amministrazione ordinaria il debito di sottoporre

Con legge del 17 febbraio 1849, il governo fu autorizzato a sborsare alla città di Venezia un mensile sussidio di lire nuove 600,000, da cominciare col 1° gennaio 1849 fino alla cessazione delle ostilità in quella provincia.

---

alle vostre disquisizioni alcun rendiconto del suo operato, relativamente a quella nuova parte del debito pubblico, e non sia neppur il caso per ora d'invocare dalla saviezza del Consiglio quelle norme di sua competenza che sempre giovarono cotanto al buon andamento del servizio, credo tuttavia, signori, che siate per gradire qualche breve cenno che vi appalesi come, e nel diritto e nel fatto, questo nuovo ramo del debito s'innesti nel tronco primitivo, ed in qual modo siano iniziate le laboriose e lunghe operazioni che a tal fine richiedonsi.

« Il regio decreto con cui venne creata la già detta rendita, e che attesterà nella storia, per le cagioni che vi diedero motivo, con quanto fondamento il governo del re ricorresse ai generosi spiriti della nazione, soccorrendo alle necessità della patria, provvide in guisa da mantenere incolumi le condizioni vitali del credito, fra le quali, *checchè sentano in contrario alcune teorie*, non *esito ad annoverare un fondo speciale destinato alla progressiva estinzione del debito;* il qual fondo trovasi appunto assicurato coll'assegnazione di annue lire 500,000, cioè dell'1 $^0/_0$ sul capitale nominale del nuovo ramo del debito stesso.

« Proclamò il decreto reale che tale debito godrà di tutte le guarentigie e de' privilegi tutti assicurati ai precedenti rami, e sarà sottoposto alle stesse regole stabilite dalle leggi organiche del 1819 e successive consecrate ora, nella loro sostanza, dall'articolo 31 dello Statuto, che proclamò guarentito il debito pubblico ed inviolabile ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori.

« E bene anche in ciò apponevasi il legislatore, avvegnachè fu in gran parte per l'efficacia delle rammentate disposizioni religiosamente mantenutesi, che le prime nostre rendite del 1819, le quali esordivano sul mercato del 1820 al corso di 62 lire ogni 5 di rendita, toccarono di poi e può dirsi anche rapidamente, la meta del 127, ciò che fu nel mese di marzo 1846.

« Vuolsi tuttavia segnalare qualche differenza che passa tra le cose fondamentali dei primi rami di debito e quelle del nuovo.

« L'articolo 4 del decreto regio 7 settembre, dispone che l'estinzione della nuova rendita sarà esclusivamente operata con acquisti

Quindi con legge del giorno 26 dello stesso mese di febbraio, si concedono nuove agevolezze e vantaggi ai contribuenti nel prestito obbligatorio imposto con reale decreto 7 settembre 1848.

---

al corso; che questi cessino quando il corso eceeda il valore integrale della rendita, e che in tal caso il relativo fondo delle lire 500,000 sia tenuto in serbo per quell'altra destinazione che verrà stabilita per legge, e così col concorso del Parlamento.

« Ora voi sapete, signori, che invece, pei debiti del 1819 e 1831, l'azione dei fondi dell'estinzione è incessante, con quest'avvertenza che per quest'ultimo si sospendono gli acquisti al corso, quando questo eccede il pari, e il relativo fondo convertesi allora in aumento di quello destinato al riscatto per via di estrazione a sorte.

« Se in riguardo alla massa totale del debito non può per un lato contendersi, che la diversa disposizione relativa alla nuova rendita ritarderà d'alquanto la liberazione finale dello Stato verso i suoi creditori, non può tuttavia dall'altro canto negarsi che l'interesse individuale dei medesimi non viene sensibilmente leso dall'avanti rammentato art. 4 del decreto, sì perchè lontana rimane lungamente l'eventualità dell'estrazione a sorte portante con sè il rimborso del pari, e sì ancora perchè la spinta che quel modo d'estinzione dà all'aumento del corso, è per sè minima, seguendo il prezzo delle rendite principalmente le sorti della condizione generale della finanza. Altronde trovandosi oggi ampliato l'elemento della speculazione per la maggior quantità delle rendite circolanti ponno prevedersi non remoti prezzi più animati. Che se poi venisse il caso, come vuolsi credere, che a cose tranquille il corso eccedesse il pari, allora i possessori delle nuove cedole godrebbero di non essere soggetti all'eventualità di un rimborso inferiore al reale temporario valore delle loro rendite sulla piazza.

« Un'altra differenza, o meglio novità offre il decreto del 7 settembre nel suo art. 6, che dichiara guarentito il prestito per 10 anni contro ogni rimborso o conversione per parte del Governo.

« Non mi fermerò su tale disposizione; solo parmi di poter asseverare che tutti noi auguriamo al governo che spunti presto il giorno in cui la floridezza delle finanze sia tale, da far ravvisare come incommoda quella limitazione al naturale costante diritto del rimborso che di massima risiede nello Stato, e cui ora esso rinunciava temporariamente nella veduta di vieppiù migliorare pei sov-

Successivamente con legge del 10 marzo il governo è autorizzato ad alienare a privata trattativa tutta o parte della rendita redimibile, di cui erasi con legge del 18 lu-

---

ventori le condizioni del prestito dal quale procedono le nuove rendite.

« Tale si presenta, signori, nelle parti sostanziali, la tela del nuovo ramo di debito.

. . . . . .

« La modicità del nostro Debito pubblico a comparazione delle risorse della nazione, è un fatto incontrastabile; le cifre che vi rassegno lo dimostrano ad evidenza.

« Facendo capo dal 1° di gennaio del 1849, il debito primitivo del 1819, 1831 e 1834 non consta più che della rendita o provento di lire 5,418,949 29, comprese lire 2,415,892 63 di rendita perpetua, cioè non soggetta ad estinzione; aggiungasi il nuovo debito del 1848, ritenuto nell'intiera quantità, sebbene non ancora esaurita, di lire 2,500,000, e si ha una massa totale di lire 7,918,949 29 di rendita o provento.

Quindi il capitale del debito primitivo, redimibile e perpetuo, sul ragguaglio del 5 per le rendite e del 4 per le obbligazioni dello Stato si presenta in . . . . . L. 112,561,785 80
quello del nuovo debito in . . . . . » 50,000,000 »

Totale L. 162,561,785 80

« Riconosciamo ora con vero compiacimento che la massa del nostro debito, ragguagliata coi mezzi dello Stato, non può sgomentare, posciachè nella sostanza, quella massa non rappresenta pel capitale che due normali annate ordinarie o poco più, degli incassi generali del pubblico erario, mentre presso le prime nazioni d'Europa si equipara le otto e le dieci volte al montare delle loro entrate.

« Questo quadro, o signori, sia di conforto agli inesperti che temessero essere in mal punto la nostra condizione finanziaria.

« Confidiamo poi tutti che, anche frammezzo alle grandi attuali necessità della patria, sapranno il governo del re ed il Parlamento usare del credito con quella ponderazione e maturità perfetta di consiglio, per cui, superate le procelle e guidata a buon porto la nave dello Stato, si troveranno pur salve la fortuna pubblica e la privata, che tanta ala avranno stesa alla gloriosa causa italiana ».

glio 1848 autorizzata l'alienazione per via di pubblicità e concorrenza.

Il 12 marzo 1849 il Governo sardo denunzia l'armistizio che si era sottoscritto a Milano dal generale Salasco il 9 agosto 1848.

Il giorno 13 il re Carlo Alberto con suo decreto nomina il principe Eugenio di Savoia-Carignano, suo luogotenente generale, durante la sua assenza dalla capitale.

Il giorno 17 il luogotenente generale di S. M. ordina la leva in massa di tutti i cittadini delle provincie lombardo-venete, e con legge del giorno stesso è aperto al ministro dell'interno un credito di 2 milioni di lire per sopperire alle spese di provvista d'armi per la guardia nazionale.

Con altra legge del giorno stesso si apre un altro credito al ministro dell'interno di 3 milioni di lire, onde sopperire alle spese di mobilizzazione immediata d'una parte della guardia nazionale, ordinata per legge del 1° agosto 1848.

Il giorno 23 marzo avviene il disastro di Novara. Il re Carlo Alberto abdica la corona a favore del suo figlio il duca di Savoia, e parte per Oporto (1).

---

(1) Carlo Alberto, ha scritto LA FARINA nella sua *Storia d'Italia*, convocati i suoi generali, disse loro: « Noi abbiamo ancora 40,000 uomini. Non potremmo ridurci ad Alessandria e onoratamente difenderci? »

Tutti risposero affermando ogni più lunga resistenza impossibile. E allora dicono che il re esclamasse: « Tutto è perduto, anche l'onore! » Il generale Cossato fu mandato al maresciallo Radetzki per chiedere una tregua. Radetzki volea imporre patti durissimi, e a Carlo Alberto vergognosi. Il re convocò nuovamente i generali, e il ministro Cadorna che era al campo, ed esposte le pretese del vincitore, disse loro: « Vedete, o signori, che non è possibile ac-

QUARTO PERIODO.

Il giorno 26 marzo 1849 si conchiude un armistizio fra il re Vittorio Emanuele e il generale Radetzki, comandante generale delle truppe austriache.

Lo stesso giorno 26 marzo 1849 si apre un prestito volontario a favore delle finanze dello Stato. L'imprestito potea farsi in due modi: per acquisto di obbligazioni dello Stato del valor nominale di lire 1000 ciascuna e per acquisto di cedole del Debito pubblico redimibile 5 $^0/_0$ del *minimum* di lire 50 di valor nominale.

In quanto alle obbligazioni il ministro delle finanze era autorizzato ad emetterne tante quante ne fossero richieste a tutto il 15 aprile, non però oltre la somma di 30 milioni.

Le obbligazioni doveano emettersi sulle stesse basi e nella stessa forma delle obbligazioni emesse col regio editto 27 maggio 1834.

---

cettare tali patti ». Gli fu risposto, che l'esercito era scorato, disordinato; che i soldati non ascoltavano più la voce dei generali. Allora il re pronunziò queste parole:

« Ho sempre fatto ogni possibile sforzo da 18 anni a questa parte pel vantaggio dei popoli; mi è doloroso veder fallite le mie speranze, non tanto per me quanto per la patria. Non ho potuto trovar la morte sul campo di battaglia, come ardentemente desiderava. Forse la mia persona è ora il solo ostacolo ad ottenere dal nemico un'equa convenzione. Resa impossibile la continuazione della guerra, abdico la Corona in favore di mio figlio Vittorio Emanuele, nella speranza che il nuovo re possa ottenere più onorevoli patti, e procurar al paese una pace vantaggiosa ».

Quindi additando il duca di Savoia soggiunse: « Ecco il vostro re ».

Abbracciò gli astanti e congedolli, rimanendo solo coi suoi figli.

E così il magnanimo re Carlo Alberto scese dal regal trono come l'imperatore Napoleone I era sceso da quello imperiale.

Per questo debito e fino alla totale sua estinzione, avea a farsi un'assegnazione sul prodotto dei *tabacchi* d'una somma eguale al 6 $^0/_0$ del capitale nominale, da applicarsi per la concorrente del 4 $^0/_0$ nel pagamento degli interessi e per la concorrente del 2 $^0/_0$ nell'estinzione delle obbligazioni e nel pagamento di premi da sorteggiarsi.

Il prezzo delle obbligazioni fu stabilito in lire 720 per ciascuna di esse.

I sottoscrittori che primi fossero per contribuire ad un introito di 10 milioni concorrevano a 46 premi straordinari da estrarsi a sorte il giorno 25 del prossimo maggio.

Questi premi aveano a constare dell'1 $^3/_8$ $^0/_0$ della somma dei 10 milioni.

I versamenti fatti il giorno del sorteggio attribuivano ancora il diritto al concorso ai premi. Le obbligazioni acquistate erano inoltre imputabili pel loro valor nominale nelle quote in cui l'acquirente potesse esser gravato nel prestito obbligatorio di cui si era presentato il progetto alla Camera dei deputati, nella tornata del 16 marzo o in qualunque altro prestito obbligatorio.

In ordine alle rendite del debito redimibile il Ministro delle finanze fu autorizzato ad emetterne tante quante se ne richiedessero a tutto il 15 aprile. Esse doveano emettersi nella forma voluta dalle vigenti leggi, nominative o al portatore. Il prezzo delle medesime era stabilito in lire 72 per ogni lire cento di valor nominale. Le cedole per somma maggiore di L. 100 doveano esser multiple di L. 20.

Le cedole nominative e quelle al portatore doveano esser formate giusta i modelli annessi alla legge.

Le cedole al portatore erano assimilate a quelle nomi-

native, cioè senza serie di vaglia e pagabili sulla presentazione del titolo.

I contribuenti all'incasso dei due primi milioni godevano del benefizio della rendita dal primo gennaio dell'anno in corso.

Pel servizio di questo debito era fatta un'assegnazione sul prodotto dei *tabacchi* d'una somma eguale al 6 % del capitale nominale da impiegarsi per la concorrente del 5 % nel pagamento delle competenze semestrali e per la concorrente dell'1 % nell'estinzione delle rendite per estrazione a sorte e rimborso del loro valore nominale, quando il corso fosse uguale o superiore al pari e in via di ricompra quando fosse inferiore.

Il debito creato colla legge 26 marzo 1849 avea a godere di tutte le guarentigie e privilegi di cui godeva il debito pubblico dello Stato, essere sottoposto alla stessa amministrazione e alle medesime regole stabilite dal Regio Editto 24 dicembre 1819, dal regolamento 22 aprile 1820, dal Regio Editto 27 maggio 1834, e dalle altre relative disposizioni, salvo in quanto fosse altrimenti disposto e salva la forma delle cedole.

Le disposizioni dell'Editto del 1819 e i provvedimenti successivi riguardanti le ipoteche, opposizioni ed esecuzioni, non doveano aver luogo quanto alle cedole al portatore.

Con reale decreto del 14 aprile 1849 fu prorogato il tempo per l'accettazione delle dichiarazioni per l'acquisto delle obbligazioni dello Stato e delle cedole create colla legge del 26 marzo a tutto il 23 corrente aprile.

Con decreto del Ministro delle finanze del 18 maggio si notifica che il compimento dei 10 milioni effettivi per

acquisto delle obbligazioni dello Stato, create colla legge 26 marzo, che aveano a dar diritto agli acquisitori di concorrere a 46 premi in denaro da estrarsi a sorte il 25 maggio andante, essendosi verificato il 15 aprile in L. 10,275,840, l'estrazione a sorte delle obbligazioni avrebbe avuto luogo il giorno 25 andante, tenuto conto nel calcolo dei premi dell'eccedenza delle L. 275,840.

Con reale decreto del 21 maggio il re Vittorio Emanuele II delega il suo fratello, S. A. R. il duca di Genova, per provvedere in nome suo, durante la sua malattia, e nelle cause d'urgenza firmando i reali decreti.

« Finchè lo stato di salute, egli disse, ci permetta di riprendere le cure dello Stato, l'amatissimo mio fratello Ferdinando Maria Alberto, duca di Genova, è delegato a provvedere in nome nostro sulla relazione dei ministri responsabili negli affari correnti e nelle cause d'urgenza, firmando i reali decreti i quali saranno contrassegnati e firmati nelle solite forme ».

Con legge 12 giugno 1849 il ministro delle finanze è autorizzato a conchiudere un prestito di 50 milioni di lire all'estero, entro il termine di due mesi a quelle condizioni che fossero ravvisate più vantaggiose.

Con reale decreto 13 giugno si stabilisce l'assegnazione dei fondi occorrenti pel debito creato colla legge 26 marzo 1849, la forma delle obbligazioni dello Stato e quella delle cedole nominative e al portatore al medesimo relative.

Il risultato delle sottoscrizioni fu di L. 29,605,500 di cui L. 19,902,000 per le obbligazioni e L. 9,701,500 per le cedole.

L'assegnazione fu fatta sulla tesoreria generale dello Stato e sul *prodotto speciale dei tabacchi*.

Con reale decreto del 16 giugno, in dipendenza del prestito autorizzato colla legge 12 giugno, fu per la sua effettuazione decretata l' iscrizione d' una rendita redimibile 5 % sovra un registro generale separato dagli attuali sino a concorrenza di L. 2,500,000, da emettersi con iscrizioni al portatore in prima emissione.

Il *minimum* d'ogni iscrizione dovea essere di L. 10 di rendita. Sul foglio delle cedole al portatore aveano a stamparsi i vaglia relativi per 10 semestri di rendita. Alla scadenza dei cinque anni sull'esibizione della cedola aveasi a ricevere un foglio di vaglia per altri dieci semestri. Le cedole al portatore, e i relativi vaglia aveano a staccarsi da relativa matrice.

Dopo la prima emissione delle cedole al portatore, queste, a richiesta, poteano esser convertite in nominative.

Le cedole cogli annessi vaglia doveano essere formati giusta il modello annesso alla legge.

A questa rendita fu assegnato un fondo d'estinzione di lire 500,000, da impiegarsi in acquisti al valore del corso, finchè il medesimo fosse inferiore alla pari, e per estrazione a sorte col rimborso a valor nominale, quando il corso fosse eguale o superiore alla pari.

La scadenza semestrale fu fissata al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e il pagamento al primo gennaio e primo luglio.

Pel servizio semestrale della rendita e pel suo ammortamento fu fatta l'assegnazione di tre milioni di lire sulla *Tesoreria generale dello Stato.*

La nuova rendita avea a godere di tutte le guarentigie e di tutti i privilegi assicurati al debito pubblico dello Stato ed essere sottoposta alla stessa amministrazione, e alle medesime regole stabilite dalle leggi e dai regolamenti

emanati al riguardo, in quanto non si fosse altrimenti disposto.

Questo debito sarebbe stato il debito tipo per tutte le altre possibili creazioni di rendita redimibile, quando circostanze speciali o speciali progetti, non avessero spinto il Governo a creare altre speciali categorie di rendite.

In occasione della creazione di questa nuova rendita, il Governo sardo dovette ritenere il suo pubblico credito sufficientemente stabilito nell'interno e all'estero, non valendosi più del sistema di privilegio per le assegnazioni sulle speciali tesorerie dello Stato, nè di applicarvi speciali cespiti di proventi erariali. Nè potea farsi altrimenti quando il credito dello Stato dovea eccederne i confini.

Il sistema adottato di annettere i vaglia semestrali alle cedole al portatore, fu molto opportuno per la commerciabilità dei titoli; e una seguente altra importante riforma, tuttochè più costosa all'erario, fu di non più rilasciare, all'esaurimento dei vaglia semestrali, dei fogli staccati dalle cedole, ma di rinnovare il titolo stesso con annessa nuova serie di vaglia; facendo però un qualche scarto all'economia dell'iscrizione la quale, durante il tempo della rinnovazione, viene a restare doppiamente rappresentata.

Il 30 giugno 1849 il re Vittorio Emanuele II, riassunto l'esercizio della prerogativa reale, convoca il Parlamento pel giorno 30 luglio, e il 3 di questo mese fa il seguente proclama ai popoli del Regno:

« Nel riassumere coll'esercizio dei miei doveri la firma degli affari, che per la malattia, onde fui travagliato dovetti affidare a S. A. R. il duca di Genova, sento in cuore quanta debba essere la mia gratitudine verso la Provvidenza che volle, nel darmi

un fratello, darmi insieme un amico il quale coll'opera e col senno potesse all'occasione far così pienamente le mie veci.

« Mi è caro in quest'occasione render grazie parimenti a coloro che, nel porger voti onde mi fosse da Dio restituita la salute e le forze, seppero penetrare l'intimo del mio pensiero, ed insieme conoscere il maggiore dei miei desideri, quello di poter impiegare al bene di tutti la vita che impetravano mi venisse riserbata.

« Ma se io non doveva tacere i sensi di gratitudine che mi si destano in cuore per atti che a me personalmente si riferivano. altra ben più triste e grave occasione mi impone il dovere di volger parole d'affetto a coloro i quali, nel lutto che minaccia lo Stato e la mia casa, così spontanei e concordi si unirono in un sol voto e in un solo dolore.

« In questi tristi giorni, resi più tormentosi dall'incertezza e dalla lontananza, un pensiero m'è di conforto e lo sarebbe egualmente al re Carlo Alberto, a mio padre, ove gli fosse dato esserne a parte; d'aver tanto amato e l'Italia ed il suo popolo, di aver tanto operato e tanto sofferto per essa, di trovarsi lontano, infermo, in terra ospitale, è vero, ma pure in terra di volontario esiglio, egli avrebbe il maggiore dei guiderdoni, quel voto a cui anelava la sua grand'anima, s'egli vedesse ora quanta gratitudine, quanto amore abbia saputo meritarsi, col suo sapiente concedere, e col suo forte operare.

« Sarà giunto a quest'ora in Oporto S. A. R. il principe di Carignano, che gli saprà narrare quali si sien mostrati per lui coloro, ai quali egli volle dare libertà vera, ed onorata indipendenza; e fra tante ingiurie della fortuna, avrà almeno il conforto di sapere non tutte disperse le sue speranze, non tutti sterili i suoi sacrifici.

« A fecondare quei germi che la sua mano spargeva, a renderne durevole il beneficio, volle destinarmi Iddio in tali momenti, ed in tali occasioni, che il trono dovette sembrarmi, e fu una sventura; ma se egli non nega aiuto ad un cuor retto, e ad un caldo ed operoso volere, non sarà sventura per lo Stato, io ne ho la piena fiducia.

« Io conosco quali doveri abbia da compiere e quali esempi da seguire, e sento la Dio-grazia, animo saldo abbastanza per accet-

tarne il peso; ma sento altresì che io fallirei all'impresa, se invece d'aiuto trovassi inciampo, e se quel popolo, senza il concorso del quale, non possono reggersi le libere istituzioni, ne turbasse lo sviluppo e ne rendesse impossibile l'esercizio. Ad esso io volgo sincere e franche parole, quali si convengono ad un re leale e quali debbono udirsi da un popolo libero.

« Chi ubbidisce al senno e non alle passioni, chi girando l'occhio sullo stato politico d'Europa sa nel presente leggere l'avvenire, conoscerà che le mie parole sono gravi, ed accennano a realtà, sulle quali a tutti importa seriamente riflettere; conoscerà che l'esprimerle è atto di cuor retto, non pensoso di sè, ma del pubblico bene.

« Quelli invece cui la passione toglie di vedere dure, ma indeclinabili realtà, quelli che nutrono desideri o pensieri d'impossibile effetto, quelli — non voglio evitare la parola — che mi si dichiarano nemici, confido che io saprò farmeli amici mostrando loro coll'opera quale io mi sia veramente, e di quali calunnie io fui fatto segno, e di leggieri ne saran fatti accorti, ove siano nemici leali; ove nol fossero, saprò amarli egualmente, e saprò perdonare, purchè non avversino e non turbino quelle leggi e quegli ordini che, stabiliti da re Carlo Alberto, ho giurato difendere e mantenere.

« Le nostre libere istituzioni hanno nemici di più d'un genere, ed in più d'un modo potrebbero perire; ma ancora i più gravi pericoli possono trovar ferma e sicura difesa nella volontà e nel senno dell'universale.

« D'ambedue ha date prove il Paese nel passato, e dovrà darne nell'avvenire; saldo volere, e senso retto sono i caratteri del suo popolo. È giunta l'occasione di applicare al bisogno queste preziose facoltà.

« L'Europa minacciata nella sua esistenza sociale, è costretta oramai a scegliere fra questa e la libertà. L'una e l'altra potrebbero esistere unite non solo, ma aiutarsi a vicenda, ove fosse negli uomini operar giusto e temperato pensare; ma ciò non è, o è raro purtroppo,

« Costretti a scegliere fra le due, non esitano i popoli, nè i governi. Se volgiamo intorno lo sguardo, ne vediamo numerosi esempi. Vediamo in più luoghi la società, scalzata nei suoi fon-

damenti dagli eccessi della libertà, volgersi sbigottita a chi la salvi, anche a costo di perdere i beneficii d'una libertà vera ed onesta.

« Sta in voi, nel vostro senno preservarvi da questi estremi, non rendere la libertà impossibile, nè impraticabile lo Statuto.

« Da voi dipende consolidare quegli ordini che stabiliva re Carlo Alberto, render compiuti i suoi voti, e se vi è avviso aver seco obblighi di gratitudine, tenere per fermo che nessun segno potreste mostrarne che fosse di lui e di voi più degno, nè che gli riuscisse più accetto.

« Gli ordini politici, le costituzioni, gli statuti, non li stabilisce nè li rende adatti ai veri bisogni di un popolo, il decreto che li promulga, bensì il senno che li corregge, ed il tempo che li matura; e questo lavoro dal quale solo può sorgere la potenza e la felicità d'uno Stato, si conduce coll'azione calma e perdurante del raziocinio, non coll'urto delle passioni; si conduce procedendo a gradi per le vie del possibile e non gettandosi a slanci inconsiderati per sentieri che l'esperienza da secoli ha dimostrato impraticabili.

« Una pace, che non potrà essere se non onorata e degna di noi, darà campo, lo spero, al senno del popolo e dei suoi legislatori, onde riparare alle ingiurie della fortuna, e collocare questo regno in quel grado che gli compete fra gli Stati liberi e civili.

« La mia casa unita da secoli alle pubbliche venture, a parte in ogni tempo dei lutti come delle allegrezze comuni, è ora, mercè il re Carlo Alberto, stretta con un nuovo vincolo a questa nobil parte d'Italia. Solo segno dei miei desiderii, solo scopo delle mie parole è il render questo vincolo indissolubile, e restaurare con esso la forza, la dignità e le fortune dello Stato. Coll'aiuto della Provvidenza, col concorso franco ed operoso dell'universale, non sarà vana la mia promessa, nè tradita la speranza d'un avvenire che cancelli la memoria delle sofferte sventure. E potrà re Carlo Alberto, che vorrà Iddio donare alle nostre tante e così ardenti preghiere, godersi, anco lontano, nel nobile pensiero d'aver poste alla sua fama quelle fondamenta che sole son degne d'un principe, la felicità del suo popolo assicurata da rispettate e libere istituzioni ».

In dipendenza della legge 12 giugno, colla quale il ministro delle finanze fu autorizzato a contrarre un prestito di cinquanta milioni di lire, le finanze sono autorizzate ad emettere, per intanto, a misura del bisogno, tanti buoni del tesoro da lire 100 caduno sino ad una concorrente di 15 milioni, in virtù di reale decreto del 27 luglio.

Le finanze avrebbero potuto dare tali buoni in pagamento di crediti verso il pubblico erario, senza che però la loro accettazione fosse obbligatoria per i creditori.

Con decreto del ministro delle finanze del giorno stesso 27 luglio, fu aperta dal giorno 30 fino al 12 agosto, la sottoscrizione per l'acquisto delle iscrizioni della rendita redimibile di creazione 12-16 giugno 1849.

Il prezzo d'acquisto fu stabilito a lire 74 per ogni lire 5 di rendita, e potea essere soddisfatto in tre rate.

Doveano riceversi come contanti nel pagamento delle ultime due rate del prezzo, i buoni del tesoro emessi in virtù del reale decreto della stessa data 27 luglio.

Quando un acquisitore di rendite non avesse pagato una delle due ultime rate alle epoche fissate, il ministro delle finanze potea far vendere per mezzo d'agente di cambio, la totalità della rendita sottoscritta a rischio e pericolo dell'acquirente.

Con legge del 22 settembre la creazione della rendita di lire 2,500,000 fatta in dipendenza della legge 12, col decreto reale 16 giugno 1849, è resa regolare, e ad un tempo è data facoltà al governo di alienare la rimanenza di lire 1,867,760 alle migliori condizioni sotto la sua responsabilità. Il ministro delle finanze avea a render conto al Parlamento dell'alienazione già operata delle lire 632,240

di rendita, e di quella delle lire 1,867,760 autorizzata colla legge del 22 settembre.

Con legge 27 settembre il governo fu autorizzatato ad emettere 60 iscrizioni del Debito pubblico d'un milione di lire di capitale nominale, ossia di lire 50,000 di rendita ciascuna, intestate al Governo austriaco, e portanti l'annotazione essere le medesime a guarentigia dell'effettivo pagamento delle somme pattuite per indennità di guerra col trattato di pace del 6 agosto prossimo passato e conseguentemente non negoziabili, se non nel caso dell'inadempimento del pagamento delle rate in detto trattato stabilite.

Quindi il governo avea a provvedere a debito tempo, il fondo necessario pel servizio della rendita o di parte di essa, che risultasse alienata dal governo austriaco in caso d'inadempimento per parte dello Stato al pagamento delle rispettive rate.

Con legge del 29 settembre 1849 è aperto al ministero dell'interno un nuovo credito di lire 100,000 per soccorsi ad emigrati italiani.

Nella tornata 30 settembre della Camera dei deputati il conte Cavour solleva ancora la questione del fondo d'estinzione al corso della rendita redimibile, e dice:

« Quando il ministro sia costretto a camminar stentatamente si potrà ridurre la spesa del debito pubblico dagli 11 milioni ai 7 milioni; ma in che modo si potrà questo effettuare? Continuando a sospendere l'azione del fondo d'estinzione.

« Noi abbiamo due rendite che sono dotate d'un fondo d'estinzione estesissimo, la rendita del 1819 che ha il maggior fondo e la rendita del 1831 che ha un fondo minore.

« Una legge precisa ordina che di questo fondo si faccia uso quotidiano e a brevi intervalli per riacquisto delle cedole in corso;

a questa legge una dura necessità costrinse i vari ministri delle finanze che si son succeduti, a derogare, e l'azione del fondo di estinzione al corso ha cessato quindi intieramente; vi è qui una derogazione ad una legge precisa; in certo modo vi è violazione del patto fatto coi proprietari della rendita del 1819. Io però credo che nelle tristi circostanze in cui si trova l'erario, i ministri delle finanze fecero bene a derogare a questa legge; ma io non credo che quando si sta per rientrare nelle condizioni normali si debba continuare in questa derogazione; si debba, cioè, continuare a sospendere l'azione del fondo d'estinzione della rendita del 1819 e della rendita del 1831.

« Questa estinzione, io dico, è prescritta da un articolo formale di legge; dunque, soggiungo, se accordate al ministro quello che vi chiede, egli potrà rientrare nelle normalità, e rimettere in azione il fondo d'estinzione; se lo costringete a camminare stentatamente, egli continuerà a far stentare i proprietari di questa rendita. Io non so se sia bene, nel punto in cui siamo per fare una grande operazione finanziaria, il continuare a sospendere l'azione dei fondi d'estinzione.

« *Per me son d'avviso contrario, ma ne lascio il giudizio alla Camera* ».

Con legge del 3 ottobre è conceduta al Governo la facoltà d'aumentare di lire 600,000 la creazione di rendita di lire 2,500,000 del 16 giugno 1849.

Il prodotto dell'aggiunta di rendita di lire 600,000, come quella delle lire 1,867,760 di cui nella legge del 22 settembre, dovea essere primieramente destinato agli usi seguenti:

1° Allo svincolamento della partita di cedole 12-16 giugno 1849, state depositate alla Banca di Genova;

2° Al soddisfacimento alla stessa Banca della prima rata di 2 milioni, dovutigli in conto di 20 milioni e al regolare servizio degli interessi a favore di detta Banca;

3° Al pagamento per saldo dei vaglia scaduti, stati

emessi in corrispettivo del prestito volontario del 23 marzo, 1° e 20 agosto 1848;

4° Al soddisfacimento dei buoni del tesoro emessi per decreto 27 luglio 1849;

5° All'estinzione del mandato di 15 milioni di franchi sovra Parigi per la fine di ottobre in dipendenza del trattato di Milano 6 agosto ultimo;

6° La rimanenza agli altri servizi più premurosi dello Stato e nominatamente delle strade ferrate.

Con decreto del ministro delle finanze fu aperto presso le tesorerie provinciali di Torino e Genova il registro per l'acquisto della rendita redimibile 12-16 giugno 1849 sino alla concorrenza d'un capitale nominale di 9 milioni di lire.

Il prezzo d'acquisto fu stabilito a lire 83 per ogni lire 5 di rendita. Il pagamento potea esser attuato in due rate. Erano ammessi al pagamento della seconda rata i vaglia del prestito volontario nazionale, aperto col regio editto 23 marzo 1848, e quelli dello stesso prestito aperto col regio decreto del 1° agosto.

Nella stessa proporzione e in concorrenza coi vaglia, ristrèttivamente però pel loro capitale, erano ammessi i buoni del tesoro emessi a tenore del decreto 27 luglio 1849.

Con decreto reale 6 ottobre, la Banca di Genova fu autorizzata ad aumentare d'un milione di lire l'emissione dei biglietti da lire 100, salvo quanto alla circolazione totale de' suoi biglietti, le disposizioni portate dallo statuto della stessa Banca e dal reale decreto 7 settembre 1848.

Con regio decreto 10 novembre, considerandosi che fra i provvedimenti che potevano giovare al credito degli effetti pubblici, era tenuto generalmente in conto quello di

agevolare ai possessori la riscossione dei relativi interessi, operandosene il pagamento a loro scelta anche fuori della sede dell'amministrazione, e meglio ancora in alcune delle piazze estere più ragguardevoli per operazioni commerciali: considerandosi inoltre che nella specialità delle contrattazioni d'una parte della rendita della creazione 12-16 giugno 1849, si presentava l'applicazione d'un tal principio: ritenuto ancora che qual conseguenza inerente alla enunziata facilitazione, era ovvio che i titoli d'iscrizione fossero resi adatti ad un tale scopo, si ordinava che i vaglia della rendita redimibile negoziata all'estero di quella di creazione 12-16 giugno, fossero pagabili a scelta del portatore, sia in Torino, dalla cassa del Debito pubblico il 1° gennaio e 1° luglio, sia in Parigi presso la ragion di Banca fratelli De Rothschild, il 21 gennaio e 21 luglio d'ogni anno. Di tale facoltà avea a farsi risultare per annotazione sul contesto delle cedole e dei vaglia.

Fu inoltre disposto che a tergo di ciascuna cedola e degli annessi vaglia, il testo italiano dovesse essere stampato in testo francese.

Proclama del re Vittorio Emanuele dopo lo scioglimento della Camera dei deputati nella terza legislatura, in data 20 novembre 1849:

« Nella gravità delle circostanze presenti, la lealtà ch'io credo aver dimostrata sinora nelle parole e negli atti, dovrebbe forse bastare ad allontanar dagli animi ogni incertezza. Sento ciò non ostante, se non la necessità, il desiderio di volgere a' miei popoli parole che sieno nuovo pegno di sicurezza ed espressione, al tempo stesso, di giustizia e di verità.

« Per la dissoluzione della Camera dei deputati, le libertà del paese non corrono rischio veruno. Esse sono tutelate dalla venerata memoria di re Carlo Alberto, mio padre; sono affidate al-

l'onore della casa di Savoia; sono protette dalla religione dei miei giuramenti; *chi oserebbe temere per loro?*

« Prima di radunare il Parlamento, volsi alla nazione e più agli elettori franche parole. Nel mio proclama 3 luglio 1849 io gli ammonivo a tener tali modi che non si rendesse impossibile lo Statuto. Ma soltanto un terzo o poco più di essi concorreva alle elezioni. Il rimanente trascurava quel diritto, che è insieme stretto dovere d'ognuno in un libero Stato. *Io aveva adempito al dover mio; perchè non adempierono al loro?*

« Nel discorso della Corona io faceva conoscere — e non v'era purtroppo bisogno — le tristi condizioni dello Stato. Io mostrava la necessità di dar tregua ad ogni passione di parte, e risolvere prontamente le vitali quistioni, che tenevano in forse la cosa pubblica. Le mie parole erano mosse da profondo amor patrio e da intemerata lealtà. Qual frutto ottennero?

« I primi atti della Camera furono ostili alla Corona. La Camera usò d'un suo diritto. *Ma se io avea dimenticato, essa non dovea dimenticare.*

« Taccio della guerra fuor di ragione mossa dall'opposizione a quella politica che i miei ministri lealmente seguivano, e che era la sola possibile.

« Taccio degli assalti mossi a detrimento di quella prerogativa che mi accorda la legge dello Stato. *Ma bene ho ragion di chiedere severo conto alla Camera degli ultimi suoi atti, e mi appello, sicuro, al giudizio d'Italia e d'Europa.*

« Io firmava un trattato coll'Austria onorevole e non rovinoso. Così voleva il ben pubblico. L'onore del paese, la religione del mio giuramento volevano insieme che venisse fedelmente eseguito senza doppiezza o cavilli. I miei ministri ne chiedevano conto alla Camera, che apponendovi una condizione, rendeva tale assenso inaccettabile, poichè distruggeva la reciproca indipendenza dei tre poteri e violava così lo Statuto del regno.

« Io ho giurato mantenere in esso giustizia, libertà nel suo diritto ad ognuno. Ho promesso salvare la nazione dalla tirannia dei partiti, qualunque sia il nome, lo scopo, il grado degli uomini che li compongono.

« Queste promesse, questi giuramenti li adempio disciogliendo una Camera diventata impossibile; li adempio convocandone una

altra immediatamente; ma se il paese, se gli elettori mi negano il loro concorso, non su me ricadrà ormai la responsabilità del futuro, *e ne' disordini che potessero avvenirne, non avranno a dolersi di me, ma avranno a dolersi di loro* ».

« Se io credetti dover mio il far udire in quest'occasione parole severe, mi confido che il senno, la giustizia pubblica conosca che esse sono impresse al tempo stesso di un profondo amore dei miei popoli, e de' loro veri vantaggi, che sorgono dalla ferma mia volontà di mantenere le loro libertà e di difenderle dagli esterni come dagli interni nemici.

« Giammai sin qui la casa di Savoia non ricorse invano alla fede, al senno, all'amore de' suoi popoli. Ho dunque il diritto di confidare in loro nell'occasione presente e di tener per fermo, che uniti potremo salvar lo Statuto ed il paese dai pericoli che li minacciano ».

Con reale decreto del 14 dicembre fu approvata l'unione della Banca di Genova con quella di Torino col titolo di *Banca Nazionale*, mantenute le due sedi di Genova e Torino e con sede centrale a Genova, giusta la convenzione firmata dai rispettivi consigli di reggenza il 26 settembre e il 3 ottobre 1849, e si approvò lo statuto della Banca Nazionale proposto dai detti Consigli.

Il governo avea considerato che per tale unione, mentre si consolidava sempre più la consistenza di quegli utili stabilimenti, ne ridondava pur anche un notevole vantaggio al commercio, per la maggior estensione che poteano ricevere le operazioni loro attribuite, e si veniva ad accrescere la confidenza nel biglietto della Banca per la maggior guarentigia che presentava la circolazione d'una sola natura di quei titoli.

La durata della Società anonima fu fissata a 30 anni computandi dal 1° gennaio 1850.

Presso ciascuna sede della Banca nazionale avea a continuare ad esservi applicato un regio commissario per esercitarvi la sua sopraveglianza sulla esatta osservanza dello statuto.

Qualora i regi commissari avessero giudicato che qualche disposizione delle adunanze generali o dei Consigli di reggenza fosse stata contraria allo statuto, avrebbero potuto sospenderne l'effetto e riferirne immediatamente al Ministro delle finanze per gli opportuni provvedimenti.

Con legge del 22 gennaio 1850, il governo del re fu autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato di pace conchiuso a Milano fra la Sardegna e l'Austria il 6 agosto 1849.

Con articoli addizionali al trattato fu stabilito che la Sardegna avesse a pagare all'Austria un'indennità di guerra di 75 milioni di franchi. Quindici milioni doveano pagarsi a Parigi al momento dello scambio delle ratifiche. Gli altri 60 milioni doveano pagarsi in dieci rate di due mesi in due mesi di 6 milioni ciascuna.

Per garanzia dell'esattezza di questo pagamento il governo sardo avea a rimettere al governo austriaco, al momento dello scambio delle ratifiche 60 iscrizioni d'un milione di franchi ciascuna in capitale, ossia 50,000 franchi di rendita ciascuna a determinate condizioni (1).

Quindi il governo dovette senz'altro pensare a contrarre un nuovo imprestito di quattro milioni di lire, che il conte di Cavour, deputato al Parlamento e relatore della Commissione, giustificava col seguente discorso in tornata del 19 gennaio 1850:

(1) Documento, n. 12.

« Signori, l'obbligo di provvedere alle necessità delle finanze pubbliche con mezzi straordinari è cosa pur troppo di tale evidenza da non abbisognare dimostrazioni di sorta. Il pesante retaggio finanziario che gli anni 1848 e 1849 ci hanno tramandato, e le dolorose conseguenze del trattato di pace con l'Austria fanno gravitare sull'anno 1850 un peso enorme a cui i mezzi ordinari dello Stato son ben lungi dal poter sopperire; non vi può essere quindi il menomo dubbio sull'opportunità di ricorrere nuovamente al credito pubblico per porre il tesoro dello Stato in grado di provvedere ai pubblici servigi e far onore agli assunti impegni.

« La domanda quindi presentata dal Ministro delle finanze nella tornata del 2 corrente, onde essere autorizzato ad emettere ed alienare una rendita di quattro milioni di lire, parve alla Commissione, a cui i vostri uffizi ne commettevano l'esame, non poter essere contrastata in principio.

« Nè per acquistare questa convinzione essa riputò necessario di procedere al minuto esame dei calcoli e delle cifre coi quali il Ministro ha corredata la sua proposta, giacchè dai vari documenti autentici non contestati alla Camera in questa e nell'ultima sessione, rimane ampiamente dimostrato che la somma da ricavarsi dall'alienazione dell'accennata rendita non giungerà certamente a colmare le deficienze passate e a provvedere ad un tempo alle necessità dei bilanci in corso.

. . . . . .

« Le spiegazioni somministrate dal Ministro alla Commissione, furono ampie, precise e appaganti.

« Interpellato sui risultati conseguiti dal prestito autorizzato dall'ultima legislatura, esso fece la Commissione capace che se l'angustia del tempo e le dure condizioni alle quali era in allora ridotto il nostro credito, lo avevano costretto a consentire a trattare con esteri banchieri ad alcuni patti che potrebbero in oggi riputarsi onerosi, il complesso dell'operazione solo da pochi giorni ultimata, dovea ravvisarsi come assai soddisfacente e presentare un risultato, nè prevedibile, nè sperabile all'epoca in cui fu dal Parlamento autorizzata.

« E quivi la Commissione si compiace di riconoscere che, se il progressivo miglioramento operatosi negli scorsi mesi sui principali mercati europei contribuì a questo favorevole risultato, esso

però è in massima parte dovuto al modo prudente, fermo e sagace col quale l'operazione fu diretta dal signor Ministro delle finanze.

« Interrogato intorno al modo cui egli intendeva praticare, onde giungere all'alienazione della rendita da crearsi, e se egli non credesse possibile l'adottare il sistema della vendita all'asta pubblica siccome più conforme alle norme di buona amministrazione, e maggiormente consentaneo all'indole del regime rappresentativo, il Ministro rispondeva che, senza respingere in modo assoluto il mezzo degli incanti, ei non ravvisava conforme agli interessi della finanza l'assumere l'impegno d'attenersi a questo sistema solo.

« Giacchè, se quando l'ammontare del contratto è tale da far probabile che nasca una vera rivalità fra vari speculatori, e ne derivi quindi una concorrenza reale, l'esperimento dell'asta pubblica può tornare vantaggioso ed opportuno; allorchè si tratta di affari di tanta mole da non poter essere tentati se non da un piccol numero di capitalisti, ai quali riesce sempre facile l'intendersi, se non apertamente, almeno in modo segreto, gli incanti, lungi dal tutelare gli interessi pubblici tornano ad assoluto vantaggio dei contraenti coi quali in definitiva il governo è ridotto a trattare.

« Se dietro queste spiegazioni la Commissione non ravvisò opportuno di fare del sistema dell'asta pubblica una condizione assoluta dell'alienazione delle nuove rendite, essa credette dover manifestare al ministro richiedersi dal voto quasi unanime della Camera che i capitalisti del paese fossero chiamati a partecipare il più largamente possibile al nuovo prestito e che il loro concorso fosse combinato in modo che gli abitanti delle provincie anche le più lontane avessero a godere delle medesime facilità, e di eguali favori degli abitanti di Torino e Genova.

« A ciò rispondeva il ministro desiderare, quanto la Commissione, quanto la Camera, il favorire gli interessi dei capitalisti nazionali; essere quindi determinato a fare quanto stava in lui, onde essi fossero abilitati a concorrere nell'operazione finanziaria che egli chiedeva di fare. Tuttavia non poter assumere a questo riguardo un assoluto impegno, poichè poteano presentarsi tali circostanze in cui l'intervento dei detti capitalisti fosse incompatibile con gli interessi del tesoro, a confronto de' quali dovea cedere ogni altra considerazione.

. . . . . .

« I dati comunicati dal Ministro hanno rassicurata la Commismissione e l'hanno resa convinta che, salvo straordinarie non previste circostanze, il tesoro potrebbe per molti mesi e forse per un'intera annata, far fronte a' suoi impegni senza il sussidio d'un nuovo imprestito, e ciò specialmente, ove il Parlamento accogliesse favorevolmente i piani finanziari del Ministro ».

Con legge del 1° febbraio 1850 è conceduta al Governo la facoltà di aumentare di 4 milioni di lire l'emissione della rendita di creazione 12-16 giugno 1849, e di operarne la alienazione a quelle epoche e condizioni che saranno ravvisate più convenienti nell'interesse delle finanze dello Stato.

In eseguimento di questa legge il ministro delle finanze, con suo decreto del giorno 3, notifica l'apertura durante tre giorni della sottoscrizione per acquisto della rendita redimibile 5 % in aumento a quella 12-16 giugno 1849, presso le tesorerie provinciali.

La soscrizione era estensibile sino a concorrenza di venti milioni di lire di capitale. In caso d'eccedenza la riduzione avea a farsi su tutte le soscrizioni in giusta proporzione.

Le nuove iscrizioni doveano esser rappresentate da cedole al portatore. Esse non poteano essere minori di L. 10 di rendita e progredire per unità di decine.

Il prezzo d'acquisto fu stabilito in L. 88 per ogni L. 5 di rendita.

Il pagamento potea essere ripartito in tre rate. Dovean essere ricevuti come contante i buoni del tesoro e i vaglia del prestito volontario nazionale.

Era comminata la solita penalità pei sottoscrittori in ritardo al pagamento delle ultime rate del prezzo.

Il 15 febbraio 1850 il Presidente, direttore generale del Debito pubblico degli Stati di Terraferma, il cav. Leopoldo

Simondi, in surrogazione del conte Giovanni Regis, passato al Consiglio di Stato, apre la sessione del Consiglio generale per presentargli i conti di gestione dell'anno 1849, e per la elezione o rielezione dei membri sortenti ai termini degli articoli 57 e 58 del regio editto 24 dicembre 1819.

Il Direttore generale discorrendo sull'operato dell'Amministrazione lamenta la creazione di nuovi debiti a varia scadenza semestrale, cosa che complica il servizio dei pagamenti e la contabilità dell'Amministrazione, e avvisa per la fusione e unificazione dei medesimi.

« Una tale distinzione, egli dice, è pregiudicievole al servizio ed anche all'interesse de' creditori; essa complica il lavoro e deve necessariamente stabilire e mantenere una diversità nel corso delle relative rendite, a motivo che non tutti i debiti godono delle stesse facilitazioni pei pagamenti dei semestri e tutti non sono conosciuti e negoziabili all'estero ».

Deplora quindi il Direttore generale il sistema di continuare gli acquisti al corso delle rendite redimibili create col regio editto 24 dicembre 1819, anche quando il corso è superiore alla pari.

« Le rendite del Debito suddetto, egli disse, estinte sino a questo giorno col mezzo di acquisti al corso, montano a L. 876,884 34, corrispondenti ad un capitale integrale di L. 17,537,686 80, per cui fu impiegata la somma di L. 19,573,186 71 il che portò il corso medio degli acquisti a L. 111 60 %, e diede luogo ad un pagamento di L. 2,035,499 91, oltre al capitale integrale delle rendite suddette estinte al corso.

« Conseguentemente, se è desiderabile, per la semplificazione e speditezza del servizio, la fusione dei diversi debiti, in modo a poter stabilire un solo registro generale, (Gran Libro) del 5 %, quella poi del debito redimibile del 1819, pare essere comandata da altre maggiori considerazioni ».

Il risultamento dalla soscrizione autorizzata con decreto del ministro delle finanze del 3 febbraio per acquisto della rendita creata colla legge del giorno 1° dello stesso mese avendo ecceduto del doppio i 20 milioni destinati alla soscrizione, il ministro delle finanze con altro suo decreto del giorno 19, determina che le soscrizioni siano ridotte sulla base di $^1/_3$ della rendita richiesta per ogni soscrizione.

Ferma stante la progressione di 10 in 10 lire di rendita, le frazioni intermedie, che per effetto della riduzione fossero risultate, quando fossero giunte a L. 5 avevano a giovare al soscrittore per la totalità delle L. 10; quando fossero state inferiori a L. 5 non se ne avea a tener conto. Erano esenti dalla riduzione le soscrizioni non eccedenti L. 20 di rendita.

Con legge del 9 aprile 1850 si abolirono il foro ecclesiastico e le immunità della Chiesa.

Con legge del 7 giugno fu aperto al Ministero di guerra e marina un credito di L. 70,000 a favore degli ufficiali di terra e di mare che avevano preso parte alla difesa di Venezia, e che trovavansi ne' regi Stati.

Con legge del 15 giugno fu aperto al Ministero dell'interno un credito straordinario di L. 500,000, per essere erogate in sovvenzioni agli abitanti delle provincie di Novara e di Lomellina danneggiati in occasione della guerra del marzo 1849.

Con legge 9 luglio si apre al Ministero dell'interno un nuovo credito di L. 100,000 per soccorsi agli emigrati italiani.

Con altra legge 9 luglio si fissava in modo definitivo la condizione della Banca nazionale, formata coll'unione delle Banche di Genova e di Torino, in un solo stabilimento, e si limitava ad un tempo la circolazione dei biglietti di Banca, finchè fossero per avere corso obbligatorio.

Niuna Banca di circolazione potea d'allora in poi attivarsi nello Stato, nè quelle esistenti confondersi con altre, che in forza di una legge.

La durata della Società anonima, costituente la Banca nazionale dovea essere d'anni 30 computandi dal 1° gennaio 1850, tranne il caso di scioglimento previsto dall'articolo 62 dello statuto di essa Banca.

La società non potea essere nè prorogata, nè rinnovata, nè modificata nel suo statuto, che per legge.

Colla stessa legge il Governo fu autorizzato ad emettere una terza serie di obbligazioni dello Stato al portatore, per un capitale nominale di 18 milioni di lire sulle stesse basi e sulla stessa forma di quelle emesse in forza del regio editto 27 maggio 1834 e della legge 26 marzo 1849.

L'alienazione delle 18,000 obbligazioni dovea esser fatta con pubblicità e concorrenza in quel numero di lotti che fosse creduto più conveniente da seguire entro il periodo d'un anno dalla data della legge.

Il prodotto dell'alienazione era esclusivamente destinato a rimborsare la Banca di Genova, quindi nazionale, del residuo prestito di 20 milioni da essa fatto alle finanze dello Stato in forza del regio decreto 7 settembre 1848.

Le somme, che fossero per risultare in eccedenza sul credito della Banca verso le regie finanze, doveano rimaner presso la stessa in conto corrente a favore di esse.

Con legge 12 luglio fu fatta facoltà al governo di aumentare di 6 milioni di lire l'emissione della rendita redimibile di creazione 12-16 giugno 1849, e di operarne la alienazione ad epoche e condizioni convenienti nell'interesse dello Stato.

Nel corso dell'alienazione della rendita, il governo potea emettere buoni del tesoro sino a concorrenza di 15 milioni di lire a quell'interesse e quelle scadenze che il governo avrebbe trovate più opportune.

Questi buoni, finchè non fossero estinti, doveano ritenersi in diminuzione del prestito.

Nelle tornate della Camera del 2 e 5 luglio, in occasione della discussione sull'alienazione d'una rendita di sei milioni di lire, il conte di Cavour osservava:

« Signori, come avvertiva nell'eloquente suo discorso l'egregio mio amico guardasigilli, questa legge ha la singolare ventura di non incontrare in questa Camera quasi nessuna diretta opposizione, e mi sia lecito di segnalare questa circostanza ad alto onore di questo nostro Parlamento come una luminosa prova che quando si tratta degli interessi supremi del paese, tace ogni altro sentimento; quando si tratta di sopperire ai veri bisogni dello Stato, tacciono le passioni e gli spiriti di partito, e si fa sentire invece la voce della patria e del bene della Nazione. Tuttavia i membri che seggono dal lato opposto della Camera trassero occasione da questa legge onde muovere al Ministero alcune censure per eccitarlo ad assumersi alcuni impegni, e l'attuazione di questi impegni pongono come condizione del voto che stanno per dare.

« Membro della maggioranza, la quale divide in parte la responsabilità della politica ministeriale, io mi credo in debito di esaminare le accuse dirette al Ministero dai membri della sinistra, come pure di esaminare le condizioni che si vogliono apporre al voto che si sta per dare; voglio esaminare le accuse se esse siano esagerate ed ingiuste, vedere se fra le condizioni che

si vogliono imporre a questo voto, ve ne siano alcune che anche noi possiamo accogliere favorevolmente.

« Le accuse, o per meglio dire le critiche dirette al Ministero si rivolgono piuttosto alla politica passata; le condizioni che si vorrebbero imporre invece si rivolgono all'avvenire, e formano la parte più importante dei discorsi degli onorevoli preopinanti.

« Il Ministero fu criticato specialmente in questa circostanza intorno al suo piano finanziario, fu criticato per quello che fece e molto più per quello che non fece.

« Io non voglio prender ad esame tutto intero il piano finanziario presentato dal Ministero e rinnovare la profonda discussione che, ebbe luogo in occasione delle leggi di finanza, e specialmente di quella del bollo. Mi credo tuttavia in dovere di dichiarare che, considerate nel loro complesso, credo che si debba dare l'approvazione alle leggi dal Ministero presentate.

« Io quindi non potrei associarmi ad alcune delle critiche dirette sugli atti finanziari del Ministero.

« La seconda parte delle critiche è di quelle che si rivolgono a quanto non fece il Ministero. Queste forse hanno un qualche maggior fondamento. Non dissimulo che anche io ho altamente lamentato che delle circostanze probabilmente indipendenti dal Ministero, l'abbiano indotto a procrastinare per cinque mesi la presentazione delle leggi di finanza. Lamento del pari che il suo piano finanziario non si sia esteso ad argomento di cui il Ministero aveva conosciuto l'altissima necessità; quello cioè di riforma del sistema daziario, della riforma del sistema delle gabelle accensate; ma tuttavia io so esservi gravissime ragioni che militano a favor del Ministero, che possono essere considerate come circostanze attenuanti. Non conviene dimenticare che il ministro delle finanze ha dovuto regolare la difficilissima e complicatissima operazione del prestito. Dico difficile e complicata, perchè il ministro onde far godere al paese del benefizio del progressivo migliorarsi del nostro credito pubblico, ebbe il coraggio di assumersi la responsabilità di dirigere questa operazione a mano a mano che le circostanze favorevoli si presentavano all'alienazione delle rendite; coraggio che fu coronato d'un buon successo, poichè si vede adesso che il complesso dell'operazione presenta dei risultati assai più soddisfacenti che, se per rigettare una assai

grave responsabilità, si avesse voluto trattare in una volta tutto l'intero prestito.

« Io quindi a cagione di questo ed altri motivi che possono giustificare il ritardo, sono disposto per il passato ad accordare al Ministero un *bill* d'indennità.

« Parmi così d'aver dimostrato come le censure dirette alla passata condotta finanziaria del Ministero fossero esagerate, e quindi non prenderò a sostenere gli ordini del giorno motivati che furono presentati alla Camera, non che io creda che questi ordini del giorno siano stati dettati da uno spirito di opposizione, chè anzi riconosco lo spirito di conciliazione che dettò quelli degli onorevoli deputati Jacquemoud e Lanza; ma perchè un ordine del giorno di quella specie implica sempre una certa idea di biasimo, ed io dichiaro altamente che non credo il Ministero meritevole di quel biasimo, che andrebbe indirettamente a pesare su di esso quando la Camera approvasse uno di questi ordini del giorno motivati ».

Con legge 18 novembre 1850 la Cassa dei depositi e dei prestiti che erasi istituita a titolo d'esperimento quinquennale col Regio Brevetto 11 aprile 1840, fu definitivamente stabilita e avea a continuare ad essere affidata alla direzione generale del Debito pubblico.

La Cassa avea pure a continuare ad essere compresa nelle attribuzioni del Ministero de' lavori pubblici, salvo i concerti a prendersi coi Ministeri dell'interno e delle finanze nei casi preveduti dalla legge.

La Cassa dovea essere sopravegliata da una Commissione composta di due senatori, di due deputati, d'un membro della Camera dei conti, del presidente della Commissione dei prestiti, e del diretttore generale del Debito pubblico.

La Commissione avea ad eleggere il suo presidente fra i membri che la componevano.

In ogni mese il Direttore generale, amministratore della Cassa, avea a render conto alla Commissione della situazione della medesima.

Alla sessione annuale del Parlamento, il presidente della Commissione avea a rassegnare una relazione scritta alle due Camere sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa.

Un apposito regolamento, sancito per decreto reale, avea a prescrivere le norme da osservarsi per l'adempimento della legge (1).

Con regio decreto del 26 novembre fu ordinato lo stabilimento in Torino d'una Borsa di commercio in relazione alle disposizioni del relativo Codice.

Con legge 13 dicembre il debito redimibile 5 p. % della rendita di L. 485,075 che si era creata con legge del 26 marzo 1849, e si era ordinato con modi affatto speciali, fu regolarizzato colla riunione al debito della stessa natura per la rendita di 3,100,000 di creazione 12-16 giugno 1849, e colla decorrenza semestrale dal 1° gennaio e 1° luglio.

Furono in conseguenza applicate al primo debito le stesse norme che regolavano il secondo a cui fu riunito, sia pel pagamento de' semestri e per l'estinzione, sia per il *minimum* delle iscrizioni. Rispetto alle partite di rendite che non raggiungessero tale *minimum*, e non avessero la progressione relativa, avrebbero dovuto trasportarsi al debito 12-16 giugno temporaneamente per la rispettiva attuale rendita.

(1) Vedansi i cenni storici pubblicati dalla stamperia reale nel 1876. Volume II, pag. 80 e segg.

Le cedole al portatore aveano ad emettersi colla progressività stabilita di L. 5 in L. 5 di rendita. Le cedole nominative doveano progredire per L. 1 di rendita senza frazione.

Con legge del 31 dicembre si ordina l'erezione d'un monumento in memoria del magnanimo re Carlo Alberto.

Il 15 febbraio 1851 il presidente, direttore generale del Debito pubblico, apriva la sessione annuale del Consiglio generale dell'amministrazione per presentargli i conti di gestione dell'esercizio 1850 che egli avea ad esaminare, e per quindi procedere alla surrogazione dei membri sortenti dal Consiglio generale e dal Consiglio ordinario, o per la loro rielezione.

Il direttore generale passando quindi in breve rassegna l'operato dell'Amministrazione durante il periodo di gestione, ricordò come il dubbio elevatosi, da tempo, nel silenzio della legge, sul sistema di continuare l'estinzione della rendita per ricompra al valore del corso, anche quando questo superava la pari, per cui il Consiglio generale si era ultimamente preoccupato, fosse stato sciolto, col seguente dispaccio del ministro delle finanze del 23 marzo 1825.

« A seguito della rappresentanza 15 corrente da V. S. Ill.ma rassegnata a S. M. per parte di codesta Amministrazione, si è dessa degnata, in udienza del successivo giorno 21, di ordinarmi di far noto all'Amministrazione medesima — *essere suo sovrano, preciso ed assoluto volere, che sia tolta immediatamente la sospensione alla estinzione al corso in comune commercio delle cedole del debito redimibile, di cui agli articoli* 44 *e* 48 *del regio editto* 24 *dicembre* 1819 *e* 43 *del Regolamento unito alle regie patenti* 22 *aprile* 1820, *e venga essa continuata immutabilmente nei modi e termini dalla legge stabiliti, an-*

che nei casi che il prezzo del corso ecceda il valore integrale.

« Nel dare questa partecipazione alla S. V. Ill.ma in obbedienza de' reali comandi, perchè ella ne curi l'eseguimento, pregiomi, ecc. ».

A seguito d'una tale comunicazione l'Amministrazione dovette, senza più, continuare gli acquisti al corso, il quale salì fino al di là del 126 p. $^0/_0$, e diede luogo, come si ebbe a notare l'anno scorso, ad un pagamento d'ingente somma a carico della cassa d'estinzione, oltre il capitale integrale delle rendite redente.

Con legge 15 febbraio 1851 fu autorizzata la spesa di L. 130,000 a favore degli ufficiali italiani che presero parte alla difesa di Venezia.

Con legge 18 febbraio si abolirono i fidecommessi, le primogeniture e i maggioraschi.

Con legge 26 marzo la rendita redimibile di 2,500,000 lire creata col regio decreto del 7 settembre 1848 fu aumentata di L. 37,171 70 e portata a L. 2,537,171 70.

Quindi colla stessa legge fu autorizzata una nuova spesa di lire 89,800 per rimborsare le quote di prestito obbligatorio e volontario creato coi regi decreti 7 settembre 1848, le quali per la loro modicità non poteano dar luogo ad iscrizioni di rendita sul debito pubblico, e pel servizio dei relativi interessi dalla data degli eseguiti versamenti sino a tutto dicembre 1850.

Fu pure autorizzata una spesa nuova di L. 1950 99 per rimborsare senza interessi le quote del prestito volontario che non erano iscrivibili in rendite sul debito pubblico per modicità di somma, e per inosservanza delle

condizioni soscritte dai dichiaranti nelle rispettive dichiarazioni ed obbligazioni.

Con legge 26 aprile fu autorizzato lo stabilimento in Savoia d'una Banca di sconto, di deposito e di circolazione, e ne furono approvati i relativi statuti. Essa era duratura per trent'anni.

La Banca aveva a portare il titolo di « Banca di Savoia » ed avere due sedi, l'una per esser la principale, nella città d'Annecy, l'altra la succursale nella città di Ciamberì.

Presso ciascuna delle due sedi avea a deputarsi dal governo un suo ufficiale per esercitarvi le funzioni di commissario governativo.

Con regio decreto 15 maggio il ministro delle finanze fu autorizzato ad alienare i buoni del Tesoro creati colla legge 12 luglio 1850.

Con legge 5 giugno fu disposto che il governo per l'alienazione delle 18,000 obbligazioni, create colla legge del 9 luglio 1850, potesse valersi del mezzo d'una pubblica sottoscrizione invece di quello dell'asta pubblica stabilita dalla legge stessa.

I pagamenti di queste obbligazioni erano da farsi nelle casse della Banca Nazionale. Le somme che fossero per risultare in eccedenza al credito della Banca verso le regie finanze, doveano rimanere presso la stessa in conto corrente a favore di esse.

Con reale decreto della stessa data 5 giugno fu aperta una sottoscrizione per l'acquisto delle obbligazioni anzidette. Il prezzo d'acquisto fu stabilito in L. 900 per ogni obbligazione da pagarsi in quattro rate.

Nel caso la quantità delle obbligazioni richieste fosse per eccedere quella fissata dalla legge, si sarebbe operata la riduzione in giusta proporzione per ogni domanda individuale eccedente la quantità di cinque obbligazioni; quando però una tal riduzione non fosse per bastare a restringere nel prefisso limite le fatte domande, essa avrebbe dovuto estendersi sulle domande minori fino a che si fosse raggiunto il limite prefisso.

Con legge 26 giugno il ministro delle finanze fu autorizzato ad alienare, tanto nell'interno che all'estero, un'annua rendita sul debito pubblico dello Stato di lire 4,500,000.

Il prezzo di questa alienazione potea essere stipulato in monete forestiere; in questo caso il prezzo di riscatto e la rendita stessa poteano essere dichiarati egualmente pagabili nelle medesime specie.

Per guarentigia di questa rendita doveano essere ipotecate le strade di ferro in costruzione da Genova a Torino e da Genova al Lago Maggiore.

Il governo era autorizzato ad assicurare ai portatori dei titoli di rendita, in caso di cessione delle dette strade di ferro ad una Compagnia privata, la facoltà di convertire i loro titoli di prestito contro azioni della stessa Compagnia.

Questa facoltà tuttavia non potea mai essere intesa in modo a rendere obbligatoria per lo Stato l'alienazione delle strade di ferro, o a determinare preventivamente le condizioni alle quali quest'alienazione potesse avere luogo.

Nel caso in cui il governo contrattasse in tutto od in parte il prestito autorizzato colla legge attuale, esso non

avrebbe potuto più alienare i due milioni di rendita 5 %, creata colla legge 12 luglio 1850, eccetto che in virtù di una nuova legge (1).

Così dispostosi colla legge 26 giugno, il ministro delle finanze, che era il conte di Cavour, promuoveva un regio

(1) Il mercato inglese, *deve aver detto il conte di Cavour, come ricorda Nicola Niseo nella sua Storia d'Italia*, ci pare esser quello verso il quale le nostre mire debbono essere rivolte. Ivi infatti, più che altrove abbondano i capitali, ivi non trovansi rendite sarde in abbondanza in mano degli speculatori; ivi finalmente siamo certi d'incontrare per parte dei capitalisti maggior simpatia e maggior confidenza nella stabilità delle nostre istituzioni. Ciò premesso, è evidente che per riuscire in Inghilterra bisogna creare un fondo agli usi, al gusto, diciamolo pure, dei capitalisti di quel paese. Perciò ravvisiamo in primo luogo che questo fondo sia negoziabile o pagabile in monete inglesi, e quindi che esso rivesta un carattere del tutto distinto dai prestiti negoziati sul continente.

A questo scopo ci pare che il prodotto di questo prestito essendo destinato ad ultimare le nostre strade ferrate, si dovesse ad esso prestito accordare una speciale garanzia sul valore delle strade medesime. Inoltre a fin di vedere più accette queste rendite ai capitalisti inglesi, amanti delle imprese industriali, si è pensato che potrebbe riuscire utile di concedere ai sottoscrittori del prestito la facoltà di convertire, nel caso dell'alienazione di queste strade, le loro rendite in azioni della compagnia acquisitrice. Questa facoltà di convertire un fondo pubblico contro azioni industriali, è mezzo adoperato da molti Stati, contee e società degli Stati Uniti d'America, con esito quasi sempre favorevolissimo.

Finora non fu applicato sul continente europeo, neppure in Inghilterra. Non possiamo dunque èsser sicuri che riesca conveniente di farne uso.

Nel chiedere, egli conchiudeva, l'autorizzazione d'uscire dalle vie finora battute nelle operazioni di credito, noi sappiamo di assumere una grande responsabilità. In tempi ordinari cercheremmo a scansarla; ma nelle circostanze straordinarie in mezzo alle quali versiamo, ci parrebbe fallire al nostro dovere, se le difficoltà che ogni cosa nuova deve necessariamente incontrare, ci facessero desistere dal tentare un mezzo che può tornar utile al nostro paese.

decreto alla stessa data, col quale nominavasi il conte Di Revel, ministro di Stato e deputato al Parlamento, a regio commissario con incarico di recarsi all'estero per negoziare un imprestito mediante l'alienazione della rendita creata colla predetta legge.

Il conte Di Revel era investito di tutti i poteri che colla legge erano stati conferiti al ministro delle finanze, con dichiarazione che le clausole, condizioni ed obblighi concernenti il prestito, che avrebbe sottoscritti con un contratto in debita forma, avrebbero avuto la stessa forza e valore come se fossero stati sottoscritti dal ministro delle finanze, e sarebbero stati ai termini della legge egualmente obbligatorii per lo Stato.

Nel 1851 stavano in costruzione le linee ferroviarie da Genova a Torino e da Genova al Lago Maggiore, e importava di provvedere all'accatto dei fondi che erano ancora necessari al compimento delle medesime.

Il mercato interno si era già tentato più volte per far fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie della finanza, e si era anche già fatto ricorso alla piazza di Parigi. Le rendite d'ultima creazione non erano ancora tutte collocate. Per le obbligazioni create colla legge 9 luglio 1850, che era urgente di alienare per scontare il credito della Banca Nazionale, una recente legge del 5 giugno 1851 sostituiva all'asta la sottoscrizione pubblica, quindi occorreva cercare altri paraggi. E il conte di Cavour, ministro delle finanze, presentava alla Camera apposito progetto di legge che incontrava non poca opposizione, che però fu vinto nei due rami del Parlamento.

Investito di pieni poteri il commissario conte Di Revel recavasi a Londra e dopo non poche pratiche stipulava in

data del 2 luglio 1851, avanti il marchese Tapparelli d'Azeglio, inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. britannica, una convenzione colla casa bancaria C. I. Hambro e figlio nella persona del suo capo Carlo Gioachino Hambro, che fu approvata con regio decreto del 22 stesso mese ed anno.

Con detta convenzione si stabilì che il prestito dovesse aver luogo per mezzo di pubblica sottoscrizione presso la stessa casa C. I. Hambro e figlio di Londra in ragione di L. 85 per ogni 100 lire nominali.

La rendita avea a decorrere dal 1° giugno 1851 e doveva essere pagabile a semestri in iscadenza il 1° giugno e 1° dicembre a Londra, presso la casa C. I. Hambro e figlio, oppure a Torino ed a Genova, ove ne fosse fatta richiesta, e in tal caso il pagamento doveva effettuarsi in oro od in argento.

Il pagamento doveva operarsi coll'aggio sulla lira sterlina, da fissarsi semestralmente dal ministro delle finanze, ma senza spesa per i portatori dei titoli.

I titoli aveano ad essere al portatore e rivestiti di tre firme delle autorità competenti sarde, oltre quella della casa di Londra. Dovevano essere muniti di cedole semestrali per 44 anni e 6 mesi, contenere stampato nelle lingue francese e inglese il tenore della convenzione e delle leggi ed autorizzazioni che vi si riferissero, ed essere distinti in quattro serie di italiane L. 40, 100, 500 e 1000.

Il debito doveva poi godere, oltre l'ipoteca speciale derivante dalla legge, di tutti i privilegi, immunità e favori accordati agli altri debiti e segnatamente dell'esenzione da tassa e da sequestro.

Il riscatto del debito non doveva incominciare che nel nono anno successivo alla data della convenzione, ed ese-

guirsi semestralmente per acquisti al valore del corso, finchè il medesimo non fosse per eccedere il pari. In questo caso l'ammortamento avrebbe dovuto operarsi per sorteggio in fin di semestre alla presenza del ministro sardo a Londra, della casa bancaria C. I. Hambro e figlio e d'un pubblico notaro. I numeri estratti dovevano essere inserti nel giornale inglese il *Times* e nella *Gazzetta Ufficiale* del regno sardo.

Le obbligazioni sorteggiate avevano a cessare di fruttare dalla scadenza del semestre in corso, e quando non si fossero presentate al rimborso entro sei mesi dalla scadenza del semestre, il pagamento non avrebbe più potuto effettuarsi che per ordine del ministro delle finanze, da emanare sulla domanda presentata entro altri 18 mesi successivi, ed a rischio e spesa del portatore del titolo.

Dopo il termine di due anni dal giorno in cui l'obbligazione fosse stata chiamata al rimborso, il capitale e gli interessi relativi, che non si fossero riscossi, dovevano restare devoluti al tesoro.

Nel caso in cui il Governo si fosse determinato a vendere a qualche Compagnia le ferrovie ipotecate, i portatori dei titoli doveano essere ammessi a cambiarli al pari contro una somma corrispondente d'azioni al loro valor nominale. Il termine pel cambio dovea essere di sei mesi dalla data di cessione delle strade ferrate alla Compagnia. Il cambio dei titoli dovea esser fatto per cura dei delegati del governo sardo e della Compagnia cessionaria.

La facoltà che il Governo si era riservata di alienare le strade ferrate non potea mai venir estesa per modo da render l'alienazione obbligatoria.

Quelli fra i portatori delle obbligazioni, che, avvenendo il caso, non usassero della facoltà di conversione nel tempo

stabilito, aveano a rimanere creditori dello Stato allo stesso titolo e coi diritti stessi come se la cessione non avesse avuto luogo.

Dichiaravasi poi col regio decreto del 22 luglio 1851 che ciascun portatore d'una delle obbligazioni era investito, sino alla concorrenza del montare del suo titolo in capitale ed interessi, dei medesimi diritti e guarentigie ed immunità assicurate collettivamente ai titoli dell'imprestito.

L'alienazione delle ferrovie preveduta nel 1851 dal ministro delle finanze, conte di Cavour, si verificò nel 1864. L'alienazione fu stipulata con convenzione del 30 giugno intesa tra il ministro delle finanze e il ministro de' lavori pubblici, Marco Minghetti e conte Luigi Menabrea, e i rappresentanti delle strade ferrate lombarde e dell'Italia centrale, Orazio Landau e Paolo Amilhau.

La convenzione fu approvata con legge del 14 maggio 1865.

Con la convenzione del 1864 non verificandosi però la circostanza preveduta nel regio decreto del 22 luglio 1851, si stabilì nella convenzione stessa, che lo Stato avrebbe provveduto direttamente per il servizio degli interessi e per l'ammortizzazione del prestito Hambro nei termini del regio decreto 22 luglio 1851 e della relativa convenzione del 2 stesso mese, gli effetti della quale non poteano in verun caso impedire o ritardare il pagamento integrale della cessione.

In seguito coll'art. 3 della legge 14 maggio 1865 per il riordinamento delle strade ferrate si dichiarò che quelle da Torino a Genova e da Genova al Lago Maggiore contemplate nella convenzione del 30 giugno 1864, avrebbero

continuato ad essere ipotecate in guarentigia della rendita alienata in forza della legge 26 giugno 1851 e del regio decreto 22 successivo luglio. Questa ipoteca costituita per legge non abbisognava, ond'essere conservata, di alcuna formalità.

Le strade ferrate da Torino a Genova e da Genova al Lago Maggiore furono quindi comprese nella convenzione di riscatto sottoscritta a Basilea il 17 novembre 1875 e approvata per legge del 20 giugno 1876.

L'ammortamento del debito ebbe luogo a norma della convenzione approvata col regio decreto del 22 luglio 1851 e per acquisti al valore del corso eseguiti in parte dalla casa Hambro in Londra, e in parte nel regno dal Ministero delle finanze.

La ricompra secondo i concerti presi colla casa di Londra, si iniziò coi fondi d'assegnazione fatti pel 2° semestre 1860.

Alla data del 1° maggio 1861 essendosi riscattata una rendita di L. 27,425, quella riconosciuta colla legge 4 agosto 1861 e mandata includersi separatamente nel Gran libro, fu di L. 4,472,575.

Con reale decreto 30 novembre fu fatto l'assegno sulla tesoreria generale dei fondi occorrenti pel servizio semestrale della rendita di L. 4,500,000, creata colla legge 26 giugno e per la sua estinzione, con incarico all'amministrazione del Debito pubblico di provvedere alle stabilite scadenze.

In tornata della Camera del 1° dicembre il *conte di Cavour*, *ritornava sulla questione dell'estinzione della rendita al valore del corso* e soggiungeva:

« Da ultimo esso (il deputato Pescatore) mi appuntava d'aver impiegato certe somme all'estinzione d'alcune cedole del Debito pubblico. A questo proposito egli avvertiva essere una cattiva operazione finanziaria lo estinguere da una mano e far nuovi debiti dall'altra. Io in ciò convengo interamente con lui, e spero d'aver coi fatti dimostrato essere questa la mia opinione.

« E per vero dal contratto conchiuso a Londra colla casa Hambro, si scorge che l'epoca in cui deve cominciare il punto d'estinzione, epoca in cui ci è lecito sperare che i nostri fondi saranno al pari, è molto lontana. Quindi io convengo in massima coll'on. deputato Pescatore, ma non posso convenire poi nella parte legale. Quando si è stabilito un patto speciale nell'impiego d'una certa somma per l'estinzione del debito, questo, a parer mio, debbe costituire una vera obbligazione, la quale non può venir meno, se non a fronte d'una impossibilità assoluta, giacchè quando il debitore non ha mezzi da pagare, l'obbligazione può sussistere, ma non è moralmente imputabile il debitore che non possa assolutamente adempierla.

« Nè vale il dire che vi è un patto tacito che rimanda l'adempimento di quell'obbligazione all'epoca in cui non vi fossero più debiti, chè allora questo argomento varrebbe per tutti i debiti contratti dal governo e rimborsabili ad epoche determinate.

« Che cosa direbbe l'on. Pescatore se il ministro delle finanze ricusasse di pagare i *buoni* del tesoro a scadenze fisse dicendo: *io sono obbliguto ad emetterne degli altri, dunque non posso pagare quelli che sono già scaduti?*

« Questo fa mormorare l'onorevole preopinante; ma pure non vi ha nei due casi differenza alcuna se non nel tempo. Quando il creditore stabilisce che lo Stato dovrà impiegare l'1 % all'anno per il riscatto delle rendite e per accrescere il fondo d'interesse delle cedole riscattate, stabilisce che tutto il capitale deve essere restituito in 36 o 37 anni, egli stabilisce evidentemente il pagamento del debito ad epoca determinata.

« La differenza dunque tra il creditore proprietario delle nostre cedole, che ha stabilito un fondo d'estinzione, e il portatore d'un *buono* del tesoro, sta solo in ciò che uno ha stabilito che il suo debito gli sarebbe pagato al più tardi in 36 anni, e l'altro invece ha stabilito che gli sarebbe pagato in due mesi.

Io non vedo quindi tra l'uno e l'altro caso che una differenza di tempo.

« *Dissi e ripeto ch'io credo l'operazione economica pessima; ma che vi è un'obbligazione in diritto alla quale è forza sottostare.*

« Ho cercato di restringere per quanto era possibile l'impiego di questi fondi; ho creduto poter interpretare come un consenso l'assenso tacito dei creditori; ma quando si fece precisa e formale istanza dalle persone colle quali il Governo avea stabilito il contratto di prestito, in verità non ho saputo esimermi da quest'obbligazione.

« Comunque sia, se in un'epoca più o meno lontana saremo obbligati a ricorrere nuovamente al credito, non avremo forse a pentirci d'aver consacrato una parte delle nostre entrate a soddisfare questa nostra obbligazione per estinguere alcune rendite; perchè se da un lato dovremo chiedere al credito una somma maggiore, dall'altro troveremo in quella circostanza che probabilmente le nostre cedole saranno ad un tasso più elevato che non se avessimo fatto uso del fondo d'estinzione. Io credo quindi da questo lato di non aver meritato il biasimo dell'onorevole preopinante ».

Con reale decreto del 15 gennaio 1852 si abolirono gli uffici della Commissione superiore di liquidazione a cominciare dal giorno 1° del mese in corso, e se ne affidarono le attribuzioni all'ispezione generale del regio erario.

Il 15 febbraio 1852 il presidente, direttore generale del Debito pubblico, apre la sessione annuale del Consiglio generale dell'amministrazione, per presentargli i conti dell'esercizio 1851, ai termini dell'art. 56 dell'editto organico e per procedere alla surrogazione dei membri sortenti di esso Consiglio.

Riferendo quindi sull'operato dell'amministrazione durante il detto esercizio, il direttore generale disse:

« La cassa avea negli scorsi anni, fatte riscossioni per l'estinzione al corso dei debiti di creazione 1819 e 1831 per semestri dovuti all'estinzione.

« Il montare di tali riscossioni non fu impiegato all'uso cui era destinato, e anzi l'amministrazione, nei critici passati tempi, dovette valersene per soddisfare altri urgenti servizi, come quello del pagamento dei semestri delle rendite e delle obbligazioni dello Stato.

« Intanto riconoscevasi necessario di regolarizzare una tal parte di contabililità, poichè alcuni servizi essendo stati fatti con fondi, non di loro spettanza, presentavano una massa di pagamenti maggiore delle fatte riscossioni.

« Sulle rappresentanze dell'amministrazione il ministro delle finanze fece pareggiare le partite con buoni del tesoro.

« Il servizio non ebbe a risentire pregiudizio da siffatta operazione, poichè i buoni rappresentano un fondo dell'estinzione al corso in arretrato ».

Con reale decreto del 3 marzo fu stabilito l'interesse dei buoni del tesoro al 4 $^1/_2$ $^0/_0$ per i buoni a scadenza di sei mesi e del 5 $^1/_2$ $^0/_0$ per quelli aventi una scadenza oltre sei mesi.

Con altro reale decreto del 19 marzo fu modificata la disposizione del decreto reale del 3 marzo stabilendo l'interesse del 4 $^0/_0$ per i buoni aventi una scadenza non eccedente i sei mesi e del 5 $^0/_0$ per quelli di scadenza eccedente i sei mesi.

Con legge 14 giugno 1852 fu autorizzata la costruzione d'una strada ferrata da Torino a Susa secondo la direzione e le norme stabilite nel relativo capitolato.

Il capitale per far fronte all'impresa dovea costituirsi mediante l'emissione di 12,540 azioni al portatore di L. 500 caduna sotto la denominazione di: *Azioni della strada ferrata da Torino a Susa.* Il Governo fu autorizzato a farne l'emissione a misura del progresso dei lavori a norma di quanto fu stabilito nel contratto d'appalto.

Le azioni aveano a produrre l'interesse del 4 $^1/_2$ $^0/_0$ all'anno, a partire dal giorno dell'emissione.

Era quindi assegnata alle medesime una quota sui proventi della strada in conformità di quanto erasi stabilito nel capitolato che si approvava per far parte integrante della legge.

Con un terzo reale decreto in data del 28 giugno si stabilì l'interesse del 3 $^0/_0$ per i buoni aventi la scadenza di 3 mesi, del 3 $^1/_2$ $^0/_0$ per quelli eccedenti la scadenza di 3 mesi, e del 4 $^0/_0$ per i buoni a scadenza di oltre 6 mesi.

Con legge dell'11 luglio si modificano gli statuti della Banca Nazionale. Si determina che la Banca abbia entro un anno a stabilire due succursali: l'una in Nizza marittima e l'altra in Vercelli, e quindi una terza succursale, quando gli utili delle medesime arrivassero ad agguagliarne le spese.

La Banca dovea fare alle finanze dello Stato anticipazioni sino alla somma di 15 milioni di lire contro deposito di titoli di fondi pubblici o di buoni del tesoro mediante l'interesse in ragione del 3 $^0/_0$ all'anno.

La Banca dovea esser sempre in condizione di poter fare l'anticipazione del terzo di detta somma, cioè di cinque milioni; per gli altri 10 milioni dovea esserle dato un avviso preventivo d'un mese almeno.

La Banca fu autorizzata a concorrere per una somma complessiva da non eccedere 2 milioni di lire nell'istituzione di due casse di sconto, da stabilirsi in Torino e in Genova con diramazioni alle provincie. La somma per la quale la Banca potea interessarsi in simili stabilimenti non dovea però oltrepassare il capitale col quale essi sarebbero stati costituiti.

Con reale decreto 8 agosto si stabilì il numero degli agenti di cambio e dei sensali nella città di Torino.

Con reale decreto del 19 dicembre l'amministrazione del Debito pubblico di terraferma fu autorizzata ad emettere di mano in mano che ne ricevesse l'incarico dal Ministero delle finanze, consentaneamente a quanto fu previsto nella legge 14 giugno 1852, le azioni al portatore di cui nella legge medesima sino alla quantità di 12,540 azioni di L. 500 caduna.

Siffatte azioni aveano a produrre l'interesse del 4 % all'anno dal giorno della loro emissione, e aveano a dar diritto eventualmente sul reddito della via ferrata.

I pagamenti doveano aver luogo a semestri presso la cassa del Debito pubblico in Torino, e presso la casa C. I. Hambro e figlio in Londra.

I fondi necessari pel pagamento dei semestri aveano a fornirsi dalla tesoreria generale dello Stato alla cassa del Debito pubblico alle epoche stabilite.

Il 15 febbraio 1853 il presidente, direttore generale del Debito pubblico degli Stati continentali, apre la sessione annuale del Consiglio generale dell'amministrazione per presentargli i conti di gestione dell'esercizio 1852 e per procedere alla parziale rinnovazione del Consiglio generale

e a quella del Consiglio ordinario ai termini degli art. 54 e 58 dell'editto organico.

Il direttore generale passando quindi in rassegna l'operato e le condizioni dell'amministrazione in dipendenza delle nuove distinte creazioni di debiti, risolleva la questione della loro fusione o conversione, perchè utile allo Stato e ai suoi creditori.

« Utile allo Stato, perchè farebbe scomparire un'ingente massa di debito che deve fruttare al fondo d'estinzione e con essa il pure ingente arretrato sulle competenze dell'amministrazione.

« Utile ai creditori dello Stato, perchè colla fusione si parificherebbero le condizioni di tutti i debiti, una parte dei quali è sconosciuta all'estero.

« Le creazioni tenute in separata contabilità, richiedono una suddivisione di conti che già sommano al numero di 18; effettuata la riunione del debito pubblico della Sardegna, che è in via, saranno in numero di 22, e 12 saranno in seguito le annuali estrazioni a sorte.

Oltre al servizio del Debito pubblico e della cassa dei depositi e dei prestiti, il governo ha in giornata incaricata l'amministrazione del servizio delle azioni della ferrovia da Torino a Susa.

Nel 1853 il conte di Cavour, ministro delle finanze, dovendo nuovamente ricorrere al credito per colmare una deficienza nel bilancio di oltre 47 milioni, ebbe a ritenere potersi ad un tempo addivenire ad un'altra operazione finanziaria, che potea essere vantaggiosa al tesoro dello Stato, come ne avea già fatto proposta nella sua esposizione finanziaria del dicembre 1852.

In Francia, nell'Olanda e nel Belgio si era proceduto alla conversione della rendita. Nel regno i Consigli dell'amministrazione del Debito pubblico avvisavano da qualche anno alla fusione di alcune categorie del debito, per le quali le prescrizioni dell'editto 24 dicembre 1819, in ordine all'estinzione per acquisti al valore del corso, cominciavano per ragioni diverse ad essere lettera morta.

Sembrava quindi opportuno che anche la Sardegna tentasse quanto era riescito con buon esito in Francia, in Olanda e nel Belgio.

Colla conversione si sarebbe ottenuta una riduzione di annualità a carico del tesoro, tanto per le competenze semestrali sulla rendita quanto pel fondo d'estinzione che si sarebbe ridotto in altra misura, eliminando l'arretrato che gravava la finanza.

Colla fusione dei debiti se ne sarebbe semplificata l'amministrazione, senza però attenersi ad una sola scadenza semestrale di pagamento, che sarebbe stata d'aggravio per l'amministrazione del Debito pubblico, che ne avea il servizio e pel tesoro, che dovea fornirne i fondi.

Il prestito che si chiedeva avrebbe dovuto esser l'ultimo, poichè con esso, cioè coll'alienazione di 2 milioni di rendita, si avrebbe dovuto colmare il disavanzo nel bilancio e preparare i fondi per tentare la conversione della rendita o sul finire dell'anno 1853 o sul principio del 1854, ove le condizioni del credito lo avessero consentito.

Quest'idea di conversione sorridea non solo al ministro delle finanze, ma anche alla Commissione stessa della Camera incaricata di esaminare la proposta ministeriale.

E il relatore della Commissione, Giovanni Lanza, era

talmente persuaso della possibilità e opportunità dell'operazione che ebbe ad osservare:

« Per me veramente, quando veggo che in molti paesi che ne circondano, si è fatta la conversione con buon successo; quando veggo che i nostri fondi già toccano al pari, e che se la tranquillità si mantiene, potranno anche superarlo tra poco, non posso credere la conversione una celia, un'utopia, una macchina da guerra del ministro per far passare il prestito, come alcuni opinano; ma un progetto serio, possibile e di non remota attuazione. Non dirò che si possa eseguire fra due o tre mesi, cioè nel primo trimestre del 1853, ma sicuramente si può eseguire più presto di quello che taluno crede.

« Quindi bisogna pensarvi non solo, ma provvedervi; bisogna che il Governo abbia nelle mani i mezzi di ciò fare. Chi può assicurare che fra 6 mesi, per esempio, le circostanze non si presentino propizie per effettuare la conversione? Si può dire bensì che non è cosa facile, ma non già che sia impossibile. La passività di 47 milioni è talmente chiara che è impossibile poterla rivocare in dubbio; l'utilità della conversione è talmente manifesta, che non si può assolutamente contestare; la probabilità di poterla fare in un tempo vicino a noi esiste egualmente; quindi credo che l'unica cosa che manchi ancora siano i mezzi opportuni per saldare le spese e compiere il progetto ».

E allora il pubblico debito sardo, anche dopo le spese e le indennità di guerra del 1848 e 1849, non era che di L. 25,226,481 68, oltre ad un 600,000 lire circa del Debito pubblico particolare all'isola di Sardegna.

Ora tuttochè favorevoli oltremodo fossero le conclusioni della Commissione della Camera, che si epilogavano e si esplicavano nelle considerazioni del suo relatore, il progetto ministeriale diede luogo a lunga ed animata discussione, sia in riguardo alle passività che si volevano meglio accertate, sia in relazione al saggio della nuova rendita che si volea prendere a base per la conversione del debito,

e alla conversione stessa, e sia in riguardo alle condizioni alle quali si voleva intendere il nuovo prestito.

Anche i privilegi del vecchio debito che si voleano conservati al nuovo, furono non poco discussi e controvertiti.

Intanto il progetto ministeriale, vinto nei due rami del Parlamento prendeva forza di legge e si attuava con regio decreto.

Quindi con legge del 13 febbraio il ministro delle finanze fu autorizzato ad alienare sì nell'interno che all'estero un'annua rendita di 2 milioni di lire.

La determinazione del saggio della nuova rendita fu lasciata alle decisioni del ministro delle finanze, e così la misura dell'assegno e il modo col quale la rendita avrebbe dovuto ammortirsi.

Come poi il ministro delle finanze non volea escludersi l'accesso al mercato inglese, che avea già saggiato, ove le contrattazioni non si voleano intese che in lire sterline, così egli avea proposto e il Parlamento avea approvato, che il prezzo d'alienazione dei 2 milioni di rendita potesse nuovamente stipularsi in moneta forestiera, nel qual caso la corrispondente rendita potesse esser dichiarata egualmente pagabile nella medesima specie.

Anche questa condizione fu molto contrastata, come quella che non parea essere opportuna per una rendita tipo alla quale doveano assimilarsi le altre rendite, e che una volta assimilate avrebbero tutte dovuto godere del vantaggio di poter esser pagate in moneta forestiera.

Con regio decreto del 6 marzo fu quindi determinato che la nuova rendita di 2 milioni avesse ad iscriversi al saggio del 3 %.

La rendita dovea esser iscritta al portatore per tagli divisibili per L. 5, cominciando da un minimo di L. 10.

Dopo la prima emissione le iscrizioni al portatore avrebbero potuto convertirsi al nome e riconvertirsi al portatore.

Le cartelle al portatore aveano a portar annesse le cedole semestrali (vaglia) per 10 semestri; alla scadenza del quinquennio sull'esibizione della cartella dovea esser rimesso un nuovo titolo con nuova serie di cedole.

Per l'estinzione del debito fu assegnato un fondo annuo in ragione di $^1/_2$ $^0/_0$ del capitale nominale della rendita. La metà delle rendite riscattate dovea fruttare al fondo d'estinzione; l'altra metà dovea annullarsi a beneficio della finanza dello Stato.

Tanto per il servizio della rendita, quanto per quello dell'estinzione furono fatte le assegnazioni occorrenti sulla tesoreria generale dello Stato, puramente e semplicemente.

Il riscatto della rendita dovea farsi per acquisti al valore del corso.

Così ordinato il nuovo debito 3 $^0/_0$, fu emessa la rendita di 2 milioni che erasi autorizzata colla legge del 13 febbraio e ne fu fatta l'alienazione alla casa bancaria dei fratelli De Rothschild di Parigi al prezzo di L. 70 per ogni L. 3 di rendita.

Collo stesso reale decreto 6 marzo fu autorizzato il pagamento della nuova rendita anche in Parigi presso la casa bancaria dei fratelli De Rothschild, assuntrice del prestito.

La rendita 3 $^0/_0$ dovea quindi esser la rendita tipo per la conversione del debito e l'alienazione dei primi 2 milioni della nuova rendita avea dovuto attribuirle un valore eccezionale nei riguardi della conversione.

Ma la rendita sarda 3 % non dovea correr la sorte del 3 % francese. Quindi la divisata conversione non avendo potuto aver luogo per più circostanze e ragioni diverse, la rendita scemò di valore, e in occasione che lo scrivente stava in missione a Parigi per studiarvi, d'incarico del ministro delle finanze, l'ordinamento della cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia presso la cassa francese *des consignations et dépôts*, il barone James De Rothschild lo fece scendere nei sotterranei del suo stabilimento bancario per fargli vedere lo massa dei titoli della rendita sarda 3 % che vi tenea invenduti da qualche anno.

Con legge 10 marzo si riunì l'amministrazione del monte di riscatto in Sardegna a quella delle finanze dello Stato, e si abolì l'amministrazione di quel Debito pubblico, devolvendone le attribuzioni all'amministrazione del Debito pubblico di Terraferma.

Con reale decreto del 16 marzo si ordinò che il pagamento semestrale della rendita 3 %, creata col decreto del 6 marzo, fosse aperto anche a Londra presso la casa N. M. Rothschild dopo la scadenza di cadun semestre l'11 gennaio e l'11 luglio.

Con legge del 23 marzo fu riordinata l'amministrazione centrale e la contabilità generale dello Stato.

In dipendenza dei nuovi ordinamenti richiesti per l'attuazione della legge 23 marzo sulla contabilità generale dello Stato, fu temporariamente, con decreto 10 aprile, ricostituito l'ufficio della Commissione superiore di liquidazione che si era soppresso con reale decreto 15 gennaio 1852.

Con altra legge 23 marzo 1853 il Governo fu autorizzato a concedere negli anni 1853 e 1854 assegni e sus-

sidi agli arcivescovi, vescovi, vicari capitolari, capitoli, seminari, parroci e vice-parroci dell'isola di Sardegna, che per l'abolizione delle decime ecclesiastiche, e nonostante le rendite di cui i loro benefizi fossero provveduti, risultassero privi di sufficiente assegnamento, senza che l'assegno o sussidio potesse in verun caso superare i proventi individualmente goduti prima di detta abolizione.

Le regie patenti del 6 gennaio 1824 relative alle spese di conservazione delle chiese cattedrali, degli episcopi, seminari e delle chiese e case parrocchiali doveano già aver forza di legge nell'isola di Sardegna.

In quanto all'amministrazione del Debito pubblico che non era stata compresa nella legge del 23 marzo, si comprendeva nel regolamento generale, ma limitatamente alle assegnazioni privilegiate sulle tesorerie provinciali e a quelle sulla tesoreria generale dello Stato.

« Mi si chiederà, *ebbe a dire il ministro delle finanze, conte di Cavour*, perchè non ho compreso il debito pubblico nella legge 23 marzo. Ed io risponderò, che il debito pubblico degli Stati sardi di Terraferma, è una specialità tale che la sua amministrazione non può essere compresa colle altre amministrazioni dello Stato. Essa ha bisogno di studi ben maturi e vi si provvederà con legge speciale ».

Con reale decreto 24 aprile fu approvato il regolamento per le succursali della Banca nazionale.

Il 7 maggio, il *ministro delle finanze, conte di Cavour*, presentava alla Camera dei deputati due progetti di legge, per l'uno de' quali si proponea di stabilire nell'isola di Sardegna, col concorso del Governo e della Banca nazionale, una Banca di depositi, di sconti e di circolazione;

per l'altro si autorizzava il Governo ad affidare alla Banca nazionale il servizio della Tesoreria generale e della Cassa dei depositi e dei prestiti, e a far sì che i tesorieri provinciali avessero a scambiare, a richiesta della Banca, i biglietti di essa contro numerario e viceversa.

« Divise furono negli uffici della Camera, *ricordava il senatore G. I. Giulio nel suo dotto opuscolo pubblicato in quel turno*, le opinioni intorno a questi progetti, e specialmente intorno al secondo, il quale dal Ministero si rappresentava, come strettamente connesso al primo, e come assolutamente necessario acciò potesse questo attuarsi con isperanza di buon successo. Quattro uffici erano d'avviso che le due leggi si potessero accettare con alcune modificazioni più o meno rilevanti; gli altri tre che si avessero a respingere. Il dì 11 giugno però la Commissione deponea la sua relazione, nella quale, alla maggioranza di cinque contro due, conchiudeva proponendo alcuni emendamenti e particolarmente che si imponesse agli azionisti della Banca nazionale, l'obbligo di compiere entro tutto il 1854 il versamento del prezzo delle loro azioni, portando così il capitale effettivo della Banca a 32 milioni. Nella tornata del 17 di giugno, quasi senza discussione, ma non senza difficoltà..... i due progetti vennero approvati dalla Camera elettiva; dodici giorni dopo essi erano presentati al Senato, e la maggioranza dell'Ufficio centrale, mentre pur lamentava che la brevità del tempo che rimaneva prima della proroga del Parlamento non consentisse quegli studi che la gravità delle questioni suscitate da que' progetti sembrava meritare, esponeva tuttavia nella sua relazione al Senato molte considerazioni che ne consigliavano la approvazione. Il giorno stesso in cui questa relazione venne deposta sul banco della presidenza, il Parlamento fu prorogato fino al 14 di novembre ».

« Il Parlamento si riaprì, ha *scritto Luigi Chiala nell'epistolario del conte di Cavour*, il 14 novembre, e subito cominciò in Senato la discussione intorno al disegno di legge, già approvato dalla Camera, per l'affidamento del servizio della Tesoreria generale dello Stato alla Banca nazionale. Da questo provvedimento,

oltre al vantaggio di effettuare una considerevole economia, liberandosi dal carico di mantenere la Tesoreria generale, il conte di Cavour si riprometteva il vantaggio, di gran lunga maggiore agli occhi suoi, di accelerare di molto la circolazione dei biglietti e del denaro in tutto lo Stato, d'aumentare l'attività economica nelle parti più vicine, come le più lontane dai grandi centri, dove fin allora era in gran parte raccolta. Il fine suo, come egli stesso dichiarò nel discorso pronunciato il 14 novembre, era quello che la Banca fosse moralmente costretta a soccorrere in ogni circostanza il Governo, a legare, per dir così, la sorte della Banca con quella dello Stato.

. . . . . .

« *Gli umori in Senato erano troppo contrari al conte di Cavour per fini politici assai più che per fini economici*, perchè egli sperasse di vedere approvato il suo disegno di legge. Procedutosi ai voti, dopo tre giorni di discussione, solo ventotto senatori votarono in favore.

« I voti contrari furono trentadue.

« Il 20 novembre la Camera fu sciolta e i comizi vennero convocati per l'8 dicembre ».

Con regio decreto 25 maggio fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 10 marzo di soppressione dell'amministrazione del Debito pubblico di Sardegna le cui incumbenze si erano affidate alla amministrazione del Debito pubblico in Terraferma.

Con legge del 29 maggio fu aperto al Ministero delle finanze un credito di lire 400,000 per convertirsi in tanti mutui parziali a favore dei cittadini sardi domiciliati nel paese che erano stati privati de' loro beni, in seguito al sequestro imposto dal Governo austriaco con proclama del 13 febbraio.

Con reale decreto del giorno stesso 29 maggio è nominata una Commissione per l'esecuzione della legge della stessa data autorizzante il mutuo di L. 400/$_m$ a favore

dei cittadini sardi colpiti di sequestro dal Governo austriaco.

Con regio decreto del 12 giugno fu istituito un posto di segretario presso la Direzione demaniale di Cagliari, incaricato particolarmente delle incumbenze inerenti al nuovo servizio, affidato a quella Direzione col regolamento approvato col regio decreto 25 maggio.

Con regio decreto del 31 agosto fu disposto, che il consiglio d'amministrazione istituito presso l'Economato generale dei benefizi vacanti non avesse più a proporre la continuazione della congrua alle parrocchie il cui reddito ordinario eccedesse le L. 1000; per quelle la cui somma fosse inferiore, si proponesse la cessazione di quella parte della congrua per cui il reddito superasse le L. 1000. In favore delle parrocchie le cui rendite non sommassero a L. 1000 si avesse a proporre l'erogazione delle pensioni che rimanessero disponibili in seguito alle riduzioni fatte, in modo che ciascuna di esse venisse ad ottenere la somma anzidetta. Gli aumenti di congrua aveano a proporsi anzitutto in favore delle parrocchie della Savoia e della contea di Nizza che erano state spogliate dei loro beni durante l'occupazione francese, e le cui rendite fossero venute a mancare cessando il concorso dei comuni. Nel proporre questi aumenti si avea a tener conto delle somme che a ciascuna parrocchia fossero state assegnate sulle rendite dell'Economato generale in dipendenza di risoluzione sovrana presa in udienza del 9 aprile 1852.

Con regio decreto 23 ottobre fu approvato il regolamento concernente l'ordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato.

Con altro decreto del giorno 30 ottobre fu approvato il regolamento generale concernente la contabilità generale, i bilanci, il patrimonio dello Stato, i contratti e le spese.

Con regio decreto della stessa data fu approvato il regolamento pel servizio della Tesoreria generale e delle tesorerie provinciali.

Nuove considerazioni del conte di Cavour sull'estinzione del pubblico debito, sui suoi privilegi e sulle sue guarentigie esposte alla Camera dei deputati nelle tornate 11, 12 e 13 gennaio 1853, in occasione della discussione per l'alienazione di due milioni di rendita.

« Il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni è stato testè combattuto da tre onorevoli oratori (1). Due di essi trattarono la questione sotto l'aspetto finanziario ed economico; il terzo si restrinse pressochè esclusivamente alla questione politica.

« L'onorevole deputato Saracco dichiarandosi estraneo alle questioni di finanza e di borsa, disse essere mosso a negare al Ministero la facoltà che egli viene ora chiedendo al Parlamento, perchè ne aveva fatta una questione di fiducia; perchè inoltre non vedeva sufficiente motivo per concedergli larghi mezzi onde governare per lungo periodo di tempo.

« Lasciata quindi da parte la questione politica, vengo alla questione finanziaria ed economica, sulla quale si aggirarono quasi esclusivamente i discorsi degli onorevoli preopinanti Casaretto e Despine.

« Il primo di questi esordiva col lamentare la necessità in cui versava lo Stato, di ricorrere di continuo a nuovi prestiti ed indicava i mali che dai medesimi ne conseguono.

« In ciò io sono veramente d'accordo con esso lui; i prestiti sono un duro, un crudele rimedio, al quale non conviene aver ricorso se non quando non si può far altrimenti, e quando nel

(1) I deputati Casaretto, Despine e Saracco.

suo discorso egli ci avesse dimostrato il modo di esimerci dalla necessità d'un prestito, io conchiuderei senza dubbio in modo conforme ai suoi voti.

« L'on. deputato Despine non ha seguìto l'esempio dell'on. Casaretto, e non ha indicato su quali rami del pubblico servizio, egli vorrebbe che le economie cadessero.

« È molto facile parlare in genere di economie, la difficoltà sta nell'applicarle; e poichè l'on. Despine parla sempre di risparmi e rimprovera il ministero di non operarli, io mi credo autorizzato a far palese alla Camera un fatto singolare, ed è che l'onorevole Despine è capo d'un'amministrazione, la quale dipendeva prima dal ministero di agricoltura e commercio, ed ora è sottoposta al mio ministero; ebbene l'on. Despine in un anno e alcuni mesi mi ha fatte molte proposte d'aumento di spese, ma non mai una sola di economia.

« Quanto alla liquidazione dei vecchi debiti, l'on. Despine chiede perchè si tolgano certe somme; questo si fa per un motivo semplicissimo, perchè cioè la rendita non è ancora stata iscritta; i richiami che esistono sono poco numerosi e tutti già furono in prima istanza respinti, cosicchè ora sono in revisione.

« E qui dichiaro di non poter ammettere il rimprovero che egli volgeva ai membri della Commissione di liquidazione; se vi fu interruzione nei loro lavori, vi fu, perchè la Commissione fu sospesa, la qual cosa accadde essendo nato il dubbio se potesse sussistere dopo lo Statuto.

« Si consultarono il Consiglio di Stato e i principali magistrati del regno, e tutti furono unanimi nel dichiarare che essa dovea sussistere.

« *L'on. Despine mosse amaro rimprovero al Governo per non aver impiegato tutto il fondo d'estinzione, e attribuì a questa circostanza lo scapito delle nostre rendite. In ogni caso se il ministero merita un rimprovero, questo deve estendersi alla Camera, perchè in tutte le discussioni, se la memoria non mi falla, essa manifestò apertamente la sua opinione, non essere opportuno nei tempi in cui vi era necessità di provvedere al disavanzo fra le spese e le entrate, di conservare delle somme all'estinzione, per esser poi costretti ad accrescere il montare dei debiti.*

« L'on. Despine e il deputato Casaretto credono poi l'operazione della conversione assolutamente impossibile.

« Il ministero non disse già che la conversione potesse farsi immediatamente, solo mostrò credere questa cosa possibile, se le condizioni del credito europeo andassero migliorando per parecchi mesi, ed asserì che ciò accadendo, forse sul finire del 1853, o al principiare del 1854, quella operazione avrebbe potuto compiersi; ma non trascurò di notare che, perchè avesse potuto compiersi a quell'epoca, era indispensabile che non ci trovassimo allora nella necessità di emetter nuove rendite.

« Io non contendo che ora sarebbe imprudente il tentare la conversione, mentre la nostra rendita al 5 °/₀ è al 97 o al 98, ma osservo ad un tempo che è probabile che essa tra breve raggiunga la pari che avea digià superato.

« L'on. deputato Mellana vorrebbe tolta dal primo articolo (del progetto di legge per l'imprestito) la frase relativa ai fondi di estinzione; vorrebbe inoltre tolta dal secondo la frase che accenna alla facoltà di contrarre il debito all'estero e di stabilirlo pagabile in monete estere. Lascio la seconda questione, poichè essa avrà la sua sede all'art. 2, e mi riferisco solo a quella relativa al fondo d'estinzione. Io credo che rispetto all'impiego di tal fondo in un senso o nell'altro si possa peccare o per esagerazione o per difetto. Nello stato nostro evidentemente pecchiamo per esagerazione. Lo ammontare del fondo d'estinzione rispetto al nostro debito, e rispetto specialmente allo stato delle nóstre finanze è di troppo elevato; ma non credo perciò si debba passare al sistema opposto e dichiarare non dovervi esistere più alcun fondo d'estinzione. È cosa di fatto che, se si contraesse il debito, sarebbe grave errore il non stabilire qualche fondo per ciò.

« Tutti i debiti esistenti in Francia, tutti i debiti fatti sia dal Governo, sia dalle città, sia dalle semplici compagnie hanno un fondo di estinzione che si è diminuito, variato, ma non fu mai soppresso. Quindi, per ciò che riflette la Francia, si dà a ciò una importanza, forse se vuolsi alquanto esagerata, ma certo vi si dà una grande importanza. E se noi per esempio, ci presentassimo sul mercato di Parigi con rendite alle quali non fosse annesso un fondo d'estinzione, io credo che queste rendite incontrerebbero poco favore. Forse il fondo d'estinzione è meno necessario sul mer-

cato inglese. Tuttavolta se noi vogliamo fare un imprestito al dissotto del pari ed ottenere buone condizioni, sarà forse mestieri unirvi un fondo d'estinzione, perchè la certezza, che si faranno continui acquisti al corso del giorno di rendite al disotto del pari, dà animo agli speculatori.

« Nè vale il dire che le operazioni del fondo d'estinzione essendo di poco momento rispetto alle operazioni che si fanno sulla borsa, massime rispetto a quelle che si fanno a termine e che sono piuttosto giuochi che operazioni, non possono avere efficacia alcuna.

« La proposta dell'on. deputato Di Revel avrebbe, a creder mio, un inconveniente (1).

« Se ho ben colpito nel senso, egli autorizzerebbe il Governo a far un imprestito, il cui prodotto netto fosse di 40 milioni.

« Ora come potrà regolarsi il Governo? Evidentemente se si tratta di operazioni *à forfait*, esso potrà regolarsi in modo da ottenere 40 milioni; ma se si dovesse ricorrere al mezzo adoperato appunto e con felice esito nell'imprestito anglo-sardo, se si dovesse emettere cioè una parte della rendita ad un prezzo determinato, al prezzo d'emissione, e conservarne una parte che si andrebbe poi, man mano vendendo, il risultato dell'operazione potrebbe dare una somma o maggiore o minore di quella portata dalla legge in discussione. Così credo accadde nel prestito Hambro. Noi abbiamo ottenuto una somma maggiore di quella che era stata calcolata.

« Se in allora si fosse adottato il sistema dell'on. deputato Revel, se si fosse detto nella legge: Il ministro potrà contrarre un imprestito di 75 milioni, si sarebbe violata la legge dietro la operazione fatta, perchè il prestito ha fruttato realmente circa 80 milioni.

« L'on. Casaretto osserva non essersi aggiunto alla parola *ren-*

(1) L'art. 1° del progetto di legge era così concepito:

« Il ministro delle finanze è autorizzato ad alienare sì nell'interno che all'estero un'annua rendita del Debito pubblico dello Stato di due milioni di lire ».

L'emendamento del deputato Revel era il seguente:

« Il ministro delle finanze è autorizzato a contrarre sì nell'interno che all'estero un prestito di 40 milioni di lire, a quell'annuo interesse e a quelle condizioni che ei troverà migliori ».

dita l'aggettivo *redimibile*, dicendo che di tale aggettivo si è fatto uso nella creazione di altre rendite.

« Io veramente ho, riguardo a ciò, qualche dubbio; nè mi pare che realmente siasi fatto uso di questa parola; ma quello di che posso accertare l'on. Casaretto, si è che non mai da noi fu posta in dubbio la facoltà del Governo di estinguere il debito redimibile. Anche prima del 1848 fu varie volte ventilata la questione della conversione della rendita del 1819; ma questa questione non fu ventilata che per ragioni economiche o finanziarie, e non già in linea di diritto, che fu tenuto sempre mai per incontestato. E quanto a me dichiaro che non ho mai avuto l'ombra di dubbio, che quando uno Stato contrae un debito senza patto espresso dichiarato, questo Stato abbia il diritto di liberarsi da quel debito pagando l'intiero capitale. Questo mi pare di diritto comune.

« L'on. deputato Farina ha osservato che si stabilisce bensì quale sarà il *maximum* del fondo d'estinzione, ma non si dice se esso si farà per mezzo d'acquisti al corso o per mezzo d'estrazione.

« A questo proposito osservo, che, siccome non è qui il caso di fare un imprestito per mezzo di obbligazioni con premio, non occorre di adottare il mezzo dell'estrazione, perchè con questo noi aumenteremmo il peso del debito. Noi ci obblighiamo a pagare al pari le rendite che vogliamo estinguere, anche quando il corso è inferiore, ma questo lieve beneficio, che si fa alla rendita non è tale da esercitare un'influenza notevole sui corsi. La cosa sarebbe ben diversa se si adottasse il sistema delle obbligazioni con premio. In tal caso bisogna procedere al sorteggio, perchè è appunto uno dei pregi di questa sorta d'imprestito, l'esser rimborsato al pari, qualunque sia il corso, oltre poi all'eventualità di toccare qualche premio.

« Io quindi non esito a dichiarare che non credendo opportuno di ricorrere al sistema delle obbligazioni di cui abbiamo già fatto larghissimo uso in tre distinti prestiti, stimo di non dover consentire se non all'estinzione al corso, ed anzi di aggiungere, che quando il corso supera la pari, l'estinzione debba esser sospesa, finchè la rendita ricada al di sotto del pari.

« Due motivi hanno indotto il Ministero a chiedere la facoltà di contrarre il prestito in monete estere. Il primo si è per poter all'occorrenza negoziare queste rendite sul mercato di Londra,

dove, se non si avesse tale facoltà, sarebbe in certo modo impossibile il presentarsi, dacchè a Londra un prestito che non sia negoziato in lire sterline non trova compratori, anche a condizioni molto più larghe. In secondo luogo stimo che sarebbe molto opportuno e molto proficuo il poter negoziare il prestito piuttosto in monete d'oro che in monete d'argento. Io l'ho già detto alla Camera e lo ripeto, che ho intima convinzione che in un avvenire non lontano il valore relativo dell'argento e dell'oro abbia a modificarsi.

« Noi abbiamo già ricavato un piccolo vantaggio, per esempio, dall'aver negoziato la rendita Hambro in monete d'oro, e dal non essere obbligati a pagar gli interessi se non in lire sterline, ed ove questo si potesse fare una seconda volta, stimo che noi compieremmo un'ottima operazione.

« Io ho detto alla Commissione e ripeto essere da desiderarsi di ridurre non solamente l'interesse della rendita, ma il numero dei varii prestiti che abbiamo; ora, lo ripeto, noi abbiamo, enumerando i debiti della Sardegna, non meno di dodici rendite diverse. Questo numero è eccessivo, credo tuttavia che non converrebbe passare da un estremo all'altro e di non aver più che una sola rendita pagabile ad un'epoca sola. Io penso che tanto per l'amministrazione del Debito pubblico, quanto per la facilità del movimento dei fondi sia opportuno che gli interessi sieno pagabili in varie epoche dell'anno; e ciò si può ottenere anche con rendite aventi tutte lo stesso tasso.

« In Inghilterra quasi tutte le rendite sono al 3 %. Eppure si è mantenuta una distinzione fra i consolidati vecchi ed i nuovi 3 %. L'interesse dei consolidati si paga in gennaio ed in luglio, e quello dei nuovi 3 % si paga in aprile ed in ottobre.

« Io stimo che quand'anche stesse in nostra balìa il riunire tutti i debiti, si dovrebbe per noi conservare una distinzione almeno rispetto all'epoca dei pagamenti. Ciò che ne può condurre ad una riduzione, ciò che ne può rendere possibile questa operazione, è la negoziazione di rendite ad un interesse minore del 5 %, che questo poi sia pagabile a Londra, sia pagabile in lire sterline, o sia soltanto pagabile in franchi, il suo corso servirà sempre di base alle operazioni della conversione. Quindi penso che l'obbiezione mossa dall'on. Mellana non sia fondata, e prego perciò la Camera a mantenere l'articolo.

« Ho detto nel seno della Commissione, che in tempi normali io avrei sempre preferito contrarre il prestito all'interno; ma che, onde questa operazione riescisse, bisognava vedere quale fosse la condizione del mercato interno, se veramente in questo vi fossero capitali bastevoli per concorrere in quest'operazione, e quali fossero le relazioni dell'interno coll'estero.

« Ma nelle circostanze in cui versiamo, quando sì per parte del Governo che per parte di società private si eseguiscono opere ingenti, che richieggono straordinarie provviste dall'estero, quali sono quelle relative alle strade ferrate, potrebbe essere pericoloso il far un'operazione che tendesse ancora a renderci maggiormente debitori verso l'estero, o almeno a non fare un'operazione che diminuisca il nostro debito verso l'estero; in ciò io credo che bisogna consultare lo stato del mercato interno e delle nostre relazioni commerciali coll'estero; quindi non potrei assumere a questo proposito un impegno assoluto.

« Mi pare che si potrebbe ovviare a qualunque difficoltà, riferendosi alla rendita creata nel 1849 e 1850.

« La proposta dell'on. deputato Di Revel (1) tende a rendere possibile non solo l'emissione di rendite al portatore, ma di rendite nominative, per le quali vi è lo speciale privilegio di non poter esser colpite da sequestro.

« Il non essersi introdotta questa clausola nell'imprestito inglese fu forse uno dei motivi per cui quell'imprestito fu fatto interamente in rendite al portatore, il che praticamente ha senza dubbio degli inconvenienti, perchè havvi una classe di capitalisti, la quale rifugge dall'impiego di titoli al portatore, perchè sono sempre soggetti a maggior pericolo. D'altronde questo sistema esclude una classe di proprietari di capitali minori, i quali non possono, almeno in Inghilterra, acquistare rendite al portatore.

« Egli è perciò, che l'on. Di Revel proporrebbe di estendere a questo prestito i privilegi dei prestiti anteriori.

« Ma siccome abbiamo dei prestiti in terraferma e in Sardegna,

(1) Il deputato Di Revel avea proposta la seguente aggiunta all'art. 2°:

« Questa rendita godrà di tutti i privilegi ed immunità conceduti alle altre rendite dello Stato dalle leggi in vigore ».

in cedole ed obbligazioni dello Stato, sarebbe bene, a parer mio, riferirsi all'imprestito del 1849 e del 1850, il quale è conosciuto in tutte le piazze d'Europa, e di cui vi sono rendite tanto al portatore quanto nominative.

« Io debbo giustificarmi dell'aver accettato l'emendamento dell'on. Di Revel, ed osserverò che realmente i privilegi concessi dalla legge del 1819 sono due:

1° Quello della non sequestrabilità;

2° Quello della non imponibilità.

« In quanto alle condizioni dell'ammortizzazione, io sono d'avviso che, siccome è stabilito nel complesso della legge, la facoltà in modo espresso, di consentire o di non consentire un fondo di estinzione, quest'aggiunta non modificherebbe in nulla la disposizione dell'art. 2.

« Come qui si tratta d'un contratto a farsi dal. Governo per una parte, e da capitalisti per l'altra, è evidente che il Governo potrà consentire a quei capitalisti tutte quelle facoltà di cui egli è in certo modo investito dalla legge; ma che non avrà l'obbligo di concedere tutto ciò che dalla legge del 1819 si è accordato ai portatori dell'imprestito dell'anno stesso.

« Quindi non dubito che anche votata, *il Governo non abbia vincolo alcuno di consentire ai portatori delle azioni il fondo d'estinzione tanto al pari quanto al corso.*

« Passerò alle altre due condizioni.

« Per dir vero io penso che la Camera, avendo autorizzato il Governo ad alienare una rendita di due milioni senza restringere le condizioni da stabilirsi, esso avrebbe potuto consentire la non tassabilità. Nullameno è miglior consiglio l'esprimerlo nella legge, ed è questo lo scopo a cui si mira coll'emendamento proposto dall'on. Di Revel. Sebbene quest'articolo non sia stato introdotto nell'imprestito Hambro, il Governo avendo consentito a stabilire la non tassabilità sotto quest' aspetto, la rendita or mentovata è nella condizione delle altre che sono anteriori.

« Rimane la questione del sequestro.

« A tale proposito, siccome si tratta dell'interesse dei terzi, è indispensabile una disposizione legislativa, a fine di confermare il privilegio stabilito dalla legge del 1819, che rende insequestrabili le rendite pubbliche. Qui non vi è solo lo Stato da una parte

e i portatori della rendita dall'altra, ma vi sono ancora i creditori di questi; quindi come ho testè asserito, un articolo di legge è a tal uopo assolutamente necessario.

« Per la rendita Hambro, dove non si era introdotta questa disposizione, non si sono potute fare delle cedole nominative perchè non era, a mio credere, facoltativo al Governo il determinare la non sequestrabilità delle rendite.

« Egli è dunque per questa sola condizione che io stimo necessario ed opportuno l'emendamento proposto dall'on. Di Revel, lo credo opportuno per stabilire la non sequestrabilità delle rendite, e lo ritengo come senza inconveniente rispetto al fondo d'estinzione, perchè, come già dissi, l'articolo 2° determina in modo preciso le facoltà del Governo rispetto a questa concessione.

« In quanto alla non imponibilità, l'articolo 1° parmi abbia già conferito al Governo la facoltà di stabilire la non tassabilità della rendita.

« Dell'opportunità di esentare la rendita da una tassa speciale parmi non sia mestieri di far lungamente discorso.

« Io opino che non possa mai tornare opportuno il sottoporre le rendite ad una tassa speciale; ben inteso però che ci riserbiamo intera la facoltà, giusta l'esempio dell'Inghilterra, d'imporre anche la rendita, quando però questo si faccia per tutte le rendite in generale; che l'imporre una tassa speciale sarebbe lo stesso che il dare al debitore la facoltà di sdebitarsi a molto buon mercato.

« Per tutti questi motivi io opino che l'emendamento proposto dall'on. Di Revel, quantunque in pratica si restringa alla pura questione della non sequestrabilità della rendita, calzi molto bene in questa legge, e ci faccia la facoltà di contrarre un prestito, nel quale le rendite possono esser fissate tanto al portatore quanto nominative.

« La legge organica del 1819, non è una legge relativa alla vendita di rendite; ma è bensì legge costitutiva del Debito pubblico. Egli è perciò che essa contiene molte norme che si possono estendere ad ogni specie di debito, e che si riferiscono ai sequestri, alle ipoteche, ai trapassi, alla non imponibilità, norme speciali relative al pagamento degli interessi ed al rimborso dei prezzi tanto al pari, quanto al fondo d'estinzione ed altre prescrizioni.

« *Io quindi crederei opportuno di determinare estensi-*

bili alla nuova rendita quelle norme che costituiscono, direi così, la nostra legislazione del Debito pubblico.

« Questo sarebbe il mio emendamento o nuovo articolo che si voglia chiamare.

« Alla rendita stabilita colla presente legge sono estese le prescrizioni della legge 24 dicembre 1819 relative ai trapassi, ai sequestri (salvo per le rendite al portatore) alle ipoteche e alla non imponibilità.

« Il Governo facendo un contratto co' suoi creditori può stabilire dei titoli nominativi o dei titoli al portatore; qui non vi è difficoltà. Quanto è necessario venga regolato dalla legge, e quello che si riferisce alle prescrizioni del Codice civile, perchè in quelle norme possono essere interessati dei terzi, voglio dire i sequestri, le ipoteche e i trapassi.

« Non mi sembra conveniente, lo dichiaro altamente, il colpire le rendite di tassa speciale, ma ripeto essere intimamente convinto che le rendite dello Stato possono essere sottoposte ad una tassa che si estenda a tutte le rendite in generale come a tutti i capitali.

« Io rispetto il voto della Camera che ha voluto estendere la tassa delle successioni alle rendite; ma nel mio particolare io vado persuaso che quando si fosse estesa la tassa di successione alla rendita, non si sarebbe violato nè punto nè poco la legge del 1819.

Il 15 febbraio 1854, il presidente, direttore generale del Debito pubblico, conte ed avvocato Alessandro Pelletta di Cortanzone, aprì la sessione annuale del Consiglio generale dell' amministrazione per presentargli i conti di gestione dell'esercizio 1853 e per procedere alla rinnovazione parziale del Consiglio generale e Consiglio ordinario, ai termini degli articoli 54 e 58 dell'editto organico.

Il Direttore generale prima di epilogare l'operato dell'amministrazione durante il periodo d'esercizio del 1853 volle rendere un tributo alla memoria del suo predecessore.

« La morte del cavalier Leopoldo Simondi, a cui l'amministrazione del Debito pubblico va debitrice per molta parte e fino dal suo primo esordire del mirabile organamento che aggiunse tanto lustro a quello che in altri riguardi le procacciava la sapienza legale ed economica di chi ne fu, per quasi cinque anni, il supremo reggitore, fu grave perdita e come tale la deplorò il governo.

« Voi, o signori, che pochi eccettuati, aveste campo di apprezzare i preclari meriti dell'esimio defunto, ne avrete certo compianto il decesso ».

Il direttore generale discorse quindi sulla nuova creazione del debito 3 p. %, autorizzato colla legge 13 febbraio 1853, sul concentramento degli uffizi del Debito pubblico della Sardegna, che fu operato senza gli inconvenienti che era sembrato aversi a temere, sulle azioni della ferrovia Torino e Susa e dichiarò aver creduto di omettere il quadro che riepilogava la situazione del fondo d'estinzione.

« Sono troppo note, o signori, egli disse, le circostanze che impedirono finora di ripigliare, per i debiti d'antica creazione, l'estinzione al corso, perchè io potessi proporvi qualche utile scopo nel presentarvi il prospetto delle somme che anche in quest'anno si accumularono con quelle che negli anni addietro non furono impiegate.

« *Però se i tempi e gli eventi non verranno a contrastare il saggio proposito, e le meditate combinazioni del signor ministro delle finanze, noi dobbiamo, fidenti nell'elevatezza dei suoi concetti, partecipare alla speranza da lui manifestata nella relazione alla Camera elettiva sul bilancio* 1854, *che negli anni* 1856 *e successivi possa riattivarsi il fondo di estinzione, restituendogli gradatamente tutti i suoi mezzi d'azione* ».

Con reale decreto 5 gennaio 1854, si dànno disposizioni relativamente ai buoni del Tesoro, onde coordinarli col nuovo sistema contabile.

Con altro decreto del 22, l'interesse dei buoni del Tesoro fu fissato:

al 4 p. % per i buoni aventi la scadenza da tre a sei mesi;

al 5 p. % per quelli aventi la scadenza da sette a dodici mesi.

Con un terzo regio decreto del 1° marzo, fu fissato l'interesse dei buoni del Tesoro: al 5 p. % per i buoni aventi una scadenza di tre a sei mesi; al 6 p. % per quelli aventi la scadenza da sette a dodici mesi.

Con legge del 14 aprile 1854, il ministro delle finanze è autorizzato ad alienare, sì nell'interno che all'estero, un'annua rendita sul debito pubblico redimibile dello Stato di due milioni duecentomila lire.

L'annua assegnazione per l'estinzione non poteva eccedere l'1 p. % del capitale nominale delle rendite. Il prezzo d'alienazione poteva essere stipulato in monete forestiere, e in questo caso la rendita potea essere dichiarata pagabile nella medesima specie.

In anticipazione al prodotto da ricavarsi dall'alienazione della rendita, il ministro delle finanze fu autorizzato a negoziare per la concorrente di 10 milioni buoni del Tesoro, fra quelli la cui emissione erasi autorizzata colla legge del 31 gennaio 1853 e con quella del 29 dicembre dello stesso anno.

Quindi con reale decreto della stessa data, 14 aprile, fu autorizzata l'alienazione per mezzo di pubblica sottoscrizione d'una rendita di L. 1,200,000, da prelevarsi su quella maggiore di L. 2,200,000, di cui si autorizzò l'alienazione, con legge del giorno stesso.

La sottoscrizione dovea aver luogo a scelta dei sottoscrit-

tori, per acquisto di rendite 5 p. % in aggiunta a quelle di creazione 12-16 giugno 1849, ovvero di rendite 3 p. % in aggiunta a quelle 6 marzo 1853.

Le sottoscrizioni per acquisto delle rendite non poteano essere individualmente minori di L. 10 di rendita e progressive per decine.

In caso che la quantità delle rendite sottoscritte fosse per eccedere la rendita complessiva di 1,200,000, fissata dalla legge, si sarebbe proceduto all'occorrente riduzione in giusta proporzione.

Le nuove iscrizioni di rendita doveano essere rappresentate da cedole al portatore, nelle forme stabilite rispettivamente per i debiti 12-16 giugno 1849 e 6 marzo 1853, con decorrenza dal 1° gennaio 1854.

Il prezzo d'acquisto delle rendite da alienarsi per pubblica sottoscrizione, fu fissato con decreto del ministro delle finanze del 17 aprile: pel 5 p. % a L. 78, e pel 3 % a L. 52.

Le sottoscrizioni per l'acquisto delle rendite 5 e 3 p. %, essendo risultate di L. 1,502,190 con eccedenza di L. 302,190 sulla rendita di cui era stata autorizzata l'alienazione, si procedette alla riduzione sulle basi stabilite nel decreto 14 aprile.

Il totale della rendita alienata per pubblica sottoscrizione e per convenzione, fu di L. 2,188,130 in 5 p. % e di L. 11,870 in 3 p. %.

Con legge dell'11 maggio fu approvata la convenzione del 15 marzo seguìta fra le Finanze dello Stato e il sacro Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, in ordine alla vendita alle Finanze dei tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rosolino, colle ragioni d'acqua ai medesimi spettanti.

In corrispettivo di tale alienazione il Governo aveva a cedere all'Ordine Mauriziano una rendita redimibile di L. 105,000, da emettersi in aumento alla rendita di creazione 12-16 giugno 1849, con decorrenza dal 1° luglio 1854,

Colla stessa legge le Finanze dello Stato erano autorizzate a vendere i detti tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rosolino, con quella dotazione d'acqua che sarebbe stata riconosciuta necessaria all'irrigazione dei tenimenti stessi (1).

Con regio decreto 23 maggio, si dànno disposizioni in ordine alla rinnovazione della serie quinquennale dei vaglia della rendita 12-16 giugno 1849, di cui all'art. 5 del decreto 16 stesso mese.

Le nuove cedole che avessero da emettersi nelle diverse epoche, non doveano avere che quel numero di vaglia che, in ragione di tempo, fosse necessario per l'esazione semestrale degli interessi sino al termine del quinquennio in corso.

Con legge del 16 luglio è approvato il Codice di procedura civile, per essere pubblicato a norma del disposto dell'art. 3° della legge, ed aver esecuzione a cominciare col giorno 1° aprile 1855.

Con decreto 3 agosto si dànno disposizioni pel servizio ed estinzione della rendita di L. 105,000, ceduta in esecuzione della legge 11 maggio 1854 all'Ordine Mauriziano, come prezzo di beni stabili.

Con altro decreto reale della stessa data si dànno disposizioni pel servizio ed estinzione dell' annua rendita di

(1) Documento n. 9.

L. 2,200,000, di cui fu autorizzata l'alienazione con legge 14 aprile 1854.

Con un terzo regio decreto 3 agosto si concedono sussidii, in esecuzione della legge 23 marzo 1853, alle chiese parrocchiali di Sardegna, sul bilancio della grande cancelleria.

Con legge 8 agosto si approvarono nuove disposizioni relative agli agenti di cambio ed ai sensali.

Con reale decreto della stessa data, si approvarono le disposizioni regolamentarie per l'esecuzione della legge.

Con reale decreto 9 novembre, è approvata la costituzione della società anonima per lo stabilimento in Sardegna d'una Banca di sconto, di deposito e di circolazione, sotto il titolo di *Banca Sarda;* giusta l'atto 2 ottobre 1854, a cura del ministro delle finanze, avea a promuoversi la emanazione d'una legge per l'istituzione della Banca e per le speciali disposizioni che aveano a regolarla.

In tornata del 28 novembre il ministro di grazia, giustizia e culti, Urbano Rattazzi, e quello delle finanze, il conte Camillo di Cavour, presentano alla Camera un progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e di alcuni stabilimenti ecclesiastici.

Il presidente della Camera, nel dar atto al ministro per gli affari ecclesiastici della presentazione del progetto di legge sulla soppressione di corporazioni religiose e di stabilimenti ecclesiastici, — aggiungeva credere potersi rendere interprete dei voti della Camera, con dire che essa se ne sarebbe occupata con tutta sollecitudine, compatibile colla importanza del progetto stesso.

Mentre però la Camera si poteva presumere pressochè unanime nell'adottare la proposta disposizione di quel progetto, aveva ad essere il primo dei dolori che dovevano nel 1855 provare il coraggio dell'invitto re Vittorio Emanuele II.

E Luigi Chiala lo ricorda nel 1° volume delle lettere del conte di Cavour, col biglietto che Vittorio Emanuele rivolgea al generale La Marmora in quello stesso mese di dicembre:

« *Mon cher La Marmora,*

« Depuis que je vous ai vu ce matin, j'ai reçu une autre lettre de M. Charvaz avec de sévères reproches; je vois bien que l'affaire se fait sérieuse et celui qui va en avoir tous les désagrements c'est moi, car pour vous autres, lorsque vous êtes à *mal partito*, je sais bien comme vous faites, et moi je reste dans la sauce.

« Ma mère et ma femme ne font que me dire qu'elles meurent de chagrin à cause de moi; vous comprenez le plaisir que cela me fait; à présent elles entendront le reste. D'après les paroles de Rattazzi, je croyais que la chose ne présenterait pas de si graves difficultés et qu'il y avait un demi accord avec les évêques et avec Rome; mais c'est bien différent.

« En un mot, je fais ce que je peux. Nous verrons où cela aboutira.

« Répondez moi.

« *Votre très affectionné*
« VICTOR EMMANUEL ».

L'anno 1855 doveva essere segnalato per due importantissimi avvenimenti nel cammino della redenzione italiana e della civiltà. Il primo avvenimento era la guerra di Crimea, il secondo la legge sarda 29 maggio sulla soppressione di corporazioni religiose e di altri enti ecclesiastici.

La guerra di Crimea dovea aprire un nuovo orizzonte politico alla mente del grande statista piemontese e alle speranze d'Italia. Era un pensiero ardito quello di trovar mezzo d'entrare in un concerto di politica europea; la continuata neutralità del Piemonte e il suo isolamento di fronte alla possibile alleanza delle due maggiori Potenze occidentali colla Potenza austriaca poteano esser fatali.

« L'esperienza degli anni scorsi — *ricorda Luigi Chiala, nel suo epistolario del conte di Cavour, aver egli detto alla Camera* — e degli scorsi secoli ha dimostrato (ha dimostrato almeno a parer mio) quanto poco abbiano all'Italia giovato le congiure, le trame, le rivoluzioni e i moti incomposti. Lungi dal giovarle, sono stati una delle massime calamità che abbiano afflitto questa bella parte d'Europa.

« E non solo, o signori, a cagione del gran numero delle disgrazie individuali che da questi fatti derivarono, non solo perchè furono cagione e pretesto di maggiori rigori; ma specialmente perchè queste congiure, queste rivoluzioni ripetute, questi moti incomposti, ebbero per effetto di scemare la stima e, fino ad un certo punto, la simpatia che gli altri popoli dell'Europa per l'Italia nutrivano.

« Ora, o signori, io credo che la principale condizione pel miglioramento delle sorti d'Italia, quella che sovrasta a tutte le altre, si è di rialzare la sua riputazione, di far sì che tutti i popoli del mondo, e governanti e governati, rendano giustizia alle sue qualità. E perciò due cose sono necessarie: primo, di provare all'Europa che l'Italia ha senno civile abbastanza per governarsi regolarmente, per reggersi a libertà; che essa è in condizione di assumere le forme di governo le più perfette che si conoscano; secondariamente, che il suo valore militare è pari a quello degli avi suoi.

« Voi avete pel passato reso questo servizio all'Italia colla condotta da voi tenuta per sette anni, dimostrando nel modo più luminoso all'Europa come gli italiani sappiano governarsi con saviezza, con prudenza, con lealtà. Sta ancora a voi a renderle

un eguale, se non maggiore servizio, sta nel nostro paese a dimostrare come i figli d'Italia sappiano combattere valorosi sui campi della gloria.

« Ed io sono certo, o signori, che gli allori che i nostri soldati acquisteranno nelle regioni d'Oriente, gioveranno più per le future sorti d'Italia di quello che non abbiano fatto tutti coloro che hanno creduto operarne la rigenerazione con declamazioni e con scritti ».

Per indicare poi le ragioni per le quali il Piemonte, e col Piemonte la futura Italia, dovea impedire con tutti gli sforzi la temuta prevalenza della Russia nel Mediterraneo, il conte di Cavour avrebbe dichiarato alla Camera:

« Prima di tutto, o signori, il Governo ebbe ad esaminare se la guerra che si combatteva in Oriente, interessasse realmente lo Stato nostro, se veramente vi fosse per noi interesse materiale, interesse politico a prender parte in essa; a concorrere allo scopo che si proponevano d'ottenere le Potenze occidentali. Noi non abbiamo avuto molte difficoltà a convincerci che la Sardegna era altamente interessata allo scopo della presente guerra. Difatti, o signori, se la presente guerra avesse esito felice per la Russia, se avesse per conseguenza di condurre le aquile vittoriose dello Czar in Costantinopoli, evidentemente la Russia acquisterebbe un predominio assoluto sul Mediterraneo ed una preponderanza irresistibile nei Consigli dell'Europa.

« Ebbene, signori, sia l'una che l'altra conseguenza non possono a meno che riputarsi altamente fatali agli interessi del Piemonte e dell'Italia.

« Infatti, quando la Russia fosse padrona di Costantinopoli, lo sarebbe altresì del Mediterraneo, poichè diventerebbe dominatrice assoluta nel più gran mare realmente mediterraneo che esista sul globo, cioè del mar Nero. Il mar Nero diventerebbe allora un vero lago russo, e quando questo gran lago russo fosse nelle mani di una nazione che conta 70 milioni d'abitanti, diventerebbe in poco tempo il più grande arsenale marittimo del mondo, un

arsenale al quale non potrebbero forse resistere tutte le altre potenze marittime.

« Il mar Nero, fatto russo mediante la chiusura del Bosforo, le chiavi del quale sarebbero date in mano all'autocrate, diverrebbe in certo modo la rada di Sebastopoli, allargata con proporzioni gigantesche. Qui forse taluno mi dirà: — e che importa il predominio del Mediterraneo? Questo predominio non appartiene all'Italia, non appartiene alla Sardegna, esso è possesso dell'Inghilterra e della Francia, e invece di due padroni, il Mediterraneo ne avrà tre.

« Io non suppongo che questi sentimenti trovino eco in questa Camera; essi equivarrebbero ad una rinuncia alle aspirazioni dell'avvenire, sarebbe un dimostrarci insensibili ai mali onde fu afflitta l'Italia dalle guerre continentali, mali che vennero ricordati così eloquentemente dal nostro lirico moderno, quando parlando delle conseguenze delle guerre che combattevansi dai forestieri in Italia al cospetto di popolazioni indifferenti al trionfo dei nuovi conquistatori, diceva:

Il nuovo signore si aggiunge all'antico,
L'un popolo e l'altro sul collo ci sta.

« Quando la Russia venisse ad acquistare la preponderanza sul mar Nero, questi versi certamente si potrebbero con molta opportunità applicare a noi ».

« La considerazione che l'alleanza del Piemonte colle potenze occidentali, *scriveva il deputato Massari nei suoi ricordi biografici sul conte di Cavour*, sarebbe stata singolarmente sgradita all'Austria, confermava sempre più il Cavour nella persuasione che il suo divisamento fosse giusto ed opportuno. L'atteggiamento dell'Austria, rispetto alla guerra d'Oriente, era quello di chi vuol evitare ad ogni patto l'antagonismo con l'una e con l'altra delle parti belligeranti, e che aspetta vedere chi trionfa per collocarsi al suo fianco. E però alle premure della Russia rispondeva con proteste d'amicizia e con espressioni di rincrescimento per non potere snudare la spada in suo aiuto: a quelle delle potenze occidentali rispondea che volentieri piglierebbe le loro parti, qualora non fosse certa di avere ai suoi confini chi

avrebbe profittato dell'occasione di vederla impegnata in una guerra e l'avrebbe assalita alle spalle.

Cotesto atteggiamento dell'Austria porgeva un altro argomento per determinare l'alleanza del Piemonte con l'Inghilterra e con la Francia; e perciò col trascorrere dei giorni cresceva nell'animo del Cavour il convincimento che fosse d'uopo stringere quell'alleanza, e non frapporre indugi a stringerla ».

Un trattato fra l'Inghilterra, la Francia e l'Austria, conchiuso a Vienna e sottoscritto il 2 dicembre 1854 troncava le esitazioni e metteva fine ad ogni indugio.

« Con quel trattato, *continuava il Massari ne' suoi ricordi*, l'Austria non s'impegnava a partecipare alle ostilità contro la Russia, ma accennava ad accostarsi alle potenze occidentali, e la sua neutralità pigliava un colorito che a Pietroburgo non poteva piacere, mentre a Londra e a Parigi dovea tornare gradito. L'intima alleanza dell'Austria con le due Potenze era al Piemonte pericolo e minaccia; la opportunità quindi dell'alleanza piemontese con la Francia e con l'Inghilterra non potea più essere argomento di discussione; era consigliata dalla coscienza illuminata dei veri interessi del paese.

« Il conte di Cavour vide alla fine giungere il momento per l'attuazione del suo vagheggiato disegno ».

Il 10 gennaio 1855 conchiudevasi un trattato d'alleanza fra le due grandi potenze occidentali e la Sardegna, con cui facevasi adesione al trattato fra l'Inghilterra e la Francia, conchiuso e sottoscritto a Londra il 10 aprile 1854.

Il trattato 10 gennaio 1855 era sottoscritto per l'Inghilterra, da sir James Hudson, per la Francia, dal duca di Gramont, e per la Sardegna dal conte di Cavour, succeduto al generale Dabormida che aveva date le sue dimissioni da ministro per gli affari esteri.

La Francia non aveva voluto acconsentire a promettere espressamente che la questione italiana sarebbe stata trat-

tata nel Congresso che avrebbe fatto seguito alla guerra, e il generale Dabormida si era ritirato dal ministero dell'estero.

Nel giorno 26 dello stesso mese di gennaio 1855, furono firmate una convenzione militare e un convenzione finanziaria, colle quali provvedevasi alla esecuzione del trattato. Il corpo di spedizione dovea essere al comando d'un generale sardo e mantenuto in tale condizione per tutta la durata della guerra. L'Inghilterra e la Francia guarentivano l'integrità degli Stati sardi e s'impegnavano a difenderli contro ogni attacco durante la guerra. Colla convenzione finanziaria il governo inglese si impegnava d'ottenere dal Parlamento la facoltà di consentire ad un prestito di due milioni di lire sterline in favore del governo sardo, onde abilitarlo alle spese della spedizione. Il prestito era fatto con interesse alla ragione del 4 p. %, cioè 3 p. % in conto-interessi e 1 p. % in conto-estinzione.

Il Piemonte avea a prender parte alla guerra, non come ausiliario stipendiato, ma come alleato e sul piede di perfetta eguaglianza con le potenze alle quali s'associava per meglio affermare e non per alienare la sua indipendenza. La domanda che il gabinetto di Londra avea fatta al Governo sardo nel novembre 1854 per avere un determinato numero di soldati da inviarsi e mantenersi in Crimea a spese dell'Inghilterra, per rinforzo del corpo d'esercito comandato da lord Raglan, era stata dichiarata inattendibile.

L'annunzio della conchiusione di un trattato d'alleanza fra la Sardegna e le potenze occidentali aveva prodotto sensazioni diverse in Italia e fuori.

Il diplomatico prussiano, conte d'Usedom, alla notizia del trattato conchiuso dalla Sardegna coll'Inghilterra e colla Francia, avea esclamato:

« *C'est un coup de pistolet tiré à bout portant aux oreilles de l'Autriche* ».

Il Piemonte era levato ad una posizione rispettabile nel consorzio degli Stati. L'Italia avea a cessare di essere una semplice espressione geografica e la questione italiana avea ad entrare in una fase più accentuata. Il momento opportuno per trattarla dovea trovarsi.

Se però il conte di Cavour avea potuto vincere la riluttanza dei suoi colleghi nel gabinetto, ad eccezione del generale Dabormida che si era ritirato, e l'opinione liberale avesse in genere fatto plauso al trattato, l'approvazione del medesimo nel Parlamento subalpino fu non poco contrastata.

« Noi non guadagneremo alla guerra, *diceva il deputato Farina*, nè gloria, nè considerazione politica, nè influenza morale, neppure la stima delle altre Potenze ».

« L'alleanza che ci si fa stringere, *dichiarava il veneto deputato Tecchio*, ci rende complici dell'oppressione dei popoli, e ci getta impotenti, disarmati, ruinati, in balìa dello straniero. Sia maledetto chiunque pronuncia il nome d'Italia in un Congresso dove siede l'Austria ».

« Se la Camera ratifica questo trattato, *esclamava il deputato Brofferio*, è bell'e finita per il Piemonte e per l'Italia! L'alleanza, considerata economicamente, è una grande leggerezza, militarmente una grande stoltezza, politicamente un grande misfatto ».

Si respingeva non solamente come inopportuna e piena di pericoli, ma come antinazionale e odiosa, l'alleanza, che, a traverso dell'Inghilterra e della Francia, avrebbe unita l'Italia all'Austria da poco impegnata nella politica nella quale si voleva precipitare la Sardegna. E non doveano

essere state che le minaccie delle potenze occidentali che aveano condotto a stringere quel trattato senza alcuna riserva!

La discussione parlamentare durò una settimana alla Camera elettiva, e tre giorni al Senato del Regno. Alla Camera elettiva « il maggior discorso, *avverte il Massari ne' suoi ricordi*, fu quello del conte di Cavour: la causa ottima non potea avere più abile difensore. Non lasciò nessuna obbiezione senza risposta, nessuno degli argomenti allegati dagli avversari senza confutazione; annoverò le ragioni politiche che consigliavano l'approvazione del trattato; espose gli intendimenti dai quali il Governo era stato mosso a conchiuderlo; dimostrò come le ragioni degli interessi si riscontrassero con le politiche ed al pari di queste militassero a favore del trattato; dimostrò quanto l'alleanza anglo-francese fosse popolare presso l'opinione liberale di quelle nazioni, e ricordò come ai legislatori del Piemonte dovesse stare sommamente a cuore di non alienarsi, di non perdere il favore di quella opinione. E poi innalzavasi a più elevate considerazioni nazionali ».

Nel Senato del regno il marchese Cesare Alfieri di Sostegno svolgeva ampiamente e sapientemente le ragioni che doveano consigliare l'approvazione del trattato, e il conte di Cavour lo difendeva colla stessa abilità con cui l'avea difeso alla Camera elettiva.

Il trattato era vinto alla Camera elettiva, con 95 voti in favore e 64 contrari; in Senato, con 63 voti favorevoli e 27 negativi.

La cura d'organizzare il corpo di spedizione fu commessa al generale Alfonso La Marmora, il quale colla sua energia,

e colla sua attività abituali ne affrettò gli apparecchi per guisa da destarne l'ammirazione nei rappresentanti di Francia e d'Inghilterra.

Il giorno 14 aprile il re distribuiva sul campo di Marengo le bandiere all'esercito che dovea imbarcarsi, e il giorno 29 il generale La Marmora salpava da Genova col suo stato maggiore; si fermava due giorni a Costantinopoli, e la mattina del 9 maggio giungeva a Balaklava.

I primordi della spedizione non furono lieti; il primo nemico che le truppe piemontesi ebbero ad incontrare in Crimea fu il *choléra*. Si cadeva non sul campo di battaglia, ma si moriva colpiti dal morbo, e la nazione inquieta già stava per chieder conto degli inutili sacrifizi, quando il giorno 17 agosto giungeva un telegramma che annunziava la battaglia della Cernaia. Le truppe piemontesi erano state al fuoco eroicamente ed avevano vinto. *La vergogna di Novara era lavata, e il conte di Cavour era un grande uomo.* Il cuor d'ogni italiano palpitò di patriottico e nobile orgoglio.

In tornata del 28 novembre 1854, come si è già ricordato, erasi presentato alla Camera dai ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze, Urbano Rattazzi e conte Camillo di Cavour, un progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e di alcuni stabilimenti ecclesiastici, con altri provvedimenti per migliorare la condizione dei parroci più bisognosi.

« Dopo l'epoca del 1814, *osservava la relazione ministeriale che accompagnava il progetto di legge*, si credette di servire alla religione, riaprendo e moltiplicando le case religiose dell'uno e

dell'altro sesso, a cui vennero di mano in mano assegnati i beni che erano già stati posseduti dalle disciolte corporazioni, quantunque essi beni fossero addivenuti demaniali; si richiamarono anche in vita le collegiate; si ebbero come ricostituiti molti dei benefizi semplici stati già soppressi, e con la ripristinazione delle patrie leggi si potè crearne dei nuovi. Si volle per tal modo reagire contro a quell'ordine di cose che avea già durato per più anni, e rinnovare in tutto l'antico, sebbene non fosse più consentaneo alle mutate condizioni del vivere sociale.

« Non si potrebbero invero disconoscere, *continuava la relazione ministeriale*, senza offendere il vero, i grandi e segnalati benefizi che gli ordini monastici e religiosi portarono alla società sui primordi della loro istituzione, giovando pur sempre il ricordare che ai monaci del tenebroso medio-evo la civiltà presente va debitrice dei serbati monumenti delle lettere classiche ed antiche. Essi furono che, pazienti, industriosi e laboriosi, quando la barbarie premeva l'Europa, instaurarono gli studi speculativi, che custodirono e tramandarono i semi delle arti belle, che promossero l'agricoltura, disboscando i terreni, mutando in campi fecondi e in popolose vallate le inospite selve, i pestilenti marosi e le lande selvaggie.

« Ma senza dover riandare ciò che avvenisse degli ordinamenti monastici e religiosi nella seguenza dei tempi, basta il dire, che ogni secolo aveva le sue particolari tendenze e le sue dominanti opinioni, e che il maggior numero delle ristabilite comunità religiose era lungi assai dal produrre quella morale utilità, la quale potesse rifare anche in parte il danno che soffriva il paese per la coesistenza di tante mani-morte, le quali toglievano al commercio e all'industria una sì grande quantità di beni territoriali.

« L'indole del secolo, più che mai industre e positiva, non poteva mirar di buon animo quei tanti chiostri, nei quali si conduceva una vita ascetica e contemplativa, senza che ne escisse al di fuori un reale vantaggio alla società civile; quandochè ai bisogni morali e religiosi del popolo e al servizio del culto potea largamente bastare il clero secolare che era operoso e numeroso.

« Alla podestà politica non si potea contendere il diritto di sopprimere, nei termini della mera temporalità, le comunità religiose, semprechè le giudicasse o dannose od inutili. Essa, senza punto

ingerirsi nell'interna loro costituzione, e lasciando in disparte tutto ciò che si attenesse al loro modo d'essere nei rapporti spirituali con la Chiesa, potea ritogliere loro quella personalità civile che doveano unicamente riconoscere dalla sovranità del paese a cui appartenevano.

« La soppressione delle comunità religiose volea esser bensì accompagnata da quegli eccezionali riguardi che erano meritamente dovuti a parecchie di esse, l'opera delle quali apparisse veramente socievole e fruttuosa; perchè il Governo, dovendo conformarsi alla pubblica opinione, dove fosse costante nello accusare la inutilità e sconvenienza di certi istituti, dovea similmente secondarla qualora si mostrasse grata e ricordevole del bene che produssero, e giusta apprezzatrice di quello che pur andassero ognora operando.

« Le ragioni che persuadevano la soppressione in genere delle comunità religiose dell'uno e dell'altro sesso, doveano eziandio valere in parte a determinare quella delle collegiate e dei benefizi semplici.

« Le collegiate, a ragione di quel servizio che prestavano al culto, erano istituzioni puramente secondarie ed accessorie, la esistenza delle quali non era necessaria come quella dei vescovadi, delle parrocchie, dei seminari e dei capitoli delle cattedrali che formavano il Consiglio dei vescovi e nei quali si riduceva la giurisdizione vescovile in caso di sede vacante. E i benefizi semplici, nella più parte dei casi, rendevano immagine di un vincolo fidecommissario, inteso a perpetuare la inalienabilità dei beni a vantaggio di certe persone, e così ad ingrossare senza pro il numero delle mani-morte, ove il benefiziato non fosse tenuto ad alcun servizio personale ».

Altro degli scopi cui intendeva il progetto di legge era di poter esonerare lo Stato dalle spese pel culto, e sussidiare la parte del clero che era la più operosa e la meno retribuita.

E a un tal proposito la relazione ministeriale soggiungeva:

« Alla disparità di condizione nel clero procedente dal troppo ineguale scompartimento dei beni, non si poteva altrimenti rime-

diare, se non diradando sensibilmente il numero degli stabilimenti ecclesiastici che non erano propriamente necessari, attemperando il modo di essere dei rimanenti, e regolando la distribuzione delle rendite in guisa, che una porzione almeno del superfluo degli uni valesse a sopperire al necessario degli altri, tantochè la massa delle cose temporali destinate al mantenimento del clero e alle spese del culto, sulle quali cose potea liberamente esercitarsi, come in suo dominio, l'azione del governo civile, dovesse lodevolmente bastare a siffatti usi, senzachè le finanze dello Stato rimanessero più gravate di un dispendio, che nella condizione attuale delle cose sarebbe stato incompatibile ».

La ragione della legge era così politica, religiosa, sociale, economica e finanziaria.

Quindi pel conseguimento dei diversi scopi, il progetto di legge disponeva come appresso:

Art. 1. Premessa l'eccezione per le suore di carità e di San Giuseppe, non che per quelle comunità degli ordini monastici e delle corporazioni regolari e secolari d'ambo i sessi, che fossero precipuamente destinate, od all'educazione ed istruzione pubblica, od alla predicazione ed assistenza degli infermi, e che come tali sarebbero state nominativamente designate in apposito elenco da pubblicarsi con decreto reale contemporaneamente alla legge, tutte le altre comunità e stabilimenti dei detti ordini e delle dette corporazioni esistenti nello Stato erano dichiarati soppressi, nè poteano per l'avvenire ricostituirsi che in forza di legge.

Il numero dei membri per le comunità conservate potea esser determinato con decreto reale, in modo che non si avesse ad eccedere quello che venisse stabilito.

Dal giorno della pubblicazione della legge non doveano più esser applicabili ai membri delle comunità e stabilimenti soppressi le disposizioni proibitive contenute nel codice civile. Ragion volea che i claustrali rientrando nel se-

colo fossero restituiti al pieno godimento dei diritti civili che erano andati perduti o diminuiti in grazia della loro professione religiosa.

All'art. 4 erano parimenti dichiarati soppressi i capitoli delle chiese collegiate, non che i benefizi semplici esistenti nello Stato, i quali non avessero annesso alcun servizio che dovesse compiersi personalmente da chi ne fosse provvisto.

In quanto alle collegiate la soppressione era anche accompagnata da una riserva eccezionale, rispetto a quelle più insigni stabilite nelle principali città del regno, la conservazione delle quali potea per avventura esser suggerita da speciali ragioni di convenienza. I capitoli delle chiese collegiate che si sarebbero conservati doveano esser pur designati in apposito elenco da pubblicarsi con decreto regio contemporaneamente alla legge.

Sia poi per riguardo alle comunità religiose, che rispetto alle collegiate soppresse, era conservata la cura d'anime che vi si trovasse annessa, con espressa dichiarazione che si sarebbe provveduto con decreto regio e per l'abitazione del curato e per l'assegnamento d'una congrua, ove ne fosse il caso, non che per la nomina del benefiziato.

All'art. 6 disponevasi quindi che tutti indistintamente i beni, diritti ed azioni spettanti alle comunità e stabilimenti soppressi, salve alcune modificazioni contenute negli articoli seguenti, fossero posti sotto l'amministrazione del demanio dello Stato, il quale avea a procedere alla loro occupazione e descrizione, in conformità delle istruzioni che fossero per darsi di concerto dei ministri delle finanze e degli affari ecclesiastici.

Il reddito di essi beni, unitamente alla somma che sarebbe per perceversi dalla quota di concorso, che si im-

poneva su determinati enti, dovea versarsi in una cassa particolare ed essere esclusivamente erogato:

1° Nel pagamento delle pensioni da assegnarsi ai membri delle comunità e degli stabilimenti soppressi;

2° Nella corresponsione d'un congruo supplimento ai parroci più bisognosi dello Stato. Questa corresponsione dovea esser regolata in modo da assicurare a tutti i parroci una congrua dell'annua rendita di lire 1000, concedendo il relativo supplemento da prima a quelli che già ne godessero sul bilancio dello Stato, e quindi agli altri;

3° Nella soddisfazione della somma che sarebbe stata necessaria per il clero dell'isola di Sardegna, in dipendenza dell'abolizione delle decime (1).

---

(1) Con legge del 15 aprile 1851, dopo d'essersi dichiarata l'abolizione, a partire dal 1° gennaio 1853, dei vari contributi dovuti all'erario dello Stato nell'isola di Sardegna, sotto il titolo di *donativo ordinario e straordinario, ecclesiastico e laicale, sussidio ecclesiastico, ponti e strade, paglia, torri, prestazioni feudali e pecuniarie surrogate alle feudali*, pagati dalle città, comuni e corpi morali od individui, disponeasi, che a datare dalla stessa epoca fossero pure abolite le decime di qualunque natura pagate sotto qualsiasi titolo al clero, alle corporazioni ed istituzioni dell'isola. Per la stessa epoca e per il servizio del culto dovea esser fatto un conveniente assegnamento da determinarsi per legge.

Con legge successiva del 23 marzo 1853, il Governo era autorizzato a concedere negli anni 1853 e 1854 assegni e sussidi agli arcivescovi, vescovi, vicari capitolari, capitoli, seminari, parroci e viceparroci dell'isola di Sardegna, che per l'abolizione delle decime ecclesiastiche, e non ostante le rendite di cui i loro benefizi fossero provveduti, risultassero privi di sufficiente assegnamento, senza che l'assegno o sussidio potesse in verun caso superare i proventi individualmente goduti prima di detta abolizione.

Era pure autorizzato a concedere sussidi per spese particolari ed eventuali di natura ecclesiastica alle quali si facesse fronte col prodotto delle decime.

Per sopperire ai detti assegni e sussidi dovea esser aperta nella

Doveano inoltre venir regolarmente soddisfatti i servizi religiosi, e i pesi tutti legittimamente imposti sopra gli stessi beni.

I membri dei capitoli delle chiese collegiate, non che i provvisti dei benefizi semplici soppressi, doveano godere, durante la loro vita, del reddito di essi benefizi in quell'annua somma che fosse per stabilirsi dietro il risultato dell'ultimo quinquennio, detratto il montare dei pesi e la quota di concorso.

Le monache e le religiose professe, non che i monaci o religiosi che fossero insigniti del sacerdozio od avessero conseguito alcuno degli ordini maggiori, appartenendo alle comunità e stabilimenti soppressi, aveano diritto dal giorno della loro uscita dal chiostro, al godimento della seguente annua vitalizia pensione, cioè:

---

parte straordinaria del bilancio della grande cancelleria, sotto il titolo di assegni e sussidi per il clero di Sardegna, apposita categoria, nella quale avea a stanziarsi la somma di lire 800,000 da non eccedersi, salvo venisse altrimenti disposto per legge.

In ordine all'abolizione delle decime nell'isola della Sardegna, leggevasi nel giornale *L'Opinione* in data del 3 maggio 1874, che di tutte le terre d'Italia quella della Sardegna era stata la più aggravata.

« Non c'è angheria immaginabile, scrivevasi, che sul suolo di Sardegna e sui suoi coltivatori non venisse esercitata ».

« Il feudalismo era ancora in tutto il suo pieno vigore e a fronte dell'oppressione di questo, il peso delle decime era forse il più grave. Le grida di dolore che innalzava la Sardegna erano strazianti e giuste e furono ascoltate. S'incominciò dal creare una commissione col mandato di raccogliere i più positivi elementi di fatto intorno alla materia e di proporre i provvedimenti e i decreti appropriati al bisogno. Qual viso facesse l'alto clero all'opera di questa commissione lo provò l'arcivescovo di Cagliari. Ma il Governo tenne saldo; il torbido prelato fu condannato e mandato in esilio, e la commissione potè proseguire i suoi lavori, frutto dei quali fu la legge 15 aprile 1851, cui tenne dietro quella del 23 marzo 1853.

Di lire 800 se avessero l'età d'anni 70;
» 700 » » 60;
» 500 » » 40;
» 400 » » 30;
» 240 quando fossero d'età minore d'anni 30.

I servienti d'ambo i sessi e d'ogni età, che avessero emessi voti semplici e prestassero servizio da dieci anni, prima della promulgazione della legge, aveano diritto ad un'annua vitalizia pensione di lire 300, se avessero compiuta l'età d'anni 40, e di lire 240, se avessero un'età minore.

Erano poi preveduti i casi speciali in cui non si potea esperire del diritto alla pensione, e quando questa avesse a cessare pel reingresso del titolare in uno stabilimento religioso o monastico, sia nello Stato, sia all'estero, e sempre quando si fosse altrimenti provveduto per parte del Governo d'uno stabile e corrispondente mezzo di sussistenza.

Allorchè si fosse pagata una determinata somma per l'ingresso in un ordine monastico o regolare, si era in diritto di chiederne la restituzione; in questo caso però cessava il diritto alla pensione.

Il progetto di legge determinava in fine, che, in corrispondenza delle somme ricavate dal prezzo dei beni alienati, il ministero delle finanze avesse ad emettere delle iscrizioni a carico dello Stato, portanti annualità perpetue alla ragione del 4 %.

Alle provincie e ai municipi che avessero fatto acquisto di stabili o mobili degli enti soppressi, era fatta facoltà di corrispondere sul prezzo d'acquisto l'interesse del 4 p.° %, più l'1 p. % per l'estinzione del capitale da compiersi nel periodo di anni 42.

Le enunziate disposizioni del progetto ministeriale erano nella sostanza mantenute dalla Commissione della Camera elettiva secondo i principii generali che le informavano. Si modificava però la misura della pensione in riguardo alle monache che si proponea, cioè:

in L. 800 se avvessero raggiunta l'età d'anni 70,
» 700 » » 60,
» 600 » » 50,
» 500 quando avessero un'età minore d'anni cinquanta (1).

Quelle disposizioni non doveano incontrare eguale sorte nel secondo ramo del ramo del Parlamento. Il progetto votato dalla Camera elettiva era presentato al Senato del Regno, in tornata del 9 marzo 1855. Il Relatore dell'uffizio centrale rendeva conto nella sua relazione del 7 aprile della grande opposizione che si era manifestata sotto diversi aspetti per cui ne dovè risultare un definitivo rigetto. E l'opposizione che si era manifestata nel seno dell'uffizio centrale risorgeva più forte e più compatta in occasione della pubblica discussione, quando il senatore di Calabiana, vescovo di Casale e quindi arcivescovo di Milano, traendo argomento del principio fiscale che informava ad un tempo il progetto ministeriale, offriva in nome dell'episcopato subalpino il pagamento dell'annualità di L. 928,417 30, corrispondente agli assegni di congrua e supplementi di congrua a carico del Tesoro che era stata cancellata dal bilancio dello Stato a cominciare dall'anno 1855, a determinate condizioni (2).

(1) *Cenni storici*, vol. II, pag. 247.

(2) *Luigi Chiala ricorda nel suo epistolario del conte di Cavour*, che sotto il colpo delle gravi e ripetute calamità domestiche che

In presenza d'una tale proposta, che tendeva a scalzare i principii che si propugnavano nel progetto di legge, ne seguiva una crisi ministeriale che risolvevasi però colla conferma dello stesso gabinetto e colla presentazione al Senato per parte dell'ufficio centrale d'un nuovo progetto di legge, che dovea essere quale una risultante conciliativa degli opposti principii. Era la transazione con un passato che non si potea interamente abbattere d'un tratto.

Era pero l'avviamento ad un progetto che dovea esser fecondo di utili risultati. Ma comunque temperato quel

---

in men d'un mese erano piombate sul capo del re Vittorio Emanuele, egli avea prestato facile ascolto alle voci di coloro, che in quelle calamità gli avevano additato la mano d'un dio gravemente offeso per l'ingiuria da lui recata alla religione.

In quel turbamento d'animo Vittorio Emanuele richiese di consiglio un antico limosiniere, monsignor Nazari di Calabiana, vescovo di Casale, presentemente arcivescovo di Milano, e senatore del Regno; e lo scongiurò di veder modo co' suoi colleghi dell'Episcopato di trarlo dalle angustie in che si trovava.

Monsignor Calabiana, accordatosi in proposito coll'arcivescovo di Chambery, senatore Billet, e col vescovo di Mondovì, monsignor Ghilardi, e dopo averne avuta facoltà dalla Santa Sede, comunicava il 24 aprile a S. M. il Re una proposta del seguente tenore:

« I vescovi degli Stati sardi, devoti alla maestà del Re e ossequiosi al suo governo, ma nello stesso tempo, e per affetto e per debito sacro indeclinabilmente legati alle prescrizioni inviolabili della Chiesa, presentono in loro cuore, non senza grave angoscia, le funestissime conseguenze che trarrebbe seco la soppressione di comunità religiose e di stabilimenti ecclesiastici, qualora dai poteri dello Stato venisse adottata e sancita.

« Desiderosi perciò di allontanare da questa nazione eminentemente cattolica il temuto infortunio e di tutelare coi principii di giustizia i diritti della Chiesa, conscii quali sono delle attuali difficili contingenze finanziarie dello Stato, e rammentando come la Chiesa medesima nelle pubbliche calamità sia venuta sempre in sollievo dello Stato, per organo dei sottoscritti vengono a rasse-

nuovo progetto che presentavasi con relazione dell'ufficio centrale del 18 maggio, esso dovea ancora dar luogo a lunga e passionata discussione, e non era vinto che nel giorno 23 dello stesso mese con voti 53 di favore contro 42 contrari.

Il progetto votato dal Senato era ripresentato alla Camera elettiva nel giorno successivo e la relazione ministeriale osservava quanto appresso:

« Il progetto di legge quale si presentò dal Governo e fu da

---

gnare all'augusto loro sovrano Vittorio Emanuele II ed al suo governo la seguente profferta:

« Siccome il fine precipuo della progettata legge, secondo le espressioni naturali del ministro delle finanze nella sua relazione quello sarebbe di trovar modo di sopprimere la somma di L. 928,417 30, destinate a fornire di congrue i parroci di terraferma, così i vescovi sottoscritti, debitamente incaricati, dichiarano che ove quella legge venga perentoriamente ritirata, l'episcopato acconsente che detta somma sia imposta e ripartita su tutto l'asse ecclesiastico di terraferma, e si rende sin d'ora garante dell'autorizzazione della Santa Sede, purchè dal governo siano accettate le condizioni seguenti:

« 1° Che la prestazione di cui si tratta, la quale comincierebbe a decorrere dal 1° luglio 1855, sia riguardata come una misura provvisoria sino al definitivo concerto colla Santa Sede;

« 2° Che il riparto della suddetta prestazione si faccia dall'autorità ecclesiastica su tutto l'asse della Chiesa in quel modo che sarà dalla medesima Santa Sede designato;

« 3° Che il regio apostolico Economato concorra a formare la predetta somma con quei mezzi di cui potrà disporre, e principalmente colle rendite dei servizi vacanti.

« L'Episcopato crede con ciò di offrire al Re un pegno non dubbio dell'illimitata sua devozione e di prestare alla patria un sincero atto del suo inalterabile attaccamento, e confida che una simile proposta abbia a preparare fra la Chiesa e lo Stato quella concordia per cui si felicitano i popoli e crescono unicamente e si rafforzano i regni.

« Dato a Torino addì 24 aprile 1855 ».

voi approvato, avea sollevate opposizioni di varia natura e fondate sopra diversi principii.

« Alcuni respingevano decisamente la legge, sì perchè contestavano al potere civile il diritto di togliere senza l'assenso della Santa Sede alle corporazioni religiose e agli stabilimenti ecclesiastici quella personalità civile che loro si era conceduta, sì perchè negavano che lo Stato potesse disporre delle proprietà già appartenenti a queste corporazioni, o stabilire sopra i beni ecclesiastici un'imposta senza che vi concorresse pur anche l'autorità della Corte pontificia.

« Altri invece riconoscendo spettare incontestabilmente questa facoltà al potere civile, ammettevano i principii su cui poggiava il progetto di legge, e non dissentivano d'approvarne i più essenziali ordinamenti; ma loro sembrava che alcune disposizioni in esso contenute potessero levare una troppo grave perturbazione nello stato di quelle persone che sotto la protezione della legge si erano perpetuamente dedicate alla vita claustrale, e portare uno sconcerto alle famiglie colla restituzione dei diritti civili a coloro che volontariamente vi aveano rinunciato; quindi essi avrebbero respinto il progetto se questo non fosse modificato in modo da respingerne le conseguenze ».

Soggiungevasi quindi:

« Del resto le modificazioni dal Governo consentite, contro alle quali voi siete chiamati a dare il vostro giudizio, non solo lasciano illeso, ma confermano il principio della sovranità del potere civile, e non escludono nemmeno le riforme che il progetto si proponeva. Esse in parte soltanto ne ritardano l'attuazione ».

Vinto intanto nei due rami del Parlamento il progetto presentato dall'ufficio centrale del Senato del regno, prendeva forza di legge colla data del 29 maggio 1855.

Con regio decreto della stessa data in esecuzione del disposto dall'art. 1° della legge, si determinava quali fossero gli ordini religiosi soppressi.

Con altro decreto reale del 2 luglio fu quindi approvato il regolamento per l'esecuzione della legge.

Intanto dopo d'essersi all'articolo 1° della legge, determinato che avessero a cessare d'esistere quali enti morali, riconosciuti dalla legge civile, le Case poste nello Stato degli ordini religiosi che non attendessero alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degli infermi, e in conformità d'apposito elenco da pubblicarsi con regio decreto contemporaneamente alla legge;

All'articolo 2° che avessero parimenti a cessar d'esistere, come enti morali, a fronte della legge civile, i capitoli delle chiese collegiate, ad eccezione di quelli aventi cura d'anime od esistenti nelle città la cui popolazione oltrepassasse 20,000 abitanti;

All'articolo 3° che avessero pure a cessare d'essere riconosciuti i benefizi semplici, i quali non avessero annesso alcun servizio religioso che dovesse compiersi personalmente dal provvisto;

Disponevasi all'articolo 4° che i beni posseduti dai corpi ed enti morali contemplati nei mentovati articoli venissero applicati ad una *Cassa ecclesiastica* avente esistenza distinta e indipendente dalle finanze dello Stato, salvo in ordine ai benefizi le limitazioni speciali stabilite dalla legge. Era così tolta l'idea d'incameramento che sembrava dominare nel progetto ministeriale, e contro cui l'opposizione si era prenunziata in modo accentuato.

L'amministrazione della nuova Cassa ecclesiastica, prendendo possesso dei beni, dovea procedere ad inventario sì degli stabili che dei crediti e rendite di ciascun stabilimento, chiamando a prestarvi il rispettivo contradittorio i capi od amministratori delle case ed i possessori o pa-

troni dei benefizi. Nello stesso inventario dovea farsi indicazione delle passività e dei pesi ed una sommaria descrizione degli effetti mobili più preziosi.

Le rendite provenienti dai beni, di cui si avea a prendere possesso, dopo soddisfatti gli obblighi principali che si imponevano dalla legge alla nuova Cassa ecclesiastica, quali erano le pensioni ai membri delle case religiose che aveano cessato d'essere riconosciute, come enti morali, gli assegni annui ai canonici delle collegiate colpite dall'articolo 2° e i pesi inerenti al possesso dei beni, doveano essere esclusivamente applicate e in ordine di preferenza:

1° al pagamento ai parroci delle congrue e supplimenti di congrua che si stanziavano a carico dello Stato anteriormente all'anno 1855;

2° al pagamento delle somme che fossero necessarie pel clero dell'isola di Sardegna, in dipendenza dell'abolizione delle decime;

3° a migliorare la sorte dei parroci che non avessero una rendita netta di L. 1000.

Per poi meglio e più efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati dalla legge, era imposta sugli enti e corpi morali, che si designavano, una quota d'annuo concorso a favore della Cassa ecclesiastica nei modi e nelle proporzioni che si determinavano.

Intanto la nuova Cassa chiamata ad attuare le disposizioni della logge 29 maggio 1855, che nella loro esecuzione non poco complicata e rischiosa avea da abbracciare tutte le parti del Regno, dovendo avere esistenza distinta e indipendente dalle finanze dello Stato, si pensò nel Senato del Regno d'affidarne l'amministrazione al direttore generale del Debito pubblico col concorso d'un Consiglio permanente.

L'ordinamento speciale dell'amministrazione del Debito pubblico, costituito col regio editto 24 dicembre 1819, e tuttora sussistente colla sua grande rappresentanza d'un Consiglio generale di cui la maggior parte dei membri, a cominciare da due ex-direttori generali, facea parte del Senato del Regno, parve in qualche modo corrispondere completamente al concetto della legge, e potersi ad un tempo colle migliori possibili garanzie conseguire una discreta economia nel personale occorrente.

Il Consiglio d'amministrazione, oltre al direttore generale che avea a tenerne la presidenza, dovea comporsi dell'economo generale dei benefizi vacanti quale membro nato, e di cinque altri membri da nominarsi dal re sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e culti.

Il bilancio annuo, il conto consuntivo in fin d'esercizio e i contratti da farsi doveano esser deliberati dal Consiglio. Gli altri atti d'amministrazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spettavano al direttore generale, il quale dovea a tal fine avere sotto i suoi ordini i funzionari governativi dei vari rami, secondo il regolamento da approvarsi per decreto reale, sovra proposta da concertarsi fra il ministro degli affari ecclesiastici e quello delle finanze.

Una Commissione di sorveglianza composta di tre senatori e tre deputati eletti annualmente dalle rispettive Camere, e di tre altri membri nominati dal Re sulla proposta del ministro di grazia, giustizia e culti dovea avere l'alta ispezione delle operazioni della Cassa.

La Commissione avea a rassegnare ogni anno al re una relazione sullo stato della cassa e sulle operazioni eseguite entro l'anno. Tale relazione dovea essere stampata, distribuita alle Camere e pubblicata nel giornale ufficiale del regno.

Era poi nella competenza speciale della Commissione di sorveglianza di proporre al Governo le disposizioni opportune per la conservazione dei monumenti e oggetti d'arte e degli archivi. Dovea proporre pure la destinazione a darsi ai detti oggetti e ai libri, tenendo conto dei bisogni delle pubbliche scuole e specialmente dei collegi nazionali. Ogni provvedimento in proposito dovea farsi con decreto reale.

Il solo cenno delle disposizioni della legge del 29 maggio 1855 potea bastare per potersi render capace delle difficoltà e degli ostacoli d'ogni genere che si sarebbero incontrati nella prima attuazione d'una legge, che operava, tuttochè in termini assai moderati, una sì grande riforma sociale, stabilendo nuovi principii di diritto pubblico, che erano già stati avversati nel tempo, perchè toccavano a tanti interessi, affrontavano non pochi pregiudizi e sembravano per taluni sovversivi dei diritti della Chiesa.

E la relazione che accompagnava il progetto ministeriale non si era dissimulato che la nuova legge, tuttochè assai temperata e improntata in ogni sua parte da quella moderazione che dovea presiedere alle civili riforme, non avrebbe mancato d'eccitare lunghe e clamorose querele, delle quali però si teneva fiducia, che il senno pubblico avrebbe fatta ragione, come era avvenuto di simili riforme attuate in altri tempi, e in altri paesi, a cui la storia rendeva il giusto merito.

Indipendentemente poi da ogni altra considerazione, già ben difficile, arduo e laborioso si prevedeva che sarebbe riuscito il còmpito d'un'amministrazione che appena istituita e non ancora ordinata avrebbe dovuto disporre la presa di possesso d'una massa considerevole di beni sparsi

per tutte le provincie del Regno, accertarne la rendita netta per quindi procedere alla liquidazione delle pensioni e degli assegni annui nella misura determinata, e trarne quindi il miglior partito nell'interesse del nuovo istituto e per l'effetto sociale ed economico propostosi dalla legge.

Ora, mentre si prevedevano le difficoltà, le complicazioni, gli ostacoli d'ogni specie che si sarebbero incontrati nel dare esecuzione a quella legge di soppressione di cui il partito radicale non era troppo soddisfatto di fronte alle esuberanze del clero, il partito reazionario si disponeva ad osteggiarne l'attuazione in tutti i modi possibili, per cui una specie di apprensione, di panico avea invaso pressochè tutte le classi dei cittadini. I fulmini del Vaticano producevano ancora un certo effetto nei convincimenti sommamente religiosi della popolazione subalpina, e specialmente nelle provincie della Savoia, le cui aspirazioni già cominciavano a convergere altrove. Nè vi era a farne le meraviglie, quando lo stesso conte di Cavour ne avea provato sgomento, e memore degli ultimi momenti di vita del suo amico Pietro di Santa Rosa, avea voluto premunirsi contro ogni possibile eventualità.

E si fu in tale concitazione d'animi, e quando il clero alto e basso avea fatto una specie di coalizione che si avea a dar eseguimento a quelle prime disposizioni che si proclamavano come sovversive d'ogni principio religioso, e in opposizione al diritto di proprietà (1).

Il capro espiatorio del gran fallo ministeriale dovea esserlo quegli stesso che dovea tradurre in atto la contrastata riforma, il conte Alessandro Peletta di Cortanzone,

(1) *Cenni storici*, vol. II, pagine 247 e segg. — vol. IV, pag. VIII.

direttore generale dell'amministrazione del Debito pubblico e fratello dell'abate Peletta di Cortanzone, membro influente della grande coalizione. Quindi appena fu vinta in Parlamento la legge di soppressione delle Corporazioni religiose, egli si dimise senza più dall'importante carica, qualunque potessero essere le sue convinzioni religiose.

Gli altri alti funzionari dell'amministrazione restarono ciascuno al loro posto, a condizione però di non avere ad ingerirsi negli affari della Cassa ecclesiastica.

Intanto, siccome era più che urgente di dar esecuzione alla legge di soppressione, e il conte di Cavour, ministro delle finanze, nelle cui competenze stava l'amministrazione del Debito pubblico, era stucco e ristucco delle lotte che avea per essa dovuto sostenere in Parlamento e fuori, e non volea sostenerne delle altre, per una ragione qualunque, pensò di tagliar corto, e far le cose pressochè in famiglia, passando al posto sgradito il commendatore G. B. Oytana, suo segretario generale, senza pur fargliene motto.

Comunicata quindi dal ministro stesso personalmente al suo segretario generale la nuova sua destinazione, questi dovette restarne non poco conturbato, non già per ubbìa religiosa, ma per l'importanza del triplice carico che gli si era addossato senza pur prevenirnelo.

E in tale turbamento il comm. Oytana dovette dire al conte di Cavour: « *Io non posso a meno d'esser orgoglioso della singolare dimostrazione di fiducia di cui mi si è voluto onorare. Ma potrò io corrispondere degnamente a tanto còmpito? Vi è un'amministrazione nuova, contrastata, avversata e insieme complicatissima da ordinare. Vi sono poi due altre grandi amministrazioni*

da dirigere, e dirigere con personale superiore, che mi risulta non essere all'altezza della sua posizione, poichè il precedente direttore generale non facea che dichiarare dover egli supplire a tutto e a tutti (1).

« *Basta*, disse il conte di Cavour al comm. Oytana; *si tranquillizzi e non si sgomenti; mi son note le circostanze che ella mi espone. Io ho già pensato a tutto. Per l'ordinamento della Cassa ecclesiastica ella avrà fra gli altri* impiegati *il distinto funzionario del Ministero che è Luigi Nervo, a lei già cognito perchè alla sua dipendenza. Per le altre due amministrazioni ella avrà l'avv. Mancardi, il quale in giornata, come membro e segretario dell'associazione agraria, è al Congresso di Cuneo che sta per finire* ».

Il Nervo nell'ordinamento del nuovo personale per la Cassa ecclesiastica lo proporrà al posto nel quale può esserle piu utile.

Il Mancardi che non sarebbe che applicato straordinario presso l'amministrazione del Debito pubblico, come avvocato e in pratica legale, non essendovi al momento posto competente, ella coi poteri eccezionali che il Direttore generale ancora rileva dall'Editto del 24 dicembre 1819, può nominarlo consulente legale dell'amministrazione e in tale qualità averne tutti i migliori servigi.

E poi dopo il Nervo e il Mancardi vi sarà sempre il ministro delle finanze che non la lascierà senza consiglio.

Lo scrivente era in relazione col conte di Cavour per

(1) Gli impiegati superiori dell'amministrazione del Debito pubblico si componevano d'un vice-direttore generale, già intendente generale di provincia, d'un segretario generale che era un distinto letterato e di tre capi d'ufficio.

via dell'Associazione agraria ed avea fatto parte della Commissione che era stata incaricata dall'assemblea generale di presentare al conte Cavour la medaglia d'oro decretatagli per la fognatura de' suoi campi nella possessione di Leri.

Di ritorno dal Congresso agrario di Cuneo, lo scrivente ricevette, senza preavviso, il suo decreto di nomina a consulente legale dell'amministrazione del Debito pubblico e di quella della Cassa dei depositi e dei prestiti, e insieme la nomina di capo dell'uffizio del gabinetto particolare del direttore generale.

In caso d'assenza o di impedimento egli dovea essere supplito dall'avvocato Benedetto Vitelli, distinto impiegato della stessa amministrazione.

Ed è in queste condizioni e qualità che lo scrivente ebbe l'onore di prestare i suoi eccezionali servigi allo Stato nella semplice sua qualità di consulente legale per le due amministrazioni del Debito pubblico e della Cassa dei depositi e dei prestiti, funzionando da capo del gabinetto del direttore generale (1).

Riprendendo il filo delle reminiscenze cronologiche si comincia colla sessione del Consiglio generale che il presidente, direttore generale del Debito pubblico, conte Alessandro Peletta di Cortanzone aprì il 15 febbraio per presentargli il

(1) Ora, per disimpegnare quell'arduo còmpito, nel mentre il direttore generale stava ordinando la nuova amministrazione della Cassa ecclesiastica con impiegati nuovissimi, per quindi fare le occorrenti disposizioni nelle varie provincie del regno, si dovettè dal consulente legale desistere da ogni altro incarico, e metter pressochè domicilio negli uffizi dell'Amministrazione.

Il Direttore generale si presentava negli uffizi del Debito pubblico alle ore 8 od 8 e mezzo del mattino, e a quell'ora tutto il lavoro direttivo delle due amministrazioni (Debito pubblico e Cassa depositi e prestiti) dovea essere compiuto; egli sottoscriveva la

conto di gestione dell'anno 1854 e per procedere alla rinnovazione parziale del Consiglio generale e del Consiglio ordinario ai termini degli articoli 54 e 58 dell'editto organico.

Riepilogando quindi, il direttore generale, le operazioni eseguite dall'amministrazione nel corso del passato esercizio, ragion volea, e lo consentiva il caso men fortunato, che egli avesse a parlare del nuovo prestito di L. 2,200,000 dato alla sottoscrizione per rendite 5 p. % e 3 p. %.

Mentre però la rendita 5 p. % continuava nella sua espansione la rendita 3 p. % restava sempre nello stato di quasi completa immobilità.

Un gran lavoro avrebbe compiuto l'amministrazione nella rinnovazione delle cedole cogli annessi vaglia pel debito 12-16 giugno 1849, sistema che si era già convenuto di adottare in occasione della rinnovazione delle cedole 3 p. %; sistema, del resto, in uso per le altre cedole in circolazione, sulla piazza di Parigi.

Il nuovo sistema dovea poi esser utile per le contrattazioni colla uniformità della scadenza per la rinnovazione quinquennale.

Intanto ancora sofferente per recente malattia da cui era stato non poco travagliato il re Vittorio Emanuele, e per

---

corrispondenza e le deliberazioni preparate il giorno prima negli uffizi sulla responsabilità del consulente legale, e quindi passava negli uffizi della Cassa ecclesiastica facendovi passare anche il suo segretario particolare, per assistere alle adunanze del Consiglio le quali, per la molteplicità degli affari che erano da trattarsi, e le questioni legali da risolvere, di sovente duravano dalle 9 del mattino alle cinque della sera.

E così si avviò quella nuova Amministrazione della Cassa ecclesiastica e non discontinuò quella del Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti, che anzi si andò migliorando anno per anno.

la quale si richiedevano alcuni giorni di convalescenza, a non interrompere il corso degli affari a cui si aveva a provvedere d'urgenza, con suo decreto del 27 settembre delegava il principe Eugenio di Savoia Carignano a provvedere in suo nome, sulla relazione dei ministri responsabili, negli affari correnti e d'urgenza, firmando i reali decreti, da controsegnarsi e vidimarsi nelle solite forme, finchè la sua salute non potesse permettergli di riprendere le cure dello Stato.

Con regio decreto 10 ottobre si istituì nella città di Alessandria una terza succursale per la Banca nazionale.

Dopo il 2 ottobre, restituito il re Vittorio Emanuele nella pienezza della sua salute, prima di disporsi pel viaggio per Parigi e Londra, al quale era stato invitato, fin dall'ultima estate per parte di S. M. la regina Vittoria e per parte di S. M. l'imperatore Napoleone, volle aprire con la solita solennità la seconda sessione della quinta legislatura.

E la sessione si aprì col seguente reale discorso:

« Signori senatori e signori deputati! L'anno che è presso a finire fu pel mio cuore un tempo di prove crudeli. Le alleviò bensì il vedere le lagrime dell'intera Nazione, associate ai lutti della mia Casa. Ma in mezzo ai dolori Iddio mi sostenne nell'adempimento de' miei doveri.

« Volto lo sguardo alla gran lotta che ferve da due anni in Oriente, non esitai ad unire le mie armi a quella parte che combatte per la causa della giustizia e della civiltà, e per l'indipendenza delle nazioni.

« A ciò mi spingevano e il desiderio di concorrere al trionfo dei principii medesimi che noi propugniamo e i generosi istinti dei popoli subalpini, e le tradizioni della mia famiglia. I nostri soldati uniti ai valorosi eserciti di Francia, d'Inghilterra e di

Turchia, secondati dallo zelo e dall'attività della nostra Marina, hanno diviso con loro pericoli e glorie ed accresciuta l'antica fama di queste bellicose contrade.

« Voglia Iddio coronare con sempre maggiori successi gli sforzi comuni e rendere presto possibile una pace durevole, assicurando a ciascuna nazione i suoi legittimi diritti. Le spese della guerra renderanno necessario un nuovo ricorso al credito pubblico. La scarsità dei raccolti, il rinnovato flagello del colèra, uniti ad altre inaspettate contingenze, scemarono le pubbliche entrate.

« Se contro al voto del mio cuore, la necessità ci costringe a chiedere nuovi sacrifizi alla Nazione, il mio governo per altro cercò di rendere più sopportabile il peso di alcune imposte.

« Esso vi sottoporrà progetti di legge, indirizzati a meglio ordinarne la distribuzione nella parte specialmente che gravita sulla classe meno agiata. Altre leggi destinate a migliorare l'amministrazione politica ed economica dello Stato, l'ordinamento giudiziario, la pubblica istruzione saranno di nuovo proposte alla vostra discussione.

« Signori senatori, signori deputati! Nell'ardua missione che vi è affidata, voi proseguirete a dar prova di quella prudenza ed operosità, di quell'affetto costante agli interessi del paese per cui vi siete segnalati finora.

« Noi continueremo il nobile esempio di un re e di una nazione legati da vincoli indissolubili di amore e di fede, nella gioia come nel dolore, e sempre concordi nel mantenere illese le due grandi basi della felicità pubblica, ordine e libertà ».

Il 17 novembre il ministro delle finanze, conte di Cavour, presentava alla Camera, assieme ad altri progetti di legge, il progetto di un prestito di 30 milioni di lire.

Il 19 novembre 1855 il re Vittorio Emanuele delegava nuovamente il principe di Savoia-Carignano a provvedere in nome suo, durante la sua assenza dagli Stati, sulla relazione dei ministri responsabili, negli affari correnti e di urgenza, firmando gli occorrenti reali decreti.

Il giorno 20 novembre il re Vittorio Emanuele parte da Torino per imbarcarsi a Genova per Marsiglia.

Il 23 giunge a Parigi fra immenso concorso di popolo e vivissime acclamazioni. Il 1° dicembre in Londra è accolto dall'affollata popolazione con indicibile entusiasmo.

Il 6 dicembre parte da Windsor per ritornare a Torino e il 14 dicembre riprende la firma de' suoi decreti.

Il 15 febbraio 1856 il presidente, direttore generale del Debito pubblico, il comm. Giovanni Battista Oytana, deputato al Parlamento, apre la sessione annuale del Consiglio generale dell'Amministrazione per presentargli i conti di gestione dell'esercizio 1855; quindi per addivenire dapprima all'elezione dei membri uscenti dal Consiglio ordinario e in seguito procedere alla formazione della lista tripla da rassegnarsi al Re per la surrogazione degli otto membri del Consiglio generale che pel compiuto quinquennio cessar debbono dalle loro funzioni.

Aperta la sessione il direttore generale premette quanto appresso:

« Chiamato alla direzione del Debito pubblico, coll'incarico di attivare l'ordinamento d'una nuova istituzione, che nella vastità del suo oggetto dovea abbracciare tutte le parti dello Stato, e toccare a sì grandi e svariati interessi, io avrei rifuggito da tanto peso, se non mi avesse soccorso il pensiero che mi trovava circondato da tutte quelle guarentigie, che valgono a generare la fiducia necessaria all'andamento di ben ordinata amministrazione, e che non mi mancherebbe quell'intelligente ed attiva cooperazione che richieder poteano, e il doppio mio incarico e la specialità del servizio del Debito pubblico.

« Nè mal m'apposi, e ben lo riconosco in questo solenne momento in cui, convenuta per virtù di legge, una parte sì eletta d'illustri personaggi, è mio dovere di darle un ragguaglio intorno alla condizione attuale del nostro debito, alle operazioni, cui la

amministrazione dovette procedere dopo l'ultima vostra generale assemblea, ed in qual misura siasi adempiuto agli assunti impegni ».

Dopo questa breve prolusione, il direttore generale dichiara che, nell'ultimo annuale periodo non essendo avvenuta nuova creazione di rendita, la situazione del pubblico debito al 1° gennaio 1856, si presenta quale era al 1° gennaio 1855, per rendita creata in . . L. 32,345,866 19
a cui aggiunto l'assegno annuo per la estinzione di . . . . . » 5,833,089 62

l'annualità a peso dello Stato era di . L. 38,178,955 81

Dalla rendita creata in . . . . . L. 32,345,866 19
deducendo però la rendita estinta per » 2,496,383 57

la rendita in circolazione si residuava a L. 29,849,482 62

Sul conto di cassa il direttore generale dichiara che esso si bilancia con un fondo attivo e passivo di lire 52,819,150 88 $^{3}/_{4}$, sul quale per la parte attiva rileva un fondo da riscuotersi sulle assegnazioni di lire 49,094,368 18; per la parte passiva un fondo d'estinzione per acquisti al valore del corso non applicato di lire 31,333,882 25.

« Non fa d'uopo che vi indichi, soggiungeva il direttore generale, come un nuovo prestito di 30 milioni effettivi di lire, sia stato testè consentito dal Parlamento nazionale per le esigenze dello Stato al ministro delle finanze, e come il medesimo abbia presentato alla Camera elettiva un progetto di legge tendente ad autorizzare l'amministrazione del Debito pubblico a ricevere in deposito le obbligazioni del prestito anglo-sardo, contro rilascio di certificato di deposito, avente l'autenticità e gli effetti delle cedole nominative ».

Intanto il consulente legale dell'amministrazione ebbe tosto a riconoscere che la Cassa dei depositi e dei prestiti,

stabilita presso l'amministrazione del Debito coll'intitolazione di cassa di depositi e di anticipazioni per i lavori pubblici ad esperimento quinquennale col regio brevetto dell'11 aprile 1840, e costituita in modo definitivo con legge 18 novembre 1850, nè funzionava regolarmente ai termini della legge, nè corrispondea allo scopo per cui erasi voluto istituirla.

Non funzionava regolarmente, perchè posta nella dipendenza del ministero dei lavori pubblici, mentre la legge stabiliva che un apposito regolamento sancito per decreto reale avrebbe prescritte le norme d'esecuzione, la cassa doveva continuare ad amministrare empiricamente, e per quanto possibile col regolamento per l'esecuzione delle disposizioni del regio brevetto 11 aprile 1840.

La legge poi del 18 novembre 1850, nel creare una Commissione parlamentare di sopraveglianza, avea disposto che il presidente di essa Commissione avesse alla sessione annuale del Parlamento a presentare a nome della Commissione stessa una relazione scritta sulla direzione morale e sulla situazione materiale della cassa.

Richiesto più volte in Parlamento il ministro delle finanze, conte di Cavour, sulla presentazione di questa relazione, ebbe sempre a rispondere: « Io mi son fatto carico di richiederne più d'una volta i membri, specialmente, che seggono in Parlamento, ma non posso obbligarli ».

La legge del 1850 non corrispondea poi affatto al concetto della istituzione, perchè invece di attirarvi i capitali disponibili, li respingeva e facea così mancare lo scopo del prestito.

E il ministro delle finanze aveva già avvertito un tale difetto e cercato di supplirvi, in senso dell'art. 21 della legge

18 novembre 1850, con un progetto che, approvato dal Parlamento, prese forza di legge colla data del 27 gennaio 1856.

Al ministro delle finanze, conte di Cavour, stava a cuore che non si interrompessero le avviate opere pubbliche; che anzi si promuovessero quanto più possibile.

La cassa dovea, ciò stante, essere sussidiata, fino alla concorrente di due milioni, coi fondi ricavati dall'emissione dei buoni del tesoro. Tale sussidio dovea però essere esclusivamente destinato dalla cassa a far anticipazioni alle divisioni amministrative, alle provincie ed ai comuni per l'eseguimento d'opere pubbliche debitamente autorizzate, e già in corso o d'imminente esecuzione.

Un apposito regolamento doveva stabilire le norme d'esecuzione della legge.

Richiesta l'amministrazione di elaborare un progetto di disposizioni regolamentari, dovette mal suo grado dichiarare che la contabilità dei prestiti non potea combinare con quella dei buoni del tesoro e le complicazioni contabili non sarebbero state poche. E il ministro dovette acconciarsi alle rassegnate considerazioni.

L'amministrazione però, per soddisfare in altro modo al desiderio del ministro che voleva promuovere per quanto possibile l'eseguimento delle opere pubbliche, pensò di procedere in via più radicale col rimodificare la legge del 1850 e farne proporre la rimodificazione dalla Commissione stessa di vigilanza che fin allora non si era dichiarata nè in bene, nè in male.

Quindi a nome e per conto della Commissione di vigilanza, il consulente legale preparava un progetto di relazione per la gestione che avrebbe dovuto essere quella dell'anno

1855, e per le 14 precedenti annate, di cui 10 sotto l'impero del regio brevetto 11 aprile 1840, e 4 sotto l'impero della legge 18 novembre 1850, di cui si accentuarono i difetti che aveano intralciato e stavano intralciando il buon andamento della cassa.

Quel progetto, che doveva render responsabile la Commissione di vigilanza di tutte le critiche che si facevano alla legge del 1850, sgomentò quel direttore generale.

« Mai più, disse egli al suo consulente legale, presenterò questo progetto al presidente della Commissione. Lo rassegnerò piuttosto, sotto la sua responsabilità, al ministro delle finanze e ne attenderò il suo autorevole avviso ».

E il ministro delle finanze, appena ricevuto e letto quell'abbozzo di relazione, chiamato il suo segretario generale, conte Teodoro di Santa Rosa, gli disse: « Ringrazia il direttore generale del Debito pubblico del progetto di relazione sulla Cassa dei depositi e dei prestiti che mi ha inviato, e digli che domani alle ore due pomeridiane venga al ministero *assieme all'autore della relazione* (1).

Il ministro delle finanze, conte di Cavour, appena veduto l'autore della relazione:

« *Bravo Mancardi*, gli disse, *mi ha fatto una relazione che vale un Perù.*

---

(1) *Al Direttore generale del Debito pubblico*

Torino, 16 dicembre 1856.

Il ministro delle finanze invita il signor direttore generale del Debito pubblico a recarsi domani mercoledì alle ore 2 pomeridiane in questo ministero, per conferire intorno alla Cassa dei depositi e dei prestiti insieme all'autore della *Relazione della Commissione di vigilanza della cassa medesima*, recentemente comunicata a questo ministero.

Pel ministro — TEODORO DI SANTA ROSA.

« Il signor direttore generale ne faccia parola al conte Nigra, presidente della Commissione di vigilanza; gli dica che io l'approvo, e quindi la mandi senz'altro alla stampa.

« *Lei poi*, rivolgendosi al Mancardi, *mi preparerà un progetto di legge per una nuova ricostituzione della cassa dei depositi e dei prestiti, a norma di quanto ha esposto nel suo disegno di relazione, e me lo faccia tenere il più presto possibile, accompagnato dalla solita relazione ministeriale, perchè possa senza ritardo presentarlo al Parlamento. Ritenga però che presentando io il progetto di legge, la cassa dalle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici deve passare a quelle del ministero delle finanze* ».

E così si potè colla nuova legge, che approvata dal Parlamento fu sancita dal re colla data del 30 giugno 1857, conseguire quanto il conte Cavour si era proposto col sussidio autorizzato colla legge del 27 gennaio. Con regio decreto 15 agosto fu approvato il regolamento per l'esecuzione della nuova legge che il conte di Cavour volle discuter esso stesso co' suoi funzionari, articolo per articolo (1).

Ora discutendo col ministro delle finanze conte di Cavour le disposizioni del regolamento per l'esecuzione della nuova legge sulla Cassa dei depositi e dei prestiti, venne fatto cenno della cassa francese « des dépôts et consignations » e dei suoi molteplici servigi, fra i quali quello della così detta « Caisse des rentes viagères pour la vieillesse » sulla quale il conte di Cavour si arrestò e disse:

« Non potressimo anche noi pensare per i nostri vecchi e stabilire una simile cassa nel nostro piccolo paese;

« Perchè no, rispose lo scrivente; sarebbe un complemento delle casse di risparmio, utile specialmente per gli operai, per quando invecchiano, o diventano non più abili al lavoro per l'età o per

(1) Cenni storici, vol. 2°, pag. 94.

malattie, o per una causa altra qualunque. Nelle Casse di risparmio si versano le economie e si ritirano nelle contingenze della vita; nella Cassa delle rendite vitalizie, come è costituita in Francia, si versano le economie e di regola si versano a capitale perduto, formando specie di tontine a favore degli ultimi sopravviventi; per cui la vita resta assicurata secondo le condizioni del contratto.

« E bene, istituiamo anche noi, soggiunse il conte di Cavour, nel nostro piccolo paese una simile Cassa, che può servir anche di stimolo per le altre parti dell'Italia.

« E lei, ora che la Cassa ecclesiastica, lottando bene o men bene, cammina, e che abbiamo provveduto a crear nuove sorgenti di introito alla Cassa dei depositi e dei prestiti, senza aver a far ricorso al sussidio dei miei due milioni che il Parlamento mi avea permesso colla legge del 27 gennaio, faccia una corsa a Parigi e vada a studiarvi l'ordinamento di questa cassa. Io tengo fra non molto l'occasione d'un'altra missione per Rothschild, che ella può eseguire ad un tempo. Dirò poi ancora che sono in corrispondenza con un distinto economista, il sig. De Parieu, vice-presidente del Consiglio di Stato che deve essere anche presidente o vice-presidente della Commissione di vigilanza della Cassa francese, il quale, son certo, quando io gliela raccomandi, le faciliterà la missione. Però, mentre attendiamo l'occasione prossima di prender con una fava due piccioni, mi prepari un primo disegno di legge per questa cassa di rendite vitalizie, perchè cominci a darvi un'occhiata prima di presentarlo al Parlamento.

Intanto con legge del 13 febbraio 1856, il ministro delle finanze era autorizzato a contrarre, sì nell'interno, che all'estero un prestito di 30 milioni di lire mediante alienazione di rendite sul Debito pubblico dello Stato.

L'annua assegnazione per l'estinzione non potea eccedere l'1 % del capitale nominale delle rendite.

Il prezzo dell'alienazione potea esser stipulato in monete forestiere, e in tal caso la rendita corrispondente pagabile nella stessa specie.

Con regio decreto della stessa data 13 febbraio si fissava l'interesse dei buoni del tesoro al 4 % per le scadenze da 3 a 6 mesi, e al 5 % quelle da 7 a 12.

Con altro simile decreto si autorizzava il pagamento presso le tesorerie provinciali delle prime rendite che si erano create col regio editto 24 dicembre 1819, e che non si pagavano che in Torino dalla cassa dell'amministrazione.

Con legge 27 febbraio fu disposto che la Banca nazionale avesse, entro il termine non maggiore d'un anno, dalla data della legge, a stabilire una succursale in Cagliari. Essa era poi autorizzata a stabilire altre succursali nelle città che l'assemblea generale degli azionisti avesse creduto conveniente di stabilire, tanto in terraferma che nell'isola di Sardegna.

L'antica carta emessa dal Governo in Sardegna, avea a cessare definitivamente d'esser in corso nel periodo di sei mesi, dal giorno in cui la succursale di Cagliari avesse dato principio alle sue operazioni.

Si dànno quindi disposizioni per le contabilità relative da regolarsi fra lo Stato e la Banca.

Con legge del 2 marzo il Governo fu autorizzato a fare alla cassa ecclesiastica un prestito nella somma che fosse per risultare necessaria, per far fronte al pagamento dei sussidi ed assegni al clero della Sardegna, stabiliti per lo esercizio corrente in lire 751,409.

La cassa ecclesiastica dovea applicare alla restituzione del prestito fino alla totale sua estinzione:

1° Tutta quella parte della sua rendita annuale che fosse per rimanere disponibile alla chiusura e definitiva

sistemazione del corrente esercizio di sua amministrazione, dopo soddisfatti i pesi inerenti alla sua istituzione e gli obblighi portati dalla legge;

2° Quella parte della sua rendita annuale degli esercizi avvenire, la quale avrebbe sopravanzato alla soddisfazione dei pesi inerenti alla sua amministrazione, ed a tutti gli altri obblighi indicati nella legge (1).

Con regio decreto 10 marzo l'interesse dei buoni del tesoro fu stabilito al 3 $^1/_2$ % per le scadenze da 3 a 6 mesi; al 4 $^1/_2$ % per le scadenze da 6 a 12 mesi.

---

(1) Vedasi nei Cenni storici pubblicati sulla cassa ecclesiastica, quanto si riferisce ai detti sussidi. — Parte 2ª, p. 289.

« Oltre al pagamento delle congrue, l'amministrazione della cassa ecclesiastica fu tenuta al pagamento dei sussidi al clero di Sardegna.

« Ma per far fronte a queste spese, che anteriormente alla legge, si sopportavano dallo Stato, cioè per le congrue ai parroci in lire 890,000 circa, e pei sussidi al clero di Sardegna in lire 751,409, per cui venivano imposti centesimi addizionali in aumento alla contribuzione prediale dell'isola in forza della legge 23 marzo 1853, la amministrazione fu obbligata, quando appena istituita non aveva ancora potuto far riscossione alcuna, e nel seguito non ritraeva, contro le fatte previsioni, sufficienti mezzi dal suo asse patrimoniale, di ricorrere a prestiti e a sovvenzioni dall'economato generale dei benefizi vacanti e dalle finanze dello Stato, e inoltre di valersi, previo decreto regio d'autorizzazione dell'11 dicembre 1859, di capitali destinati a reinvestimento in pubblica rendita.

Le somme avute in prestito dalle finanze dello Stato e dal regio Economato generale de' benefizi vacanti rilevarono a L. 3,625,812 99 cioè:

L. 2,178,270 92	prestiti	dalle finanze dello Stato;
» 881,542 07	»	provvisori fatti dalle stesse finanze;
» 566,000 —	»	gratuiti fatti dal regio Economato generale dei benefizi vacanti.

Le somme stornate dal reinvestimento in rendita pubblica dello Stato ascesero a lire 5 milioni circa.

Con legge 4 aprile fu disposto che i buoni del tesoro tanto all'ordine che al portatore, fossero colpiti di prescrizione, quando non ne fosse reclamato il pagamento entro 25 anni dalla scadenza.

Si dànno quindi disposizioni pel caso di smarrimento o distruzione dei buoni all'ordine.

Sia la prescrizione dei 25 anni, che le disposizioni in caso di distruzione o smarrimento pei buoni all'ordine erano in conformità di quanto si era prescritto per i titoli del Debito pubblico dal regio editto 24 dicembre 1819.

Con altra legge del 4 aprile 1856 fu autorizzato il deposito presso l'amministrazione del Debito pubblico delle obbligazioni dello Stato 27 maggio 1834, 26 marzo 1849 e 9 luglio 1850, nonchè dei titoli al portatore dei debiti 11 gennaio 1844 e 26 giugno e 22 luglio 1850, contro il rilascio di certificati di deposito aventi i caratteri e i privilegi dell'iscrizione nominativa (1).

---

(1) Il progetto di questa legge fu presentato alla Camera subalpina dal ministro delle finanze, conte di Cavour, nella seguente circostanza.

Un capitano della marina inglese aveva una considerevole quantità di titoli del prestito Hambro, 26 giugno e 22 luglio 1851, che erano stati avariati per modo, in un viaggio di lungo corso, in cui si era avuto qualche sinistro, da non poter più essere commerciabili.

La specialità del debito non ammettendo surrogazione di nuovi titoli a quelli di prima emissione, nè potendosi altrimenti convertire in iscrizioni nominative, non vi sarebbe stato altro ripiego che quello del riscatto per parte del Governo. Ma il riscatto del debito non dovendo incominciare che dal nono anno dalla data della convenzione fatta colla casa bancaria C. I. Hambro di Londra, assuntrice del prestito che era del 2 luglio 1851, anche il ripiego del riscatto per parte del Governo non era fattibile.

Però il ministro delle finanze, che era il conte di Cavour, volendo

Per questo deposito fu stabilita una tassa in ragione dell'1 per mille sul capitale nominale dei titoli depositati da esigersi una sol volta al rilascio del certificato d'iscrizione. Le frazioni di migliaia aveano a calcolarsi per unità.

Con regio decreto del 5 successivo maggio furono segnate le norme d'esecuzione della legge. Le iscrizioni di deposito aveano ad operarsi in appositi separati registri distinti per categoria di debito, e un doppio di essi era da depositarsi alla Camera dei conti. I trasporti di proprietà non poteano però eseguirsi che per dichiarazione sui registri dell'amministrazione. Al ritiramento dei titoli aveano da applicarsi le prescrizioni per la conversione delle iscrizioni nominative in iscrizioni al portatore. In caso di passaggio di proprietà era dovuto un nuovo diritto di deposito.

Avvenendo il sorteggio di alcuni dei titoli compresi nel deposito, avea a provvedersi al rimborso del titolo estratto e alla reiscrizione d'un nuovo deposito pei rimanenti. In questo caso il deposito si avea a ritenere come continuativo e non occorreva pagamento di altra tassa.

La riscossione delle rate semestrali si aveva a fare sulla esibizione del certificato di deposito come per le iscrizioni

---

in un modo o nell'altro, per sua ragione politica, riparare al danno del capitano inglese, considerato che se non era possibile il cambio dei titoli o la loro conversione diretta in iscrizione nominativa, si avea sempre una rendita certa di Debito pubblico, che in un modo qualunque potea essere rappresentata senza pregiudizio del tesoro, trovò l'espediente del deposito, e ne presentò alla Camera il relativo progetto di legge.

E la Camera non solo trovò opportuna la fatta proposta, ma la volle estesa ai titoli degli altri pubblici debiti che trovavansi nelle identiche condizioni di quelli del prestito Hambro.

Di tal guisa la disposizione originata dalla specialità d'un caso, dovette profittare agli altri possessori di siffatti titoli, e specialmente alle persone e ai corpi amministrati.

nominative di rendita. Le cedole semestrali dei titoli depositati dovevano essere annullate e poste a corredo d'ogni ricevuta per discarico del cassiere.

I pagamenti semestrali avevano poi da accreditarsi e sui ruoli delle iscrizioni nominative di deposito e su quelli delle cedole semestrali per ogni rispettiva categoria di debito.

Nello stesso anno 1856, oltre i registri per le iscrizioni di deposito, dovettero aprirsi nuovi speciali registri in conformità di quanto erasi praticato in virtù di regie patenti del 10 agosto 1820 per le rendite gravate da più ipoteche.

Con regio decreto 26 aprile si stabiliscono le norme per ottenere la spedizione per doppio e il pagamento de' buoni del tesoro all'ordine dichiarati smarriti o distrutti.

Con regio decreto 26 luglio si concedono per l'anno 1855, sussidi a chiese parrocchiali dell'isola di Sardegna.

Con regio decreto del 25 settembre l'interesse de' buoni del tesoro è fissato al 4 $^1/_2$ p. $^0/_0$ per le scadenze da 3 a 6 mesi; al 5 $^1/_2$ p. $^0/_0$ per le scadenze da 7 a 12 mesi.

Con regio decreto 6 novembre si determinò che, provvisoriamente e finchè non fosse per provvedersi per legge, la proporzione tra il numerario che la Banca nazionale dovea ritenere materialmente in cassa, e la somma rappresentante l'ammontare dei biglietti in circolazione cumulato con quello dei conti correnti pagabili a semplice richiesta, non potesse essere inferiore al quinto di detta somma sino al limite di 30 milioni di lire; al terzo per la parte ec-

cedente i 30 ed inferiore ai 60 milioni; e alla metà per la parte superiore a questo limite.

Questa disposizione avea a formare l'oggetto d'apposito progetto di legge da presentarsi al Parlamento all'aprirsi della prossima sessione.

Con regio decreto 1° gennaio 1857 fu stabilito che le incumbenze, attribuite dai regolamenti in vigore al segretario generale dell'amministrazione del Debito pubblico, avessero d'allora in poi da esercitarsi dal direttore-capo di divisione dell'amministrazione.

Con regio decreto del 6 febbraio l'interesse pei buoni del tesoro è stabilito al 4 $^1/_2$ % per le scadenze da 3 a 6 mesi; del 5 p. % per le scadenze da 7 a 12 mesi.

Il 15 febbraio 1857 il presidente, direttore generale del Debito pubblico, comm. G. B. Oytana, deputato al Parlamento nazionale apre la sessione annuale del Consiglio generale dell'amministrazione per presentargli i conti di gestione dell'esercizio 1856; quindi per addivenire alla rinnovazione dei membri uscenti dal Consiglio ordinario e in seguito per procedere alla formazione della lista tripla da rassegnarsi al re per la surrogazione degli otto membri del Consiglio generale che pel compiuto quinquennio cessavano dalle loro funzioni.

« Lorchè l'anno scorso, diceva quindi il direttore generale, in questa solenne occorrenza, io avea per la prima volta l'onore di farmi al vostro cospetto qual direttore dell'amministrazione del Debito pubblico, non potei a meno di esternarvi come l'animo mio fosse da timore compreso per l'arduo incarico che mi era addossato di quest'amministrazione, alla quale era affidato il servizio, non solo della Cassa dei depositi e dei prestiti; ma

eziandio quello della Cassa ecclesiastica, il cui impianto ed avviamento prevedevansi non privi di gravi difficoltà. Mi confortava però la dolce fiducia di trovare in voi cortese benevolenza ed efficace aiuto in chi meco dovea col consiglio e coll'opera concorrere all'adempimento dei diversi uffici.

« Nè mi falliva tale fiducia, per cui dopo aver eseguito quanto mi spettava per l'amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti e della Cassa ecclesiastica, verso le rispettive Commissioni di sorveglianza, volonteroso a voi mi presento per darvi ragguaglio delle condizioni del Debito pubblico, e rendervi ragione dell'operato della sua amministrazione, persuaso che gli sforzi di questa pel regolare suo servizio durante l'ultimo passato anno saranno anche per trovare presso voi quell'accoglienza che forma lo scopo delle principali sue mire. ».

Dopo questo preambolo il direttore generale rende conto della situazione del pubblico debito. Il nuovo prestito di 30 milioni di lire, autorizzato colla legge del 13 febbraio 1856, non essendosi attuato, la situazione del debito resta qual era nella precedente annata con un solo aumento di L. 784 52, derivante in parte da operazioni di liquidazione, in parte da reiscrizione di rendita sarda, per cui la rendita creata risultava al 1° gennaio 1857 in L. 32,346,650 71

da cui deducendo la rendita riscattata a tutto dicembre 1856	»	2,613,637 17
s'avea la rendita in circolazione al 1° gennaio 1857 in	L.	29,733,013 54
a cui aggiunto il fondo di estinzione di l'annualità a carico del Tesoro pel 1857	»	8,427,421 79
risultava di	L.	38,160,435 33

In questa rendita non era compreso l' interesse del prestito fatto dal Tesoro inglese allo Stato in seguito alla convenzione supplementare stipulata con S. M. Brit-

tannica, perchè servito direttamente dal Tesoro dello Stato.

Le somme impiegate all'estinzione a valor integrale e al corso al 1° gennaio 1857 rilevarono a L. 64,629,943 64 e restava da impiegarsi in acquisti al corso una somma di L. 36,675,560 99.

La legge del 4 aprile 1856 che avea autorizzato il deposito presso l'amministrazione dei titoli Hambro e di altri esclusivamante al portatore contro rilascio di certificati nominativi, avea favorito la condizione delle persone e dei corpi amministrati abilitandoli ad investire i loro capitali in ogni specie di effetti del Debito pubblico.

Con regio decreto 23 marzo fu disposto che le rendite del debito feudale sardo 21 agosto 1838, e quelle del debito 13 febbraio 1841 fossero pagabili presso tutte le tesorerie del Regno.

Con regio decreto 28 marzo si danno disposizioni per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1856 relativo alla cessazione del corso dell'antica carta monetata della Sardegna.

Con legge 19 aprile il governo è autorizzato a fare alla Cassa ecclesiastica un nuovo prestito nella somma necessaria al pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici per l'isola di Sardegna stabiliti pel corrente esercizio 1857 in L. 751,409.

La Cassa ecclesiastica dovea applicare alla restituzione del detto prestito, nonchè di quello già fattole in esecuzione della legge 2 marzo 1856, tutta la parte delle sue rendite annuali che sarebbe restata disponibile alla chiu-

sura e definitiva sistemazione dei singoli esercizi di sua amministrazione, dopo soddisfatti i pesi inerenti alla sua istituzione ed ai beni da essa posseduti.

Con legge del 3 maggio 1857 fu ordinata la liquidazione delle piazze ancora esistenti di procuratore, di liquidatore, di misuratore, di droghiere, di fondachiere e venditore di robe vive. L'esercizio delle dette professioni fu dichiarato libero sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti. Fu pure ordinata la liquidazione delle piazze di speziale e di farmacista da regolarsi con legge a parte. Le basi e le norme per la liquidazione delle piazze furono segnate nella legge e nel regio decreto della stessa data. Accertato irrevocabilmente il prezzo di liquidazione, il governo avea ad assegnare con regio decreto un valore equivalente in rendite sullo Stato al 5 p. % al pari.

Le rendite da assegnarsi per prezzo di liquidazione delle piazze di procuratore aveano a portar la decorrenza degli interessi dal giorno in cui fosse per andar in esecuzione la legge ordinatrice del libero esercizio, e quanto alle altre la decorrenza fu fissata dal giorno di pubblicazione della legge.

La rendita da assegnarsi per prezzo di liquidazione su titoli prodotti dopo il termine stabilito dalla legge non aveano a portare interesse che dal giorno dell'assegno.

I privilegi e le ipoteche inerenti alle piazze doveano intendersi trasferiti sulle rendite liquidande pel prezzo delle medesime.

Era concesso ai creditori od altri aventi ragione, un termine di tre mesi per esperire dei loro diritti in via conservatoria, salvo ancora, purchè prima del rilascio del certificato d'iscrizione, il diritto di potervi far opposizione,

semprechè la medesima fosse ammessa per decreto di tribunale.

Con regio decreto 23 aprile 1858 fu determinato che l'iscrizione delle rendite liquidate avesse a farsi in aumento al debito 12-16 giugno 1849, e fu disposto che quelle liquidate a favore di più individui proprietari d'un'istessa piazza e non ancora divisibili, nonchè quelle gravate da più vincoli od ipoteche avessero a portarsi in registro separato, sinchè avesse potuto farsene la divisione o fosse seguìta la cancellazione dei vincoli e delle ipoteche, o la riduzione di essi in conformità delle disposizioni contenute nel regio editto 24 dicembre 1819.

La rendita liquidata e mandata iscrivere a tutto il 1860 risultò di L. 209,465 33.

Con legge 5 giugno 1857 si determinò che l'interesse legale in materia civile fosse del 5 p. %; in materia commerciale del 6 p. % e l'interesse convenzionale fosse a piacimento dei contraenti. Esso però dovea risultare da atto scritto.

Con legge 30 giugno 1857, la Cassa dei depositi e dei prestiti, costituita definitivamente con legge 18 novembre 1850 e ricostituita con legge 30 giugno 1857, passa dal Ministero de' lavori pubblici nelle attribuzioni del Ministero delle finanze (1).

Con legge del 4 luglio è stabilita la proporzione tra il numerario che la Banca nazionale deve ritenere in cassa, e la somma rappresentante i biglietti in circolazione.

Con legge 19 luglio fu approvata la convenzione seguìta

(1) *Cenni storici*, parte 2ª, pagg. 7-118.

tra le finanze dello Stato e la città di Vercelli in ordine alla vendita alle regie finanze del Roggione derivato dai torrenti Cervo ed Elso e delle sue dipendenze, mediante cessione d'una rendita di Debito pubblico di L. 17,000 (1).

Con altra legge della stessa data fu approvata la convenzione tra le finanze dello Stato e il marchese Arborio Gattinara di Breme in ordine alla cessione delle regie finanze del Roggione di Sartirana, della Roggia Gamarra e degli altri diritti d'acqua dal medesimo posseduti sui territori delle provincie di Vercelli, Novara e Lomellina, unitamente a quattro molini, mediante cessione d'una rendita sul Debito pubblico di L. 140,000 (2).

Con regio decreto del 15 agosto fu approvato il regolamento per l'eseguimento della legge 30 giugno 1857 sulla Cassa dei depositi e dei prestiti.

Intanto il consulente legale dell' amministrazione del Debito pubblico, compilava il progetto di legge per l'istituzione della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, informandolo ai principii e norme che reggono la Cassa francese, dandovi però una qualche maggior latitudine e conformandolo alle leggi patrie. Lo scrivente lo rimetteva al direttore generale del Debito pubblico, perchè avesse a rassegnarlo egli al ministro delle finanze il conte di Cavour.

Ora, siccome il professore Antonio Scialoja, consultore legale per l'amministrazione del catasto, era stato incaricato dal ministro delle finanze della liquidazione delle piazze privilegiate, disposta colla legge 3 maggio 1857, e

(1) Documento n. 10.
(2) Documento n. 11.

per tale funzione era entrato in giornalieri rapporti colla Direzione generale del Debito pubblico, venne l'idea al direttore generale Oytana di fargliene comunicazione, e ne chiese licenza al conte di Cavour, ministro delle finanze il quale nell'impazienza di ricevere il progetto gli rispose: « Comunichi il progetto a chi vuole, ma me lo porti o me lo mandi ».

Il professore Scialoja, avuto in comunicazione il progetto compilato dallo scrivente, lo riformò pressochè intieramente nella sua economia e in qualche parte in merito.

Avveniva intanto una parziale crisi ministeriale. Il 25 gennaio 1858 il conte Cavour, presidente dei Consiglio, passava dal ministero delle finanze alla reggenza del ministero dell'interno, il commendator Giovanni Lanza lo surrogava al ministero delle finanze, il commendator Giovanni Oytana ritornava al segretariato delle finanze, e il magistrato Michelangelo Troglia, membro del Consiglio della Cassa ecclesiastica era incaricato della reggenza della Direzione generale del Debito pubblico.

Sollecitato intanto il ministro Lanza dal presidente del Consiglio, conte di Cavour a presentare al Parlamento il progetto di legge per la istituzione della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia chiamò in conferenza il suo segretario generale, il commendator Oytana, il direttore generale del Debito pubblico, il cavalier Troglia, il consultore legale del catasto, professore Scialoja e lo scrivente, e dopo qualche discussione pro e contro, il ministro Lanza incaricava lo scrivente di preparare la relativa relazione ministeriale per la presentazione del progetto al Parlamento.

Siccome però il progetto, che si era discusso, nella forma, nell'economia e in parte nel merito era stato troppo modificato dal professore Scialoia, lo scrivente pregò il ministro di dispensarlo e di darne l'incarico al signor professore Scialoia che lo accettò ben di buon grado, e ne fu quindi designato commissario del Governo per sostenerne la discussione nei due rami del Parlamento.

Il progetto di legge fu presentato alla Camera il giorno 17 febbraio 1858.

La Commissione della Camera elettiva incaricata dell'esame del disegno di legge, a relazione del deputato Torelli, cominciò per dichiarare che gli uffizi della Camera unanimi aveano approvata la massima di dotare il paese anche di tale istituzione di beneficenza, ammettendo per base la garanzia per parte dello Stato, onde ispirare quella piena fiducia che era la condizione indispensabile, perchè una simile istituzione potesse prosperare. Seguivano quindi le osservazioni della Commissione, alcune delle quali riguardavano la forma, altre la sostanza.

La Commissione chiudeva la sua relazione con dichiarare che la Cassa protetta dal credito dello Stato, senza che fosse per tornare in suo aggravio, ove fosse per funzionar bene e su larga scala, *sarebbesi potuto dire, che giammai credito sarebbesi meglio impiegato.*

La relazione della Giunta parlamentare era presentata alla Camera nella tornata del 23 marzo 1858. Il progetto di legge, tuttochè posto all'ordine del giorno, non avendo potuto esser discusso nel corso della sessione, il ministro delle finanze lo ripresentò alla Camera nella tornata del 14 gennaio 1859, dopochè il re Vittorio Emanuele, aprendo

il Parlamento subalpino, avea proclamato che egli non potea essere insensibile al grido di dolore che da tante parti di Italia si levava verso di lui.

Nel progetto che si ripresentava alla Camera elettiva si era tenuto conto delle modificazioni deliberate dalla Commissione. Si era ancora, sulla proposta del regio commissario incaricato di sostenerne la discussione in Parlamento, fatta la seguente aggiunta distinta in due parti.

Colla prima si determinava *che la cassa, liquidando ciascuna rendita sulle tariffe, avesse a dedurne il decimo.*

In seguito, che gli utili della cassa fossero destinati:

1° *a coprire le spese e le perdite;*

2° *a premiare le Società di mutuo soccorso e le altre Società di previdenza.*

Intanto mentre il progetto di legge stava in Parlamento, il conte di Cavour, tuttochè avesse affidato il 15 gennaio 1858, il ministero delle finanze al comm. Lanza, *non dimenticava l'ordinamento della Cassa delle rendite vitalizie e appena seppe che si potè approfittare dell'occasione d'un'altra missione d'ufficio per Parigi, raccomandò la missione speciale dell'avv. Mancardi al suo amico De Parieu, annunziandone l'arrivo in Parigi al marchese Villamarina, ministro per la Sardegna* (1).

---

(1) Il conte Cavour al marchese Villamarina, ministro di Sardegna a Parigi.

« Turin, 31 mars 1858.

« *Mon cher Marquis.* — L'avocat Mancardi qui se rend à Paris pour porter à Rothschild des titres, n'étant pas parti hier, j'aioute quelques mots à la lettre que je comptais lui remettre pour vous.

« Ainsi que je vous ai mandé par le télégraphe, la lettre d'Or-

Lo scrivente giunto a Parigi e presentatosi al direttore generale della « Caisse des consignations et dépôts » sotto gli auspicii del vice-presidente della Commissione di vigilanza, monsieur Esquiron De Parieu, lo trovò tutto disposto a prestarsi di buon grado al desiderio del governo sardo, non solo somministrandogli e facendogli somministrare per parte del suo segretario particolare, Ernesto Beauvisage, e degli altri funzionari tutte le nozioni e chiarimenti concernenti l'organismo e l'andamento amministrativo della Cassa delle rendite vitalizie, ma permettendo al medesimo di assistere personalmente, a sua miglior pratica istruzione, a tutte le funzioni interne degli uffizi. Quel direttore generale provvide inoltre lo scrivente delle leggi, regolamenti, istruzioni, tariffe e dei modelli esemplificati d'ogni registro e carte riguardanti la specialità del servizio.

Egli si era poi dichiarato disposto, quando il governo sardo lo avesse creduto opportuno, di mettere a

---

sini à l'Empereur, et son testament paraitront dans la *Gazzette officielle* précedés de quelques lignes destinées à en augmenter l'effet.

« Il ne faut pas se dissimuler que cette publication irritera au plus haut degré l'Autriche.

« C'est une provocation directe à son adresse, non seulement de notre part, mais de la part de l'Empereur. Je vous prie de le faire bien sentir à Walewski.

« Je n'ai pas cru devoir prévenir le prince de la Tour d'Auvergne. Toutefois s'il m'interpelle, je serai forcé à lui dire que j'étais assuré que cette publication ne serait pas désapprouvée en haut lieu. Je vous recommande de nouveau l'affaire de Naples; si nous en sortons avec honneur cela nous raffermira.

« Veuillez me répondre à l'égard de l'envoi à Paris d'une sommité scientifique pour décider des questions relatives aux bouches du Danube.

« Croyez, cher Marquis, à mes sentiments dévoués.

« C. CAVOUR (*). »

(*) LUIGI CHIALA, *Lettere del conte di Cavour.*

sua disposizione due de' suoi funzionari, perchè avessero a cooperare al primo stabilimento e avviamento della nuova cassa.

Il governo sardo in compenso dei servigi prestati al suo delegato decorò il direttore generale Ercole Guillemot della commenda dell'Ordine Mauriziano, e della decorazione di cavaliere dello stesso Ordine il suo segretario particolare, Ernesto Beauvisage.

Appena lo scrivente fu di ritorno in Italia ed ebbe riferito al presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri, conte Cavour, le cortesi accoglienze ricevute dal direttore generale della Cassa francese e dai suoi funzionari, e i servigi avutine, il ministro si fece carico di renderne le dovute grazie al suo amico E. De Parieu in lettera del maggio 1858 (1).

Col progetto di legge la Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia era posta sotto la guarentigia dello Stato e affidata all'amministrazione della Cassa dei depositi e dei

(1) Il conte Cavour al sig. E. De Parieu, vice-presidente del Consiglio di Stato in Francia.

« Turin, mai 1858.

« *Monsieur.* — Le désir de vous trouver des données complètes sur les Sociétés anonymes soumises à la taxe sur le revenu en Piémont, m'a fait retarder de quelques jours à répondre à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 6 avril dernier.

« J'espère que dans le tableau ci-joint vous trouverez les renseignements que vous me demandez. Si vous en désirez d'ultérieurs, veuillez me le faire savoir.

« Je vous remercie de l'appui que vous avez bien voulu prêter à mon recommandé Mr Mancardi, et je vous prie d'agréer l'assurance de ma haute considération et de mes sentiments dévoués.

« CAVOUR (*) ».

(*) LUIGI CHIALA. *Lettere del conte di Cavour*

prestiti; lo scrivente stendeva il relativo regolamento, e il ministro delle finanze designava apposita Commissione per esaminarlo. La Commissione componevasi del segretario generale del ministero delle finanze, del direttore generale del Debito pubblico, del commissario del governo che avea sostenuta la legge in Parlamento, di due direttori capi di divisione del tesoro e dello scrivente.

Sulla richiesta del ministro delle finanze il rettore dell'Università di Torino designava una speciale Commissione matematica per rivedere le tariffe delle rendite che lo scrivente avea fatte predisporre da un abile geometra addetto agli uffizi dell'amministrazione.

La Commissione matematica universitaria componevasi del professore Prospero Richelmy che ne avea la presidenza, e dei professori E. Martini, G. Bruno, Ferrati, Erba, Fenolio e Mazzola (1).

Le tariffe erano distinte per la costituzione della rendita a capitale perduto, per quella a capitale riservato e per la liquidazione anticipata della pensione nei casi di avvenuta inabilità al lavoro.

Le tariffe erano accompagnate da calcoli preparatorii e precedute da apposita istruzione esemplificata sul modo di valersene.

La Commissione eseguì il lavoro di revisione ripartendosi in tre sotto-Commissioni e lo compieva nei primi mesi del 1860. Le tariffe rivedute dalla Commissione matematica doveano essere approvate con R. decreto.

La legge costitutiva della Cassa delle rendite vitalizie e le relative disposizioni regolamentari furono sancite colla stessa data del 15 luglio 1859.

(1) Documento n. 13.

Con decreto ministeriale avea a fissarsi il giorno in cui la Cassa avea a dar principio alle sue operazioni.

Occorreva però ancora ordinare il servizio interno di amministrazione, rivedere il sistema di contabilità a partita doppia in pratica presso la cassa francese di cui si era presa conoscenza, e se ne erano avuti i modelli di scrittura esemplificati dalla « Caisse des dépôts et consignations » di Parigi, per riscontrare se e quanto potea essere applicabile in relazione al sistema di contabilità dello Stato; occorrevano istruzioni amministrative per i contabili, chiamati fuori della sede della Cassa alle operazioni di riscossione e di pagamento per la medesima; occorrevano poi delle istruzioni pratiche esemplificate per portare la nuova istituzione a conoscenza del pubblico e specialmente delle classi lavoratrici, e dimostrarne lo scopo ed i vantaggi che se ne doveano ricavare, come ne avea espresso desiderio la Commissione della Camera elettiva; occorreva per ultimo la pubblicazione delle tariffe.

Ma dopo la guerra d'indipendenza del 1859 incalzavano gli avvenimenti, e lo scrivente, che avea ricevuto speciale incarico dal presidente del Consiglio dei ministri, il conte di Cavour, dopo aver studiato l'ordinamento speciale della Cassa delle rendite vitalizie a Parigi, di avviare la nuova istituzione che si era approvata per legge, veniva dal ministro stesso e da' suoi successori, distratto ad altre incumbenze e missioni governative, succedentisi le une alle altre, senza poterne affidare il còmpito ad altri funzionari, per cui si dovette giungere fino alla proclamazione del regno d'Italia, senza che il desiderio del gran ministro, cui le due Camere avean fatto plauso, potesse avere il suo complemento.

Nè il ministro delle finanze parve sgomentarsene e con esso il direttore generale del Debito pubblico, poichè con R. decreto 22 settembre 1860, nell'approvarsi un ordinamento provvisorio pel personale dell'amministrazione del Debito pubblico, si volle comprendervi il servizio della Cassa delle rendite vitalizie e formarne oggetto di disposizioni nel regolamento che fu approvato con R. decreto del 7 novembre dello stesso anno, emanato per l'esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato del 13 novembre 1859 (1).

(1) Lo scrivente in missione a Parigi, interpellato sulla questione del personale che avea da applicarsi alla nuova cassa, avea risposto che nella condizione attuale delle cose, era poco sperabile che la medesima potesse entrar in esercizio col 1° gennaio 1861. E il direttore generale rispondea con lettera del 15 luglio 1860:

« Credo anch'io essere difficile che la cassa della vecchiaia possa attivarsi pel 1° gennaio 1861. Tuttavia allo stato delle cose, non mi pare conveniente escludere, dalla proposta nuova pianta numerica il personale corrispondente alla cassa stessa, salvo poi a sospendere, se non in tutto, almeno in parte, le nomine relative ».

Per poter disimpegnare le incumbenze e le missioni governative, nell'interno e all'estero, lo scrivente avea chiesto ed ottenuto l'esonero del servizio della guardia nazionale nel 1859, quando tutti i cittadini dello Stato vi erano rigorosamente ascritti.

Chiesto poi l'esonero della carica di segretario dell'Associazione agraria alla quale da tempo, dopo l'uffizio assegnatogli di consulente legale dell'amministrazione del Debito pubblico, non avea più potuto attendere, il marchese Giuseppe Arconati Visconti gli rispondea in data del 12 aprile 1859 (*):

« Illustrissimo signore,

« Ho rassegnato a questa direzione la lettera della S. V. Ill.ma colla quale per una onorevole e soverchia delicatezza, dismettevasi dall'ufficio di segretario, a cui Ella adempie da più anni con sì lodevole zelo ed operosa intelligenza.

« La direzione all'udir quella lettera ne provò vivo rammarico

(*) Documento n. 14.

Inauguratosi intanto il nuovo regno d'Italia, sopraggiungevano l'istituzione del nuovo Gran Libro; l'unificazione dei debiti pubblici dei preesistenti Stati italiani; la costituzione di nuove casse di depositi e di prestiti; la creazione della cassa militare; e la cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, disgraziatamente, continuò ed essere un pio desiderio.

Nel 1858 dovea predisporsi un'importante radicale modificazione nella costituzione organica dell'amministrazione del Debito pubblico.

Il ministro delle finanze, come si è già ricordato, avea in tornata del 5 maggio 1852 presentato alla Camera elettiva un progetto di legge sull'ordinamento dell'amministrazione centrale, sulla contabilità generale e sull'istituzione della Corte dei conti.

In ordine all'amministrazione del Debito pubblico disponevasi semplicemente in quel progetto che le attribuzioni della Camera dei conti relativamente al debito pubblico, *le quali erano limitate all'apposizione d'un semplice visto sulle iscrizioni e sui titoli di rendita, e alla conservazione del doppio registro generale d'iscrizione*, si avessero da esercitare dalla Corte dei conti sino a che fosse altrimenti provveduto.

---

ed unanime ricusò di aderire alla di Lei domanda, non volendo privarsi della valida e grata di Lei cooperazione, per quanto possa essere per ora menomata dalle importanti e assidue occupazioni a cui deve attendere.

« In questa occasione ho il pregio di offrirle gli atti della distinta mia considerazione.

« *Il presidente* GIUSEPPE ARCONATI ».

All'Ill.mo Sig. Avv. F. Mancardi
Torino.

La Commissione della Camera elettiva non ritenendo sufficienti le disposizioni del progetto in quanto all'organizzazione della Corte dei conti e alla sua giurisdizione, ebbe solo ad occuparsi del riordinamento dell'amministrazione centrale e della contabilità generale dello Stato, stralciando la parte delle disposizioni che riguardavano la Corte dei conti, perchè avessero a formar oggetto di altra legge.

Nel 1853 erasi pubblicata la legge del 23 marzo sull'amministrazione centrale e sulla contabilità generale dello Stato. Quindi con R. decreto 23 ottobre si era approvato il regolamento concernente l'ordinamento dell'amministrazione centrale, che però non dovea estendersi all'amministrazione del Debito pubblico.

Con altro R. decreto del giorno 30 dello stesso mese di ottobre si era approvato il regolamento per la contabilità generale dello Stato, e in quanto al Debito pubblico si era regolata solo la contabilità del cassiere dell'amministrazione nei rapporti col tesoro per le riscossioni da farsi sulle assegnazioni e per i pagamenti da eseguirsi presso le tesorerie provinciali.

Quindi l'amministrazione del Debito pubblico avea dovuto continuare nell'esercizio delle sue funzioni secondo le norme e prescrizioni contenute nell'editto organico del 24 dicembre 1819, e nelle successive disposizioni legislative e regolamentari.

Ora, siccome dopo gli avvenimenti politici del 1848 e anni seguenti, i ministri delle finanze, per le esigenze dello Stato od altro, aveano fatto rallentare l'azione dell'estinzione del debito per ricompre al valor del corso, mentre l'amministrazione dovea render conto dell'applicazione dei fondi assegnati per servizio del medesimo, il Consiglio generale non facea che richiamare il ministro delle finanze

all'osservanza della legge. E quei che lo richiamavano erano gli avversari della politica del ministero che non avrebbero voluto nè guerre di indipendenza, nè altro. E i richiami si facevano sia nelle periodiche assemblee del Consiglio generale, sia per interpellanze parlamentari.

E si *fu nel 1856* e in occasione d'una di tali interpellanze che il conte di Cavour stizzito, chiamò a sè lo scrivente per mezzo del conte Teodoro di Santa Rosa, suo segretario generale e gli disse:

« *Lei sa che più volte abbiam discorso sulle condizioni dell'amministrazione del Debito pubblico il cui ordinamento ha fatto il suo tempo, perchè posa su principii che non sono più tutti consentanei al regime rappresentativo. Ma ho sempre creduto che non era ancora il caso di toccare ad un'istituzione che si può dire il termometro del nostro pubblico credito. I proprietari della rendita pubblica sono gente ombrosa, diffidente e, se codina, tenace del passato. Però non ne posso più. Questo vostro Consiglio generale, che ritengo in gran parte avverso alla mia politica, mi perseguita continuamente pe' suoi fini reconditi. Vorrebbe che io ripigliassi l'ammortamento del debito redimibile al valore del corso, non contento che io lo riscatti a valor integrale, ai termini di legge, mentre son costretto a far prestiti per le presenti e per le future emergenze.* Ma come si fa a liberarsi da questo Gran Consiglio che co' suoi quaranta consiglieri rappresenta la banca, la magistratura, la ricchezza territoriale. Sopprimerlo non mi par possibile, senza riformare l'editto organico; e poi non mi pare il momento e mi si griderebbe la croce addosso, e mi si proclamerebbe un gran rivoluzionario, come già mi si proclamò per la soppressione dei conventi. Saprebbe ella suggerirmi cosa si potrebbe fare per salvar la capra e i cavoli? »

E lo scrivente rispondea:

« Signor Ministro: *È da tempo, dopo che ho ricevuto l'onorifico speciale ufficio di consulente legale, che io sto ruminando*

sulla riforma di questo Gran Consiglio e sulle annuali sue liste triple per la sua parziale rinnovazione che formano, si può dire, l'occupazione principale del segretario generale dell'amministrazione. Se invece di sopprimerlo senza una ragione abbastanza plausibile, lo trasformassimo soltanto costituzionalmente, e facessimo quanto si è fatto per la Cassa ecclesiastica e per la Cassa dei depositi e dei prestiti, che sono pure due amministrazioni speciali, eccezionali, semigovernative, parmi che non si avrebbe a gridare allo sfacelo, alla rivoluzione. Ancora mi permetto di dire al signor ministro che questa trasformazione presentandone il progetto in iniziativa al Senato del regno si potrebbe procurare di farla fare per mezzo degli stessi membri del Consiglio generale che sono in Senato, fra quali due ex direttori generali, il conte De Fornari e il conte Regis. E questo secondo, che non è codino ma buon liberale, son certo non rifiuterebbe l'incarico.

« *Con una Commissione di vigilanza composta di elementi desunti dai tre grandi poteri dello Stato non esorbitiamo; noi non facciamo che conciliare la disposizione dell'editto col regime costituzionale; noi mettiamo l'amministrazione del Debito pubblico sotto il controllo diretto del Parlamento combinandolo colla responsabilità ministeriale.*

« *Benone*, disse il ministro, *approvo la vostra idea e mettiamola in pratica senza più. Facciamo il progetto di legge ed io lo presenterò in iniziativa al Senato e voi lo raccomanderete al vostro ex direttore generale che mi dite essere un buon liberale e per giunta vostro amico* ».

E si fu in seguito a questa pressochè improvvisata decisione che il ministro delle finanze, conte di Cavour, accompagnò la relativa proposta al Senato colla seguente relazione:

« Col R. editto 24 dicembre 1819, che istituiva il Debito pubblico, venendo a formarsi nuovi e continui rapporti fra lo Stato e i privati, e a *crearsi titoli di proprietà di natura privilegiata, commerciabili e trasferibili per forme semplici*, dovette circondarsi quell'istituzione di tutte quelle guarentigie morali e ma-

teriali che ispirar potessero la necessaria confidenza ai creditori dello Stato ed assicurassero il pubblico credito.

« *Tali guarentigie doveano necessariamente essere correlative alla forma di governo allora in vigore.*

« Così fra le diverse disposizioni dello stesso regio editto gli interessi dei creditori dello Stato furono tutelati da una specie di rappresentanza, composta di personaggi scelti fra i più notabili del paese e distinta in Consiglio generale e in Consiglio ordinario con determinate attribuzioni, e colla prerogativa pel Consiglio generale di poter rassegnare al re direttamente il risultamento delle sue deliberazioni.

« I due Consigli avevano ad essere presieduti dal direttore generale, il quale, indipendentemente dal Consiglio generale, poteva una volta ogni semestre, riferire al re gli oggetti più importanti della sua amministrazione.

« Abolitasi successivamente colle regie patenti del 28 settembre 1841 la carica di regio commissario, le incumbenze che al medesimo erano affidate col regio editto costitutivo e colle successive disposizioni, vennero in gran parte appoggiate al controllore generale delle finanze con facoltà di compierle per mezzo del suo primo ufficiale.

« Un tale ordinamento, combinato col sistema di pubblicità degli annui conti, assicurò il regolare andamento dell'istituzione e la retta applicazione della legge.

« Senonchè per quanto savie ed utili nel tempo siano riescite le accennate disposizioni, è per sè ovvio come, inaugurato il sistema costituzionale, in parte e per quanto specialmente concerne la diretta rappresentanza al re del Consiglio generale e del direttore generale, più non abbiano potuto essere osservate, ed in parte, quantunque ancora osservate, non si presentino più consentanee al reggimento rappresentativo.

« Lo schema di legge che il sottoscritto ha l'onore di rassegnare alle vostre deliberazioni, ha perciò lo scopo di dare ai Consigli dell'amministrazione quella forma che più si addice nel regime costituzionale, componendoli in modo determinato di rappresentanti designati dai vari poteri dello Stato, ed eliminandone le disposizioni che sottraggono la diretta dipendenza dell'amministrazione dal ministro delle finanze.

« Mentre però all'art. 1° dello schema vi si propone l'abolizione del Consiglio generale e del Consiglio ordinario dell'amministrazione del Debito pubblico, e all'articolo 2° si fanno cessare le incumbenze affidate al controllore generale delle finanze colle regie patenti 28 settembre 1841, vi si sostituisce una Commissione di sorveglianza nella quale, per la specialità della materia, all'elemento rappresentativo e governativo si aggiunge l'elemento commerciale, rappresentato dal vice presidente della Camera di agricoltura e commercio e dal commissario governativo presso la Banca nazionale.

« Le attribuzioni della Commissione di sorveglianza sono quelle stesse del Consiglio ordinario ed essa surroga il Consiglio generale nella parte che riflette la verificazione del conto annuo che il direttore generale è tenuto di presentare ai termini del regio editto 24 dicembre 1819.

« Incombe poi alla Commissione di sorveglianza di verificare il conto d'amministrazione e di cassa, e di farne risultare in apposita relazione la quale debbe rassegnarsi al re ed al Parlamento.

« Il conto d'amministrazione e di cassa, dopochè sia stato approvato dalla Commissione di sorveglianza, sarà secondo le norme attuali, trasmesso alla Camera dei conti per la definitiva sua approvazione e sarà pubblicato.

« Sarebbesi pure ravvisato conveniente di conservare in modo speciale all'art. 5° dello schema l'intervento del primo ufficiale del controllo generale alle pubbliche estrazioni delle iscrizioni e delle obbligazioni dello Stato, nonchè all'abbruciamento di quelle riscattate, operazioni che per la loro importanza debbono essere circondate dalla massima guarentigia.

« All'art. 4° si dichiarano applicabili all'ufficio di controllo stabilito presso la cassa dell'amministrazione le discipline generali in vigore presso le altre amministrazioni dello Stato.

« Colle disposizioni che vi si propongono di adottare nel presente schema di legge non si alterano in guisa alcuna le basi su cui poggia il Debito pubblico dello Stato; esse ne conformano l'attuale ordinamento alle istituzioni che ci reggono.

« Il potere legislativo avrà ancora mezzo più pronto e più facile d'assicurarsi dell'esatto adempimento dei vari obblighi per

parte del governo e di guarentire nella miglior guisa gl'interessi generali del paese ».

Questo progetto di legge formò argomento di profondo studio e di seria meditazione nel Senato del regno, nè potè di subito ottenere un pieno suffragio.

La temenza che aveva dimostrato il ministro delle finanze di toccare all'ordinamento del Debito pubblico, allorchè riordinava l'Amministrazione centrale e la contabilità generale dello Stato, si era riprodotta in seno all'ufficio centrale del Senato. La sapiente ed elaborata relazione che presentavasi in tornata del 19 maggio 1858 enunziava i criteri sui quali fondavasi la discrepanza del giudizio.

Il conte Giovanni Regis, eletto relatore dell'ufficio centrale, osservò nella sua relazione.

« Nella preparatoria discussione del progetto di legge, iniziato in questa Camera dal ministro delle finanze e portante qualche modificazione di forma al regio editto 24 dicembre 1819, costitutivo del Debito pubblico, e la abolizione dei Consigli generale ed ordinario del medesimo colla surrogazione di una Commissione di sorveglianza, si manifesta presso taluno degli uffici un dissentimento nel far ragione della proposta disposizione, del quale l'ufficio centrale dovette seriamente preoccuparsi nell'adempiere l'incarico di rassegnarvi il relativo suo preavviso.

« Da coloro a cui non gradivano le progettate innovazioni, sovratutto per l'abolizione dei summentovati Consigli, osservavasi come dalla relazione stessa ministeriale, che precede lo schema, emerge un vero da nessuno contrastato dopo un esperimento di ormai otto lustri, cioè che le disposizioni organiche regolatrici del nostro Debito pubblico toccarono in ogni tempo così bene il loro scopo d'instaurare il pubblico credito, consolidarlo e radicarne un buon concetto e nell'interno e all'estero, che senza un'evidente necessità, senza una precisa convenienza nell'interesse dello Stato, e dei suoi creditori non fosse prudente cosa lo immutare, neanco

nelle parti di secondaria importanza, quei ben concatenati e ben conosciuti provvedimenti.

« Facevasi presente che volendo poi anche ammettere, che le proposte innovazioni non giungano ad afficere la sostanza dell'istituzione, pure trattandosi di *materia meno conosciuta dal pubblico*, il quale giudica dai pratici risultamenti della bontà di una legge, potesse per avventura generarsi presso molti la temenza che coi voluti cambiamenti vengano a menomarsi le guarentigie assicurate alla massa, *divenuta così imponente*, dei creditori dello Stato nel debito consolidato, la qual cosa fosse da evitarsi sovratutto al momento in cui è in campo la proposta d'un nuovo prestito alla finanza.

« Che in ispecie la composizione degli attuali Consigli col sistema elettivo, di cui l'art. 57 dell'editto poneva la condizione nella moralità, nelle cognizioni speciali in questa materia e nella responsabilità degli eligendi, avesse assai giovato a radicare nel pubblico la certezza del buon andamento dell'amministrazione del Debito pubblico, che di fatti non venne mai meno in tanti anni della sua esistenza.

« Aggiungevasi che se in effetto talune delle disposizioni del mentovato editto del 1819, sembravano urtare coi principii del governo rappresentativo, come avrebbe a dirsi d'una rappresentanza diretta al Re, nelle emergenze più gravi dell'amministrazione del Debito pubblico, conceduta al direttore generale e al Consiglio generale, basterebbe all'uopo limitare il provvedimento all'abrogazione di siffatta disposizione, se pur fosse anche ciò necessario a fronte della cessata pratica osservanza avvenuta senza verun reclamo in questi dieci anni di reggimento costituzionale, per cui possono aversi come caduti senza più in desuetudine in tal parte gli ordinamenti di cui si tratta.

« Come sopra si accennò, tali obbiezioni che sono le più gravi, che presentavansi allo studio dell'ufficio centrale, lo indussero ad invitare il ministro delle finanze a recarsi nel suo seno per discuterne il valore col suo concorso e ponderare le possibili conseguenze della traduzione in legge del proposto schema.

« Ora in tale conferenza, mentre non si disconoscea la plausibilità dei sovra spiegati argomenti, addentrandosi però nel merito loro, così in riguardo al complesso degli ordinamenti, che

reggono l'amministrazione del Debito pubblico, come intorno agli effetti che produrrebbero nella pratica le progettate innovazioni, l'ufficio centrale convenne alla fin fine unanime in ciò che non possono le medesime recare alcun nocumento all'istituzione del nostro Debito pubblico, nè in quanto alla sua sostanza, nè in quanto alla forma della sua amministrazione, taluna delle quali si troverà meglio coordinata col nostro ordine politico attuale, ed i vostri commissari amano ciò proclamare altamente onde cessino le prevenzioni che abbiano per avventura potuto sorgere all'annuncio di modificazioni all'editto del 1819.

« Le precipue considerazioni che prevalsero alle fatte obbiezioni possono compendiarsi così:

« Nella costituzione del nostro Debito pubblico, ai primi tempi della restaurazione monarchica, combinata allo scopo di tacitare l'antico debito dello Stato nella parte non estinta dai precedenti Governi temporari, e sopperire ad alcune passività progressive venute allora a carico dell'erario, ben comprendendosi come si fondasse con ciò ad un tempo l'edifizio del credito, si entrò nel giudizioso concetto di circondare l'istituzione con speciali guarentigie.

« Lo scopo di siffatte guarentigie era di rendere l'amministrazione del Debito pubblico in qualche modo distinta e indipendente da quelle ordinarie degli altri rami di pubblico servizio, e in tal senso allora fu liberale pensiero quello della creazione di Consigli elettivi, che vi sopraintendessero, regolandone l'azione in guisa da assicurare sempre il regolare andamento in ogni sua parte d'un'amministrazione di tanto interesse pubblico e privato.

« Nessuno ignora come quell'intento sia stato perfettamente raggiunto, e come e quanto l'instaurazione del pubblico credito nelle antiche provincie del regno abbia giovato alla nazione, e come venuti i tempi difficili, e lanciato il paese in grandiose avventure e intraprese abbia finora potuto sostenerne i pesi all'ombra sua.

« Però, se non si può contendere che giovò all'uopo l'assistenza dei mentovati Consigli all'amministrazione del Debito pubblico, quale guarentigia affatto speciale nella forma di governo che li istituiva, non si può neanche per altra parte contestare, che nelle nostre attuali forme politiche subentrò per ogni interesse sociale

una tale guarentigia generale nelle rispettive attribuzioni dei poteri costituzionali, per cui cessata anche di necessità, come già si disse, taluna di quelle demandate agli attuali Consigli del Debito pubblico, la loro esistenza rimane ormai come effetto senza causa, e non è più dato di riconoscerne l'utilità e la convenienza di cui erano nell'origine improntati.

« Al che si aggiunge che nell'odierno ordinamento non può concepirsi che nelle discipline amministrative siavi cosa che possa presentare l'idea d'una menomanza qualunque della responsabilità ministeriale, quale, per esempio, sarebbe la facoltà di rappresentanza diretta al capo del potere esecutivo; dal che ne conseguita, che datone il caso, meglio convenga di provvedere all'uopo con una formale, anzichè lasciar che agisca una virtuale abrogazione di ordinamenti contrari a quel principio.

« Non è già però che l'attuale proposta del Governo disconoscendo il vantaggio d'una continua, solerte, speciale vigilanza nell'andamento dell'amministrazione del Debito pubblico, intenda francarnela menomamente. Egli è anzi suo scopo di costituire tale vigilanza in modo che, mentre risponderebbe alla essenza dei nostri ordinamenti politici, si trovi demandata ad un corpo scelto nella più alta sfera del nostro organismo, in cui certamente si incontrerebbero eziandio le originarie condizioni personali di generale appagamento del pubblico, designate nell'articolo 57 del regio editto 24 dicembre 1819 e menzionate sin dal principio di questa relazione.

« D'un tal Corpo o Commissione sarebbero determinate le attribuzioni in un senso analogo, per quanto sia possibile, a quello delle antiche disposizioni a tal riguardo ».

Quanto sovra premesso, il relatore dell'uffizio centrale ebbe a dichiarare che in massima generale il progetto di legge era fedele all'annunzio datone nella relazione ministeriale, cioè che, mantenute le attuali norme di contabilità, si erano solo introdotte nella parte direttiva e in quella di controllo, le modificazioni che allo stato attuale della legislazione si erano ravvisate necessarie.

Quindi proposte alcune modificazioni più di forma che di sostanza, concordate col ministro delle finanze, nell'esame dei nove articoli che componevano il progetto di legge, ne proponeva l'approvazione.

E il progetto era adottato, alla quasi unanimità, dal Senato nella sua tornata del 4 giugno 1858.

Presentato di poi alla Camera elettiva sullo scorcio della sessione non potè più venire in essa discusso.

Ripresentato il 14 gennaio 1859 alla Camera elettiva fu adottato in tornata del 3 febbraio con qualche modificazione che lo riportò in Senato, ove fu approvato colle proposte modificazioni senz'altra discussione.

Il progetto approvato dai due rami del Parlamento prese forza di legge colla data del 12 marzo 1859.

E così cessò pel conte di Cavour quell'insistente opposizione che gli si facea col pretesto dell'arretrato che si accumulava annualmente a debito del tesoro per la non applicazione degli assegni al riscatto del debito al valor del corso.

Il 15 febbraio 1858 il presidente, direttore generale reggente del Debito pubblico, cav. avv. Michelangelo Troglia, apre la seduta del Consiglio generale dell'amministrazione per presentargli i conti di gestione dell' esercizio 1857, quindi per addivenire alla rinnovazione dei membri uscenti dal Consiglio ordinario e in seguito per formar la lista tripla da rassegnarsi a S. M. per la surrogazione degli otto membri del Consiglio generale che pel compiuto quinquennio debbono cessare dalle loro funzioni.

« Nei primordi della mia reggenza, osserva il direttore generale, dovendo riferire a quest'onorevole Consiglio il risultamento dell'ultima annuale gestione non posso ancora rendervi conto di

quello che siasi per me operato, ma vi esporrò succintamente, e con quella maggior esattezza che mi sarà possibile l'attuale condizione del nostro pubblico debito, e quanto si fece da quest'amministrazione sotto la vigile e solerte direzione di chi cessò ultimamente d'esserne capo.

« E poichè occorre far parola del mio antecessore, sento il bisogno di manifestarvi che la chiaroveggenza, l'indefessa operosità, e l'intelligente zelo di quest'esimio funzionario, messi a confronto colla pochezza delle mie forze, renderanno al certo più sensibile l'odierna mancanza dell'azione sua diretta in questo ramo importantissimo di pubblico servizio, cui è assegnata la custodia di tanti pubblici e privati interessi ».

Il direttore generale passando poscia in rassegna la situazione del debito, ricorda come al 1° gennaio 1857, la somma della rendita creata rilevasse a L. 32,346,650 71; nel decorso dell'annata 1857 avendo avuto luogo parziali emissioni di rendite la sua consistenza avrebbe rilevato al

1° gennaio 1858 a	L. 32,364,418 71
che accresciuta del fondo annuo d'estinzione di	» 5,836,489 62
portava l'annualità a carico del Tesoro a	L. 38,200,908 33

Le disposizioni emanate nel 1857 che avevano a modificare più o meno la consistenza del pubblico debito nell'anno 1858, era la legge 3 maggio 1857 sulla liquidazione delle piazze privilegiate, e l'acquisto di beni stabili fatto dalle finanze dello Stato nei tenimenti del marchese Arborio Gattinara di Breme.

Dalla somma di	L. 32,364,418 71
deducendo la rendita riscattata al 1° gennaio 1858 in	» 2,746,545 83
si ha la rendita in circolazione a detto giorno di	L. 29,617,872 88

Le somme impiegate per l'estinzione da eseguirsi per estrazioni a sorte e per acquisti al valore del corso e per pagamento di premi sulle obbligazioni, sommarono a tutto il 1857 a L. 67,951,158 99.

Restava ad impiegarsi al 1° del 1858 per riscatti al valore del corso L. 41,835,446 43.

Con R. decreto 12 marzo 1858 l'interesse dei buoni del tesoro fu fissato:

al 4 % per le scadenze da 3 a 6 mesi;
al 4 ½ % per le scadenze da 7 a 12 mesi.

Con R. decreto 23 aprile si dànno istruzioni per l'iscrizione delle rendite sul Debito pubblico da rilasciarsi ai titolari delle piazze privilegiate liquidate in conformità della legge 3 maggio 1857.

Con legge 23 maggio il governo fu autorizzato a fare alla cassa ecclesiastica un nuovo prestito nella somma necessaria al pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici per l'isola di Sardegna, stabiliti pel corrente esercizio dell'anno 1858 in L. 675,452 92.

Seguono i discorsi del conte di Cavour, ministro delle finanze alla Camera dei deputati nelle tornate 19 al 31 maggio 1858 sulla domanda di prestito di 40 milioni di lire.

« Signori; da cinque giorni la discussione verte sulle nostre condizioni finanziarie; onde stabilirla in modo preciso si son fatti calcoli profondi e minuti, si sono accatastate cifre su cifre, in quantità immense.

« Dopo i dotti e coscienziosi discorsi che vennero pronunciati intorno a questa materia, dopo i tanti calcoli svolti, io farei opera inutile se tornassi nel campo delle pure cifre, e in esso soltanto m'aggirassi.

« D'altra parte, o signori, poco avrei da aggiungere alle spiegazioni e agli argomenti del mio onorevole collega, il ministro delle finanze (Giovanni Lanza) il quale mi sembra aver ricondotto alla verità dei fatti l'arduo problema che gli onorevoli opponenti al prestito si erano studiati di contrapporci.

« Il Ministero si trova, rispetto alla questione principale, in una condizione singolare. Non gli occorre di dimostrare la necessità del prestito, giacchè i suoi avversari non solo l'ammettono, ma tendono a provare che la somma domandata sia assolutamente insufficiente a colmare la deficienza che vi sarebbe nelle finanze alla chiusura dell'esercizio 1859. Quasi tutti gli oratori l'hanno stabilito in fatto; l'on. conte Di Revel poi ha cercato di dimostrarlo con calcoli molto minuti.....

« Per ora il Ministero non ha da occuparsi di dimostrare la necessità del prestito, chè deve anzi procurar di persuadere la Camera come la somma domandata sia bastevole ad assicurare largamente il servizio pubblico per gli esercizi 1858 e 1859, e come, se gli eventi seguono il corso loro naturale, dopo gli esercizi successivi si potrà far fronte alle spese occorrenti senza ricorrere nuovamente al pubblico credito.

. . . . . .

« L'onorevole deputato Costa vi ha fatto il prospetto de' nostri debiti. Egli ve li enumerò ad uno ad uno, e venne a comporre la somma di L. 275 milioni.

« L'on. Costa prende le mosse dal quadro che si trova nella relazione della direzione del Debito pubblico e che porta il capitale della rendita a 608 milioni. Egli poi vi aggiunge 19 milioni per la differenza tra il valore del 3 % al prezzo di vendita ed il valore nominale.

« Certamente si potrebbe discutere sull'opportunità di questa aggiunta, giacchè se noi avessimo nelle casse la somma che corrisponde a quella portata nella situazione del debito pubblico, se avessimo cioè un capitale corrispondente alla rendita del 3 % a 70, sicuramente potremmo riacquistarla, poichè trovasi ora a 54. Ma se si vuole parlare teoricamente, non mi oppongo a che il 3 % sia calcolato al pari, osservando che questi 19 milioni non sono un debito reale.

« Ma io non posso menargli buono che scriva in questo quadro

le L. 41,823,000 che corrispondono al valor delle somme che sarebbero dovute al fondo d'estinzione. *Questo fondo è un ente morale creato dallo Stato, non un debito reale.* Ma ammettendo che anche questo creditore esistesse, che si dovesse considerare il fondo d'estinzione come il rappresentante del complesso dei portatori di rendita e che lo Stato fosse costretto a dare a questo creditore 41 milioni, questa somma dovrebbe essere impiegata immediatamente all'acquisto di altrettante rendite ancora vigenti, e conseguentemente pagando questi milioni si diminuirebbe d'altrettanto il debito generale dello Stato.

« Mi permetta dunque l'on. Costa di togliere queste 41,823,000 lire dalla statistica da lui compilata, e per tal modo il debito pubblico si troverà ridotto a 685 milioni; aggiungendo però il debito che siamo per contrarre e che in un modo o nell'altro bisognerà fare, si arriverebbe alla cifra di 724 o 725 milioni che ho citata.

« Sicuramente io non dissumulo che un debito di 725 milioni per una nazione di cinque milioni d'abitanti, costituisce un peso assai grave; ma se voi esaminate lo stato dei debiti pubblici degli altri paesi di Europa vedrete che non vi passa una gran differenza tra quei debiti ed il nostro. Il debito pubblico del Belgio era il 1° maggio 1857 di 695 milioni; non parlo del debito della Gran Brettagna che sale a 20 miliardi.

« Potrei citarvi il debito dell'Olanda, paese sicuramente più ricco del nostro, ma molto meno popolato, il qual debito giunge a 2 miliardi e mezzo.

« Da ciò voi scorgete di leggieri, o signori, che quantunque sia grave il nostro debito pubblico, non è rispetto a quello di vari altri Stati d'Europa fuori di proporzione colla nostra ricchezza e colla nostra popolazione, giacchè siamo sino ad un certo limite meno ricchi del Belgio, gli siam superiori per la popolazione di quasi 700,000 abitanti.

. . . . . .

« *Avvertite, o signori, che non bisogna calcolare come un vero disavanzo il fondo d'estinzione non impiegato.* Io confesso con vari oratori che è opportuno d'impiegare un fondo d'estinzione, ma altresì sostengo che uno Stato non è rovinato, nè prossimo alla rovina se non ha fondo d'estinzione stanziato in bilancio.

Se ciò fosse l'Inghilterra sarebbe gia rovinata da molti anni, giacchè ha fatto scomparire ogni fondo d'estinzione fin dal 1818 e 1819.

« La Francia, è vero, non l'ha fatto scomparire dal suo bilancio, ma che cosa ha fatto? Ha cominciato per stabilire di non impiegarlo quando le rendite erano al disopra del pari, e quando esse furono al disotto, ed avrebbe dovuto impiegarlo, essa ha mantenuto nel passivo il fondo d'estinzione, ma ha portato altresì una egual somma nell'attivo.

« Se noi seguitassimo questo sistema anche colle riduzioni che l'on. Di Revel volle fare, il bilancio del 1858 sarebbe in pieno equilibrio; non sarebbe un grande errore, perchè si seguirebbe l'esempio d'una nazione che in fatto d'ordine e di regolarità nelle cose d'amministrazione finanziaria, è sicuramente una buona maestra.

« Se quindi, o signori, siamo giunti al punto che alle spese ordinarie noi facciamo fronte colle entrate ordinarie, e non vi rimane altra differenza che sapere se potremo impiegare una parte più o meno larga del fondo d'estinzione, io lo ripeto, la nostra condizione finanziaria non figura troppo esattamente nel quadro spaventoso che ve ne hanno fatto gli onorevoli conte Di Revel e Costa Antonio.

« Quello che è accaduto nel 1856 accadde nel 1855. Pel 1855 le spese ordinarie accertate furono di 135,586,458 lire e i proventi ordinari salirono a 129 milioni, cioè vi fu nel 1855 tra le spese e le entrate ordinarie una differenza di 6 milioni.

« Anche nel 1855 lo sbilancio fra le spese e le entrate ordinarie è minore del fondo d'estinzione, e se in quell'anno noi avessimo seguìto il sistema inglese o il sistema francese non ci sarebbe stato disavanzo sopra le spese ordinarie.

. . . . . .

« Nella tornata di sabato io sorgeva a combattere la proposta dell'onorevole deputato Ottavio di Revel, e dichiarava che non mi sarei valso se non che d'argomenti finanziari, giacchè quella proposta, se potea supporsi ispirata da motivi politici, era stata propugnata da argomenti finanziari.

« Oggi invece sorgo a combattere la proposta dell'on. Depretis, e lo farò esclusivamente con argomenti politici, giacchè mi permetta di dirlo l'onorevole proponente, se egli pose in campo dei

luminosi argomenti politici, dal lato finanziario, mi pare ci lasci la causa poco appoggiata (1).

. . . . . .

« Errano nell'orizzonte politico, lo disse l'on. Depretis, alcune nubi, e se non penso come l'onorevole Cancelliere dello scacchiere in Inghilterra, che la pace d'Europa possa rompersi di mezz'ora in mezz'ora, non nego però che le contingenze dell'Europa sono gravissime, e che se lo sono per tutti, lo sono specialmente per noi; ed è quindi mio fermo avviso che al governo è d'uopo, onde possa provvedere ai bisogni interni ed esterni, di avere tutti i mezzi materiali necessari, più ancora tutti i mezzi morali.

« Sì, o signori, io ritengo che, se la Camera adottasse la proposta dell'on. Depretis, si potrebbe giungere, bene o male, sino alla metà dell'anno venturo; ma non potremmo certo camminare speditamente (parlo dei ministri attuali), perchè le forze morali per governare ci sarebbero neutralizzate coll'accettazione di questa proposta fatta da una persona autorevole del Parlamento, presentata in modi convenientissimi e moderati, che quindi non può venire imputata d'essere ispirata da spirito di parte.

« Siffatta proposizione fondata sopra un difetto di fiducia, venendo adottata paralizzerebbe senza alcun dubbio la nostra autorità morale.

« Quindi, o signori, vi prego quanto so e posso a non voler accogliere la proposta dell'on. Depretis, e ciò per gli stessi generosi motivi che lo spingevano a farla, cioè per darci i mezzi d'attuare quel programma politico, al quale, facendo le sue riserve per l'avvenire, egli aderisce, a quel programma che contiene i principii d'una politica italiana all'estero, liberale all'interno.

« Votate i 40 milioni, e se l'anno venturo noi mancheremo alle nostre promesse, certamente, o signori, a voi non faranno difetto gli espedienti per colpirci ».

Con legge 26 giugno il Ministro delle finanze fu autorizzato a contrarre sì nell'interno che all'estero un prestito

(1) La proposta del deputato Depretis consisteva nel ridurre da 40 a 30 milioni la somma richiesta dal Ministero.

di quaranta milioni di lire, mediante alienazione di rendita sul Debito pubblico dello Stato.

Il prezzo dell'alienazione potea essere stipulato in monete forestiere, nel qual caso la corrispondente rendita potea esser dichiarata egualmente pagabile nella stessa specie.

Colla stessa legge si abrogava la legge del 13 febbraio 1856, portante autorizzazione al Ministro delle finanze di contrarre un prestito di trenta milioni.

L'annua assegnazione per l'estinzione non potea eccedere l'1 % del capitale nominale della rendita.

Con R. decreto 4 luglio, in esecuzione della legge 26 giugno 1858 fu autorizzata l'iscrizione d'una rendita di L. 2,270,000 in aumento della rendita di creazione 12-16 giugno 1849 con decorrenza dal 1° luglio 1858.

Con R. decreto 17 luglio l'interesse pei buoni del tesoro è fissato:

al 3 ½ % per le scadenze da 3 a sei mesi;
al 4 % per le scadenze da 7 mesi a 12.

Con altro R. decreto del 29 luglio fu rimaneggiato l'interesse pei buoni del tesoro e ridotto:

al 2 ½ % per le scadenze da 3 a 6 mesi;
al 3 % per la scadenza da 6 a 12 mesi.

Con R. Decreto del 4 dicembre si stabilì che il numero degli agenti di cambio accreditati per le operazioni di Debito pubblico dovessero essere dodici per Torino e otto per Genova, e avessero a prestare una cauzione suppletiva di lire cinquemila. Doveano poi esser tenuti ad osservare le discipline che si prescrivevano collo stesso decreto, e a quelle sancite nel R. editto 24 dicembre 1819 e nel regolamento approvato colle R. patenti 22 aprile 1820.

Intanto l'anno 1859 si aprì sotto i migliori auspicii e le migliori speranze per l'indipendenza dell'Italia.

Cominciò l'imperatore dei francesi, in occasione del solenne ricevimento del corpo diplomatico pel capo d'anno, a rivolgere acerbe parole al Ministro austriaco, il barone Hubner (1), e poi il giorno 10 il re Vittorio Emanuele inaugurando la nuova sessione del Parlamento pronunziava nel suo discorso le fatidiche parole che erano state suggerite dall'imperatore per far eco alle sue velate minaccie contro l'Austria, e perchè fossero un avviso ed un eccitamento agli italiani di tenersi pronti alla riscossa (2).

Quattro giorni dopo il discorso reale, e così il 14 gennaio, l'imperatore Napoleone, non dubitando che l'Austria, già indispettita per le parole che il giorno 1° dell'anno si erano rivolte al suo rappresentante, e quindi per la dichiarazione del re Vittorio Emanuele di non essere insensibile ai gridi di dolore che si levavano verso di lui, non avrebbe tardato a raccogliere il guanto di sfida e portarsi in armi contro il Piemonte, si fe' sollecito d'inviare a Torino il principe Napoleone, suo cugino, assieme al generale

(1) Parole di Napoleone rivolte al Ministro austriaco:

« *Je regrette que nos rélations avec notre gouvernement ne soient aussi bonnes que par le passé; mais je vous prie de dire à l'Empereur que mes sentiments personnels pour lui ne sont pas changés* ».

(2) Parole aggiunte al discorso della Corona per volere dell'imperatore dei francesi:

« *Il nostro paese piccolo per territorio, acquistò credito nei Consigli dell'Europa, perchè grande per le idee che rappresenta, per le simpatie che esso inspira. Questa condizione non è scevra di pericoli, giacchè nel mentre rispettiamo i trattati, non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi.*

« *Forti per la concordia, fidenti nel nostro buon diritto, aspettiamo prudenti e decisi i decreti della divina provvidenza.*

Niel, capo del suo stato maggiore generale, perchè avessero, sulle basi della convenzione segreta di Plombières, a stipulare e sottoscrivere un formale trattato d'alleanza fra la Sardegna e la Francia, e *per chiedere ad un tempo officialmente la mano di sposa della principessa Clotilde, figlia del re Vittorio Emanuele, pel suo imperiale cugino.*

Nel 1° volume di queste reminiscenze ho ricordato, come nella lettera del 24 luglio 1853 scritta da Baden a S. M. il re Vittorio Emanuele, il conte di Cavour avea dichiarato che l'imperatore Napoleone, quando il re Vittorio Emanuele avesse acconsentito al matrimonio della sua figlia, col principe cugino, egli non ne avrebbe sollecitata l'effettuazione, attesa la troppo giovine età della principessa; l'imperatore sarebbe stato disposto ad aspettare un anno e anche più quando occorresse; avrebbe anche potuto lasciar facoltativo al padre della sposa di stabilir esso l'epoca della stipulazione del contratto.

Ed in seguito a tali dichiarazioni imperiali, non essendosi fatta disposizione alcuna in proposito, e neppur pensato a stabilir per legge la dote della principessa, quando il 14 gennaio giunse l'*ordine perentorio dell'imperatore*, perchè il contratto di matrimonio avesse pur esso a stipularsi d'urgenza, come il trattato d'alleanza, il Ministro delle finanze, che era il deputato Giovanni Lanza, non potè a meno di restarne sconcertato. Egli già si trovava in strettezze finanziarie, e stava per presentare al Parlamento un progetto di legge per un prestito di cinquanta milioni.

Ciò stante il ministro Lanza chiese che il contratto di matrimonio avesse ad aggiornarsi per un paio di mesi, e così, sin dopo la contrattazione e riscossione del prestito. Ma l'imperatore Napoleone, temendo che l'Austria, la quale

effettivamente andava ingrossando le sue schiere sui confini del Piemonte, potesse da un istante all'altro invaderlo, anche senza una previa dichiarazione di guerra, *fu irremovibile e volle per i suoi fini reconditi*, che il matrimonio precedesse la guerra, e *respinse ogni aggiornamento al riguardo.*

Allora il conte di Cavour, cui premeva che il trattato d'alleanza fosse un fatto compiuto, anche in tutte le sue appendici, e che fin allora non aveva trovato ostacolo a quanto gli aveva chiesto l'imperatore, disse al ministro Lanza:

« *Se ella, indipendentemente dal prestito, non ha pel momento altre risorse finanziarie, altri spedienti, si valga a titolo di mutuo, pel momento, delle rendite che già si sono iscritte alla Cassa ecclesiastica; le faccia convertire in titoli al portatore e con essi pagheremo la dote, e faremo tutte le altre spese, che possono occorrere. Ritenga però che una tale operazione deve esser fatta in modo tutto riservato.*

« *Impossibile*, osservò il ministro Lanza, e con esso il suo segretario generale, il comm. Oytana che era stato direttore generale del Debito pubblico, *che una tale operazione possa farsi segretamente; e quando si sappia ne avverrà uno scandalo entro e fuori il Parlamento. Si griderà all'incameramento.*

Non si inquieti, nè si sgomenti, signor ministro, riprese imperturbato il conte di Cavour. Son con lei che, quando l'operazione che propongo non potesse farsi in modo affatto riservato, un qualche scandalo, potrebbe avvenirne; ma io tengo chi mi ha tolto più di una volta da qualche difficile e complicata posizione, e il comm. Oytana lo sa; quindi credo poter fare a tutta fidanza che egli saprà

trovar modo di torci da questa assai difficile e, per più riguardi, delicata posizione, senza che pur l'aria lo sappia.

E questo tale era il consulente legale dell'amministrazione del Debito pubblico, il quale, d'intesa solo col direttore generale e col capo d'ufficio del Gran Libro, ritirò dalla Cassa i titoli di rendita e ne fece far la conversione in tutta urgenza, qualificandola come un'operazione della Casa bancaria De Rothschild di Parigi.

L'operazione eccezionale fu eseguita il giorno 27 gennaio; il decoro dello Stato fu salvo con essa; gli ordini perentorii imperiali furono eseguiti; il conte di Cavour fu soddisfatto, e l'aria lo seppe solo, quando il ministro Lanza potè far reintegrare alla Cassa ecclesiastica la rendita mutuata.

Il giorno 29 fu votata d'urgenza dal Parlamento l'autorizzazione della spesa di L. 500,000 per il pagamento della dote di S. A. R. la principessa Clotilde Maria Teresa Luigia di Savoia, in conformità del trattato conchiuso in data del 25 corrente gennaio tra S. M. il Re di Sardegna e l'imperatore dei Francesi (1).

Il matrimonio civile fu celebrato il 29 gennaio; nel giorno seguente il religioso, e nel giorno stesso gli sposi partirono per Genova, dove si imbarcarono per la via di Marsiglia.

Con regio decreto 11 gennaio 1859 l'interesse dei buoni del Tesoro fu fissato a cominciare dal 25 del corrente mese:

al 3 $^1/_2$ p. $^0/_0$ per le scadenze da 3 a 6 mesi;
al 4 $^1/_2$ p. $^0/_0$ per le scadenze da 7 a 12 mesi.

(1) *Reminiscenze*, vol. I, pag. 35.

In tornata della Camera del 4 febbraio il ministro Lanza presentava la domanda d'autorizzazione a contrarre un prestito di cinquanta milioni di lire.

« Signori, disse il Lanza nel presentare il suo progetto di legge, a voi son noti gli armamenti straordinari, che con incessante sollecitudine si compiono dal governo austriaco nel Regno Lombardo-Veneto e particolarmente lungo la frontiera del Ticino e del Po.

« Alcuni giorni prima che avesse luogo l'apertura del nostro Parlamento, la *Gazzetta ufficiale di Vienna* annunziava la spedizione in Italia d'un corpo d'armata; il quale, aggiunto alle truppe che già vi erano stanziate, costituisce ora un esercito assai più poderoso di quello che sogliasi richiedere in tempo di pace per la sola tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.

« Ma ciò che rende assai più grave la situazione, è la distribuzione e il concentramento di quelle forze, il cui nerbo principale raccolto nelle vicinanze dell'Adda e del Ticino, e specialmente acquartierato in forti masse a Cremona, a Piacenza ed a Pavia, assume l'aspetto aggressivo d'un corpo d'operazione contro la potenza vicina.

« Altri indizi poco rassicuranti si desumono dalla occupazione di molti villaggi lungo il Ticino e il Po per parte dei corpi distaccati, nei frequenti movimenti di truppe ai nostri confini, negli ordini impartiti di preparare in molte località magazzini ed alloggi militari.

« A questi fatti che rivelano nel Governo austriaco disposizioni non guari pacifiche, si aggiunga che venne recentemente emanato dallo stesso Governo un decreto che proibisce l'esportazione dei cavalli in Piemonte, e fu contratto dalla stessa potenza un imprestito di 150,000,000 di fiorini.

« In faccia a tali preparativi guerreschi e manifestazioni ostili, evidentemente dirette contro il nostro Stato, l'opinione pubblica si commosse, ed il governo del Re fu costretto di prendere senza indugio tutti quei provvedimenti più urgenti che erangli consigliati dalla gravità delle circostanze, dal dovere di tutelare la sicurezza e l'onore del paese.

« Ed è appunto per proseguire gli incominciati preparativi di difesa, onde trovarsi pronti ad ogni evento, che il Governo del Re viene ora a chiedere al Parlamento la facoltà di contrarre un imprestito di 50,000,000.

« Signori! Noi sentiamo quant'altri mai il bisogno di evitare nuovi oneri al paese, maggiori gravezze alle finanze dello Stato e siamo dolenti di doverle proporre.

« Ma voi sapete che nella vita dei popoli sorgono momenti supremi, in cui i sacrifizi sono un sacrosanto dovere, una ineluttabile necessità.

« Appoggiandoci allo esperimentato vostro patriottismo, il Ministero non può dubitare che voi sarete concordi e decisi nell'accordargli i mezzi necessari per la difesa del paese e con essa dell'onore, della libertà e dell'interesse nazionale ».

Ricorda l'avvocato Enrico Tavallini nella vita e nei tempi di Giovanni Lanza, che il conte Solaro della Margherita e i deputati savoiardi De Viry e Costa di Beauregard furono tra quelli che più osteggiarono la legge, prevedendo che era essa il preludio di nuova guerra contro l'Austria.

Il Costa di Beauregard fece inoltre comprendere che la Savoia sarebbe stata sacrificata, ossia ceduta alla Francia; il fiero marchese aggiungeva che in questo caso i Savoiardi non si sarebbero degnati di dar segno di rammarico.

Il conte di Cavour difese strenuamente al solito la politica ministeriale, che era la sua, alla Camera nella tornata del 9 febbraio, al Senato in quella del 17. Il prestito fu approvato con grandissima maggioranza.

Il 9 febbraio il conte di Cavour faceva il seguente discorso alla Camera:

« Gli onorevoli oratori, i quali presero a combattere l'attuale proposta di legge che ha ottenuto una sì favorevole accoglienza

negli uffici della Camera, tentarono di dimostrare come questa fosse la conseguenza d'una politica avventata e provocatrice, di una politica avente per iscopo di trascinare alla guerra questo paese e forse di sollevarla in tutta Europa (1).

« Un oratore tra essi, spingendo più oltre le sue accuse, rappresentò questa politica come personale al presidente del Consiglio, e uscendo dall'ordinaria sua riserva e dai modi cortesi che ei suole usarci, parve voler dire che il presidente del Consiglio dei ministri, onde trovar modo d'uscire dalle difficoltà in cui il Ministero era avvolto, spingeva per motivi personali il suo paese nelle avventure della guerra (2).

« Per giustificare me ed il Governo da sì gravi accuse, dovrei, o signori, ripetere il discorso che feci l'anno scorso in quest'adunanza in occasione solenne; io dovrei ridire la storia della politica del governo del Re dal 1849 sino al giorno d'oggi. Ma io non voglio, o signori, abusare di nuovo della sofferenza vostra.

« Mi lusingo che le parole pronunciate in quella memorabile circostanza non saranno sfuggite dalla mente della maggior parte di voi. Mi limiterò quindi, o signori, a ricordarvi come la nostra politica fu sempre consona a se stessa dal giorno in cui il generoso nostro Re, raccolse il retaggio di suo padre sui campi di Novara, sino a quando pronunciava, or è un mese, le parole imperiture che fecero palpitare il cuore a tutti gli italiani e produssero in Europa potente effetto (3).

« La nostra politica, o signori, non fu mai provocatrice o rivoluzionaria, ma essa fu sempre liberale, nazionale ed italiana. Noi non abbiamo mai creduto per il passato, nè lo crediamo adesso, d'aver diritto di provocare una guerra; ma noi siamo stati sempre convinti essere nostro dovere non solo di svolgere nell'interno del paese i principii di libertà e di nazionalità sui quali riposano le sue istituzioni da Carlo Alberto al suo popolo elargite, ma altresì di farci, a fronte dell'Europa tutta, interpreti dei bisogni, dei dolori e delle speranze d'Italia.

---

(1) I deputati Solaro della Margherita, Costa di Beauregard e di Camburzano.

(2) Il deputato Costa di Beauregard.

(3) Il discorso della Corona pronunziatosi il 10 gennaio 1859.

« Ma se la nostra politica, dicono gli oppositori, non è avventata nè provocatrice, perchè queste misure di difesa? Perchè riunite sui confini tutti i presidii dello Stato? Perchè affrettare l'armamento di Alessandria e di Casale? Perchè per provvedere agli apparecchi della difesa, venite a chiederci un prestito vistoso? L'Austria non ha nessuna intenzione aggressiva, ha rispettato e rispetterà sempre i trattati; purchè non l'aggrediate vi tratterà sempre nel modo più onorevole ed amoroso.

« L'onorevole conte Solaro della Margherita, mi pare, andava tant'oltre nella sua fiducia, che ci consigliava, per rimediare al dissesto delle nostre finanze, di rimandare a casa parte del nostro esercito, e di affidarci intieramente alla benevolenza dell'Austria e all'appoggio dei nostri alleati. Io credo, o signori, che il primo consiglio sarebbe efficace, se fosse compiuto, cioè mentre si mandasse a casa parte dell'esercito si chiamasse a reggere i destini dello Stato altri uomini rappresentanti altri principii. In tal caso sicuramente la sicurezza rispetto all'Austria, anche senza soldati, sarebbe intiera.

« Come si è già esposto nella relazione presentata alla Camera dal mio collega, ministro delle finanze, senza che alcun fatto fosse succeduto nè da noi, nè da alcun'altra parte dell'Italia, il Governo austriaco annunziò all'Europa che mandava un corpo d'armata in Italia ed a quest'annunzio tenne dietro l'esecuzione con una rapidità, con una sollecitudine tali, che parvero ricordare le mosse del primo impero. Per alcuni giorni tutti i trasporti ordinari, tutti i trasporti delle strade ferrate furono monopolizzati nell'interesse del Governo; sulle strade ferrate da Vienna a Trieste, e da Venezia a Milano non si videro giungere che uomini, cavalli, munizioni d'ogni maniera; e queste truppe come vennero esse disposte? Furono forse tenute nelle grandi città, ove si sarebbe potuto supporre la possibilità di moti popolari? No, furono invece distribuite ai nostri confini, nelle città ove meno che altrove potea esservi timore di sommosse popolari; in una parola l'Austria assunse a nostro riguardo un'attitudine non di difesa, ma di vera offesa, mentre, lo ripeto, nessun atto erasi compiuto per parte nostra, mentre non vi era stato movimento di truppe, mentre nella sfera diplomatica vi era, direi, una tregua; era corso cioè qualche tempo senza che il Piemonte avesse

avuto occasione di richiamar l'attenzione dell'Europa sulle cose d'Italia.

« Il Ministero fece quanto stava nei limiti del potere esecutivo; riunì sulle frontiere dello Stato tutte le forze disponibili e per ciò che eccede i limiti del potere esecutivo viene a voi per chiedervi i mezzi di provvedere efficacemente alla difesa della patria, alle esigenze del suo onore, de' suoi più sacri interessi.

« Io credo d'aver risposto alle principali obbiezioni che vennero arrecate dagli onorevoli preopinanti. Debbo ancora aggiungere alcune brevi parole riguardo ad un argomento che fu accennato dall'onorevole Costa di Beauregard. Precorrendo l'avvenire egli ha fatto balenare ai vostri occhi la possibilità d'un evento dolorosissimo. Io, in verità, non m'aspettava che un uomo animato da sentimenti così generosi, che un uomo a cui l'onore della patria sta tanto a cuore, un uomo che non può disconoscere la difficoltà della nostra posizione, venisse a sollevare una questione così irritante, quando evidentemente non è il caso di trattarla.

« Qualunque sia la politica del Ministero, anche quando fosse fallace (così la crede l'onorevole oppositore) e per uno spirito fatale conducesse il paese all'orlo del precipizio allorchè l'ora della lotta fosse suonata, sarebbe egli il tempo di trarre nello arringo questioni che possono dividere gli uomini, render meno efficaci gli sforzi di tutti i figli di questa generosa terra (la Savoia) per resistere al nemico?

« Messieurs! Je suis sûr que dans cette circonstance la Savoie ne parle point par votre organe, et lorsqu'il sera temps de le prouver, la Savoie ne viendra pas soulever des questions aussi irritantes; elle pensera a l'ennemi; elle remplira son devoir; elle n'oubliera rien pour être digne de son ancienne réputation; elle ne viendra pas, comme on pourrait, peut-être, le supposer, comme on voudrait le faire croire, marchander son appui. Non, elle est trop généreuse pour refuser au Piémont l'efficacité de son concours.

« Le mie parole aveano per iscopo d'evitare questa discussione, non di provocarla; se nel calore ho detto forse parole che abbiano potuto parer personali agli onorevoli oratori, io le ritiro. (*Voci:* No! No! Bene! Bravo!).

« Io credo, o signori, d'avervi dimostrato come la nostra politica non sia stata avventata, come i nostri atti non siano stati provocatori.

« Nel chiedervi ora i mezzi di resistere, non abbiamo intenzione di mutar politica, nè di procedere ad atti di sfida; ma non vogliamo nemmeno abbassare la voce, allorquando l'Austria minaccia, allorquando invia ed aduna ai nostri confini armi ed armati.

« Questa politica, spero, proclamata in modo franco e leale, riceverà l'approvazione non solo del Parlamento, ma di tutti gli uomini di cuore dell'Europa.

« Io porto fiducia, o signori, che fatti paghi da queste spiegazioni, voi non esiterete ad accogliere favorevolmente la nostra domanda. Io confido che la risposta che l'urna del Parlamento sarà per dare, dimostrerà luminosamente all'Europa che qualunque siano le nostre interne discussioni, noi siamo unanimi nei nostri voleri quando si tratta difendere non solo la sicurezza e l'indipendenza, ma altresì l'onor della Nazione ».

In tornata del Senato del 17 febbraio 1859, il conte di Cavour, presidente del Consiglio, dichiarava:

« L'accoglimento che il progetto di legge, ora posto in discussione, ricevea negli uffici del Senato, e la relazione dell'Ufficio centrale, non ci avea preparati all'opposizione vivissima che essa dovea incontrare per parte dell'onorevole senatore Brignole Sale.

« L'onorevole senatore, prendendo occasione da questa legge, si fece in certo modo a censurare la politica, non dirò solo del ministero attuale, ma di tutti i ministeri che si sono succeduti dopo l'avvenimento al trono del re Vittorio Emanuele. Egli per ricusare la domanda di prestito, non solo nega gli apparecchi ostili dell'Austria, ma altresì asserisce non esservi in Italia causa grave per cui si abbiano a temere perturbazioni, e se vi è causa alcuna doversi in massima parte attribuire alla politica del Piemonte.

« Mi sarebbe facile combattere la prima parte di questo argomento, annoverando tutti gli atti del governo austriaco e tutti i suoi apparecchi militari. L'onorevole senatore disse che l'invio d'un corpo di truppe numerose in Italia, il suo concentramento sulla nostra frontiera, altro scopo non avea che di mantenere l'ordine e la tranquillità in quelle provincie.

« L'onorevole senatore Brignole, senza avvedersene, ha dato un grave argomento a coloro che indicano la condizione della Lombardia e del Veneto come degna di suscitare la simpatia dell'Europa, giacchè, o signori, se tre corpi d'armata non bastano a mantener la pace e la tranquillità di cinque milioni d'abitanti, se è necessario, onde antivenire sommosse popolari, il mandar nel cuor dell'inverno un quarto corpo d'armata di 30,000 uomini, bisogna ben dire, o signori, che il regime di cui l'onorevole senatore Brignole si faceva quasi l'apologista, sia per quei popoli ben duro, ben triste.

« Nella relazione presentata dal Ministero al Parlamento venne esposto che gli atti minacciosi dell'Austria non risultavano solo dall'accrescimento delle forze, ma eziandio dal modo con cui sono ordinati.

« Ora, o signori, è fuor di dubbio che l'Austria, nella distribuzione delle sue forze in Lombardia, non ebbe solo in mira il mantenimento dell'ordine pubblico, giacchè, o signori, lo ripeto, le truppe che già si trovavano nel Lombardo-Veneto erano a ciò bastevoli; essa distribuì le sue truppe in modo da lasciar scorgere lo scopo di atti ostili contro di noi.

« Ma abbandonerò questo argomento il quale è già stato dimostrato con fatti incontrastabili e seguirò l'onorevole senatore Brignole nella parte più delicata del suo discorso, in quella cioè in cui trasforma noi da accusatori in accusati, da provocati in provocatori e ci rende in certo modo responsabili di quel poco d'anormalità che l'onorevole senatore Brignole riconosce anch'egli trovarsi nelle altre parti d'Italia.

« Ma prima di ribattere gli argomenti da lui addotti mi permetterò di osservare al Senato che non è la Sardegna sola che consideri come anormale lo stato della massima parte d'Italia. Gli oratori la cui autorità era dall'on. senatore invocata, si esprimevano intorno a quei governi, in ispecie intorno al governo di Napoli ed a quello del Papa, in tali termini che un sentimento d'alta convenienza m'impedisce di riprodurre.

« Certamente io credo che l'on. senatore Brignole non abbia fatto cosa molto grata a quei governi invocando l'autorità di chi si mostrò rispetto ad essi così severo censore.

« Ma, o signori, siamo noi la cagione di questo stato anormale? Quali atti ostili abbiamo fatto rispetto a questi governi?

« Abbiamo forse ad essi diretto insolite minaccie? No, o signori. Noi ci siamo ristretti a mantenere al nostro Stato un sistema politico che formava un piano contrapposto a quello sostenuto in quei paesi.

« Ecco in che cosa consiste la provocazione, ed io non so invero qual altra accusa l'on. senatore Brignole potrebbe dirigere contro di noi. Noi, lo ripeto, ristretti a mostrare quali fossero le diverse conseguenze d'un regime nazionale libero e d'un regime assoluto e poco nazionale, e la diversità di queste conseguenze, o signori, è stata solennemente riconosciuta da tutti gli uomini illuminati d'Europa. Fu riconosciuta dal potente sovrano della vicina Francia nel discorso che l'on. senatore Brignole invocava in appoggio delle sue dottrine: fu riconosciuta dal governo d'Inghilterra; non è negata dal governo di Prussia.

« Ma se la condotta del Piemonte non costituisce una vera provocazione nè dell'Austria nè delle altre provincie italiane, costituisce, o signori, io lo dichiaro francamente, per queste provincie una vera difficoltà, giacchè è molto difficile per l'Austria, o signori, è molto difficile per gli Stati che seguono ciecamente la sua politica, il governare con un sistema poco nazionale e poco liberale accanto ad un paese che è governato liberalmente e nazionalmente. Queste difficoltà sono cagione d'un antagonismo fra le politiche di quegli Stati e la nostra.

« Io non so quale sarà la soluzione dell'attuale questione; ma al punto in cui essa è condotta, dopo che l'Europa civile ha pronunziato essere le condizioni dell'Italia anormali ed infelici: dopo che è riconosciuto che un rimedio deve ad essa essere portato, io ho l'intima convinzione che le cose non si quieteranno prima che le sorti d'Italia siano grandemente migliorate. Io non so come questo scopo sarà raggiunto; comunque sia, esso debbe esserlo.

« Noi abbiamo la coscienza d'averlo preparato con tutti i mezzi che erano nel nostro potere, provvedendo agli apparecchi di guerra e facendo ogni sforzo onde l'azione della diplomazia ad esso concorresse ed io spero che il Senato si associerà a noi, e vorrà dare un voto favorevole a questa proposta, il cui esito è con tanta ansietà, oso dire, aspettato e dentro e fuori del paese ».

Con R. decreto dell'11 gennaio l'interesse per i buoni del tesoro fu fissato:

al 3 $^1/_2$ $^0/_0$ per le scadenze da 3 a 6 mesi;
al 4 $^1/_2$ $^0/_0$ per le scadenze da 7 a 12 mesi.

Con R. decreto del 6 febbraio, l'interesse dei buoni del tesoro fu aumentato, a cominciare dal 16 del corrente mese:

al 4 $^0/_0$ per le scadenze da 3 a 6 mesi;
al 5 $^0/_0$ per le scadenze da 7 a 12 mesi.

Con legge 11 febbraio 1859 fu stabilito che l'interesse da corrispondersi dalla cassa dei depositi e dei prestiti per le somme depositate, avesse, sulla proposta della Commissione di vigilanza, a determinarsi con R. decreto a seconda delle esigenze dei tempi.

La quota dell'interesse dovea poi sempre tenersi in rapporto colla quota corrente d'interesse attivo. Sui fondi depositati dalle casse di risparmio dovea corrispondersi un interesse inferiore soltanto del $^1/_2$ $^0/_0$ a quello stabilito pei prestiti della cassa.

L'interesse avea a cominciare a decorrere dal giorno 11 dopo la data del versamento sui fondi delle casse di risparmio e dal 31 per tutti gli altri. Non dovea corrispondersi interesse per le somme inferiori a L. 200.

Il 15 febbraio 1859 il presidente, direttore generale reggente del Debito pubblico, il cav. ed avv. Michelangelo Troglia, apriva la sessione annuale del Consiglio generale dell'amministrazione per presentargli i conti di gestione dell'esercizio 1858; quindi per addivenire alla rinnovazione dei membri del Consiglio ordinario, e alla formazione del triplice elenco da rassegnarsi a S. M. per la surrogazione

degli otto membri del Consiglio generale i quali pel compiuto quinquennio aveano a cessare dalle loro funzioni.

E questa fu l'ultima sessione del Consiglio generale dell'amministrazione del Debito pubblico, perchè con legge del 12 marzo dello stesso anno esso fu surrogato da una Commissione parlamentare di vigilanza.

Rendendo intanto sommariamente conto al Consiglio generale dell'operato dell'amministrazione durante il periodo annuale 1858, il direttore generale ricorda come la rendita creata al 1° gennaio 1858 fosse di L. 32,364,418 71; che pel 1° gennaio 1859 si presenterebbe con un aumento di L. 2,446,675 54 nella cifra di . . L. 34,811,094 25
da cui deducendo la rendita riscattata in » 2,848,117 34

la rendita in circolazione si residuava a L. 31,962,976 91

Le somme impiegate all'estinzione dal 1819 a tutto il 1858 rilevavano a L. 70,688,389 19 e rimanevano da impiegarsi in acquisti al valore del corso al 1° gennaio 1859, L. 47,716,142 81.

Siccome intanto la sessione del 1859 dovea esser l'ultima pel Consiglio dell'amministrazione del Debito pubblico, il direttore generale la chiudeva colla seguente perorazione:

« Signori: Se quest'amministrazione dopo 40 anni circa d'esistenza può tuttora gloriarsi di conservare inviolati i principii e le regole fondamentali della sua istituzione; se dessa ha saputo guadagnarsi e mantenere illesa durante sì lungo periodo di tempo quella riputazione, quella universale fiducia mercè cui si consolidò e si sostenne pur sempre il nostro credito pubblico, ciò è dovuto in particolar modo all'illuminata assistenza ed al salutare controllo di questo benemerito ed onorando Consiglio che le veniva posto a lato dalla provvida sapienza del patrio legisla-

tore in epoca in cui non eravi altra rappresentanza, e che in concorso del Consiglio ordinario ebbe fin dai suoi primordii a cooperare *attivamente* colle saggie sue direzioni, e *moralmente* colla benefica e legittima sua influenza, al regolare indirizzo ed al retto esercizio della grave ed importantissima missione della medesima.

« Nelle attuali condizioni di governo libero, le cui operazioni vengono naturalmente sottoposte alla pubblicità, il Parlamento si reputa al certo chiamato, in senso sopratutto dell'art. 30 dello Statuto, ad estendere la sua ispezione anche alle cose che concernono il Debito pubblico, per cui in oggi una seconda rappresentanza si crede non più indispensabile e non guari compatibile colla responsabilità governativa; ma non viene meno per questo il vantaggio o piuttosto la necessità dell'esistenza d'una congrega di eletti personaggi specialmente destinata a sopravegliare circa l'andamento interno ed esterno di quest'amministrazione, e verificarne i conti con accertare l'entrata, l'uscita, e il regolare e il conveniente impiego dei fondi messi a sua disposizione, sia pel servizio delle rendite che per l'estinzione del debito, ad esaminare e far nota la direzione morale e la situazione materiale del pubblico debito, e ad esercitare insomma quelle fra le incumbenze già assegnate dall'editto del 1819 e dal regolamento del 1820 ai Consigli generale ed ordinario che giusta l'attuale regime non entrano nelle esclusive attribuzioni di altro corpo od autorità costituita, e che pur nondimeno furono e giustamente riconosciute assai appropriate e valevoli a mantenere e rafforzare la pubblica confidenza, base sostanziale del credito.

« Quindi le mutate istituzioni politiche e civili, se possono richiedere che siffatta speciale sopraveglianza venga organizzata in maniera che armonizzi coll'odierno reggime costituzionale, e colle variate circostanze di tempo, a norma eziandio dell'avvertenza contenuta nell'art. 75 della legge organica; se possono altresì esigere che a costituire il corpo destinato ad esercitarla concorrano elementi di tutti e tre i poteri dello Stato, non potranno però mai consigliare il rigetto o la esclusione della medesima. E questo duplice Consiglio generale ed ordinario, comechè per la natura delle cose e per l'impero delle suindicate circostanze sia per essere surrogato nelle sue funzioni dalla nuova Commissione

designata nel progetto di legge di cui sovra, non cesserà però mai di vivere nella memoria del pubblico riconoscente, ed esisteranno sempre nell'amministrazione del Debito pubblico, a perpetua lode ed onore del medesimo Consiglio, i monumenti che, rendendo testimonianza dei grandi benefizi già da esso recati nell'esercizio della narrata sorveglianza comprovano vieppiù l'opportunità delle progettate legislative disposizioni, essenzialmente dirette a provvedere, nel miglior modo possibile e conciliabile collo stato attuale delle cose, alla continuazione e riattivazione della medesima.

« Non meno commendevole ed assai proficua, specialmente nell'antico ordine di cose, si fu l'azione degli stessi Consigli nell'esercizio di quelle attribuzioni che ora, in dipendenza dello Statuto, si reputano ad altri devolute.

« E veramente fra le molte questioni di massima, fra le tante e gravi difficoltà che così negli esordi, come nel progressivo sviluppo di quest'amministrazione vennero con felice successo risolte ed appianate in grazia del sapiente vostro concorso, basti il rammentare quelle concernenti le franchigie sancite dalla legge organica del Debito pubblico a sicurezza de' creditori dello Stato, e particolarmente quelle relative alle immunità delle cedole; all'inviolabilità dei diritti dei titolari, alla esenzione delle rendite da esecuzioni e da sequestri fuori dei casi tassativamente determinati nella detta legge organica; franchigie queste che veggonsi in ispecie propugnate ed energicamente difese da questo generale Consiglio nella sua sessione del 1837 in cui sulla elaborata relazione di apposita Commissione da esso Consiglio nominata, si riconobbe irregolare e contrario ai principii della legge fondamentale del Debito pubblico il sequestro di cedole operatosi all'occasione del noto procedimento criminale istituito contro diversi individui imputati di prevaricazione in fatto di liquidazione, e quindi condannati con sentenza camerale 4 aprile 1838.

« Consimili questioni ebbero a riprodursi non ha guari, in più circostanze, e specialmente nei due seguenti casi, di cui l'uno riguardava l'aggiudicazione di cedole ordinata senza contraddittorio, nè dichiarazione del titolare, con una sentenza della Corte d'appello di Casale, e l'altro concerneva l'eseguimento d'un giudiciale decreto emanato in una causa civile vertita prima avanti la Camera dei conti, e poscia dinanzi alla Corte d'appello di To-

rino in dipendenza appunto del sovra accennato processo criminale, col quale decreto provvedendosi all'esecuzione di precedente giudicato, ordinavasi nell'interesse principale delle stesse finanze dello Stato, l'espropriazione delle cedole come avanti sequestrate in odio degli imputati; e tanto nell'uno, quanto nell'altro di questi due casi le narrate immunità e franchigie delle rendite del Debito pubblico furono entro lo scorso anno 1858 sulle rappresentanze di questa Direzione generale confermate con apposite e distinte determinazioni ministeriali in data 24 giugno e 19 novembre 1858, in cui il suddetto sequestro e le, come avanti, ordinate esecuzioni ed espropriazioni di cedole venivano riconosciute inattendibili e di niun effetto rimpetto all'amministrazione, perchè in opposizione ai ripetuti principii fondamentali stabiliti dalla legge organica del Debito pubblico ».

Con legge 21 febbraio 1859 il ministro delle finanze è autorizzato a contrarre un imprestito di 50 milioni di lire mediante alienazione di rendite sul Debito pubblico dello Stato.

L'annua assegnazione per l'estinzione non potea eccedere l'1 % del capitale nominale della rendita.

Con R. decreto 28 febbraio fu autorizzata l'alienazione per mezzo di pubblica sottoscrizione d'una rendita di lire 1,500,000.

Le sottoscrizioni d'acquisto non poteano essere inferiori di L. 10 di rendita e progredire per decine.

La sottoscrizione dovea aver luogo per acquisto di rendite in aggiunta a quelle di creazione 12-16 giugno 1849.

Il prezzo d'acquisto delle rendite fu con decreto ministeriale del 1° marzo fissato a L. 79.

In caso la quantità della rendita sottoscritta venisse ad eccedere quella di 1,500,000, era in facoltà del Governo d'ammetterla fino a L. 500 mila.

Con legge del 12 marzo ai Consigli generale ed ordinario stabiliti presso l'amministrazione del Debito pubblico

dall'art. 51 dell'editto organico 24 dicembre 1819, è surrogata una Commissione di alta sorveglianza, composta di tre senatori e di tre deputati, di due consiglieri di Stato, d'un consigliere della Camera dei conti, del primo uffiziale del controllo generale, e del vice-presidente della Camera di commercio di Torino.

Il presidente ed il vice-presidente della Commissione doveano essere nominati annualmente dal Re sulla proposta del ministro delle finanze.

La Commissione dovea ogni anno, dopo la trasmissione del conto alla Corte dei conti, far una relazione al ministro delle finanze sulla condizione morale e sulla situazione materiale del pubblico Debito da rassegnarsi in seguito al Re e al Parlamento.

Con R. Decreto della stessa data 12 marzo è autorizzata l'iscrizione sul registro generale del Debito pubblico d'una rendita di L. 3,224,280 in aumento a quella di creazione 12-16 giugno 1849, in dipendenza del prestito autorizzato colla legge 21 febbraio, e in base alle risultanze ottenute colla pubblica sottoscrizione e mediante le speciali convenzioni bancarie.

Con legge 20 marzo fu fissato un termine perentorio per la presentazione delle domande contemplate nella legge 3 maggio 1857 relative alla liquidazione delle piazze privilegiate.

Con legge 17 aprile si regola l'esercizio della professione di procuratore.

Intanto il 23 aprile giungeva in Torino il barone Kellersperg col conte Ceschi di Santa Croce per presentare l'*ultimatum* col quale si chiedeva che il Piemonte ridu-

cesse l'esercito allo stato di pace, e licenziasse i volontari, assegnando tre giorni di tempo per una categorica risposta.

Con legge 25 aprile, in caso di guerra coll'impero di Austria e durante la medesima, il Re è investito di tutti i poteri legislativi ed esecutivi, onde poter, sotto la responsabilità ministeriale, fare per semplici decreti reali tutti gli atti necessari alla difesa della patria e delle nazionali istituzioni.

Il giorno 26 il governo piemontese respinge le condizioni impostegli dall'Austria. Il giorno 29 il governo austriaco invade il Piemonte con cinque corpi d'esercito, e il conte di Cavour, a difendere la capitale da un colpo di mano qualunque, fra gli altri espedienti di guerra, fa allagare una gran parte di territorio e ordina, che per ogni possibile evenienza tutto il materiale dell'amministrazione del Debito pubblico, valori, carte, registri sia immediatamente trasportato a Ciamberì.

Quindi con R. decreto del 26 aprile il principe Eugenio di Savoia Carignano è nominato luogotenente generale di S. M. nel regno, durante la sua assenza dalla capitale.

Con altro decreto reale del 27 aprile la Banca nazionale, a partire dal giorno stesso e sino a nuova disposizione, è sciolta dall'obbligo del pagamento in contanti ed a vista de' suoi biglietti.

I biglietti della banca doveano esser dati e ricevuti in pagamento come contante al loro valore nominale nelle transazioni eseguibili nello Stato, tanto fra l'erario pubblico e i privati e così anche in conto e saldo dei tributi e prestiti, quanto nelle transazioni fra i privati medesimi

non ostante qualunque contraria disposizione di legge o di contratto.

La Banca fu autorizzata ad emettere biglietti da venti lire aventi corso in tutto lo Stato sino alla concorrente di 6 milioni di lire. Essa fu poi obbligata di dar a mutuo al pubblico erario la somma di 30 milioni di lire. Per tal mutuo l'erario pubblico avea a corrispondere alla Banca nazionale l'interesse in ragione del 2 % all'anno.

La proporzione tra il numerario che la Banca nazionale dovea ritenere materialmente in cassa, e la somma rappresentante l'ammontare dei biglietti in circolazione, cumulato con quello dei conti correnti pagabili a semplice richiesta, fu stabilita nei limiti fissati dalla legge 9 luglio 1850, cioè come 1 a 3.

Non dovea essere contata nell'ammontare dei biglietti in circolazione la somma di 30 milioni di lire che la Banca dovea dare a mutuo al pubblico erario.

Il 29 aprile il re Vittorio Emanuele fa il seguente proclama ai popoli dell'Italia:

Popoli d'Italia! L'Austria assale il Piemonte perchè ho perorato la causa della patria comune nei consigli dell'Europa, perchè non fui insensibile ai vostri gridi di dolore. Impugnando le armi per difendere il mio trono, la libertà de' miei popoli, l'onore del nome italiano, io combatto pei diritti dell'intiera nazione. Confidiamo nel valore dei soldati d'Italia. Io non ho altra ambizione che quella d'essere il primo soldato dell'indipendenza italiana.

Il 1° maggio il re Vittorio Emanuele parte da Torino per assumere il comando dell'armata.

Con R. decreto del 14 maggio la banca di Savoia, a partire dal giorno della pubblicazione del decreto e sino a nuova disposizione, è sciolta dall'obbligo del pagamento in contanti ed a vista de' suoi biglietti, i quali doveano esser dati e ricevuti come contante al loro valor nominale.

La banca era autorizzata ad emettere biglietti da L. 20 sino alla concorrente d'un milione di lire. Dovea poi dar a mutuo al pubblico erario la somma di 3 milioni di lire all'interesse del 2 %.

Con R. decreto del 24 maggio è autorizzato l'assegno straordinario di L. 100 mila per le spese occorrenti nelle provincie annesse ai regii Stati, o poste sotto la protezione di S. M. durante la guerra.

Con R. decreto 28 maggio si approva il regolamento per l'esecuzione della legge 12 marzo relativa all'istituzione d'una Commissione di vigilanza per l'amministrazione del Debito pubblico.

Con R. decreto 31 maggio si affida all'amministrazione del Debito pubblico il servizio dei prestiti contratti dal comune di Sampierdarena per la costruzione d'una ferrovia tra l'abitato di quel comune e il porto di Genova.

Nel 1858 con legge del 4 luglio si era approvata una convenzione in data del 10 febbraio dell'anno stesso seguita fra il ministro de' lavori pubblici a nome e nell'interesse dello Stato e il comune di Sampierdarena per la cessione d'una ferrovia a cavalli, della galleria aperta nel colle di San Benigno e dello scalo in mare presso Genova di cui avea formato oggetto la concessione del 16 marzo 1854, che era stata approvata con legge del 23 successivo maggio.

La convenzione fu ridotta in atto pubblico sotto la data del 29 marzo 1859.

In soddisfazione di parte del prezzo della fatta cessione, il Governo si era assunto l'obbligo di servire nelle stesse rate e nei modi convenuti i prestiti che il Comune di Sampierdarena era stato autorizzato a contrarre con reali decreti del 3 marzo 1853 e 3 ottobre 1856, mediante emissione di cartelle di rendita 3 %.

L'entità di questi prestiti fu col R. decreto del 31 maggio 1859 accertata nella somma capitale di L. 675,000 corrispondente ad una rendita di L. 33,750. La rendita era rappresentata da 1350 cartelle del valore nominale di L. 500 per ciascuna.

L'ammortamento di questo debito avea ad operarsi per sorteggio annuo nella misura del capitale determinato per ciascun anno nella tabella annessa al R. decreto 31 maggio 1819.

Erasi assegnato un premio di L. 700 per le cartelle uscenti le prime in ogni estrazione, formanti il decimo delle cartelle estratte.

La rendita estinta coll'anno 1860 essendo di L. 2000, la rendita riconosciuta colla legge 4 agosto 1861, e mandata includersi separatamente nel Gran libro, risultò di L. 31,750.

Il debito deve essersi integralmente estinto coll'anno 1881.

Il 4 giugno ha luogo la battaglia di Magenta. Il giorno 8 quella di Melegnano e il re Vittorio Emanuele proclama ai popoli della Lombardia:

« La vittoria delle armi liberatrici mi conduce fra voi. I subalpini hanno fatto e fanno grandi sacrifici per la patria comune. L'imperatore dei francesi, generoso nostro

alleato, degno del nome e del genio di Napoleone, vuole liberare l'Italia dalle Alpi all'Adriatico. Facendo a gara sacrifici vi mostrerete degni dei destini a cui l'Italia è chiamata dopo secoli di dolore ».

Il giorno 24 succede la battaglia di Solferino e l'8 luglio si firma un armistizio fra gli eserciti alleati e quello dell'Austria da aver termine il 25 agosto.

Con R. decreto 11 giugno si era esteso il corso obbligatorio dei biglietti della Banca nazionale a quelle parti del territorio del regno Lombardo-Veneto e dei ducati di Parma e di Modena, che sarebbero occupate dalle truppe sarde.

Con R. decreto 12 giugno l'interesse dei buoni del tesoro erasi fissato:

al 4 $^1/_2$ % per le scadenze da 3 a 6 mesi;
al 5 $^1/_2$ % per le scadenze da 7 a 12 mesi.

Con R. decreto 2 luglio si erano dati provvedimenti per lo acquisto di boni del tesoro e pel loro pagamento nelle provincie annesse.

Il giorno 12 luglio si sottoscrivono i preliminari di pace di Villafranca.

Con R. decreto del 12 luglio è approvato il contratto stipulato in data del giorno stesso col quale la Società della ferrovia di Stradella e Piacenza cede allo Stato l'esercizio di detta strada ferrata, ed è pattuita l'eventuale commutazione delle azioni sociali in rendite del Debito pubblico 12-16 giugno 1849.

L'iscrizione delle rendite sul registro generale del Debito pubblico avea da effettuarsi a misura della loro liquida-

zione a favore degli aventi diritto per mezzo di decreto regio, in cui dovea accertarsi la decorrenza delle rendite medesime e doveano essere assegnati i fondi pel servizio dell'interesse e dell'estinzione.

Il giorno 13 il conte di Cavour, presidente del Consiglio dei ministri della Sardegna, dà le sue dimissioni e il commendatore Rattazzi forma un nuovo ministero.

Lo stesso giorno il re Vittorio Emanuele proclama ai popoli della Lombardia:

« Il cielo ha benedetto le nostre armi. Col possente aiuto del magnanimo e valoroso nostro alleato, l'imperatore Napoleone, noi siamo giunti in pochi giorni di vittoria in vittoria sulle rive del Mincio. In oggi io ritorno fra voi per darvi il fausto annunzio che Iddio ha esaudito i vostri voti. Un armistizio seguìto da preliminari di pace ha assicurato ai popoli della Lombardia la loro indipendenza. Voi formerete d'ora innanzi cogli antichi nostri Stati una sola e libera famiglia. Io prenderò a reggere le vostre sorti, e sicuro di trovare in voi quel concorso di cui ha d'uopo il capo dello Stato per creare novella amministrazione io vi dico: *Popoli della Lombardia fidate nel vostro re: egli provvederà a stabilire sopra solide ed imperiture basi la felicità delle nuove contrade, che il cielo ha affidato al suo Governo.*

Con legge del 15 luglio è creata una cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.

Con R. decreto 18 luglio è approvato il contratto stipulato il 17 corrente, col quale la Società della ferrovia di Cuneo cede allo Stato l'esercizio di detta strada ferrata,

non che le officine di Savigliano, ed è pattuita l'eventuale commutazione delle azioni sociali in rendita del Debito pubblico 12-16 giugno 1849.

L'iscrizione di dette rendite sul registro generale del Debito pubblico dovea effettuarsi a misura della loro liquidazione a favore degli aventi diritto per mezzo di decreto reale in cui era da accertarsi la decorrenza delle rendite stesse, e doveano assegnarsi i fondi per il servizio degli interessi e dell'estinzione.

Il giorno 8 agosto si riuniscono a Zurigo i plenipotenziari delle tre potenze per convertire in trattato i preliminari di Villafranca.

Avviate le conferenze di Zurigo pel riparto proporzionale del Debito lombardo-veneto fra la Sardegna e l'Austria, la Francia presenta due domande di crediti verso la Sardegna.

Colla prima la Francia chiede il rimborso d'una somma di lire 9,510,220, Colla seconda il ripristino di certe dotazioni francesi del primo impero napoleonico.

Sulla prima pretesa fu richiesto l'avviso dell'avv. Mancardi, consulente legale dell'amministrazione del Debito pubblico, il quale col promemoria riportato al n. 51 dei documenti annessi alla prima parte del primo volume delle *Reminiscenze*, potè provare che affatto infondata era la pretesa del governo imperiale, e ad una tale dimostrazione si passò oltre (1).

Sulla seconda pretesa fu interpellato il prefetto del monte lombardo, Cesare Correnti, il quale potè dichiarare che tutte

(1) *Reminiscenze*, vol. I, parte 1ª, pag. 77 e seg., docum. 51-52.

le grandi e piccole dotazioni e donazioni aveano dovuto cessare in forza del trattato 30 maggio 1814, negli articoli segreti del quale la Francia avea espressamente rinunciato ad ogni reclamo a tal riguardo (1).

Ma su questa seconda pretesa, per la quale l'imperatore si era dichiarato irremovibile, si dovette pensare a scioglierla, per ragione politica, con un mezzo termine che fu di comprenderla per 10 milioni nell'indennità di guerra che si era consentita dal generale Dabormida in 60 milioni, senza obbiezione alcuna, perchè non dovea essere che transitoria (2).

Con R. decreto 9 settembre il ministro delle finanze è autorizzato ad emettere buoni del tesoro per anticipazioni delle imposte 1859 sino a 32 milioni di lire.

Con R. decreto 1º ottobre sono approvati nuovi statuti per la Società anonima della Banca nazionale.

Secondo i nuovi statuti la Banca dovea fare alle finanze dello Stato anticipazioni fino alla somma di 18 milioni di lire contro deposito di titoli di fondi pubblici o di buoni del tesoro, mediante l'interesse in ragione del 3 % all'anno.

In caso che la Banca abbassasse l'interesse sulle anticipazioni al di sotto del 3 %, lo Stato dovea pur esso godere di tal benefizio.

La Banca dovea esser sempre in condizione di poter fare, quante volte potesse occorrere, l'anticipazione del terzo di detta somma, cioè di sei milioni; per gli altri 12 milioni dovea esserle dato un avviso preventivo d'un mese almeno.

(1-2) *Reminiscenze*, vol. I, parte 1ª, pag. 76 e seg, doc. 51 bis.

Con R. decreto 7 ottobre l'interesse de buoni del tesoro è fissato a cominciare dal giorno 10 del mese in corso:

a 3 $^1/_2$ $^0/_0$ per le scadenze da 3 a 6 mesi;
a 4 $^1/_2$ $^0/_0$ » da 7 a 12 mesi.

Con R. decreto 11 ottobre il ministro delle finanze fu autorizzato a contrarre un prestito di 100 milioni di lire mediante alienazione di rendita sul Debito pubblico.

L'annua assegnazione per l'estinzione non potea eccedere l'1 $^0/_0$ del capitale nominale della rendita.

A partire dal giorno, da fissarsi dal ministro delle finanze, la Banca nazionale e quella di Savoia aveano a riprendere il pagamento in contanti ed a vista de' loro biglietti, restando da quel giorno senza effetto il R. decreto 27 aprile e quello del 14 maggio 1859.

Con R. decreto 28 ottobre in dipendenza della legge 11 ottobre, colla quale il ministro delle finanze fu autorizzato a contrarre un prestito di 100 milioni di lire mediante alienazione di rendita sul Debito pubblico, fu autorizzata la alienazione per mezzo di pubblica sottoscrizione d'una rendita di quattro milioni di lire, da iscriversi in aggiunta alla rendita di creazione 12-16 giugno 1849.

Ai sottoscrittori, che mediante una sola dichiarazione fossero per acquistare una rendita di lire 100,000 o più si abbonava all'atto del pagamento del primo decimo un premio sul capitale nominale della rendita acquistata:

d'$^1/_2$ $^0/_0$ per le dichiarazioni di lire 100,000 sino a 500,000;
di 1 $^0/_0$ per quelle di lire 500,000 sino a lire 1,000,000;
di 1 $^1/_2$ per ogni dichiarazione superiore.

Il prezzo della rendita da alienarsi fu fissato a lire 80 con decreto del ministro delle finanze del 1° novembre.

Nel caso che l'ammontare della rendita superasse i 4 milioni, era in facoltà del ministro delle finanze di aggiungere ai 4 milioni altra rendita di 2 milioni; occorrendo riduzione dovea questa farsi proporzionalmente secondo la data della sottoscrizione.

Con legge del 30 ottobre si sopprimono il magistrato della Camera dei conti, e gli uffizi del procuratore generale del re e del controllo generale delle finanze.

E con altra legge del giorno stesso si instituisce una Corte dei conti.

All'art. 20 di questa legge è detto:

« Per l'esercizio delle attribuzioni non contenziose già spettanti alla Camera dei conti e relative alle zecche e al Debito pubblico dello Stato, due consiglieri designati dal presidente disimpegnano le funzioni affidate dalla legge 12 marzo 1859, sull'amministrazione del Debito pubblico, ai membri della Camera dei conti ed all'ufficio del controllo generale ».

Le sottoscrizioni per acquisto di rendite 5 % fatte in dipendenza del decreto regio del 28 ottobre, essendo risultate in lire 20,081,060 di rendita, con un'eccedenza di lire 16,081,060 su quella di 4,000,000, autorizzata con detto decreto, il ministro delle finanze ritenne essersi verificato il caso di dover addivenire alla riduzione proporzionale delle sottoscrizioni, prevista dall'art. 10 del decreto e quindi con suo decreto ministeriale del 26 novembre stabilì la riduzione al 20 % per le rendite sottoscritte nei primi cinque giorni, e al 10 % per quelle sottoscritte negli ultimi tre giorni.

La rendita alienata risultò di lire 6,101,790, e fu mandata iscrivere in aumento al debito di creazione 12-16 giugno 1849.

Terminate intanto le conferenze diplomatiche che si erano aperte a Zurigo per convertire in trattato i preliminari di pace di Villafranca, si sottoscrissero tre trattati, uno fra la Sardegna e la Francia; l'altro fra la Francia, l'Austria e la Sardegna; il terzo fra la Francia e l'Austria.

Nel trattato fra la Sardegna e la Francia fu stabilito:

All'art. 2:

« Le nouveau Gouvernement de la Lombardie prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du monte Lombardo-Veneto;

« Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les hautes parties contractantes à 40 millions de florins, monnaie de convention.

All'art. 4:

« Pour atténuer les charges que le gouvernement français s'est imposées à l'occasion de la dernière guerre, le gouvernement de S. M. le roi de Sardaigne s'engage à rembourser au gouvernement de S. M. l'empereur des français une somme de 60 millions de francs, pour le paiement de la quelle une rente 5 % de trois millions sera inscrite sur le gran livre de la Dette publique de Sardaigne. Les titres en seront remis au gouvernement français qui les accepte au pair. Les intérêts de ces rentes courront au profit de la France à partir du jour de la remise des titres qui aura lieu un mois après l'échange des ratifications.

All'art. 3:

« Par l'article additionnel du traité conclu en date de ce jour entre S. M. l'empereur des français et S. M. l'empereur d'Autriche, le gouvernement français s'étant engagé vis-à-vis du gouvernement autrichien à effectuer pour le compte du nouveau gouvernement de la Lombardie, le paiement de 40 millions de florins m. de c., stipulé par l'art. 7 du traité precité, S. M. le roi de Sardaigne, en conséquence des obligations qu'il a acceptés par l'article précédent, s'engage à rembourser cette somme à la France de la manière suivante:

« Le gouvernement sarde remettra à celui de S. M. l'empereur des français des titres de rente sarde 5 % au porteur, pour une valeur de 100 millions de francs; le gouvernement français les accepte au cours moyen de la Bourse de Paris du 29 octobre 1859. Les intérêts courront au profit de la France à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois après l'échange des ratifications du présent traité ».

Le disposizioni dei due articoli del trattato 3 e 4 dettero luogo a qualche questione.

In quanto all'art. 4, la questione fu risoluta coll'adesione della Francia a comprendere nell'indennità di guerra la questione delle dotazioni, a cui il governo sardo avea aderito per sola ragion politica.

Sull'art. 3° la divergenza sorse dapprima tra la Francia e l'Austria.

La Francia facendo il ragguaglio in franchi dei 40 milioni di fiorini, li avea valutati a 100 milioni di franchi. L'Austria però osservò che si trattava di 40 milioni di fiorini, moneta di convenzione e non di valuta austriaca; quindi riteneva che il ragguaglio in franchi dovea corrispondere a 105 milioni.

L'imperatore risolse egli la divergenza tagliando la differenza e fissando il ragguaglio a 102 milioni e mezzo.

La seconda divergenza fra la Francia e la Sardegna consisteva in che, ricevendo le rendite al corso medio della Borsa di Parigi del 29 ottobre dovea intendersi che le cartelle doveano esser accompagnate del vaglia semestrale di scadenza al 1° gennaio 1860.

La questione insorta fra la Francia e la Sardegna non potendo risolversi nelle vie diplomatiche, il governo imperiale fece istanza perchè si inviasse a Parigi un agente speciale per trattarla sul luogo al ministero imperiale delle finanze.

E come agente speciale fu scelto il consulente legale del Debito pubblico, come quello che durante le conferenze di Zurigo, era già stato messo dal ministro delle finanze a disposizione del ministro per gli affari esteri.

Il 26 dicembre lo scrivente riceveva il seguente dispaccio:

Al sig. cav. avv. FRANCESCO MANCARDI, *segretario generale del Debito pubblico.*

« *Il sottoscritto le acclude le istruzioni concernenti il mandato affidatole per i concerti a prendersi col governo francese in ordine all'eseguimento degli art.* 3 *e* 4 *del trattato di Zurigo del* 10 *corrente.*

« *Dal ministro degli affari esteri è stato già diretto al marchese di Villamarina, ministro plenipotenziario di S. M. presso l'imperatore dei francesi, apposito ufficio che annunzia il di lui arrivo.*

« *Vossignoria avrà da lui l'appoggio che le occorrerà per compiere il suo mandato, e nel tempo stesso procurerà di fare che coll'autorevole suo patrocinio prevalgano le idee contenute nelle accluse istruzioni.*

« *Lo scrivente confida intieramente nello zelo e nell'abilità sua; la quale fiducia è convalidata da quella che gli ispira l'egregio diplomatico a cui ella è raccomandata.*

« *Il Ministro:* OYTANA (1) ».

Le istruzioni erano state concertate dal generale Dabormida, ministro per gli affari esteri, dal comm. Oytana ministro delle finanze, collo scrivente e col segretario generale del ministro delle finanze, Antonio Scialoia, e stese da quest'ultimo per la loro esecuzione.

Ricevute le istruzioni ministeriali, il 27 novembre, il giorno seguente lo scrivente partiva per Parigi, ove, appena giunto, era presentato dal ministro plenipotenziario

(1) *Reminiscenze*, vol. I, pag. 125 e segg., doc. 73 a 77.

sardo, il marchese Villamarina, al ministro imperiale delle finanze, il signor Magne, il quale nell'annunziargli che avea delegato per le trattative il direttore del movimento generale dei fondi, Teodoro Magimel, gli dichiarava che il governo francese era disposto ad accogliere tutte quelle nuove proposte che, conciliando l'interesse rispettivo dei due governi, rispondessero nella miglior guisa, se non alla lettera, allo spirito delle disposizioni del trattato e alla ragione intrinseca che le avea dettate.

Avviate le conferenze col delegato francese, esse durarono qualche giorno; ma non potendosi giungere a conclusione, mentre era urgente che la questione agitata nelle vie diplomatiche fosse definita, perchè le disposizioni degli articoli 3 e 4 del trattato potessero avere la loro esecuzione entro il termine prestabilito, a seconda degli accordi già convenuti, specialmente in ordine alle iscrizioni di rendita di grosso taglio da emettersi a condizione di cambio, lo scrivente valendosi delle premesse del ministro imperiale, formolò senz'altro un progetto di protocollo esplicativo nel senso delle ricevute istruzioni e lo comunicò al delegato imperiale, il quale dopo lunga discussione consentì a rassegnarlo al ministro imperiale delle finanze colle osservazioni che ancora credesse opportune.

Il progetto presentato dall'agente sardo, fu senz'altro approvato dal ministro delle finanze, e il ministro per gli affari esteri, il conte Walewski, lo comprese in un dispaccio, come appresso, al ministro di Francia in Torino, con incarico di informare il governo sardo dell'adesione del governo imperiale, al proposto accomodamento, lasciando copia del dispaccio al ministro per gli affari esteri del regno.

A M. le PRINCE DE LA TOUR D'AUVERGNE, *à Turin.*

Paris, 5 décembre 1859.

« Prince! L'agent spécial, délégué par le gouvernement sarde et le directeur du mouvement général des fonds, designé par M. le ministre des finances, ayant été chargés de déterminer le mode d'exécution des articles 3 et 4 du traité de Zurich, sont tombés d'accord sur les conditions suivantes:

« 1° Le Gouvernement Sarde remettra dans le délai stipulé au Gouvernement français à titre de remboursement des 40 millions de fiorins dont la France s'est engagée à effectuer le payement à l'Autriche, des titres de rente sarde 5 p. %, création 12 et 16 juin 1849, avec jouissance à partir du 1° janvier 1860, soit une rente de 6,147,792 francs, 94 centimes.

« Ces titres seront inscrits au porteur par coupures de 100 et 150 francs de rente et le gouvernement français les acceptera au taux de 81 francs et 33 centimes, savoir au taux de 83, cours moyen du 29 octobre 1859, déduction faite de deux tiers de l'intérêt trimestriel compris dans le prix de la rente au cours de ce jour.

« Le gouvernement sarde remettra en même temps au gouvernement français des titres de rente de même création et jouissance pour une valeur correspondant au taux de 81,33, au montant des intérêts qui auraient dû courir au profit du Trésor français à partir du jour fixé pour la remise des titres jusqu'à l'échéance du semestre, soit une rente de 10,498 71 francs.

« 2° Pour le payement de 60 millions de francs stipulés pour indemnité de guerre, le gouvernement sarde remettra au gouvernement français, dans le délai fixé, des titres 5 p. %, création 12-16 juin 1849, pour une rente de 3 millions de francs avec jouissance du 1er janvier 1860.

« Ces titres seront inscrits au porteur par coupures de 100 et 150 francs de rente.

« Le gouvernement piémontais remettra en même temps au gouvernement français des titres de rente de même création pour une valeur correspondant, au pair, au montant des intérêts qui

auraient dû courir au profit du trésor français, à partir du jour fixé pour la remise des titres jusqu'à l'échéance du semestre, soit une rente de 4166 francs et 66 centimes.

« 3° La remise des titres de rente, dont il s'agit, aura lieu sans aucun frais pour le gouvernement français et sera effectuée par l'agent spécial du gouvernement sarde directement à Paris près du ministère des finances et en la présence du délégué du ministère et du représentant de la légation sarde à Paris.

« Il sera dressé procès-verbal en dûe forme et par double original, dont l'un sera remis à l'agent spécial du gouvernement piémontais et l'autre restera près du ministère des finances de France.

« Le procès verbal sera signé par le délégué du ministre des finances de France et par le représentant de la légation sarde à Paris.

« 4° Dans le cas que le gouvernement piémontais ne puisse dans le délai fixé délivrer la totalité de la rente par coupures de 100 et de 150 francs, il pourra s'en acquitter de la manière suivante.

« Il remettra des coupures de 100 et 150 francs pour un million de rente, des coupures de 1000 francs pour un autre million, et des coupures de 10,000 et 20,000 francs pour le reste des rentes.

« Les coupures de 1000, 10,000 et 20,000 francs seront en suite échangées contre des coupures de 100 et 150 francs dans le délai de trois mois successifs, au fur et à mesure de la confection de ces titres et par quantité au moins d'un million de rente pour chaque fois.

« 5° Tous les titres délivrés porteront, comme de coutume, la mention que les coupons d'intérêts y attachés seront payables au choix des porteurs soit à Turin, soit à Paris chez MM. De-Rothschild frères.

« 6° L'échange des titres aura lieu par l'entremise de la légation sarde de Paris.

« Les titres de rente restitués par le gouvernement français seront annulés par le représentant du gouvernement sarde à l'instant même du retrait.

« Capital 100 millions. — Rente au taux de 81 33 . . . . . Fr. 6,147,792 94
« Intérêts du 21 au 31 décembre convertis en rente au taux de 81 33 . . . . . » 10,498 71

« Ensemble Fr. 6,158,291 65
« Capital 60 millions. Rente au pair . . » 3,000,000 —
« Intérêts *ut supra*, convertis en rente au pair » 4.166 66

« Total Fr. 9,162,458 31

« Le gouvernement de l'Empereur a donné son adhésion à cet arrangement, et je vous prie, prince, de vouloir bien en informer le gouvernement sarde en remettant à M. le général Dabormida copie de la présente dépêche.

« Si, comme je ne saurais en douter, le gouvernement du Roi de Sardaigne adhère également à cet arrangement, il serait désirable que le ministre de Sardaigne à Paris fût chargé de me faire une communication semblable. Recevez, etc. WALEWSHI »

Appena l'agente francese riferì all'agente sardo che il suo progetto di accomodamento, approvato dal ministro imperiale delle finanze, era stato, senza più, inserto in dispaccio del ministro imperiale degli affari esteri al rappresentante francese in Torino, con invito di darne comunicazione e lasciarne copia al ministro sardo per gli affari esteri, l'agente sardo telegrafò allo stesso ministro sardo per gli affari esteri, in Torino, perchè, ove nulla avesse ad osservare sul contesto del progetto approvato dal governo imperiale, egli disponesse per l'emissione dei titoli di rendita in conformità a quanto erasi convenuto col governo imperiale nel ripetuto progetto di accomodamento.

Ricevuto il dispaccio telegrafico dello scrivente il ministro delle finanze autorizzò con nota del 12 dicembre la iscrizione della rendita di L. 9,162,458 31.

E il direttore generale del Debito pubblico riferiva allo scrivente con sua lettera dell'8 dicembre:

« *Signor Cavaliere*, — Mi pregio accennarle, d'incarico anche del signor ministro delle finanze, che quest'amministrazione diede tutte le occorrenti disposizioni per l'oggetto e nella conformità del di lei dispaccio telegrafico in data del 6 corrente, quindi i titoli di rendita, dei quali si tratta, saranno preparati e compiuti nell'ivi indicata qualità e quantità pel 21 del volgente mese, onde essere debitamente consegnati al governo francese, sì e come verrà concertato e stabilito.

« *Dal canto mio non posso a meno di ravvisare affatto ragionevoli e degne di tutta approvazione le intelligenze prese per di lei mezzo col ministero francese, anche per quanto concerne il concambio dei titoli di L.* 10,000 *e* 20,000 *di rendita in altri di L.* 100 *e* 150 *entro il termine di mesi tre successivi.*

« Tanto le partecipo colla massima fretta, anche in risposta alle pregiatissime di lei lettere del 30 novembre p. p. e 5 corrente, e nella fiducia di presto rivederla, ecc.

« MICHELANGELO TROGLIA » (1).

Convenuta col ministro imperiale delle finanze la consegna al governo francese dei titoli al portatore di prima emissione per la rendita di L. 9,162,458 31, in rappresentanza del capitale di 160 milioni di lire, interessi compresi, l'agente sardo si restituì a Torino per combinare il modo di trasmissione dei detti titoli a Parigi, onde metterli a disposizione dell'agente sardo per la consegna al governo imperiale. Ma il ministro delle finanze sarde pensò di farla alla più spiccia, come se si fosse trattato di cosa d'ordine, e facendo ad esagerata fidanza col suo agente, gli fece caricare le quattro o cinque casse che contenevano i

(1) *Reminiscenze*, vol. I, parte 1ª, p. 621.

titoli sulla corriera postale di servizio fra Susa e san Giovanni di Moriana, senza la minima scorta militare, e senza neppur l'accompagnamento d'un usciere ministeriale pel servizio materiale delle stesse casse.

Per cui lo scrivente si trovò solo a traversare il Moncenisio e le altre provincie della Savoia con un increscioso e rischioso carico di 160 milioni di lire in titoli al portatore.

Ma l'inquietudine d'animo che subito agitò lo scrivente per la grande responsabilità che gli si era imprudentemente addossata dovea ancora accrescersi.

La quantità straordinaria delle nevi cadute su que' monti e convalli alpine fecero mancare alle stazioni di ricambio i cavalli alla corriera postale, per cui si dovette giungere alla stazione ferroviaria di San Giovanni dopo la partenza dell'unico treno per Parigi. Ancora quella stazione, che distava dalla città per oltre un chilometro, più non esisteva. Un forte uragano del giorno o giorni precedenti l'avea affatto distrutta e trasportatone altrove i diroccati materiali. Per cui la corriera postale dovette fermarsi all'aperta campagna e fra le nevi.

In questa disastrosa condizione di cose, senza avere almeno il conforto dell'accompagnamento d'un usciere d'ufficio qualunque, lo scrivente s'affrettò a far ricorso in città all'Autorità governativa provinciale, che era rappresentata da un certo conte De Faverges, intendente della provincia.

Il conte De Faverges, informato della critica posizione dello scrivente, imperturbato, come un buon figlio delle Alpi, gli disse:

« Non si sgomenti; le procurerò una vettura che lo trasporterà alla prima altra stazione ferroviaria ove ella potrà mettere al sicuro le sue casse per caricarle sul convoglio in partenza domani per Parigi ».

Ad un tal ripiego parendo potersi acconciare, già stavasi per discendere le casse dall'imperiale della corriera, quando il giovane capo della stazione, che era presente, prese a parte lo scrivente e gli disse:

« *Io non pretendo darle consiglio, ma per amor di Dio non parta: già si sa cosa contengono le sue casse; non si avventuri solo in queste deserte gole alpine senza buona scorta militare; lasci le casse ove sono; le faccia vigilare l'intiera notte dall'arma dei reali carabinieri, ed io domani le farò discendere e assicurare nel convoglio ferroviario che le trasporterà al loro destino* ».

L'aria conturbata del giovane capo stazione e le sue parole non poco accentuate, non poterono a meno di fare impressione e persuadere lo scrivente che era troppo arrischiata ed imprudente la presa decisione. Quindi egli ringraziò il signor intendente, conte De Faverges, della pena che si era data; lo pregò di soddisfare egli per conto del delegato ministeriale, come soddisfece, alle pretese che avrebbe elevate il proprietario della vettura che si era allestita e che si licenziava, e a nome del governo lo richiese di far guardare le casse, di cui potea pel momento essere anch'egli responsabile, per l'intera notte, dall'arma dei carabinieri alla sua dipendenza.

Quel giovine capo stazione fu per l'Italia la sua vera stella, perchè salvò la vita del funzionario del governo, e salvò al governo il suo capitale di 160 milioni.

Dopo 30 e più anni lo scrivente sente ancora il rincrescimento di non aver fatto compensare dal governo un sì segnalato servizio.

Intanto per quelle casse non dovea finire il loro rischioso pellegrinaggio con san Giovanni di Moriana.

Giunto alla stazione ferroviaria di Parigi e presentato il suo foglio diplomatico di passo, l'agente sardo fece caricare le sue casse sull'imperiale di un omnibus della città, e difilato se ne andò al ministero imperiale delle finanze.

Ma il ministro avea dato comunicazione ai suoi funzionari del telegramma col quale l'agente sardo gli partecipava la ragione per cui la consegna dei titoli non potea aver luogo pel giorno 25 dicembre. Egli avêa però dimenticato di autorizzarne il ricevimento, come era naturale, pel giorno 26.

Quindi non volendosi ricevere neppure il semplice materiale deposito delle casse, l'agente sardo si rivolse alla banca dei fratelli De Rothschild che aveano il servizio semestrale della rendita sarda, e dalla casa De Rothschild ricevendosi la stessa accoglienza, solo perchè la richiesta non era loro fatta dal ministro stesso delle finanze sarde, lo scrivente finì di recarsi al primo albergo che trovò vicino alla banca De Rothschild, e depostevi le casse, come merce d'un commesso viaggiatore qualunque, ritornò al ministero imperiale delle finanze, ove il ministro Magne, dolente dell'avvenuto, ordinò il ricevimento dei titoli pel giorno successivo 27 dicembre. E la consegna fu fatta in tal giorno, e se ne stese l'occorrente processo verbale per doppio originale (1).

L'8 luglio, dopo la battaglia di Solferino, è firmato fra gli eserciti alleati e quello dell'Austria un armistizio da aver termine il giorno 15 agosto.

Il 12 luglio si firmano a Villafranca i preliminari di pace.

L'Austria cede la Lombardia alla Francia che, a sua volta, la rimette al Re di Sardegna.

---

(1) *Reminiscenze*, vol. I, parte 1ª. Documento n. 79. Cenni storici, parte 3ª, pag. 14 e segg.

Lo stesso giorno 12 luglio il re Vittorio Emanuele proclama alle sue truppe da Monzambano:

« Le vostre armi unite a quelle degli alleati hanno trionfato per ogni dove. Il vostro coraggio, la vostra disciplina, la vostra perseveranza vi fecero ammirare da tutta l'Europa. Il nome del soldato italiano corre oggi venerato sulle labbra di tutti ».

Il giorno 13 il conte Cavour, presidente del Consiglio dei ministri della Sardegna, dà le sue dimissioni. Il Re incarica il commendatore Rattazzi della formazione d'un nuovo ministero.

E in quel giorno il re Vittorio Emanuele proclama ai popoli della Lombardia:

« *Il Cielo ha benedetto le nostre armi. Col possente aiuto del magnanimo e valoroso nostro alleato l'imperatore Napoleone, noi siamo giunti in pochi giorni, di vittoria in vittoria, sulle rive del Mincio. In oggi io ritorno fra voi per darvi il fausto annunzio che Iddio ha esaudito i vostri voti. Un armistizio seguìto da preliminari di pace ha assicurato ai popoli della Lombardia la loro indipendenza; voi formerete d'ora innanzi, cogli antichi nostri Stati una sola e libera famiglia. Io prenderò a reggere le vostre sorti, e sicuro di trovare in voi quel concorso di cui ha d'uopo il capo dello Stato per creare una novella amministrazione io vi dico:*

« *Popoli della Lombardia, fidate nel vostro Re; egli provvederà a stabilire sopra solide ed imperiture basi la felicità delle nuove contrade che il cielo ha affidate al suo governo.*

L'8 agosto si riuniscono a Zurigo i plenipotenziari per convertire in trattato definitivo i preliminari di pace di Villafranca.

Lo stesso giorno 8 agosto il comm. Oytana, entrato a far parte del nuovo Gabinetto, come ministro delle finanze, scrive all'avvocato Francesco Mancardi, segretario capo del-

l'uffizio di Gabinetto dell'amministrazione del Debito pubblico.

« Nello intendimento che l'Unione delle provincie lombarde alle antiche provincie del Regno, producano il più presto possibile quei risultamenti economici e finanziari che si ha buon diritto di attendere nel conforme indirizzo della pubblica cosa e che corrispondano in modo adeguato alla importanza del grande atto, egli è mestieri che, mentre si estendono alla nuova parte del Regno le riforme sancite di libero reggimento, si dia pur opera sollecita al coordinamento dei vari rami della pubblica amministrazione finanziaria, accordandone i principii e le massime che potessero per avventura fra loro divergere ed adottando quelle misure che riescir possono le più conciliative nell'interesse generale dello Stato ed in quello dei singoli cittadini senza turbare di troppo un prestabilito ordine di cose.

« Perchè poi un tale assunto abbia da compiersi nella miglior guisa possibile si è nell'intendimento di valersi dei lumi e dei consigli delle persone che vanno più distinte non solo per studi di economica scienza, ma ben anco per lunga pratica di affari amministrativi e così nelle antiche provincie come in quelle di recente aggregazione.

« Ad un qual effetto si sarebbero create delle Commissioni per i vari rami d'amministrazione del dipartimento delle finanze con incarico alle medesime di fare occorrenti studi per ogni singola specialità e quindi di proporre quei provvedimenti che possono ravvisarsi i più opportuni per unificare l'amministrazione delle nuove e delle vecchie provincie.

« Fra queste Commissioni, non ultima per l'importanza del soggetto comechè strettamente attinente al credito dello Stato ed in diretto rapporto cogli interessi individuali di buon numero di cittadini, è la Commissione chiamata a studiare il modo di coordinamento dell'istituzione del Debito pubblico degli antichi Stati con quella del Monte Lombardo-Veneto, le quali, tuttochè rette in parte con massime e principii difformi, si accordano nell'essenza, nella unità dello scopo, ed hanno pressochè origine e progressi consimili, ed all'una ed all'altra istituzione sta affidato il servizio dei pubblici depositi.

« Questa Commissione componesi dei personaggi infradesignati fra cui è compresa la S. V. Ill.ma, come quella che a buon corredo di studi legali ed economici, aggiunge lunga pratica d'amministrazione nella qualità della materia di cui si tratta.

« Le adunanze della Commissione avranno luogo presso l'amministrazione del Debito pubblico di questa capitale dietro avviso particolare del signor presidente.

« *L'interessamento, che la S. V. Ill.ma ha sempre preso e prende per quanto concerne il servizio dello Stato*, affida il sottoscritto che ella saprà corrispondere nella miglior guisa e con tutta l'energia della volontà che le è propria, alla confidenza che il lei ripone il sottoscritto pel disimpegno dell'importante mandato di cui si tratta, per cui non potrà a meno d'acquistarsi nuovo titolo di benemerenza.

« *Il Ministro*: OYTANA ».

La Commissione del Debito pubblico fu composta:

di S. E. il conte senatore Giovanni Regis, presidente;

del comm. avv. Michelangelo Troglia, direttore generale del Debito pubblico;

del cav. avv. Francesco Mancardi, segretario generale del Debito pubblico;

del cav. avv. Cesare Correnti, prefetto del Monte Lombardo;

del cav. avv. Antonio Allievi direttore capo di Divisione al Ministero delle finanze;

del cav. Teodoro Alfurno, direttore capo di Divisione al Ministero delle finanze;

del cav. Alessandro Bolla, commissario governativo presso la Cassa di industria e commercio;

dell'avv. Costantino Garroni capo-sezione alla Cassa ecclesiastica per far funzione di segretario.

La Commissione tenne non poche adunanze e avvisò che lo scopo principale degli studi comparativi che le si di-

mandavano, era il coordinamento delle discipline che regolavano le due amministrazioni, la sarda e la lombarda, per quindi poterne unificare la direzione ed il servizio.

La Commissione però pensò di proceder oltre nel compito assegnatole. Essa ponderò i principii generali cui si informavano le due distinte legislazioni; ne discusse le ragioni, il valore e l'opportunità, e tenuto conto della specialità delle condizioni che distinguevano le molteplici categorie del pubblico debito, le comprese in ordinamento unico, assimilandone i rami omogenei o meno discordanti e conservando integre le condizioni speciali delle altre. Il nuovo ordinamento tracciavasi sulle norme della legislazione sarda, come quella che in molte parti consentiva colla legislazione dell'antico Monte Napoleone del cessato regno italico, e si ritenne più conforme allo spirito dei tempi, apportandovi solo quelle modificazioni di sostanza e di forma, che sembravano suggerire le condizioni del pubblico credito, quelle della finanza, l'interesse dei terzi e il proposito di semplificare il più possibilmente il servizio dell'amministrazione dello Stato.

Con tale ordinamento, che proponevasi in apposito disegno di legge e rassegnavasi al ministro delle finanze, accompagnato da elaborato rapporto del presidente di essa Commissione, in adempimento del ricevuto incarico, provvedevasi al servizio di tutti i rami del pubblico debito sardo e di quello di Lombardia che implicitamente riconoscevansi nelle loro speciali designazioni. Le due Amministrazioni concentravansi in una Direzione generale che ponevasi, come la Direzione generale sarda, sotto l'alta sorveglianza d'una Commissione composta di elementi desunti dai tre grandi poteri dello Stato.

Le questioni di principio che aveano formato argomento

principale di discussione in seno della Commissione, erano la imponibilità e la sequestrabilità della rendita, la fusione delle diverse categorie del pubblico Debito, l'ammortizzazione e la prescrizione.

Compilato quel primo progetto di legge fu dal ministro delle finanze presentato alle deliberazioni del Consiglio di Stato il quale, convenendo in massima colla Commissione sardo-lombarda nell'idea di concentrare in una sola direzione generale il servizio del pubblico Debito, e nel riconoscere l'opportunità d'informarne il nuovo ordinamento ai principii generali della legislazione sarda, non credette però opportune le modificazioni di sostanza che vi si erano introdotte.

Riformato secondo le modificazioni avvisate dal Consiglio di Stato, il progetto di legge della Commissione sardo-lombarda era comunicato per nuovi studi alla Commissione legislativa (Giunta di finanze) che era stata istituita presso il Consiglio di Stato.

Il relatore della Giunta di finanze, incaricato dell'esame preliminare del progetto di legge della Commissione sardo-lombarda, presentava alla Giunta, in adunanza del 15 novembre 1860, un elaborato rapporto in cui, discusse le principali questioni, e quindi la necessità della compilazione di un nuovo progetto, dava termine al dotto suo ragionamento, osservando opporsi ad un tal còmpito:

1° la condizione politica del regno al cui nome non corrispondevano i fatti e i cui confini erano tuttora incerti.

Il nuovo debitore rinnovando col proprio nome il contratto col creditore, mercè l'iscrizione del debito in un nuovo Gran libro, dovea anche del proprio nome intitolarne i relativi titoli.

2° La mancanza assoluta in cui si era di documenti,

e di notizie uffiziali comprovanti lo stato dei debiti pubblici delle provincie del regno (1).

La Commissione avendo adempiuto anche all'incarico di esaminare e studiare il servizio dei depositi in numerario presso le due amministrazioni, il presidente senatore conte Regis nel rassegnare al ministro delle finanze il relativo progetto di legge, dichiarava nella sua relazione quanto appresso:

« Ben minori difficoltà incontrava la Commissione nell'occuparsi di tale bisogna; e ciò non tanto a motivo che la materia fosse assai meno vasta e complicata di quella del divisato primo progetto, quanto per la considerazione che non esistendo nelle nuove provincie alcuna istituzione simile a quella dei depositi e dei prestiti, non occorreva studio alcuno comparativo d'ordinamenti diversi per coordinarvi una legge estensibile a tutto lo Stato, mercè la quale sia pur dotata la Lombardia d'una istituzione che ha fatto buona prova in Piemonte, nei pochi anni da che vi fu introdotta.

« Tenuto conto pertanto dei buoni risultamenti di detta istituzione, la Commissione ha creduto di non poter meglio rispondere all'intento governativo che col porre a fondamento de' suoi lavori le due leggi che reggono oggidì la cassa, cioè quella del

(1) Il segretario generale del Debito pubblico essendo egli stato il compilatore del disegno di legge sardo-lombardo, il ministro delle finanze lo ringraziava con sua lettera del 28 dicembre 1859:

« Il sottoscritto adempie al grato ufficio di porgerle i più sentiti ringraziamenti per l'opera che con distinto zelo e vero interesse della cosa pubblica, ella ha prestato quale membro della Commissione istituita allo scopo di preparare nuovi progetti di leggi unificatrici delle diverse parti dello Stato per quanto concerne alle materie del Debito pubblico e della cassa dei depositi e dei prestiti.

« E con tutta considerazione si rassegna

« *Il ministro*, OYTANA ».

Al Sig. Avv. F. MANCARDI
Segretario generale del Debito pubblico.

30 giugno 1857 e l'altra dell'11 febbraio 1859, le cui disposizioni aveano a riunirsi in un solo provvedimento, con quelle modificazioni però ed aggiunte, che venissero suggerite dalla loro pratica osservanza e dal grande sviluppo che già presero e prenderanno vieppiù le operazioni dei depositi e dei prestiti ».

Il progetto di legge elaborato dalla Commissione sardo-lombarda fu dal ministro delle finanze comunicato al Consiglio di Stato pel suo parere in merito. E il Consiglio di Stato lo approvò in massima, deliberando però alcune modificazioni che concretava in un secondo progetto.

Con decreto 1° dicembre il governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione al trattato conchiuso tra la Sardegna e la Francia e a quello conchiuso fra la Sardegna l'Austria e la Francia, sottoscritti ambedue a Zurigo il 10 scorso novembre, le ratificazioni dei quali vennero colà scambiate il 21 stesso mese.

Con decreto reale 11 dicembre fu autorizzata l'iscrizione sul Debito pubblico dello Stato d'una rendita di lire 9,162,458 31 pel pagamento della somma di 160 milioni di cui agli art. 3 e 4 del trattato di Zurigo tra la Sardegna e la Francia e per quello dei relativi interessi con decorrenza dal 1° gennaio 1860, in aumento al debito di creazione 12-16 giugno 1849.

Con reale decreto 18 dicembre 1859 fu autorizzata l'iscrizione della rendita al portatore di L. 76,167 con decorrenza dal 1° luglio 1859 in aumento al debito 12-16 giugno 1849, per valere di corrispettivo del prezzo, fissato nella perizia degli ingegneri Biglia e Rua, in data 6 ottobre p. p., delle officine, dei magazzini e molini di Savigliano e di Cavallermaggiore, non che dei materiali ceduti al governo

dalla Società della ferrovia di Cuneo, in virtù dell'art. 31 del contratto in data 17 luglio 1859, approvato con reale decreto del 18 stesso mese.

Con R. decreto in data 18 dicembre 1859 fu autorizzata l'iscrizione d'una rendita redimibile 5 % di L. 6,101,790 con decorrenza dal 1° gennaio 1860, in aumento a quella di creazione 12-16 giugno 1849, a seguito della legge 11 ottobre 1859 d'autorizzazione del prestito di 100 milioni.

Con R. decreto 23 dicembre si sancì il regolamento per l'esecuzione della legge 30 ottobre 1859 sull'ordinamento del Consiglio di Stato.

Con decreto reale 30 dicembre si provvede al servizio dei prestiti contratti dalla Società anonima della ferrovia di Cuneo ceduta allo Stato.

Il servizio dei prestiti contratti dalla Società anonima della ferrovia di Cuneo, a seguito dei reali decreti d'autorizzazione 26 marzo 1855 e 21 agosto 1857, al quale lo Stato dovea provvedere in dipendenza della cessione fatta dell'esercizio di detta ferrovia con atto stipulato il 17 luglio 1859 e approvato colla legge del 18 stesso mese ed anno, fu affidato all'amministrazione del Debito pubblico la quale avea a formarne oggetto di contabilità distinta dalla contabilità generale dello Stato.

Questi prestiti si dichiararono accertati, il 1° nella somma capitale di L. 4,368,000, rappresentata da n. 10,920 obbligazioni del valor nominale di L. 400, per ciascuna all'interesse del 5 %, e il 2° nella capitale somma di L. 7,991,000 rappresentata da n. 15,982 obbligazioni del valor nominale di L. 500 per ciascuna all'interesse del 3 %.

L'estrazione semestrale delle obbligazioni dovea aver luogo per la quantità accennata nella relativa tabella, contemporaneamente per le due emissioni in modo però distinto.

Il rimborso del capitale integrale dovea aver luogo alla scadenza del semestre in corso e secondo le norme stabilite per gli altri debiti dello Stato.

La prescrizione quinquennale per gli interessi semestrali e quella pel capitale stabilita dalla legge generale si erano dichiarate applicabili alle obbligazioni di cui si tratta. Le somme prescritte aveano a cedere alla Società.

Il 20 gennaio 1860 il conte di Cavour riprendea la presidenza del Consiglio e il ministero dell'estero, e lo riprendeva quando le condizioni della politica italiana erano grandemente migliorate dal dì che aveva lasciato il potere.

Il conte Cavour — ha scritto Nicomede Bianchi — trovava assicurato il principio del non intervento armato; trovava l'unione dell'Italia centrale al Piemonte moralmente compiuta; potea far largo assegnamento sull'appoggio diplomatico dell'Inghilterra; potea calcolare con fondamento che Napoleone finirebbe per rispettare i voti dei popoli; vedea svanito il pericolo di travagli e disordini repubblicani; non avea più a temere che le brame dell'Emilia e della Toscana rimanessero insoddisfatte per le deliberazioni d'un congresso europeo; che, ove l'Austria avesse voluto tentare un colpo di mano, Lamarmora e Fanti aveano preparato un esercito di salda resistenza..... Ma la chiave di volta stava nell'annessione dell'Emilia e della Toscana agli antichi dominii di Casa Savoia.

Il 12 marzo ai Comizi convocati nella Toscana e nell'Emilia le popolazioni erano accorse con uno slancio che avea dovuto superare tutte le aspettative. Questo risultato ebbe

talmente ad indispettire il Governo imperiale che, visto che ormai ogni opposizione era inutile, *il ministro Thouvenel volle che almeno si stipulasse, senza più, un trattato segreto pel quale la Sardegna si vincolasse a cedere la Savoia e il circondario di Nizza alla Francia*, e si convenisse sul modo di procedere per l'accertamento della volontà delle popolazioni.

Intanto, *dopo la sottoscrizione del trattato segreto*, giungendo a Torino dalla Savoia e da Nizza deputazioni su deputazioni per protestare presso il re e presso il conte di Cavour, contro ogni idea di cessione alla Francia, l'imperatore Napoleone ordinò che si rompesse ogni indugio e al trattato segreto fosse sostituito un trattato che potesse esser subito annunziato nel *Moniteur*, affine di tranquillare l'opinione pubblica e neutralizzare l'opposizione nel corpo legislativo e nel senato, divenuto furente per l'annessione della Toscana e delle Romagne al Piemonte.

Siccome però si andava ancor temporeggiando, onde vedere modo di salvar Nizza o neutralizzarla, se possibile, il 20 marzo il Thouvenel, secondo ha scritto Luigi Chiala, ordinò al signor Benedetti, direttore politico al ministero imperiale degli affari esteri, di partire immediatamente per Torino e di *associarsi al barone di Talleyrand per imporre al conte di Cavour la firma immediata del trattato.*

« *L'empereur*, ebbe a dire il Benedetti, *veut absolument Nice et la Savoie, lors même qu'il aurait contre lui toute l'Europe* ».

Il giorno 24 marzo fu firmato il trattato di cessione alla Francia della Savoia e di Nizza.

Il 14 marzo il direttore generale del Debito pubblico, cav. ed avv. Michelangelo Troglia, avea presentato alla

Commissione di vigilanza sul Debito pubblico i conti di gestioni dell'esercizio 1859, e ne avea esposte, sommariamente, le generali risultanze, che accompagnava con particolareggiato rendiconto a stampa.

La legge 12 marzo 1859, la quale avea surrogato ai Consigli generale ed ordinario per l'amministrazione del Debito pubblico, istituiti all'art. 51 del R. editto del 24 dicembre 1819, una Commissione di vigilanza, avea ordinato all'art. 5 che il direttore generale avesse a presentarle entro i tre primi mesi d'ogni anno i conti di gestione dell'anno precedente.

Ai termini poi dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del 28 maggio, il direttore generale in occasione della presentazione del conto annuale avea a fare una sommaria esposizione sulla situazione morale e materiale del Debito pubblico. E questa era l'esposizione sommaria che il direttore generale avea presentata alla Commissione, dichiarando ad un tempo che egli non avea avuto che a riepilogare i trimestrali parziali rendiconti dell'anno.

L'aumento della rendita nel corso dell'anno 1859 era stato di	L.	19,940,214 55
che aggiunto alla rendita creata a tutto il 1858 in	»	34,811,094 25
dava la consistenza totale della rendita creata a tutto il 1859 in	L.	54,751,308 80
da cui deducendo la rendita estinta a tutto il 1859 in	»	2,954,254 34
si avea la rendita in circolazione al 1° gennaio 1860 in	L.	51,797,054 46

« Questo straordinario aumento di pubblico debito, ha soggiunto il direttore generale, non deve recar meraviglia, siccome quello che sarebbe precipuamente la conseguenza immediata e

necessaria della ben notevole ampliazione del territorio del Regno, e degli straordinari e gloriosi avvenimenti di cui fummo e siamo tuttora spettatori.

« Nè coll'accrescersi in siffatta guisa dei valori, che rappresentano la fortuna mobile del paese, rimangono perturbate le speciali economiche condizioni di esso, giacchè i medesimi si svolgerebbero entro più vasti limiti, proporzionandosi non solo alla maggior ampiezza del territorio dello Stato, ma ben anco alla maggiore e più estesa azione che esercita nelle estere contrade la solidità del nostro pubblico credito. E che tale pur sia il comune giudizio, ne porge una prova sensibilissima lo splendido risultato dell'ultimo appello che si fece al credito pubblico, il quale risultato offrì un novello pegno ed un'irrecusabile testimonianza di sicurezza e di approvazione per la politica seguìta dal nostro Governo.

« Del resto gli Stati non si aggravano col crescersi del pubblico debito, quando si accresce ad un tempo la nazionale ricchezza, come avviene allorchè i prestiti si contraggono o per l'eseguimento di grandi opere di pubblica utilità, o per l'acquisto di ragioni di proprietà e simili, o per un'alta causa politica, mentre vi contrappone, nel primo caso, un maggior sviluppo ed accrescimento delle pubbliche risorse; nel secondo caso il conseguimento di corrispondenti entrate o di fruttiferi capitali; nell'ultimo caso un compenso morale e materiale tanto più grande quanto più è inapprezzabile ».

Il direttore generale novera quindi le sei cause che diedero luogo all'accrescimento del pubblico debito. La guerra d'indipendenza, il servizio dei prestiti di Sampierdarena; la liquidazione delle piazze privilegiate; la conversione di azioni sociali; il trattato di Zurigo; il prestito per le esigenze dello Stato 11 ottobre.

Il fondo totale impiegato nell'estinzione del debito dalla sua creazione a tutto il 31 dicembre 1859 era di lire 73,498,109 18 e fu applicato per L. 41,147,981 99 nell'estinzione per sorteggio; per L. 8,767,852 80 in pagamento

di premi; per L. 23,582,274 39 in acquisti di rendite al valore del corso.

Al 1° gennaio 1860 restava da applicarsi in acquisto di rendite al valore del corso un arretrato di L. 55,020,940 30 $^3/_4$.

« L'estinzione del debito, osservò il direttore generale, non compiendosi da più anni in qua che per le rendite dei debiti 1838 e 1844 e per le obbligazioni dello Stato, e in ordine a queste integralmente, nonchè per le rendite dei debiti redimibili 1819 e 1831, quanto alla parte d'assegnazione annua assegnata per l'estrazione, ne consegue che il fondo assegnato per l'estinzione al corso delle rendite di questi ultimi due debiti e di quelle dei debiti 7 settembre 1848, 12-16 giugno 1849 e 3 $^0/_0$, debbe di necessità accrescersi annualmente nelle contabilità arretrate sì attive che passive dell'amministrazione e raggiungere, come ha raggiunto, una somma talmente cospicua, che in ogni più favorevole ipotesi non vi sarebbe modo di farla sparire colle regole ordinarie.

« Una tale circostanza già ebbe a chiamar l'attenzione di questa generale direzione e dell'ora cessato generale Consiglio. La medesima formò pure oggetto delle vostre deliberazioni, e la Commissione mista sardo-lombarda incaricata dello studio comparativo delle leggi del Debito pubblico delle antiche e delle nuove provincie, *mentre ha ravvisato necessario che il principio dell'ammortizzazione del pubblico debito avesse a mantenersi ed a regolarmente funzionare, credeva però essere il caso di modificare la ragione composta, limitandola alla sola annua assegnazione, e proponendo intanto la definitiva eliminazione dell'attuale vistoso arretrato, che per la massima parte non potendo più erogarsi nell'uso, cui è destinato, non giova che a conservare una finzione inutile, pregiudicievole al pubblico credito, nociva al buon andamento del servizio della contabilità di quest'amministrazione, e meno conciliabile coll'interesse e colla dignità stessa del Governo.*

« Signori, dalle cose esposte voi avrete rilevato quanto grande ed arduo sia stato nella scorsa annata 1859, il còmpito di questa generale direzione per le sole operazioni del Debito pubblico,

senza tener conto del progressivo crescente sviluppo che va di giorno in giorno prendendo la Cassa dei depositi e dei prestiti, e senza calcolare il pure affidatole servizio ognor difficile ed intricato della cassa ecclesiastica, e gli studi e lavori preliminari fatti per l'impianto della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia di cui nella legge 15 *luglio* 1859 *e nel regolamento di pari data ed a cui sta per aggiungersi il servizio del monte delle pensioni pei maestri elementari* (1).

« Le diverse emissioni di nuove rendite, le varie liquidazioni delle azioni sociali delle ferrovie di Stradella e Cuneo, i nuovi servizi di rendite e di obbligazioni, non solo si succedettero di continuo framezzo agli altri ordinari e straor-

---

(1) Il servizio del Monte delle pensioni pei maestri elementari dovea essere affidato alla direzione generale del Debito pubblico e lo scrivente ne avea già predisposto il progetto di regolamento disciplinare pel quale il Ministro della pubblica istruzione ne segnava ricevimento con dispaccio del 20 maggio 1860:

« Il Ministro sottoscritto ha ricevuto il progetto di regolamento che pel Monte delle pensioni pei maestri e per le maestre delle scuole elementari, la Commissione, della quale faceva parte la S. V. Ill.ma, ha preparato con lodevole sollecitudine.

« Sebbene chi scrive non possa ancora dare un giudizio definitivo intorno al merito delle singole disposizioni contenute nel detto progetto, non può tuttavia non riconoscere fin d'ora, essere state le medesime dettate tutte da quello spirito illuminato e coscenzioso che tanto la distingue.

« Nello esprimere pertanto alla S. V. la piena soddisfazione di questo Ministro pel modo intelligente e zelante con cui ella volle occuparsi dello importante argomento, il sottoscritto aggiunge i suoi particolari ringraziamenti e si pregia rinnovarle i sensi della sua distinta considerazione.

« *Per il ministro*
« ALASIA ».

Al sig. avv. FRANCESCO MANCARDI
Consulente legale
per l'Amministrazione del Debito pubblico

dinari lavori, ma s'intralciarono ben soventi insieme e sempre in modo urgente ed incalzante ».

Con R. decreto del 15 marzo il numero degli agenti di cambio accreditati presso l'amministrazione del Debito pubblico delle antiche provincie fu fissato per la città di Milano in numero di 4.

Con R. decreto 18 marzo è decretato che le provincie dell'Emilia abbiano a far parte integrante dello Stato.

Con R. decreto del giorno seguente 19 marzo fu ordinato che in ciascuna delle tre città di Bologna, Modena e Parma fosse provvisoriamente stabilita una Sopraintendenza di finanze con due consultori e si diedero istruzioni al riguardo.

Con. R. decreto 22 marzo le provincie della Toscana sono unite allo Stato.

Il giorno 23 marzo il principe Eugenio di Savoia Carignano è nominato luogotenente del re in Toscana col comando di tutte le forze di terra e di mare, e con la potestà di esercitare in nome del Re il diritto di far grazie, commutar pene, nominare e revocare gli impiegati dell'ordine amministrativo e giudiziario.

Il giorno 24 marzo è sottoscritto il trattato conchiuso tra la Sardegna e la Francia per la riunione della Savoia e del circondario di Nizza all'impero francese, e con legge dell'11 giugno il Governo del re è autorizzato a darvi esecuzione.

Nel 1860 con regio decreto del 28 marzo è autorizzata l'iscrizione in aggiunta al debito di creazione 7 settembre

1848, della rendita di L. 500,000, creata per decreto del già governatore delle provincie dell'Emilia del 20 gennaio, alienata per atto di convenzione del 26 stesso mese a favore delle Case bancarie Giulio Bellinzaghi di Milano, Raffaele Rizzoli e Comp. di Bologna e David Pietro Adami e Comp. di Livorno, e guarentita dal governo sardo nell'atto stesso di alienazione con decreto 20 novembre 1859.

Con legge 6 giugno il Governo del re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione al trattato conchiuso tra la Sardegna e la Francia e a quello conchiuso tra la Sardegna l'Austria e la Francia, sottoscritti ambedue a Zurigo il 10 novembre 1859.

Con legge 11 giugno il governo del re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione al trattato conchiuso tra la Sardegna e la Francia, per la riunione della Savoia e del Circondario di Nizza alla Francia, sottoscritto a Torino il giorno 24 del mese di marzo 1860.

Ora, essendo più che urgente di dare esecuzione alle disposizioni del trattato 24 marzo, il quale all'articolo 4 stabiliva:

« *Une ou plusieurs Commissions mixtes seront chargées d'examiner et de résoudre dans un bref délai les diverses questions incidentes auxquelles donnera lieu la réunion, telle que la fixation de la part contributive de la Savoie et de l'arrondissement de Nice* (circondario di Nizza) *dans la dette publique de la Sardaigne, et l'exécution des obligations résultantes des contrats passés avec le gouvernement sarde, lequel se reserve toutefois de terminer lui-même les travaux entrepris pour le percement du tunnel des Alpes* (*Mont-Cenis*).

Et à l'art. 5. — *Le gouvernement français tiendra compte*

aux fonctionnaires de l'ordre civil et aux militaires appartenant par leur naissance à la province de Savoie et à l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) *et qui deviendront sujets français, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au gouvernement sarde; ils jouiront notamment du bénéfice résultant de l'inamovibilité pour la magistrature et des garanties assurées à l'armée* ».

Il ministro delle finanze, Francesco Saverio Vegezzi, chiamava a sè il segretario generale del Debito pubblico e gli diceva (1):

« Lei sa che col trattato 24 marzo si è consentita dal governo del re l'annessione alla Francia della Savoia e del circondario di Nizza. Si sono già designate Commissioni militari per la nuova delimitazione territoriale e Commissioni tecniche di più specie. Resta la questione d'amministrazione e di finanza che forma argomento dell'art. 4 del trattato, insieme a quelle altre incidentali che possono sollevarsi. E per questa Commissione il Consiglio dei ministri ha pensato a Lei come quegli che sullo scorcio dell'anno scorso si è già messo in rapporto personale col governo imperiale nella risoluzione della questione relativa ai 40 milioni di fiorini che erano da anticiparsi dalla Francia all'Austria per conto del governo sardo.

« *Il Consiglio dei ministri e il ministro delle finanze in ispecie fanno a tutta fidanza con Lei, che anzi la vogliono responsabile, e non se ne sgomenti, di quanto si ha da chiedere alla Francia nell'interesse del nostro Stato.*

« La questione principale, e si può dir la dominante per la finanza, sarà il riparto proporzionale del nostro pubblico debito; ad essa terrà dietro il riparto degli altri debiti e crediti che saranno per riconoscersi esistenti. Ella ha alla mano il Debito pub-

(1) Il sottoscritto si dirige al gentilissimo sig. direttore generale comm. Troglia, perchè voglia richiedere il sig. cav. Mancardi di recarsi presso allo scrivente. onde combinare un lavoro d'urgenza relativo a Savoia e Nizza.

F. S. VEGEZZI.

8 aprile 1860.

blico, la Cassa ecclesiastica, la Cassa dei depositi e dei prestiti. *Pel resto ella sarà autorizzata a interpellare i capi dei diversi dipartimenti ministeriali, per quanto ad essi può interessare che si abbia a richiedere, negoziare, convenire nell'interesse dello Stato e dei privati per parte della Commissione sarda nelle conferenze coi commissari francesi.*

« Appena ella sarà in possesso di tutto l'occorrente materiale, schiarimenti, documenti e istruzioni che crederà necessarie per tale importante missione, *avrà la compiacenza di stendere un disegno di istruzione generale che discuteremo assieme. Il conte di Cavour lascia al ministro delle finanze piena libertà d'azione per intendersi con lei e stabilire quanto può essere opportuno di convenire.*

« Siccome però alle conferenze di Zurigo il Governo del Re avrebbe designati a suoi plenipotenziari un senatore del Regno e presidente capo, con un ministro plenipotenziario, e siccome Ella non è nè un uomo politico, nè un diplomatico, conviene che almeno per la forma e per la rappresentanza, le aggiunga un senatore del Regno, che è pure consigliere di Stato, e fu nel tempo addietro anche vice-direttore del nostro Debito pubblico.

« E questo senatore sarebbe il conte Antonio Nomis di Pollone col quale sto in trattativa per l'acquisto d'un suo stabile attiguo al palazzo del ministero delle finanze, non più capace di contenervi il personale accresciutosi dopo le annessioni.

« Il conte di Pollone mi ha offerto gentilmente i suoi servigi, e io non ho potuto a meno di gradirli » (1).

Il 3 aprile il ministro Vegezzi metteva in relazione i due commissari perchè cominciassero ad intendersi fra loro e prepararsi alla comune missione.

« Cavaliere gentilissimo (scriveva il ministro Vegezzi al Mancardi), stasera 3 aprile alle ore 8, *Vostra Signoria mi farà favore, se vorrà, trovarsi al Ministero. Verrà il signor di Pollone. Salute ed allegria.*

F. S. VEGEZZI.

(1) *Cenni storici*, vol. IV. pag. 97.

Intanto il re Vittorio Emanuele faceva il seguente proclama agli abitanti della Savoia e del Nizzardo:

« Un traité conclu le 24 mars établit que la réunion de la Savoie et de Nice à la France, aura lieu avec l'adhésion des populations et la sanction du Parlement.

« Quoique pénible qu'il me soit de me séparer des provinces qui ont fait si longtemps partie des États de mes ancêtres et aux quelles tant de souvenirs me rattachent, j'ai dû considérer que les changements territoriaux, amenés par la guerre en Italie, justifiaient la demande que mon auguste allié, l'Empereur Napoléon, m'a adressée pour obtenir cette réunion.

« J'ai dû en outre tenir compte des services immenses que la France a rendu à l'Italie, des sacrifices qu'elle a faits dans l'intérêt de son indépendance, des liens que les batailles et les traités ont formé entre les deux pays. Je ne pouvais méconnaître d'ailleurs que le développement du commerce et la rapidité et la facilité des communications, augmentent chaque jour d'avantage l'importance et le nombre des rapports de Savoie et de Nice avec la France. Je n'ai pu oublier enfin que de grandes affinités de race, de langage et de mœurs rendent ces rapports de plus en plus intimes et naturels.

« Toutefois ce grand changement dans le sort de ces provinces ne saurait vous être imposé. Il doit être le résultat de votre libre consentement.

« Telle est ma ferme volonté ; telle est aussi l'intention de l'Empereur des Français.

« Pour que rien ne puisse géner la libre manifestation de vos vœux, je rappelle ceux parmi les principaux fonctionnaires de l'ordre administratif qui n'appartiennent pas à votre pays, et je vous les remplace momentanément par plusieurs de vos concitoyens entourés de l'estime et de la considération générale.

« Dans ces circonstances solennelles vous vous montrerez dignes de la réputation que vous avez acquise. Si vous deviez suivre d'autres destinées, faites en sorte que les Français vous accueillent comme des frères, qu'on a depuis longtemps à apprécier et à estimer. Faites que votre réunion à la France soit un lien de plus entre deux nations dont la mission est de travailler de concert au développement de la civilisation. « VICTOR EMANUEL ».

Il 28 aprile il conte Nomis di Pollone scriveva al Mancardi:

« Ieri l'egregio signor ministro delle finanze mi ha comunicata la prima parte delle istruzioni per i commissari incaricati dell'ardua missione di trattare col governo francese la liquidazione dipendente dalla cessione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia. Prima di restituire le istruzioni al prelodato signor ministro, desidererei discuterle colla S. V. peritissima in tale materia, ed a questo scopo vengo a pregarla di volermi accennare se avrebbe, dopo del mezzodì d'oggi, un'ora di libertà e quale.

« In caso di risposta affermativa verrei al di lei ufficio quando ella non vi trovi inconveniente.

« Attenderò dalla cortesia della S. V. un cenno di riscontro per mia norma. « DI POLLONE ».

Le istruzioni che erano comunicate al conte di Pollone era l'istruzione generale che in tutta urgenza avea compilata il segretario generale del Debito pubblico e discussala parte a parte col ministro Vegezzi (1).

L'istruzione generale fu sottoscritta dal ministro Vegezzi il 25 aprile 1860.

Il 14 maggio il ministro Vegezzi scriveva al Mancardi:

« Domattina 15 corrente maggio il conte di Cavour terrà una seduta ai commissari per Savoia e Nizza. Se Ella poco prima delle 11 venisse al ministero delle finanze, io andrei con lei di là al ministero degli esteri. Venga dunque. Ho avvertito il signor conte Pollone. *Non sarebbe male che ella recasse seco le memorie principali.* « VEGEZZI ».

Convenuti al 15 maggio al ministero degli affari esteri i due commissari presenti a Torino, assieme al ministro

(1) Vedere documenti al 1° volume, parte 1ª, n. 102-103.

delle finanze, il conte di Cavour li ricevette nel gabinetto ove si era sottoscritto il trattato 24 marzo.

Il conte di Cavour non entrò in alcun dettaglio sugli affari della missione.

« Ho lasciato piena libertà d'azione, egli disse, al mio collega il ministro delle finanze, il quale per giunta è un distinto giurisprudente e deve saperne più di me in materia legale. Se nel corso dei negoziati sorgeranno questioni non prevedute, e che per ciò non siensi potute comprendere nell'istruzione generale del ministro delle finanze, i signori commissari ne riferiranno col loro avviso e il Consiglio dei ministri delibererà in proposito ».

Terminata quella breve conferenza, più di congedo che di affari, il conte di Cavour augurò buon viaggio e il miglior esito possibile della missione ai commissari; quindi, preso a parte il Mancardi gli disse: « *Lei la vedrò ancora prima della partenza* ».

Recatosi il Mancardi all'invito fattogli dal conte di Cavour prima di partire per Parigi, il Ministro gli disse:

« Ho voluto vederla ancora una volta prima della sua partenza per raccomandarle specialmente due cose:

« *La prima d'armarsi di pazienza col conte di Pollone, e sopportarne alla meglio, per quanto possibile, il carattere intransigente e non poco autoritario; egli ha studiato il modo di poter riuscire primo commissario. Quel buon Vegezzi, nella circostanza che mi sta trattando l'acquisto del palazzo Pollone, è andato a pescarmi l'aristocratico il più sofistico e il più schifiltoso.*

« *La seconda si è di dar sempre ragione a quei signori francesi che non vogliono mai aver torto; ma, ne li faccia pagare per bene* ».

Il 21 maggio il conte di Pollone annunziava al suo collega che egli partiva per Parigi, e così, onde essere il primo a farsi presentare al ministro imperiale degli affari

esteri dal ministro sardo. Ma la presentazione dei commissari sardi, contrariamente a quanto avea desiderato il conte di Pollone, non ebbe luogo se non quando la Commissione fu al completo.

Le sedute della Commissione mista si tennero al ministero per gli affari esteri dell'Impero; si inaugurarono il 15 giugno colla reciproca comunicazione dei rispettivi poteri e colla designazione del segretario di essa Commissione, il marchese di Cazaux addetto al ministero imperiale degli affari esteri, e continuarono fino al 22 del successivo agosto (1).

Le materie che avevano a formar argomento di discussione, e quindi di negoziato, a forma dell'istruzione generale del ministro delle finanze del 25 aprile 1860, e in senso degli articoli 4 e 5 del trattato del 24 marzo, erano in quanto all'art 4:

a) la parte contributiva della Savoia e del circondario di Nizza nel debito pubblico della Sardegna;

b) gli oneri speciali della Savoia e del circondario di Nizza;

c) i crediti dello Stato e quelli delle amministrazioni governative verso le provincie ed altri Corpi morali di Savoia e di Nizza;

d) i depositi in numerario e in effetti pubblici presso la Cassa di depositi e dei prestiti.

e) gli altri patti, condizioni ed accordi che la specia-

(1) I poteri dati ai commissari sardi per le trattative da intraprendersi coi commissari francesi per l'esecuzione degli articoli 4 e 5 del trattato 24 marzo 1860, furono concessi con regio decreto del 20 maggio 1860 (*Reminiscenze*, vol. I, parte 1ª, cap. 9, pag. 185 e segg., documenti 109 e 110).

lità delle circostanze e il miglior bene dei paesi che si staccavano e dei nazionali di essi, consigliassero di conchiudere.

In ordine all'articolo 5 del Trattato venivano le pensioni d'ogni specie concesse e in via di concessione.

Ora lo scrivente che avea fatte le istruzioni, ne avea ad un tempo raccolte le risultanze contabili, di cui il Consiglio dei ministri lo volea responsabile, in appositi stati da presentarsi ai commissari francesi. E così pel debito pubblico aveva capitalizzate le rendite da estinguersi per sorteggio al loro valore integrale, quelle da estinguersi per ricompra ad un valore medio del corso. In quanto alle obbligazioni di Stato ne avea calcolata la rendita sorteggiabile al valore integrale aggiungendo l'ammontare dei premi che restavano a pagarsi.

Queste due disposizioni non incontrando l'avviso del conte di Pollone, in ispecie per quanto riguardava i premi delle obbligazioni dello Stato, *egli scrisse, personalmente e in modo tutto riservato, al conte di Cavour* in data del 16 giugno.

« Ieri si è proceduto alla disamina dell'elenco compilato in Torino dal sig. cav. Mancardi, dei diversi debiti da proporre per la divisione; mi fece gran senso il vedermi notato al n. 3 il montare dei premi delle obbligazioni dello Stato che rimangono a pagarsi dal 1° luglio 1860, ascendente a L. 8,102,629, somma però ridotta a sole L. 4,878,013 15 in ragione dell'interesse del 5 per cento scalare scontato per l'anticipazione, ossia valore attuale.

« Non mi pare che questa somma sia di quelle che naturalmente debbono cadere nella divisione da operarsi; difatti non è, nè un capitale, nè una rendita costituita, ma il prodotto d'una parte degli interessi a cui venne data una forma speciale di pagamento.

« Invocai a sostegno del mio parere contrario alla proposta il

disposto dell'art. 2 del regio editto delli 27 maggio 1834, col quale si determina, secondo me, in modo esplicito che l'assegnazione fatta del 6 p. % è destinata per la concorrente del 4 p. % al pagamento degli interessi e del 2 p. % nell'estinzione delle stesse obbligazioni ed in lotti e premi; quindi sembrami evidente che la capitalizzazione che si ha l'intenzione di fare del 7 per cento del fondo assegnato per premi, è lo stesso che dire alla Francia, che non solo dividerà la massa del nostro debito consolidato, ma avrà eziandio a sopportare, dopo d'aver soddisfatta la quota parte del medesimo, una parte ancora degli interessi di quella che rimarrà a nostro peso, in altri termini si farebbe pagare a questo Governo una parte del capitale e una parte degli interessi in anticipazione che spetterà pur sempre a noi di sopportare.

« Essendosi manifestato fra il cav. Mancardi e me un tanto dissenso intorno alla natura di questa somma, considerandola egli qual pretto capitale, sebbene dopo lunghissima discussione mi sia dovuto convincere che vi fossero forti dubbi, credetti per trattarsi di cosa di non lieve momento, di mio dovere di rassegnare la mia emergenza al ministro delle finanze per averne le sue superiori direzioni, e farci così sicuri di non fallire all'opera, che ci sta *egualmente a cuore di tutelare, per quel tanto che in noi sta, gli interessi che ci sono affidati.*

« Voglia impertanto V. E. comunicare al degnissimo signor collega il dubbio che tuttora rimane sulla vera natura della somma di che è argomento, e se sia o non da contemplarsi nelle domande da rassegnare alla Commissione imperiale.

« Le sarò sommamente tenuto, se vorrà favorirmi, per quanto possibile, un sollecito riscontro.

« In attenzione del quale passo ecc. » (1).

E il conte di Cavour dava ragione al conte di Pollone rispondendogli in data del giorno 13:

« Ho comunicato al ministro delle finanze il contenuto del pregiato di lei rapporto circa i premi delle obbligazioni dello Stato,

(1) Documento n. 117, v. I, p. I, *Reminiscenze storiche.*

non *senza partecipare all'onorevole mio collega il cav. Vegezzi, che l'opinione manifestata da V. S. Ill.ma su tale argomento, mi pare ragionevolissima.*

« Non mancherò di trasmetterle, appena ricevuta, la risposta del ministro delle finanze » (1).

E così si interpretava dal primo commissario sardo la disposizione del R. editto 27 maggio 1834, *anche dopo che avea potuto leggere nell'istruzione generale che il ministro delle finanze gli avea comunicato per sua norma e regola, ove, dopo ammessa la partita di credito di L. 8,102,620, si aggiungeva che nella sistemazione di tale partita venendosi per parte del governo imperiale a fare un'anticipazione, era giusto che ne avesse lo sconto proporzionale scalare per gli interessi di cui era suscettivo il capitale pagato, riducendolo così al valore che avrebbe il giorno dell'anticipazione.*

Il capitale così ridotto era da portarsi a calcolo pel riparto proporzionale.

Così stava scritto nell'istruzione generale del ministro delle finanze; ma quell'istruzione avea il peccato d'origine, e tuttochè firmata dal ministro Vegezzi, pel conte di Pollone che erasi proposto a commissario dallo stesso ministro Vegezzi, era come non esistesse, e perchè possibilmente non esistesse l'istruzione, pel conte di Pollone non esisteva neppur più il ministro Vegezzi. Tutta la corrispondenza finanziaria era rivolta dal primo commissario al primo ministro, il quale mentre non dava sempre ragione all'imperatore Napoleone, volle in quell'occasione dar ragione al conte di Pollone, scrivendogli in data 13 dello stesso mese di giugno.

---

(1) Documento n. 118, v. I, p. I, *Reminiscenze storiche.*

La ragione del dubbio sollevato dal primo commissario, dubbio che quando avesse realmente esistito avrebbesi dovuto lasciar sollevare dai commissari francesi che erano la parte avversaria, potea forse esser la fiducia di provare in faccia al conte di Cavour che il criterio contabile di chi era stato incaricato dal governo del re di compilare l'istruzione generale, e di determinare le partite di debito che erano da portarsi in riparto colla Francia — *non era poi affatto infallibile.*

Il ministro delle finanze nell'approvare l'istruzione generale e le partite di debitó da portarsi in riparto, avea già risoluta l'insorta questione. Avuta però in comunicazione la nota del primo commissario, e con essa l'invito per parte del ministro degli esteri di pronunziarsi in merito, volle, prima di rispondere, consultare in proposito il direttore generale del Debito pubblico, e avutone conforme avviso, non potè a meno di confermare quanto avea già approvato colla sua istruzione generale; *malgrado che il primo ministro già si fosse pronunciato in senso opposto* (1).

Portata la questione al Consiglio dei ministri, il ministro Vegezzi — che era il vero « tenax propositi vir » *e non deferiva pure ai desiderii del re, quando non li trovava conformi al suo modo di vedere — sostenne solo la sua*

(1) Il direttore generale Troglia informava lo scrivente del suo voto con lettera in data del 15 luglio:

« Il signor ministro delle finanze mi aveva già fatto parola della questione da lei accennatami relativamente ai premi delle obbligazioni dello Stato, e per dirgliela in confidenza, la mia opinione che dovetti esprimere per iscritto al ministro, fu perfettamente conforme a quella di V. S. Ill.ma, sebbene non concordasse pienamente con quella d'alcuni fra i primi impiegati dell'amministrazione ».

tesi contro il presidente del Consiglio e gli altri ministri tutti che gli teneano bordone (1).

Il 23 giugno il ministro per gli affari esteri, conte di Cavour, scrivea al primo commissario:

« In risposta ai pregiati dispacci della S. V. Ill.ma del 16 e 17 corrente, ho l'onore di trasmetterle la nota qui unita del ministro delle finanze, le cui conclusioni esaminate e discusse nel Consiglio dei ministri, vennero nel seguente modo modificate ed approvate:

« 1° *I regi commissari dimostreranno che l'ammontare dei premi delle obbligazioni dello Stato del* 1834, 1849 *e* 1850 *deve essere distintamente contemplato negli elementi di calcolo del complessivo debito pubblico e che per conseguenza non può venir considerato come semplice porzione d'interesse.*

« *Quantunque le ragioni che militano in favore di questa tesi siano gravi e meritino seria considerazione, nullameno, ove la Commissione trovasse una forte resistenza a farla ammettere dai commissari francesi, il Consiglio dei ministri l'autorizza a non insistere* ».

Il conte di Cavour avea cercato di salvar la capra e i cavoli, ammettendo le ragioni del ministro delle finanze che aveva combattute, ma non avea potuto respingere. Però se i commissari francesi avessero fatta la menoma osservazione, *il conte di Pollone sarebbe stato felice di non insistere*, e così il conte di Cavour che avea dato per istru-

(1) Il ministro Vegezzi più d'una volta ebbe a dire al re Vittorio Emanuele:

« *Maestà! Comandi che io mi ponga davanti la bocca d'un cannone, io non esito; ma certi mandati non me li dia, perchè tanto non li eseguisco* ».

Ve ne saranno ancora di questi uomini su questo globo sublunare?

zione, *di dar sempre ragione ai signori francesi, che non togliono mai aver torto, ma di farli pagare*, autorizzava, occorrendo, contro l'avviso del ministro delle finanze, l'abbandono d'un capitale di L. 4,878,013 15.

Ma il conte di Cavour, forse per ragion politica, non volea dar torto al primo commissario conte di Pollone, che per giunta era senatore del Regno e consigliere di Stato, mentre gli dava ragione in contratto di vendita d'un suo palazzo, fatta al ministero delle finanze, che la Camera dei deputati avrebbe voluto assolutamente respingere, perchè lesivo agli interessi della finanza.

Il conte di Pollone forte del conforme parere del conte di Cavour, tuttochè contrario a quello del ministro delle finanze, fu appieno soddisfatto.

Il criterio contabile del commissario aggiunto dovea scapitarne.

Ma disgraziatamente la soddisfazione del conte di Pollone fu di corta durata, e fu inoltre messa in dubbio la sua competenza legislativa, nella interpretazione delle leggi patrie, e di quelle leggi stesse che avrebbe potuto aver alla mano come antico funzionario dell'amministrazione del Debito pubblico.

In tornata della Commissione mista del 29 giugno, il primo commissario francese dovea dichiarare:

« Ho riscontrate le leggi sarde di creazione delle tre categorie di obbligazioni dello Stato; ho esaminato la tabella delle competenze che restano a pagarsi sui premi dal 1° aprile 1860 in L. 8,102,620; la tabella di sconto che la riduce a L. 4,870,013, valore in giornata, presentate dal commissario Mancardi, *non ho eccezioni, nè ho osservazioni da fare in proposito; ammetto la cifra ridotta, salvo occorrendo a rivederne il calcolo* ».

E così si interpretava dal primo commissario francese, a edificazione del conte di Pollone, la legge sarda del 27 maggio 1834, e si ammetteva al riparto una partita di debito che si volea respinta dal primo commissario sardo e dalla maggioranza del Consiglio dei ministri del regno sardo.

L'altra questione nella quale non si era in accordo col primo commissario era il ragguaglio del valore delle diverse varietà delle rendite sarde, le une estinguibili al valore del corso, le altre per sorteggio a valor integrale; quindi negli stati di conteggio lo scrivente non avea soltanto accertata la quantità della rendita alla data di situazione dal punto di partenza pel riparto del debito, ma ne aveva calcolato il corrispondente capitale in ragione del 100 p. 4 o del 100 p. 5 per la rendita da ammortirsi per sorteggio, e in ragione d'un corso medio per la rendita da ammortirsi per ricompra al valore del corso. Ma il primo commissario sardo, ex vice direttore generale del Debito pubblico, non credette necessaria una tale distinzione, che si era fatta nella previsione che il governo imperiale non avrebbe voluto caricarsi del servizio di tante quote proporzionali di debito, ma avrebbe preferito di sdebitarsene con una parte della rendita che se gli era rimessa in esecuzione delle disposizioni dei trattati di Zurigo.

Ora all'opinione del primo commissario sardo accordandosi il primo commissario francese, il *riparto proporzionale del debito fu fatto sulla base semplice della quantità della rendita.*

Una terza questione, sulla quale si era in disaccordo fra il primo commissario sardo e il commissario aggiunto, e che non era stata contemplata nell'istruzione generale

era la domanda fatta al governo imperiale della restituzione al governo sardo, dei mobili di servizio dei diversi uffici amministrativi e giudiziali delle provincie annesse.

Quando si vende un podere qualunque i mobili delle case coloniche son sempre riservati, avea osservato il primo commissario sardo. *Ma, soggiungeva subito il primo commissario francese, stupito d'una tale pretesa: « Voi non avete fatto contratto alcuno di vendita; coll'annessione della Savoia e di Nizza non si è operato che il passaggio d'un'amministrazione pubblica da una ad altra dipendenza governativa, il cui servizio d'ogni specie non potea discontinuare.*

Per troncare però una questione, in cui ne scapitava la dignità del governo sardo, lo scrivente si rivolse anche egli riservatamente al suo ministro delle finanze, e il primo commissario sardo ricevette in data del 18 luglio la seguente lettera ministeriale del giorno 10:

« *Signor conte:* La ringrazio dei cenni che mi favorisce colla relazione in data del 18 corrente intorno allo stato delle trattative pendenti tra i commissari del re e i commissari francesi.

« Scorgo con piacere come le varie questioni secondarie siano sciolte o prossime a ricevere una soluzione, e ne devo particolarmente lode alla intelligenza e alla solerzia da lei dimostrata.

« Quanto alle difficoltà che presenterebbonsi riguardo al materiale degli uffizi amministrativi e giudiziari, io credo più savio ed opportuno per parte nostra, di non farne oggetto d'ulteriore discussione.

« Il principio da noi invocato, che, cioè, la proprietà seguiti ad appartenercene, non è talmente positivo, inconcusso che non gli si possano muover obbiezioni.

« Ogni ragione politica ci consiglia a procedere con una certa larghezza.

« *Invito pertanto la S. V. a non insistere su questo punto, e dove nuovamente se ne tenga proposito, a dichiarare che il governo del Re, senza pregiudicare il principio, si rimette in questa parte, compiutamente alle risoluzioni del governo francese.*

« Gradisca, ecc. « C. DI CAVOUR ».

Così il conte di Cavour salvava un'altra volta la capra e i cavoli, e il conte di Pollone, mentre in seduta della Commissione del 20 luglio dichiarava che avrebbe chiesto nuove istruzioni dal suo governo, le ricevea senz'altro, colla data del giorno stesso, dietro richiesta speciale fattane dal commissario aggiunto (1).

Fra le questioni sulle quali non fu disaccordo col primo commissario sardo le due principali furono, la domanda per discarico al governo sardo della rendita di L. 400,000, assegnata con R. editto 22 settembre 1818 in favore di quelli del ducato di Savoia e della contea di Nizza, che in dipendenza delle leggi francesi sull'emigrazione aveano perduto la totalità od una parte delle loro sostanze; quindi la restituzione di 50 milioni sui 60 pagati al governo francese per indennità di guerra ai termini dei trattati di Zurigo del 10 novembre 1859.

Era più che giustizia che il governo francese prendesse a suo carico la rendita che si era creata dal governo sardo per indennizzare, per quanto possibile, i nazionali di Savoia e Nizza che erano stati, nel tempo, spogliati dei loro beni in dipendenza delle leggi francesi sull'emigrazione. La Sardegna ne avea pagato le competenze semestrali, e ammortizzato il capitale, a valor integrale, per quasi un mezzo

(1) *Reminiscenze*, vol. I, parte 1, pag. 308 e segg.

secolo; non dovea esser più che giusto che chi avea profittato del capitale-prezzo di quei beni, 50 anni dopo ne pagasse almeno le competenze semestrali, massime quando il governo sardo scontava dotazioni contro ogni ragione legale.

Del resto avendo il governo francese, con legge del 7 aprile 1825, provveduto all'interesse degli emigrati francesi, rientrati in Francia dopo la restaurazione del governo borbonico, giustizia avrebbe voluto che le stesse condizioni si fossero fatte a chi rientrava, si potea dire, più tardi nella patria comune.

Ma in seduta della Commissione del 6 luglio si stabilì il principio — *qu'il ne convenait pas de créer de catégories de dettes en remontant à leur origine.*

In quanto all'indennità pecuniaria di guerra consentita, senza discussione sulla cifra, nelle conferenze private del generale Dabormida coll'imperatore Napoleone a Parigi, perchè non dovea essere che una disposizione transitoria, e sino a quando si fosse potuto far cessione della Savoia e della contea di Nizza alla Francia, a norma delle segrete intelligenze passate fra il conte di Cavour e l'imperatore Napoleone nelle conferenze segrete di Plombières, dovea essere una cosa affatto estranea a quella cessione, perchè fatta in forma politica internazionale in faccia alle altre grandi potenze d'Europa.

E il primo Commissario sardo scrivea il 27 luglio al conte di Covour:

« Mi duole informare V. E. dell'assoluto rifiuto fatto dal signor Vuitry in nome del governo imperiale di accostarsi alla domanda

inoltrata dalla Commissione sarda per l'abbandono dei 50 milioni sui 60 pagati alla Francia in seguito ai patti di Zurigo (1) ».

In seduta della Commissione del 10 agosto si sottoscrisse il seguente protocollo:

« La part contributive de la Savoie et de l'arrondissement de Nice dans la dette publique de la Sardaigne, est fixée en exécution de l'art. 4 du traité conclu à Turin le 24 mars dernier, à 4,500,000 francs de rentes sardes 5 %.

« Les intérêts de ces rentes courront au profit de la Sardaigne à partir du 14 juin 1860.

« En conséquence le gouvernement français s'engage à remettre au gouvernement sarde des titres de rentes sardes 5 %, montant à 4,500,000 francs, à prendre sur les titres de rentes semblables, qui lui ont été remis en exécution du traité de Zurich.

« Pour tenir compte au gouvernement sarde de la somme de 212,500 francs représentant les arrérages de ces rentes échus du 14 juin 1860 au premier juillet suivant et formant au cours du 80 50, 13,198 75 de rentes de même nature, des titres montant à la dite somme de 13,198 75 seront remis au gouvernement sarde.

« En fois de quoi, ecc. ».

E così il Governo francese invece di servire, riscattava la sua quota parte del debito sardo, restituendo una corrispondente quantità di titoli di rendita sarda da prelevarsi su quelli rimessigli in isconto dei 160 milioni che erano da pagarsi dal governo sardo ai termini del trattato di Zurigo.

In seduta del 22 agosto:

« M. le comte de Pollone informe la Commission que le gouvernement de Sardaigne donne son approbation au protocole du 10

(1) *Reminiscenze*, vol. I, cap. VI, pag. 266.

août, concernant la fixation de la quote part contributive de la France dans la dette de Sardaigne.

« Il ajoute que le protocole n'indiquant pas à quel moment devra avoir lieu la remise des titres, il lui paraitrait utile de fixer à ce sujet une date precise.

« M. Vuitry répond que cette remise pourrait être effectuée aussitôt après que la convention aurait reçu sa sanction suivant la forme constitutionnelle des deux États.

« Il resterait d'ailleurs entendu que si cette ratification se trouvait retardée après le 1er janvier, le trésor piémontais serait dispensé du paiement de 2,250,000 francs montant du semestre à échoir à cette époque ».

Intanto lo scrivente cambiando i titoli di grosso taglio consegnati alla Francia sui 160 milioni, fece convertire provvisoriamente in rendita nominativa iscritta al governo francese la rendita che era da restituirsi al governo sardo.

Terminate col giorno 10 agosto le conferenze della Commissione mista, e risolute le questioni principali, rimandavansi quelle di dettaglio e quelle altre che ancora potevano sorgere ai commissari speciali cho erano stati delegati nei nuovi dipartimenti francesi, e alla Commissione ultima che era da istituirsi di concerto fra i due governi per la sistemazione generale delle contabilità tutte rilevanti dai diversi rami e servizi della pubblica amministrazione.

Le disposizioni formanti oggetto dei diversi protocolli erano da raccogliersi in uno per formare gli articoli della convenzione internazionale che era da sottoscriversi a conclusione del negoziato dopo la sottoscrizione dell'ultimo protocollo.

Restava a provvedersi all'esecuzione di quanto si era disposto con protocollo del 31 giugno relativamente alle contabilità attive e passive fra la Cassa sarda dei depositi

e dei prestiti e *la Caisse des consignations et dépôts* di Parigi; restava da operarsi il cambio dei titoli di rendita di grosso taglio, che si erano rimessi al governo francese, in esecuzione del trattato di Zurigo, e a norma degli accordi intesi fra i due governi, e rilevanti dall'atto diplomatico del 12 dicembre 1859, non che dal processo verbale d'esecuzione del 27 dello stesso mese.

Ora la sistemazione delle contabilità attive e passive fra le due Casse, non potea ancora aver luogo, perchè la documentazione della Cassa sarda, pel passaggio del servizio alla Cassa francese per la parte riguardante Savòia e Nizza, non era ancora completata in conformità delle richieste della Cassa francese.

Anche il cambio dei titoli di grosso taglio che erano stati rimessi al tesoro francese in esecuzione delle disposizioni del trattato di Zurigo, non potea operarsi, perchè la Direzione generale sarda del Debito pubblico avea creduto bene di attendere le ultime deliberazioni della Commissione, come quelle che avrebbero potuto modificare le disposizioni dell'atto diplomatico del 12 dicembre 1859, quando il governo imperiale avesse aderito alla proposta del governo italiano di assumere la quota proporzionale di debito sardo colla retrodazione di altrettanta rendita sarda posseduta dal tesoro francese. Misura la più semplice e più speditiva tanto pel governo francese, che pel governo sardo.

Intanto la Commissione internazionale avendo in seduta del 10 agosto aggiornate le sue riunioni sino al giorno 22 per la sottoscrizione del processo verbale della seduta del giorno 10, lo scrivente partì per Torino per sollecitare di persona l'emissione delle rendite di piccolo taglio da concambiarsi con quelle di grosso taglio che doveano restare

alla Francia, e per la conversione in rendita nominativa di quelle che doveano rappresentare la quota proporzionale consentita, e da restare provvisoriamente in possesso del governo francese fino all'approvazione della convenzione per parte dei due governi.

Allestiti i titoli di rendita pel cambio che restava a farsi e ritirata l'iscrizione nominativa corrispondente in rendita alla somma dei titoli da non cambiarsi, perchè rappresentante la quota proporzionle di debito consentita a carico della Savoia e di Nizza, lo scrivente ripetea la missione del 1859, ripartendo solo col carico e la responsabilità in titoli di rendita al portatore per un valore nominale di lire 3,649,259 56, e colla speranza di non aver più ad incontrare le peripezie dell'anno precedente; si era nel mese di agosto, e possibilmente le nevi e gli uragani non avrebbero più messo a repentaglio la vita del corriere, e i milioni del tesoro sardo.

Giunto a Parigi il giorno 21 agosto, lo scrivente facea senz'altro trasportare le sue casse all'Hôtel Tronchet, ove aveva preso stanza, e non ripetea le corse inutili del 1859 al ministero delle finanze e alla Banca dei fratelli De Rothschild.

Il giorno dopo 22 agosto si tenne l'ultima adunanza della Commissione mista che si chiuse colla dichiarazione che non si sarebbe più riunita.

Il giorno seguente, il 23 agosto fu firmata la convenzione per parte del primo commissario francese il signor Vuitry e per parte del primo commissario sardo il conte Antonio Nomis di Pollone (1).

(1) Lo scrivente commissario in Parigi nel 1866 pel riparto proporzionale del debito pubblico pontificio fra la Santa Sede e l'I-

Restava a farsi il cambio dei titoli che lo scrivente tenea allogati nelle camere dell'Hôtel Tronchet a tutta sua responsabilità per un valore d'oltre tre milioni di valor nominale, che il Governo sardo avrebbe potuto far giungere a Parigi per mezzo della Banca dei fratelli De Rothschild, che almeno avrebbe potuto assicurarli nelle sue casse di ferro.

Ma così si era fatto nel 1859 per i 160 milioni, e così dovea farsi nel 1860. Se l'Italia non avea sempre la previdenza e l'avvedutezza governativa, avea la sua stella che la proteggeva sempre e custodiva essa i suoi milioni nelle convalli nevose alpine all'aperta campagna e nelle camere d'albergo di Parigi.

Finalmente dopo d'aver corso e ricorso per le sale ministeriali per sette lunghi giorni d'ansia, lo scrivente potè ottenere nel giorno 27 che il ministro imperiale delle finanze autorizzasse con suo decreto il direttore delle casse centrali del tesoro a ricevere i titoli al portatore del debito sardo.

Il giorno seguente 28 agosto, lo scrivente nell'impazienza di spogliarsi di tanta responsabilità, si recò colle sue casse al ministero imperiale delle finanze, quando ancora non era giunto il commissario imperiale Magimel col decreto

---

talia, trovandosi una sera in conferenza col ministro di Stato Rouher assieme al presidente del Consiglio di Stato Vuitry e al ministro plenipotenziario Faugère, il Vuitry rivolgendogli la parola gli disse: « Que fait-il le vieux Pollon qui en 1860 a voulu signer lui seul notre convention du 23 août? »

Il conte di Pollone aveva mistificato in Torino il ministro delle finanze Vegezzi, col chiedere la nomina d'un terzo commissario; dovea a Parigi intrigare il ministro di Stato degli affari esteri Thouvenel per firmare esso solo la convenzione.

ministeriale d'autorizzazione; decreto che il Commissario sardo dovea ricevere al suo albergo.

Il cambio dei titoli fu eseguito dallo scrivente, qual delegato speciale del ministro sardo delle finanze, con intervento del primo commissario conte di Pollone e del commissario aggiunto De Roussy de Sales.

La consegna dei titoli di cambio fu fatta al direttore delle casse centrali del tesoro pubblico francese, Thomas, autorizzato al ricevimento dei titoli, con intervento del direttore del movimento generale dei fondi, Magimel, commissario aggiunto e specialmente delegato dal ministro imperiale delle finanze, e coll'assistenza del controllore in capo delle casse centrali francesi, Harmand.

Lo scrivente, riscontrati e consegnati i titoli al portatore rimette ad un tempo, al direttore delle casse centrali il certificato d'iscrizione al nome del governo francese per la rendita di lire 4,513,198 75, per restarne depositario sino a che la Convenzione 23 agosto avesse ottenuta la sanzione secondo la forma costituzionale rispettiva dei due Stati.

Ricevuti i titoli di cambio, il direttore delle casse centrali restituiva allo scrivente i titoli al portatore rappresentanti in tagli da 1000, 10,000, 20,000; e uno di lire 162,458 31, la rendita di lire 8,162,458 31, che, previo riscontro, lo scrivente facea annullare all'atto della restituzione, in presenza del direttore delle casse centrali e degli altri intervenuti all'atto; quindi assicurate in apposite casse nel locale stesso del ministero, fece trasportare all'albergo, per quindi giunto a Torino farne la consegna all'amministrazione sarda del Debito pubblico.

L'operazione di cambio e di annullamento dei titoli di rendita ritirati fu constatata in apposito processo verbale

fatto in doppio originale, sottoscritto da tutti gli intervenuti (1).

Nell'aprile 1860, come si è già ricordato, il conte di Cavour, trattandosi nel Consiglio dei ministri di dar eseguimento al disposto dell'articolo 4 del trattato di Torino del 24 preceduto marzo e relativo all'annessione alla Francia delle provincie della Savoia e del circondario di Nizza, rivolto al ministro delle finanze, aveagli detto:

« *Dica al Mancardi che vegga egli cosa dobbiamo domandare alla Francia; stenda un progetto d'istruzione per la Commissione che concerterà col ministro delle finanze e risponda di tutto* ».

Nella visita di congedo aveva aggiunto per tutta istruzione al Mancardi:

« Dia sempre ragione a quei signori d'oltr'Alpe, che non vogliono mai aver torto, ma me li faccia pagare ».

Ora dopo la ratifica della convenzione del 28 agosto il ministro delle finanze avendo riferito al presidente del Consiglio, come vi fosse ancora uno strascico di questione che la Commissione sarda non avea potuto risolvere prima del suo scioglimento, quale era la sistemazione delle contabilità della Cassa dei depositi e dei prestiti pel passaggio alla Cassa francese *des dépôts et consignations*, per la parte che riguardava le provincie annesse, e ciò perchè la Cassa sarda non aveva ancora soddisfatto a tutte le richieste della Cassa francese, fra le quali *la formazione in partita doppia di altrettanti conti correnti quanti erano i*

(1) *Reminiscenze*, vol. I, parte I, pag. 355. Documento n. 131.

depositi e i prestiti, e la traduzione in francese di tutti i documenti riguardanti il circondario di Nizza.

Il conte Cavour non poco indispettito per le pretese dell'amministrazione francese, che volea persin sopprimere sugli atti ufficiali l'antica favella, esclamò:

« *Dica al Mancardi che me la faccia finita, che non voglio più sentirne parlare. Se la Commissione è sciolta e occorre una delegazione e nuove istruzioni, se le faccia e gli daremo tutti i poteri di cui abbisogna* ».

Il 18 settembre il ministro Vegezzi scriveva al Mancardi:

« Signor cavaliere gentilissimo. Ho il piacere di trasmetterle, firmata dal presidente del Consiglio, la lettera che le conferisce i poteri per l'ultimazione delle pratiche in Parigi, dove già fu scritto al ministro, perchè la S. V. sia riconosciuta nella qualità di cui la lettera la veste.

« Non partirà prima che io abbia avuto il piacere di augurarle buon viaggio, pel che faccio le mie riserve » (1).

Le istruzioni del presidente del Consiglio erano in data del 17 settembre e conchiudevansi come appresso:

« *Le gouvernement du roi ne saurait dans ce but mieux s'adresser qu'à vous, monsieur le chevalier, non seulement, parce que vous avez appartenu à la Commission, mais en vue des connaissances spéciales que vous possédez en cette matière, à raison de vos attributions.*

« *Le soussigné met par conséquent une entière confiance dans votre capacité et votre zèle, et vous confère tous les pouvoirs nécessaires pour la remise à la Caisse française du service des dépôts et prêts, concernant les provinces annexées et pour l'arrêt des comptes y relatifs, en vous autorisant à représenter l'administration sarde, à acquiter, percevoir,*

(1) *Reminiscenze*, vol. I, parte I. Documento n. 134.

passer de reçus, établir des compensations, aussi bien qu'à modifier, au besoin, le résultat des états de comptabilité qui seront nouvellement présentés à l'Administration française ».

« La différence active qui résultera en faveur de la Caisse des dépôts et prêts de l'État devra être versée à la Banque des frères De Rothschild de Paris au compte courant de la Caisse des dépôts et prêts.

« Veuillez, monsieur le chevalier, avoir l'obligeance de vous concerter avec l'administration de la Caisse des dépôts et prêts pour en retirer au plus tôt les états de comptabilité, réglés pour le 1er octobre et les pièces à l'appui en conformité des vues de l'administration française et des communications que vous avez eues avec elle.

« Le gouvernement du Roi fera de son côté les démarches nécessaires auprès de son représentant à Paris pour que vous soyez reconnu par le gouvernement impérial en qualité d'agent spécial pour représenter l'administration sarde, soit auprès du ministère des finances qu'auprès du ministère de la guerre, pour les dépôts des remplacements militaires et pour tout autre objet sus indiqué.

« *En remplissant cette nouvelle mission vous avez, M. le chevalier, une nouvelle occasion de vous distinguer et un titre de plus à la satisfation du gouvernement de S. M.* » (1).

Avuta questa nuova delegazione con poteri illimitati, lo scrivente si fece carico di riscontrare personalmente presso l'amministrazione della Cassa sarda, la regolarità degli stati di conteggio, l'apertura in partita doppia dei conti individuali, la traduzione in lingua francese di tutti i documenti che riguardavano il circondario di Nizza e il completamento d'ogni documentazione; quindi la sera del giorno 20 settembre se ne ripartiva per Parigi, e il giorno 22 trasmetteva tutto il relativo incartamento al direttore generale della cassa francese.

(1) *Reminiscenze*, vol. I, parte 1a, pag. 366. Documento n. 133.

Il giorno 26, accertatosi personalmente presso la Cassa francese, che tutto era al completo e in perfetta regola. lo scrivente ne faceva l'occorrente relazione al ministro sardo delle finanze.

Il giorno 28 lo scrivente riceveva dal ministero imperiale degli affari esteri la lettera che lo accreditava presso la Cassa francese *des consignations et dépôts.*

Il giorno 1° ottobre il delegato sardo procedeva alla constatazione degli stati di conteggio attivo e passivo; e versava nelle mani del cassiere della Cassa francese la somma di lire 1,169,882 10, rappresentante in capitale e interessi l'ammontare dei depositi, che passavano in carico alla Cassa francese, e riscuoteva la somma di L. 2,389,182 64, in rappresentanza dei prestiti, di cui restava accreditata la Cassa francese.

La differenza attiva a favore della Cassa sarda che era da versarsi alla Banca dei fratelli De Rothschild risultò di lire 1,219,300 54.

Di tale operazione fu redatto l'apposito processo verbale in quadruplice originale, di cui uno pel ministro imperiale delle finanze, un secondo per la Commissione di vigilanza della Cassa francese, il terzo pel delegato sardo, e il quarto per essere conservato negli archivi della Direzione generale della Cassa francese.

Con lettera del 2 ottobre si consegnarono al ministero della guerra i certificati di deposito per i premi di surrogazione militare, avvertendosi essersi versato alla — Caisse des consignations et dépôts, — l'importare dei medesimi in franchi 504,744 70, cioè fr. 498,400 in capitale, e fr. 6344 70 per interessi.

E così ebbe termine quest'ultima fase della missione di cui erasi incaricata la Commissione sarda per l'eseguimento degli art. 4 e 5 del trattato di Torino 24 marzo 1860 (1).

Intanto con legge 12 luglio 1860 il ministro delle finanze fu autorizzato a contrarre un prestito di 150 milioni di lire sotto le condizioni che erano da stabilirsi per decreto reale.

Nel progetto di legge erasi fatta facoltà al ministro delle finanze di continuare a tener accese le partite di debito pubblico che doveano essere estinte per effetto della cessione di Savoia e Nizza, alienandone i corrispondenti titoli di rendita, ovvero di abolire siffatte partite e accenderne invece delle nuove, mediante l'emissione di apposite cedole di rendita ed infine di praticare, occorrendo, in parte l'uno e in parte l'altro espediente.

Di questa eccezionale disposizione il ministro delle finanze dava ragione nella relazione che accompagnava il suo progetto di legge presentato alla Camera il 13 giugno:

« Questa volta la somma indicata non sarebbe un'aggiunta di altrettanto peso all'attuale montare del nostro debito pubblico, perciocchè certamente il debito dello Stato, che di recente aumentavasi per l'ampliato territorio, si scemerà per la cessione delle provincie savoine e nizzarde

« Sicchè convertendo in tutto od in parte questa porzione di debito riscattato in alienazione di altre rendite, o delle medesime che andrebbero ad essere estinte, si avrà piuttosto a considerare questa operazione di credito, come una continuazione approssimativa dell'antico debito trasportato sopra un territorio per avventura d'alcuna parte scemato, che come una creazione di nuovo debito.

(1) *Reminiscenze*, vol. I, parte I, pag. 366 a 373. Documenti 133 a 140.

« Con ciò non vogliamo inferirne che non si tratti di nuovi sacrifici, ma intendiamo ridurli al loro vero valore.

« Del resto la necessità li esige, lo spettacolo che presentemente offre l'Italia li giustifica; e voi, rappresentanti dei popoli italiani che in tempi più ardui hanno provato quanto siano decisi a fare ogni sforzo per essere uniti e per acquistare e conservare la nazionale indipendenza, non esiterete ad interpretare l'animo dei vostri rappresentati ed approverete il qui unito schema di legge, confortati dalla speranza d'un non lontano avvenire del quale ci assicurano la giustizia della nostra causa, la fiducia che ci inspira la concordia dei cittadini, la prode lealtà del principe, ed il favore della coscienza dell'intera Europa civile ».

Ma il ministro delle finanze nel presentare il suo schema di legge alla Camera il 3 giugno 1860 non ricordava che la Commissione mista franco-sarda, incaricata di dar eseguimento alle disposizioni dell'articolo 4 del trattato del 24 marzo, di Torino, si era riunita a Parigi il 15 giugno; che il 29 giugno avea cominciato a passare in rassegna le materie che doveano far argomento delle loro discussioni, per cui la disposizione del progetto di legge del 12 luglio non era che un'anticipazione sulle deliberazioni della Commissione mista di Parigi.

Il fatto preludiato nel progetto di legge non si verificò che colla seduta della Commissione del 10 agosto e formò argomento dell'articolo primo della convenzione del 23 stesso mese che fu approvata dal Governo sardo con decreto reale del 14 successivo novembre. E fu buona ventura pel Governo sardo che quella disposizione di legge non potesse aver effetto, perchè quella rendita, che era da invertirsi nel prestito del 12 luglio, potè provvedere ad un transitorio sbilancio di cassa del tesoro, quando alla morte del conte di Cavour, la banca si sfiduciò sui destini dell'Italia.

Nella tornata della Camera del 6 luglio discutendosi sulla ragion politica del prestito dei 150 milioni, il conte di Cavour, presidente del Consiglio ebbe a dichiarare:

« I sentimenti stati espressi da tutti gli oratori che presero parte a questa discussione rendono assai facile il còmpito mio, giacchè, o signori, da tutti i banchi si alzarono voci per approvare la politica seguìta dal Governo e per dichiararsi pronti a dargli quegli aiuti che fossero necessari. Quindi io debbo anzitutto render grazie agli onorevoli oratori.

« E compirò questo primo mio dovere cominciando dall'onorevole senatore Pallavicini Trivulzio, che volle in modo singolarmente cortese, provare come le parole da me pronunziate in altra solenne circostanza non fossero del tutto conformi ai fatti e come io male mi apponessi considerandolo come oppositore sistematico della nostra politica.

« Egli mi ricordò ciò che forse allora avea dimenticato, che ogni qualvolta si trattava di muovere il piede avanti, io lo avea sempre trovato favorevole ai nostri propositi, e che la sola differenza che avesse potuto passare, e che passa forse ancora tra lui e me, è che egli vorrebbe camminare sempre veloce, ed io talvolta per considerazioni di prudenza e di politica, reputo dovere e necessità far sosta, oppure rallentare il passo. Pienamente concordi nello scopo, avendo una stessa meta, verso la quale rivolgiamo il passo, il divario è poco, perchè esso non consiste che nella ragione della velocità.

« Gli altri dissero nobili e cortesi parole, si resero gli interpreti dei sentimenti di questa distinta Assemblea dei sentimenti dell'intera nazione, che in questo momento dà all'Europa il mirabile spettacolo dell'unanimità.

« Io non posso che far plauso alle loro parole, ed assicurare che il governo del Re metterà tutto il suo zelo, tutti i suoi sforzi, non trascurerà opera veruna, onde quelle nobili aspirazioni abbiano la maggior soddisfazione possibile.

« L'on. senatore Martinengo, dopo essersi unito ai suoi colleghi nel manifestare i sentimenti patriottici da me ricordati, credette dover richiamare l'attenzione del Governo sopra le condizioni spe-

ciali della Lombardia ed in particolare della nobile e generosa provincia di Brescia.

« L'ultimo oratore (il senatore Farina) dopo d'aver manifestato la sua approvazione alla legge che vi è sottoposta, dopo d'aver approvato l'indirizzo politico seguito dal Ministero da parecchi anni, credette di aggiungere, prima di terminare il suo discorso alcune avvertenze.

« Dopo questa breve risposta alle osservazioni dell'onorevole preopinante non mi rimane che rinnovare i miei ringraziamenti agli oratori e anticipatamente al Senato, dal quale io spero una splendida e solenne conferma della politica del Ministero; ed un incoraggiamento a proseguire risoluto nella via che ha sempre seguita ».

Con altra legge del 12 luglio 1860 fu approvato l'atto in data 23 aprile 1860, al rogito Barnato, portante vendita dal conte Antonio Luigi Maria Nomis di Pollone a favore delle finanze dello Stato d'una casa situata in Torino, mediante il prezzo di L. 720,000 e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni in esso atto espressi.

In conformità di detto atto, il Governo avea a pagare al conte Nomis di Pollone il detto prezzo di L. 720,000 nel modo seguente:

1° L. 600,000 in cedole nominative al corso del giorno della promulgazione della legge con decorrenza del 1° gennaio 1860, ovvero in contanti cogli interessi a datare dal 1° aprile prossimo scorso;

2° Le rimanenti 120,000 cogli interessi del 5 % a partire dal 1° aprile 1860; cioè L. 80,000 in ispecie metalliche al corso di tariffa, e L. 40,000 in biglietti della Banca nazionale.

Il progetto di questa legge trovò una grande opposizione alla Camera, cominciando dalla Commissione degli

uffizi, perchè il prezzo dello stabile era un prezzo d'affezione di più d'un centinaio di migliaia di lire sul prezzo reale, e il ministro delle finanze in tornata della Camera del 18 giugno 1860 avea dovuto dire:

« Poichè la relazione della Commissione propone il rifiuto dell'approvazione del contratto d'acquisto da me inteso, la Camera vorrà concedermi che io pel primo prenda la parola in questa discussione per meglio spiegare le cause, per cui io credo, non ostante i rilievi fatti dalla Commissione, che il contratto medesimo meriti la vostra approvazione.

« La Commissione nella sua relazione riconosce che per l'avvenuto ingrandimento dello Stato, per le nuove sue condizioni, per le maggiori esigenze del servizi, come negli altri dicasteri, così pure in quello delle finanze dovea accrescersi il novero del personale degli impiegati, che devono attendere al disbrigo degli affari.

« Riconosce del pari come conseguenza, che era necessità di cercar modo di allogarli tutti ed in guisa che si potesse per l'esiguità dei locali conservare quella facile attuazione dei necessari rapporti che devono correre fra capi e dipendenti; riconosce per ultimo che a ciò non potea bastare il palazzo così detto delle finanze, già troppo angusto, nè adatto guari pel passato, ed ora insufficiente certamente a rispondere alle nuove esigenze.

« È adunque assentita la necessità in cui si era di provvedere ai nuovi locali, e assentito del pari che il Ministero dovea avvisare al modo di soddisfarla.

« Ma, o signori, quale era l'indole di questa necessità? Era ella pressante od ammetteva dilazione nel soddisfarla? Eravi campo di tempo o largo o competente almeno, o discreto o veramente ristretto? Comodamente poteasi o doveasi sospintamente provvedere? La Commissione non si fece questa domanda, nè io dovrei fargliene appunto, perchè il ministro nella sua relazione ciò non pose in rilievo, credendo che la notorietà dello stato delle cose dispensasse dall'obbligo d'ogni cenno a tale riguardo.

« Comunque sia, fatto sta ed è, che pressante non solo, ma pressantissimo era questo bisogno.

« Era *pressante*, perchè l'accrescimento del novero degli impiegati era stabilito dalla pianta colla legge del 20 novembre 1859, ed il ministero non avea potuto a quel tempo avvisare al modo di collocare gli impiegati che nello stanziamento della nuova pianta si erano riconosciuti necessari, od almeno, allora quando io venni al ministero non trovai nessuna pratica attiva a tale riguardo.

« Era pressantissimo il bisogno perchè concorrevano continuamente nuovi lavori, nuovi affari, i quali venivano accrescendo il cumulo che esisteva, e che sarebbe all'infinito cresciuto con danno non dirò solo della pubblica amministrazione, ma eziandio dei privati interessati, dando cause di molte lagnanze, ove non si fosse prontamente, così come il bisogno lo volea, provveduto a collocare i nuovi impiegati.

« Il tempo non si potea adunque calcolare nè ad anni, nè a semestri, bisognava calcolarlo a mesi, ed ancora tenerne ristrettissimo il numero, tal era la stretta in cui si trovava in quel tempo il ministero, avendo a provvedere di collocare i nuovi impiegati, gli impiegati che doveano occupar i posti della nuova pianta, e ciò fare in guisa che tostissimo potessero entrare nell'esercizio dei loro uffizi ».

E qui il ministro delle finanze segue con lunga enumerazione di fatti, a dimostrare le pratiche fatte, gli espedienti escogitati, la revisione dei calcoli, il decentramento possibile delle direzioni, degli uffizi, prima di subire le condizioni onerose del contratto.

« Se io dovessi dire, aggiungeva il ministro Vegezzi, tutte le brighe, tutti i guai che dal 21 gennaio in poi mi toccò subire per la ricerca dei locali, vi farei un rosario di dolori; tutte le noie inerenti a tale ricerca ricadono sulle spalle del ministro delle finanze ».

Sorto in seguito il presidente del Consiglio a difendere il progetto del ministro delle finanze, dopo d'aver ragionato in merito sulla necessità dell'acquisto, sul valore dello

stabile, e su diverse altre condizioni del contratto, conchiudeva con dire:

« Io non posso persuadermi che questo contratto sia assolutamente cattivo; che il mio collega sia stato improvvido; e tanto è vero che non lo credo che mi sono associato alla sua responsabilità approvando nel Consiglio dei ministri, il progetto del contratto che ci comunicò. Ma quand'anche si volesse ammettere che egli abbia fatto male, io dico che è assai meglio sancire questo male, che non far soffrire per sei mesi un grave discapito al servizio più rilevante dello Stato; o almeno altrettanto importante che quello dell'amministrazione della guerra.

« Io quindi penso sarebbe meglio che la Commissione, traducendo, completando, condensando in un ordine del giorno quelle censure di cui ha tutta ingemmata la sua relazione, facesse dichiarare che il ministero è inetto e non è nel caso di poter reggere la cosa pubblica.

« E invero, o signori, se il ministro per le finanze e i suoi colleghi avessero commesso tanti e così gravi errori in un contratto così semplice, come quello dell'acquisto d'una casa, sarebbero del tutto inetti ed insufficienti per poter reggere il timone dello Stato nelle odierne condizioni così difficili, quando ci vogliono uomini che anche non essendolo almeno fossero tenuti per oculati, perchè, lo ripeto, per governare è più necessario esser tenuti tali che di esserlo in realtà.

« Dopo una tale patente d'incapacità, veramente io non so come si avrebbe il coraggio di trattare affari di molto maggior momento; dunque io capirei ancora un ordine del giorno il quale inchiudesse un biasimo che dichiarasse questi gravi errori che si dicono commessi; ma che poi nell'interesse del servizio pubblico, per 100,000 lire si preferisse d'interrompere, di lasciar in sofferenza gravissima l'amministrazione delle finanze per sei mesi non potrei capirlo.

« Per queste ragioni io spero che voi, respinte le conclusioni della Giunta, vorrete aderire alle istanze del ministro di finanze, dando un voto favorevole alla legge che vi è sottoposta ».

Del resto, come il conte di Cavour avrebbe potuto dar torto al suo primo commissario, che trattava in Parigi gli interessi dello Stato, per lire 100,000, mentre gli avea dato ragione per 4,800,000 e più mila lire che il conte di Pollone non avrebbe voluto portare in credito a favore dello Stato, mentre i commissari francesi ne riconobbero la giustezza e il diritto a favore della Sardegna; laddove avevano chiesto l'accreditamento di 9 e più milioni ideali, e quello di assegni che più non esistevano in forza dei trattati.

La rendita di lire 37,101 93 fu mandata iscrivere con regio decreto del 10 novembre in aumento alla rendita 12-16 giugno 1849.

Con legge del 24 giugno 1860 erasi istituita presso il Consiglio di Stato una Commissione straordinaria temporanea per la formazione dei progetti di legge.

Con R. decreto del 14 luglio fu stabilito che essa avesse a comporsi di 12 membri da nominarsi dal Re, su proposta del ministro dell'interno di concerto col Consiglio dei ministri.

Il ministro dell'interno avea a designare i presidenti delle Giunte sulle proposte del presidente del Consiglio di Stato.

Si aggiungevano le altre disposizioni occorrenti per il regolare esercizio delle attribuzioni demandate alla Commissione straordinaria.

Con R. decreto del 4 agosto si autorizzò, in dipendenza della legge del 12 luglio, l'alienazione d'una rendita di lire 4,500,000 per mezzo di pubblica sottoscrizione, in aggiunta alla rendita 12-16 giugno 1849.

Il pagamento del prezzo della rendita fu stabilito in 6 rate, cioè:

La 1ª d'un decimo nell'atto della sottoscrizione che non potea eccedersi;

La 2ª d'un decimo al 15 settembre 1860;
» 3ª d'un quinto » novembre »
» 4ª » » » gennaio 1861;
» 5ª » » » marzo »
» 6ª » » » maggio »

Ai sottoscrittori per una rendita di lire 50,000 sino a 500,000 fu assegnato un premio di $^1/_2$ $^0/_0$, e il premio dell'1 $^0/_0$ pei sottoscrittori di lire 500,000 e più.

S'avea a far luogo a riduzione quando la rendita sottoscritta eccedesse la rendita mandata alienarsi per sottoscrizione.

Il prezzo della rendita fu con decreto ministeriale del giorno stesso 4 agosto fissato a lire 80 $^1/_2$.

Con altro reale decreto 4 agosto, fu autorizzata l'alienazione a partiti privati d'una rendita di lire 4,800,000 al prezzo che era da intendersi fra il ministro delle finanze e i concessionari, nelle relative convenzioni.

Nelle alienazioni a partiti privati avevano da osservarsi le stesse condizioni quanto ai premi, allo sconto e ai pagamenti prescritte nell'altro regio decreto della stessa data, col quale fu autorizzata l'alienazione per pubblica sottoscrizione della rendita di lire 4,500,000, ad eccezione del pagamento del 1° decimo di cui poteva essere pattuita la versione nel termine non maggiore di cinque giorni dalla data delle convenzioni.

Le sottoscrizioni per acquisto della rendita di L. 4,500,000 in virtù del regio decreto 4 agosto, essendosi verificate nella

somma di lire 27,593,550, cioè in lire 395,800 per rendite di lire 50 o minori, e per lire 27,197,750 per rendite di lire 60 o maggiori, il ministro delle finanze con suo decreto del 27 agosto stabilì mantenersi nella loro integralità le dichiarazioni non eccedenti lire 50 di rendita per ciascuna, e ridursi al 15 p. % le dichiarazioni eccedenti lire 50, conservato sempre nella riduzione un minimo di lire 50.

La rendita alienata in parte a partiti privati, in parte col mezzo della pubblica sottoscrizione, avendo insieme rilevato a lire 9,321,930, essa fu con regio decreto 30 agosto mandata iscriversi in aggiunta al debito di creazione delli 12-16 giugno 1849, con decorrenza dal 1° luglio 1860.

Con regio decreto del 19 settembre, si autorizzò il direttore generale del Debito pubblico a farsi rappresentare, in caso di sua assenza od impedimento, e di quella del vicedirettore generale, dal segretario generale dell'amministrazione.

Con regio decreto del 22 settembre è approvata una pianta numerica del personale dell'amministrazione del Debito pubblico, comprendendovi il servizio per la Cassa dei depositi e dei prestiti, e quello della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, fissandosi la somma di rimborso per parte delle due amministrazioni: depositi e prestiti e rendite vitalizie.

Il re Vittorio Emanuele dovendo partire per Bologna e prendere il comando dell'armata nominò, con regio decreto 29 settembre, il principe di Carignano suo luogotenente generale durante la sua assenza.

Egli avea a provvedere in nome del re sulla relazione

dei ministri responsabili negli affari correnti, e nei casi d'urgenza, firmando i reali decreti, i quali doveano essere vidimati e controsegnati colle solite forme. Avea però a disporre che gli affari di grave importanza fossero rassegnati al re.

Con regio decreto 27 ottobre fu approvata la convenzione intesa il 22 settembre 1860, fra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze e la Società ferroviaria da Valenza a Vercelli per Casale, relativamente alla cessione allo Stato della ferrovia suddetta.

Il corrispettivo della cessione fu convenuto in lire 269,500 d'annua rendita, da emettersi in aggiunta al debito di creazione 12-16 giugno 1849 in titoli al portatore.

L'iscrizione delle rendite avea ad effettuarsi all'atto della liquidazione delle azioni a favore degli aventi diritto per mezzo di decreto reale, in cui avea da accertarsi la decorrenza delle rendite medesime.

Con regio decreto del 10 novembre fu autorizzato il regio governo a dare esecuzione alla convenzione conchiusa in Milano il 9 settembre 1860 fra la Sardegna, l'Austria e la Francia, per la liquidazione del Monte Lombardo-Veneto.

Con regio decreto 17 novembre furono istituite nuove succursali della Banca nazionale nelle città di Bergamo, Brescia, Como e Modena.

Con regio decreto 28 novembre fu autorizzato il trasferimento, a carico della Tesoreria generale dello Stato, delle assegnazioni che prima della cessione di Savoia e Nizza

alla Francia erano, secondo il passato sistema, poste con privilegio a carico d'alcune Tesorerie di quelle provincie pel servizio delle rendite 5 p. % c. 30 maggio 1831 e 7 settembre 1848.

Con regio decreto del 12 dicembre la succursale della Banca nazionale della città di Nizza è trasferita nella città di Porto Maurizio.

Con reale decreto 17 dicembre 1860, in forza della legge del giorno 3 dello stesso mese colla quale il governo del re fu autorizzato ad accettare e stabilire per decreti reali l'annessione allo Stato delle provincie meridionali, le provincie napoletane sono dichiarate far parte integrante dello Stato italiano dalla data del decreto.

Con altro reale decreto della stessa data, e in dipendenza dell'annessa legge del giorno 3 del detto mese, le provincie siciliane sono dichiarate far parte integrante dello Stato italiano dalla data del decreto.

Firmata il 9 settembre, ratificata il 30 ottobre, e approvata col regio decreto del 10 successivo novembre la convenzione internazionale pel riparto dell'attivo e del passivo del Monte lombardo-veneto, in esecuzione dell'articolo 7 del trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, il prefetto del Monte, avv. Cesare Correnti, è nominato consigliere di Stato, e con regio decreto del 29 dicembre fu disposto che a partire dal 1° gennaio 1861, l'amministrazione del Monte lombardo, succeduta al già Monte lombardo-veneto, avesse a passare alla dipendenza della Direzione generale del Debito pubblico dello Stato.

L'amministrazione del Monte dovea però continuare a funzionare in Milano, a nome e quale uffizio sussidiario

della Direzione generale del Debito pubblico dello Stato, e in tale qualità aveva a proseguire nella gestione della quota-parte attiva e passiva assegnata alla Sardegna, nella liquidazione del Monte lombardo-veneto.

Tale gestione avea a formare, tanto per l'attivo quanto pel passivo, una contabilità speciale e distinta dalle altre contabilità del Debito pubblico dello Stato.

Il direttore generale del Debito pubblico dello Stato, surrogato al prefetto del già Monte lombardo-veneto, avea ad essere rappresentato dal segretario dell'Amministrazione del Monte stesso. Negli affari eccedenti le norme del servizio ordinario o riflettenti oggetti di massima, il direttore generale aveva a fare le occorrenti disposizioni.

Il ministro delle finanze avea a dare direttamente o per mezzo della Direzione generale del Debito pubblico dello Stato, le disposizioni e istruzioni necessarie per l'esecuzione del regio decreto.

Con regio decreto del 15 marzo erasi già provveduto perchè il numero degli agenti di cambio accreditati presso l'amministrazione del Debito pubblico delle antiche provincie fosse accresciuto di quattro, con incarico di compiere nella città di Milano le operazioni del Debito pubblico.

Il 23 gennaio 1861 il ministro delle finanze approvava e diramava le istruzioni predisposte dalla direzione generale del Debito pubblico, per l'esecuzione del decreto del 29 dicembre 1860. Nulla era innovato in quanto alle norme costitutive del Debito lombardo; se ne conformavano solo le discipline d'amministrazione al reggime rappresentativo, e si stabilivano i rapporti di dipendenza coll'amministrazione centrale.

Coordinato il servizio del Debito pubblico in Milano, col decreto del 29 dicembre 1860 e colle successive istruzioni, il ministro delle finanze promulgava l' 11 marzo un regio decreto in data del 25 febbraio, col quale disponevasi che a far tempo dal giorno della sua pubblicazione, tutte le operazioni di Debito pubblico nelle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria avessero a disimpegnarsi dalla direzione generale del Debito pubblico dello Stato, e gli uffizi che erano incaricati di tali funzioni, avessero a trasmetterle senza ritardo gli atti e i registri che vi si riferivano.

Le operazioni di traslazione, tramutamento ed altre sulle rendite, dovevano aver luogo dopo che il ministro delle finanze avesse diramato le occorrenti istruzioni.

Alla stessa data dell'11 marzo pubblicavasi altro decreto reale del giorno stesso 21 febbraio, col quale disponevasi il pagamento di tutte le rendite nominative del Consolidato romano irredimibile, che alla scadenza del 1° semestre 1860 risultassero allibrate nei registri delle Casse pagatoriali delle Marche e dell'Umbria.

I possessori dei titoli avevano a farne trasmisssione alla Direzione generale del Debito pubblico in Torino, direttamente o per mezzo delle intendenze provinciali.

Pel pagamento semestrale si aveano a rilasciare dei fogli di cedole a tutto il 1864, come si era disposto con ordinanza del 17 febbraio del ministro delle finanze Albicini, stante il governo delle provincie dell'Emilia, pel pagamento semestrale delle rendite nominative del Consolidato romano nelle provincie delle Romagne.

Non faceasi disposizione alcuna, nè per i debiti pubblici delle provincie meridionali, nè per il debito toscano, attesa

la speciale costituzione politica, che si era temporariamente inaugurata in quelle provincie.

Coi due reali decreti del 21 febbraio, erasi disposto che pel concentramento delle operazioni del Debito pubblico dell'Emilia presso l'amministrazione centrale dello Stato, si avessero a trasmettere alla medesima le carte e i registri di ciascun ufficio e che alla stessa amministrazione avessero quindi a rivolgersi pel riconoscimento e per la spedizione dei fogli di cedole semestrali, i titoli del consolidato romano pagabile nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

Il ministro delle finanze ebbe però in seguito a considerare come, trattandosi d'un servizio assai delicato, importante e pressochè compromettente nella sua essenza e ne' suoi rapporti col pubblico, fosse più regolare e prudente, prima di muoverne il materiale e il personale dalle rispettive sedi, di accertare le risultanze contabili d'ogni specialità di debito, di riconoscere sul luogo i registri, i documenti relativi e la parte di vecchio archivio che si avesse a trasportare all'amministrazione centrale, e di stendere d'ogni cosa l'opportuno processo verbale.

Quindi chiamava al Ministero il segretario generale del Debito pubblico, e gli diceva:

« Mi farebbe il favore di andare di persona a concentrarmi questi uffizietti del Debito pubblico dell'Emilia ?

« Abbiamo trattato coi guanti la Lombardia; ora tratto un po' radicalmente l'Emilia, ma almeno vorrei trattarla con grazia e usarle i migliori riguardi possibili ».

« Signor ministro, io sono, come sempre, tutto ai suoi ordini — rispondea il segretario generale del Debito pubblico — ; ma ella mi ha già approvato il ruolo del primo personale per avviare la Cassa delle rendite vitalizie che aspetta i suoi ordini per l'aper-

tura, e non saprei a chi dar l'incarico per metterla in attuazione ».

« Mi lasci stare, per ora, la sua Cassa della vecchiaia — ripigliava il ministro Vegezzi — ci penseremo più tardi. Ora colla nuova Italia siamo tutti giovani; ne parlerò all'amico Troglia e lei si prepari a partire per l'Emilia.

« Non mi basta poi ancora il concentramento degli uffizi del Debito pubblico, vorrei ancora che ella facesse una corsa nelle Marche e nell'Umbria.

« Ho disposto con decreto 21 febbraio di pagare tutte le rendite nominative del consolidato romano, il cui pagamento trovasi allibrato su quei registri pagatoriali, perchè non voglio che si dica che il ministro delle finanze riscuote i crediti, ma non paga i debiti. Ed io, oltre di pagare i debiti, voglio mandare ai miei creditori persino i denari al loro domicilio. Ed ella avrà la compiacenza d'essere il mio pagatore generale, almeno per questa prima volta.

« Coll'occasione ella darà pure un'occhiata ai commissari della sua Cassa ecclesiastica, che è pure un osso duro da rosicchiare. Quindi mi stia bene. E ci rivedremo prima che parta ».

Nel marzo del 1861, convocata dal suo presidente, in senso del disposto dell'art. 3 della legge 12 marzo 1859, la Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Debito pubblico, il direttore generale dell'amministrazione stessa le presentava il conto di gestione dell'anno 1860, di cui all'art. 5 di detta legge, accompagnandolo con apposita esposizione scritta in senso dell'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 28 maggio stesso anno.

La Commissione di vigilanza stendeva quindi la relazione prescritta dall'art. 6 della legge sulla direzione morale e sulla situazione materiale del Debito pubblico, e il ministro delle finanze la presentava alla Camera dei deputati in tornata del 10 luglio.

La Commissione di vigilanza dichiarava nella sua relazione:

« Il lucido, elaborato ed esteso rendiconto sulla gestione dell'annata 1860, che dall'esimio signor direttore generale del Debito pubblico venne mandato alle stampe e fatto non ha guari di pubblica ragione, rende molto più agevole il còmpito alla Commissione di vigilanza istituita colla legge 12 marzo 1859, presso un ramo tanto importante e delicato di pubblico servizio, dall'art. 6 della legge dianzi citata ».

Intanto il direttore generale nel presentare alla Commissione la sua relazione scritta esponeva sommariamente quanto nell'anno decorso si era operato dall'amministrazione e presso l'amministrazione, in conseguenza degli avvenuti fatti politici. Il primo fatto politico fu il trattato 24 marzo 1860, che riunì alla Francia la Savoia e il Nizzardo e riguardava il debito per la parte proporzionale che dovea passare a carico del Tesoro francese e che fu determinata con convenzione del 23 agosto 1860. Quindi il servizio della Cassa dei depositi e dei prestiti per gli individui e pei corpi morali passati sotto la nazionalità francese.

Sopraggiunse in seguito il servizio del debito del Monte lombardo, succeduto al Monte lombardo-veneto, che per regio decreto fu posto sotto la dipendenza della Direzione generale del Debito pubblico dello Stato, continuando a funzionare in Milano.

La contabilità del nuovo Monte, tanto per il passivo quanto per l'attivo, aveva a formare oggetto di contabilità speciale e distinta dalle altre contabilità dello Stato.

L'aumento del pubblico debito non era quale s'era verificato nel 1859, ma tanto s'era accresciuto di lire 9,969,547 50 in seguito al prestito di 150 milioni di lire autorizzato colla legge 12 luglio 1860, alla rendita di lire 500,000 iscritta in seguito a decreto del governatore dell'Emilia, all'acquisto di casa per servizio del ministero delle finanze, alla liqui-

dazione delle piazze privilegiate, e alle liquidazioni diversa di azioni ferroviarie.

Il totale della rendita creata a tutto dicembre 1860, rilevava a . . . . . L. 64,720,855 81
da cui deducendo la rendita riscattata di » 3,064,182 76
la rendita restante in circolazione al 1° gennaio 1861 era di . . . . . L. 61,656,673 05

Le somme impiegate nell'estinzione a tutto il 1861, rilevarono a lire 76,640,584 15. Restavano da impiegarsi per acquisti al corso lire 67,270,078 13 ¼.

Sullo scorcio del mese stesso, d'accordo col ministro delle finanze, il direttore generale delegava il suo segretario generale a procedere personalmente al concentramento presso la Direzione generale in Torino degli uffizi di debito pubblico delle provincie dell' Emilia, e al riconoscimento del consolidato romano.

In quanto ai debiti pubblici dell' Emilia doveva accertarsene la consistenza e la situazione contabile, e disporre di concerto coi sovrintendenti delle finanze, il trasferimento a Torino dei registri, documenti e carte indispensabili per continuarne il servizio presso la Direzione generale del Debito pubblico dello Stato.

In quanto al consolidato romano nominativo, si aveva a riconoscerne le partite ammesse a pagamento presso le Tesorerie delle provincie delle Marche e dell'Umbria, ricevere i certificati d'iscrizione, segnarvi a tergo l'atto di riconoscimento colla riduzione degli scudi e baiocchi romani in lire e centesimi del regno, e rilasciare fogli di vaglia al portatore per le competenze semestrali a tutto il 1864, secondo il sistema adottato dal ministro Albicini, col suo decreto del 24 settembre 1860.

I vaglia doveano essere annotati del numero di riconoscimento.

Siccome poi il pagamento del consolidato romano era predisposto per mandatelli per parte dell'Amministrazione pontificia, quindi avrebbe potuto avvenire il caso che l'avente ragione al pagamento semestrale, non possedesse il certificato d'iscrizione per unirvi i fogli di vaglia, *il commissario delegato restava autorizzato ad emettere titoli di credito dello Stato colla sola sua firma sulle semplici risultanze dei registri di tesoreria.*

Il 12 marzo il ministro Vegezzi notifica con apposito decreto la delegazione fatta al segretario generale del Debito pubblico pel riconoscimento del Consolidato nominativo pontificio in Ancona per le Marche, e in Perugia per l'Umbria.

Il giorno 16 marzo lo scrivente partiva per Parma, e nel giorno seguente si accertava col soprintendente della finanza la situazione contabile del Debito pubblico parmense. Si inventariavano i registri e le carte che erano da trasportarsi a Torino, e si stendeva d'ogni cosa apposito processo verbale in triplice spedizione di cui un esemplare era nel giorno stesso rassegnato al Ministro delle finanze e un secondo al direttore generale del Debito pubblico coll'indicazione del personale che si trasferiva ad un tempo all'Amministrazione centrale.

Il giorno 19 si era a Bologna e vi si ispezionavano i due uffizi di Debito pubblico che vi erano aperti, di cui l'uno pel consolidato romano nominativo, e l'altro pel prestito nazionale che si era contratto per le spese dell'amministrazione pubblica il 25 luglio 1859.

La prima disposizione che lo scrivente ebbe a fare presso la sovrintendenza delle finanze di Bologna, in virtù dei pieni poteri di cui era rivestito, fu di far sospendere immediatamente le operazioni di trasporto di proprietà delle rendite, che vi si erano iniziate e che stavano per eseguirsi, sulla semplice esibizione dei certificati d'iscrizione, senza poterne far riscontro sui relativi registri d'iscrizione che stavano presso l'Amministrazione pontificia in Roma.

E sotto questo rapporto il decreto di concentramento del ministro Vegezzi era non solo stato opportuno, ma provvidenziale. Il Consolidato romano era fra le categorie di pubblico Debito degli antichi Stati, il più complicato, come nel seguito ebbesi a riconoscere nel 1871, in occasione della pubblica conversione in rendita italiana.

Ordinata quindi la restituzione dei documenti che si erano presentati alla Sovrintendenza delle finanze di Bologna per le operazioni di trasporto di proprietà delle rendite nominative del Consolidato romano, si disponea senz'altro di concerto col sovraintendente pel concentramento del servizio presso la Direzione generale in Torino.

Il concentramento del servizio del prestito nazionale delle Romagne si eseguiva qualche mese dopo a richiesta della Commissione amministrativa, e così il 22 maggio, onde lasciar tempo alla medesima di poter sistemare la contabilità della sua gestione.

Disposto il trasporto da Bologna del materiale d'ufficio pel consolidato romano, lo scrivente partiva il 25 marzo per Ancona, in vettura corriera con buona scorta dell'arma dei carabinieri reali, atteso il malandrinaggio che in allora infestava non poco quelle contrade.

Nella stessa città di Bologna, all'imbrunire del giorno

non era più prudente girar per le vie; si chiudevano le porte d'ingresso degli alberghi sul far della sera, e le case bancarie in pieno giorno tenevano assicurate le porte d'ingresso con catene movibili.

Aperto l'ufficio pel riconoscimento del consolidato romano nominativo negli uffizi della direzione demaniale d'Ancona, il commissario delegato dovette tosto persuadersi che il sistema Albicini adottato pel pagamento del consolidato romano nominativo per via di vaglia semestrali al portatore, che il ministro Vegezzi avea creduto di poter egli pure adottare, non fosse indistintamente applicabile a tutte le annualità che trovavansi iscritte pel pagamento semestrale sui registri di quelle casse pagatoriali.

Se si era poi dallo scrivente trovato irregolare e compromettente per lo Stato il sistema adottato presso la sovrintendenza delle finanze di Bologna che vi si procedesse ad operazioni di trasporto di proprietà sulla semplice esibizione dei certificati d'iscrizione delle rendite; irregolare non solo ed inopportuna, ma arrischiata dovea essere la facoltà data al commissario delegato per l'emissione di certificati d'iscrizione in base di semplici risultanze di scritturazione sui registri pagatoriali, ove non era annotata la condizione che potea essere modificativa del diritto di proprietà della rendita. Riscontravansi poi delle iscrizioni per le quali non eransi rilasciati certificati rappresentativi, che perciò non sembravano presentare il vero carattere della pubblica rendita.

E queste erano le annualità che doveano nel seguito formar argomento di discussione, in occasione del riparto del Debito pubblico pontificio per l'esecuzione dell'art. 4 della convenzione 15 settemre 1854, e quando lo scrivente

ne proponea un servizio a parte in occasione del progetto di legge per l'unificazione del debito pubblico pontificio, e il Parlamento unificando la rendita consolidata pontificia le passava al servizio diretto del Tesoro dello Stato.

Quelle prime considerazioni rassegnate al ministro delle finanze, furono senz'altro apprezzate, e il commissario delegato ricevea ordine per telegramma del 5 aprile, che si confermava con successiva nota, di sospendere ogni emissione di certificati d'iscrizione e di provvedere al pagamento semestrale delle annualità non rappresentate da titoli di rendita, per via di mandati, come erasi per l'addietro praticato dall'amministrazione pontificia.

« Favorisca riconoscere tutte le categorie d'annualità del debito pubblico — si telegrafava — le rendite non rappresentate da cartelle siano soddisfatte, per ora, con appositi mandatelli, senza il rilascio di certificato e vaglia. Riceverà lettera a volta di corriere.

« *Pel ministro:* PAVESE ».

Il commissario delegato stava intanto per partire il giorno 12 aprile per l'Umbria, onde aprire a Perugia un secondo ufficio di riconoscimento pel consolidato pontificio, quando alle due del mattino riceveva il seguente telegramma:

« *D'incarico del ministro si prega il cav. Mancardi di partire, se possibile, immediatamente per Torino, dove sua presenza si ritiene necessaria per affari importantissimi, ed urgentissimi.*

E così si interrompea l'ultima missione di cui lo scrivente era stato incaricato dal governo sardo. E la missione era interrotta perchè era fatale che egli dovesse assumerne una importantissima per la risorta Italia.

DOCUMENTI POLITICI

DOCUMENTI POLITICI

1.

Extrait du Traité de paix entre la France et les Puissances alliées signé à Paris le 30 *mai* 1814.

Art. 2. Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites, telles qu'elles existaient à l'époque du 1er janvier 1792. Il recevra en outre une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant.

Art. 3. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1er janvier de l'an 1792, sera retablie, en commençant de la mer du nord, entre Dunkerque et Nieuport, jusqu'à la Méditerranée entre Cagnes et Nice, avec les rectifications suivantes:

8° Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'hôpital, de Saint-Pierre d'Albigny, de la Rocette et de Montmélian), et la sous-préfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverges, située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et Marlens, du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après la crête des montagnes jusqu'à

la frontière du canton de Thones); c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.

Art. 19. Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels passés entre des individus et des établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.

Art. 20. Les hautes puissances contractantes nommeront, immédiatement après l'echange des ratifications du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles 18 et 19. Ces commissaires s'occuperont des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s'acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documents relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complètera cette renonciation réciproque.

Art. 18. Les puissances alliées, voulant donner à S. M. très chrétienne, un nouveau témoignage de leur désir de faire disparaître, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernements ont à réclamer de la France à raison de contrats, de fournitures, ou d'avances quelconques faites au gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De son côté S. M. très chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourrait former contre les puissances alliées aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations, et documents qui ont rapport aux créances auxquelles ont réciproquement renoncé.

Art. 21. Les dettes spécialement hypotéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces

mêmes pays. Il sera tenu compte en conséquence par le gouvernement français, à partir du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions sur le grand livre de la Dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites seront remis aux gouvernements des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte.

Art. 22. Le gouvernement français restera chargé, de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés dans les caisses françaises, soit à titre de cautionnements, de dépôts ou de consignations. De même les sujets français serviteurs des dits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés.

Art. 23. Les titulaires des places assujetties à cautionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait paiement à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité.

A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera au plus tard six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.

Art. 24. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement, en exécution de la loi du 28 nivose an 13 (18 janvier 1805), et qui appartiennent à des habitants des pays que la France cesse de posséder, seront remis dans le terme d'une année, à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités des dits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets français, dans lequel cas ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultantes des décisions des autorités compétentes.

Art. 25. Les fonds déposés par les communes et établissements publics dans la caisse du service, et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par cinquièmes, d'année en année, à partir de la date du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auraient

été faites, et sauf des oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers des dites communes et des dits établissements publics.

Art. 26. A dater du 1er janvier 1814, le gouvernement français cesse d'être chargé du paiement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français.

Art. 27. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français dans les ci-devant départements de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.

Art. 29. Le gouvernement français s'engage à faire restituer les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises; et dans le cas ou la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

Art. 30. Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 décembre 1812, sur le Rhin et dans les départements détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la Commission chargée de la liquidation des dettes du pays.

Art. 31. Les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenants aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront fidèlement rendus en même temps que les pays, ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes.

Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevés dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.

Art. 32. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne pour régler, dans un congrès général, les arrangements qui doivent compléter les dispositions du présent traité.

2.

Déclaration des huit Puissances signataires du Traité de Paris réunies en Congrès à Vienne, le 13 *mars* 1815.

Les Puissances qui ont signé le Traité de Paris réunies en Congrès à Vienne, informées de l'évasion de Napoléon Bonaparte et de son entrée à main armée en France, doivent à leur propre dignité et à l'intérêt de l'ordre social une déclaration solennelle des sentiments que cet évènement leur a fait éprouver.

En rompant ainsi la convention qui l'avait établi à l'île d'Elbe, Bonaparte détruit le seul titre légal auquel son existence se trouvait attachée. En reparaissant en France, avec des projets de trouble et de bouleversement, il s'est privé lui-même de la protection des lois et a manifésté à la face de l'univers qu'il ne saurait y avoir ni paix, ni trêve avec lui.

Les Puissances déclarent en conséquence, que Napoléon Bonaparte s'est placé hors des relations civiles et sociales, et que comme ennemi et perturbateur du repos du monde, il s'est livré à la vindicte publique.

Elles déclarent en même temps que fermement résolues de maintenir intact le Traité de Paris du 30 mai 1814, et les dispositions sanctionnées par ce Traité, et celles qu'elles ont arrêtées ou qu'elles arrêteront encore pour le compléter et le consolider, elles emploieront tous leurs moyens, et réuniront tous leurs efforts pour que la paix générale, objet des vœux de l'Europe et but constant de leurs travaux, ne soit pas troublée de nouveau, et pour la garantir de tout attentat qui menacerait de replonger les peuples dans le désordre et les malheurs des révolutions.

Et quoique intimement persuadés, que la France entière se ralliant autour de son souverain légitime, fera incessamment rentrer dans le néant cette dernière tentative d'un délire criminel et impuissant, tous les souverains d'Europe, animés des mêmes sentiments et guidés par les mêmes principes, déclarent que, si contre tout calcul, il pouvait résulter de cet évènement un danger réel quelconque, ils seraient prêts à donner au Roi de France et à la nation française, ou à tout autre gouvernement attaqué, dès que

la demande en serait formée, les secours nécessaires pour rétablir la tranquillité publique, et à faire cause commune contre tous ceux qui entreprendraient de la compromettre.

La présente déclaration insérée au protocole du Congrès réuni à Vienne dans sa séance du 13 mars 1815 sera rendue publique.

Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris à Vienne, le 13 mars 1815.

3.

Extrait de l'acte final du Congrès de Vienne, 9 *juin* 1815.

Art. 85. Les limites des États de S. M. le Roi de Sardaigne seront:

Du côté de la France, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception des changements portés par le traité de Paris du 30 mai 1814.

Du côté de la Confédération helvétique, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève.

Du côté des États de S. M. l'Empereur d'Autriche, telles quelles existaient au 1er janvier 1792, et la convention conclue entre LL. MM. l'Impératrice Marie Thérèse et le Roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue de part et d'autre dans toutes ses stipulations.

Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le Roi de Sardaigne, continuera d'être comme elle était au 1er janvier 1792.

Les limites des ci-devant États de Gênes et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux États du Roi de Sardaigne, d'après les articles suivants, seront les mêmes qui le 1er janvier 1792 séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.

L'île de Capraia ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des États de Gênes à S. M. le Roi de Sardaigne.

Art. 86. Les États qui ont composé la ci-devant république de Gênes, sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le Roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité de mâle en mâle par ordre de primogéniture dans les deux branches de sa maison: savoir la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.

Art. 87. S. M. le Roi de Sardaigne joindra à ces titres actuels, celui de duc de Gênes.

Art. 89. Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été reunis à la ci-devant République ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le Roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gênes.

Art. 91. S. M. le Roi de Sardaigne cède au Canton de Genève les districts de la Savoie désignés dans l'article 80 et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé:

Cession faite par S. M. le Roi de Sardaigne au Canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général auquel est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article précédent.

Art. 97. Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de mont Napoléon à Milan les moyens de remplir ses engagements envers ses créanciers, il est convenu que les biens fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passés depuis sous la domination des différents princes d'Italie, de même que les capitaux appartenants au dit établissement, et placés dans ces différents pays, resteront affectés à la même destination.

Les redevances du mont Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles derivant de l'arriéré de ses charges, ou de toute autre accroissement, seront reparties sur les territoires dont se composait le ci-devant royaume d'Italie et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains des dits pays nommeront dans le terme de trois mois, à dater de la fin du Congrès, des commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet.

Cette Commission se réunira à Milan.

4.

Extrait du Traité entre la France et les Puissances alliées conclu à Paris le 20 novembre 1815.

Art. 1er Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent.

§ 4e. Des frontières du Canton de Genève jusqu'à la Méditerrannée, la ligne de démarcation sera celle qui en 1790 séparait la France de la Savoie et du Comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 1814 avait rétabli entre la France et la Principauté de Monaco cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et S. M. le Roi de Sardaigne.

Art. 4. La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux puissances alliées est fixée à la somme de sept cent millions de francs. Le mode, les termes et les garanties du paiement de cette somme seront réglés par une convention particulière qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée au présent Traité.

Art. 11. Le Traité de Paris du 30 mai 1814, et l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 sont confirmés et maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité.

5.

RESUMÉ

DES

TABLEAUX DES RÉCLAMATIONS ET DU TRAVAIL

présenté par le Commissaire général
de S. M. le Roi de Sardaigne
pour servir à la transaction projetée entre la France
et les Puissances alliées.

V. II. P. 1ª — Mancardi — 89.

MONTANT TOTAL des Réclamations présentées	DÉDUCTION des réclamations déja satisfaites ou abandonnées par jugement définitif	RESTANT à satisfaire, y compris les créances déja reconnues par liquidation provisoire ou par jugement
85,805,594 40	8,725,536 26	77,080,058 14

A déduire comme objets qu'il peut convenir aux deux Gouvernements de traiter séparément en raison de leur nature.

	fr. c.	
1. Capital réclamé par l'Université de Turin, en cas de non continuation du service de sa rente	9,013,035 41	
2. Arrérages à elle dus par l'Université de Paris, d'après leur compte courant	205,739 24	
3. Id. entre l'Université de Gênes et celle de Paris	47,517 01	
4. Arrérages de rente de S. A. S. le Prince de Carignan, échus au 22 mars 1814	85,412 15	
5. Capital au denier 20 de 2772 fr. de rentes inscrites en faveur de 23 Communes de la Savoye, en exécution de la loi du 20 mars 1818	55,440 —	
6. Bijoux de la Couronne; demande qui n'avait été faite que par mesure conservatoire, qui est suivie hors des vues de la liquidation	4,000,000 —	13,546,601 64
7. Traitements des membres de la Légion d'honneur, considérés comme charge particulière de cet Établissement	42,835 36	
8. Arrérages de diverses dotations envisagés comme dette particulière du domaine extraordinaire, etc.	97,072 52	
9. Réclamations des villes d'Annecy et autres pour leurs droits sur les collèges d'Avignon, Louvain, Annecy, etc.	*Indétermin.*	
Restent à régler par la transaction, outre les articles indéterminés et accessoires (di cui nella pagina seguente) indépendamment des articles réservés		63,533,456 45

OBSERVATIONS

dans lesquelles sont notamment indiquées les réclamations indéterminées additionnellement à celles dont le total est présenté ci-contre à la 1ère colonne

Le total ci-contre s'augmente encore des articles ci-après détaillés, qui n'ont pu être évalués ni portés en chiffres dans les réclamations; savoir:

Fournitures, etc.	1	Catégorie	— Un nombre d'articles tres considérable qu'on peut évaluer, par approximation, à plus de 500,000 fr.
Arriéré de solde, etc.	2	»	— 1279 réclamations indéterminées, qui peuvent être évaluées à 200,000 francs en faisant une commune de toutes les demandes de cette catégorie.
Traitements, etc.	24	»	— Plus de 200 articles ayant principalement pour objet les traitements des fonctionnaires de l'ordre judiciaire et autres, sujets de S. M. pour les premiers mois de 1814.
Retenues pour fonds de retraite	25	»	— 18 articles non évalués, qui peuvent monter à 50,000 fr. outre la demande collectivement faite avec les autres Commissaires liquidateurs de tout ce qui peut être dû.
Légion d'honneur	26	»	— Cinquante articles en sus de la somme réclamée et réservée comme ci-contre.
Saisies illégales, etc.	29	»	— Une réclamation qui a pour objet le prix de 8330 sacs de sel.
Intérêts non payés des dettes des pays séparés de la France	31	»	— Environ 3,750,000 fr. pour les arrérages des Luoghi de Gênes, non liquidés, malgré que la liquidation en eût été expressement ordonnée par différents décrets.
Créance diverses	37	»	— Un nombre très considérable d'articles indéterminés, parmi lesquels on a fait remarquer les réclamations des villes de Annecy et autres, pour leurs droits sur les collèges de Louvain, Avignon et Annecy, qu'on a réservées comme pouvant être remplacées par des assignations équivalentes, et à peu-près de même nature.

Il est à remarquer qu'additionnellement aux créances récapitulées en capital au présent état, s'appliquent les ACCESSOIRES suivants:

1. Les intérêts résultant des titres et contrats en faveur de certaines créances, et spécialement de celles dont l'art. 7, § 2, de la Convention, qui autorise la déduction. Ces intérêts peuvent monter à plus d'un million.
2. Ceux payables en numéraire dont jouissent les cautionnements, les dépôts et consignations, les fonds versés par les Communes et établissements publics et autres.
3. Les intérêts de 4 % attribués par la Convention du 20 novembre 1815, à partir de sa date, à toutes les créances qui par leur nature n'en produisaient aucun précédemment.
4. La bonification résultant de l'art 19, § 2, de la Convention, entre le cours du jour et celui de 75, garanti à la rente pour les cautionnements, etc.
5. L'avantage dont jouit la catégorie des dépôts et consignations payables en numéraire (même art. 19, § 1).
6. Les jouissances attachées à la rente, à partir du 22 mars 1816 (art. 20 de la Convention) ce qui fait deux annuités au 22 mars 1818; en sorte que si la Sardaigne recevait une rente de 1,600,000 fr., correspondant à un capital de 32 millions, il lui serait dû 3,200,000 fr. de jouissances, payables en numéraire.

En partant des bases relatées ci-dessus, les propositions faites par le Commissaire général de Sardaigne sont les suivantes:

1° De compenser toutes les créances *non évaluées*, et partie, et au besoin, la totalité des *accessoires* indiquée dans la colonne des observations avec le *passif*, que présente la liquidation à la charge de la Sardaigne du chef des incriptions maintenues sur le grand livre et provenantes de l'ancienne dette du Piémont et de

Gênes. Ce *passif* paraît ne pas excéder la valeur de 500,000 fr. de rente à rembourser, au taux fixé de 757 f. 83 c.; les intérêts payables en numéraire attachés aux créances sardes, et les deux annuités de jouissance qui devraient accompagner les rentes à livrer, même par transaction en payement de ces créances, paraissent devoir suffire, sans autres secours, à balancer ce passif;

2° De distraire de la masse des réclamations dont le payement serait transigé comme on dit, *par coup rompu*, les neuf articles, dont on a fait ci-dessus la déduction du total des réclamations restant à régler par la transaction en renvoyant chacune de ces affaires aux voies respectivement convenables, avec, toutefois, la déclaration qu'il y serait fait droit promptement; et, quant à la créance de l'Université de Turin pour sa réintégration à la jouissance de sa rente, que le service de cette rente serait immédiatement repris;

3° Par ce qui concerne la masse de 63,533,456 f. 45 c. restant à liquider ou régler par coup rompu, le commissaire général a indiqué le *tiers* de cette somme comme pouvant être, d'après une présomption impartiale, le montant des réductions qu'une liquidation équitable pourrait apporter à ce total par le rejet des réclamations non justifiées, ou réconnues ne pas être à la charge de la France. Et il a annoncé que, si des sacrifices ultérieurs étaient jugés nécessaires pour le bien général, le Gouvernement sarde s'y prêterait en portant les réductions à *la moitié*, au lieu du tiers, de la somme susdite; des plus grands sacrifices ne pouvant guères être consentis, eu égard aux charges qui, non satisfaites par la France, retomberaient d'une manière trop onéreuse sur les finances royales et les sujets de S. M.; et cela supposé que des bases semblables soient adoptées par les Puissances qui se trouvent en similitude de position avec les États de Sardaigne, et pourvu qu'on aît eu même tenu compte des égards que la justice réclame pour les articles réservés.

Conformément à quoi, le Commissaire général a conclu que son Gouvernement, en supposant les circonstances moins favorables qui exigeraient le maximum de ses sacrifices, ne pourrait être compté pour moins de trente deux millions environ, valeur nominale, à payer par la France dans la somme pour laquelle LL. EE. seraient dans le cas de négocier avec elle.

6.

Convention en date 25 *avril* 1818 *entre les Cours d'Autriche, de la Grande Brétagne, de Prusse et de Russie d'une part, et de la France de l'autre, portant transaction sur les réclamations particulières à la charge de la France.*

Les Cours d'Autriche, de la Grande Brétagne, de Prusse et de Russie, signataires du Traité du 20 novembre 1815, ayant reconnu que la liquidation des réclamations particulières à la charge de la France, fondée sur la convention conclue en conformité de l'art. 9 du dit Traité pour régler l'exécution des articles 19 et suivants du Traité du 30 mai 1814, était devenue, par l'incertitude de sa durée et de son résultat, une cause d'inquiétude toujours croissante pour la nation française, partageant en conséquence avec S. M. très chrétienne le désir de mettre un terme à cette incertitude par une transaction destinée à éteindre toutes ces réclamations moyennant une somme déterminée; les dites Puissances et S. M. très chrétienne ont nommés pour leurs plénipotentiaires, savoir:

. . . . . .

Et attendu qu'elles ont considéré que le concours de S. E. Mr le maréchal, duc de Wellington. contribuerait efficacement au succès de cette négociation, les plénipotentiaires soussignés, aprés avoir arrêté, de concert avec lui, et d'accord avec les parties intéressées, les bases de l'arrangement à conclure, sont convenus, en vertu de leurs pleins pouvoirs, des articles suivants:

1° A l'éffet d'opérer l'extinction totale des dettes contractées par la France, dans le pays hors de son territoire actuel, envers des individus, des communes, ou des établissements particuliers quelconques dont le paiement est réclamé en vertu des traités du 30 mai 1814, et du 20 novembre 1815; le gouvernement français s'engage à faire inscrire sur le grand livre de sa dette publique, avec jouissance du 22 mars 1818, une rente de douze millions quarante mille francs, représentant un capital de deux cent quarante millions huit cent mille francs.

2° Les sommes remboursables au gouvernement français en vertu de l'article 21 du Traité du 30 mai 1814, et des articles 6, 7 et 22 de la susdite convention du 20 novembre 1815, serviront à compléter les moyens d'extinction des susdites dettes de la France envers les sujets des Puissances qui étaient chargées du remboursement de ces sommes.

En conséquence, le gouvernement français reconnait n'avoir plus rien à réclamer en raison du dit remboursement. De leur côté les dites Puissances reconnaissent que les déductions et bonifications auxquelles donnent lieu en leur faveur l'article 7 de la convention du 20 novembre 1815, étant également comprises dans l'évaluation de la somme fixée par l'article 1 de la présente convention, ou abandonnées par les Puissances intéressées, toutes réclamations et prétentions à cet égard, se trouvent complètement éteintes.

Il est bien entendu que le gouvernement français, conformément aux stipulations contenues dans les articles 6 et 22 de la même convention continuera à servir la rente des dettes des pays détachés de son territoire qui ont été converties en inscriptions sur le grand livre de la dette publique, soit que ces inscriptions se trouvent entre les mains des possesseurs originaires, soit qu'elles aient été transferées à d'autres personnes.

Néanmoins la France cesse d'être chargée des rentes viagères de la même origine dont le paiement doit être à la charge des possesseurs actuels du territoire à partir, du 22 décembre 1813.

Il est de plus convenu qu'il ne pourra être mis aucun obstacle au libre transfert des inscriptions des rentes appartenant à des individus, communautés ou corporations qui ont cessé d'être français.

3° Les reprises que le gouvernement français aurait pu être autorisé à exercer sur les cautionnements de certains comptables dans les cas prévus par les articles 10 et 14 de la convention du 30 novembre 1815, étant également entrées dans la transaction qui fait l'objet de la présente convention, elle se trouvent par là, complètement éteintes. Quant à ceux de ces cautionnements qui auraient été fourni en immeubles ou inscriptions sur le grand livre, il sera procédé à la radiation des inscription hypothécaires, ou à la levée des oppositions sur la demande des susdits gouvernements,

et les dites inscriptions ainsi que les actes de main-levée seront remis à leurs commissaires respectifs ou à leurs délégués.

4° Les sommes versées à titre de cautionnement, dépôts ou consignations par des sujets français, serviteurs des pays détachés de la France dans leurs trésors respectifs et qui doivent leur être remboursées en vertu de l'article 22 du Traité 30 mai 1814, étant comprises dans la présente transaction, les dites Puissances se trouvent complètement libérées à leur égard, le gouvernement français se charge de pourvoir à leur remboursement.

5° Au moyen des stipulations contenues dans les articles précédents, la France se trouve complètement libérée tant pour le capital que pour les intérêts prescrits par l'article 18 de la convention du 20 novembre 1815, des dettes de toute nature prévues par le traité du 30 mai 1814 et la convention du 20 novembre 1815, et réclamées dans les formes prescrites par la susdite convention, de sorte que les dites dettes seront considérées à son égard comme éteintes et annulées, et ne pourront jamais donner lieu contre elle à aucune espèce de répétition.

6° En conséquence des dispositions précédentes, les Commissions mixtes instituées par l'article 5 de la convention du 20 novembre 1815 cesseront le travail de liquidation ordonné par la même convention.

7° La rente qui sera créée en vertu de l'article 1 de la présente convention, sera repartie entre les Puissances ci-après nommées, ainsi qu'il suit:

. . . . . .

États romains	250,000
Parme	50,000
Sardaigne	1,250,000
Toscane	225,000

. . . . . .

8° La somme de douze millions quarante mille francs de rente stipulée par l'article 1 portera jouissance du 22 mars 1818. Elle sera déposée en totalité entre les mains des commissaires speciaux des Cours d'Autriche, de la Grande Brétagne, de Prusse et de Russie, pour être ensuite délivrée à qui de droit aux époques et dans les formes suivantes:

1° Le premier de chaque mois, le douzième de ce qui re-

viendra à chaque Puissance, conformément à la répartition ci-dessus, sera remis à ses commissaires à Paris ou à ses délégués de ceux-ci, lesquels, commissaires ou délégués en disposeront de la manière indiquée ci-après.

2° Les gouvernements respectifs ou les Commissions de liquidation qu'ils établiront, feront remettre à la fin de chaque mois aux individus dont les créances auront été liquidées et qui désireraient rester propriétaires des quotités des rentes qui leur seront allouées, des inscriptions du montant de la somme qui reviendra à chacun d'eux.

3° Pour toutes les autres créances liquidées ainsi que pour toutes les sommes qui ne seraient pas assez fortes pour pouvoir en former une inscription séparée, les gouvernements respectifs se chargent de les faire réunir en une seule inscription collective, dont ils ordonneront la vente en faveur des parties intéressées, par l'entremise de leurs commissaires ou agents à Paris.

Le dépôt de la susdite rente de 12,040,000 fr. aura lieu le premier du mois qui suivra le jour de l'échéance des ratifications de la présente convention, par la Cour d'Autriche, de la Grande Brétagne et de Prusse seulement, attendu l'éloignement de la Cour de Russie.

9° La délivrance des dites inscriptions aura lieu non obstant toute signification de transfert ou opposition au trésor royal de France.

Néanmois les oppositions et significations qui auraient été formées soit au trésor, soit entre les mains des commissaires liquidateurs, auront, suivant l'ordre de leur inscription, leur plein et entier effet au profit des tiers intéressés, pourvu (à l'égard de celles qui ont été inscrites au trésor) que dans le délai d'un mois, à dater du jour de l'échange des ratifications de la présente convention, la liste en ait été remise aux commissaires des Puissances respectives avec les pièces à l'appui, sans néanmoins préjudicier à la faculté que doivent conserver les parties intéressées d'en justifier directement en produisant leurs titres.

Le terme de rigueur fixé ci-dessus étant expiré, on n'aura plus égard aux oppositions et significations qui n'auraient pas été notifiées aux commissaires, soit par le trésor, soit par les parties intéressées; il sera toutefois permis de former opposition ou de

faire tout autre acte conservatoire entre les mains des dits commissaires ou des gouvernements dont ils dépendent.

Les oppositions dont la notification aura été faite en temps utile, seront pour les demandes en validité ou en main-levée, portées devant le tribunal de la partie saisie.

10° Les gouvernements respectifs voulant prendre, dans l'intérêt de leurs sujets créanciers de la France les mesures les plus efficaces pour faire opérer chacun en particulier, la liquidation des créances et la répartition des fonds auxquels les dits créanciers auront proportionnellement droit, d'après les principes contenus dans les stipulations du traité du 30 mai 1814, et de la convention du 20 novembre 1815, il est convenu qu'à cet effet le gouvernement français fera remettre aux commissaires des dits gouvernements ou à leurs délégués, les dossiers contenant les pièces à l'appui des réclamations non encore payées, et donnera en même temps les ordres les plus précis pour que tous les renseignements et documents que la vérification de ces réclamations pourra rendre nécessaire, soient fournis dans le plus court délai possible aux susdits commissaires, par les différents ministres et administrations.

Il est de plus convenu, que dans le cas où il aurait été payé des à comptes, ou si le gouvernement français avait eu des imputations ou des reprises à faire sur quelques unes des dites réclamations particulières, ces à comptes, imputations et reprises, seront exactement indiquées.

11° La liquidation des réclamations pour services militaires exigeant quelques formalités particulières, il est convenu à cet égard :

1° Que pour le paiement des militaires qui ont appartenu à des corps dont les Conseils d'administration ont fourni des bordereaux de liquidation, il suffira de produire les dits bordereaux ou d'en rapporter deux éxtraits dûment certifiés;

2° Que dans le cas où les Conseils d'administration des corps n'auraient pas fourni des bordereaux de liquidation, les dépositaires des archives des dits corps devront constater les sommes dues aux militaires qui en auront fait partie et en dresser un bordereau dont ils attesteront la vérité.

3° Que les créances des officiers d'état-major ou officiers

sans troupes, ainsi que celles des employés de l'administration militaire seront vérifiés dans les bureaux de la guerre, conformément aux règles établies pour les militaires et les employés français par la circulaire du 13 novembre 1814, et en joignant aux bordereaux les pièces à l'appui, ou quand cela ne sera pas praticable, en donnant communication aux commissaires ou à leurs délégués.

12° Pour faciliter la liquidation qui doit avoir lieu conformément à l'article 10 ci-dessus, des commissaires nommés par le gouvernement français serviront d'intermédiaires pour les communications avec les divers ministères et administrations; ce sera de même par eux que se fera la remise des dossiers des pièces justificatives.

Cette remise sera exactement constatée et il leur en sera donné acte soit par émargement, soit par procès verbal.

13° Attendu que certains territoires ont été divisés entre plusieurs États et que dans ce cas c'est en général l'État auquel appartient la plus grande partie du territoire qui s'est chargé de faire valoir les réclamations communes fondées sur les articles 6, 7 et 9 de la convention du 20 novembre 1815, il est convenu que le gouvernement qui aura fait la réclamation traitera pour le paiement des créances les sujets de tous les États intéressés comme les siens propres.

D'une autre part, comme malgré cette division des territoires le possesseur principal a supporté la déduction de la totalité des capitaux et intérêts remboursés, il lui en sera tenu compte par les États copartageants, proportionnellement à la part du territoire que chacun possède, conformément aux principes posés dans les articles 6 et 7 de la convention du 20 novembre 1815.

S'il survient quelque difficulté relativement à l'exécution du présent article, elle sera réglée par une Commission d'arbitrage formée suivant le mode et les principes indiqués par l'article 8 de la susdite convention.

14° La présente convention sera ratifiée par les hautes parties contractantes et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de deux mois, ou plutôt si faire se peut.

15° Les États qui ne sont pas au nombre des Puissances signataires, mais dont les intérêts se trouvent réglés par la présente convention, d'après le concert préliminaire qui a eu lieu

entre leurs plénipotentiaires et S. E. le duc de Wellington, réuni aux soussignés plénipotentiaires des Cours signataires du Traité du 20 novembre 1815, seront invités à faire remettre dans le même terme de deux mois leurs actes d'accession.

Fait à Paris, le 25 avril 1818.

7.

Commissione diplomatica riunita in Milano per l'esecuzione dell'art. 97 *dell'atto finale del Congresso di Vienna del* 9 *giugno* 1815.

Proclama del 14 *ottobre* 1821 *per la pubblicazione dell'atto di riparto fra le sovranità cointeressate delle passività dell'ex-monte Napoleone e del cessato regno italico alla data del* 20 *aprile* 1814.

I. Con proclama del giorno 21 settembre dell'anno 1819 i commissari plenipotenziari delle alte sovranità interessate nell'eseguimento delle disposizioni contenute all'art. 97 dell'atto finale del congresso di Vienna hanno notificato al pubblico, ch'essendosi già da essi verificate le diverse ivi specificate classi del debito liquido, certo ed inscritto a peso del monte già Napoleone di Milano, si stava sin d'allora procedendo al relativo riparto ed alle conseguenti assunzioni per l'effetto del soddisfacimento.

II. Tale riparto è ora eseguito, e ciascuna delle sullodate alte Sovranità ha assunto nelle predette classi passive tante ditte e partite, quante sono atte a produrre l'importo d'assunzione a suo peso convenuta. Le ditte assunte lo sono per ora in via provvisoria; ma la provvisorietà è soltanto riferibile a quelle retrodazioni di partite che provenissero da scarico da accordarsi ad una sovranità nel conguaglio finale che avrà luogo all'atto del riparto definitivo delle passività del monte. La retrodazione poi importerà immediato caricamento della partita a carico d'altra potenza.

Nelle assunzioni ciascuna sovranità sino alla concorrenza dell'assunta quota ha accordato preferenza ai crediti de' propri sudditi.

III. Effetto dell'operazione stessa essendo di rendere debito speciale e proprio della Potenza che ha assunto quanto è stato a suo parzial peso attribuito, riesce indispensabile che gli elenchi

delle ditte e partite assegnate alle rispettive sovranità siano resi pubblici, all'oggetto che ciascun interessato creditore conosca qual governo siasi assunto il di lui credito ed il soddisfacimento delle dipendenti annualità ed interessi:

1° Hanno quindi i commissari plenipotenziari stabilito che gli elenchi indicativi delle ditte e partite che ciascuna sovranità interessata assume ne' seguenti rami: Consolidato; Assegni sotto il titolo benemeriti militari italiani; passività a carico della cassa d'ammortizzazione per causa di culto e di deposito; saranno depositati presso la prefettura del monte in Milano, ove saranno ostensibili. Ciascuno dei governi interessati farà inoltre eseguire nei rispettivi Stati e provincie quell'integrale o parziale pubblicazione degli elenchi stessi che crederà opportuna. Così ciascun creditore potrà conoscere a qual governo debba esso indirizzarsi pei memorati effetti di soddisfacimento.

2° Relativamente poi alle sopra indicate classi di debito tanto pel rimborso del capitale, per quelle che sono costituite in capitale ripetibile, quanto per la decorrenza d'ora in avanti delle rendite ed interessi sulle partite che si hanno attualmente in sospeso, e per l'assunzione della passività procedente dalle rendite ed interessi arretrati, hanno i commissari plenipotenziari concordate le seguenti massime.

3° Il rimborso in effettivo della passività capitale de' depositi, che nelle memorate classi è quella per la sorte principale in parte costituita in capitale ripetibile, avrà luogo pei rami rimborsabili e per le ditte e partite cadenti a peso di ciascuna sovranità in quelle rate ed epoche che dal governo debitore sono state o verranno stabilite ed indicate.

4° Per tutte le partite cadenti in qualunque delle memorate classi, che hanno ancora in sospeso la decorrenza della rendita od interesse, tale decorrenza verrà ripristinata in effettivo dal 1° gennaio 1820 in avanti a carico di quella potenza che ha assunta la partita generatrice.

5° Il soddisfacimento degli arretrati di rendita od interessi decorsi sopra le dette partite dal 1° gennaio 1814 al 1° gennaio 1820 si è assunto, e rimane a carico delle rispettive potenze, che hanno assunto la rendita od il debito principale.

6° Quanto agli arretrati di rendita ed interesse che fossero

dovuti sopra qualunque di esse partite, rimontanti ad epoca anteriore al 1° gennaio 1814, questi entrano nella classe di debito avente d'uopo di verificazione. Gl'interessati verranno in seguito prevenuti delle norme che dirigeranno essa verificazione, del trattamento che verrà concesso a tale loro credito, e della sovranità che assumerà il carico del soddisfacimento del credito di ciascuna partita.

7° Le alte sovranità cointeressate nel riparto dell'asse del monte, hanno riconosciuto, che in forza dello scioglimento del regno e dei trattati che hanno avuto luogo tra la Francia e le potenze alleate rimasero estinte e perente per la successiva sussistenza tutte le dotazioni, donazioni ed assegni che sotto le diverse denominazioni di ducati del regno: Legion d'onore; Benemeriti militari francesi; Demanio straordinario francese, od altra qualunque, erano inscritte a favore della Francia o di Corpi attenenti all'organizzazione dell'impero. Tal'estinzione fu riconosciuta estensibile a tutti i parziali donatari, dotatari, assegnatari, stralciatari ed acquisitori interessati per qualunque titolo in dette dotazioni. Hanno egualmente riconosciuto, che in forza dello scioglimento del regno sono pure cessate le dotazioni della corona ferrea inscritte sul monte e relativi assegni.

8° Le potenze medesime però ammettono a favore de' privati dotatari e donatari intestati nelle partite suddette ed inscritti sul monte, il diritto a percepire gli arretrati sopra le partite di rispettiva intestazione maturati anteriormente al giorno 30 maggio 1814 per le dotazioni francesi, e fino al 20 aprile detto anno per le dotazioni della corona ferrea.

9° Esse hanno convenuto che tali arretrati vengano chiamati a verificazione e liquidazione, e che la quantità ch'emergerà dovuta a ciascun individuo, sarà trattata secondo le massime generali adottate pel trattamento degli arretrati di consolidato maturati anteriormente all'epoca dello scioglimento del Regno.

10° I privati quindi che hanno intestazioni di partite provenienti dalle dette dotazioni e donazioni potranno far pervenire alla Commissione riunita in Milano i titoli giustificanti il loro diritto a percepire i detti arretrati, e la quantità di questi all'oggetto che la liquidazione sopra contemplata possa essere tosto intrapresa, per la corrispondente assunzione e riparto che verrà concertata tra le potenze interessate.

11° Per ciò che riguarda le pensioni di qualunque classe, ch'erano liquide ed inscritte a peso della cassa pensioni del monte all'epoca 20 aprile 1814, queste ne' rapporti de' pensionati proseguiranno per ora ad essere pagate dal governo, dal quale sono attualmente soddisfatte.

12° Per quelle pensioni che risultassero doversi in seguito corrispondere ai pensionati da potenza differente da quella che le sostiene attualmente, gl'interessati saranno a suo tempo prevenuti dell'operato giro.

Per que' pochi pensionati, che come tali erano inscritti ne' registri del monte all'epoca 20 aprile 1814, la cui pensione fosse attualmente in sospensione di pagamento, gl'interessati inoltreranno ricorso alla Commissione riunita per gli affari del monte in Milano, la quale loro farà conoscere qual sia la sovranità che ha assunto il pagamento della pensione loro dovuta.

13° Essendosi inoltre nelle convenzioni stipulate tra le sovranità cointeressate avuto riguardo di speciale trattamento di pensione in via straordinaria ed oltre le norme e misure generali delle leggi e dei regolamenti del cessato regno a favore de' già ministri, senatori, segretari di Stato, consiglieri di Stato legislativi ed uditori, presidenti, regio procuratore generale e consiglieri della Corte di cassazione, presidenti, regio procuratore generale e giudici della Corte dei conti e direttori generali, non che a favore di alcuni individui appartenenti al cessato ministero dell'estero; ed essendosi tra le potenze che si sono assunte il pagamento de' predetti trattamenti ripartito il debito procedente da esse pensioni in quanto sono dovute ad individui viventi al 1° gennaio 1820; così gli elenchi di riparto e rispettiva assunzione verranno esposti a norma degl'interessati alla pubblica ispezione in un cogli elenchi sopra indicati relativi alle altre classi di debito, in Milano presso la prefettura del monte, e fuori di essa città negli uffici che ciascuna sovranità potesse trovar opportuno d'indicare.

Il suddetto riparto e dipendente assunzione, per ciò che riguarda i sudditi pontifici, austriaci, estensi e parmigiani, od esteri al già regno, ha avuto luogo per la totalità delle partite tra la S. Sede e l'I. R. Corte, rappresentando quest'ultima non solo la propria quota, ma ben anche le quote delle Corti di Parma e di Modena dalla medesima assunte; e ciascuna di esse sovranità ha

assunto anche gli arretrati dovuti sulle partite ricadute a suo peso. Rimarrà salvo ad esse sovranità di provvedere al pagamento di essi arretrati con quelle norme che ciascuna delle medesime troverà opportune.

S. M. il re di Sardegna si è riservata di provvedere a' propri sudditi compresi nelle sopra indicate classi colle norme e misure che la sullodata R. M. S. crederà di adottare.

14° Per quanto concerne gli arretrati che fossero dovuti agli eredi d'individui che, avendo diritto di essere compresi nelle assunzioni a peso de' governi pontificio ed austriaco, si fossero resi defunti nell'intervallo decorso dallo scioglimento del regno al 1° gennaio 1820, gl'interessati verranno a suo tempo prevenuti del trattamento accordato agli arretrati stessi, e qual sia tra le due alte sovranità quella che ha assunto il relativo debito.

15° Procedendosi intanto colla maggiore sollecitudine alla liquidazione delle rescrizioni e dei boni stati insinuati a termini del proclama 21 settembre 1819, si sono concertate le seguenti massime dirette a fissare l'imputazione d'interesse sul capitale valore ridotto delle rescrizioni ed il trattamento degl'interessi arretrati sull'importo de' boni.

PER LE RESCRIZIONI.

16° S'imputerà l'interesse del cinque per cento dal giorno 4 ottobre 1819, epoca della pubblicazione del proclama 21 settembre di detto anno, in avanti sul capitale nominale delle rescrizioni insinuate, ridotto esso capitale dal cento al dieci. Da detta epoca sino al 1° maggio 1820 esso interesse si convertirà in consolidato in aumento del capitale valore ridotto della rescrizione generatrice.

Dal 1° maggio 1820 in avanti la rendita corrispondente al cumulato valor totale riunito come sopra, e calcolato sul medesimo in ragione del cinque per cento decorrerà in effettivo danaro.

PEI BONI.

17° Il pagamento effettivo per capitale ed interesse pei boni della creazione del decreto 20 marzo 1809 stati insinuati, il cui importo è rimborsabile in denaro, avrà luogo subito operata la

verificazione degli effetti stessi per mezzo della cassa del monte in Milano.

18° Per ciò che riguarda il trattamento da concedersi agli interessi arretrati decorsi e dovuti sui rimanenti boni di ragione di particolari, corpi, comuni, chiese e stabilimenti d'indole privata, di qualunque creazione e scadenza essi boni sieno, i quali interessi sono destinati a consolidazione a senso del citato proclama 21 settembre 1819, e sempre in relazione alle classi ritenute vive e sussistenti, ed ai boni stati insinuati, si è convenuto:

19° Ch'essi interessi arretrati debbano essere consolidati al cento per cento in aumento del capitale nominale primitivo del bono generatore, e ciò sino al 1° maggio 1820. Sopra il consolidato prodotto dalla riunione de' predetti interessi al capitale generatore decorrerà la rendita del cinque per cento in effettivo danaro da esso giorno 1° maggio 1820 in avanti.

20° Per quei suddetti boni però che fossero scaduti pel rimborso del capitale durante l'esistenza del regno, non s'intenderà dovuto interesse dal giorno della scadenza del capitale fino al 20 aprile 1814, rivivendo la decorrenza di esso interesse da detta epoca in avanti. Del resto l'imputazione d'interessi seguirà le norme di pratica presso il monte; sempre ritenuto, che anche pei ridetti boni scaduti durante l'esistenza del Regno, il loro capital valore sarà consolidato quando non siano della creazione del decreto 29 marzo 1809, rimborsabili questi in danaro come sopra.

21° Ultimata che sarà la liquidazione ed eseguito il riparto del debito emergente dai boni e dalle rescrizioni, gl'interessati verranno prevenuti della potenza a cui ciascuna partita sarà assegnata, e ciò pel conseguimento della relativa progressiva rendita.

22° Nel mentre che i commissari plenipotenziari deducono a pubblica notizia i predetti assentimenti, si faranno carico con altra notificazione d'indicare i crediti a peso del monte non inscritti sul medesimo suscettibili di riguardo a termini delle convenzioni combinate tra le sovranità interessate, e le massime concordate pel trattamento da concedersi ai crediti medesimi.

Milano, il 14 aprile 1821.

Seguono le firme dei commissari delle rispettive potenze.

8.

Legge 21 *agosto* 1838
Riscatto dei feudi nell'isola di Sardegna.

Allo scopo d'introdurre nel sistema feudale, che ancora vigeva nell'isola di Sardegna, quelle riforme che la condizione dei tempi richiedeva, onde svincolare i possessori delle terre da ogni soggezione verso i feudatari, che fosse incompatibile colla libertà delle persone e dei comuni, e a temperare le gravezze esuberanti a cui erano essi ancora sottoposti in forza di vaghe ed illimitate antiche concessioni, si ordinava con *carta reale* del 19 dicembre 1835 la consegna dei feudi, giurisdizioni e diritti feudali esistenti, e stabilivasi in Cagliari apposita Delegazione pel ricevimento della medesima.

La consegna avea a farsi entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge, e i feudatari, e i signori tutti, compresi anche quelli che possedevano feudi antichi a titolo di *allodio*, e i possessori dei feudi rustici rilevanti dal regio Demanio, doveano comprendere in essa tutti i beni, emolumenti, diritti e crediti che possedessero in dipendenza delle concessioni fatte dal regio Demanio a titolo di feudo o di allodio giurisdizionale di qualunque sorta si fossero, giurisdizionali, reali o misti, come pure di tutte le spese ed oneri, a cui in tale qualità fossero soggetti.

Questa consegna doveva essere distinta per ciascuno dei comuni componenti il feudo ed accompagnata da uno stato dei redditi percetti da anni quindici o dieci almeno.

Le consegne presentate alla Delegazione doveano essere comunicate ai Consigli comunali per le loro osservazioni.

Pei feudi, ove non esistesse comune, la consegna del feudatario dovea essere comunicata all'avvocato fiscale generale patrimoniale.

Quando il feudatario non avesse, nel termine stabilito, presentata l'ordinata consegna, vi avea a supplire il Consiglio comunale o l'avvocato fiscale generale secondo i casi.

Colla scorta delle consegne dei feudatari, delle osservazioni dei comuni e delle altre informazioni, la Delegazione avea a formare

lo stato di situazione d'ogni feudo, facendo conoscere, comune per comune, l'estensione dei terreni di varia natura o categoria che ne componevano il territorio, specificando le diverse prestazioni che i vassalli corrispondevano ai feudatari, e riducendole in valore di moneta, ne avea ad indicare l'ammontare annuo, approssimativamente, aggiungendo tutti quegli altri schiarimenti e notizie per cui avesse potuto desumere la consistenza reale del feudo.

Gli stati così compilati dalla Delegazione doveano essere trasmessi alla segreteria di Stato per gli affari dell'Isola.

Con regio editto del 21 maggio 1836 era quindi abolito l'esercizio della giurisdizione feudale, civile e criminale e di ogni altro diritto che ne dipendesse, a qualunque titolo posseduto; e richiamavasi e riunivasi alla giurisdizione regia.

I feudatari che pel cessato esercizio delle richiamate giurisdizioni avessero diritto a indennità, dovevano inoltrarne domanda alla regia Delegazione.

Successivamente, con regio editto del 30 giugno 1837, si istituì in Cagliari una nuova Delegazione con incarico di liquidare e determinare, secondo le norme fissate nel regio editto, il modo e la quantità delle prestazioni feudali che dovevano da qualsivoglia persona corrispondersi ai rispettivi feudatari, e di decidere sulle questioni e differenze tutte relative, che potessero insorgere.

A tale effetto erasi conferto alla medesima tutta l'autorità necessaria ed opportuna, e quella eziandio di *prefetto pretorio*.

Essa dovea conoscere colla maggiore prontezza in via sommaria, senza formalità d'atti e senza costo di spesa.

Contro le decisioni della Delegazione non era ammesso che il ricorso al Re.

L'accertamento definitivo delle prestazioni feudali dovea seguire in contradittorio dei feudatari, dei comuni, secondo i casi, e del Demanio.

Allorchè il feudatario non si fosse uniformato alle prescrizioni della legge nel termine stabilito, la Delegazione avea a fissare senza più il modo e la quantità delle prestazioni che fossero da corrispondersi.

Le deliberazioni della nuova Delegazione erano anche esse da inviarsi alla regia segreteria di Stato per gli affari dell'Isola.

In conseguenza dell'abolizione della giurisdizione feudale ordinata col regio editto 21 maggio 1836, si dichiaravano cessati, senza alcuna ragione di compenso, tutti i servizi personali conosciuti sotto il nome di *comandamenti dominicali* che erano soliti prestarsi dai vassalli ai loro rispettivi baroni.

Mentre poi con regio editto del 30 giugno 1838, stabilivansi le norme per i ricorsi da presentarsi contro le sentenze della Delegazione al supremo Consiglio di Sardegna, e pel relativo procedimento, autorizzavasi il riscatto, per parte del Demanio dello Stato, dei feudi che fossero per offrirsi, mediante compenso in beni stabili o in danaro od altrimenti, con dichiarazione che tali compensi sarebbero stati esenti da qualunque devoluzione a favore del regio Demanio, e che avrebbero spettato ai loro possessori in piena e libera disponibilità, salvo soltanto qualunque diritto di primogenitura, fidecommesso, censo od ipoteca legittimamente imposta sopra il feudo.

Quando poi non seguisse il riscatto del feudo, doveva ritenersi per nulla innovata la natura del medesimo.

I feudatari non avrebbero però potuto esigere, sotto qualsivoglia titolo o denominazione, alcun altro diritto o prestazione feudale, che non fosse stata, come avanti, definitivamente accertata e stabilita, salve le speciali convenzioni che circa il modo di esigere gli anzidetti diritti e prestazioni in natura od in danaro fossero per stipularsi fra i feudatari e i loro vassalli od i comuni, secondo la forma prescritta dalle leggi.

Finalmente con regio editto 21 agosto dello stesso anno 1838, fu determinato che i compensi delle prestazioni feudali dovuti pei feudi riscattati, a norma delle disposizioni contenute nell'editto del 30 giugno 1837, i quali non potessero essere assegnati in beni od in danaro, fossero corrisposti ai feudatari in rendita di Debito pubblico dello Stato redimibile a valore integrale.

La rendita del Debito pubblico doveva corrispondere a quella che i titolari ordinariamente percepivano dai feudi riscattati.

Nello stesso editto 21 agosto 1838, furono segnate le norme da seguirsi per ottenere l'iscrizione delle rendite e per l'annotamento sulle medesime dei vincoli derivanti da diritto di primogenitura, fidecommesso, censo, ipoteca e simili.

Fu poi dichiarato con *carta reale* della stessa data 21 ago-

sto 1838, che sopra i compensi di qualunque genere assegnati ai feudatari in occasione e in dipendenza del riscatto dei loro feudi, fossero salvi ed illesi i diritti dei chiamati e l'ordine di successione, stabiliti e dipendenti non solo dalla volontà dell'uomo, ma altresì dalle rispettive infeudazioni.

Venendo a cessare l'ordine di successione, i compensi ricevuti dovevano rimanere in piena proprietà e libera disposizione dell'ultimo possessore.

Qualora gli stessi feudatari nelle trattative del riscatto, o dopo quello, avessero domandato lo svincolamento d'una parte dei ricevuti compensi, poteva loro essere accordato, avuto riguardo alle condizioni e ai bisogni delle famiglie e dei patrimoni, e a tutte le altre circostanze particolari di ciascun feudatario.

Con *carta reale* del 13 marzo 1839, si stabilirono le norme per la conservazione e annotamento sulle iscrizioni delle rendite dei diritti dei terzi rilevanti dall'ordine di successione.

Le primogeniture, i fidecommessi e i maggioraschi istituiti nell'isola di Sardegna furono dichiarati risolti nell'ultimo possessore con regio decreto del 5 agosto 1848, col quale si mandava pubblicare nell'isola, perchè avesse forza di legge, il codice civile che era stato sanzionato per altre provincie del regno il 20 giugno 1837.

Il riscatto dei feudi dell'isola di Sardegna fu intieramente compiuto con quello della baronia di Senis e Posada, che fu autorizzato con legge del 25 luglio 1864.

9.

Convenzione tra le Finanze dello Stato e l'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, per la vendita da questo a quelle dei tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino, colle ragioni d'acqua ai medesimi spettanti.

L'anno del Signore mille ottocento cinquanta quattro ed alli quindici del mese di marzo in Torino, in una sala del Ministero di Finanze:

Si premette che l'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro è pro-

prietario dei poderi di Pobietto, Gazzo e Rolosino in un colle cospicue ragioni d'acqua ai medesimi spettanti, e specialmente del Gran Cavo che, diramandosi alla così detta Galeazza dal Naviletto di Saluggia, porta una quantità di ruote sei e mezza di acqua, e, dopo un corso di circa quaranta mila metri, pendente il quale viene impinguato da diversi còli e sorgenti, termina alla così detta Montà del Lupo nel podere di Gazzo, il quale canale sarebbe suscettibile, mediante alcune opere, di contenere una quantità d'acqua ben maggiore, per erogarla a vantaggio dell'agricoltura nei vari territori da esso percorsi;

Che le Finanze dello Stato soltanto potrebbero essere nella posizione ed avere convenienza di disporre di tale maggiore quantità d'acqua, ed avrebbero i mezzi di farla immettere nel Gran Cavo di cui si tratta;

Che perciò sarebbe utile alle Finanze stesse di devenirne allo acquisto, ciò che porta loro per necessaria conseguenza d'acquistare anche i tre poderi cui va annesso;

Che pertanto l'Ordine Mauriziano essendosi disposto, previa la Regia Magistrale annuenza, ad entrare in trattative colle Finanze dello Stato per la detta vendita, ne abbia fatto seguire per mezzo del signor ingegnere Eugenio Ara, l'occorrente perizia, come risulta dalla di lui relazione dei venti ottobre mille ottocento cinquantatre;

Che per altra parte le Finanze dello Stato avessero fatto domanda all'Ordine della somma di lire trecento trentatre mila quattrocento sessanta, centesimi quaranta, per canoni maturati avanti al primo gennaio mille ottocento ventisette, pendente l'enfiteusi Magrelli dei due poderi di Fobietto e Gazzo, quali canoni essi credevano loro essere dovuti, e per contro l'Ordine abbia opposto eccezioni, in suo senso valevoli ad eliminare od in tutto od in massima parte dette domande; su quale argomento, dopo varie discussioni, siasi devenuto d'accordo a transazione, sia sul prezzo e condizioni dell'acquisto, sia sulla somma a contemplarsi in deduzione del medesimo a tacitazione delle suddette ragioni di credito demaniali nella conformità di cui infra.

Quindi è che sonosi personalmente costituiti avanti di me Teodoro Barnato, direttore capo di Divisione nel Ministero di Finanze, ed alla presenza delli signori Gaetano Eustachio Berta ed Angelo

Binelli, testimoni idonei e richiesti, l'illustrissimo signor conte Camillo Benso di Cavour, cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone del mentovato Ordine, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze, per parte delle Finanze; e l'illustrissimo signor commendatore Luigi Cibrario, senatore del regno, primo segretario di S. M. pel Gran Magistero Mauriziano, per parte del prefato Ordine, i quali hanno inteso i seguenti capi di convenzione, la quale non avrà effetto se non dopochè sarà stata approvata per legge, e quindi ridotta in atto pubblico:

Art. 1. — L'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro vende alle Finanze dello Stato:

1° il podere di Pobietto situato sui territori di Trino, Morano, Camino e Pontestura, composto di ettare cinquecento quarantasette, are ottantasette, centiare ottantuna, come è descritto negli atti di terminazione e cabreo giudiziale formato dal geometra Rabbini, portante la data del due gennaio mille ottocento quarantuno;

2° il podere di Gazzo situato sui territori di Casale, Motta de' Conti e Candia, composto di ettare duecento novantuna, are ottantasette, centiare settantotto, come è descritto negli atti di determinazione e cabreo giudiziale formato dallo stesso geometra, il tredici febbraio mille ottocento quarantacinque;

3° il podere del Rolosino situato sui territori di Casale, Motta de' Conti e Terrasa, composto di ettare centosei, are novantaquattro, centiare cinquantotto, come è descritto negli atti di terminazione e cabreo della stessa data;

4° il cavo principale di Pobietto e Gazzo con tutti i suoi affluenti e derivativi, a cominciare dalla Galeazza fino al tenimento di Pobietto, descritto in parte nel cabreo giudiziale fatto dal detto geometra in data del sei novembre mille ottocento quarantatre;

5° tutti finalmente gli altri oggetti, ragioni e diritti posseduti dall'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, descritti nella relazione di perizia dall'architetto Eugenio Ara in data venti ottobre mille ottocento cinquantatre, e tutte le ragioni che in dipendenza dei medesimi, od altrimenti, avesse o potesse avere lo stesso Ordine, con riserva però delle ragioni dei terzi, circa ad alcuni cavetti secondari accennati nella detta perizia per sola indicazione.

Art. 2. — Tale vendita s'intende fatta per tutto quanto può all'Ordine Mauriziano competere allo stato attuale delle cose sopra ciò che in essa vendita cade, e con tutte le servitù sì attive che passive, come pure con tutti gli obblighi o pecuniari o di erogazione d'acqua, cui vanno soggetti li poderi, canali, rogge e cavi.

Con detta vendita s'intendono cedute alle Finanze tutte le scorte d'ogni natura, mobili, masserizie, attrezzi, legnami, materiali ed ogni altra cosa, tanto mobile che immobile, spettante all'Ordine Mauriziano.

Art. 3. — La vendita comincierà ad avere effetto alli undici novembre corrente anno mille ottocento cinquantaquattro, e da quell'epoca le Finanze entreranno in possesso di tutto ciò e quanto costituisce ed appartiene ai mentovati poderi di Pobietto, Gazzo e Rolosino, compresi ben inteso li edifizi, dritti e ragioni stati ceduti al suddetto Ordine dalla signora Malinverni erede Magrelli, coll'istromento delli diciotto decembre mille ottocento quarantanove, rogato Carlevaris, e s'intenderanno esse Finanze egualmente surrogate al Sacro Ordine in tutte le ragioni sì attive che passive, riflettenti l'attuale affittavolo maggiore Luigi Festa in dipendenza del contratto d'affittamento delli nove settembre mille ottocento quarantadue, rogato Carlevaris, e così specialmente quanto all'attivo per la rappresentazione e restituzione delle scorte ed altri oggetti qualunque, di cui potè essere caricato nelle testimoniali di stato, e di ogni contabilità incontrata nell'esercizio di affittamento o per contravvenzione ai patti del medesimo; e, quanto al passivo, per ogni pretesa d'indennità, buonificazione od altra che potesse per avventura misurare verso il Sacro Ordine, dipendentemente al suddetto contratto d'affittamento, con dichiarazione però che spetterà al Sacro Ordine l'intiero fitto della corrente annata, quand'anche all'epoca suddetta della presa di possesso ne fosse ancora dovuta una anche minima parte.

Art. 4. — Sebbene, dopo tenuti in debito calcolo tutti gli oneri da cui per qualunque titolo sono affetti gli stabili cadenti in vendita, il prezzo di essa fosse stato stabilito in un'annua rendita sul Debito pubblico dello Stato di lire cento quindici mila, essendosi però, in vista particolarmente di questo contratto, e coll'opportunità delle trattative seguite relativamente al medesimo,

transatto quindi sulla domanda promossa dalle Finanze dello Stato per la consecuzione degli arretrati del canone di cui l'enfiteuta di Gazzo e Pobietto era rimasto in debito per il tempo in cui le medesime ne erano amministratrici, e così a tutto l'anno mille ottocento ventisei, perciò a tal titolo, e così a piena tacitazione di detta pretesa, il prezzo suddetto viene ridotto e fissato definitivamente nella rendita come sovra di lire centocinquemila al cinque per cento, delle cui relative cedole sarà fatta dalle Finanze la consegna all'Ordine all'epoca della riduzione in atto pubblico della presente convenzione, con dichiarazione che il semestre di detta rendita in corso all'undici novembre mille ottocento cinquantaquattro sarà esatto dalle Finanze in proprio vantaggio in quanto al prorata anteriore a detto giorno undici novembre mille ottocento cinquantaquattro.

Art. 5. — In conseguenza dello stipulato all'articolo terzo intendendosi subentrate le Finanze dello Stato in tutti li diritti e ragioni acquistate pel Sacro Ordine dalla suddetta signora Maurina Cotticaccia moglie Malinverni erede Magrelli col succitato istromento di transazione diciotto decembre mille ottocento quarantanove, rogato Cerale, si avranno pure le medesime per surrogate nell'ipoteca speciale dalla medesima consentita collo stesso istromento per garanzia della promessa d'evizione delli beni, edifizi e ragioni con esso ceduti al Sacro Ordine, stata tale ipoteca conservata mediante l'iscrizione presa all'ufficio di Casale il sedici marzo mille ottocento cinquanta, al volume centoquaranta, articolo centonovantotto.

Saranno però dall'altro canto tenute le Finanze a concorrere col Sacro Ordine alla cancellazione delle iscrizioni prese anteriormente alla detta convenzione contro i fratelli Magrelli per li canoni enfiteutici dei tenimenti di Gazzo e Pobietto, e ciò a termine della speciale obbligazione assuntasi dal Sacro Ordine nella stessa transazione del diciotto decembre mille ottocento quarantanove.

Art. 6. — L'Ordine mauriziano consegnerà alle Finanze tutti i titoli e le carte che esso ritiene relativi agli oggetti cadenti in vendita.

Fatta la presente per doppio originale, alla quale, previa lettura e conferma, si sono le parti sottoscritte alla presenza dei testimoni.

Sottoscritti all'originale: LUIGI CIBRARIO — C. CAVOUR.

10.

Convenzione tra le Finanze dello Stato e la città di Vercelli per la cessione da questa a quelle del roggione derivato dai torrenti Cervo ed Elvo, e delle sue dipendenze.

Addì 15 del mese di aprile mille ottocento cinquantasette, in Torino, e nel ministero delle finanze.

Si premette che la città di Vercelli, proprietaria del roggione alimentato colle acque che si derivano dai torrenti Cervo ed Elvo, e che serve all'irrigazione del suo territorio, nonchè al movimento di vari opifizi meccanici, abbia proposto alle Finanze dello Stato la cessione del roggione stesso, con tutte le sue attinenze e dipendenze;

Che le Finanze abbiano accolta in massima una tale proposizione, siccome quella che, riescendo ad un definitivo risultato, avrebbe loro agevolato il mezzo di estendere il sistema d'irrigazione coi propri canali, e di condurre al di là della Sesia le acque demaniali a benefizio dell'agro lomellino;

Che, intraprese a tal riguardo le occorrenti trattative, siansi tra le Finanze dello Stato rappresentate da S. E. il sig. conte Camillo Benso di Cavour, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze, e la città di Vercelli rappresentata dai signori sindaco cav. Verga Luigi del fu Carlo, di Vercelli e consiglieri Bozzi medico Edoardo del fu avvocato Ignazio, di Trino; Mambretti causidico collegiato Antonio fu Pietro, di Santhià; Marchetti avvocato Luigi fu Cesare, di Langosco; Delmastro avvocato Giovanni di Bernardino, di Gattinara; Stara avvocato Stefano fu Giacomo, di Carezzana-Blot; e Todi medico Giovanni fu Luigi, di Vercelli, componenti tra tutti l'intero Consiglio delegato, cui la città stessa ha coll'inserta deliberazione del Consiglio comunale, in data 9 marzo ultimo scorso, domandato l'incarico di trattare e conchiudere sulla presente vertenza, concertate di comune accordo le basi sotto l'osservanza delle quali possa la mentovata cessione sortire il pieno e regolare suo effetto;

Che mentre da entrambe le parti contrattanti si sta avvisando all'esaurimento degl'incombenti prescritti dalle leggi, ond'essere

autorizzate, ciascuna per ciò che la concerne, alla riduzione in pubblico atto dei seguìti accordi, siasi intanto determinato che dei medesimi consti per atto di privata convenzione, a scanso di ulteriori discussioni in proposito.

Quindi è che tra l'illustrissimo ed eccellentissimo signor conte Camillo Benso di Cavour, cavaliere dell'Ordine supremo della Santissima Nuziata, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze, ed i signori sindaco cavaliere Verga Luigi, e consigliere Bozzi medico Edoardo, Mambretti causidico collegiato Antonio, Marchetti avvocato Luigi, Delmastro avvocato Giovanni, Stara avv. Stefano, e Todi medico Giovanni, si è alla presenza e coll'opera di me direttore capo di divisione, e coll'assistenza dei testimoni meco sottoscritti, inteso e pattuito il seguente progetto di convenzione.

Art. 1. — La città di Vercelli cede alle finanze dello Stato:

1° I diritti tutti ad essa competenti per la derivazione d'acqua dai torrenti Cervo ed Elvo col mezzo del proprio roggione, avente il suo imbocco sul territorio di Quinto, inferiormente all'unione dei due torrenti;

2° Il canale il quale serve alla derivazione medesima dal suo imbocco sino al punto in cui si divide in due, non meno che le ragioni che le spettano o spettare le possono sovra i successivi due rami, cioè quello a destra detto la *Roggia della Fossa*, e quello a sinistra denominato *Roggia del Molinasso*, con tutti gli edifizi annessi e dipendenti, compreso il casotto in territorio di Quinto, che serve di abitazione al custode incaricato della sorveglianza della derivazione del canale;

3° La fontana Luera detta anche *Fontana Nuova*, come pure ogni altra ragione in qualunque altra fontana, corso d'acqua, cavi di qualunque natura e scaricatori con tutti gli edifizi annessi e dipendenti, sì e come spettano o spettar possono alla città;

4° Tutti i diritti di proprietà o di servitù sui terreni aggregati ai suindicati canali, rogge, cavi, fontane e scaricatori, comprese le due pezze imboschite in territorio di Quinto, annesse all'attuale affittamento del roggione, di are quattrocentonovantacinque circa ad esclusione soltanto del sito in cui esisteva a porta Torino la casa rustica, ora distrutta, coll'annesso piccolo gerbido;

5° I due molini detti della *Fossa* e di *Santo Spirito* cogli altri edifizi, fabbricati e terreni annessi e dipendenti;

6° Le ragioni sulle colature dei beni del signor conte di Quinto e tutte le altre ragioni d'acqua e còli che possiede e può possedere la detta città di Vercelli;

7° Tutte le altre ragioni, diritti e servitù attivi che spettano e spettar possono alla detta città in dipendenza della proprietà cadente in cessione;

8° I canoni delle concessioni d'acqua perpetue per uso di irrigazione;

9° Finalmente tutte le scorte di legnami, materiali, utensili, meccanismi ed ogni altra cosa tanto mobile che fissa inerente all'esercizio del roggione e degli opifizi di spettanza della città di Vercelli, dati in consegna all'attuale fittavolo del roggione in dipendenza dell'atto tredici dicembre mille ottocento cinquantasei, rogato Leone.

Art. 2. — Tutti gli oggetti, diritti e ragioni indicati come sovra in modo soltanto dimostrativo e non tassativo, cadenti in cessione, passeranno alle Finanze dello Stato con tutti i pesi, condizioni e canoni che spettano o spettar possono alla città di Vercelli, nulla affatto escluso, nè riservato di modo che le Finanze si intendono poste nello stesso grado e condizione della città medesima, dichiarandosi per parte delle finanze di ben conoscere la natura degli oneri che si assumono comprensivamente alle concessioni perpetue o temporarie d'acqua del roggione.

Art. 3. — Le Finanze nel ricevere tale cessione si obbligano di mantenere fra i due molini che in essa sono compresi continuamente in esercizio a disposizione degli avventori almeno tre macine per la macinazione a mottura del frumento, segala e meliga, i cui corrispettivi saranno regolati giusta le consuetudini locali.

Egualmente mediante i debiti corrispettivi saranno obbligate di mantenere in movimento gli opifizi attualmente esistenti inferiormente ai molini medesimi in conformità dei rispettivi titoli.

Art. 4. — Non ostante l'obbligazione come sovra assunta dalle Finanze del mantenimento in giro delle macine, dovranno le medesime entro tre anni decorrendi dall'undici novembre mille ottocento cinquantasei togliere o modificare il meccanismo esterno

del molino di Santo Spirito, affinchè la città possa coprire quel tratto di canale e regolarizzare la contrada ad un solo livello.

Art. 5. — Qualora le Finanze intendessero di prevalersi del disposto dell'articolo ventesimonono per cui non potesse ricevere esecuzione il successivo articolo trentesimo del precitato atto di affittamento, rogato Leone, ovvero di demolire o destinare ad altro uso gli anzidetti due molini, saranno in tal caso obbligate di previamente costrurre alla foggia stabilita nello stesso articolo trentesimo un altro molino a distanza non maggiore di un chilometro dall'abitato della città, sul quale s'intenderà trasportata l'obbligazione espressa nel precedente art. 3 per la macinatura dei cereali a favore del pubblico.

Art. 6. — La città si riserva la facoltà non solo di ultimare il coprimento della roggia Molinasso, ma ben anco di far coprire quella Fossa, coll'uso dell'area sovrastante, ferma ciò non ostante l'obbligazione a peso delle Finanze degli espurghi e delle riparazioni.

Art. 7. — La cessione s'intenderà aver avuto effetto all'11 novembre 1856, ed a quell'epoca le Finanze esser entrate in possesso di tutto ciò e quanto viene come sopra loro ceduto dalla città di Vercelli.

E siccome il roggione colle sue dipendenze si trova col summentovato atto, rogato Leone, affittato per 27 anni consecutivi al marchese Ferdinando di Breme resta perciò convenuto che le Finanze debbano in ogni suo patto osservare tale affittamento, con tenerla per tale titolo rilevata da ogni molestia che le venisse inferta.

Art. 8. — Il prezzo di tale cessione, tenuti in debito conto gli oneri infra espressi che si assumono le Finanze, resta stabilito in un'annua rendita sul Debito pubblico dello Stato di L. 17,000 le cui relative cedole verranno dalle Finanze consegnate alla città di Vercelli all'epoca della riduzione in atto pubblico della cessione di cui si tratta, a quale epoca si procederà alla liquidazione ed all'accertamento degli interessi che saranno decorsi dalli 11 novembre 1856.

Art. 9. — Le Finanze si assumono l'obbligo di provvedere esse stesse alle infraspecificate liti ora sostenute dalla città e di sottostare a tutte le loro conseguenze in luogo e scarico della città, tenendola rilevata da ogni relativa molestia, cioè:

1° Contro i fratelli Scappa, l'Ospedale maggiore degl'infermi ed altri litisconsorti, vertente avanti la Corte d'appello di Torino;

2° Contro l'avvocato Marchetti e soci, fratelli Larghi e Secondo Mossotti;

3° Contro il signor conte Felice Avogadro di Quinto, entrambe vertenti nanti il Tribunale provinciale di Vercelli.

Art. 10. — Dovranno in perpetuo le Finanze senza corrispettivo, nè indennità mettere a disposizione della città, al sito in cui il roggione si divide in due rami, presso il ponte, sulla strada di Trino, e anche altrove, a scelta del Municipio, perennemente o saltuariamente, ed a beneplacito e secondo le richieste del sindaco o di chi per esso, l'acqua occorrente per la nettezza dei tombini e condotti sotterranei già esistenti o da costrursi in avvenire; per la nettezza ed innaffiamento delle passeggiate, contrade, vie, piazze o siti pubblici; per la formazione del ghiaccio nel sito o nei siti dalla città designandi; per l'estinzione degl'incendi; per la lavanderia dell'Ospedale maggiore di Sant'Andrea, e pei pubblici lavatoi che fossero per istabilirsi, e per ogni altro bisogno di polizia e di pubblica igiene.

Si dichiarano a carico della città le spese, opere, macchinismi e mezzi d'ogni specie occorrenti per la derivazione ed impiego dell'acqua nei modi avanti indicati, con facoltà alle Finanze di fare tutte le opere che stimassero opportune onde utilizzare le acque, dopo che avranno servito agli usi sovraccennati; a qual effetto la città acconsente che all'occorrenza siano attraversate le strade pubbliche ed altre proprietà comunali con tombini e sifoni in muratura senza veruna indennità, purchè le opere siano eseguite in modo da non recare pregiudizio tanto al livello delle strade, quanto alla sicurezza dei transiti, e con che non siano in verun modo pregiudicate altre opere od edifizi costrutti o da costrursi dalla città.

Art. 11. — Saranno alle Finanze consegnati tutti i titoli, atti, documenti e carte esistenti presso il Municipio, relative agli oggetti cadenti in cessione, alle liti accollate ed ai pesi perpetui e temporari imposti alle Finanze stesse.

Art. 12. — Alla scadenza dell'affittamento del roggione risultante dal ripetuto istrumento, rogato Leone, o in caso di antici-

pata sua risoluzione, i proprietari di beni nel territorio di Vercelli, attualmente irrigati colle acque del roggione, avranno diritto di far parte della Società d'irrigazione all'ovest della Sesia, approvata colla legge 8 luglio 1853, senz'obbligo di pagamento del bell'ingresso, e saranno ammessi a goderne i vantaggi, con che si uniformino alle condizioni tutte stabilite dai relativi statuti.

In esecuzione di quanto sovra, io, direttore capo di divisione, ho estesa la presente convenzione in doppio originale a piè della quale si sono le parti e testimoni meco sottoscritti, previa dichiarazione che le spese occorrenti per la riduzione della medesima in pubblico istromento, a tempo debito, dovranno, per quanto concerne il diritto d'insinuazione, sopportarsi dalle Finanze, e le rimanenti saranno a carico comune di entrambe le parti.

Fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

1° La deliberazione consolare in data nove marzo ultimo scorso;

2° Il tipo figurativo della proprietà cadente in cessione.

11.

Convenzione tra le Finanze dello Stato e il marchese Arborio Gattinara di Breme, per la cessione da questo a quelle del roggione di Sartirana, della roggia Gamarra, degli altri diritti d'acqua e di molini dal medesimo posseduti sui territori delle tre provincie di Vercelli, Novara e Lomellina.

Addì nove del mese di giugno mille ottocento cinquantasette, in Torino, ed in una sala del Ministero di Finanze;

Si premette che l'illustrissimo signor marchese Ferdinando Arborio Gattinara di Breme, proprietario del roggione di Sartirana, di due terzi della roggia Gamarra, di diritti d'acqua, nonchè di molini nei territori delle tre provincie di Vercelli, Novara e Lomellina, abbia proposto la cessione d'ogni cosa alle Finanze dello Stato;

Che le Finanze abbiano creduto conveniente di accogliere la proposta stessa, in quanto che, riescendo ad una soddisfacente conclusione, verrebbero a trovarsi in posizione, mercè dei mezzi

di cui potrebbero disporre in dipendenza dell'acquisto in corso di approvazione del roggione della città di Vercelli, di far valere la riserva dell'art. 29 del capitolato di concessione delle acque dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea alla Società d'irrigazione all'ovest della Sesia, che ha per oggetto la traduzione delle acque disponibili dei medesimi canali a benefizio dell'agro lomellino;

Che intavolatesi a tal riguardo le occorrenti trattative, siansi tra le Finanze dello Stato, rappresentate da Sua Eccellenza il signor conte Camillo Benso di Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, e l'illustrissimo signor marchese Ferdinando Arborio Gattinara di Breme concertate di comune accordo le basi sotto l'osservanza delle quali possa la mentovata cessione sortire il pieno e regolare suo effetto;

Che mentre si riserva il rappresentante delle Finanze di promuovere dai poteri costituiti dello Stato l'approvazione per legge della presente convenzione e la conseguente autorizzazione per la sua riduzione in pubblico atto, siasi intanto determinato che dai seguìti accordi consti per privata scrittura a scanso d'ulteriori discussioni in proposito.

Quindi è che tra l'illustrissimo ed eccellentissimo signor conte Camillo Benso di Cavour, cavaliere dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze; e l'illustrissimo signor marchese Ferdinando Arborio Gattinara di Breme, del fu conte Filippo, nativo di Milano, e domiciliato in Torino, senatore del regno e commendatore dell'Ordine Mauriziano, si è, alla presenza e coll'opera di me, direttore capo di Divisione, e coll'assistenza dei testimoni meco sottoscritti, inteso e pattuito il seguente progetto di convenzione:

Art. 1. — Il signor Marchese di Breme cede alle Finanze dello Stato la sua derivazione d'acqua dalla Sesia coi diritti e titoli inerenti e con tutte le dipendenze, nonchè il roggione di Sartirana, gli scaricatori e cavi diramatori del medesimo di spettanza del detto signor Marchese, tanto a titolo di proprietà che di servitù, sì e come si trova indicato nel tipo Melchioni in data 2 giugno 1857, con tutte le ragioni di qualsiasi natura, tanto attive che passive che vi siano annesse, il tutto come fu da esso tenuto e posseduto, niente escluso nè riservato.

Cede parimente alle Finanze dello Stato i quattro molini detti di *Bagnolo*, del *Cristo*, della *Madonna* e *Nuovo*, nei territori di Langosco e Sartirana, sì e come trovansi attualmente affittati; tutti i diritti che misura sulla roggia Gamarra, e tutte le altre ragioni d'acqua ed acque di qualunque natura che gli spettano o gli possono spettare sugli oggetti medesimi nelle provincie di Novara, Vercelli e Lomellina, non che tutte le acque sorgenti che scaturiscono e possono per l'avvenire scaturire nei beni di proprietà del medesimo.

Da questa cessione resta esclusa l'acqua di concessione della roggia Busca, a favore del tenimento di Palestro e proprio del medesimo signor Marchese, non che il diritto di pesca e di caccia sul lago di Sartirana.

Si dichiara inoltre che per quanto riguarda i terreni dell'alveo e delle sponde dei cavi, ristrettivamente alla porzione situata sui beni del signor Marchese di Breme, s'intenderà ceduto alle Finanze soltanto l'uso dei medesimi per tutte e singole le esigenze dei cavi, con facoltà allo stesso signor Marchese di fare nuovi piantamenti sulle sponde oltre quelli già esistenti, in modo però da non mai portare impedimento alla destinazione delle medesime.

Art. 2. — Il signor Marchese di Breme pone a tal effetto le Finanze dello Stato a di lui luogo e vece, promettendo loro del tutto la più ampia e indistinta evizione, con dichiarazione che s'intendono compresi nella cessione tutti gli oggetti di qualsiasi natura inservienti alla materiale manutenzione, alla custodia ed all'esercizio del roggione di Sartirana e della roggia Gamarra; non che tutte le scorte di legnami, materiali, utensili e meccanismi inerenti all'esercizio dei molini dati in consegna ai rispettivi affittuari.

Il contratto principierà ad avere il suo effetto col primo del venturo anno 1858.

Art. 3. — A datare dalla suddetta epoca principieranno ad essere a carico delle Finanze, tanto le pubbliche imposizioni che tutte le altre passività di cui restino gravati gli oggetti cadenti in cessione, che verranno in apposito stato, da inserirsi nel contratto, denunciate al Marchese di Breme, e che saranno le Finanze tenute di soddisfare a termini delle relative convenzioni cogli interessati.

Art. 4. — Le Finanze somministreranno annualmente in perpetuo, senza alcun pagamento, al signor Marchese di Breme dal roggione di Sartirana e dai cavi diramatori del medesimo, l'acqua per la lodevole irrigazione dei beni e pel giro delle peste da riso e trebbiatoi a lui appartenenti in conformità di quanto segue:

1° Moduli legali quarantacinque d'acqua dall'otto aprile all'otto settembre, ripartitamente per l'irrigazione dei tenimenti di Sartirana, San Giorgio, Benpensata, Contessa, Pero, Cascinetta, Mora, Montariolo e Torreberretti, della consistenza di ettare mille cinquecento ottanta circa, come risulta dai relativi certificati di cadastro da inserirsi nell'atto di cessione.

Durante il seminerio del riso però, la somministranza dell'acqua avrà luogo a bocca aperta, in quella maggiore quantità che sia sufficiente al bisogno.

2° L'acqua regolarmente necessaria dall'8 settembre fino all'epoca dell'asciutta annuale dei canali pel giro delle peste e dei trebbiatoi da riso, e per l'irrigazione di ettare sessanta di marcita di prima bocca, con facoltà d'irrigarne con i coli della stessa acqua altre ettare trentotto.

Oltre l'uso dell'acqua suddetta, il signor marchese di Breme avrà pure quello dell'acqua del lago di Sartirana e delle roggie sorgenti del giardino ed acquarola esclusivamente per l'irrigazione dei tenimenti di Torreberretti e della Cascinetta avanti indicati.

È riservato però il tempo occorrente per l'eseguimento delle opere ordinarie di manutenzione dei canali e delle riparazioni straordinarie che necessitassero attorno ai medesimi, durante il quale le Finanze non saranno tenute alla somministranza dell'acqua al signor marchese di Breme.

Art. 5. — La somministranza dell'acqua per l'irrigazione dei tenimenti del signor marchese di Breme, e di cui all'articolo precedente, dovrà farsi in quei punti del roggione di Sartirana o dei cavi diramatori del medesimo che saranno meglio adatti.

Potrà il signor marchese di Breme variarli secondo il bisogno, ben inteso sempre di concerto colle finanze, a carico delle quali saranno le spese dei relativi modellatori, e tramandar le acque vive e colaticcie di un tenimento all'irrigazione di un altro.

Resta però stabilito che l'acqua del roggione di Sartirana, de-

stinata all'irrigazione del tenimento di Torreberretti, dovrà transitare per la roggia del molino del Camparolo, per servire anche al giro del medesimo.

Art. 6. — A scanso di qualsiasi interpretazione diversa, si dichiara che il signor marchese di Breme non potrà mai fare commercio d'acqua nè d'irrigazione, essendo invece tenuto di restituire possibilmente in punti utili alle Finanze tutte le acque residue dopo l'uso determinato negli articoli 4 e 5.

Potrà però il signor Marchese con le stesse acque e sino al termine della locazione, irrigare i beni che egli tiene in affitto dai signori fratelli Antona, come da instrumento in data delli 10 aprile 1848, rogato Sala.

Si dichiara inoltre riservato il diritto che può competere ai fratelli Buzzoni affittuari del tenimento di Torreberretti di far commercio d'irrigazione colle acque di dotazione del tenimento. sino alla scadenza della corrente locazione, regolata di scrittura privata in data 13 giugno 1849.

Art. 7. — Sarà facoltativo al signor marchese di Breme, in caso di permuta di fondi, di trasferire sulle nuove pezze la dotazione d'acqua di cui all'articolo 5, purchè la permuta sia d'eguale superficie di terreno, o quanto meno non importi rifacimento in denaro.

Così pure, senza aumento di corpo d'acqua, avrà diritto alla irrigazione di quei beni che potesse acquistare e che attualmente trovansi interposti ai fondi dei di lui tenimenti, di una superficie non maggiore di ettari cinquanta.

Art. 8. — Il signor marchese di Breme non potrà per qualsivoglia motivo o causa lasciar aprire nè scavare sui beni di sua proprietà occhi od aste di fontane, e viceversa o raccoglitori, senza il consenso delle Finanze.

È però fatta facoltà al medesimo signor Marchese d'eseguire opere di prosciugamento dei terreni del lago di Sartirana al fine di renderli coltivi.

Art. 9. — Qualora per causa di guasti o di rottura nella chiusa sulla Sesia, o per qualsiasi motivo o causa non imputabile a colpa delle Finanze, dovesse restare interrotto per qualche tempo il corso dell'acqua devoluta al signor marchese di Breme, oppure ridotta a minore quantità di quella fissata, non potrà egli armare pretesa di sorta.

L'acqua però che, compatibilmente colle circostanze del caso, potrà derivarsi dalla Sesia, o che verrà altrimenti introdotta nel roggione di Sartirana, sarà devoluta preferibilmente al sig. marchese di Breme nella quantità a lui competente, dopo soddisfatte le obbligazioni verso gli utenti di prelazione del roggione di Sartirana.

Resta inteso e convenuto che, in caso di distruzione della chiusa o di abbandono della medesima per salto del fiume, le Finanze si obbligano di provvedere in modo che il pieno adempimento degl'impegni contratti a favore del marchese di Breme non venga ritardato oltre di un anno, con l'obbligo alle Finanze di tenere rilevato lo stesso signor Marchese dalle molestie che potessero venirgli inferte dagli altri utenti di prelazione del roggione di Sartirana per deficienza parziale o totale delle acque.

Art. 10. — A complemento del corrispettivo per la cessione di cui si tratta, le Finanze assegneranno al signor marchese di Breme una rendita di lire cento quaranta mila, con decorrenza dal 1° gennaio 1858, sul Debito pubblico.

Art. 11. — In dipendenza della cessione medesima s'intenderà cessato col primo gennaio mille ottocento cinquantotto, l'affittamento in corso delle acque demaniali a favore del signor marchese di Breme, per privata scrittura in data 24 giugno 1853, e trasmette alle Finanze il contratto di affitto del roggione di Vercelli in capo dello stesso signor Marchese, come da instrumento in data 13 dicembre 1856, rogato Leone, e spetterà alle Finanze di soddisfare a tutti gli obblighi derivanti dai relativi contratti.

Art. 12. — Il signor marchese di Breme si obbliga di rimettere alle Finanze tutti i singoli titoli giustificanti la proprietà, le ragioni e i diritti che gli competono relativamente agli oggetti cadenti nella cessione, non che tutte le altre carte e documenti riguardanti l'esercizio del roggione di Sartirana.

Art. 13. — Le Finanze dovranno osservare i contratti in corso d'affittamento dei molini alle medesime ceduti, sino alla loro scadenza.

12.

Trattato di pace tra il Piemonte e l'Austria sottoscritto a Milano il 6 agosto 1849.

Art. 1. — Il y aura à l'avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs.

Art. 2. — Tous les traités et conventions conclus entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche qui étaient en vigueur au 1er mars 1848, sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu'on n'y déroge pas par le présent traité.

Art. 3. — Les limites des États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne du côté du Pô et du côté du Tessin seront telles qu'elles ont été fixées par les paragraphes 3, 4, 5 de l'art. LXXXV de l'Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, c'est-à-dire, telles qu'elles existaient avant le commencement de la guerre en 1848.

Art. 4. — Sa Majesté le Roi de Sardaigne tant pour Elle, que pour ses héritiers et successeurs renonce a tout titre, comme à toute prétention quelconque sur les pays situés au delà des limites désignées aux susdits paragraphes de l'Acte précité du 9 juin 1815.

Toute fois le droit de reversibilité de la Sardaigne sur le Duché de Plaisance est maintenu dans les termes des traités.

Art. 5. — Son Altesse Royal l'Archiduc, Duc de Modène, et Son Altesse Royale l'Infant d'Espagne, Duc de Parme et de Plaisance, seront invités à accéder au présent traité.

Art. 6. — Ce traité sera ratifié, et les ratifications de même que les actes d'accession et d'acceptation en seront echangées dans le terme de quatorze jours, ou plus tôt si faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé, et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849.

Articles séparés et additionnels au traité de paix.

Art. 1. — Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage à payer à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche la somme de soixante quinze millions de francs, à titre d'indemnité des frais de la guerre de toute nature et des dommages soufferts pendant la guerre, par le Gouvernement autrichien, et par ses sujets, ville, corps moraux, ou corporations, sans aucune exception, ainsi que pour les réclamations qui auraient été élevées pour la même cause par Leurs Altesses Royales l'Archiduc Duc de Modène, et l'Infant d'Espagne, Duc de Parme et Plaisance.

Art. 2. — Le payement de la somme de soixante quinze millions de francs stipulé par l'article précédent sera effectué de la manière suivante:

Quinze millions de francs seront payés en argent comptant moyennant un mandat payable à Paris à la fin du mois d'octobre prochain sans intérêt, qui sera remis au Plénipotentiaire de sa Majesté l'Empereur au moment de l'échange des ratifications du présent traité.

Le payement des soixante millions restants doit avoir lieu en dix versements successifs à effectuer de deux en deux mois en raison de six millions chacun en argent comptant à commencer du premier terme qui sera en échéance à la fin du décembre prochain avec l'intérêt à cinq pour cent sur le montant du terme à payer.

Pour chaque terme les intérêts seront calculés à dater du premier du mois qui suivra celui dans lequel les ratifications du présent traité seront échangées.

Pour garantie de l'exactitude de ce payement le gouvernement sarde remettra en dépôt à celui de Sa Majesté Impériale, Royale, Apostolique, au moment de l'échange des ratifications du présent traité, soixante inscriptions d'un million de francs chacune en capital, soit cinquante mille francs de rente chacune sur le grand livre de la Dette publique de la Sardaigne. Ces inscription seront restituées au gouvernement de Sa Majesté sarde, au fur et à mesure des versements qui seront effectués à Vienne en lettres de change sur Paris, comme il est stipulé ci-dessus.

Si le gouvernement sarde, par quelque motif que ce soit, man-

quait de retirer ces inscriptions et de faire les versements stipulés, il est entendu que deux mois aprés l'échéance du terme non payé, le gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique serait autorisé, par ce fait même, à faire vendre chaque fois à la Bourse de Paris des rentes pour la somme échue de six millions, soit trois-cent-mille francs de rente.

Le déficit qui pourrait en résulter comparativement à leur valeur nominale, serait à la charge du gouvernement de Sa Majesté sarde, et le montant en devra être payé par lui dans le plus bref délai possible, en lettre de change sur Paris, conjointement avec les intérêts échus qui seraient calculés jusqu'au jour où ce payement aura effectivement lieu.

Art. 3. — Sa Majesté l'Empereur d'Autriche s'engage de son côté à faire évacuer entièrement par les troupes autrichiennes dans le terme de huit jours après la ratification du présent traité, les États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, soit le territoire sarde dans les limites établies à l'article III du traité de paix de ce jour.

Art. 4. — Comme il existe depuis de longues années une contestation entre la Sardaigne et l'Autriche à l'égard de la ligne de démarcation prés de la ville de Pavie, il est convenu que la limite en cet endroit sera formée par le thalweg du canal dit Gravellone, et qu'on fera construire de commun accord, et à frais communs sur le même canal, un pont sur lequel il ne sera pas perçu de péage.

Art. 5. — Les deux hautes parties contractantes désirant donner plus d'étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s'engagent à négocier prochainement un traité de commerce et de navigation sur la base de la plus stricte réciprocité et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée.

A cette occasion on prendra également en considération la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque.

Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce légitime aux frontières de leurs territoires, Elles déclarent de vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande.

Pour mieux atteindre ce but, Elles remettent en vigueur la Convention conclue entre la Sardaigne et l'Autriche le 4 décembre 1824, pour deux ans, à commencer du 1er octobre prochain, avec la condition énoncée à l'article 24 de la dite Convention, c'est-à-dire qu'elle sera considérée comme renouvelée de deux en deux ans, à moins que l'une des deux parties ne déclare à l'autre, trois mois au moins avant l'expiration de la période des deux années, qu'elle devra cesser d'avoir son effet.

Les deux parties contractantes s'engagent à introduire successivement dans la dite Convention toutes les améliorations que les circonstances rendront nécessaires pour atteindre le but qu'Elles ont en vue.

Art. 6. — Le gouvernement autrichien, en retour des avantages que la remise en vigueur de cette Convention procure à son commerce, consent à la résiliation de celle conclue le 11 mars 1751 entre le gouvernement sarde et celui de la Lombardie, et déclare en conséquence qu'elle n'aura plus aucune valeur à l'avenir.

Il consent en outre à révoquer, aussitôt après la ratification de la présente Convention, le décret de la Chambre Aulique qui a imposé, a dater du 1er mai 1846 une surtaxe sur les vins du Piémont.

Art. 7. — Les présents articles séparés et additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au traité principal de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps.

Fait à Milan le 6 août 1849.

13.

Torino, 11 luglio 1859.

Ill.mo signore,

Con lettera del dì 8 corrente luglio direttami dal Ministro delle finanze, vengo avvertito della formazione di una Commissione destinata a rivedere le tariffe state calcolate per sistemare le rendite vitalizie per la vecchiaia contemplate in una apposita legge. Mi si disse eziandio che mi era stato accordato l'onore della presi-

denza di tale Commissione, e che io mi mettessi in relazione con V. S. Ill.ma cui è affidata la direzione dei lavori preparatorii, soggiungendo ch'ella avrebbe avuto la compiacenza di passare da me ove ciò fosse stato necessario.

Ad oggetto di evitare per quanto è in me i disturbi a V. S. Ill.ma, e contemporaneamente a fare in modo di poter rispondere all'onore fattomi dal Ministro, ed alla premura da esso manifestata, credo utile anzitutto prevenire V. S. che mentre mi si diede delle carte trasmessemi il seguente elenco:

1° tre esemplari del progetto di tariffe;

2° un esemplare delle tariffe francesi;

3° alcune copie della legge costitutiva della Cassa, io non ho ricevuto fuorchè i tre esemplari n. 1° ed una copia della legge n. 3°. So che un esemplare caduno di questa legge fu trasmesso a ciascuno dei miei colleghi e pertanto non mi occorre altro rispetto al n. 3°; mi è tuttavia indispensabile l'esemplare delle tariffe francesi, che non ho ricevuto e che dovrà dalla Commissione essere frequentemente consultato.

Deggio finalmente pregare V. S. ad indicarmi se sia stato assegnato un locale nel quale la Commissione possa adunarsi.

In attesa di un cortese riscontro, ecc., ecc.

Devotissimo servitore
P. RICHELMY.

All'Illmo avv. FRANCESCO MANCARDI
Segretario-capo d'ufficio al Debito pubblico.

14.

Associazione agraria negli Stati di S. M. il Re di Sardegna.

L'Associazione agraria fu istituita negli Stati sardi con regio Brevetto del 25 agosto 1842, e i suoi istituti erano in gran parte opera del conte Camillo di Cavour.

Lo scopo della Società, apparentemente, era quello di promuovere l'incremento dell'agricoltura e delle arti e industrie alla medesima direttamente attinenti; effettivamente essa aveva per iscopo di tener desto il sentimento nazionale ed avvivare l'affetto alle

libere istituzioni. L'Associazione aiutò quel movimento intellettuale, che i Gioberti, i Balbo, i Durando nei loro libri, i Buoncompagni, i Montezemolo, i Brofferio, i Valerio ed altri nelle effemeridi avevano impresso negli ultimi anni del regno di Carlo Alberto onde ridurre il paese a miglior governo. L'Associazione s'era inaugurata sotto la presidenza del marchese Cesare Alfieri di Sostegno, e il conte Camillo di Cavour non fu tardo a darvi prova del suo ingegno operoso e sagace. E così il sentimento nazionale e liberale si sviluppava e si fortificava nei Congressi e nei Comizi agrari, che erano sparsi in tutte le provincie del regno, e a cui ebbero a prender parte pressochè tutti i personaggi che nel seguito furono distinte individualità politiche.

Un Commissario regio doveva assistere alle adunanze dell'Associazione. Il primo Commissario designato fu il marchese Carlo Ferrero della Marmora.

Nel 1846 il ministro per gli affari dell'interno, Des Ambrois de Nevache, sottoponeva alla firma reale un regio Brevetto per lo stabilimento nel luogo della Veneria Reale presso Torino, di un istituto teorico-pratico per la scuola agraria, veterinaria e forestale.

Gli annali dell'Associazione agraria dimostrano poi come, a malgrado il fine suo recondito, tutte le questioni agrarie e quelle attinenti più o meno all'agricoltura e le questioni economiche, vi abbiano sempre fatto argomento di studi, di scritti e di dotte e sapienti discussioni. Inaugurato il regime rappresentativo colla promulgazione dello Statuto in data del 4 marzo 1848, l'Associazione rassegnava al Re il seguente indirizzo di ringraziamento:

« In mezzo alle benedizioni che la M. V. riceve in modo così solenne e così imponente da tutte le corporazioni e da tutte le provincie degli Stati suoi, al di qua e al di là delle Alpi, degli Appennini e del mare, per le salde e sapienti istituzioni da Lei novellamente largite, l'Associazione agraria viene anch'essa a deporre sulla soglia del real trono il tributo della profonda riconoscenza dei tre mila sudditi che la compongono. La M. V. aggiunse all'inapprezzabile benefizio dello Statuto rappresentativo quello della diminuzione sul prezzo del sale, mercè della quale si fa sempre più manifesta la speciale e feconda protezione di cui Ella onora l'agricoltura.

« L'agricoltura più d'ogni altra arte informa gli uomini alla pratica delle più schiette virtù, li rende amici dell'ordine, affezionati al suolo che coltivano, atti a propugnarne in qualsiasi maniera la difesa, epperciò pronti sempre a radunarsi intorno al Principe che rende più vivi questi nobili affetti, e più stretti i vincoli che uniscono i fratelli sotto l'egida protettrice del padre.

« Gli avvenimenti, che agitano la più grande fra le vicine nazioni, ci somministrano nuovi argomenti di gratitudine verso la M. V., dimostrandoci quanto sia stata opportuna e fruttifera la sollecitudine con la quale ben volle adoperarsi, prevedendo da lungi i bisogni de' suoi popoli e prevedendo i loro voti.

« Gli errori dei principi, come quelli dei popoli, mettono egualmente in pericolo l'edifizio sociale; l'unione ed il perfetto accordo fra il sovrano ed i cittadini creano fondamenta che resistono a qualunque urto. I più lontani nostri nipoti ricorderanno questa epoca felice, e celebreranno con amore il nome di V. M. che pose il suggello alla lunga opera de' suoi maggiori, i quali furono specchio ed esempio agli altri principi nel promuovere i beni e i vantaggi della civiltà. La larghezza con la quale la M. V. ha provveduto alla felicità de' suoi contemporanei, sarà nei secoli futuri per l'augusta sua progenie perpetuo titolo all'amore e alla fede non solo degli agricoltori, ma del regno intiero ».

In dicembre dello stesso anno 1848 si discuteva dall'Associazione un nuovo progetto di statuto informato ai principii del vivere libero, e Domenico Carutti nel presentarlo alla discussione avvertiva quanto appresso:

« La nostra istituzione sorse in tempi alla libera associazione poco propizi. Il Governo assoluto, ombroso e ridicolosamente ombroso, temeva che gli sfondasse sotto i piedi il terreno, ove non si intromettesse come inquisitore in tutte le adunanze cittadine, qualunque fosse lo scopo che si andavano proponendo. Non è mestieri cercare esempi fuori di casa; il regolamento nostro del 15 marzo 1846 ci sta sotto gli occhi. La nuova generazione che ci incalza, noi stessi forse di qui a qualche anno stupiremo di tanta gelosia governativa; e maraviglieremo che non ci fosse lecito discutere degli interessi agrari senza la imposta presenza di un regio Commissario; che fosse determinato il numero dei membri componenti i Comitati permanenti; che ristretto fosse il

diritto d'elezione per gli uffiziali; che il Presidente venisse nominato dal Principe; che il bilancio dovesse sottomettersi alla ministeriale approvazione e che infine non ci fosse lecito fare uno storno di fondi per illuminare meglio le nostre sale senza ricorrere umilmente alle Segreterie di Stato.

« Nel nuovo progetto ci siamo sbarazzati in fatto di queste pastoie, alla stessa guisa che lo Statuto ce ne aveva liberati in diritto.

« Per un altro verso abbiamo voluto chiaramente definito lo scopo della nostra Società, sceverandolo da ogni spurio elemento.

« Fu e sarà gloria dell'Associazione agraria l'avere, per quanto stava in lei, diffuso l'amore del viver libero, iniziata la discussione degli interessi del paese, l'avere, se così è lecito esprimermi, pregustata la vita politica.

« Ed io credo che tutti si onorino dell'operato, e se ragion vi è di dolersi, del poco fatto si dolgono solo. Argomento di lode alla Società nostra ad ogni modo sarà codesto: *che la buona parte dei senatori del regno e dei deputati alle prime elezioni furono appunto uomini che nel seno della Direzione e presso i Comizi tennero gli uffici più importanti.*

« Ma ciò che fu buono allora, tornerebbe dannoso al presente. Noi sentiamo quant'altri il bisogno e il dovere di promuovere l'amore delle giovani nostre istituzioni politiche, e il retto uso dei diritti riconosciuti; vorremmo per parte nostra imprimere questo amore, questi diritti nella coscienza popolare. Ma crediamo che a noi spetti carico meno arduo; noi dobbiamo attendere esclusivamente agli interessi dell'agricoltura. Ogni cosa nell'ordine morale si concatena; seguendo via diversa si giunge spesso alla stessa meta. Se noi potessimo strappare dalle viscere feconde della terra nuove ricchezze, se i contadini cui mirano le nostre cure crescessero in moralità, cognizioni ed agiatezza, senza forse, porgeremmo alla causa della libertà non spregevole sussidio. Ma richiedesi a ciò continuità e perseveranza d'opera, non fuorviarsi, non cogliere le farfalle dai lucidi colori che svolazzano sul cammino. Scegliemmo l'aratro ad insegna; maneggiamo l'aratro, facciamo una cosa sola, e con maggiore probabilità faremo bene. Tutto volere e nulla stringere è antico, ma sapiente adagio. Caviamone il pro nostro ».

Faceano parte di quell'antica Associazione agraria i Luigi Torelli, gli Emilio Bertone di Sambuy, i Giacomo Plezza, i Zenone Quaglia, i Giuseppe Arconati-Visconti, i Lorenzo Valerio, i Domenico Carutti, i Giuseppe Buniva, i Giuseppe La Farina e molti altri senatori e deputati.

Il veneto Valentino Pasini vi teneva conferenze sul credito fondiario, e il senatore Giovanni Audiffredi vi dettava lezioni di gelsicoltura e di allevamento di bachi da seta.

INDICE CRONOLOGICO ANALITICO

Prefazione.

Debito pubblico sullo scorcio del secolo XVIII negli antichi Stati d'Italia, ad eccezione delle provincie meridionali e delle isole; — nel regno Sardo — nello stato pontificio — nel granducato di Toscana — nel ducato di Parma — nel ducato di Modena — nella Lombardia — nella Venezia — nella repubblica di Genova. Quindi la rivoluzione francese. Il Gran Libro creato con legge 24 agosto 1793. Il relatore Cambon — Il regno di Napoli — La repubblica cisalpina — I debiti nazionali — L'uffizio di liquidazione — Le rescrizioni — Il regno italico — Il monte Napoleone — L'annessione del Piemonte alla Francia — La liquidazione del debito — La campagna delle armi francesi del 1812 in Russia — L'abdicazione dell'imperatore Napoleone — L'isola d'Elba — Il trattato del 30 maggio 1814 — L'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 — I cento giorni — Il disastro di Waterloo — La seconda abdicazione — L'isola di Sant'Elena — Il trattato 20 novembre 1815 — La liquidazione dei crediti verso la Francia in esecuzione dei trattati — L'esorbitanza delle pretese di credito. L'atto di transazione chiesto dalla Francia e ottenuto cogli auspici dell'imperatore Alessandro di Russia. . . . . *Pag.* 1

Commissione diplomatica.

Composizione della Commissione — Dispaccio del principe di Metternich per istruzioni ai commissari — Riunione della Commissione a Milano. Disaccordo fra i Commissari — Chiusura delle conferenze e sostituzione di convenzioni — Proclama

della Commissione con cui si annunziano le categorie del debito ammissibili a pagamento — Convocazione della Commissione per la presentazione dell'atto di riparto. Si proclama il riparto delle ditte e partite a carico delle Sovranità interessate — Proclami diversi con cui si dichiarano le ultime deliberazioni della Commissione. . . . . *Pag.* 35

Debito pubblico del regno italico.

Origine del debito — Le sue due grandi fonti — La sua amministrazione che si intitolò monte Napoleone, distinta in tre casse: *Cassa di garanzia* — *Cassa delle pensioni* — *Cassa d'ammortizzazione* — Passività della Cassa di garanzia — Assegno annuo pel servizio semestrale del debito — Servizio della Cassa delle pensioni distinto in sette categorie — La Cassa di ammortizzazione costituente il ramo più grande e più importante del Monte Napoleone, avente l'amministrazione dei beni nazionali non applicati ad altri rami speciali di pubblico servizio — Capitale residuo presunto esistente nella parte attiva allo scioglimento del regno italico — Cause permanenti e cause precarie delle sue attività — Le passività della Cassa derivanti da tre grandi e differenti cause — Depositi — Assegni sulle proprietà ecclesiastiche — Operazioni di credito per conto del Governo. . . . . *Pag.* 43

Regno delle due Sicilie — Provincie continentali.

Re Ferdinando — Giuseppe Bonaparte — Ludovico Bianchini e la finanza — Gli arrendamenti richiamati al demanio — Annualità dei fiscali, delle adoe, delle carte bancali — L'abolizione della feudalità — Consiglio di liquidazione — Vendita di beni demaniali — Il Gran Libro — Giuseppe Bonaparte re di Spagna — Gioacchino Murat re di Napoli — Roeder ministro delle finanze surrogato da Giuseppe Pignatelli al quale succede Agar conte di Mesbourg — Consolidazione del pubblico Debito — Fissazione del capo saldo del Debito — Cassa d'ammortizzazione — Assegno speciale per l'estinzione del debito — Restaurazione dei Borboni in Napoli dopo gli avvenimenti politici del 1814 e 1815 — Il ministro delle finanze De'

Medici e le nuove condizioni della finanza — Nuova Cassa d'ammortizzazione e nuovi assegni per l'estinzione del debito — Debito della Tesoreria — Estinzione del Debito per sorteggio — Conversione della rendita sorteggiata in rendita 4 % — Rendita sorteggiata dal 1844 al 1847 . . . . . *Pag.* 73

Regno delle due Sicilie — Provincie insulari.

Origine del debito pubblico — Donativi — Soggiogazioni — Abolizione dei donativi nel 1810 — Soppressione degli uffizi pubblici divenuti proprietà privata — Rendite assegnate ai corpi morali in surrogazione dei beni venduti per le esigenze dell'erario — Prestito contratto colla casa Viollier e Comp. — Pagamento degli arretrati del debito coll'emissione di viglietti — Istituzione del Gran Libro del debito pubblico — Commissione liquidatrice — Disposizioni relative — Sospensione del pagamento del debito pubblico dopo gli avvenimenti politici del 1848 — Emissione di carta-moneta — Restaurazione borbonica — Consolidazione degli arretrati non pagati nel 1848 e 1849, comprese le somme a titolo diverso esistenti nella cassa della tesoreria della Sicilia — Rendita di Ducati 12,000 a favore del principe di Satriano, Carlo Filangeri, posta a carico dalla Sicilia — Assegno sul tributo fondiario pel servizio del Debito — Creazione di rendita di Ducati 800,000 dopo gli avvenimenti politici del 1860 iscritta per soli Ducati 600,000 *Pag.* 87

Stato Pontificio.

Origine principale del debito pubblico e parziale sua estinzione sotto la dominazione francese — Commissioni istituite per l'esecuzione delle disposizioni dei trattati 30 maggio 1814, 20 novembre 1815 e dell'atto finale del Congresso di Vienna 9 giugno 1815 — Istituzione di Commissione speciale pel riconoscimento e liquidazione del Debito a carico dello Stato — Enumerazione dei diversi rami di credito e iscrizione in rendita 5 p. %, in apposito generale registro, pagabile trimestralmente — Cassa d'ammortizzazione — Regolamento del Debito pubblico — Pubblicazione dei proclami della Commissione diplomatica pel riparto delle passività del Monte Napoleone — Co-

stituzione della Cassa d'ammortizzazione — Congregazione particolare per l'amministrazione della Cassa — Emissione di cartelle di rendita consolidata per un capitale di scudi 500,000, estinguibile in 10 anni per sorteggio — Estinzione eguale pel consolidato già iscritto che riconosciuta troppo onerosa si sostituisce colla ricompra al valore del corso — Annessione al regno sardo delle provincie delle Romagne, delle Marche, dell'Umbria e di Benevento — Convenzione 7 dicembre 1866 e Protocollo 31 luglio 1868 — Debiti contemplati nel Protocollo oltre il Consolidato: il Prestito Parodi 20 gennaio 1846: il Prestito Rothschild 10 agosto 1857: il Prestito 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 — Rendita riconosciuta colla legge 29 giugno 1871 — Il prestito 28 gennaio 1863 — Il prestito 11 aprile 1866 *Pag.* 98

Gran ducato di Toscana.

Sunto storico dell'origine del Debito pubblico — Prestito lucchese del 1847, riconosciuto e assunto dal Granduca in conseguenza delle disposizioni dell'atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815 — Prestito del 1849 pel ritiro de'Buoni ipotecarii — Prestito del 1851 pel mantenimento delle truppe austriache — Ordinamento nel 1852 del Debito pubblico toscano e creazione di rendita — Tipo 3 p. % — Scopo della creazione — Conversione nella nuova rendita 3 % del prestito lucchese del 1847 e del prestito 31 ottobre 1849 — Assegnazione pel riscatto del debito 3 p. % — Applicazione nel 1859 dell'assegnazione arretrata al ricatto del debito 3 p. % — Affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre responsioni verso le mani morte mediante cessione di rendita — Costruzione della strada ferrata Asciano-Grosseto mediante emissione di consolidato speciale — Emissione di obbligazioni in sostituzione della rendita 3 p. % — Altro prestito con emissione di altra rendita 3 p. % contratto colla garanzia del Governo sardo — Scioglimento dell'appalto della regalia del tabacco concesso al cav. Emanuele Fenzi — Emissione di cartelle al portatore per indennità all'appaltatore e agli azionisti garantita sulla regalia del tabacco — Emissione nel 1860 di obbligazioni per le spese di costruzione della strada ferrata da Livorno al confine pontificio, non che del braccio dal Fitto di Cecina alle Moie . . . . . » 119

Ducato di Modena.

Restituzione dopo gli avvenimenti politici degli anni 1814-1815 alle famiglie nobili del Ducato dei beni feudali di cui erano state spogliate nel succedersi delle politiche vicende con assegnazione di rendita pelle famiglie aventi domicilio all'estero — Atto convenzionale del 28 marzo 1817 per la quota parte contributiva nelle passività del Monte Napoleone in esecuzione del disposto dell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 — Disposizione ministeriale del 5 gennaio 1818 per l'iscrizione delle rendite portate a carico del Ducato pel pagamento delle annualità e pel concambio dei titoli del Monte Napoleone — Liquidazione degli altri crediti verso il Ducato e iscrizione delle rendite liquidate — Cassa d'ammortizzazione — Prestito obbligatorio nel 1849, rappresentato da cartelle da ammortirsi per sorteggio — Indennità pei danni sofferti per gli avvenimenti politici del 1848 — Consolidato al portatore — Emissione di cartelle di consolidato al portatore emesse a favore della Cassa d'ammortizzazione, alienate alla ditta Allegra e David Guastalla di Modena — Prestito del 1859 deliberato dall'assemblea dei rappresentanti del popolo . . . . . *Pag.* 141

Ducato di Parma.

Convenzione del 18 agosto pel riparto delle passività del Monte Napoleone ricadenti a carico del Ducato in seguito al disposto dell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 — Trascrizione delle rendite iscritte sul Monte Napoleone — Emissione di rendita nel 1821 per provvedere alle esigenze dello Stato da alienarsi per mezzo della ditta Mirabeau e Comp. di Milano — Iscrizione di nuova rendita nel 1849 da emettersi per le esigenze dello Stato — Altra rendita da iscriversi in separato registro e da emettersi nel 1827 per le esigenze dello Stato — Cassa d'ammortizzazione creata nello stesso anno 1827 per il pagamento semestrale e l'estinzione del debito — Dotazione della Cassa — Imprestito obbligatorio per reintegrare la cassa dei depositi e rimettere in corso il servizio del Debito — Au-

menti alla rendita mandata iscrivere pel prestito obbligatorio — Nel 1854 nuovo prestito mediante emissione di cartelle a diversa scadenza — Prestito del 1859 deliberato dall'Assemblea delle provincie parmensi . . . . . *Pag.* 148

Provincie delle Romagne.

Governo provvisorio costituito il 25 luglio 1859 — Prestito mediante l'emissione di *Boni* fruttiferi al 5.40 p. °/₀, distinti in 4 serie — Cassa speciale pel deposito dei fondi destinati all'ammortizzazione del prestito — Commissione amministratrice . . . . . *Pag.* 156

Regno Lombardo-Veneto.

Governo provvisorio dopo lo scioglimento del regno italico — Ripresa del servizio del Debito pubblico interrotto per gli avvenimenti politici — La Commissione diplomatica designata in senso dell'art. 97 dell'atto finale del Congresso di Vienna — Chiusura delle conferenze e sostituzione di speciali convenzioni — Commissione liquidatrice pel debito indipendente dal Monte Napoleone — Erezione in Milano del Monte del regno Lombardo-veneto — Prefettura del Monte — Servizio del Monte — Regolamento per la nuova amministrazione — Costituzione del fondo per la Cassa d'ammortizzazione — Operazioni della Cassa d'ammortizzazione sino al 1848 — Progetto di conversione del Debito — Rendita 4 °/₀ — Aggiunta al debito 4 p. °/₀ — Emissione di obbligazioni di Stato — Debito per depositi cauzionali — Commissario imperiale plenipotenziario per le provincie lombardo-venete dopo la guerra del 1848 — Emissione di viglietti del Tesoro per sopperire alle esigenze dell'Amministrazione — Prestito aperto per sottoscrizione pubblica volontaria — Imprestito forzato — Conversione in consolidato dei biglietti del Tesoro. — Commissione internazionale dopo la pace di Villafranca per la liquidazione e riparto dei debiti e crediti fra la Sardegna e l'Austria . . . . . *Pag.* 159

Provincie venete.

Il Debito pubblico delle provincie venete solo creazione nuova in quanto all'istituto che dovea amministrarlo — Disposto dell'art. 6 del trattato 3 ottobre 1864 — Articolo addizionale pel pagamento di 35 milioni di fiorini, v. a. — Debito di nuova creazione . . . . . *Pag.* 181

Isola di Sardegna.

Istituzione del Debito pubblico — Preambolo del re Carlo Felice al regio editto d'istituzione del 25 agosto 1825 — Composizione del Debito — Creazione di rendita — Sua estinzione — Creazione nel 1838 di debito speciale pel riscatto nell'isola dei feudi e delle prestazioni feudali — Nel 1841 costituzione di categoria di debito perpetuo per trascrivervi le rendite sorteggiate nel debito redimibile 1838 non ammortizzabili perchè ancora vincolate all'ordine di successione — Prestito contratto nel 1844 per spese stradali e per acquisto di macchine per navi a vapore . . . . . *Pag.* 185

REGNO DI SARDEGNA

Primo periodo — Il re Vittorio Emanuele.

1814. — Ricostituzione dell'antico regno sardo — Proclama da Parigi del principe di Schwarzemberg agli abitanti del regno — Proclama del re Vittorio Emanuele da Genova — Ingresso del re Vittorio Emanuele nella capitale del regno — Preambolo al Regio editto col quale si richiamano in vigore le antiche leggi patrie — Il conte Cerruti nominato capo del nuovo governo — Commissario plenipotenziario per le provincie di nuova aggregazione — Regia delegazione per le provincie liguri . . . . . *Pag.* 195

1815. — Ricostituzione dell'impero francese — Preparativi e prestiti per le spese di nuova guerra — Proclama del re Vittorio Emanuele — Trattato di pace del 1815 che conferma le disposizioni del trattato del 1814 e quelle dell'atto finale del Congresso a Vienna . . . . . *Pag.* 200

1816. — Luoghi di Monti e cedole di Banco esclusi dalle precedenti liquidazioni — Pagamento delle annuità del regio tasso — Commissione liquidatrice in Genova — Commissione per la liquidazione dei crediti verso la Francia — Commissione superiore di liquidazione in Torino — Giunta provvisoria per classificazione del debito e credito verso lo Stato — Proclama preambolo alle regie patenti del re Vittorio Emanuele — Prestito di 6 milioni di lire per compra di grani all'estero e per lavori pubblici a sollievo dell'indigenza *Pag.* 202

1817. — Proroga delle attribuzioni della Giunta liquidatrice — Proclama del re Vittorio Emanuele . . . . . *Pag.* 208

1818. — Atto di transazione consentito dalle Potenze alleate a sollievo della Francia per la esorbitanza dei crediti reclamati contro di essa — Iscrizione di rendita per soddisfazione dei crediti in liquidazione da ripartirsi fra le Potenze interessate — Nuove disposizioni per la Giunta provvisoria di classificazione e liquidazione per l'antico debito dello Stato — Iscrizione di rendita a favore dei sudditi di Savoia e Nizza colpiti dalle leggi francesi sull'emigrazione — Proclama — Preambolo alle regie patenti del re Vittorio Emanuele — Nuova proroga per le operazioni della Giunta provvisoria . . . . . *Pag.* 209

1819. — Debiti del ducato d'Aosta non liquidati dal precedente governo assunti in carico dalle finanze dello Stato — Convenzione speciale fra la Francia e la Sardegna per sistemazione di contabilità d'una rendita — Liquidazione definitiva e pagamento dei debiti a carico della Francia — Preambolo alle regie patenti del re Vittorio Emanuele — Commissione speciale in Torino per le operazioni preparatorie per i crediti — Regio commissario residente a Parigi per le comunicazioni coi ministeri e le altre autorità — Iscrizioni sul Gran Libro di Francia — Distinzione dei crediti in due categorie — La prima per l'intiero pagamento; l'altra pel riparto dei fondi sopravanzanti dalla prima — Costituzione del debito pubblico distinto in due classi: debito fisso e debito vitalizio — Suddivisione del debito fisso in debito redimibile e in debito perpetuo, non godente del benefizio dell'estinzione — Preambolo al regio editto del re Vittorio Emanuele — Composizione del debito redimibile — Il debito da iscriversi in rendite 5 % del capitale liquidato — Natura privilegiata delle rendite — Creazione di rendita per i crediti in liquidazione —

Dotazione pel servizio semestrale e per l'estinzione — Assegnazioni privilegiate sulle Tesorerie — Registro generale del debito pubblico — Il doppio del registro da conservarsi presso la Camera dei conti — Massimo e minimo delle iscrizioni e loro modalità — Trascrizione delle rendite procedenti dal Gran Libro di Francia e dal Monte Napoleone — Debito perpetuo per le rendite liquidate e da iscriversi senza privilegio a favore delle mani morte, opere pie ed enti e corpi amministrati — Costituzione dell'amministrazione del Debito pubblico con forma e modi speciali distinta e indipendente dalle altre Amministrazioni dello Stato — Consiglio generale e Consiglio ordinario . . . . *Pag.* 212

1820. — Provvedimenti speciali pel debito perpetuo — Dichiarazione del re Vittorio Emanuele — Disposizioni amministrative — Dichiarazione di soddisfazione del re Vittorio Emanuele al Corpo decurionale di Torino pei servigi resi allo Stato — Approvazione del regolamento per l'amministrazione del Debito pubblico — Disposizioni per le rendite da iscriversi a favore dei Corpi amministrati ed altre persone morali colla distinzione in cinque masse notate coi nomi di Monti . . . . . *Pag.* 236

1821. — Avvenimenti politici del 1821 che perturbano l'animo del re Vittorio Emanuele e interrompono il corso delle sue buone disposizioni — Consiglio dei ministri che propone l'adozione della carta francese — Dichiarazione del re Vittorio Emanuele d'essersi impegnato a non far mutamento alcuno nell'ordine politico dello Stato — Con atto del 13 marzo il re Vittorio Emanuele nomina reggente dei suoi Stati il principe di Savoia Carignano e rinunzia alla corona — L'abdicazione del re Vittorio Emanuele è tenuta come una sventura pel Piemonte — Dichiarazione del duca del Genovese Carlo Felice mandata da Modena — Rinunzia del principe Carlo Alberto alla reggenza dopo la dichiarazione del Duca del Genovese — Il 19 aprile il re Vittorio Emanuele ratifica l'atto d'abdicazione . *Pag.* 250

SECONDO PERIODO. — **Il re Carlo Felice.**

1821. — Iscrizione di rendita per soddisfazione d'un prestito stipulato in Milano — Pagamento dell'annata 1819 sulla rendita iscritta agli emigrati di Savoia a Nizza — Pro-

clama del re Carlo Felice in occasione del suo ingresso nei regii Stati . . . . . *Pag.* 255

1822. — Disposizioni per maggior sicurezza e facilità nelle operazioni del debito pubblico — Proroga a tutto il 1822 del termine prefisso pei crediti provenienti dal Banco di San Giorgio e dal Monte di Milano — Certificati d'usufrutto — Epoca per l'estrazione delle iscrizioni delle rendite — Metodo a seguirsi nel sorteggio — Notificanza della Commissione superiore di liquidazione per la presentazione dei documenti relativi ai crediti verso le Amministrazioni del cessato regno italico nel termine fisso e perentorio del 31 gennaio 1823 — Convenzione fra l'Austria, la Prussia e la Russia da una parte e la Sardegna dall'altra per la cessazione della temporaria occupazione d'una linea militare agli Stati sardi . . . . . *Pag.* 259

1823. — Termine perentorio concesso ai creditori della Banca di San Giorgio di Genova — Di sei mesi per gli abitanti in Europa — Di un anno per gli abitanti in altre parti del mondo — Autorizzazione al primo uffiziale del ministero delle finanze di surrogare il Regio commissario del Debito pubblico in caso d'assenza, malattia od altro legittimo impedimento — Storno d'una rendita di L. 15,000 per acquisto d'anticaglie d'Egitto pel Museo della R. Università *Pag.* 263

1824. — Formalità a praticarsi per la vendita forzata delle iscrizioni di rendita — Si salvano i creditori nella liquidazione a carico dello Stato dall'effetto delle caducità generali comminate dalle leggi francesi — Liquidazione dei crediti verso la Francia cadenti nella seconda classe — Preambolo del re Carlo Felice alle regie patenti . *Pag.* 265

1825. — Pagamento degl'interessi dovuti ai creditori di seconda classe verso la Francia — Si incarica il primo segretario delle finanze dell'acquisto di rendite dei Corpi morali — Dichiarazione del re Carlo Felice — Delegazione in Genova per amministrazione delle rendite provenienti dalla Banca di San Giorgio e spettanti ad Opere pie e fidecommissarie — Preambolo alle regie patenti — Costituzione d'un debito pubblico nell'isola di Sardegna — Approvazione del regolamento . . . . . *Pag.* 269

1826. — Decorrenza della prescrizione quinquennale per i certificati in liquidazione — Preambolo alle regie patenti — Accertamento e liquidazione dei crediti verso il cessato Governo italico dal 23 settembre 1800 al 20 aprile 1814. *Pag.* 273

1827. — Pagamento dei crediti della liquidazione francese di prima classe in favore dei Comuni, Corpi, Opere pie accertati e non soddisfatti — Crediti per somministranze militari . . . . . *Pag.* 275

1828. — Trasporto dal debito perpetuo al redimibile di rendite per provvedere alla soddisfazione dei crediti delle mani morte — Preambolo alle regie patenti — Iscrizioni in favore della Chiesa a tacitazione e saldo d'ogni ragione di credito verso le finanze — Preambolo del re Carlo Felice al regio biglietto di partecipazione alla Camera dei conti — Disposizioni della Commissione apostolica in esecuzione del regio biglietto . . . . . *Pag.* 277

1831. — Malattia del re Carlo Felice — Reggenza conferta alla regina Maria Cristina — Il governatore di Torino annunzia la morte del re Carlo Felice e la successione del re Carlo Alberto di Savoia . . . . . *Pag.* 292

TERZO PERIODO — **Il re Carlo Alberto.**

1831 — Regio editto 30 maggio 1831 per la contrattazione d'un prestito appena Carlo Alberto assunse le redini dello Stato — Preambolo al regio editto — Regolamento per l'esecuzione dell'editto — Rinunzia al privilegio e all'ipoteca legale — Non ottenuto esito favorevole coll'esperimento dell'Asta s'apre un prestito volontario — Preambolo del re Carlo Alberto alle regie patenti — Istruzioni della regia Segreteria delle finanze — Ottenutosi miglior esito, si estende la sottoscrizione all'intiero prestito — Preambolo alle regie patenti — Il prestito è rappresentato da iscrizioni nominative e da iscrizioni al portatore . . . *Pag.* 293

1832 — Riduzione della cauzione degli agenti di cambio accreditati per le operazioni del Debito pubblico da L. 1000 a L. 200 di rendita — Nuovo regolamento pel sorteggio delle rendite — Deroga al regio editto 24 dicembre 1819 relativamente all'iscrizione delle rendite liquidate — Disposizione a sollecitazione delle operazioni di liquidazione — Preambolo alle regie patenti — Iscrizioni di rendita a favore della Chiesa in corrispettivo del prezzo di fabbricati . . . . . *Pag.* 305

1834 — Soppressione della Commissione di liquidazione — Prima creazione di obbligazioni di Stato — Preambolo del

re Carlo Alberto al regio editto — Cassa di riserva presso la Tesoreria generale — Preambolo alle regie patenti — Disposizioni relative . . . . . *Pag.* 308
1835 — Prestiti delle finanze ai particolari su deposito di cedole ed obbligazioni di Stato ed annualità della città di Torino . . . . . *Pag.* 315
1837 — Assegno di sei milioni alle finanze per prestiti al commercio su deposito di sete — Disposizioni per i prestiti su deposito di sete — Proroga ripetuta per reale decreto alla concessione di prestiti — Riduzione dell'interesse dal 4 al 3 per cento . . . . . *Pag.* 316
1840 — Cassa centrale di depositi e di anticipazioni pei lavori pubblici — Preambolo del re Carlo Alberto al regio brevetto — Regolamento approvato con brevetto 13 agosto — Commissione per la disamina delle domande di prestito dei Corpi morali . . . . . *Pag.* 317
1841 — Unione della Segreteria di Stato per gli affari dell'interno a quella delle finanze — Preambolo alle regie patenti — Soppressione per regio biglietto della carica di regio commissario pel Debito pubblico istituita col regio editto 24 dicembre 1819 — Si regolarizza con regie patenti la soppressione della carica di regio commissario presso l'Amministrazione del Debito pubblico — Preambolo alle regie patenti . . . . . *Pag.* 321
1842 — Estensione alle obbligazioni della città di Torino alle cedole della città di Genova del favore del deposito per prestiti dalle finanze . . . . . *Pag.* 325
1843 — Impiego dei fondi della Cassa di riserva in spese di provata pubblica utilità . . . . . *Pag.* 326
1844 — Stabilimento in Genova di una banca di sconto, di depositi e di conti correnti — Ristabilimento delle due Segreterie di Stato, interno e finanze — Preambolo alle regie patenti . . . . . *Pag.* ivi
1845 — La Cassa dei depositi e anticipazioni autorizzata a far prestiti per pagamento di debiti comunali — Disposizioni spiegative per la Banca di Genova — Disamina, discussione e definizione dei ricorsi pendenti in revisione presso la Commissione superiore di liquidazione . . . . *Pag.* 328
1846 — Provvedimenti relativi ad alcuni emergenti dell'Amministrazione del Debito pubblico — Preambolo alle regie patenti — Somministrazione di fondi alla Banca di Genova . . . . . *Pag.* ivi

1847 — Autorizzazione alle regie finanze di fare alla Banca di Genova tanti prestiti di lire 50,000 sino ad una concorrente, ove d'uopo, di quattro milioni sopra deposito di effetti di commercio del suo portafoglio — Preambolo al regio biglietto — Modificazione sui prestiti delle regie Finanze a favore dei particolari sopra deposito di titoli di credito — Preambolo al regio biglietto — Modificazioni sui prestiti delle regie finanze a favore dei particolari sovra deposito di titoli di credito — Preambolo al regio biglietto — Stabilimento in Torino di una Banca di sconto, depositi e conti correnti — Preambolo alle regie patenti — Regolamento pel servizio degli agenti di cambio e sensali — Preambolo alle regie patenti . . . . . *Pag.* 331

1848 — Proclama dell'8 febbraio del re Carlo Alberto — Apertura della Sessione del Consiglio generale dell'amministrazione del Debito pubblico — Discorso del direttore generale presidente, conte Gio. Regis — Statuto del regno — Proclama del re Carlo Alberto — Le cinque giornate di Milano — Si sospende la facoltà alle Finanze di far prestiti — Prestito temporario al Governo di 15 milioni — Dichiarazioni del re Carlo Alberto — Il principe Eugenio di Savoia-Carignano nominato luogotenente generale durante l'assenza del Re — Proclama del re Carlo Alberto dal quartier generale di Voghera — Disposizioni diverse per i prestiti fatti dalle Finanze — Proroga del prestito volontario al Governo — Alienazione di diverse partite di rendita iscritta — Il Governo del Re è investito durante la guerra dei poteri legislativi ed esecutivi — Autorizzazione al Ministro delle finanze di contrarre un prestito di 12 milioni di lire con ipoteca sui beni dell'Ordine Mauriziano e sui beni demaniali — Il 9 agosto, dopo il disastro delle armi piemontesi il generale Salasco sottoscrive un armistizio per conto del Governo — Prestito obbligatorio imposto con decreto luogotenenziale del 7 settembre — Creazione di rendita di L. 2,500,000 da iscriversi in separato registro — Banca di sconto di Genova sciolta dall'obbligo del pagamento in contanti de' suoi biglietti — Mutuo di 20 milioni da farsi al pubblico erario con garanzia sui beni dell'Ordine Mauriziano e in sussidio con quelli dello Stato — Autorizzazione alla Banca di emettere biglietti in eccedenza sino a 20 milioni — Stipulazione dell'atto d'ipoteca a favore della Banca di Genova — Riduzione a lire 2 del minimo delle iscrizioni di ren-

dita — Cessazione dei poteri straordinari conferiti al Governo — Apertura della Sessione annuale del Consiglio generale dell' Amministrazione del Debito pubblico — Sunto del discorso pronunziato dal Direttore generale, presidente — Sussidio mensile di lire 100,000 alla città di Venezia — Autorizzazione al Governo di alienare rendita a privata trattativa . . . . . *Pag.* 335

1849. — Il 12 marzo il Governo denunzia l'armistizio Salasco sottoscritto a Milano — Nomina del principe Eugenio di Savoia-Carignano a luogotenente generale del Re durante la sua assenza dalla capitale — Leva in massa dei cittadini delle provincie lombarde — Credito di due milioni aperto al Ministro dell'interno per provvista d'armi per la Guardia nazionale — Altro credito di tre milioni al Ministro dell'interno per mobilizzazione della Guardia nazionale — Disastro di Novara — Abdicazione del re Carlo Alberto alla Corona in favore di suo figlio il Duca di Savoia, e sua partenza per Oporto . . . . . *Pag.* 353

QUARTO PERIODO — **Il re Vittorio Emanuele.**

1849 — Armistizio tra il re Vittorio Emanuele e il generale Radetzki — Prestito volontario a favore delle finanze dello Stato — Obbligazioni dello Stato e cedole di rendita — Quantità delle obbligazioni e delle cedole da emettersi — Premi ai soscrittori dei 10 primi milioni di obbligazioni — Malattia del re Vittorio Emanuele II e delegazione al Duca di Genova — Autorizzazione al Ministro delle finanze per la contrattazione di un prestito all'estero — Assegnazione fatta pel servizio del debito 26 marzo sulla Tesoreria generale e sul prodotto speciale dei tabacchi — Iscrizione di rendita su registro generale separato in dipendenza del prestito autorizzato per 50 milioni — Assegnazione sulla Tesoreria generale dello Stato dei fondi pel servizio del debito 12-16 giugno — Il 30 giugno il re Vittorio Emanuele II riassume l'esercizio della prerogativa reale e convoca il Parlamento — Proclama ai popoli del Regno — Emissione di buoni del Tesoro — L'emissione della rendita 12-16 giugno è resa regolare colla legge 22 settembre — Emissione di 60 iscrizioni di lire 50,000 di rendita ciascuna intestate al Governo austriaco per l'indennità di guerra — Credito di lire 100,000 al Mini-

stro dell'interno per soccorsi agli emigrati italiani — Questione del fondo d'estinzione sollevata alla Camera dal conte di Cavour — Iscrizione di lire 600,000 di rendita in aumento al debito 12-16 giugno 1849 — Apertura di registro presso le Tesorerie di Genova e Torino per acquisto della rendita 12-16 giugno — Nuova libellazione dei fogli delle cedole e pagamento semestrale presso la Banca dei fratelli De Rothschild a Parigi — Proclama del re Vittorio Emanuele dopo lo scioglimento della Camera — Unione della Banca di Genova con quella di Torino col titolo di Banca nazionale . . . . . *Pag.* 354

1850 — Autorizzazione al Governo di dar piena ed intiera esecuzione al trattato di pace conchiuso a Milano fra la Sardegna e l'Austria — Articoli addizionali al trattato — Autorizzazione al Governo per la contrattazione di un prestito di quattro milioni di lire di rendita — Discorso alla Camera del conte di Cavour relatore — Autorizzazione di aumentare di quattro milioni di lire l'emissione delle rendite 12-16 giugno 1849 — Apertura della Sessione annuale del Consiglio generale dell'Amministrazione del Debito pubblico — Dichiarazioni del Presidente, Direttore generale, Leopoldo Simondi — Apertura al Ministro della guerra di un credito di lire 70,000 per gli ufficiali di terra e di mare che aveano preso parte alla difesa di Venezia — Apertura d'altro credito di lire 500,000 al Ministero dell'interno per sovvenzioni agli abitanti delle provincie di Novara danneggiati per la guerra — Un terzo credito di lire 100,000 è aperto al Ministro dell'interno per soccorsi agli emigrati italiani — Costituzione definitiva della Banca nazionale — Autorizzazione al Ministro delle finanze di emettere una terza serie di obbligazioni dello Stato — Autorizzazione al Ministro delle finanze per l'emissione di rendita in aumento al debito 12-16 giugno 1849 — Osservazioni del conte di Cavour — Costituzione definitiva della Cassa dei depositi e dei prestiti — Commissione di sorveglianza sulla Cassa . . . . . *Pag.* 370

1851. — Apertura al 15 febbraio della Sessione del Consiglio generale del Debito pubblico per i conti del 1850, e per la rielezione dei membri del Consiglio — Ordine sovrano per il riscatto della rendita a valore del corso — Abolizione dei fidecommessi, primogeniture e maggioraschi — Banca di Savoia — Alienazione delle obbligazioni di Stato create

con legge 9 luglio 1850 — Autorizzazione al Ministro delle finanze per l'alienazione di rendita di 4,500,000 lire — Il conte di Revel investito di poteri per l'alienazione a Londra — Prestito Hambro — Condizioni speciali pel cambio delle cartelle in azioni — Il conte Cavour e l'estinzione del debito . . . . . *Pag.* 381

1852. — Sessione del Consiglio generale del Debito pubblico — Fondi per l'estinzione del Debito surrogati con buoni del Tesoro — Incombenza all'Amministrazione per la ferrovia da Torino a Susa — Modifica agli statuti della Banca Nazionale — Agenti di cambio accreditati per le operazioni del Debito pubblico in Torino . . . . . *Pag.* 392

1853. — Apertura della sessione del Consiglio generale del Debito pubblico per i conti del 1852 — Il direttore solleva la questione della fusione delle categorie del Debito — Azioni della ferrovia Torino-Susa — Idea del conte di Cavour per la conversione del Debito — Fusione dei debiti — Prestito di due milioni di rendita — Il relatore della Camera Giovanni Lanza propenso alla conversione — Rendita 3 % — Riordinamento dell'amministrazione centrale e della contabilità generale dello Stato — Ricostituzione dell'ufficio della Commissione superiore di liquidazione — Assegni e sussidi ai ministri della Chiesa — Banca di depositi, di sconti e di circolazione in Sardegna — Progetto d'affidamento del servizio di Tesoreria alla Banca Nazionale — Soppressione dell'amministrazione del Debito pubblico in Sardegna — Questione delle Congrue dei Parroci — Considerazione del conte di Cavour sull'ammortizzazione del Debito . . . . . *Pag.* 895

1854. — Sessione del 15 febbraio 1854 del Consiglio generale del Debito pubblico per i conti dell'esercizio 1853 — Considerazioni del direttore generale — Autorizzazione al ministro delle finanze per l'alienazione di una rendita di 2,200,000 lire — Convenzione fra le Finanze dello Stato e l'Ordine Mauriziano in ordine alla vendita alle Finanze dei tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino, colle ragioni d'Acqua — Nuove disposizioni per gli agenti di cambio accreditati per le operazioni del Debito pubblico — Costituzione in Sardegna di una Banca di sconto, deposito e di circolazione, sotto il titolo di Banca Sarda — Progetto di legge per soppressione delle corporazioni religiose ed altri stabilimenti . . . . . *Pag.* 415

1855. — Trattato d'alleanza fra l'Inghilterra, la Francia e la Sardegna per la guerra di Crimea — Discussioni in Parlamento — Relazione ministeriale sul progetto di legge di soppressione delle Corporazioni religiose — Ragione della legge — Discussioni parlamentari — Crisi ministeriale — Votazione — Disposizioni della legge — Amministrazione — *Il conte Alessandro Peletta di Cortanzone — Cavour e Giovanni Battista Oytana — Istituzione del Consulente legale per le due amministrazioni del Debito pubblico e della Cassa dei depositi e dei prestiti* — Sessione del Consiglio generale dell'Amministrazione del Debito pubblico — Nuovo sistema per la forma delle cedole al portatore — Malattia del re Vittorio Emanuele — Delegazione al principe Eugenio di Savoia-Carignano — Apertura della seconda sessione della quinta legislatura del Parlamento — Discorso reale — Progetto di legge per prestito di 30 milioni . . . *Pag.* 421

1856. — Apertura della sessione del 15 febbraio 1856 per i conti di gestione dell'anno 1855 e per la rielezione dei consiglieri — Esposizione del direttore generale presidente dell'assemblea — *Il Consulente legale e la Cassa dei depositi e dei prestiti. — Il conte Cavour e il sussidio di due milioni alla Cassa dei depositi e dei prestiti per i lavori pubblici — Prima relazione per la Commissione di vigilanza. — Critica della legge del 1850 costitutiva della Cassa dei depositi e dei prestiti, approvata dal ministro Cavour. — Nuovo progetto di legge per ricostituzione della Cassa dei depositi e dei prestiti — Il conte Cavour e la Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia* — Prestito dei 30 milioni — Succursale della Banca Nazionale in Cagliari — Prestito alla Cassa ecclesiastica — Prescrizione pei Buoni del Tesoro — Cassa di deposito presso l'Amministrazione del Debito pei titoli esclusivamente al portatore — Disposizioni per la Banca Nazionale . . . . . *Pag.* 452

1857. — Apertura della sessione del 15 febbraio 1857 del Consiglio generale dell'Amministrazione del Debito pubblico per i conti di gestione dell'anno 1856 e rinnovazione del Consiglio — Discorso del direttore generale presidente dell'assemblea — Prestito alla Cassa ecclesiastica — Liquidazione delle piazze privilegiate — *La Cassa dei depositi e dei prestiti nella sua ricostituzione passa dalle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici a quelle del ministero delle finanze* — Legge per la fissazione dell'interesse legale in

materia civile e in materia commerciale — Interesse convenzionale — Convenzione fra le Finanze dello Stato e la città di Vercelli per la vendita alle Finanze del Roggione derivato dai torrenti Cervo ed Elso — Convenzione fra le Finanze e il marchese Arborio Gattinara di Breme per la cessione alle Finanze del Roggione di Sartirana, della Roggia Gamarra ed altri diritti d'acqua — *Compilazione del progetto per la Cassa delle rendite vitalizie* — Crisi ministeriale — Lanza ministro delle finanze — *Presentazione alla Camera del progetto di legge per le rendite vitalizie* — *La Giunta parlamentare vota per l'approvazione* . . . . . *Pag.* 464

1858. — La relazione della Giunta parlamentare è presentata in tornata 23 marzo 1858 — *Il conte Cavour raccomanda al suo amico De Parieu, di Parigi, il delegato per lo studio della Cassa delle rendite vitalizie* — *Il direttore generale della Cassa francese e il delegato piemontese del ministro sardo* — *Il conte Cavour ringrazia il suo amico De Parieu per la cortese accoglienza fatta al suo delegato* — *Commissione matematica per la revisione delle tariffe delle rendite vitalizie* — *Gli avvenimenti politici in Italia impediscono al delegato del conte di Cavour di attuare la legge istitutiva in Piemonte della Cassa delle rendite vitalizie* — *Soppressione dei Consigli generale ed ordinario dell'Amministrazione del Debito pubblico e progetto di legge per l'istituzione parlamentare d'una Commissione di vigilanza* — Il conte Regis, relatore dell'ufficio centrale del Senato — Approvazione del progetto di legge — Sessione annuale del Consiglio generale dell'Amministrazione del Debito pubblico per i conti dell'esercizio 1857 e per la ricostituzione del Consiglio — Discorso del direttore generale, presidente dell'assemblea, Michelangelo Troglia — Prestito alla Cassa ecclesiastica — Discorso del ministro delle finanze, conte di Cavour, per un prestito di 40 milioni di lire — Disposizioni per gli agenti di cambio accreditati per le operazioni del Debito pubblico . . . *Pag.* 471

1859. — L'imperatore Napoleone III al ministro austriaco in occasione del ricevimento del giorno 1° dell'anno — Il discorso reale all'apertura della Camera — Il principe Napoleone e il generale Niel in Torino — Trattato d'alleanza franco-sarda — *Domanda di matrimonio pel principe Napoleone* — *Il ministro Lanza e l'operazione sulle rendite della Cassa ecclesiastica* — Dote della principessa Clotilde — Matrimonio e partenza degli sposi per Genova — Prestito

di 50 milioni — Discorso del ministro Lanza — Discorso del conte di Cavour alla Camera — Discorso in Senato — Disposizioni per la Cassa dei depositi e dei prestiti — Sessione del Consiglio generale dell'Amministrazione del Debito pubblico — Discorso del presidente dell'assemblea, direttore generale Michelangelo Troglia — Il ministro delle finanze è autorizzato a contrarre un prestito di 50 milioni — *Legge del 12 marzo che ai Consigli generale ed ordinario stabiliti presso l'Amministrazione del Debito pubblico* surroga una Commissione divigilanza — Iscrizione d'una rendita di L. 3,224,280 — Liquidazione delle piazze privilegiate — Il barone Kellersperg e il conte Ceschi a Torino — *Ultimatum* dell'Austria — Il Governo piemontese respinge le condizioni imposte dall'Austria — Il Governo austriaco invade il Piemonte — Spedienti del conte di Cavour per salvar la capitale da un colpo di mano — Il principe Eugenio di Savoia-Carignano nominato luogotenente generale — La Banca Nazionale e il corso forzoso — Proclama del re Vittorio Emanuele ai popoli d'Italia — Il 1° maggio il re parte da Torino per prendere il comando dell'armata — La Banca di Savoia e il corso forzoso de' suoi biglietti — Prestito del comune di San Pier d'Arena — Battaglia di Magenta-Melegnano — Proclama del re ai popoli di Lombardia — Battaglia di Solferino — Preliminari di pace — Strada ferrata di Stradella e Piacenza — Dimissioni del presidente del Consiglio, conte di Cavour — Proclama del re ai popoli della Lombardia — *Creazione della Cassa delle rendite vitalizie* — Strada ferrata di Cuneo — Commissione internazionale di Zurigo — *Domande di crediti per parte della Francia verso la Sardegna* — Nuovi statuti per la Banca Nazionale — Prestito di 100 milioni di lire — Alienazione della rendita di 4 milioni di lire — Soppressione della Camera dei conti, degli uffizi del procuratore generale del re e del Controllo generale — Riduzione delle sottoscrizioni per acquisto di rendita — Sottoscrizione dei trattati di Zurigo — Quota proporzionale del Debito di Lombardia a carico della Sardegna . . . . . *Pag.* 496

1859. — *Indennità di guerra a favore della Francia* — Questioni contabili — Questione incidentale sul godimento della rendita per la Francia — *L'agente speciale sardo risolve la questione colla Francia* — Iscrizione della rendita di L. 9,162,458 31 in rappresentanza del capitale di 160 milioni — *L'agente*

sardo incaricato della consegna dei titoli al portatore al Governo francese — Grave responsabilità dell'agente sardo nel trasporto dei titoli a traverso le Alpi e in Parigi — Firmato l'8 luglio l'armistizio dopo la battaglia di Solferino, il 2 luglio firmati i preliminari di pace a Villafranca colla cessione della Lombardia alla Francia e da questa passata alla Sardegna, il giorno 13 il conte di Cavour dà le sue dimissioni — L'8 agosto i plenipotenziari si riuniscono per firmare i trattati, e nel giorno stesso 8 agosto il ministro delle finanze Oytana istituisce delle Commissioni per unificare le due amministrazioni, sarda e lombarda — La Commissione pel Debito pubblico elabora un progetto di legge che rassegna al ministro delle finanze — Il ministro delle finanze lo rassegna al Consiglio dello Stato che ne stende un secondo, quindi i due progetti passano alla Giunta straordinaria presso il Consiglio di Stato che formola un terzo progetto — Reale decreto 1° dicembre che autorizza il governo del re a dar esecuzione ai trattati di Zurigo — Decreto 30 dicembre che provvede al servizio dei prestiti contratti dalla Società anonima della ferrovia di Cuneo ceduta allo Stato . . . . . *Pag.* 496

1860. — Il 20 gennaio il conte Cavour riprende la presidenza del Consiglio — Il 12 marzo i Comizi della Toscana e dell'Emilia votano per l'annessione alla Sardegna — *Il Governo francese, indispettito, fa sottoscrivere un trattato segreto per la cessione di Savoia e Nizza — Il Governo francese s'indispettisce una seconda volta per le proteste nizzarde e savoiarde contro l'annessione alla Francia, e ordina che il trattato segreto sia convertito in atto pubblico* — Firma del trattato — Presentazione dei conti di gestione per l'esercizio dell'anno 1859 alla Commissione di vigilanza — Riassunto dell'esposizione contabile del direttore generale — Speciali sue considerazioni sull'aumento del Debito, sulla sua estinzione e sui vari servizi attribuiti all'Amministrazione del Debito pubblico — Aggiunta al debito di creazione 7 settembre 1848 della rendita di L. 500,000 creata per decreto del già governatore delle provincie dell'Emilia, del 20 gennaio.

Legge che autorizza il governo a dar esecuzione ai trattati di Zurigo — Altra legge che autorizza il governo a dar esecuzione al trattato di cessione alla Francia delle provincie della Savoia e del circondario di Nizza —

Istituzioni di Commissioni per l'esecuzione del trattato — *Il Consiglio dei ministri delega lo scrivente a far parte della Commissione finanziaria e lo incarica della redazione d'un progetto d'istruzione generale da discutere col ministro delle finanze* — Il conte Nomis di Pollone commissario, quindi primo commissario — Proclama del re Vittorio Emanuele agli abitanti della Savoia — *Conferenza dei commissari col presidente del Consiglio e col ministro delle finanze — Istruzione speciale al commissario aggiunto* — Presentazione dei commissari sardi al presidente del Consiglio dell'impero — Materie che aveano a formar argomento di discussione per la Commissione mista — *Lettera segreta del conte di Pollone al ministro dell'estero per informarlo che il commissario aggiunto ha posto in conto un credito di 4 e più milioni che non ci spettavano; e il ministro dell'estero gli dà ragione — Il ministro delle finanze, che ha sottoscritta l'istruzione generale, gli dà torto — Il ministro dell'estero vuol salvar la capra e i cavoli, ma il primo commissario francese che è la parte interessata gli dà torto* — Il primo commissario sardo trova poi che la rendita redimibile al 100 p. 5, e 100 p. 4, deve avere lo stesso valore che la rendita perpetua e quella redimibile al valor del costo — Una terza questione in cui il commissario aggiunto era in disaccordo col commissario primo era, che dopo aver respinto il credito di 4 e più milioni e dato lo stesso valore alla rendita perpetua e redimibile a valor integrale, egli volea, ciò che non era nella istruzione generale, la restituzione dei vecchi mobili delle amministrazioni civili e giudiziarie — Ma qui una lettera del commissario aggiunto, riservata, salva la dignità del Governo — *Si domanda che almeno dopo mezzo secolo la Francia prenda a suo carico la rendita assegnata agli abitanti di Savoia e Nizza colpiti dalle leggi francesi sull'emigrazione — Ma si stabilisce che non si debba risalire all'origine delle rendite — Domanda di restituzione dell'indennità di guerra consentita dal Dabormida a condizione di restituzione.*

1860. — Quota parte proporzionale per le provincie di Savoia e Nizza nel debito sardo, fissata dal governo francese — Proposta accettata dal governo sardo di scontare quella quota con restituzione di corrispondente rendita da prelevarsi sulla rendita consegnata alla Francia in conseguenza

dei trattati di Zurigo — Questione della Cassa sarda dei depositi e dei prestiti — Rinvio della sistemazione dei conti colla Cassa francese « des consignations et dépôts » — Chiusura delle conferenze e sottoscrizione della Convenzione — *Cambio dei titoli di grosso taglio consegnati al Governo francese in dipendenza dei trattati di Zurigo — Nuova delegazione per le contabilità della Cassa sarda dei depositi e prestiti colla Cassa francese « des consignations et dépôts » — Processo verbale di sistemazione.*

Autorizzazione al ministro delle finanze per la contrattazione d'un prestito di 150 milioni — Discorso del conte di Cavour, presidente del Consiglio — Approvazione del contratto d'acquisto della casa del conte Nomis di Pollone — Opposizione che avea incontrato alla Camera il progetto di legge — Discorso del ministro delle finanze F. S. Vegezzi — Discorso del conte Cavour, presidente del Consiglio — Commissione straordinaria temporanea presso il Consiglio di Stato.

Autorizzazione per alienazione di una rendita di lire 4,500,000 in dipendenza della legge 12 luglio — Delegazione del principe di Carignano a luogotenente generale durante l'assenza del Re — Cessione allo Stato della ferrovia da Valenza a Vercelli per Casale — Esecuzione della Commissione 9 settembre 1860 fra la Sardegna, l'Austria e la Francia per la liquidazione del Monte Lombardo-Veneto — Succursali della Banca nazionale a Bergamo, Brescia, Como e Modena — Trasferimento a Porto Maurizio della succursale della Banca nazionale di Nizza — Il prefetto del Monte Lombardo, Cesare Correnti, nominato consigliere di Stato.

Passaggio alla dipendenza della Direzione generale dello Stato dell'amministrazione del Monte Lombardo — Disposizione per gli agenti di cambio accreditati per le operazioni del debito pubblico.

Debito pubblico nelle provincie dell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria — Il consolidato romano — *Delegazione pel concentramento degli uffizi del Debito pubblico dell'Emilia e pel riconoscimento e pagamento del Consolidato romano.* . . . . . *Pag.* 543

1861. — Convocazione della Commissione di vigilanza sul Debito pubblico per la resa dei conti di gestione dell'esercizio del 1860 — Esposizione sommaria del direttore generale

— Trattato 24 marzo 1860 — Aumento del pubblico debito — Rendita creata a tutto dicembre 1860 — Somma impiegata nell'ammortamento del debito — Somma residua da impiegarsi — *Delegazione del segretario generale dell'amministrazione pel concentramento dei debiti pubblici dell'Emilia e pel riconoscimento del Consolidato romano — Richiamo dello scrivente da Ancona ove era in missione pel consolidato romano* . . . . . *Pag.* 589

INDICE DEI DOCUMENTI

1 1854 30 mai — Extrait du traité de paix entre la France et les Puissances alliées, signé a Paris *Pag.* 601

2 1815 13 mars — Déclaration des huit Puissances signataires du Traité de Paris réunies en Congrès à Vienne . . . . . » 605

3 » 9 juin — Extrait de l'acte final du Congrès de Vienne » 606

4 » 20 novembre — Extrait du Traité entre la France et les Puissances alliées conclu à Paris » 608

5 Résumé des tableaux des réclamations et du travail présenté par le Commissaire général de S. M. le Roi de Sardaigne pour servir à la transaction projétée entre la France et les Puissances alliées . . . . » 609

6 1818 25 avril — Convention entre les Cours d'Autriche, de la Grande Bretagne, de Prusse et de Russie d'une part, et de la France de l'autre, portant transaction sur les réclamations particulières à la charge de la France » 613

7 1821 14 ottobre — Commissione diplomatica riunita in Milano per l'esecuzione dell'art. 97 dell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815. Proclama per la pubblicazione dell'atto di riparto fra le Sovranità cointeressate delle passività del Monte Napoleone e del cessato Regno italico » 619

8 1838 21 agosto — Legge pel riscatto dei feudi nell'isola di Sardegna . . . . . » 625

9 1854 15 marzo — Convenzione fra le finanze dello Stato e l'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro per la vendita da questo a quelle dei tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino, colle ragioni d'acqua ai medesimi spettanti . *Pag.* 628

10 1857 15 aprile — Convenzione tra le finanze dello Stato e la città di Vercelli per la cessione da questa a quelle del roggione derivato dai torrenti Cervo ed Elso e delle sue dipendenze » 633

11 » 9 giugno — Convenzione tra le finanze dello Stato e il marchese Arborio Gattinara di Breme, per la cessione da questo a quelle del roggione di Sartirana, della roggia Gamarra, degli altri diritti d'acqua e di molini dal medesimo posseduti sui territorii delle tre provincie di Vercelli, Novara e Lomellina . . . . . » 638

12 1859 6 août — Traité de paix entre le Piémont e l'Autriche signé à Milan . . . . . » 644

13 1859 11 luglio — Lettera del Professore P. Richelmy, Presidente della Commissione matematica universitaria per la revisione delle tariffe per la Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia . . . . . » 647

14 Sunto storico dell'Associazione agraria negli Stati di S. M. il Re di Sardegna » 648

Prezzo del presente Volume Lire Dieci.

EDITORI — L. ROUX E C. — EDITORI

TORINO-ROMA

Bersezio V. — *Il Regno di Vittorio Emanuele II.* — *Trent'anni di vita italiana:*
Libri sei — Ciascuno . . . . . L. 4 —
Berti D. — *Scritti varii* — Volume 1° . . . . » 5 —
— Id. id. — Volume 2° . . . . . » 5 —
Boglietti G. — *Bismarck.* — 1 vol. in-8° grande . » 3 —
Carutti di Cantogno D. — *Storia della Corte di Savoia* durante la rivoluzione e l'impero francese — vol. 1° » 7 50
Volume 2° . . . . . » 7 50
Cavour C. — *Lettere edite ed inedite,* raccolte ed illustrate da Luigi Chiala. — 6 vol. in-8° gr. di circa 700 pagine ciascuno ed *Indici.* — Opera completa . . . . » 50 —
Celli avv. L. — *Silvestro Gozzolini da Osimo economista e finanziere del secolo XVI* — Due trattati inediti preceduti da un saggio storico sull'autore e sull'Italia economica del secolo stesso . . . . . » 3 —
Cestaro F. P. — *Frontiere e nasioni irredente* . . » 3 —
Chiala L. — *La spedizione di Massaua.* — Narrazione documentata; 1 vol. in-8° . . . . . » 4 —
— *Pagine di Storia contemporanea.* — *Dal convegno di Plombières al Congresso di Berlino* — *Tunisi* — 2 vol. in-8° » 8 —
Corte Sen. C. — *Le conquiste e la dominazione degli Inglesi nelle Indie* — 2 volumi in 8° con carte geografiche » 10 —
D'Azeglio M. e **Pantaleoni** D. — *Carteggio inedito* con prefazione e note di G. Faldella. — 1 vol. in-8° gr. » 6 —
Lanza G. — *La vita e i tempi di Giovanni Lanza.* — Memorie ricavate dai suoi scritti e coordinate dall'avv. Enrico Tavallini con numerose lettere. — 2 vol. in-8° con ritratto di G. Lanza inciso all'acquaforte . . . . . » 10 —
Malamani V. — *Il settecento a Venezia:*
Parte 1ª *La satira del costume* . . . . . » 2 —
Parte 2ª *La Musa popolare* . . . . . » 3 50
Oriani A. — *La lotta politica in Italia; Origini della lotta presente* (476-1887) — 1 vol. in-8° . . . . . » 9 —
POLITICA SEGRETA ITALIANA — 2ª edizione . . » 5 —
Solerti A. e **De Nolhac** P. — *Il viaggio in Italia di Enrico III,* re di Francia e le feste a Venezia, Ferrara, Mantova e Torino. — Il volume è adorno di finissime incisioni, riproduzioni del « ritratto di Enrico III re di Francia » (del Tintoretto), dell'incisione « Arrivo di Enrico III al lido » (incisione D. Zenoni), del quadro « sbarco di Enrico III al lido » . . . . . » 5 —
Tronci A. — *Le operazioni e la materia di Borsa.* — Guida pratica ad uso delle Banche, Banchieri, Capitalisti, Agenti di Cambio, Cambiavalute, ecc. . . . . » 12 —